ISTORIA
DELLE LEGGI E MAGISTRATI
DEL
REGNO DI NAPOLI
CONTINUATA
DA GINESIO GRIMALDI

TOMO VIII.

In cui si espongono con erudito comento le Prammatiche promulgate sotto il Regno di Filippo II. fino al titolo *De Locato, & Conducto.*

IN NAPOLI MDCCLXX.
NELLA STAMPERIA SIMONIANA.
A spese di Andrea Migliaccio.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE.

Uesto VIII. Tomo, che omai viene alla luce, per vero dire, piuttosto il titolo meritarebbe di una Enciclopedia forense, *e non quello d'Istoria delle Leggi, e Magistrati del nostro Regno. Comecchè lungo fu il tempo, in cui quello ne stiede sotto il governo di Filippo II., riuscì fuor di modo ubertoso di Prammatiche. I tanti Vicerè da quel Monarca destinati, mentre quivi dimorarono, quasi che a gara intesi furono a dar fuora molti Bandi, e non poche Leggi, oltre quelle, che dalla Spagna insinuate furono, anzi prescritte, perchè i Magistrati una certa norma ricevessero per adempiere una più retta, e spedita amministrazion della giustizia.*

Si è procurato pertanto di esse farne una cronologica istoria, assegnandone per molte i motivi, per gli quali pubblicaronsi. Il dettaglio anche si è dato di quelle Prammatiche, le quali poggiaronsi sulle Grazie chieste dalla nostra Città in occasione de' fatti donativi; e comecchè l'unico obbietto, cui prende di mira l'Opera, egli si è di recar utile a' Tironi del Foro, perciò si è stimato recar loro la notizia, ristretta bensì del comento fattone dal Rovito, *dal* Laganario, *dal* Novario, *dal* Costanzo, *e di quello che più recentemente su di esse si è scritto da* Filippo, *e da* Francesco Maradei *ne'* Singolari *del primo, e nelle* Osservazioni *su quelli fatte dal secondo. Per dargli poi maggior agio da potersi istruire nell'esame delle rapportate contese, additaronsi gli altri Autori, che con più larga penna ne scrissero, senza darsene però mallevaria delle trascritte citazioni, se non per quanto tocca ad esser le stesse, che da quelli furon notate.*

 Egli

Egli è vero, che talvolta si è uscito fuora dalle forensi controversie, entrandosi, per quanto è stato permesso, in alcune morali riflessioni, ma si è presa questa libertà per dare da volta in volta un certochè di sollievo allo spirito del Lettore, con distrarlo dall' applicazione di questioni, che noja recar gli potevano, se sempre di esse ragionato si fosse, ed in questo rincontro dirò con Giusto Lipsio: Lapides, & ligna ab aliis accepi, ædificii tamen extructio, & forma tota nostra est. Architectus ego sum, sed materiam varie undique conduxi, nec aranearum sane textus, ideo melior, quia ex se fila gignunt, nec noster vilior, quia ex alienis libamus ut apes (a).

Strano non dovrà sembrare a taluno, se scorgerà, che molte leggi pugnano infra di loro, ma poi regolari si ravviseranno, se spiar si voglia il tempo, in cui dettaronsi, e quale stato fosse il fine, cui furon drizzate. Sebben si riflette lo spirito delle Leggi, egli è sempre lo stesso, come quello, che prende sempre di mira il correggere ogni abuso, che s' introduce nello Stato, e 'l punire quei che la sua tranquillità ne turbano, onde da tempo in tempo fà mestieri, che ricevano una qualche alterazione, o cangiamento al pari, che il Principe conosce esser necessario per lo più perfetto regolamento de' suoi sudditi, avendo presente la massima, che trattandosi di Leggi politiche salus Populi suprema lex esto.

Plutarco facendo la comparazione di Licurgo, e di Numa, ne fa conoscer questa verità. Permesso fu a Roma l'impronto, che far potesse taluno della sua moglie ad un altro, come fè Catone, che la diede ad Ortenzio. Per contrario poi ordinossi con Legge (b), *che un marito, il*

quale

(a) Ad Cap. 1. lib. 2. Doctrinæ Civilis.
(b) L. 11. §. ult. ff. ad L. Juliam de adulter.

quale soffriva le leggerezze della sua moglie, nè curavasi chiamarla in giudizio, o che pur la riprendeva dopo la ricevuta condanna, ne veniva punito di questa sua indolenza. Tai Leggi però non erano infra loro contrarie, perciocchè quella, che permetteva al marito l'impronto della moglie, dipendeva da uno istituto Lacedemone introdotto per dar figli alla Repubblica, che riuscissero d'una buona specie: avea l'altra per obbjetto di conservare i costumi. La prima era una Legge politica, e civile era la seconda (a). Se sotto un colpo d'occhio venir potessero tutte le leggi dettate prima da' Greci, e dopo da' Romani, come quelle, che ricevettero tutti gli altri Popoli da' loro particolari Principi dopo la decadenza del Romano impero, come raccolte furono dal Baluzio, per ventura non si condannerà questo mio pensare.

Questa massima camminar però non potrà scevera di qualche eccezione in rapporto alle Leggi, che toccano la giurisdizional materia, perchè in questo rincontro essendo stati due differenti Principi nell'ordinarle a quei, che loro sudditi erano nello spirituale, e nel temporale, facil cosa fu, che l'uno sull'altro, secondo le varie vicende de' tempi la sua autorità dilatasse, per darsi la circostanza, che una istessa persona a due differenti Potestà nel medesimo tempo si ritrovasse soggetta; onde n'è poi avvenuto quel continuo flusso, e riflusso della laica giurisdizione, ed ecclesiastica, lungi essendosi dalla lusinga, che questo mar procelloso ritrovar potesse una perfetta calma.

Sotto il tempo, che regnò Filippo II., la cui indole già delineata fu nel precedente Tomo, non poche furono le giurisdizionali contese; e uno sguardo dandosi a' riandati

(a) V. Montesqu. de l' esprit des Lois Tom. 3. Liv. XXVI. Chap. XVIII. pag. 131.

ti Secoli, ben si ravvisa a qual segno giunta fosse l'ignoranza de' Laici, che manomessa anche restava da una quantunque debolissima dottrina, che presso gli Ecclesiastici appena avea ritrovato il suo asilo in quei barbari tempi. Era giunta la prima a far credere, che se quelli si morivano senza dar qualche parte dell' eredità alla Chiesa, restar doveano privati di sepoltura. Se non avean fatto testamento, uopo era, che i Parenti ricorressero al Vescovo, perchè insieme con essi nominassero degli Arbitri per determinar quello, che verisimilmente il Defonto avrebbe potuto lasciare alla Chiesa. Si vide anche in qualche parte introdotto un'abuso ridicolo; cioè, che nella prima notte delle nozze vietato era allo sposo, come nelle due susseguenti di unirsi colla moglie senza averne comprato prima il permesso dal Vescovo, e continuò questo introdotto costume, finchè non restasse corretto nella Francia con un Parlamento, come rilevasi dall' arresto promulgato su tal punto contro il Vescovo di Amiens (a). *Onde meraviglia non sia, se mentre visse Filippo II., ancor pullulassero sì strane oppinioni, come altrove ne fu divisato* (b).

Alte intanto erano le radici degli acquisti fatti in tal guisa dalle Chiese, ed a buon mercato credeva ognuno facile il possesso del Paradiso, lasciando loro in prezzo de' commessi peccati quei beni ingiustamente posseduti. Ma pur quelle avrebbono dovuto ricusar tai doni, se in quei tempi avesse avuto voga la bella massima di Platone. Diceva egli, che quelli ricever non si doveano dagli Dei, quando presentati venissero da coloro, che empietà commetteano, come al pari praticato avrebbe ogni Uom virtuoso, ri- cu-

(a) Veggasi il Glossario del diritto Francese del Ragau in V. *Executeurs testamentaires*. Montesqu. ib. Liv. XVIII. Ch. XLI. p. 254.
(b) Tom. VII. di questa Istoria Lib. XXVII. pag. 354.

cusandogli, se da Uom disonesto offerti si fossero.

Ne fa saper la Storia, come Pipino Re di Francia arricchito avesse la Chiesa, e 'l Clero, così che Carlo Martello suo figlio ritrovando oppressa la Monarchia, ristabilir non la potè senza riprendersi quei beni, che loro furon donati. Fondate le Chiese mercè la pietà de' Principi della prima schiatta franzese, e molto più divenute ricche per le praticate liberalità della seconda, si videro poi manomesse da quei primi Normanni, i quali per ogni dove perseguitarono i Preti, e i Monaci, comechè riputavangli distruttori de' loro Idoli. Furon quindi rintanati nel Nord per opera di Carlo Magno, ed avvenne allora, che mentre gli Ecclesiastici erano impegnati a ricuperare ciò, che avean perduto, a tutto potere cercavano i Laici di ritenerne il possesso. Molti de' primi pensarono di ricoverarsi sotto la protezione di alcun Signore; ma se sul principio dimostrava questi di appatrinargli, così operava, per potergli con più facilità opprimere (a). Carlo Martello all' incontro per essere amato dalla gente di guerra, col pretesto di dover perseguitare i Saraceni, spogliava il Clero, di cui non avendo bisogno, poco curavasi di esserne odiato.

Sedeva allora nella Cattedra di San Pietro il Pontefice Gregorio III. ed in congiuntura, in cui faceva mestieri, che unite esser dovessero le due Potestà, perchè a vicenda l'una l'altra uopo era, che si ajutassero. Il Papa avea due nemici sulle braccia, cioè i Lombardi, e i Greci, a quali resister dovea. Per contrario Carlo Martello bisogno avea della dilui opera, tra per esser inteso allo stesso fine, e per mantenere gli acquistati titoli, e per procurarne degli altri in avvenire. Il Re Pipino poi con un regolamento se-

(a) V. Fleury hist. Ecclesiastic. Liv. 57. To. 12. §. 45. pag. 303.

seguito in un Concilio tenuto a Leptines nel 743. recato avea non picciol vantaggio alla Chiesa, perciocchè ordinato fu, che coloro, i quali tenevano i di lei beni, l'avessero posseduti in un modo precario, onde soddisfar ne doveano la decima, ed una certa prestazione per ciascuna Casa, che ne ritenevano (a). *Questa nuova introdotta polizia, comechè incontrò qualche contraddizione, far dovette Pipino un altro* Capitolare (b), *con cui ingiunse a tai possessori oltre gli antecedenti un altro peso, e si fu di dover mantenere le Case del Vescovato, e del Monastero, sotto la pena di perdere i beni donati, osservandosi poi tai regolamenti rinovati da Carlo Magno* (c), *co'quali presero norma tai contratti precarj.*

Ecco ingigantito l' abuso, per modo che giunsero i Laici a disponer delle Chiese, destinandovi nuovi Preti, cac-

(a) Statuimus quoque cum Concilio Servorum Dei, & Populi Christiani propter imminentia bella, & persecutiones ceterarum gentium, quæ in circuitu nostro sunt, ut sub præcario, & censu aliquam partem Ecclesialis pecuniæ in adjutorium exercitus nostri cum indulgentia Dei retineamus, ut annis singulis de unaquaque casata solidus, ideft duodecim denariis ad Ecclesiam, vel Monasterium reddantur; eo modo ut si moriatur ille, cui pecunia commodata fuit, Ecclesia cum propria pecunia revestita sit; & iterum si necessitas cogat, aut Princeps jubeat, præcarium renovetur, & rescribatur novum. Et omnino observetur, ut Ecclesiæ, vel Monasteria penuriam, aut paupertatem non patiantur, quorum pecunia in præcario præstita sit. Sed si paupertas cogat, Ecclesiæ, & Domui Dei reddatur integra possessio. *Apud Balut. lib. 5. Capit. art. 3. pag. 825., & 826. edit. Paris. 1677.*

(b) Ut illi homines, qui res Ecclesiasticas per Verbum Domini Regis tenent sic ordinatum est, ut illas Ecclesias unde sunt, vel illas Domos Episcopii, vel Monasterii, cujus esse noscuntur juxta quod de ipsis rebus tenent, emendare debeant, & illos census vel illas decimas ac nonas ibidem dare pleniter debeant, sicut eis ad vernum ordinavimus. Et qui hoc non fecerit, ipsas res perdat. *Ibid. Tom. I. in an. 756. art. 4. pag. 178.*

(c) Ibid. in an. 800. pag. 330.

cacciandone altri senza il consenso del Vescovo. Si videro quelle divise tra gli eredi; e laddove i Vescovi le vedevano tenute con poca decenza, non aveano altro espediente, che di ritirarne le Reliquie. Vi fu benanche un altro Capitolare, *con cui determinossi, che il Re avesse potuto inviar persona insieme col Vescovo a visitare tutti i Monasterj, ma* cum concilio, & consensu ipsius, qui locum retinet (a), *onde scorgesi, come generale divenuto fosse l'abuso. Il Papa all'incontro non lasciava di rimproverare i Vescovi della loro negligenza nel ristabilire i Monasterj, il perchè scrissero costoro a Carlo il Calvo nel 868. mentre correva l' anno vigesimottavo del suo Regno, avvertendolo a mantenere quanto erasi promesso, risoluto, e stabilito in tante assemblee della Nazione, poichè ingiustamente vedevansi notati di poca cura senza lor colpa. Mentre però in tai peripezie ritrovavasi lo stato della Chiesa, ecco che, sovraggiunti i Normanni, un gran cangiamento quella ricevette mercè delle praticate liberalità verso la medesima: e sebbene in rapporto del possesso de' beni temporali alcun freno ne avesse ricevuto dall' Imperador Federico II., di molto, e con usura profittò poi su questo punto nel primo governar, che ferono il nostro Regno i Re Angioini, come quelli che per opera di Urbano IV., e di Clemente IV. ne ricevettero il possesso, e l'investitura, comechè riputavasi feudo della Chiesa secondo le pretensioni di quei tempi.*

Da queste poche accennate notizie ben ravvisar si

(*a*) Ut Missi nostri per Civitates, & singula Monasteria tam Canonicorum, quam Sanctimonialium, una cum Episcopo Parochiæ uniuscujusque, in qua consistunt, cum consilio etiam & consensu Ipsius, qui locum retinet, vitam ibi degentium, & conversationem inquirant, & ubi necesse est, corrigantur &c.. *Apud Balut. Tom.* 2. *pag.* 203.

puote, come ſtato foſſe l' incremento, e la decadenza del poſſeſſo de' beni temporali nelle Chieſe; perciocchè la pietà diverſa de' Principi, e de' fedeli ha cagionato, che eſſe a varie vicende foſſero ſtate eſpoſte. Dubbio non vi ha, che le loro ricchezze fuor di modo ſi foſſero avanzate, onde hanno eſſe recato giuſto motivo di far leggi, perchè altri beni non paſſaſſero preſſo le manimorte. Gli Editti quindi proferiti su tal materia, han dato poi occaſione, che tanti Campioni cercando farſi merito co' loro riſpettivi Principi, ſian diſceſi in queſta arena a combattere, potendoſi eſſi porre nel rollo di coloro, qui in carpendis aliorum ſcriptis gloriam quærunt (a). *Si volle ſtabilire ſul principio la maſſima, che non conveniſſe alla Chieſa il poſſeſſo de' beni temporali; ma una penna Clauſtrale poſta in obblio la criſtiana carità, e quella umiltà, che connaturale eſſer dee di un Eccleſiaſtico, con invettive, e con aſprezza di termini ſi è fatto incontro, non già per debellare le ſoſtenute maſſime, ma gli Autori delle medeſime. Queſti poi raddoppiando le ingiurie han creduto riſpondendo di così vendicarſi, il perchè n' è avvenuto che una materia molto ſeria in ſe ſteſſa, vuotato abbia tutti i magazzini degli più opprobrioſi concetti, che per ventura dagli ſteſſi Proteſtanti ſaran tenuti a ſchifo; quandochè ne avverte l' Appoſtolo,* ſervum Dei non oporteat litigare, ſed magis patientem eſſe ad omnes (b).

Si è cercato intanto d' imprendere, che la Chieſa avuto ſempre abbia libero il diritto di acquiſtare, e di poſſedere i beni ſtabili, ſenzachè su di eſſi a' Principi appartenere ſi poſſa veruna ingerenza. Su queſto argomento ſovvente con lontaniſſimi principj ſi è ſcritto da' ſoſtenitori di en-

(a) Dufreſn. to. 1. in præfat. in Gloſ. Latin. pag. 49.
(b) 2. Timot. 2. 24.

entrambe le Potestà, quandocchè ogni briga terminar potrebbe, e venir di accordo ogni contraria oppinione col solo distinguere, e fissar sul principio il vero significato della Chiesa, e'l vero carattere degli Ecclesiastici, come altresì, qual sia quel divario, che cade tra'l dominio, e'l possesso di uno stabile, o di qualunque altra cosa.

Quando ognuno tener si voglia dietro l'autorità di S. Agostino (a), *negar non potrà, che per la voce di* Chiesa, *indicata già non viene quella materiale struttura di fabbrica, in cui raunansi i Fedeli per assistere alle sagre preci, e al divin Sagrificio; ma per la comunione di essi, la quale ne forma il suo Corpo morale, di cui dicesi membro chiunque professi la cattolica fede* (b). *Quindi ne avvertiva S. Bernardo* (c): Ubicumque ergo fueris intra teipsum ora. Si longe fueris ab Oratorio, noli quærere locum, quoniam tu ipse locus es. Si fueris, in lecto, aut in alio loco, ora, & ibi est Templum. *Sicchè dunque quanto i Principi, e i Fedeli offerto, e donato hanno alla Chiesa, non intesero di darlo a quello material corpo, che incapace era di possedere, ma al formale, quanto è dire a' Fedeli, perchè colle loro preci il per-*

b 2 *dono*

(a) Ecclesia dicitur locus, quo Ecclesia congregatur. Nam Ecclesia homines sunt, de quibus dicitur, *ut exhiberet sibi gloriosam Ecclesiam*. Hanc tamen vocari etiam ipsam domum orationum idem Apostolus testis est, ubi ait: *Numquid Domos non habetis ad manducandum, an Ecclesiam Dei contemnitis?* Et hoc quotidianus loquendi usus obtinuit, ut in Ecclesiam confugere non dicatur, nisi quod ad locum ipsum, parietesque prodierit, vel confugerit, quibus Ecclesiæ congregatio continetur. *Qu. 57. in Levit. lib.* 3.

(b) Aliud Ecclesia, aliud templum: Ecclesia enim ex immaculatis animis constat, Templum vero, ex lapidibus, & lignis ædificatur, sicut aliud est thymiamatis locus, aliud est thymiama. *Dartis de benefic. in tract. de consecr. dist. 1. de Eccles. earum orig. & form. l. E.*

(c) Medit. cap. 6. §. 2.

dono impetrassero da Dio de' commessi peccati. E di fatto recitando noi la profession della nostra fede ci spiegamo con queste parole: Credo Sanctam Ecclesiam Catholicam, *sotto di cui intendesi la Chiesa composta da sì fatta unione, la quale forma quel Corpo, di cui come Capo se ne disse Gesù Cristo* (a), *e così oggi dal Pontefice vien governata, che come visibile Capo, le dilui veci rappresenta; quindi lo stesso spiega quel* dic Ecclesiæ, *quando trattasi di doverne recidere dal suo Corpo, o sia dalla sua comunione qualche putrido membro.*

Or camminandosi su questo principio, comincia a scorgersi, qual possa essere l'indole, e la natura di quei beni, che diconsi donati, e posseduti poi dalla Chiesa, perciocchè altro non fu, che un possesso precario per doversene impiegare le rendite da quei, che ne reggevano l'amministrazione (tolto ciò, che dee servire di sostentamento a' Ministri Ecclesiastici, giacchè, come dice S. Paolo: nemo militat unquam suis stipendiis) *in disimpegno di quelle opere pie, le quali ricader dovevano in beneficio de' fedeli, come l'intenzione fu de' rispettivi benefattori, onde dette furono* pretia peccatorum, & patrimonia pauperum.

Se dunque la Chiesa, o sia la comunion de' fedeli, che ne compone il di lei Corpo morale in tal senso può possedere, ne vien per conseguenza, che gli Ecclesiastici, i quali ascritti sono al di lei immediato servizio, altro riputar non si possono, che a guisa di Sovraintendenti, Amministratori, e Dispensatori di tai beni, e con questa divisa possessori se ne appellano, non già che a lor talento ba-

(a) Ecclesiam esse corpus quoddam morale, cujus membra sunt homines & Angeli: caput autem Christus, qui sanguine suo fecit utramque unam, triunphantem scilicet, & militantem, illam invisibilem, hanc visibilem.
Barbosa in jus Eccles. univer. lib. 2. cap. 1. n. 4

barattar li potessero, come fosse lor proprio patrimonio.

Ne sembra poi, che con poca riflessione voglia imprendersi, che necessarie sian le ricchezze agli Ecclesiastici, e a' Vescovi, perchè possino essi con più di agio applicarsi allo studio delle Sacre Lettere, e della Teologia, per esser questa scienza il propugnacolo della Fede, e la destruzion degli Eretici. Altrimenti, e forse con più di ragione ne oppinava il dotto Abate Fleury, *dicendo, che esse in tut-*
„ *ti i tempi siano state una continua tentazione per fo-*
„ *mentar l'ambizione de' Cherici, e l'avarizia de' Laici, spe-*
„ *cialmente quando i primi non si acquistano colla lor con-*
„ *dotta l'amore, e 'l rispetto del popolo, sembrando loro,*
„ *che questo rechi peso, onde non gli renda quel servizio,*
„ *che proporzionato sia alle rendite, che ne gode. Egli è*
„ *adunque necessario, che vi siano i fondi destinati alle*
„ *spese comuni della Religion Cristiana, come di ogni al-*
„ *tra società, al mantenimento de' Cherici occupati a ser-*
„ *virla, alla costruzione, e al mantenimento delle fabbri-*
„ *che, a fornirne gli ornamenti, e sovra tutto al sollie-*
„ *vo de' poveri. Ne' primi Secoli sotto gl'Imperadori pagani*
„ *la Chiesa possedeva i beni stabili, oltre le volontarie*
„ *contribuzioni, le quali ne furono il loro primo fondo.*
„ *Ma sarebbe da desiderarsi, che i Vescovi avessero sem-*
„ *pre riputato per uno imbarazzo tai beni al pari di S.*
„ *Crisostomo, e fossero stati riservati, come S. Agostino,*
„ *per acquistarne gli altri* (a).

S. Girolamo detestò anche le ricchezze del Clero (b), *ed è risaputo, come le istesse lagnanze ne facessero i Padri*

(a) Fleury troif. difc. fur l'hiftoire Ecclef. pag. 277. Chryf. hom. 85. in Matth. Aug. Serm. 355. 356. Poffid. vita Cap. 24.

(b) Qui ferviunt Altari, vivunt de Altari, fed poftquam ad minifterium Dei acceflerint, Crefi divitias congerunt.

dri del Concilio Triburiense (a) *dicendo*, Sacerdotes aurei celebrant in vasis ligneis, nunc Sacerdotes lignei celebrant in vasis aureis. *Leggasi S.* Bernardo *il quale in più luoghi, mentre disapprova i vani ornamenti de' sacri Templi, non poco si scaglia contro lo smoderato lusso de' Prelati* (b). *Il dover attendere alle finanze, al mantenimento de' stabili, e al disimpegno di quanto il diloro possesso ne obbliga colui, che con economia serbar ne voglia le rendite, non ha dubbio, che una continua, anzi che una molesta distrazione recano dal divino servizio. Oltre di che questa scienza delle materie Teologiche abusata da alcuni spiriti turbolenti, bene spesso ha cagionato delle gravissime piaghe alla Chiesa, comechè questa sofferto non avrebbe certamente quel deplorabile scempio, se Calvino, Lutero, e tanti altri celebri novatori dell' eretiche pravità in tutto nudi fos-*

(*a*) Cap. 18. lignea quædam olim constat fuisse (vasa Ecclesiæ); de quibus Bonifacius interrogatus, an liceret in vasculis ligneis Sacramenta conferre, respondit: Quondam Sacerdotes aurei ligneis calicibus utebantur: nunc e contrario lignei Sacerdotes aureis utuntur calicibus. V. *Gothofr. in l.* 22. *Cod. de Sacros. Eccles.*

(*b*) O vanitas vanitatum, sed non vanior quam insanior! Fulget Ecclesia in parietibus, & in pauperibus eget, suas lapides induit auro, & suos filios nudos deserit. De sumptibus egenorum servitur oculus divitum. Inveniunt curiosi quo delectentur, & non inveniunt miseri quo sustententur. *S. Bern. in Apalog. ad Guillelmum Abbatem Cap.* 12. *lit. C. col.* 545. *Tom. I. edit. Venet.* 1726.

Clamant vero nudi, clamant famelici, conqueruntur, & dicunt: dicite Pontifices, in fræno quid facit aurum? numquid aurum in fræno repellit frigus, sive esuriem? Nobis frigore, & fame miserabiliter laborantibus, quid conferunt tot mutatoria, vel extensa in perticis, vel plicata in manticis? Nostrum est, quod effunditis; nobis crudeliter subtrahitur, quod inaniter expenditis. Et nos enim Dei plasmatio, & nos Sanguine Christi redempti sumus. Nos ergo Fratres vestri. Videte, quale sit de fraterna portione, pascere oculos vestros. Vita nostra cedit vobis in superfluas copias. Nostris necessitatibus detrahitur, quicquid accedit vanitatibus vestris. Ibid. de offic. Episcop. Cap. 2. col. 470.

fossero rimasti della scienza Teologica, che convertita in veleno fè disertare tante Provincie, e Regni interi dal grembo della Cattolica Chiesa, perciocchè, Non fecere hæreses, nisi magni viri. *Onde per essi dir si potrebbe con Cicerone* (a): Ut fuerit melius non didicisse (b).

Ragion però vuole, che gli Ecclesiastici in miseria non menino la lor vita, perchè anche questa per un' altra parte toglie il mezzo da potersi applicare allo studio, poichè spender si dovrebbe il miglior tempo per procacciarsi il modo

(*a*) Tusc. quæst. l. II. c. 4.

(*b*) Posto da parte lo stato degli Ecclesiastici, il quale porta seco la necessità dello studio (se pure applicar vi si vogliono) per essere specialmente istruiti nelle sacre lettere, e nella Storia della Chiesa. *Michele Montagna* (*) in uno de' suoi saggi pone quasichè in problema, se le scienze facciano danno piuttosto, che utile alla Repubblica. Dice egli, che lo Stato più forte, che ora comparisca presentemente nel Mondo sia quello de' Turchi, popoli ugualmente portati alla stima delle armi, che al disprezzo delle lettere. Roma era molto più valorosa prima, che divenisse savia. Le nazioni più bellicose ne' nostri tempi sono le più goffe, ed ignoranti. I Sciti, i Parti, e Tamberlano servono per questa pruova. Quando i Goti posero a guasto la Grecia, ciò che salvò le librarie, perchè non s'incendiassero, fu che uno di essi spargesse l' oppinione, che bisognava lasciarle intere a' nemici, poichè eran proprie a distoglierli dall'esercizio militare, con trattenerli in occupazioni sedentarie, e oziose. Quando Carlo VIII. senza tirare la spada dal suo fodero si vide padrone del Regno di Napoli, e di una buona parte della Toscana, i Signori del suo seguito ne attribuirono questa inaspettata conquista al motivo, che i Principi, e la nobiltà d'Italia pensavano allora più a divenire ingegnosi, e savj, che vigorosi, e guerrieri.

Per quanto però si attiene all'Impero Turco ne sembra alquanto alterata la fantasia del *Montagna*; perciocchè come ne avvisa il *Tuano* in più luoghi della sua Storia e specialmente nel libro CXXX. non si è quello dilatato per la sola opera della forza, ma altresì mercè de' naturali talenti, co' quali seppero quei Soldani debellare le vicine nazioni, onde così avanzaronsi le loro conquiste, onde scorgesi, che la ignoranza capace non sia di produrre i suddivisati effetti.

(*) Essais To. I. Liv. I. Chap. 24. pag. 240.

modo da sostenersi, e per accorrere a quei bisogni, che unquemai si scompagnano dalla nostra umana natura. Questa verità acconciamente si ravvisa in un emblema di Alciato, che dipinge un' Uomo, il quale nella destra mano tiene un sasso, ed un'ala nella sinistra, che alzar non la può per lo contraposto peso, onde dice:

Dextra tenet lapidem, manus altera sustinet alas
Ut me pluma levat, si grave mergit onus.
Ingenio poteram superas volitare per arces
Me nisi paupertas invida deprimeret.

Ravviso pertanto, che S. Agostino nel principio del suo Vescovato riuniva tutti i suoi Ecclesiastici nella sua Casa, ove vivevano essi in una perfetta comunità, senza che alcuno cosa possedesse in proprietà, nè ordinava verun Chierico, che con questa condizione, avendone fatta una solenne dichiarazione avanti il Popolo, rimettendosi poi alla loro coscienza inquanto all'esecuzione. Incontrò allora l'occasione, che un legato si facesse alla sua Chiesa, ma poichè si avvide, che quello tornava in danno de' congionti di quel benefattore, tosto ricusollo, nè volle accettarlo (a). *Se reggessero alcune avanzate massime, grave colpa avrebbe commessa quel S. Dottore nel ricusare un dono fatto, come dicesi, a Dio; ma commendevol fu la sua condotta, perchè quei, che ne sarebbono rimasti privi, anche membri della sua stessa Chiesa riputavansi, onde niun torto a questa si fece.*

Quando ferma restasse la massima, e senza eccezione veruna, che quanto è donato alla Chiesa come svelto dall' umano commercio, non riconosca verun altro superiore, men che colui, che la governa, ecco che data una certa proporzion

(a) V. Tillemont Hist. Eccles. To. 12. pag. 56., e To. 13. pag. 245. Edit. Paris.

zion di tempo per gli acquiſti fatti, e che far potrebbonſi per l'avvenire, al far del conto ricaderebbe tutto nel dilei creduto diſpotico dominio. Comechè la Chieſa, ò ſian gli Eccleſiaſtici, i quali ne profittano delle dilei rendite, credono comporre una particolar famiglia nello Stato, non potendo queſta unquemai mancar di ſucceſſori, quindi non è ſoggetta a poterſi eſtinguere al pari di tutte le altre per difetto de' loro congionti, onde inevitabile è, che preſto, o tardi tutto andar poſſa a colare nelle loro mani. Sciolto taluno, e ſcevero da ogni affetto per mancanza di parenti, laſciar dovendo il Mondo, paſſar crede ſicuro all'eterna gloria con ſomigliante diſpoſizione, e perciò ſenza pena, anzi che con piacere vi ſi accinge.

Or come non ſi nega al Sovrano il poter impedire, che per lo pubblico vantaggio taluno non diſponga de' ſuoi beni in pregiudizio dello Stato, così al pari, anzi molto più torna alla di lui cura il far leggi, che abbian di mira lo ſteſſo fine ſenza perder punto l' oſſequio dovuto alla Chieſa. Entrando gli uomini col naſcere nella ſocietà politica, di cui ognuno ne diventa membro, per neceſſità ſottomettono i loro beni alle Leggi, che a i Principi dettar conviene per lo beneficio di quel Corpo, a ſegno che poſſono impedire, che non diſpongano de' loro beni in pregiudizio dello Stato, dichiarando nulle sì fatte diſpoſizioni. Quindi è, che ſebbene taluno nel rollo degli Eccleſiaſtici ſia ſcritto, e membro divenuto ſia di quella famiglia, non pertanto ſi ſpoglia del primo carattere di cittadino inneſtatogli dalla natura nel ſuo primo naſcere; onde eſſendo membro della Repubblica, già partecipa del bene, e del male, che gode, e ſoffre quel corpo, cui ritrovaſi attaccato.

Queſta ſi è una verità non ſorbita già nelle pozzan-

ghere degli Autori protestanti, ma sostenuta dallo stesso Cardinal Bellarmino (a), *uno de' primi corifei della potestà Ecclesiastica. Or siccome il Pontefice è capo visibile della Chiesa, ch'è il Corpo mistico di Gesù Cristo formato dalla comunion de' Fedeli, e tutta la sua cura spender dee per l'aumento de'beni spirituali, così al Principe si appartiene lo studio per lo mantenimento dello Stato, che forma un Corpo politico, il quale in quanto al temporale colle di lui leggi si governa.*

E per meglio rendersi manifesta questa verità, ne basta ricorrere a questo esempio. Non ha dubbio, che uno de'più ragguardevoli Sacramenti istituiti col Vangelo fosse stato quello del matrimonio, ma ciò nulla ostante per comune sentenza de'più gravi Teologi hanno i Principi tutta la facoltà nel determinarne le nullità riguardo al contratto civile, il quale formando la materia di tal Sacramento, quando questa venghi a crollare, ecco per conseguente ne viene a mancare la sua ragione, la quale da Cristo è fondata sulla validità del contratto civile, che ne compone la sua materia, il cui vigore prende dalla volontà del Principe. Non è già il Launoi, *che ne stabilisce questa uniforme massima, ma* S. Tommaso (b) *il* Duhamel (c) *il* Tappero (d) Francesco di Vittoria (e) *il* Soto (f) *e* Harberto (g) *per tacer*

(*a*) Bellarm. To. 2. Lib. 1. Cap. 28. de Cleric.

(*b*) In 4. Sentent. dist. 34. quæst. 1. art. 1. ad 4.

(*c*) Tom. 7. in Tract. de Matrim. cap. 3. n. 1. & c. 4. n. 3. Legitimum non est conjugium, quod legali institutione, vel provinciæ moribus non contrahitur. Can. si quis Judaicæ 27. qu. 2.

(*d*) Tapper Tom. 2. art. 20. de imped. matrim. p. 304.

(*e*) Franciſc. Vittoria in relect. 3. de matrim.

(*f*) Sotus in qu. Sent. dist. 40. qu. un. art. 5.

(*g*) Harbert. to. 8. in comp. Theol. in tract. de Sacram. matrimon. Cap. 1. p. 750.

cer degli altri Teologi, che in copia allegar si potrebbono.

Non era adunque questa una materia, che per ben fermarla ricorrer soltanto si dovesse agli esempj degli avvenuti fatti, ma investigar se ne doveano i suoi principj, e ragionarsene, facendosene un dovuto sistema. Che gl'Imperadori Teodosio il grande, Valentiniano II. Federico II., ed altri abbian fatto leggi attinenti a quei beni, che chiamansi della Chiesa, i quali diversi sono da quei, che, come proprj patrimoniali agli Ecclesiastici si appartengono; e così di pari, che i Pontefici il contrario abbiano determinato colle loro Decretali, tutto ciò recar non puote una sicura pruova, cui ognuno si arrendesse col confessare, che savie, ed irreprensibili sempre ed in ogni tempo state fossero le loro determinazioni, perchè accomodar si dovettero al pari delle vesti, come richiedonsi dalla stagione. Riparo non ebbe anche di dire lo stesso S. Gregorio VII.: Multa tamquam a nobis deferuntur dicta, & scripta nobis nescientibus (a). *Sicchè a buona equità ognuno dir potrebbe, che tutti essi riputar si debbono come testimonj sospetti su di quanto si contende, conciosiachè ciascuno indrizzò le sue leggi nel dilatar i confini della sua giurisdizione, ed ecco come ne restarebbe sempre vacillante la coscienza. Di fatto si vide poi, che le leggi de' Principi mutarono aspetto sotto i Re Angioini nel nostro Regno, per modochè ognuno or le ritrova, come le vuole più confacevoli al suo palato.*

Le Leggi, e i Decreti de' Principi sian Secolari, o Ecclesiastici meritano una cieca ubbidienza, in quanto che questa è uno degli attributi ascritti alla lor potestà da Dio.

 Ma

(a) Gregor. VII. Epist. 31. Lib. 9.

Ma per avventura non ogni Decreto giusto dir si potrebbe, perchè fatto da chi il diritto avea di proferirlo, perciocchè in tal guisa anche così appellar si potrebbe quello, con cui Pilato condannò il Redentore del Mondo. Quando di queste contese giurisdizionali se ne pretenda far dipendere la loro giustizia da quello, che se ne ritrova scritto, e da' soli rapportati fatti, difficil cosa sarà il potersi colpire al segno di penetrarsene la vera ragione. Altro è dire, e provare, che così far si debba, ed altro è il dire, che così far si debba, perchè rapportano gli Autori, che così praticato siasi. Nam utique aliud est exemplum, & aliud, quod firmatur exemplo: *come ben avvertiva S. Agostino* (a). *Ne diceva anche Plinio:* Nullum reperiri tam impudens mendacium, quod teste careat (b), *onde meraviglia non sia, se tante fallaci conseguenze tratte sjansi dalle autorità altrui, che ciascuno cercò di adattare al suo argomento con isconciarne anche il senso. Nel presente rincontro non di rado talvolta avvenuto è questo detestevole abuso, per cui si son pettinati a sangue tanti dotti Scrittori, onde essi stizzosi, e di bile pieni, chi per sostenere la sua vacillante causa, chi per arte, spinto da glorioso zelo in servizio del suo Principe, e chi per natura, andando tutti in traccia di alcun merito, hanno aguzzate le loro penne, ponendo in obblio i primi dettami della carità cristiana, la quale,* cum te arguit, mitis est, cum blanditur, simplex est. Pie solet sævire, sine dolo mulcere: patienter novit irasci, humiliter indignari (c). *E come prima insegnato ne avea*

(a) S. August. Quæst. ex nov. testam. p. 2. l. E. T. 4. pag. 63.
(b) Lib. 8. Cap. 22.
(c) S. Bernar. Tom. 1. Ep. 2. l. C. col. 8.

avea S. Agostino: Est vera charitas, quæ non solum usque ad amicos, sed etiam usque ad ipsos pervenit inimicos (a). *Nè altro dir voglio delle vicendevoli querele del poco fedele uso fatto delle allegate autorità, quandochè al dire di S. Girolamo:* Vitiosissimum docendi genus depravare sententias, & ad voluntatem suam scripturam trahere repugnantem (b). *E per ventura alcun di essi meritarebbe soggiacere alla correzione di Quintiliano dicendo di costoro*, aut qui non verba rebus aptant, sed res extrinsecus arcessunt, quibus verba conveniunt (c).

Si è tanto conteso su questo diritto libero, che abbia la Chiesa di possedere, e di acquistare i beni stabili, e molto si è scritto nel darsi corpo ad un' ombra svisata da ognuno, come tornavagli in grado. Quando formata si fosse la base del vero significato della Chiesa, che non consiste già nella di lei materiale struttura, ecco che terminar potea colle buone ogni piato. Posto quindi questo principio, bastava por mano al titolo de' nostri Istituti de rerum divisione, & acquirendo earum dominio, *perciò che in esso rintracciavansi tutti i mezzi, co' quali ciascuno acquistar possa, ed in qual guisa il possesso gli si convenga. Ivi ravvisar vi si potevano tutte le necessarie distinzioni, delle quali lasciando in disparte quelle, le quali analoghe eran in tempo de' Pagani, le altre si rapportano, che voga ebbero quando sfavillò la pace data alla Chiesa dal gran Costantino, chiamandosi i di lei beni or sagri, ora Religiosi, ed ora Ecclesiastici, come di lunga mano ne divisarono i Canonisti.*

Ma

(*a*) To. 10. ferm. 2. domin. 2. post Epiphan. col. 213. l. D.
(*b*) Hieronim. Epist. ad Paulin.
(*c*) Lib. VIII. cap. 3.

Ma per meglio intendersi, qual sia la vera indole di questo libero diritto, *premetter perciò ne giova, che se per diritto s' intende una semplice capacità, o facoltà di acquistare, e possedere, questo negar non si può alla Chiesa, non essendole stato da Cristo vietato. Se per contrario per diritto libero voglia intendersi un diritto indipendente dall'autorità del Principato, si è questa una chimera giammai pretesa dalla stessa Chiesa. E per porre più in chiaro questo punto, fa mestieri per poco di riflettere a quel divario, che cade tra'l* dominio, *e'l* possesso, *o sia la proprietà libera di quello, che si possiede. Si vuole da'* Giureconsulti, *che ben si possa trasferire a taluno il possesso di una cosa senza prendersene il dominio, ed ecco come dicesi nel* Testo (a): Nihil habet commune dominium, seu proprietas cum possessione. *Regolarmente per mezzo del possesso il dominio si trasferisce, ma ciò vien limitato, per esempio, nel pegno, e nell' usufrutto, comecchè allora il possesso si tramanda, e non già il dominio* (b). *Così appunto addiviene ne' feudi, il cui possesso è de' Vassalli, ma del Padrone è il dominio.*

Con altro Testo (c) *ci si reca anche questa distinzione.* Possessio ergo usus est; ager proprietas loci est: *Donde* Alciato *motivo prende di dire, che il possesso altro non sia, che quell'uso, che si ha di una cosa, il quale distinto è dalla proprietà. Quindi presso* Giavoleno *nella cennata L. se ne dà questa definizione.* Possessio ab agro juris proprietate distat: quicquid enim apprehendimus, cu-

(a) In L. naturaliter 12. §. nihil com. 1. ff. de acquir. possess.
(b) L. naturaliter 12. in princ. L. cum & fortis 35. in fin. ff. de pignor. acti.
V. Fabrum in rational. par. 1. pag. 736.
(c) In L. 115. ff. de verbor. signif.

cujus proprietas ad nos non pertinet, aut nec poteſt pertinere, hoc poſſeſſionem appellamus. *E come queſto avvenga, ce ne reca l'eſempio* Paganino Gaudenzio *celebre profeſsor di Legge nell' Univerſità di Piſa*, *dicendo* (a): Ex agris bello acquiſitis pars in populum dividebatur, parti certum vectigal imponebatur, pars per cenſores locabatur, pars militibus aſſignabatur: horum agrorum poſſeſſio erat Provinciarum; pleniſſimum verò jus proprietatis erat populi Romani. *Indi ſeguitò a ſcrivere*. Neſcio an ejuſmodi fuerint poſſeſſiones donatæ abſque dubio ab Imperatoribus S. Eccleſiæ Romanæ in Sicilia, in Calabria, Neapoli, Beneventi, in Alpibus Cottiis; neſcio, inquam, an fuerint ejuſmodi agri, qui donati a Cæſaribus Romanæ Eccleſiæ ſolvêrent ſtipendium, ſeu tributum, ut tamen de ipſorum proprietate id ſit ſentiendum, quod ſupra dicebamus; an potius dicendum ipſam quoque proprietatem fuiſſe translatam? Cujacio (b) *il dominio libero di una coſa lo chiama proprietà*, *ma ſiccome ne diviſa* Gregorio Lopez (c), Dominium vero generalius dicitur circa id omne, in quo nobis aliqua poteſtas eſt, ut adnotavit *Petrus Gregorius in ſyntagm. jur. lib.* 1. *cap.* 12. *n.* 3., vel proprius facultas, ut voluit *Soto lib.* 4. *de juſt. & jur. quæſt.* 1. *art.* 1.

Egli è riſaputo, che nel naſcer del Mondo ignota fu queſta voce di Dominio, *poichè tutto era comune, on-*

de

(a) Juridic. expoſit. lib. 1. Cap. 21. in To. 3. Theſ. Ever. Otton. §. 4. col. 361.

(b) In paratit. ad tit. de acquir. rer. Domin., & in Lib. 10. obſerv. Cap. 16.

(c) Animadv. Jur. Civil. Cap. 26. n. 7. in To. 3. Theſ. Jur. Ever. Otton. col. 486.

de anche ignote eran le voci di mio, *e* tuo; *talchè scrisse* Virgilio (a)

Ante Jovem nulli subigebant arva Coloni:
Nec signare quidem, aut partiri limite campum
Fas erat. . . .

Indi col diritto delle genti cominciarono queste distinzioni, le quali trascinaron seco un seminario d'infinite liti, e così anche si avvisò, qual divario cadesse tra l'avere *e'l* possedere, *comecchè il primo benanche ad un ladro si convenga, ma non così il secondo. Il perchè la voce di* possedere *largamente s'interpetra, ed al Conduttore si adatta, e al Depositario, conciosiacchè costoro naturalmente posseddono. Ma più acconciamente di tutti ne fa intendere* Ulpiano (b) *questo canone legale, col dire:* Separata est possessio a proprietate. Fieri enim posse constat, ut alter possessor sit, dominus non sit: alter dominus quidem sit, possessor vero non sit.

Or data per vera questa massima, che fondata ne viene sulla Romana Giurisprudenza, cioè che il possedere un corpo stabile, non reca argomento di dominio, ma che rechi solo il diritto di riscuoterne il frutto da quello dipendente, ecco che cessata ogni contesa, ne deriva, che libero sia il diritto della Chiesa nel possedere i beni stabili *nel divisato modo, senza però averne la medesima libertà nel dominio, onde potesse disponerne in altro uso, men che in quello, che fu prescritto da'Canoni, ed anche dalle Leggi de' Principi, le quali espressamente ne vietarono l' alienazione.*

All' incontro, non ha dubbio, che la stessa Chiesa ha im-

(a) Lib. 1. Georg. v. 125.
(b) In Leg. communi dividundo 7. ff. communi dividundo, & in L. 1. §. 2. ff. uti possidetis.

impegnato i Principi, perchè fossero suoi protettori, seguendo ella la norma datale nelle Sacre Carte (a), *donde poi gli Autori motivo presero di scrivere, che il Principe Vicario, e Delegato di Dio chiamar si dovesse* (b). *Perciò non dovrà sembrare irregolare, che la cura loro convenga nell'ingerirsi per l'esecuzione delle Conciliari determinazioni, e nel far leggi appartenenti all'uso de' frutti di quei beni, i quali chiamansi della Chiesa; perciocchè questi, non ha dubbio, che prendon poi una natura temporale, onde son sottoposti alla lor giurisdizione, e de' Magistrati Laicali* (c). *Per effetto adunque di questa ragione, che loro compete, irregolare non è, che di essi se ne vieti un maggiore acquisto, che pregiudizio recasse allo Stato, avendosi a supponere, che le loro leggi sian, quali linee dirette allo stesso centro del maggior utile de' fedeli, che il Corpo della Chiesa compongono, onde facendo uso di questa lor Potestà, esercitano quella giurisdizione, che loro si appartiene, senza per poco offendere la ragion della S. Sede, la quale dovrà concorrere nello stesso impegno, purchè da un temporale interesse non sia frastornata.*

Adunque quando il vero dir si voglia, questo vietarsi da' Principi i nuovi acquisti alle Chiese egli si è un'effetto di quello stesso diritto, che praticò l' Imperador Costantino dopo la pace data alla Chiesa nel permetter loro mercè di un'espresso suo Editto di poter acquistare per mezzo de' testamenti le altrui eredità, comechè vietato era pri-

d ma

(a) Sapient. Cap. 4. 5. 6. Psalm. 71. 1.
Proverb. Cap. 21. 1.
Paralipom. lib. 1. Cap. 29. n. 23.
(b) Tholos. de Repub. Cap. 6.
(c) Thesaur. decis. 131. n. 5. Guliel. de Benedic. in Cap. Rayn.
Antonius Faber in Cod. lib. 3. tit. 12. defin. 7. n. 5.

mia il disponere in di lei beneficio (a). *Videsi poi, che gl' Imperadori Onorio, e Teodosio II. con altra legge stabilirono nel* 409. *il numero de' Ministri, che alle Chiese servir dovevano, senza aggiungervene degli altri, dovendo quelli soltanto godere le concedute immunità* (b). *Gli stessi Cesari accordarono anche dell' immunità alle Chiese, con liberarle da certi straordinarj pesi*, Ne prædia usibus cœlestium segretorum dedicata sordidorum munerum fæce vexerunt (c); *benvero soggiunsero*: Ad instructiones itinerum, pontiumque etiam divinas domos, & venerabiles Ecclesias, tam laudabili titulo libenter adscribimus, quia non est inter sordida munera numeratum (d). *Teodosio II. e Valentiniano III. vollero, che non fossero scusati da' pesi angarj, e perangarj i Coloni delle Chiese in occasione di accomodarsi le strade, perchè agevole si rendesse il cammino in tempo delle militari spedizioni* (e).

L'istesso Imperador Valentiniano III., e Marciano nel 454. *confermarono tutti i privilegj, che i loro predecessori avean conceduto alle Chiese, ordinando, che si fosse conti-*

(a) Habeat unusquisque licentiam sanctissimo Catholico, venerabilique Concilio decedens, bonorum quod optaverit, relinquere: & non sint cassa judicia ejus. *L.* 1. *Cod. de Sacrosf. Ecclef.* Nota su questo Testo il Gotofredo: *Apud Gallos novas possessiones, immobilia, feuda, & censuales redditus Ecclesiæ sine Regio Diplomate nequeunt adipisci, & nisi impetrato morticinii jure, vel a Rege, vel iis, quibus id licet* V. Papon. I. arrest. tit. 4. d'Ammortissement.

(b) Non plures, quam nongenti quinquaginta Decani sacrosanctæ hujus amplissimæ Urbis deputentur Ecclesiæ; nullique his addendi, vel mutandi, vel in locum defuncti locum substituendi pateat copia: nulli alii corporatorum præter dictum numerum per patrocinia immunitate concessa, negataque omni novationis facultate similia vindicandi, iis, quæ in honorem, vel necessaria obsequia Sacrosanctæ Ecclesiæ indulta sunt. *L.* 4. *Cod. eod.*

(c) L. 5. eod. tit.

(d) L. 7. eod. tit.

(e) L. 11. eod. tit.

tinuato a somministrar loro senza diminuzione alcuna quello, che fino allora erasi dato, perchè non venisse meno il soccorso de' poveri; anzi vollero, che come nulli riputati si fossero quei Statuti, i quali fossero contro la libertà della Chiesa, e degli Ecclesiastici (a). *Pochi ignoreranno qual cura si avessero presa gl'Imperadori Lione, e Antemio nel vietar l'alienazione de' beni stabili delle Chiese* (b), *volendo gastigati quegli Economi, che tanto avessero osato di fare, ed i Notai, che ne stipulavano i contratti. La nota* Auth. Hoc jus porrectum *estese questo divieto* ad omnem venerabilem locum, omneque Collegium, quod actio pia constituit, ut nec res eorum pignorentur: *e tante altre salutari provvidenze furon date nel regolare i contratti dell'enfiteosi, perchè dannosi non riuscissero alle Chiese.*

Ma senza andar più rimuginando tutte quelle notizie già troppo conte intorno alle concedute esenzioni da' Principi alle Chiese, e agli Ecclesiastici, e alla cura, che si presero essi intorno alla disciplina, comechè si recano da due interi titoli del Cod. de Sacrosf. Eccles. e de Episc. & Cleric. *oltre li tanti altri, che leggonsi nel Codice Teodosiano per ultimo osservasi, che lo stesso Imperador* Giustiniano *stimò con una sua espressa legge* (c) *di determinar certe somme, le quali si fossero potute donare alle Chiese, e quando si eccedevano, di niun vigore rendevasi la donazione.*

Or poste per vere tutte queste leggi, che ferono i Principi, o in occasione di accordar privilegj di esenzioni alle Chiese, o in voler bene amministrate le loro rendite, e finalmente nel porre alcun freno ad un maggiore acquisto, che far potessero, riflettasi pure, che per loro ventu-

(*a*) L. 12. eod. tit.
(*b*) In L. Jubemus 14. eod. tit.
(*c*) L. illud 19. Cod. eod. tit.

ra non incontrarono alcuno di quei Santi Pontefici, che governavano allora la Chiesa, il quale con qualche sopracciglio segno avesse dato di dispiacere, che la Potestà secolare ingerita si fosse nell'economia delle di lei rendite, e nel procurarne una più esatta amministrazione. In tempo dell'Imperador Costantino viveva S. Silvestro Papa, che per anni 22. *sedè nella Cattedra di S. Pietro. Innocenzio I. di gloriosa memoria, per le sue virtù, e pe'l suo zelo nella custodia della Religione Cattolica, e della disciplina Ecclesiastica, che lasciò di vivere nel* 417. *non fe alcuna lagnanza delle leggi di Onorio, e di Teodosio II. come se in loro balia fosse stato il concedere l'esenzioni, e l'immunità alle Chiese, liberando i loro poderi da quei pesi, cui gli altri eran sottoposti. Il grande S. Leone I. occupava la S. Sede in tempo di Teodosio II., e di Valentiniano III. nel* 440.*, allora che ordinarono costoro, che i Coloni delle Chiese contribuissero all'accomodo delle strade, per dove l'Esercito passar dovea, e pur non si addita, che alcuna noja ne riportasse. Questo fu anche quel Pontefice, che disse non esservi bisogno di nuovo esaminare il Concilio di Calcedonia, perchè altrimenti si sarebbe renduto degno delle pene comminate dall'Imperador Marciano, che avealo autorizzato col suo consenso* (a). *Quali altre grida fatto avrebbe il Pontefice Ilaro successor di S. Leone, se le massime, che ora si spacciano, avessero incontrato in quel tempo alcuno adulatore della Romana Corte, quando gl'Imperadori Leone, e Antemio vietarono l'alienazioni de'beni delle Chiese, che vogliono riputarsi fuora di ogni umano commercio, lo che avvenne in un tempo, in cui, come scrive il Muratori* (b): e da dire, ch'essa Chiesa godeva allora di moltissimi stabili, e le oblazioni de'fedeli si può crede-

(*a*) Tillemont. Hist. Eccles. To. 15. art. 168. pag. 811. edit. Paris.
(*b*) Ann. To. 3. in an. 468. pag. 189.

dere, che foſſero abbondantiſſime. *E finalmente il Pontefice Felice IV. annoverato tra' Martiri della Chieſa, come, e quanto ſi ſarebbe oppoſto alla promulgazion del Codice, che fe ſeguir Giuſtiniano in tempo del dilui Ponteficato; comechè conteneva tante leggi, anzi interi titoli appartenenti all' Eccleſiaſtica Diſciplina, e ad un ſuo più perfetto regolamento.*

Quindi per quanto ſi attiene a queſta diſciplina Eccleſiaſtica, rifletter conviene, che può ella conſiderarſi in due aſpetti, e dividerſi in diſciplina comune, cui ugualmente vi ſon ſottopoſti tutti i fedeli, propria, e particolare ſi conſidera l'altra, la quale tocca, il Chiericato per contenere i Miniſtri della Chieſa, perchè adempiano al lor dovere. Anche un altra diviſione può ella ricevere, cioè in ordinaria, ed eſtraordinaria. La prima è quella, che ſi propone ſempre per ſua regola la parola di Dio, e la tradizione degli Apoſtoli, da cui mai dee dipartirſi: la ſeconda poi è quella, la quale non è propriamente attaccata a' tempi, nè ad alcuna coſa, che preſcritta foſſe dalla parola di Dio, ma è rimeſſa al giudizio de' Paſtori della Chieſa per farne uſo, per quanto richiede la neceſſità de' tempi, come in occaſione di qualche divino flagello, o alcuno affare d' importanza che ſi preſentaſſe, nel qual caſo la Chieſa col conſenſo del Magiſtrato raduna il Popolo, l' eſorta alla pregbiera, alla penitenza, al digiuno, o ad altri eſercizi di pietà. Ma su queſto punto rimetto il lettore a quanto n'ha eruditamente ſcritto l' Avvocato Talon (b) *in più ſue diſſertazioni.*

Per bene poi avviſarſi, come la ſovraintendenza di queſta polizia dell' Eccleſiaſtica diſciplina, e del governo della Chieſa faccia la più intereſſante cura di un Principe, egli è a conſiderarſi, che Davide vedendo, che la poſterità di Aronne non ſerbava la regola, e'l richieſto ordine delle loro cerimonie, ſi preſe la cura di regolarne la po-

(*b*) De l'autorité des Rois par. 2. diſſ. 1. 3. & 4.

polizia dividendoli in tante classi, a ciascuna di esse assegnando il loro dovere, dandoci così a intendere con questa figura, che i Re Cristiani aver dovessero tutta la vigilanza su questa esterior disciplina della Chiesa, ed egli stesso fu quello, che stabilì coloro, i quali lodar dovessero il Signore cogl'Inni, e co'sacri Cantici, e'l suo figlio Salomone celebrò con sollennità mai più veduta la dedicazion del Tempio co'voti solenni coll'assistenza di tutte le Chiese giudaiche. Giosia fe anche fondare i vasi di oro, e di argento, per coniarsene la meneta, che distribuir fè agli operarj impiegati per le riparazioni del Tempio, e tanti altri esempj ne somministrano le sacre Carte, che noja recarebbe il rammentargli, comechè son troppo risaputi.

Ma l'Abbate Gilleberto dell'ordine Cirstercicnse continuando egli i sermoni sulla cantica di Salomone, che non terminò S. Bernardo, perchè prevenuto dalla morte, nel Sermone 31., *che scrisse sopra le parole* Quam pulchræ sunt mammæ tuæ, soror mea sponsa! Pulchriora sunt ubera tua vino &c. *ne somministra una affacevol figura per ben intendersi questa protezione, che il Principe aver dee della Chiesa. Ei dice, che per mezzo di due mammelle riceva ella l'opportuno latte per sostenersi. Chiamala destra quella, per cui si succhia il latte della spiritual consolazione e servendosi poi delle parole d' Isaia* (a), & suges lac gentium, & mamilla regum lactaberis; *soggiugne*, *Mamilla*, inquit, & non mamillis, eo quod Regum est temporabilibus præcipue bonis Ecclesiam fovere: hæc enim sinistra ejus est, in qua sunt divitiæ, & gloria (b). *Posto ciò improprio non sarebbe il paragone, se si dicesse, che come il corpo umano nel suo primo nascere* dal

(a) 60. 16.
(b) S. Bern. To. 3. Ab. Gilleber. in cant. serm. 31. n. 3. col. 112.

dal materno seno mercè di entrambe le mammelle riceve il suo alimento, così anche il corpo de' fedeli fin dal principio dalle due mammelle, cioè dalla spiritual Potestà, e dalla temporale ricevette il suo sostegno succhiando il latte dal Vangelo da' sacri Ministri, che la destra ne formavano, e dalla sinistra il latte di quella esterior protezione, che da' Principi ricevevano.

Or dunque recar non dee meraviglia la praticata condiscendenza da' succennati Pontefici verso le leggi degl' Imperadori; e se il vero motivo indagar se ne voglia, egli si è, perchè vissero in secoli veramente illuminati, e ben sapeano essi come, e quando adattar si potesse l'esempio di Ozia, e quello di Anania, e Safira. Quindi a buona equità in comparazion di quelli tenebroso chiamar si potrebbe il presente, perciocchè appena, che nel senso di verità voglia taluno porre nel suo vero aspetto lo stato delle cose, ancorchè lungi sia dalla lusinga di trarne alcun merito, tosto ritrovasi spedita la patente di Ussita, o di Vigleffista, e se n'esce a buon mercato, non gli mancarà quella di seguace del finto Cattolico fra Paolo Sarpi, o del P. Fulgenzio, giacchè in una stessa fucina son foggiate, senza più sapersi, ove annidi la carità cristiana, che più non è conosciuta da chi per obbligo del suo carattere colle parole, e coll'esempio insegnare ad altri la dovrebbe.

A che adunque giova, e qual profitto trarne se ne potrà nell'andar sfogliettando gli antichi Storici, e Padri, sì Greci, che Latini per ivi fiutar notizie di quanto avvenne ne' primi tre Secoli della nascente Chiesa, mentre ne giaceva ella immersa tra le tenebre del paganismo, e tra le persecuzioni appena i fedeli trovavano ne' Cimiterj, e nelle spelonghe alcun ricovero, per ivi uniti assistere alle dovute preci. Che si possedessero stabili, che questi si fossero loro tolti, e che di nuovo si fossero restituiti, donde ar-

argomento si vuol prendere, che prima posseduti l'avessero, sembrano per vero dire tutte puerili contese, e che di Pedantismo ora risentono. Quanto addivenne in quel primo tempo, allorchè la nascente Religione raminga ne andava, e appena co'miracoli aprivasi il varco per avvanzarsi, non saprei, qual esempio recar potrebbe per illustrar la surta disputa intorno al libero diritto di possedere, che or pretende la Chiesa, comecchè allora se i Tiranni toglievan la vita a' Cristiani, che meraviglia sia, che anche della roba li privassero. Tutto adunque avvenne in un tempo di violenza, che nulla dar può di norma per quello, in cui cominciò a sfavillare quella pace, che finalmente Iddio dar volle alla Chiesa, dappoichè tutti ricreduti si fossero, che quella non già nell' agio, e nelle ricchezze fermato avesse il suo piede, e la sua felicità, ma mentre soffrivano i fedeli le calunnie, le ingiuste accuse, le persecuzioni, gli esilj, e finalmente il martirio.

Quando taluno si tenga dietro questi lumi, esitar non potrà, che libero sia il possesso, che abbia la Chiesa, o sia la communità de'fedeli di tutto ciò, che da'Principi, o da'benefattori fu a lei donato per formarsene quella dote, da cui riceve il suo mantenimento; imperciocchè come ne avvisa il Zieglero: Primitiva ergo Ecclesia nullam omnino habuit dotem, nec quisquam tum fuit, qui prædia, & fundos ita ei addiceret, ut radicatos, & perpetuos in illis haberet redditus (a). *Questa dote convien che si amministri per modo che si esegua il fine per cui fu assegnata; quindi niuno negar potrà, che questa tale amministrazione, che ora abusivamente* Possesso libero *si appella, agli Ecclesiastici si appartenga, giacchè la voce di dominio, e di libero dominio soltanto si conviene a coloro, i quali*

(a) De dote Eccles. Cap. 3. num. 1. in fin. & 2.

quali sceveri di ogni soggezione disponer possono di quanto essi possedono, qual libertà non hò dubbio, che da' Concilj, e da' Canoni agli Ecclesiastici niegata sia. Or come essi, prima ricoglievano quelle offerte, che nelle Domeniche, e ne' giorni festivi, appiè degli Altari portavansi da' fedeli, così cessata poi questa dote avventizia, le succedette una stabile, e sicura, la quale formossi mercè le donazioni fatte da' Principi, e per effetto delle pie disposizioni. Sicchè ben si ravvisa, che a torto negar si voglia alle Chiese, o sia agli Ecclesiastici il possesso degli stabili donati da' fedeli nel suddivisato carattere, e l'amministrazion delle di loro rendite, comecchè egli era in qualità di un possesso precario, che ne godevano, non già per disponerne a lor talento, ma per impiegarle in servizio de' fedeli, i quali lo ricevevano per mezzo del culto, che si prestava a' sagri Altari, e delle limosine, che a' poveri si dispensavano, come ne divisa anche il Giannone*, allorchè rapporta la polizia Ecclesiastica serbata ne' primi tre secoli della Chiesa (a).*

Sicchè in questo rincontro, se non vado errato, inutil cosa è il prendersi tanta pena con ricorrere all'esempio de' Leviti misurando i terreni loro assegnati, e qual ne fosse il loro numero; imperciocchè venuta la legge del Vangelo, squarciato restando il velo, ed ogni simbolo cessato, venne anche meno la Mosaica; quindi il Divin Salvadore lungi da ogni figura prescrisse colla sua propria bocca quanto far convenisse per la salute delle anime da esso redente, e questa si è quella legge, che propriamente lex fidei *si appella, a differenza della prima, che* lex factorum *veniva chiamata.*

Divenute indi doviziose le Chiese, e per esse (che come corpi inanimati nulla posseder poteano) gli Ecclesiastici, che le loro rendite amministravano, cominciò a conten-

e

(a) To. 1. Ist. civ. lib. 1. cap. ult. §. 8. pag. 67.

tenderſi su di queſte, e talvolta il ſolo obbjetto dell'avarizia fu di motivo, che entrambe le Poteſtà interrompeſſero infra loro quella pace, e quella vicendevole concordia tanto raccomandata dagli ſteſſi Pontefici per lo vantaggio della Chieſa.

Lagnaronſi pertanto i Principi, non già del cattivo uſo, che faceaſi de' beni aſſegnati alla comunità de' fedeli, ed al ſervizio della Chieſa, come di ragione far poteano per eſſerne eſſi i protettori, ma ſolo perchè ſempreppiù quelli avanzandoſi, giunti poi nelle mani morte, più non erano in commercio nello Stato, per modo che i Laici non poca penuria ne aſſaggiavano. Egli è vero che volevanſi ſoggetti a' pubblici peſi al pari di tutti gli altri, nondimeno comecchè vietata n'era l'alienazione, quindi fiſſo ſempre, ed immobile preſſo gli Eccleſiaſtici ne reſtava il fondo.

Non ancora godeva il noſtro Regno mentre era ſotto il governo di Filippo III. il beneficio del Concordato, allora che la noſtra Città oſſervando, che tutto giorno avanzavaſi un tale acquiſto, che quelli facevano, ſtimò in un general Parlamento tenuto nel 1617. *di chiedere nel Capitolo XIV. delle Grazie richieſte al Duca di Oſſuna allora Vicerè il doverſi riparare agl'inconvenienti, che naſcevano dalla quantità grande degli ſtabili, ch'eran paſſati, e paſſavano tuttavia in mano de' Religioſi, e particolarmente per l'eſenzione, e franchigia, che pretendea* (a).

Lagnoſſi anche la Città nello ſteſſo Capitolo della ricchezza de' Monaſterj delle Monache, ove ſebbene ſe ne minoraſſe il numero, tuttavolta faceaſi pagare per lo loro ingreſſo duc. 1500. *fino a* 3000., *e di più altri duc.* 60., *fino a* 300. *in ogni anno, onde in molto tempo n'erano uſciti milioni dalla proprietà de' Cittadini, come altrove ne fu ragionato* (b). *A tal effetto dimandoſſi, che ſi foſſe ſtabilita una quantità certa per le doti, e per le ſpeſe di mo-*

(a) Vol. di graz. To. 2. fol. 101.
(b) Iſtor. delle Leggi, e Magiſtr. To. VI. §. 343. pag. 314.

monacaggio, e di professione, che in tutto non potessero oltrepassare la somma di duc. 800., con limitarsi anche l'annuo vitalizio; e che perciò il Duca di Ossuna, cui la supplica era diretta, dovea interporsi col Pontefice per ottener la dovuta provvidenza su questo inconveniente; ma questa tuttavia anelante la spera la nostra Città, e'l Regno tutto, e servirà ad accrescere di un nuovo fregio la Corona del nostro amabilissimo Re Ferdinando IV.

Nel 1666., mentre correva il secondo anno del governo di Carlo II. la Città rincalzò le premure per darsi riparo a simiglianti acquisti, che facevano gli Ecclesiastici nel Regno, nè altra risposta diede. Sua Majestas in re tanti ponderis congrue se provisurum respondit (a).

Ma nel Volume delle nostre Grazie (b) *leggesi una lunga supplica formata da dotta penna, e merita, che al Pubblico una epigrafe se ne rechi: Questa presentossi in Barcellona in nome della nostra Città all'Imperador Carlo VI. di gloriosa rimembranza nel 1712., ed in essa esponesi con sode ragioni, qual danno recassero al pubblico gli acquisti degli stabili fatti dagli Ecclesiastici, e che tuttavia continuavano, in rapporto però all'esenzione, che godevano, a segno che tutti i pesi andavano a colare su gli omeri degli altri Cittadini. Si rammenta perciò lo che fu stabi-*

(a) Representa a V. M. la Ciudad que el numero tan eccessivo que hay de Ecclesiasticos ha destruido las Universidades del Reyno por haverse puesto todos los bienes, muobles y raizes en caveza de los, que lo son, con lo qual la carga, que se havia de repartir entre muchos, se llevan muy pocos, y los mas pobres, que es de notable danno al Patrimonio Real, y a los assignatarios de los fiscales, y con esto se destruyen los pueblos, y se hayen los Ciudadanos por non poder supplir tanta carga, y ser los Ecclesiasticos lo mas ricos, y poderosos, supplicando a V. M. se sirva de poner en esto el opportuno remedio. Ibid. fol. 192. in cap. 4.

(b) Ib. fol. 242.

lito colla Prammatica III. sotto il titolo de Cler. & Diac. selvat., *perchè tutti i beni passati, e da passare in mano degli Ecclesiastici fossero sottoposti a' pubblici pesi, come praticavasi in tutti i Reami dell' Europa, e specialmente in Milano con legge, che fu confermata da Carlo V. nel tit.* de oneribus. *All' incontro sebbene in Napoli si fosse introdotta la pratica, che gli Ecclesiastici* pro bonis emptis, & donatis *fossero tenuti a contribuire a quelle tasse, che imponevansi per soddisfare i debiti contratti dalle Università, nondimeno i Prelati del Regno ne impedivano l'esazione, pretendendo essi esser Giudici delle Collette, ed esaminare, se giuste, o eccessive fossero. Dicesi anche, che dagli esperti del Regno affermavasi, che delle tre parti delle rendite, due se ne ritrovavano in mano loro, che mai più ritornar potevano in potere de' Laici.*

Dopo essersi poi poste in veduta tutti quei inconvenienti, che nascevano da simigliante disordine, recasi l' esempio del Portogallo, ove non permettesi a' Monisteri, e alle Chiese di comprare stabili senza permesso del Principe, e se alcuno ne ricadesse per eredità in lor beneficio, o per altra via, tra 'l corso di un anno eran tenuti venderlo a' Laici (a). *Un simile statuto ritrovasi nella Valenza* (b), *e Carlo V. tenendosi dietro questi esempi, pubblicò una legge in Fiandra, per cui le Chiese acquistar non poteano beni immobili* (c). *Odoardo III. in Inghilterra, mentre era cattolica, vietò a' Monaci il comprare stabili, e che i laici non potessero lasciarceli in testamento, come osservossi fino a tempo di Errico V.* (d). *Nella Francia narrasi*

(a) Molina tract. 2. de just. & jur. Driedon. lib. 1. part. 3. n. 4. de libert. Christ.

(b) Pietro Belluga in spec. Princ. rubr. 14.

(c) Guicciard. in descr. Fland.

(d) Polid. Virgil. in Hist. Anglica & Bodin. lib. 5. cap. 2. de Repub.

raʃi eʃſerʃi ʃtabilito, che niuna Chieʃa, Monaʃtero, o Cherico poʃſegga robe ʃenza lettere di riʃcatto (a), *nè ivi permetteʃi di laʃciare verun legato a' Monaci* (b). *In Germania per effetto di molti ʃtatuti non lice vendere robe immobili a' Cherici* (c), *ed uno di eʃſi fu fatto in Saʃſonia fin da' tempi di Carlo Magno giuʃta l'avviʃo di Baldo* (d). *Non ʃi traʃandano le leggi di Milano, e di Venezia drizzate allo ʃteʃſo ʃcopo, ed in fine tutta la lagnanza cade su di Napoli, la quale ʃebbene anche allegar poteʃſe la nota Coʃtituzione di Federico II.* (e), *mai però queʃta aveva avuto la ʃua oʃſervanza.*

Ma ʃenza fermarʃi l' Autor della ʃupplica su queʃti divieti, che dice giuʃtificati dall' autorità de' ʃanti Padri, ne paʃſa a fondarne così la giuʃtizia. Ei dice, che su di qualunque corpo ʃtabile tre ʃpecie di diritti vi ʃi riconoʃcono. Il primo chiamalo privato, ed è quello, che per giuʃto titolo ʃi appartiene ad ogni particolar Cittadino. Spetta il ʃecondo al comune di tutti i Cittadini, tra' quali è il poʃſeʃſore dello ʃtabile in rapporto a' tributi, o altri commodi, ragioni, ʃervitù, o dominio, che acquiʃtar ʃi potrebbono in forza de' contratti ʃtabiliti dalle leggi; e queʃto ʃecondo dominio, che riguarda il comune, da' Dottori appellaʃi dominio di ʃocietà, o di contrattazione. Il terzo dominio finalmente ʃi è quello di autorità, e di giuriʃdizione, e queʃto ʃpetta al Principe, ed è inʃeparabile dalla Corona, e dal Principato.

Fer-

(a) Papon. lib. arreſt. To. 4. & ad conſuet. Barbant. 25. & 279. Joa. Faber ad l. quoties Cod. de rei vindic.

(b) Ann. Robert. rer. judicat. lib. 4. cap. 3. Feuret de l' abus cap. 7. n. ult.

(c) Gaillus lib. 2. obſerv. 32. n. 5.

(d) Conſ. 174. n. 5.

(e) De rebus ſtabilibus Eccleſiaſt. non alien. tit. 29. fol. 277.

Fermate queste premesse, ecco le conseguenze, che ne tira in pruova, che il dominio del Principe su de'beni stabili sia il più eccellente degli altri due; comechè, ei dice, che questi vengono da esso governati, e sostenuti, e possono fra li termini della ragione essere aumentati, diminuiti, ed anche distrutti dalla sua autorità. Il secondo luogo di eccellenza l'assegna al diritto della comunità, di cui è membro ogni particolar Cittadino, quindi per costantissima regola approvata da tutti le leggi il bene del corpo a quello delle membra egli è da anteporsi, essendo tenuto ogni Cittadino a sagrificare la propria vita per lo bene della Patria. Conchiudesi finalmente, che l'ultimo sia il dominio privato de'Cittadini, il quale soggetto è agli altri due, che lo diriggono, e ne ricevono comodo, e vantaggio giusta le occasioni, che ciò prescrivono. Posto ciò per vero, se può colui, che ha il dominio privato stabilire, che le sue robe non escano da un certo determinato ceto di persone, potendono escludere gli Ecclesiastici, tanto più far possono lo stesso quei, che hanno gli altri due domini, che sono più eccellenti con ordinare, che le robe non escano dalle mani di quelle persone, che alla giurisdizione del Principe son sottoposte.

In conferma di questo argomento si soggiugne, che se per avventura uno stabile posseduto dal Laico passasse al dominio dell'Ecclesiastico, questo passaggio non fa estinguere quelle ragioni, e quelle servitù, che aveano gli altri Cittadini sullo stesso stabile: or così essendo, vieppiù non possono dirsi estinti i diritti del Principe, e della Comunità, che sono incomparabilmente più eccellenti.

Questa supplica però così ben concepita non partorì altro effetto, che l'Imperadore commettesse al Collaterale e al Tribunal della Camera, che avessero consultato con lor voto ciò, che occorreva su l'esposto dalla Città per prender

der poi quella risoluzione, che sembravagli più giusta, e conveniente. Quello, che avesse rappresentato il Collaterale in questo rincontro rilevar si potrebbe dai libri Notamentorum *del* 1712., *ma per contrario, ci è noto, che la Città vedendo, che niun felice esito avesse avuto la sua dimanda, ne replicò le sue istanze nel* 1718. *in tempo del governo del Conte Daun, e le ridusse nel Capitolo* L. *delle Grazie allora richieste; ma non riportonne altra risposta, che un* Placet suæ Cæsar. & Cathol. Majest. ejusque curæ erit, ut Regni indemnitati provideatur (a).

Ma se il vero dir si voglia, a questo inconveniente, indi scoverto, gli stessi Principi, anche un tempo vi cooperarono, come ognun ravvisar puote nelle leggi del Codice sotto il titolo de Sacrosanctis Ecclesiis, *oltre la nota* Nov. 7. *dell' Imperador Giustiniano. Nè bastava quindi ch'essi medesimi avessero fatto rinascere quelle mani, che stimaron sepellire per lo maggior utile della Chiesa. Ciò pertanto non era sufficiente, perciocchè facea mestieri, che si togliessero da mezzo tutti i Concilj, e le Decretali, che freno posero a sì fatte alienazioni con darsi il bando alla Bolla di Paolo II. ridotta nell'* Estravagante Ambitiosæ, *con cui richiamò a se quel consenso, che prima davasi dal Capitolo, e dal Vescovo in simiglianti alienazioni. Se per ventura questo incaglio superar si potesse, niuno esiterà a credere, che tra pochissimo tempo gli Ecclesiastici, sì Regolari, che Secolari un commercio ne farebbono così sollecito, e spedito, per modo che per altra via morte diverrebbono le loro mani, poicchè poco, o nulla più vi resterebbe sotto la lor cura, e forse nè anche il modo di accendere una lampada nelle Chiese. Ecco adunque manifestata l'intrinseca ragione della vietata alienazione indiritta, non già*

(a) Vol. di Graz. To. 2. fol. 278.

già in favor degli Ecclesiastici, ma dell' istessa comunion de'fedeli, i quali rappresentando il corpo della Chiesa, non era di ragione, che restassero essi privi del beneficio, che ritraggon dal di lei culto, e da quelle pie opere, che dalle rendite di essa si somministrano. E da ciò si va anche a scorgere, come escluso rimanga quel preteso libero possesso di tai beni, giacchè questo soltanto precario si gode, come per appunto avviene per un'erede fedecommessario, il quale avvegnacchè dicasi possedere un fondo, nulla pertanto può disponer di quello, poicchè per volontà del Testatore in beneficio ricader dee de'chiamati suoi successori.

In sì fatta congiuntura però non sà comprendersi, come tanti prendendo la divisa di riformatori del Mondo, aizzati siansi contra gli Ordini Regolari, e contra il Clero, poco mancando di dipingere i primi con quei colori, de'quali servissi il Conte di Passeran *o sia* Alberto Radicati *nelle sue* Dissertazioni *date alla luce in Inghilterra, allorchè disertò dalla Cattolica fede; quandocchè dalla di lui scuola potrebbe ognuno apprendere, quanto biasimevole sia la condotta di coloro, i quali in somiglianti contese prendono partito senza esservi chiamati, o espressamente comandati. Impegno fu di quell'Autore di dimostrare, che i Religiosi fossero tanti corpi, i quali formavano altrettante separate Repubbliche, indipendenti dallo Stato di ciascun Principe, ove erano annidate, onde non conveniva alla ragion politica, che vi si tollerassero. Non son mancati degli altri, che l'han descritti qual gente inutile, e piena di superstizioni, colle quali cercano torre a'Laici, quanto possono, per mezzo delle loro ippocrite insinuazioni. Ma ogni Uom, che fornito sia di buona dialettica, uopo gli è, che stabilito un principio, a conoscer ne vada le conseguenze, che ne derivano.*

Ma su via, paghi restino appieno simiglianti riforma-

tori

tori dell'Ecclesiastica Repubblica, ed il bando si dia a tutti i Religiosi, i cui Ordini già da tanto tempo istituiti, non solo furono approvati da' Pontefici, ma altresì ricevuti da' Principi più culti ne' loro domini, dicasi in cortesia quale altro mezzo si propone, perchè la vigna del Signore aver potesse quella coltura, che da essi si presta nel confessare, nel predicare, in tanti spirituali esercizi, e nell' eseguire le pie opere loro prescritte? Ma a questa dimanda già pronta si darebbe la risposta con dirsi, che l'istesse opere adempier si potrebbono dal Clero, e nelle Parocchie, come praticavasi innanzi, che allignasse nel Mondo Cattolico la monastica disciplina.

Intanto pochi ignoreranno, come gli Asceti avessero cominciato a comparire nel IV. Secolo, ed in qual guisa di mano in mano principio' avessero avuto i Monaci, ed i Monasterj nell'Oriente, per modo che della sola Regola di S. Pacomio cinquantamila se ne numeravano distribuiti in più case sotto la direzione di un solo Abate (a). *Univansi costoro a convivere di loro volontà, e senza quelle formalità ora praticate, finchè il Pontefice Innocenzio III. nel principio del XIII. secolo non avesse stabilito* (b), ut qui voluerit Religiosam domum de novo fundare, regulam, & institutionem accipiat de approbatis.

Alte adunque son le radici dell' Ordine monastico, e può dirsi, che cammina quasi del pari colla libertà della nostra Religione, dopo la pace data alla Chiesa dal gran Costantino, come ognuno, che meglio istrutto esser voglia di questa materia, osservar potrà presso il Range (c), *fa-*

f

(a) Chrys. hom. 14. in Epist. 1. ad Tim.
Hier. in reg. S. Pacom.

(b) Cap. fin. de Religios. Dom. V. Vannespen in jus Eccles. Univ. p. 1. tit. 24. de justit. Regular., & cap. 1. n. 14.

(c) De la saintetè, & des devoirs de la vie monastique.

famoso Abate della Trappa, il Thiers (a), l' Altaserra (b), *e 'l* Coppino (c), *e quello, che più recentemente ne ha scritto l' Autor della Storia Civile* (d). *Quindi sul proposito anche scrive S. Basilio* (e), *che quei, i quali abbracciar volevano la monastica vita, deponer doveano le cure del secolo, ed a suo tempo i Cristiani senza chiudersi in alcun Chiostro, se tornava loro in grado di menare una austera vita, come monaci riputavansi, e come Filosofi, avvegnachè non avessero in tutto abbandonato la società civile. Così S. Gregorio Nazianzeno* (f) *chiamava un tale Jerone, che in abito Cinico professava la cristiana filosofia. Egli è vero che in tal guisa lasciavano il Mondo, ma non per tanto erano fuori del Mondo, onde se poi come morti si vollero, non era già questa una morte civile, la quale per tutti i casi avea luogo, ma solo per quei, ne' quali esser poteano invitati alle altrui successioni* (g), *come per appunto avviene per un diredato in rapporto a quella eredità, di cui venne privato* (h). *Or con qual fronte potrà imprendersi, che in un punto si distrugga quello, che non solo tanti Concilj, e Pontefici approvarono per lo corso di ben XIV. Secoli, ma gli stessi Principi ne secondarono gl'istituti, e colle loro liberalità il progresso ne sollecitarono? Ecco spedita una patente di sciocchezza, e di milensagine a tanti Sovrani, che governarono nell'Orbe cattolico, nel non aver penetrato nè essi, nè chi loro consigliava quel danno, che* *le*

(*a*) De la Cloture des Religieuses.
(*b*) Asceticon, sive originum rei monasticæ.
(*c*) De jure Cænobitarum.
(*d*) To. 1. lib. 2. cap. ult. §. 1. pag. 130.
(*e*) In Asceticis.
(*f*) Homil. 23.
(*g*) Barri de succes. to. 2. fol. 256.
(*h*) Leg. 1. §. & si pater ff. de conjug. cum emancip. lib. ejus.

le Comunità religiose recar potevano allo Stato, per esser-si riserbata questa maravigliosa scoverta a pochi valenti uomini del nostro Secolo.

Ma pure ogn' uno confessar dovrà (servendomi dell' avviso datone dal dotto Abate Fleury) (a), che la più parte delle scuole erano ne' Monasterj, e le Cattedrali medesime erano servite da' Monaci in alcuni paesi, come in Inghilterra, ed in Alemagna. I Canonici, la cui istituzione cominciò nella metà dell' VIII. Secolo, mercè la regola data da S. Crodeando, menavano quasi che la vita monastica, e le loro case anche Monasterj appellavansi. Or egli li ravvisa tra i principali mezzi, de' quali servissi la Provvidenza per conservar la Religione ne' tempi più miserabili. Essi divennero gli asili della dottrina, e della pietà, mentre che l' ignoranza, il vizio, e la barbarie inondava il resto del Mondo. Ivi seguivasi l' antica tradizione, tanto per la celebrazione de' divini Offici, che per la pratica delle virtù cristiane, ed i giovani miravano negli antichi gli esempj viventi. Serbavansi presso di loro anche i libri di più secoli, e se ne scrivevano de' nuovi esemplari, essendo questa una delle occupazioni de' Monaci, a segno che niuno ne sarebbe rimasto, se mancate fossero le Biblioteche de' Monasterj.

Posto ciò, si crede, che ognuno fermo restar dee, quando sia uom di senso, nel resistere alle prevenzioni de' Protestanti, e de' Cattolici libertini riguardo al punto della professione monastica. Presso una tal sorte di gente il nome di monaco forma un titolo per disprezzo di quei, che lo portano, ed un' accusa bastante contro le loro buone qualità. Così presso gli antichi Pagani il nome di Cristiano bastava a distruggere tutte le virtù, che quello avesse. Diceva-

 vasi,

(a) Troisieme discour. sur l'Histoire Ecclesiast. pag. 341. Edit. Paris 1716.

Regolari, oppure fargli estinguere con vietarsi, che altri si ascrivano nel loro rollo. Entrar non voglio nell'esaminare se freno dar si possa alla loro vera vocazione, ma per poco di finger mi aggrada, che niuno da questa fosse stato spinto ad abbracciar lo stato monastico; e che in tenera età giurato avendo i voti, vi si trovi arrollato; e forse poi con suo pentimento. A tante migliaja di persone altro modo da vivere dar si dovrebbe da uno, che si spaccia qual Riformatore del monastico Istituto. Dovrà pertanto somministrar quei necessarj lumi, che analoghi siano al costume de' Popoli, ed alla polizia de' differenti Paesi, senza tenersi mai lungi da quei principj, che a ciascuno dal diritto della natura istillati ne vengono.

Se per la nostra Città si parli, e per lo nostro Regno, avrebbe a sapersi alla coltura di quai campi addestrar si potrebbono tutti coloro, che sebbene non avrebbono, e forza per indossar quella fatica. Nella legge IV. di Romolo è scritto Plebei agros colunto, *e non si dice* nobiles, *e secondo il testo di* Callistrato (a) *quella voce indicava gli Agricoltori, la cui cura era di coltivare i terreni, ricevendo da essi il loro alimento. Come si esporrà nel corso di questa Istoria, il nostro Regno mai carestia assaggiò di gente utile, ma abbondò sempre di vagabondi, e con salutari* Prammatiche *dovette accorrersi con pronto rimedio, perchè essi oziosi non girassero per ogni dove commettendo delitti. Adunque a' vagabondi altri aggiugner se ne dovrebbono.*

Dirà un' altro, che applicar si potrebbono al militar servizio, ma il nostro Principe ha già chiuso il Tempio di Giano, nè teme più guerra, onde bisogno non ha di accrescer le sue Truppe. Andar dunque dovranno al servizio de' Principi stranieri; ma non saprei se tratto sia questo

(a) In L. 3. ff. de Nundin.

sto di una sana politica di perder così i suoi Vassalli. Si applicaranno finalmente al commercio con andare nell' Indie a fare i loro traffichi, ma chi li provederà di quei fondi necessarj a tal'uopo?

Ma li abbiano pure, e con ben corredate Navi si accinga ognuno a valicar l' Oceano, dovrebbe però prima di lasciare il patrio lido consultar la sua novella impresa col nostro Tribunal del Commercio. Questo appena, che l' ascolterebbe, pronto avrebbe e spedito sotto la penna il decreto di doversi intimar le Parti per darvi la dovuta provvidenza. *Direbbono quei savj Senatori, si senta l' Inghilterra, l'Olanda, ed ogni altra Potenza dell'Europa, e indagar dovrassi, in quali acque tai Navi approdar debbono, e qual commercio far potessero. Recente è troppo la notizia di quanto adoprato si fosse l' Imperador Carlo VI. di gloriosa memoria per portare avanti la Compagnia di Ostenda, ma secondati non furono i suoi disegni. Ed in fine, quando anche libero ne fosse il cammino, il nostro Principe non potrebbe fare a meno di non esser nell'impegno di protegger la bandiera de' suoi sudditi con forze navali opportune per garantirgli. Ma lasciando da parte le fantasie accese col far prognostici a lor talento, se il vero dir si voglia, la fertilità del nostro Regno non l' obbligarebbe a questa pena, e ad esponersi a tanti pericoli, come per necessità praticar deesi in altre Città marittime dell'Europa, ove l'angustia de' terreni, e la mancanza di diversi generi necessarj per lo bisogno dell'umana natura obbliga la gente a valicare il mare per trarre dalle sue merci alcun guadagno.*

Ma ripiglierà un'altro, dunque avrà a sofferirsi, che tanta inutile gente sguazzar debba tra le ricchezze ricevute dalla pietà de' Principi, e lasciate loro da'nostri maggiori? Se ricchi o poveri siano gli Ordini Religiosi, non posso

io,

io, nè entrar debbo in questo esame, e per ventura non m'ingannerei se dicessi, che di molti più sono i debiti, che i loro averi. Scorgo ben vero che altre ne fossero state le loro ricchezze nel tempo di S. Bernardo; comecchè non lasciò di farne aspre lagnanze nell' ascoltare i sfarzosi equipaggi, de' quali servivansi gli Abati di quella stagione, che non meritano uguagliarsi alla presente (a).

Ma quando avessero tutte le credute ricchezze di Creso, mai negar si potrà, che di esse non già ne godono i Giapponesi, gli altri Americani, o i popoli, che quì venissero dal Mondo non ancor conosciuto, ma i nostri più stretti congionti, i quali se restassero nelle loro case, non saprei di molti, se lo stesso agio aver potessero. Nè può dirsi, che in questo rincontro alcun male ne risente lo Stato, comecchè le loro derrate sottoposte già sono a pubblici pesi, e soltanto godono quelle franchiggie, che al Re per sua liberalità torna in grado di accordare, e nel Regno si consumano; quindi girano qual sangue per tutto il corpo per sostentarne le sue membra, men che quella parte di esse, che va a sommergersi nel Tevere di Roma al pari di tutte le altre, che troppo note sono al nostro Principe, il quale, se giusta cosa gli sembrasse, sempre vietar le potrebbe, come permesso non ha più l'acquisto de'nuovi stabili.

E quando poi alla loro disciplina alcun guardo si pon-

(a) Mentior, si non vidi Abbatem sexaginta equos, & eo amplius in suo ducere comitatu. Dicas, si videas eos transeuntes, non Patres esse Monasteriorum, sed Dominos Castellorum; non Rectores animarum, sed Principes Provinciarum. Tum deinde gestari jubentur mappulæ, scyphi, bacini, candelabra, & manticæ suffarcinatæ, non stramentis, sed ornamentis lectulorum. Vix denique quatuor leucis a sua quispiam domo recedit, nisi cum tota suppellectili sua tamquam sit, vel iturus ad exercitum, vel transiturus per desertum, ubi non valeant inveniri necessaria. *S. Bernar. To. 1. in Apolog. ad Guillel. Abb. cap. 11. col. 544. Edit. Venet. 1726.*

ponga, già oggidì ogni cura ne prende il Sovrano, cosicchè alcun Superiore generale, o locale che fosse, o altro Visitatore, che quì venga per disimpegnar la sua carica, non gli si permette il di lei esercizio senza averne ricevuto prima il di lui permesso. Il Delegato della Real giurisdizione attestar potrebbe, di qual peso gli siano le monastiche contese, e la Real Camera di S. Chiara anche da quelle non picciola noja ne riceve. Laonde più non può dirsi, che formassero una separata, ed indipendente Repubblica nel suo Stato.

Pochi per avventura saran poi quelli, che ignorano questa pratica avvisataci da' più rinomati Autori per non doversi eseguire le ubbidienze, che si danno da' Superiori a' Religiosi, se prima muniti non siano nel Regno del Regio Exequatur. *Leggasi il* Bochellio *nella sua Biblioteca Canonica* (a), *ove rapporta più arresti della Francia intesi a regolare la monastica disciplina specialmente intorno al destinarsi i Superiori forastieri, e nel riceversi i Religiosi da quelli destinati ne' Conventi senza ottenersi prima il permesso del Re, ed ecco come il Principe resta appieno inteso dell'interior governo che si fa ne' Chiostri. Voglionsi i Visitatori della stessa regola, nè permettesi loro di far nuovi statuti, e ben conviene in questo caso al Magistrato secolare darvi il dovuto riparo per le novità, che introdur si volessero* (b). *Varj esempj ne allega il* Vanespen (c) *di essersi ingeriti i Principi nella riforma della monastica disciplina su 'l motivo, che* porro frequenter contingit, ut Episcoporum, & Prælatorum reformandi studium, & labor sint sine fructu, ni Principes manum adjutricem ad-

(a) Tom. 2. in V. Religieus fol. 443. & 460.
(b) V. Feuret Traitè de l'abus. liv. 3. chap. 4. §. 7. fol. 290.
(c) Tom. 1. tit. 32. de Regular. reform., & Visit. §. 7. fol. 305.

addant. *Rapporta il* Coppino (a), *come nulla dichiarata si fosse una sentenza fatta da un Superiore Religioso da' Ministri del Re destinati a rivederla, e dimostra egli come ben si convenga al Principe il procurare l' emenda de' pravi costumi monastici, con essere riformatore della rilasciata loro Disciplina. Si potrà pertanto cercar notizia de' studj, che fanno, delle scienze, cui si applicano, perchè da false massime non restino imbevuti. Questo inconveniente però per poter si ben riparare non basta d'invigilare, che da altri artificiosamente quelle non si spargono, comecchè il diloro veleno con più di agio tracannar si può da quei libri già introdotti, onde questi dal commercio toglier si dovrebbono, se possibile riuscisse, per così essersi nella sicurezza, che sempre reggerebbe la sana dottrina, la quale dal Vangelo, e dalla lettura de' PP. delle Chiesa ne viene istillata.*

Qualche altro Riformatore si scaglia sopra la loro ignoranza, e la vita molle, che menano; ma ravviserà anche poco ragionevole questa accusa, se riflette, che gli uomini per la sola opera della natura sortiscono la buona, e la cattiva indole. Se questa è buona, nel Chiostro rendesi più perfetta per gli ajuti continui spirituali, da' quali resterà inaffiata; e quando cattiva fosse coll'educazion, che riceve, resterà più frenata, e mai recar potrà quel danno alla società civile, che cagionerebbe, se tra questa senza soggezione alcuna andasse vagando. Intanto non potrà negarsi, che non una, ma più volte i Principi si son serviti di Religiosi, come persone abili a trattare le paci, e per

(a) Ea præclara sententia judices dati rescinderunt acta Monastici Præsulis, cum vetere cœnobii reformatione statutisque pugnantia, ac priscam Monasticæ religionis normam sigillatim in usum revocarunt. Choppin. de Sacr. polit. lib. 2. pag. 409.

Extremum est, ut si monasticam morum emendationem facer censor non promoverit, Magistratus eam procuret civiliter exuscitetque manu regia, velut succenturiatus Ecclesiasticæ politiæ tutor, ac Gubernator. Ibid. pag. 410.

per accomodare i loro interessi, come tra gli altri praticò Filippo II. in occasion della pace stabilita in Vervein, avendovi inviato il General de' Francescani per condurla all'effetto colla Francia: e la nostra Città non ritrovò uomini più abili per maneggiare coll' istesso Sovrano de' gravissimi affari, quanto il P. Girolamo Seripandi, e Paolo di Arezzo entrambi poi divenuti Cardinali, il primo dell' Ordine Agostiniano, e Chiericò regolare l' altro. Così impiegò anche l'opera del P. Lorenzo da Brindisi Cappuccino di santa vita presso Filippo III. perchè richiamasse dal governo di Napoli il Duca di Ossuna, come già l'ottenne mercè la libertà che si prese quel Religioso nell' esponere al Principe le sofferte gravezze.

Se alla perfine si dicesse, che tra'l ceto monastico vi sian de' libertini, de' scandalosi, e di altri, che a dovere non osservano il loro istituto, non è argomento questo, per cui mano bassa far si debba sopra il di loro maggior numero, che di esempio sono, e di edificazione. Dunque se per ventura in un Convento ritrovasi alcun Religioso, che al suo dovere non adempie, non per tanto ragione sarà questa per pretendersi, che resti quello soppresso, ma ad altrui esempio il cattivo merita gastigarsi. Che si direbbe di un Chirusico, che credesse non potere in altra guisa guarire un guasto membro del corpo umano, senza toglierlo dal mondo? Non sarà pertanto temerario il credere, che il divin Salvatore, cui troppo noto era, come la nostra natura corrotta fosse dal peccato, tutto già prevedendo, permesso avesse, che tra'l ristretto Collegio de' suoi Appostoli ve ne fosse un disertore, che lo tradisse, e che S. Pietro giudaizando da S. Paolo fosse corretto, per darne così un esempio, che senza distruggersi il Collegio, toglier se ne possa quel putrido membro, e correggersi chi in alcun fallo cadesse. Mentre fu il nostro Regno sotto il governo

di

di Filippo II. inviò egli più volte i suoi Visitatori in Napoli, come vedrassi dalle Prammatiche, *che si esporranno, e non pochi Ministri restaron sospesi dal loro impiego, perchè mancato aveano dal lor dovere, ma non pertanto i Tribunali soppressi si vollero. Quanti Avvocati vi furono, i quali per ignoranza, o per esser poco fedeli a loro clienti, o perchè nelle calunnie, e nelle prevaricazioni consister faceano la loro abilità maggiore, avrebbon meritato non esser più nel rollo di questo illustre ceto; ma niuno ha preteso, che restasse estinto, contento sol chiamandosi, che i cattivi sbanditi ne fossero, avendosi presente quel conto, che ne teneva la vetusta Roma di si onorevole impiego; come lo addita l' intero titolo del* Cod. de Advocatis diversor. judicior., *quantunque rilasciato si fosse il rigore dell'antica legge* Cincia: *e così di mano in mano dir non si potrebbe, che se un soldato lascia le insegne, il corpo militare si distrugga, trasandando simili paragoni, che far si potrebbono, onde con ragione ne avvertiva Francesco Zipeo* (a). Non posse, propter culpam unius, vel duorum præcipi quidpiam toti Collegio.

Adunque chi prender voglia la divisa di Riformator dello Stato, uopo gli è, che tutto insieme lo riguardi, senza farne l' anotomia di qualche sua parte, perciocchè in tal guisa ne ravviserà corrispondenti tutti i suoi membri, che ne compongono il dilui corpo politico. Di esempio ne sia il corpo umano, di cui ne fu il primo artefice il Creator del Mondo, conciecchè di stupore sempre più si rende, quando la sua struttura se ne rifletta; e pure negar non potrassi, che alcune sue parti senza nausea rammentar non si possono, mentrecchè ugualmente, che le altre necessarie sono, poichè senza di esse regger non potrebbe. Egli adunque fa d' uopo confessare, che in ogni ben regolata Re-

(a) Consult. Cancellar. lib. 1. de majorit. & obbed. conf. 1. n. 33.

Ve-

plina col III. Concilio Lateranense raunato sotto il Ponteficato di Alessandro III., il cui terzo Canone forma la celebre Decretale *inserita nel* diritto *Canonico, dalla quale tirano la loro origine i Patrimonj* (a).

Introdotti i Patrimonj Sacri, ecco con essi surte le frodi, le liti, e le controversie, perchè taluno modo avesse avuto di vivere con quello scarso assegnamento: e pur talvolta neppur godevalo, anzi per ventura lo finse per ingannare il suo Prelato. Da ciò derivando la miseria, per necessità da questa fonte scaturir ne debbono poi anche tutti quei scandali, che da essa dipendono. Adunque ne' Preti, che sono di tal calibro non v' ha motivo d' invidiarne la ricchezza, anzichè in essi la povertà compiangere si deve. Questa sicuramente non si esperimentava sotto il Ponteficato di Gregorio I., nel cui tempo in un Concilio tenuto in Auxerre Città della Francia, fu stabilito: Non licet super uno Altari, in uno die duas Missas dicere: nec in Altari ubi Episcopus Missas dixerit, ut Præsbyter in illa die Missas dicat (b). *Onde ebbe a dire il* Tommasino (c). Nec abhorret a verisimilitudine, unum olim in unaquaque Ecclesia fuisse Altare.

Vi son degli altri, che ricchi diconsi di beni di Chiesa, ma si è questo un abusivo epiteto, quando la disposizion de' Canoni osservar si voglia. Conciosiacchè in questo senso al pari ricco chiamar si potrebbe ogni Amministratore delle altrui pingui rendite; e come costui, trattone il suo meritato salario, tutto restituir deve a colui, che a tal

(a) Episcopus si aliquem sine titulo, de quo necessaria vitæ percipiat in Diaconum, vel Præsbyterum ordinaverit, tamdiu necessaria ei subministret, donec in aliqua ei Ecclesia convenientia stipendia militiæ Clericalis assignet, nisi forte talis, qui ordinatur extiterit, qui de sua, vel paterna hæreditate subsidium vitæ possit habere. *Cap. Episcopus de Præbendis.*

(b) *Ziegler. cap.* 15. *n.* 11.

(c) *Vet. & nov. Eccles. Discip. part.* 1. *lib.* 2. *cap.* 94. *n.* 7.

tal carica impiegollo, così anche il Beneficiato tolto il mantenimento proporzionato al suo Stato, tutto il dippiù soddisfar lo deve a' poveri, i quali creditori sono de' rimanenti frutti de' suoi Beneficj. Sicchè laddove il disposto da' Canoni osservar si voglia, non sò conoscersi, dove consista la pretesa ricchezza del Clero Secolare, il quale solo di riforma avrebbe bisogno, allorchè delle rendite patrimoniali della Chiesa, su di cui ogni interesse ricade nel Ceto de' Fedeli, ne trascurasse di farne l' uso dovuto. Ma questa si è una materia tanto, e tanto esaminata, e discussa, che bisogno non ha, che altro se ne scriva.

Prima che altri mi dicano: Sutor non ultra crepidam, *lo confesserò io, e dico anche, che tratto dal solo amore della verità mi sono avanzato ad esponerla al Pubblico, tuttochè sfornita fosse questa Prefazione di un più polito stile, di cui la mia penna non era capace. Ma rincorar mi fe questa bella sentenza di Seneca* (a): Quæ veritati operam dat oratio, incomposita sit, & simplex . . . Quis accuratè loquitur, nisi qui vult putidè loqui? *Mi accuso altresì, che mentre altro non era il mio dovere, che di accennar quello, che trattavasi in questo VIII. Tomo, sono uscito molto fuor di strada, ragionando estemporaneamente di una materia a primo incontro non confacevole alla presente Istoria; ma perchè nel tempo di Filippo II. non poche controversie giurisdizionali avvennero, delle quali qualche cosa se ne rapporterà nelle* Prammatiche *da esponersi, perciò non sembrerà tanto strano, che restasse fermata questa ragion de' Principi; laonde se alcun lume si diede intorno al conteso Diritto libero della Chiesa di acquistare, e di possedere i beni temporali, altro non fu lo scopo, che di conciliare le tante varie oppinioni, ciascuna delle quali potrà nel suo proprio senso sostenersi.*

Con-

(a) *Ep. 40. & 75. ab initio.*

Conciosiacchè, se vere sian le rivangate massime, converrà ognuno nel dire, che la Chiesa, e in dilei nome gli Ecclesiastici per grazia de' Sovrani, han sempre goduto il diritto libero di possedere, e di acquistare i beni stabili a quella donati, ma colla divisa, o con quel titolo loro permesso da' Concilj, e da' SS. Padri, senzacchè pertanto nè punto nè poco pregiudicata resti quella ragione, che spetta a' Principi in qualità di Protettori della Chiesa, e della Ecclesiastica disciplina nell' invigilare su l' esecuzione di quanto fu disposto da' Canoni (a); *ed in questa guisa si vedrà, che ben concordi sono le stabilite massime con quelle del Vangelo, quando però da torbido spirito di avarizia, e di un particolare interesse conquise non restino e stravolte.*

Finalmente dimandarà qualche altro, come accordar si possono queste due voci di libero possesso *di stabili, e di* soggezione, *cui sono essi sottoposti. Ne sembra a primo avviso, che la libertà perdi ogni suo pregio, se incontri alcuno incaglio, che freno rechi a quell' uso, che far se ne dovrebbe. Ma vien meno questa general regola nel presente caso, e ben s' intende, come dar si possa una libertà soggetta, quando si tengan presenti que' principj per addietro rammentati, allorchè si fe parola della supplica data all' Imperador Carlo VI. nel* 1712. *dalla nostra Città. E per darne qualche altro affacevole esempio del come ciò avvenir possa, ne basterà riflettere, che ben taluno sarà libero possessore, e 'l pieno dominio avrà di un Fondo, ma questa libertà di possedere non lascia di esser frenata dalle leggi del Principe, onde non potrà sempre disponerne a suo talento. Ne sarà il Padrone, ma potrà alienarlo per un prezzo permesso, e darlo a persona, cui vietato non le sia l' ac-*

(a) Utrumque interesse Cæsaris constat, & propriam tueri coronam, & Ecclesiam defensare. Alterum Regi, alterum convenit Ecclesiæ Advocato. *S. Bernar. Epist.* 244. *lit. B. col.* 244.

l'acquisto. Il fatuo, il figlio di famiglia, o chi fosse di età minore, ed altri di simil carato non possono far contratti, ed ecco come s' intende la libertà, ma sottoposta sempre alla disposizione delle leggi sian del comune diritto o del municipale, o limitato, o ampliato anche dagli editti de' Principi.

Piacere anche avrei, che in questo rincontro, come dagli Uomini sensati dato fu già il bando alla finta donazione di Costantino, così anche le allegorie omai riputar si dovessero, come parto di una mente ignorante, o pur maliziosa, con cui su l'altrui ignoranza profittar si voglia. Scrive il dotto Fleury (a), *che il loro più pernicioso uso sia stato quello di averne formati i principj contrari al vero senso della Scrittura con istabilire nuovi Dogmi. Tale è la famosa allegoria delle due spade, che si vogliono egualmente materiali seguitandosi il senso litterale per trarne la conseguenza, che il Mondo sia governato dalle due Potestà spirituale, e temporale, come è pur anche quella del lume maggiore, e minore, su di cui tanti valenti uomini impiegato hanno le loro penne.*

Più di questo adunque in questa brieve Prefazione non ho inteso di fare lungi da ogni adulazione, che figlia è dell' ambizione, e mi rincrescerebbe finalmente, che quanto ho accennato in altra guisa s' interpetrasse, giacchè non mancano di quei, i quali hanno l' arte di ritrovare in una cosa, che ha buon senso, tutti i cattivi sensi, che somministrar può loro uno spirito, che giustamente non ragiona; per modo che rassomigliar si possono a i Corbi, i quali per ogni dove svolazzando, in cerca vanno de' Cadaveri, fuggendo i Corpi viventi.

(a) *V. Discours. sur l' Hist. Ecclesiast. pag.* 50.

DELLA

ISTORIA

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XXVIII.

In cui si espongono tutte le Grazie concedute alla nostra Città dal Re Filippo II., e da' suoi Vicerè, in quel tempo che la governarono.

Er quanto lungo stato fosse il regnare del Re Filippo II., giammai la nostra Napoli incontrò l'avventurosa sorte di goder per poco la presenza del suo Principe. Questa qual vantaggio rechi a' Popoli, non vi sarà chi l'ignori. Il poter essi aver l'agio di esponere i proprj bisogni al Sovrano, e quei mali, che loro sovrastano, perche opportuno vi si dia il rimedio, non poco sollievo cagiona; e 'l Principe meglio inteso della loro indole, con più accerto ne regge il governo, in guisa che la giustizia, avendo il meritato luogo, per necessità ne riporta la sua tranquillità lo Stato.

1. La presenza del Principe perche reca sollievo a' suoi Popoli.

Di questo gran Monarca già ha potuto formarne l'idea ognun, che letto abbia il precedente *Tomo*, in cui con ispaziosa tela ne fu delineato il carattere mercè de' colori, che diversi Storici ne somministrarono.

2. Carattere del Re Filippo II.

Dalla sua scuola apprendere ognun potrebbe a qual segno giugner possa la politica di un Principe, e l'arte di nascondere i suoi desiderj, perche penetrar non si potessero. Se di alcun difetto fu notato, si fu quello di una immoderata ambizione, comechè non pago della sua vasta Monarchia, sempre più anelava il dilatare i suoi dominj, non contento di quei, che ricaduti a lui erano col paterno retaggio. Eccolo perciò rinchiuso sempre in un angolo della sua Reggia a meditare nuove conquiste.

3. *Come facesse la scelta de' Vicerè per lo governo del Regno.*

Ei è a credersi, che su di questo Regno rivolgesse quasi sempre la sua mira, quando bisognoso di danaro per sostener le sue guerre, avanzar ne facea le richieste per mezzo de' suoi Vicerè, che quivi erano a governarlo. Nel farne la scelta ponea egli tutto il suo studio, e sovente fermavala su di quei, co' quali grato esser volea per gli prestati servizj alla Corona; onde non sia meraviglia, se talvolta essi non incontrassero il bramato gradimento, poiche bene spesso avveniva, che taluno quantunque esperto fosse stato nelle armi, non pertanto con prudenza condur sapeasi in un governo politico.

4. *Duca di Alba primo Vicerè, e poi Luogotenente D. Federico di Toledo suo figlio.*

Molto proprio riuscì pertanto in quel primo tempo il Duca d'Alba, allorche trattavasi di far argine alla meditata impresa del nostro Regno dal Pontefice Paolo IV. Ma poco quivi si trattenne, perche le militari imprese altrove lo chiamarono, onde lasciò quì per Luogotenente D. Federico di Toledo suo figlio, che sortito avea una indole molto diversa dal Padre, il quale se continuato vi avesse la sua dimora, i Napoletani forse sarebbono stati nel pericolo di assaggiar la di lui severità, come avvenne a' Fiamenghi, e a' Portoghesi.

5. *Motivo, per cui si cercassero i donativi dal nostro Regno, e quanti fossero stati.*

Questa fu la prima occasione, per altro ragionevole, in cui dovette Napoli recar ajuto al suo Principe in quella guerra cotanto ragionevole a sostenersi. Come già

già fu detto, neppure ne furono immuni gli argenti delle Chiese, non che le rendite degli Ecclesiastici; ma perche continuate eran le guerre, così di pari esser dovettero i donativi. Questi oltrepassarono i venticinque milioni, quando voglia talun tenersi dietro la notizia dataci da' nostri Storici; ma se guidar si voglia co' Parlamenti tenuti nella nostra Città, ne' quali essi si risolvevano, non più, che dieci se ne leggono registrati nel risaputo *Volume* delle nostre *grazie*. Non voglio intanto entrare in questa briga con esaminare chi abbia detto il vero. Comechè ad altro esser non debbo inteso, che a tesser la Storia delle nostre leggi, le quali appoggiaronsi sovente sulle ricevute grazie, credo adempiuto il mio istituto, se guidi la penna con quella notizia, che dal cennato *Volume* si rileva, con darne un esatto dettaglio secondo la richiesta fattane, trascrivendo anche le ricevute decretazioni.

6. Difetto della nostra Città nel chieder le grazie.

Rammentandosi dunque le grazie, cercarò per quanto sia possibile di toglier la noja a' leggitori con esattamente trascriverle, come ne' precedenti *Tomi* ho praticato, onde mi farò più breve dandone di esse una parafrasi, giacchè presso a poco ripetonsi le stesse dimande, senza riflettere, che talvolta, e bene spesso chiedevasi per grazia rimuneratoria del donativo, che faceasi, quello, che ne' termini di giustizia il Principe accordar dovea. Meglio stato sarebbe, che richiesta si fosse una sola grazia, e sarebbe stata quella di volere accordate tutte le grazie dimandate a' passati Sovrani, ed eseguite tutte le leggi, che da essi per l'addietro eransi fatte.

7. Mal soffriva la Città, che gli Uffizj, e i beneficj si dassero a Forastieri.

Eccomi alla pruova di questo assunto col mentovar le prime grazie dimandate al Re Filippo II. nel

Parlamento (a) del 1557. precedente lo sborzo di un milione, tempo in cui bolliva la guerra con Paolo IV. Soffrivano allora i Napoletani a malincuore, che i Forestieri qua veniffero ad occupar quegli uffizj, che essi se non meglio, almeno al pari di quelli dissimpegnar poteano. Erano essi ben informati, che negli altri Regni, e nelle più culte Repubbliche dell'Europa i naturali erano quelli, che riputavansi istrumenti abili per l'esercizio delle cariche necessarie per l'amministrazion della giustizia, e per l'economia dello Stato. Sapeano anche, che nella Francia, nell'Inghilterra, in Venezia, per non parlar di altri culti Regni non permetteasi, che un Napoletano andasse colà a sovraintendere sull'economia dello Stato, e ad amministrar giustizia, perche troppo gelosi erano su questo punto. Credettero essi ragionevole, che i prodotti del Paese impiegar si dovessero in uso de'proprj naturali, i quali comechè soffrono i pesi, giusto è, che impiegati siano in servire il lor Sovrano, e la Patria, ove la vita ricevettero. Fintanto che nella Città, e nel Regno s'intromettessero le stoffe forestiere, egli era male da tollerarsi, perche ne ricadeva il beneficio nel Principe per gli dazj, che ne riscoteva, ma torto fu creduto, che si facesse poi a'Napoletani, i quali nelle arti, e nelle scienze divenuti esperti al pari di ogni altra più culta Nazione, dovean soffrire a loro scorno, che altri si destinassero al dissimpegno di quegli uffizj, che da essi far si potea.

8.
I beneficj specialmente a' Regnicoli eran dovuti.

Or se a tempo di Filippo II. così la pensava la nostra Città in rapporto agli uffizj, e alle Magistrature, che

(a) Già fu detto nel primo Tomo pag. 424. §. 42., come i Parlamenti cominciarono a congregarsi in Napoli in tempo del Re Carlo I. di Angiò, allorche la più parte de' Baroni del Regno, e de' gentiluomini concorsero a dimorare nella Città, comincjando in questa epoca a mancar le Corti stabilite da Federico II. in varie parti del Regno.

che dovean provvedersi, molto più amaro sembravagli il vedere i frutti de' benefizj, e di tante pingui Badie girne fuori del Regno a colare nelle borse de' Prelati forestieri, contro il dettame non che de' canoni, e dell'antica disciplina della Chiesa, ma dell' istessa natural ragione. Quindi fu, che al primo incontro si pensò seriamente batter questo chiodo per potere sbarbicare un tanto pernicioso abuso, giacchè non era riuscito svellerne le alte radici fin dal tempo de' passati Sovrani di questo Regno, e specialmente dell' ultimo defonto Carlo V., come nel VI. *Tomo* di questa Istoria fu rapportato.

9. *Si rammenta la grazia ottenuta dal Re Cattolico per provvedersi gli Uffizj a' Napoletani, che confermata fu dall'Imperador Carlo V.*

Ripresa adunque nuova lena, si pensò di esponere nel primo Capo della supplica, che dimandata la grazia al Re Cattolico per provvedersi tutti gli uffizj del Regno a' Napoletani e Regnicoli, fu risposto *placet R. Maje. providere Neapolitanis, & aliis Regnicolis idoneis de dictis Officiis*. Egli è a credersi, che una tal grazia si fosse pregiudicata coll'andar del tempo, onde si stimò farsene una nuova dimanda all'Imperadore, esponendosi, che quella non ostante, sovente i Forestieri erano stati provveduti degli uffizj, e la risposta riportatane si fu. *Placet Cas. & Cath. Maje. gratiam Regis Catbolici confirmare, jubetque illam observare diligenter, curabitque ut regnicolæ, quemadmodum cæteris in rebus, ita etiam in hoc propensum Suæ Maje. animum, ad eorum commodum, & æstimationem cognoscant*.

10. *Limitazioni dopo fatte dall'Imperadore sulla nuova richiesta di questa grazia.*

Osservò poi la Città, che vana anche riuscita era la ottenuta grazia, onde in congiuntura di altro Parlamento si stimò di ripeterne la richiesta, ma ne riportò una risposta piena di tante limitazioni, come può leggersi nel VI. *Tomo*, ove l'intere decretazioni si trascrissero (a).

In

(a) *Lib. XXV.* §.16.*pag.*173.& §.73.*pag.*201., & §.325.326.327.*p.*307.

In somma trattandosi de' Magistrati, di Governatori, di Castellani, di Capitani, di Portolani, Magistrati segreti, Doganiere di Puglia, ove per un terzo, ove per metà i Forestieri ne doveano esser provveduti, e per gli Regnicoli serbati soltanto furono tutti gli altri Doganieri, Credenzieri, Maestri di Zecca, Maestri Razionali, e Percettori. Riguardo poi a' benefizj Ecclesiastici, Arcivescovati, Vescovati, Badie, Priorati, Canonicati, Prebende, che fossero di Regia presentazione, per metà conferir doveansi a' Regnicoli, e per l' altra *ad beneplacitum*, con osservarsi l'alternativa nel caso di vacanza, come praticavasi in Sicilia.

II. *Si ripete l'istessa richiesta per aver la grazia senza limitazioni, e risposta data dal Re.*

Si passò a mentovare la ricevuta risposta intorno alla provista de' sette uffizj del Regno, de' quali l' Imperadore aveasi riserbato il Cancelliere al suo arbitrio, come altresì per gli altri uffizj, ed in fine diceasi, che da quanto erasi esposto, ben si ravvisava, che infranta era stata la grazia ricevuta dal Re Cattolico, onde attento il donativo, che faceasi di un milione, chiedeasi, che tutti gli uffizj di giustizia, di mare, e di terra, senza veruna riserva, o limitazione si fossero provveduti a' Regnicoli, con vietarsi anche la vendita a quei, che gli possedean conceduti. Ma per quanto affaticata si fosse la Città nel dimostrare la giustizia di questa supplica, eccone la risposta, che ne ricevette. *Placet Reg. & Cath. Maje. illud potissimum capitulum firmiter observari, quod anno quingentesimo per Cæs. Majest. concessum fuit, cui e memoria non excidet, oriundos in dicto regno, ea semper gratia prosequi, quam eorum fides, & studium promerentur, in illis etiam officiis demandabimus, quæ ad ejusdem electionem spectare videbuntur, in eo verò ubi postulatur, ne post hæc ea officia vendantur; quæ ibidem singulatim referantur. Placet Reg. & Catho. Maje. quo ad offi-*

officia, quæ ad justitiæ administrationem pertinent, quo ad alia dabitur opera ne cuipiam, nisi probis, & idoneis personis (cum ea vacare contingat) in posterum commendentur (a).

12. *Col II. Capo si dimanda sospendersi l'*exequatur *alle proviste delle Commende della Religion di Malta in favor de' forestieri.*

Chiesto fu col II. Capitolo la grazia di non accordarsi l'*exequatur* alle Bolle della Religion di Malta, allorchè provvedeva in favor de' Forestieri le Commende, e i Benefizj, che sono nel Regno. Su questa dimanda fu risposto, che si sarebbe scritto al G. Maestro di tener conto de' Regnicoli in simiglianti proviste, ordinandosi intanto a' Vicerè, che sospendessero l'esecuzione a simiglianti Bolle, con farne relazione, ed attendersi indi la risoluzione, che si sarebbe data, riserbandosi di dar la provvidenza intorno alla Commenda di S. Giacomo, che anche era nel nostro Regno, giacchè erasi dimandato, che questa ad un Regnicolo si provvedesse (b).

13. *Cap. III. intorno alla successione de' Feudi nuovi.*

Di qualche peso sarebbe stata allora la grazia dimandata nel III. Capitolo intorno alla successione de' Feudi nuovi; perciocchè accordandosi per essi l'investitura *pro se, & hæredibus ex suo corpore legitimè descendentibus*, ne venivano esclusi il Fratello, e la Sorella dell' acquirente, quandoche questi succedevano ne' Feudi antichi; ma questa, che sarebbe stata grazia di non picciolo utile, non ricevette che la seguente risposta. *Quoniam Regia, & Cath. Majestas existimat, quam maturè possit fieri se Regnum præfatum invisurum, commodius id tunc inspiciet, ac re plenius cognita decernet omnium rerum habita ratione, quod magis visum fuerit convenire* (c).

Di-

(a) *Vol. di Cap. e grazie fol.* 159. *a t.*
(b) *Ibid. fol.* 160.
(c) *Ibid. fol.* 60.

14.
Cap. IV. intorno agli assensi da accordarsi liberamente da' Vicerè.

Dimandato fu col IV. Capitolo darsi il permesso a' Vicerè di poter liberamente accordare gli assensi, nulla ostante la *Prammatica*, allora che si alienassero i Feudi, con confermare anche, & *æquè principaliter* di nuovo concedere tutt' i passati assensi, i quali non si ritrovassero confermati dall' Imperator Carlo V., e da esso Filippo II. Fu risposto, che riserbavasi al suo arbitrio, e alla sua volontà il dare ogni qualunque assenso, che dopo si sarebbe richiesto, espressamente vietando a' Vicerè di accordare assensi in qualunque obbligo, o vendita libera, o col patto di ricomprare, eccettuandone que' Feudi, che avessero la rendita di annui duc. mille *inclusivè*, o meno di essa. Quando oltrepassassero questa somma, dovea ricorrersi al Re. Acciocche poi ogni lite restasse spenta per l'avvenire, ordinò, che si prendesse diligente informo della rendita di tai Feudi, e costando, che questa non eccedesse la somma di ducati mille, non si ammettesse per l'avvenire alcun richiamo con impugnarsi l'apprezzo fattone, ancorche potesse costare, che maggiore esser dovea; dovendosi supponere, che un tale aumento l'avesse ricevuto dopo essersi conceduto l'assenso; non lasciando intanto di confermare, e convalidare tutti gli altri assensi per l'addietro ottenuti (a).

15.
Cap. V. per potersi riputare, come feudi antichi, quei ch' eran donati dal Padre al figlio, il quale ne potesse disponere.

In alcun modo quereloffi la Città nel V. Capitolo della sottigliezza, o sia malizia degli Avvocati, che liti nascer faceano dopo la morte de' figli donatarj de' Feudi *contemplatione matrimonii*, senza aver discendenti. Comechè permesso era a' Vicerè di dar l'assenso per effetto di altra grazia a simiglianti donazioni colla solita clausola *pro hæredibus ex corpore*, onde pretendeasi, che tai

(a) *Ib. fol. 60.*

tai feudi donati riputar si dovessero come nuovi riguardo al primogenito donatario, talche morendo senza figli, ne sarebbe avvenuto, che non potendovi succedere gli altri discendenti del Padre donante, si sarebbono devoluti al Fisco. Dal che ne sarebbe derivato un assurdo, perche su questo pericolo i Padri si sarebbono astenuti di far simiglianti donazioni, e per conseguente non seguivano quei matrimonj, i quali si appoggiavano da' contraenti su queste donazioni, ed ecco come indirettamente riparo poneasi alle successioni. Fu quindi dimandato dichiararsi per ispecial grazia, che per gli Feudi in tal guisa donati, se per avventura ve ne fossero di quei, ne' quali non per anche fosse succeduta la morte del donatario senza discendenti, si riputassero, come antichi e paterni, onde ne potesse disponere il figlio donatario, come se dal paterno retaggio l'avesse ricevuto. A questa dimanda fu risposto. *Placet Reg. & Cath. Maje.* (a).

16. *Capitolo VI. concernente alla stessa grazia.*

Col VI. Capitolo sembra, che si ripeta la dimanda della stessa antecedente grazia cioè, che i Feudi, come sopra donati, abbiano a giudicarsi, come antichi, e paterni, onde fu risposto. *Placet Reg. & Cath. Maj. quo ad donationes tantum, quæ ei filio concedentur, qui immediatè proximè patri successurus erit, ea tamen lege, ut hujusmodi assensibus præstandis, cum donator discedat è vivis, Regiæ Curiæ relevium reservetur, ac addatur clausula, quod si interim donatoris culpa ipsum feudum forte Regiæ Curiæ aperiretur, præstitus ei assensus perinde habeatur, ac si concessus non fuisset* (b).

(a) Ib. fol. 60. a t.
(b) Fol. 161.

17. *Cap.VII. intorno al non poterſi dar la corda a' Napoletani* ex proceſſu informativo.

Col Capitolo VII. ritorna a rimucinarſi la grazia conceduta da Carlo V. nell' ultimo di Dicembre del 1554. mentre era a Bruſelles, che fu mentovata nel Tomo V. (*a*) intorno al non poterſi dar la corda a' Napoletani *ex-proceſſu informativo*, ſe non oſſervandoſi le Coſtituzioni, e Capitoli del Regno: e riſpoſto fu, che quella oſſervata ſi foſſe, *ſublato quovis abuſu* (*b*).

18. *Cap.VIII.per l' intervento de' Conſiglieri a votar le cauſe in Collaterale.*

Soleaſi prima praticare, che i Conſiglieri interveniſſero alcune volte nel Collaterale per ivi votare co' Reggenti le cauſe non ſolo in materia di Stato, ma anche di giuſtizia, ma da qualche tempo eraſi interrotto queſto ſtile; fu quindi cercato per grazia nel VIII. Capitolo il di loro intervento, tanto ſe ſi trattaſſe di cauſe di giuſtizia, come di quelle, che ſi appartenevano al buon governo del Regno. E per vero dire, indagar non ſaprei, per qual motivo tal grazia ſi negaſſe, giacchè ſi è oſſervato, che fino agli ultimi tempi, più gravi cauſe deciſe ſi ſono nel Collaterale coll' intervento di Conſiglieri aggiunti, onde fu riſpoſto. *Regia & Cath. Maieſtas in dicto Capitulo contenta attentius conſiderabit, idque ſtatuet, quod rectæ juſtitiæ adminiſtrationi, ac publicæ utilitati magis videbitur neceſſarium* (*c*).

19. *Cap. IX.per toglierſi l'impoſizione delle grana 4. a fuoco, e ſopra altri generi.*

Grato orecchio neppure diede Filippo all' altra grazia richieſta dalla noſtra Città nel Capitolo, che ſarebbe IX. in ordine, quantunque ſia ſegnato per X. Con eſſa ſi dimandò di eſſer rilevata dall' impoſizione delle grana quattro a fuoco, e degli olj, zaffarani, ſete, e vino, che ſi eſtraevano dal Regno. Vero era, che queſta ſeconda pagavaſi da' Foreſtieri, i quali portavan-

(a) §. 25. pag. 177.
(b) Fol. 161.
(c) Ib. fol. 161. a t.

tavansi a contrattare simiglianti merci, ma implicitamente ne sentivano il peso i naturali, i quali tanto meno ne vendevano per esser sottoposte a questo dazio. La risposta data fu concepita col dirsi, che niuno meglio degli stessi Regnicoli avean conosciuto la necessità tenuta dalla Regia Corte nel far queste esazioni, delle quali avrebbe avuto tutta la cura di liberarne il Regno, sempreche la loro fede, e particolar studio avesse saputo meritare un tal beneficio (*a*).

20. *Cap.XI. per non ordinarsi altra imposizione.*

Siegue l'XI. Capitolo, con cui si dimanda la grazia, che stante la miseria, in cui ritrovavasi il Regno, non si fosse ordinata altra imposizione, e si risponde: *Placet Reg. Cath. Majestati ne pro ipso donativi tempore perdurante aliud ex novo gravamen imponatur* (*b*).

21. *Cap. XIII. per la successione fino al quarto grado inclusivè ne' Feudi, per gli congionti in linea collaterale.*

Si rammentano nel XIII.Capitolo (che esser dovrebbe il XII.) tutte le dimande fatte per estendersi fino al quarto grado *inclusivè* la successione ne'feudi antichi, e tutte le risposte date nell'ultime richieste avanzatene all' Imperador Carlo V., come potrà leggersi più a disteso nel VI.Tomo di questa istoria, ove si rapportò il Capitolo II.delle grazie, richieste col Parlamento del 1. Marzo del 1539., e la ricevuta risposta, e 'l Capitolo IX. delle grazie concedute in Brusselles nel 1550. (*c*); quindi si chiede di nuovo la grazia, che non ostante la Costituzione del Regno, si potesse succedere nella linea collaterale *usque ad quartum gradum inclusivè*, di sorteche al Feudatario, che si morisse senza figli legittimi e naturali avessero potuto succedere le sorelle consobrine discendenti da' Fratelli, e forelle carnali, ed altri della stessa linea esistenti fino al quarto grado, a segno che tutti i congionti

B 2 per

(a) *Ib.*
(b) *Ib. fol.* 153.
(c) §. 289. *pag.* 291.

per linea collaterale infra loro succedessero *ad invicem sexus tamen semper, & ætatis prærogativa servata*. Ma su questo punto neppure esaudita fu la dimanda, perche fu risposto. *Placet Reg. & Cath. Maje. Capitula ac gratias per Serenissimum Regem Catholicum, ac invictissimum Cæsarem concessas observari* (a).

22. *Cap. XIV. per osservarsi l'antico stile in occasione di nuove aggregazioni ne' Sedili.*

Comechè non mancava chi pretendesse essere aggregato ne' Sedili contro la volontà de' Nobili, e senza osservarsi le Capitolazioni antiche confermate da' passati Re Aragonesi, perciò creduta fu ragionevole la dimanda, che in simiglianti pretese aggregazioni l'antico stile osservato si fosse, imponendosi a' pretensori un perpetuo silenzio. Ma pure riuscì vana la richiesta, poiche fu risposto, che del tutto se ne sarebbe commesso pieno informo al Vicerè, dopo del quale si sarebbono presi i dovuti espedienti, senza innovarsi intanto cosa veruna (b).

23. *Cap. XV. per estendersi l' assenso del Capitolo per le donne regnicole, anche se si maritassero co' Forestieri.*

Col Capitolo XV. si dimandò, che la grazia conceduta alle donne Napoletane, che maritavansi con forestieri, ed alle donne forestiere, che maritavansi con Napoletani, d'intendersi prestato l'assenso sopra i beni feudali per cautela delle loro doti, ed antefato, dovesse estendersi anche per le regnicole, che prendessero mariti sì regnicoli, che forestieri, dovendo ciò intendersi tanto per le assicurazioni tanto fatte, che da farsi per l'avvenire. Fu risposto: *Placet Reg. & Cath. Maje. confirmare Capitulum super hoc concessum* (c).

24. *Cap. XVI. per componersi le risse de' Nobili da' cinque e sei delle Piazze.*

Pretese la Città col XVI. Capitolo segnato nel *Volume* delle grazie col numero di XVIII., che tutte le risse, che mai avvenir potessero tra' Nobili delle Piazze, men

(a) *Ib. fol.* 153.
(b) *Ib. d. fol. a t.*
(c) *Ib. d. fol. a t.*

men che ne' casi, che meritassero pena di morte, o re-scission di membro, ne dovessero esser Giudici, e comporerle i cinque e sei delle Piazze, con darsi loro ogni ajuto, e favore dagli Uffiziali Regj, quando ne fossero richiesti, e così praticarsi in ogni occorrenza, in cui si fosse da essi ricercato il braccio Regio. Fu risposto. *Placet Reg. & Cath. Majestati id observari, quod est hactenus hac re observatum, nullaque de cætero fiat innovatio, cujus observantiæ, & innovationis curam commendat Proregi* (a).

25. *Cap. XIX. per poter essere Napoletano il Reg. della Vicaria.*

Il Reggente della Vicaria poco mancò, che non divenisse di natura anfibio, perche or Forestiere, or Napoletano si dimandò colle passate grazie, quindi col Capitolo segnato col numero XIX. si dimanda, che esser potesse Napoletano oriundo, quantunque altrimenti si fosse richiesto, ed ottenuto ne' passati Capitoli. Ma il Re risponde: *Re plenius, & exactius inspecta id decernet, quod ad rectam justitiæ administrationem facere intelliget* (b).

25. *Cap. XX. per la prolungazione del tempo a potersi spedire gli assensi in* forma Cancellariæ.

Col seguente Capitolo si dimanda rivocarsi la Prammatica, con cui era stabilito, che tra otto mesi spedir si dovessero gli assensi *in forma Cancellariæ*, con esser validi tutti quelli, che doveano spedirsi per l'avvenire, con imporsi pena pecuniaria ad arbitrio del Re contro i trasgressori, ma non già della nullità o invalidità di essi, ad oggetto, che non restassero impediti i contratti, e si osservasse la forma delle Costituzioni, e Prammatiche del Regno. Su questa richiesta stimò Filippo II. di prolungar la spedizion di tai assensi per lo corso di un anno (c). La-

(a) *Ib.*
(b) *Ib.*
(c) *Fol. 163.*

26.
Cap. XXI. per non esigersi dalla Vicaria le pene di spreti mandati.

Lagnasi la Città con altro Capitolo della Vicaria la quale contro il disposto dalle Costituzioni, e da' Capitoli del Regno esigeva le pene de' spreti mandati, onde dimandossi di vietarsi simigliante esazione, e che dovesse restituirsi l'esatto, se fosse seguita. Si risponde. *Placet Reg. & Cath. Majest. provisionem hac in re per Cæsar. Maje. factam observari* (a).

27.
Cap. ultimo per non esser pregiudicate le ottenute grazie per effetto delle nuove dimandate.

Finalmente coll'ultimo Capitolo si chiede, che tutti gli antecedenti di sopra mentovati niun pregiudizio avessero recato a tutti gli altri, che godeva la Città, e 'l Regno, dovendo restare essi nel loro vigore.

28.
Il fatto donativo non ricevette il dovuto compenso.

Queste sono dunque tutte le grazie, che cercò, ed ottenne la nostra Città da Filippo II. segnate a Brusselles a' 25. Gennajo del 1557. collo sborzo di un milione. Furon poi esecutoriate in Napoli a' 18. Gennajo del seguente anno 1558. da D. Federico di Toledo, che stava a governare il Regno da Luogotenente del Duca di Alba suo Padre. Nel loro numero non sono più che XVIII. i Capitoli, quantunque per error di stampa malamente notati, perche l'ultimo è segnato col numero di XXXI. Se il compenso sia stato giusto, lo esaminerà il Lettore, e sempre più osserverà, che sovente veniva negato quello, che più importava di ottenersi; ma con costanza senza pari le istesse dimande ripetevansi utili, o inutili, che fossero state, talche anche tedio recherà il leggere le istesse richieste, che di buon grado lasciarei di trascriverle, se l'obbligo di tesserne la Storia a tanto non mi costrignesse.

29.
Altre grazie dimandate per mezzo del Duca di Alcalà, dipendenti dal Parlamento del 1556.

Era in Napoli Vicerè D. Perafan di Ribera Duca di Alcalà, quando per mezzo suo altri Capitoli di grazie furon presentati per parte della nostra Città al Re Filip-

(a) *Ib.*

Filippo II. il quale nel proemio dello ſpedito privilegio in Madrid a' 10. Ottobre del 1561. dice, che dependevano dal Parlamento tenuto nel 1556.

30. *Cap. I. per provvederſi gli uffizj, e i benefizj a' naturali, e farſi la ſpiega degli originarj.*

Nel I. Capitolo di nuovo s'inſiſte per la proviſta degli uffizj e de' benefizj da farſi a' naturali. Si vanno perciò ripetendo le antiche grazie piene però di tutte quelle limitazioni, ed alternative di ſopra mentovate, onde ſi dimandò, che quelle tolte ſi foſſero, e che netta ſi foſſe accordata la grazia, con dichiararſi parimenti, che per Napoletani e Regnìcoli doveſſero ſolamente intenderſi gli originarj nati e naſcituri in queſta Città e Regno, e queî, che altrove nati, aveſſero i loro Padri oriundi regnicoli, come eraſi accordato per lo Regno di Sicilia. Ma fu replicato doverſi oſſervare il diſpoſto nella grazia dell' Imperador Carlo V. conceduta in Bruſſelles nel 1550. Riguardo poi alla ſpiega de' Regnicoli oriundi, fu riſpoſto. *Dum verò oriundos declarat illud reſtringit atque limitat modo infraſcripto, quod oriundorum appellatione, hi tantum, & non alii comprehendantur, videlicet omnes orti in dicto regno, omnes exteri qui patrem in d. regno ortum habuerint, omnes feudatarii regni poſſidentes feuda, quibus cohæreat juriſdictio, ac omnes exteri, qui per decennium continuum in eo habitaverint cum uxoribus poſſidentes bona ſtabilia* (a).

31. *Cap. II. per darſi il Generalato delle galee a' Regnicoli.*

Col Capitolo II. ſi dimandò la grazia, che vacando il Generalato delle Galere, o fabbricandoſi altre Galere nel Regno, tanto il Generale, come i Capitani eſſer doveſſero regnicoli, e queî, i quali aveſſero fatto o faceſſero Galere nel Regno, doveſſero tenerſi a ſoldo, come eraſi praticato con quelle degli eſteri.

Fu

(a) *Ib. fol.* 165. *a t.*

32. *La dimanda come impropria non si ammette.*

Fu per altro questa richiesta mal consigliata, perche nella scelta di tai Comandanti, prevaler dee la perizia, e l'abilità della persona, e bene avvenir poteasi, che queste circostanze non concorressero in un Regnicolo, onde fu risposto, che si sarebbe commesso l'informo al Vicerè di quei, che sarebbono stati idonei per l'esercizio di tai cariche, con farsene relazione, e che nel costruirsi nuove le Galere, fossero preferiti a' Forestieri quei che le fabbricassero (*a*).

33. *Cap. III. per darsi la libertà a' Vicerè di accordar gli assensi sopra le contrattazioni de' Feudi, senza veruna riserva.*

Si ripetè col III. Capitolo la richiesta di darsi la libertà a' Vicerè di concedere gli assensi nelle vendite e contrattazione de' Feudi senza alcuna riserva, ancor che fossero titolati, purche non si obblighi il titolo, ed anche che fossero *magni momenti*, come praticavasi prima della Prammatica spedita in Brusselles a' 25. Gennajo del 1557., con parimenti confermare tutti gli assensi prestiti da' passati Vicerè sopra tutte le alienazioni de' Feudi sì titolati, che non titolati, e così anche per le alienazioni, ed ampliazioni degli uffizj.

34. *Risposta data dal Re, e sua limitazione.*

Su questa dimanda risponde il Re, che accordava una tal facoltà a' Vicerè di dar gli assensi in suo nome; ma laddove trattavasi di feudi titolati, si fosse dovuto a lui ricorrere, restando ferma per lo di più degli altri Capi la Prammatica del 1537. confermando parimenti tutti gli altri assensi fino allora conceduti (*b*).

35. *La Città cerca l'exequatur solo per lo I. Cap.*

Ricevutosi questo Privilegio in Napoli, stimò la Città di dar supplica al Vicerè dimandando *l' exequatur* per lo I. Capitolo concernente alla provista degli uffizj, e de' beneficj, e in riguardo degli altri, cioè del Generalato delle Galere, e degli assensi, si riserba di poter

(a) *Ib.*
(b) *Fol. 65. a t.*

ter supplicare di nuovo il Re sì per questi, come per altre nuove grazie, che speravano ottenere; perlocche a' 9. Marzo del 1562. esecutoriato fu il succennato Privilegio.

36. *Nel 1570. si spedisce privilegio di nuove grazie.*

Mentre era Vicerè in Napoli il Cardinal di Granvela, giunse altro Privilegio di grazia spedito da Madrid nel 1570. per la cooperazione innanzi praticata dal Duca di Alcalà, presso di cui la Città avea fatta quella sua riserva per nuovamente ricorrere. Dice il Re, che le due prime di esse erano già spedite fin dal 1562. e tre altre avea fatto spedirle nel 1566.

37. *Cap. I. per provvedersi il Generalato, e i Capitani delle galere in persona di Regnicoli.*

Col I. Capitolo si fa nuova premura, perche il Generalato delle Galere si provvedesse in persona di un Regnicolo, e che tutti i Capitani di esse, quando vacassero, anche Regnicoli esser dovessero. Ma si parlò a' sordi, perche fu replicato: *Cum se occasiones obtulerint, Reg. & Cath. Majestati eam indigenarum memoriam, rationemque habebit, quantam fidis integrisque Vassallorum animis intelligit deberi, eamdemque suo Proregi habendam jubebit, ut benemeritos ex regno potius, quam alios ad hujusmodi munera provehat* (a).

38. *Cap. II. per la successione ne' Feudi antichi.*

Lungo fu poi il secondo Capitolo, in cui di nuovo si pose in campo la successione ne' Feudi antichi. Si mentovò, come questa regolavasi in vigor della *Costituzione* del Regno, la quale non avea la clausola della successione *ex corpore*, onde un fratello all' altro succedeva, quindi il commercio de' Feudi rendeasi più facile, altrimenti potea introdursi la frode d'intestarsi quelli a persone, che avessero molti discendenti. In fine dopo tutte le addotte ragioni, che lungo sarebbe il rapportarle, si ottenne la grazia, con cui si disse. *In feudis, quæ per Regiam Curiam vendi contingerit, Reg. &*

 Cath.

(a) 16. Fol. 168.

Cath. Maie. vult, & jubet fratres, & sorores emptoris posse succedere, dummodò cum scripturæ, & contractus emptionis formentur, filiis, & descendentibus careant (a).

39. *Cap. II. perche la grazia avesse luogo non solo per gli Feudi venduti dalla Regia Corte, ma anche da particolari.*

Questa grazia neppure rendette paga la Città, perche sembrava, che camminasse per gli soli fratelli, e sorelle del compratore, e non per gli fratelli, e sorelle de' loro successori, che si morissero senza discendenti, onde con altro Capitolo si repilogò quanto a' predecessori Regnanti erasi esposto su questo punto, e quanto da essi erasi risposto con varie decretazioni. In fine si dimandò, che la di sopra descritta grazia avesse avuto luogo non solo per gli feudi, che si sarebbono comprati dalla Regia Corte, ma da qualsivoglia persona. La risposta si fu. *Quantum ad feudorum propagationem Regia, & Cath. Maiestas omnes decretationes, & gratias, quæ huc usque dicto regno concessæ sunt, jubet confirmari. Quod verò attinet ad successionem fratrum, & sororum, eorum scilicet, quia præfatis personis feuda obtinuerint, æquo animo votis præfati regni annuit, dummodò tempore celebrationis hujusmodi contractuum acquirentes feuda nullos filios, ac discendentes habeant, prout in contractibus curiæ hactenus fieri consuevit, quos equidem in posterum sine hujusmodi conditione celebrari posse declaramus.* (b).

40. *Cap. III. per la conferma della grazia di non potersi riveder le sentenze fuori del Regno.*

Espose con altro Capitolo la Città di aver preinteso di essersi fatte alcune copie di processi di cause già decise per inviarsi al Re, come se nuovamente dovessero rivedersi, e sentenziarsi, lo che sarebbe stato contro la grazia ottenuta a' 30. Gennajo del 1507., con cui erasi accordato, che per l'assenza del Sovrano tutte le cause feudali, di Principati, e di qualunque delitto, anche

(a) Ib. Fol. 169.
(b) Ib. Fol. 169. a 1.

che di lesa Maestà avessero dovuto quì decidersi da' Giudici competenti, senza ammettersi querela, appellazione, e reclamazione, che ne permettesse un nuovo esame fuori del Regno, onde fu dimandata la conferma di questa grazia già ricevuta. Fu risposto: *Reg. & Cath. Majestas omnem curam observationis hujusmodi capitis, prout ipsi regno compertum est, hactenus habuit; ideoque jubebit in posterum ea attentione observari, ne causæ extrahantur a regno, & super eis foris sententia feratur* (a).

41. Cap. IV. per la proroga del tempo per la spedizion degli assensi, e registro ne' Quinternioni.

In fine dimandossi, che il termine di un anno prescritto da D. Pietro di Toledo per la spedizione degli assensi *in forma* si prorogasse ad anni tre, con registrarsi in un separato Quinternione per sapersene il tempo della loro spedizione, e fu risposto: *Reg. & Cath. Majestas vult & jubet, quod commoditati regni consulatur, ut hujusmodi terminus ad duos annos propagetur, ac extendatur, non obstante ipsa Pragmatica, in cæteris in suo robore permanente* (b).

Queste grazie spedite, come detto fu, in due diversi tempi, furon poi esecutoriate in Napoli dal Cardinal di Granvela nell' ultimo del mese di Luglio del 1571.

42. Altre grazie notate nel loro volume.

Nel nostro *Volume* delle grazie si portano in ordine alcuni Capitoli di altre grazie, che diconsi spediti in Madrid dal Re Filippo a' 29. Febbrajo del 1580. All' incontro nel privilegio dicesi, che fossero state dimandate in tempo del Duca di Alcalà, e del Granvela ne' Parlamenti del 1568., 1570., e 1572., ed in quei tempi anche decretate. Queste differiscono dalle altre, perche leggonsi in idioma Spagnuolo, lo che la nostra Città per addietro mai avea praticato.

(a) *Ib. Fol.* 170.
(b) *Ib. Fol.* 170.

43. *Cap. II. intorno alla successione de' Feudi antichi o nuovi, cogli altri susseguenti intorno alle grazie prima dimandate.*

Si riducono queste in quattro Capitoli, e secondo il solito si ripetono le stesse cose. Cioè nel primo si parla della successione de' Feudi antichi, e nuovi, e si replica *supradictum capitulum fuit concessum in parlamento generali celebrato in anno* 1568. *quantum ad feuda nova, & vetera sua Reg. & Cath. Maiestas nihil vult innovari, verum in reliquo, quod attinet ad ea feuda, quae in particularibus personis emi contingerit, Regni optatis annuendum statuit, ut eo modo omnis fraudi locus praecludatur*. Si ripete nel II. Capitolo la dimanda per l'obbligo de' beni feudali per le doti, e 'l Re replica essersi conceduta nel Parlamento del 1570. Di nuovo si chiede non potersi tirar le cause fuora del Regno per decidersi, e si risponde essersi ciò risoluto nello stesso Parlamento del 1570. Ed in fine si chiede la conferma de' passati assensi, e si dice essere stato ciò determinato nel Parlamento del 1572. Furon poi queste grazie esecutoriate in Napoli dal Vicerè D. Pietro Giron nell' ultimo di Marzo del 1584. (a).

44. *Grazia richiesta nel Parlamento del 1583. al Vicerè, perche togliesse i Ministri deputati a sovraintendere nel Tribunale di S. Lorenzo.*

Mentre correva l'anno 1583. congregossi un general Parlamento in S. Lorenzo, in cui fu risoluto di chiedersi diverse grazie al Vicerè allora il Duca di Ossuna. La prima è degna di riflessione, e lascio nell' altrui arbitrio il decidere, se ragionevole fosse la dimanda, o pure indoverosa in chiedere la Città di esser liberata da quel giogo, cui forse meritarono allora i suoi Eletti di soggiacere. Andava dunque dicendo, che avea ella un ampia potestà e giurisdizione, ch' esercitava per mezzo de' suoi Eletti, e Deputati in tutto ciò, che si appartenesse alla grascia, al denaro, e alla mattonata, onde quelli raunati in S. Lorenzo, ove tenevan Tribunale, am-

(a) *Fol.* 171. & 172. & a t.

amministravano giustizia per effetto de' loro ottenuti privilegj, e delle ottenute grazie. Da qualche tempo poi era avvenuto, che i Vicerè (per avventura accorti dello strapazzo, che cagionavasi al Pubblico) avean cominciato a deputare alcune persone Regie, perche assistessero nel cennato Tribunale, e sovraintendessero a' partiti de' grani insieme cogli Eletti, acciò con maggiore autorità, e sollecitudine provveduto si fosse al pubblico beneficio. Questa sovraintendenza, ed autorità avea cominciato a dilatarsi a segnoche un tal Deputato Regio in tutti i Tribunali, ed in tutte le occorrenze delle proviste de' grani, di denaro, e per la mattonata rendeasi superiore agli Eletti, talche questi eran divenuti come Ministri di pura esecuzione con poca soddisfazione del pubblico e del privato: Quindi n' era avvenuto, che molti delle Piazze per non soggiacere a questa soggezione, abborrivano, e sfuggivano la carica di Eletti, e talvolta bisognava ponervi quelli, che meno probi anelavano a tai uffizj. Fu perciò supplicato il Vicerè a togliere questi Deputati Regj da' Tribunali di S. Lorenzo con lasciare nella libertà primiera gli Eletti, e i Deputati come la godevano, mercè le ricevute grazie. Il Vicerè però a questo ricevuto assalto intrepidamente rispose. *Serventur provisiones expeditæ & Decreta interposita pro publico beneficio hujus fidelissimæ Civitatis* (a).

45. *Grazia perche si osservasse la Prammatica intorno alla sollecita spedizione delle cause di poco momento.*

Supplicato fu il Vicerè, perche si osservasse la Prammatica, con cui erasi ordinato, che per le cause minime, le quali non oltrepassavano i doc. 200. dovessero in ogni settimana unirsi due Consiglieri in un giorno per deciderle, e per ciascuna Ruota in ogni settimana, acciò non restasse impedito il S. C. Fu risposto. Ser-

(a) *Ib. Fol.* 173.

Servetur Pragmatica. Ma oggidì questa non è più in uso, e colla novella *Costituzione* del 1738. si è cercato di dar qualche riparo a questo inconveniente.

46. *Grazia intorno alla sospezione de' Ministri.*

Fu anche supplicato, che non incorresse in veruna pena colui, che allegava sospetto un Consigliere, quando non militava la sospezione, perche talvolta sembrava giusta agli Avvocati, quantunque poi decidendosi, altrimenti si riputasse da' Ministri. Fu anche dimandato, che le cause delle sospezioni decider si dovessero in altra Ruota, e non in quella, ove risedeva il Ministro allegato per sospetto, per isfuggirsi il riguardo, che aver potessero i suoi compagni, e fu risposto: *Servetur Pragmatica*.

47. *Grazia per astenersi i Giudici di votare nelle cause, nelle quali i parenti intervenissero, come Avvocati, anche se fossero affini.*

Altresì fu dimandato di ampliarsi la Prammatica, che gli Giudici non dovessero votare nelle cause, nelle quali i parenti sono Avvocati, ma anche, quando fossero Avvocati degli stessi litiganti in altre cause, e quello, che diceasi in grado di consanguinità, s'intendesse anche in grado di affinità, come de' Nipoti, così s'intendesse ne' mariti delle Nipoti, perche militava la stessa ragione. Fu risposto. *Placet Suæ Excellentiæ, ut supplicatur* (c).

48. *Grazia perche i Vicerè provvedessero gli offizj di lor collazione a' napoletani, e regnicoli.*

Dimandossi, che il Vicerè dovendo provvedere offizj spettanti alla sua collazione, dovesse ripartirgli a'Napoletani e Regnicoli, come praticava S. M. ed avean fatto i suoi Predecessori. Si risponde. *Sua Excel. pro amore, quo hanc fidelissimam Civitatem Barones, & Regnum prosequitur, sic eorum fidelitate, & servitiis exigentibus semper cordi habebit Supplicantibus gratificari* (d).

Si

(a) *D. Fol.* 173.
(b) *Ib.*
(c) *D. Fol. a t.*
(d) *Ib.*

Si dimandò anche, che i Commessarj delegati, o delegandi dal Vicerè non potessero prendersi di fatto i Vassalli de' Baroni dalle carceri Baronali, ma dovessero chiedergli per via di giustizia, acciò senza essere intesi, non restassero privati de' loro privilegj. Si risponde: *Sua Excel. mandat servari indiminutè privilegia, jurisdictiones, quæ Baronibus Regni competentia, & competentes* (a).

49. *Grazia per non prendersi di fatto da' Ministri i Vassalli de' Baroni dalle carceri Baronali.*

La perquisizione di ogni carcerato fu dimandato, che sotto gravissime pene si facesse tra 24. ore dal Fisco, e non facendosi, il Giudice non dovea trattenere la spedizione della di lui causa; giacche per simile tardanza eran morti nelle carceri molti innocenti, oltre le grandi estorsioni, che faceansi da' Scrivani per fare tali perquisizioni. Fu risposto. *S. Excel. mandat per Regium Fiscum omnem solertem adhiberi diligentiam; & quod Officiales ad quos spectat nullam vel minimam negligentiam committant, quod si secus fecerint, severissima pœna ipsos Officiales puniri mandat* (b).

50. *Grazia per farsi dal Fisco tra lo spazio di 24. ore la perquisizione di ogni carcerato.*

A i contratti si dimandò, che forma si dasse intorno alla loro estensione delle *& cætera*, per esser espediente al pubblico beneficio. Si risponde, che il Presidente Cadena davesse informarsene con farne relazione al Vicerè in Collaterale (c).

51. *Grazia per la estensione del & cætera, che ponesi ne' contratti.*

Si dimandò, che i Cittadini Napoletani onorati e di qualità fossero trattati, come i gentiluomini forestieri intorno alle pene, quando taluno dovea esser condannato, acciò meritando pena di galea, ricevessero quella di deportazione *in Insulam*, avendosi per vero, che per disposizione di ragione i Cittadini delle Città principali eran preferiti a quei di altre Terre. Si risponde. *Sua Ex-*

52. *Grazia, che nelle pene i Cittadini Napolitani di qualità si trattassero, come i gentiluomini forestieri.*

(a) *Ibid.*
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*

Excel. in occurrentibus casibus providebit reddens se conformem meritis hujus fidelissimæ Civitatis, quam immensa dilectione prosequitur (*a*).

53. *Grazia per non istipolarsi da' Notaj i contratti de' figli di famiglia senza la presenza de' loro Padri.*

Fu dimandato, che i Notai, i quali stipolavano i contratti de' figli di famiglia, non dovessero ponere la clausola, che vivessero *seorsum a patre*, ma dovessero stipolargli in presenza de' loro Padri, o che in pronto facessero vedere l'istrumento della loro emancipazione, altrimenti non si fosse tenuta veruna ragione di tai contratti. Si risponde: *Sua Excell. mandat prout supplicatur* (*b*).

54. *Grazia per non procedersi alla pubblicazion de' beni, men che nel delitto di lesa Maestà divina, o umana.*

Si lagnò la Città di essersi controvenuto alla grazia ricevuta dal Re Cattolico, per cui non potea procedersi a pubblicazion di beni per qualunque delitto, *nisi in crimine læsæ Majest. divinæ, & humanæ*, giacchè eransi cominciati ad ordinar mandati penali con pena pecuniaria, onde indirettamente non si osservava la grazia; quindi dimandossi il vietarsi tai mandati, potendo i Ministri nelle occorrenze prendere altri mezzi, e far uso di altre pene. Si risponde: *Jam fuit provisum tempore Commendatoris majoris* (*c*).

55. *Grazia per iscriversi per extensum le deposizioni de' testimonj fiscali.*

Si dimandò osservarsi la Prammatica intorno le informazioni, che si prendevano contro i delinquenti, con iscriversi *per extensum* le deposizioni de' testimonj fiscali, imponendosi pena estraordinaria a' Scrivani, che contravenissero. Si risponde. *Mandat Sua Excel. pragmaticam super hoc editam inconcussè servari, transgressoresque graviter puniri nedum pœnis in pragmatica contentis, sed alia majori, & graviori arbitrio Ill. Viceregis juxta qualitatem casus infligenda* (*d*). Si

(a) *Ibid.*
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid. Fol.* 174.

Si dimanda, che sotto formidabile pena rigorosamente si comandasse osservarsi le Prammatiche, colle quali è disposto, che le cause prima concluse, fossero le prime a spedirsi, e che le introdotte non si possino, nè si debbano intermettere. Si risponde. *Mandat sua Excel. pragmaticam prædictam omninò, & inviolabiliter observari* (a).

56. *Grazia per la spedizione delle cause prima concluse, e che le introdotte non potessero intermettersi.*

Si dimanda, che gli Eletti della Città, quando venissero a trattare negozj del Pubblico, dovessero coprirsi, perche anticamente così osservavasi; vieppiù, che allora venendo nel Collaterale si sedevano, e stavano coperti. Si risponde. *Sua Excellentia maturius deliberabit* (b).

57. *Grazia, che gli Eletti della Città si coprissero, quando venivano a trattare negozj del Pubblico.*

Si dimanda l'osservanza di tutte le franchigie, che godevano i Napoletani concedute da' passati Re di questo Regno, con ordinarsi quella al Tribunale della Regia Camera. Si risponde. *Sua Excell. mandat Tribunalibus omnibus in provisionibus omnibus faciendis servari indiminutè immunitates Neap. competentes* (c).

58. *Grazia per l'osservanza di tutte le franchigie, che godevano i Napoletani.*

Si dimanda, che quando il Vicerè, o i Regj Tribunali avessero a dare alcun ordine agli Eletti della Città, o suoi Deputati, dovesse loro darsi il titolo d'Illustre, giacche così avea ad essi scritto nell' ultima lettera S. M. Cattolica, e così dovesse praticarsi con Consiglieri, e Cavalieri Napoletani ne' processi, che faceansi ne' Tribunali. Si risponde. *Sua Excellentia negotio maturè pensato deliberabit* (d).

59. *Grazia per darsi il titolo d'Illustre agli Eletti della Città, e suoi Deputati.*

Si rinova la supplica intorno alla Commenda di S. Giacomo, acciò s' impegnasse ad aver l'assenso da S. M., giacche i Baroni pagavano la nuova tassa, con pro-

60. *Grazia intorno alla Commenda di S. Giacomo.*

(a) *Ibid.*
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*

procurare anche il reale assenso, acciò il Baronaggio avesse potuto tassarsi per quella somma, che sarebbe sembrata espediente. Si risponde. *Sua Excell. habita informatione, quæ super hoc tractata sunt, deliberabit* (*a*).

61. *Grazia perche i Ministri abitassero in luogo comodo nella Città per alleviar la fatica a' litiganti.*

Fu dimandato, che i Ministri dal mese di Agosto in avanti (poiche in quel tempo era in costume cambiar l'abitazioni, come ora si pratica in quello di Maggio) dovessero andare ad abitare in un solo Quartiere della Città, che meglio loro sembrava, perche in tal guisa i litiganti soffrivan minor fatica in condurre i loro Avvocati per informargli, ed avanzavasi quel tempo, che perdevasi in andare nelle ultime parti della Città ove abitavano. Si risponde. *Sua Excell. decernit hoc non oportere* (*b*).

62. *Grazia intorno al lusso degli abiti.*

Si dimanda osservarsi le Prammatiche fatte intorno al lusso del vestire, escludendone i Capitani, e i Capitani d'Infanteria, o altri Ministri, che aveansi già fatto lavorar le vesti. Si risponde. *Sua Excel. mandat servari Pragmaticam* (*c*).

63. *Grazia per accomodarsi la strada della Puglia.*

Si dimanda accomodarsi la strada di Puglia, e principalmente il Ponte dell'Ofanto, giacche per quella tragittavasi la grascia della Città, con ordinarsi, che in essa s'impiegasse tutto il danaro assegnato per l'altre strade del Regno, fintanto che sembravagli espediente. Si risponde. *Sua Excell. mandat id fieri, quod publico hujus Regni commodo expedire arbitrabitur* (*d*).

64. *Grazia per aggregarsi le Camere dell'infermeria delle carceri per lo comodo solamente de' Cavalieri carcerati.*

Si dimanda, che le nuove camere fatte sopra l'infermaria delle carceri per sollievo de' carcerati, si aggregasse per nuove carceri solamente de' Cavalieri, e le anti-

(a) *Ibid.*
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*

antiche servissero per gli Cittadini di qualità, e gentiluomini forestieri. Si risponde. *Sua Excell. deliberabit prout decet, & expedit* (a).

Una lunga dimanda fu fatta intorno alla pena, e al danno per gli animali, che pascolano ne' luoghi de' particolari de' Baroni del Regno, chiedendosi, che dovesse solamente pagarsi da quelli, che co' loro animali fuora del territorio delle loro Patrie saranno di transito per andare negli erbaggi della Puglia, o che ritornando pascolino in essi. Si risponde. *Habita relatione a Regia Cancellaria Summariæ, cui mandat, quod se informet, & S. Excel. referat, providebitur* (b).

65. Grazia intorno alla pena, e al danno da pagarsi per gli animali, che prendono l' erba ne' luoghi de' particolari de' Baroni.

Si espone con altra dimanda, che per malizia de' Mastrodatti della Vicaria, e di altri Regj Tribunali si spedivano continue provisioni in pregiudizio della giurisdizione de' Baroni delle prime, seconde, e terze cause, nulla ostante il possesso, che ne godevano, confermato con provisioni del Collaterale, e del S. C., talche erano in continue liti per doverselo mantenere; perciò per evitarsi un tal danno, e per non allegarsi per avvenire causa d' ignoranza, si chiede di ordinarsi un libro, in cui si registrassero tutte le ricevute decisive provisioni in lor favore dal Collaterale, e dal S. C., acciò controvenendosi, si possa esigere la pena in esse comminata. Si risponde. *Sua Excel. mandat servari super hoc provisiones expeditas, & expediendas, & trasgressoribus pœnas impositas exigi* (c).

66. Grazia per lo riparo della frode usata da' Mastrodatti di Vicaria collo spedir provisioni in pregiudizio delle giurisdizioni de' Baroni.

Si espone, che la Terra di S. Lucido in Calabria per le varie incursioni de' Turchi, che avea sofferto, e

67. Grazia per farsi la numerazione de' fuochi nella Terra di S. Lucido, acciò si pagassero gli effettivi.

D 2 per

(a) *Fol. 174. a t.*
(b) *Ibid.*
(c) *Fol. 174. a t.*

per la patita alluvione appena era ridotta a 60. fuochi, ed all' incontro pagava per 170., e per l' ultimo defalco fatto eransi ridotti a 110., onde non potendo la gente aver questo peso, andava altrove ad abitare, e mancava chi affittava le gabelle, ed i Creditori in 25. mila docati, non avean come soddisfarsi, e neppure la Regia Corte. All' incontro S. M. avendo fatto sapere con sua lettera letta nel Parlamento a' suoi Vicerè, che non voleva gravati i suoi vassalli, ma che pagassero quello, che giustamente dovevano; perciò si dimandava ordinarsi all' Avvocato Fiscale di quella Provincia, che andasse a far la numerazione in quella Terra, acciò pagasse per quei fuochi, i quali effettivamente vi erano. Si risponde. *Non decet obstare deliberationibus Illustr. Proregum, & Regii Collateralis Consilii* (a).

68. *Grazia per lo riparo del danno, cagionato dai scudi d' oro.*

Si dimanda darsi riparo al danno, che nasceva da scudi d' oro, che correvano per la Città, e si risponde: *Jam est provisum* (b).

69. *Grazia, perche i Cittadini aggregati godessero gli stessi privilegj, come gli oriundi.*

Si espose, che la Città, mercè de' privilegj conceduti da' passati Re, confermati poi da Carlo V. e da S.M. potea aggregare, ed allettare qualunque forestiere, il quale poi godea i privilegj al pari di ogni oriundo. All' incontro il S. C. e gli altri Tribunali v' incontravano delle difficoltà intorno al punto del *trabant*, & *non trahantur*, onde si dimandò, che non ostante qualunque altra interpetrazione fatta dal S. C. o altro Tribunale, dovessero godere i Cittadini aggregati tutte le prerogative, che godevano gli Oriundi, *maximè ut trabant alios*, per effetto della potestà conceduta agli Eletti in forza de' ricevuti privilegj. Si risponde. *Sua Excell. mandat* in

(a) *Ibid.*
(b) *Ibid.*

in occurrentibus casibus justitiam fieri (a).

Si dimanda, che i Napoletani per effetto de' ricevuti privilegj tanto nella Dogana di Napoli, come nell' altre del Regno *etiam pro mercibus* non si faccia loro restrizione, non ostante che altrimenti si fosse dichiarato dal Tribunal della Regia Camera, con esser mantenuti nella Dogana di Napoli nel possesso dell' esenzione per loro uso, senza dimostrar privilegio di civiltà, specialmente a' notorj Napoletani, e che con fede degli Eletti della Città siano ammessi per franchi. Si risponde. *Quo ad primum caput fiat justitia, quo ad secundum servari mandat provisiones expeditas tempore Illustrissimi, & Reverendissimi Cardinalis de Granvela* (b).

70. Grazia intorno al goderſi da' Napoletani i ricevuti privilegi nella Dogana di Napoli.

Si dimanda, che i Macellai godino de' Capitoli conceduti dagli antecessori Re di questo Regno, della sentenza, o sia Laudo del Tribunale di S. Lorenzo nel 1542. e del decreto della Regia Camera, sopra l'immunità, e franchigia per tutto il Regno, nel comprare animali quadrupedi per la grascia della Città, e specialmente per trenta miglia intorno al di lei territorio senza pagar diritto di gabella notata a piazza maggiore, o qualunque altro pagamento secondo l'antico solito. Si risponde. *Regia Camera Summariæ audito Regio Fisco se informet, & relationem faciat in Collaterali Consilio, ut provideri possit* (c).

71. Grazia intorno l' immunità pretesa da' Macellai nella compra degli animali.

Si dimanda, che si facessero le relazioni, con assegnare anche particolar giornata per parlarsi di alcune grazie chieste nell'ultimo Parlamento, che restarono imperfette, acciò potessero farsi alla Città, e al Baronaggio. Si risponde-

72. Si dimanda destinarsi giornata per proponersi altre grazie.

(a) *Fol.* 175.
(b) *Fol.* 175. *a t.*
(c) *Fol.* 175. *a t.*

fponde. *Declarentur capita prædicta, & providebitur de die* (a).

73. *Grazia per frenarsi i Vescovi, i quali colle scomuniche attentavano sulla giurisdizion de' Baroni.*

Solevano in que' tempi gli Arcivescovi, e Vescovi del Regno por mano sulle giurisdizioni de' Baroni per via di scomuniche, e senza far processo i loro Ufficiali ritrovavansi interdetti; quindi si dimandò darsi riparo a cotanto scandaloso inconveniente con ordinarsi, che detti Prelati ricorrer dovessero a' Giudici di appellazione, dovendo anche ciò ordinarsi in vigor de' Capitoli del Regno. Si risponde. *Sua Excell. censet super contentis in præsenti capitulo non oportere aliquas genericas mandare provisiones, & siquidem palam est, & cunctis innotescit in omnibus qui occurrere casus Suam Excel. ceterosque suos prædecessores omne impendisse studium, de eaque attentari præsumebantur in præjudicium Regiæ Jurisdictionis nullum sortiretur effectum, sicque factum est, quod regia jurisdictio, & auctoritas incolumis extitit, & extat:-idque in futurum Sua Excel. præcipuè occurrentibus casibus fieri mandabit rata Barones, Regni de illis certiorem reddidisse, & reddituros esse Suam Excellentiam pro onere eis imminent* (b).

74. *Condotta poco prudente della Città nel chiedere l'esposte grazie.*

Ecco adunque di quale indole fossero le grazie, che chiedeva la Città, dalle quali poi dipendono diverse *Prammatiche*, che a suo luogo saran rapportate. Bene spesso riduceasi ella a dimandar le stesse cose, e l'osservanza di quelle decretazioni già una volta ricevute da' passati Sovrani in forza, ed in compenso de' fatti donativi. I Vicerè oltrepassar non poteano i fini prescritti dalle Reali risoluzioni, e quando altro dimandavasi, tosto si rispondeva, che consultar si doveano i rispettivi Tribunali, onde più sano consiglio sarebbe stato di ivi ricor-

(a) *Ibid.*
(b) *Fol.* 175. *a t.*

ricorrere per aver quella giustizia, che come grazia richiedevasi. Se poi la querela raggiravasi nel non essersi osservate le concedute grazie, far questa si dovea contro i Magistrati, i quali erano in colpa, quando a quelle controvenivano; talche essi una manifesta ingiustizia commettevano, e dir si poteano, come occulti nemici del pubblico bene.

Dopo aver parlato delle succennate grazie, che sottoscritte furono dal Duca di Ossuna a' 4. Gennajo del 1584., altro Parlamento si celebrò dalla Città nel 1585. (benche per errore di stampa ritrovasi notato nel 1587.) con cui nuove grazie si chiederono allo stesso Vicerè, le quali, come vedrassi, lavorate furono sull' istesso conio dell' antecedenti.

75. Nuove grazie dimandate col Parlamento del 1585.

In primo luogo fu dimandato darsi riparo all' estorsioni, che commetteansi da' Commissarj, e subalterni de' Tribunali, quando portavansi ad eseguire i ricevuti ordini, non poco dagno cagionando alle Università per gli loro alloggi, onde voleasi, che gli Ufiziali delle Terre potessero prendere informazione delle controvenzioni, che usavan costoro contro il disposto dalle Regie Prammatiche. A questa supplica, che dar poteasi al Vicerè senza il bisogno di convocare un Parlamento, fu risposto. *Placet Suae Excel. ut supplicatur, bis tamen Commissariis exceptis, qui pro capiendis delinquentibus, vel causa ardua, & secreta transmittuntur, ne exhibitione commissionis fiat praejudicium Regio Fisco* (a).

46. Grazia per darsi riparo all' estorsioni che commetteano i Commessarj, e loro Subalterni girando per le Università del Regno.

Egli è a credersi, che allora i Banchi avessero sofferto le istesse sciagure, che hanno incontrato a' nostri tempi, onde fu dimandato osservarsi la Prammatica di Carlo V. promulgata contro quei, che fallivano, cioè di

77. Grazia per punirsi i delitti di Banco, e intorno al lor governo.

(a) *Fol.* 176. *a t.*

di doversi sforgiudicare, se non comparivano dopo sei giorni della loro mancanza. Voleasi ettesa questa Prammatica per quei, che mancassero per disgrazia, o per colpa di Ministri, ed altresì per lo Cassiere, Libro maggiore, e Pandettario, con doversi dare in ogni anno il bilancio così degli effetti del Banco, come della Casa al Ministro destinando dal Vicerè, imponendosi pena di morte naturale, quando in tal bilancio alcuna falsità si ritrovasse. Di più dovea ordinarsi, duplicarsi la solita pleggiaria, senza darsi i plegj meno di ducati cinque mila con obbligarsi *in solidum*. Dovea anche imponersi pena corporale contro quei, che faceansi scrivere creditori del Banco senza averci danaro, dovendo perciò rispondere quei, che avean dato la pleggiaria. Ecco la risposta. *Mandat Sua Excel. quod servetur Regia Pragmatica etiam quo ad casus in ea contentos, verum bilancium effectuum Banci quolibet biennio præsentetur Commissario deputando per Suam Excel. quo non reperto vero, bancherii puniantur pœna falsi, incidantque in eandem pœnam falsi fidejussores, qui procumbunt se describi creditores Banci, & non sint iidemque fidejussores pro rata, pro qua fidejubebunt teneantur in solidum, in appositionibus Bancorum Sua Excell. providebit super quantitatibus fidejussorum* (a).

78. *Grazia per prenderſi gli obbligi de' Maſtrodatti* in capite.

Dimandato fu, che gli obblighi si prendessero da' Mastrodatti *in capite* in qualunque Tribunale, con sottoscriversi da colui, che obbligavasi, e quando non sapesse scrivere, dovesse intervenire un altro Mastrodatti per collega, restando nulle tutte le obbliganze, che altrimenti si sarebbono prese. Si risponde: *Placet, quod non capiantur obligationes per Scribas, sed per Magistros Actorum in capite, qui teneantur facere fidem, quod ha-* *beat*

(a) *Fol.* 176. *a t.*

beat notas personas contrahentium, vel saltem ex relatione duorum testium sibi cognitorum (a).

Si replica la dimanda per terminarsi la strada di Puglia, come utile per lo tragitto della grascia della nostra Città, e si risponde. *Placet, quod fiat cum omni diligentia* (b).

79. *Grazia per terminarsi la strada di Puglia.*

Si dimandò d'imponersi pena corporale a quei, che soddisfatti del debito, ne dimandassero di nuovo il pagamento. Si risponde. *Placet quod contra petentes debitum alias satisfactum, si sunt nobiles imponatur pœna relegationis per triennium, si sunt ignobiles, pœna triremium, dummodo actores sint principales, cum quibus debitum est contractum, & de satisfactione constet per scripturas publicas, vel apocas de jure validas* (c).

80. *Grazia per lo gastigo di quei che dimandano il debito già loro soddisfatto.*

Fu dimandato, che in tutti i Tribunali, mentre si ha lite tra' concorrenti intorno alla dilazione quinquennale, o altra maggiore, o minore, che fosse non potessero interporsi decreti, e farsi salvaguardie a' debitori sì per la persona, come ne' beni, nè impedirsi intanto incusarsi l'obbliganze, o la liquidazione degl' istromenti, ancorche la lite pendesse nel S.C., o in altro Tribunale per appellazion di sentenza fatta in favor de' creditori concorrenti, col notarsi tutte le salvaguardie fatte; sembrando giusto, che fintanto non sia terminata la lite con sentenza, che avesse la sua esecuzione parata, non dovesse impedirsi il creditore di conseguire il suo credito cogli rimedj necessari, vieppiù perche la maggior parte de' concorrenti son fraudolenti. Si risponde. *Placet prout supplicatur* (d).

81. *Grazia per non concedersi salva guardie a' debitori pendente la lite sulla dilazione quinquennale.*

(a) *Fol.* 177.
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*

82. *Grazia intorno al doversi regolare il giudizio della liquidazione degl' istromenti.*

Altra supplica fu data in rapporto della liquidazione degl' istromenti *via ritus*, perche si ordinasse, che gravandosi il debitore con supplica nel S. C., non potesse questa ammettersi, se non fatto il deposito del suo debito, o vero posto dentro le carceri, senza riceversi la pleggiaria praticata a darsi di ubbidire agli ordini del S.C. per esser questa una salvaguardia in danno de' creditori. All' incontro se poi il S. C. dichiarasse di non esser ben liquidato l' istromento, in questo caso il creditore, oltre la pena dovuta al Regio Fisco, e restituzione dell' esatto, avesse dovuto pagare la decima parte del suo credito al debitore, per cui avea liquidato l'istromento, dovendo intendersi lo stesso, per le obbliganze *penes acta* da praticarsi anche in tutti i Tribunali del Regno. Si risponde. *Servetur ritus M.C. Vicariæ, & ut creditores quantitates sibi debitas citius consequantur, & debitoribus, ut conveniet subveniatur. Placet, quod si relatio non fuerit facta in S.C. infra quindecim dies, M. Curia procedat, non obstante relatione facienda* (*a*).

83. *Grazia per osservarsi le pandette de' Mastrodatti, con evitarsi l'estorsioni.*

Finalmente si dimandò, che i Mastrodatti, Scrivani, e Portieri de' Regj Tribunali osservassero le pandette, e le Regie istruzioni, che hanno per gli loro uffizj per evitarsi l'estorsioni, che fanno. Si risponde. *Placet, quod serventur pandectæ, & Regiæ instructiones, & in casu controventionis, & non observantiæ puniantur pœna in Reg. Pragmatica contenta, & etiam pœna corporali nostro arbitrio reservata* (*b*). E queste si furono tutte le decretazioni sottoscritte dal Duca di Ossuna a' 25. Febbrajo del 1585. a richiesta della supplica data a lui dalla Città nel Parlamento.

Ab-

(a) *Fol.* 177. & *a t.*
(b) *Fol.* 177. *a t.*

84. *Grazia conceduta nel 1586. di Filippo II. intorno alla succeſſione feudale.*

Abbiamo poi un privilegio di grazie ſpedite dal Re Filippo II. in Madrid colla data de' 9. Dicembre del 1586., il quale fu eſecutoriato in Napoli dal Conte di Miranda a'20. Marzo del 1587. Del ſuo contenuto ſe ne darà una ſuccinta parafraſi, la quale è neceſſaria, per ſaperſi la concatenazione, che hanno le grazie, delle quali in eſſo ſi parla con quelle, che altra volta furon richieſte, e che ricevettero le già traſcritte decretazioni; poiche tanto ei fa d'uopo di eſeguire per ben intenderſi l'iſtoria delle noſtre leggi.

85. *Si rammentano le precedenti ſuppliche date su tal punto, e l'ultima, cui riſponde il Re.*

Va rammentando il Re le ricevute ſuppliche cogli antecedenti Parlamenti del 1577., e 1580. per mezzo del Marcheſe di Mondejar, e D.Gio: Zunica allora ſuoi Vicerè nel noſtro Regno. Si traſcrivono tutte le decretazioni cadute in rapporto della ſucceſſione de' feudi nella linea collaterale, e de' fratelli ne' feudi nuovi. In fine diceaſi dalla Città, che ne' feudi antichi reſtava ampliata la ſucceſſione nel quarto grado ſecondo la computazione della legge civile, quando però vi concorre la qualità maſcolina nella perſona, che vuol ſuccedere a quella, cui ſi ſuccede, e nello ſtipite, donde sì l'uno, che l'altro diſcende, or comechè per le leggi del Regno non dovea farſi differenza nella ſucceſſione de' feudi tra la qualità maſcolina o femminina, e ne' feudi nuovi eſſendoſi ammeſſa la ſucceſſione de' fratelli e ſorelle, i quali mentre ſuccedono al loro zio, rappreſentano la perſona, e 'l grado almeno del loro padre, quindi per evitarſi gl'inconvenienti, che potrebbono naſcere, cioè di eſſer preferita la ſorella nella ſucceſſione de' beni feudali del fratello in eſcluſione del figliuolo dell'altro fratello, il quale come maſchio deve preferirſi, o pure, che un fratello primogenito ſia preferito in detta ſucceſſione al figlio del fratello primogenito premorto, potea degnarſi

S. M. di ordinare, che nella ſucceſſione de'feudi antichi nel quarto grado ſi conſideraſſe la qualità maſcolina nel modo come ſi conſiderava nella ſucceſſione del terzo grado; di ſorte che reſtaſſe ſemplicemente ampliata la ſucceſſione nel quarto grado, ed in quella de' feudi nuovi reſtaſſero abilitati i figli del fratello *utriuſque ſexus*, intendendoſi così tolta la condizione ne'feudi, che ſi compravano da'particolari, come ſi era tolta la condizione per quelli, che furon venduti dalla Regia Corte. La riſpoſta fu queſta: *Quantum ad feuda nova, & vetera Sua Regia & Cath. Majeſtas nihil vult innovari, verum in reliquo, quod attinet ad ea feuda, quæ à particularibus perſonis emi contingerit, Regni optatis annuendum ſtatuit, ut modo omnis fraudi locus præcludatur* (a).

86. *Grazia concernente all'aſſenſo del Capitolo per l'obbligo de' beni feudali.*

Fa poi la Città di nuovo parola dell' ultima decretazione ricevuta ſulla ſupplica data in riguardo dell' aſſenſo ſopra i beni feudali per la dote, e di quanto da eſſe dipendeſſe, onde ſi dimandò di ordinarſi, che tale aſſenſo partoriſſe l' ipoteca in favor di tutti quelli, a' quali deve farſi pagamento per la reſtituzion di tai doti, mutuo, o interuſurio ſecondo la forma de' ſtipulati Iſtrumenti. Si riſponde: *Placet Reg. & Cath. Maje. citra tamen præjudicium Reg. Curiæ, quandocumque, & quomodocumque dicta feuda ei devolventur* (b).

87. *Si ripete la dimanda per non giudicarſi le cauſe fuori del Regno.*

Sul punto di non doverſi giudicar le cauſe fuora del Regno, di nuovo la Città va ripetendo tutte le ricevute grazie da' predeceſſori Regnanti, e finalmente l' ultima decretazione ricevuta da Filippo II. su queſto punto, e come ſe di eſſa non foſſe appieno ſoddisfatta prega il Re a riſpondere *per verbum*. *Placet ſimpliciter*, viep-

(a) *Fol.* 179.
(b) *Fol.* 179. *a t.*

vieppiù perche avea preintefo di efferfi ordinato, che nella caufa vertente tra 'l Duca di Seffa, e quello di Torre maggiore non fi pubblicaffe la fentenza, ma doveffero inviarfi al Re i voti colle ragioni, fulle quali eranfi appoggiati, lo che era contro alla forma de' Capitoli. Si rifponde: *Placet Regiæ & Cath. Majeftati omnia Capitula eidem Regno hactenus concessa ad unguem obferventur* (a).

88. *Quefta grazia non è ftata poi offervata.*

Di quefta grazia però quafi mai fi è tenuto conto, e fpecialmente nell'ultimo governo dell'Imperador Carlo VI. poiche per caufa di rilievo fovente ordinavafi di rimetterfi i voti a quel Supremo Configlio d'Italia fenza pubblicarfi. Inconveniente però è quefto, che la noftra Città non è più in periglio di affaggiarlo, poiche gode la felice forte di aver prefente il fuo Sovrano, onde implicitamente gode la tanto bramata grazia.

89. *Di nuovo fi dimanda la conferma degli affenfi dati da' Vicerè.*

Dopo quefta vien poi l'altra dimanda, che fi ripete per la conferma degli affenfi preftiti da' Vicerè, come fu dimandato co' Parlamenti del 1568. e 1570., e fi rifponde: *Placet Regiæ, & Cathol. Majeft. Regni poftulationi in hoc annuere* (b).

90. *Chiede la Città rifpofta più precifa fulla fupplica data per la fucceffion feudale.*

S'inferifce poi la copia delle grazie concedute col Parlamento del 1580., colle loro decretazioni, cioè quella, che riguardava la fucceffione de' Fratelli, e Sorelle ne' Feudi nuovi, quella che raggiravafi intorno al poterfi concedere da' Vicerè gli affenfi per l'obbligo de' beni feudali anche titolati, e perche la Città non ritrovavafi contenta delle ricevute rifpofte, ne ripetè le fuppliche, onde ne ricevè la feguente decretazione. *Placet etiam Suæ Regiæ & Cathol. Majeftati concedere dicto Re-*

(a) *Fol.* 180. *a t.*
(b) *Ibid.*

Regno, quod postulat in hoc tertio capite, ea tamen conditione, & pacto adjecto, quod virtute ejus assensus per suum Viceregem præstiti obligationi, & hypothecæ feudorum titulatorum non possit ullo modo demum deveniri ad venditionem dictorum feudorum titulatorum jam obligatorum, & hypothecatorum, nisi obtenta prius licentia, & assensu a præfata Catholica Majestate ad dictam venditionem dictis feudis titulatis faciendam (a).

91. *Ripetonsi le suppliche per provvedersi gli Uffizj a' Regnicoli, per essersi presentata l'occasione di eseguirsi la grazia.*

Si ritorna al punto di provvedersi gli uffizj a' Regnicoli, ricordandosi le prime dimande, e le ricevute risposte. Poi si soggiugne essersi fatto il caso di doversi eseguir la grazia, perche era morto il Reggente Albertino, nè si era ancora provveduta questa piazza nel Collaterale, quando che le due piazze de' Reggenti forestieri, mai eran vacanti; quindi supplicavasi, che sempre esser vi dovessero due piazze de' Regnicoli; e comechè era morto il Reggente Revertera, si fosse provveduta questa piazza alternativamente, cominciandosi, come sarebbe stato in grado a S. M.. Parimenti diceasi, che intorno alla provista dello Scrivano di razione essendosi stabilito, che dovesse esser regnicolo, non si era osservato, e a' ricorsi fatti, si era risposto, *cum primum officium rursus ad Curiam devolvatur Sua Cath. Maje. observationi gratiæ eidem Regno concessæ omnem rationem habebit*, onde essendo avvenuto anche questo caso, chiedeasi l'esecuzione di tal grazia. Faceasi anche presente di essersi determinato, che nel S.C. e nella Reg. Cam. della Sommaria dovessero provvedersi le cariche per due terze parti a' regnicoli, e per l'altra a' forestieri, lo che neppure si era osservato, perche allora nel S.C. eranvi sei piazze occupate da' Forestieri, e undici da' Regnicoli,

(a) *Fol.* 181. & *a t.*

li, e nella Reg. Cam. vi erano tre piazze di Regnicoli, e tre di Forestieri, onde supplicavasi, che nel caso delle nuove proviste da farsi nel S. C. dovessero esservi dodici piazze di Regnicoli, e quattro nel Tribunal della Camera.

92. *Altre ragioni si adducono per doverla conseguire.*

Altra lagnanza faceasi con dirsi, che sebbene S.M. si avesse serbato al suo arbitrio il provvedere al Regnicolo, o al Forestiere la piazza di Presidente del S.C., e di Luogotenente della R. Camera, era avvenuto, che li cinque ultimi Luogotenenti della Camera erano stati tutti forestieri, onde in caso di vacanza supplicavasi, che fosse regnicolo, e quando stimasse di provvederne un forestiere, avesse stabilito, che il Presidente del S. C. fosse stato sempre Regnicolo.

93. *Si ripete la supplica per provvedersi a' Regnicoli le cariche di Generale, e Capitani delle galere.*

In oltre ricordavasi la supplica data per la provista del Generalato delle Galere, e de' loro Capitani in persona di Regnicoli, onde di nuovo si ripeteva per otternerne grata risposta. Ma questa fu così concepita sopra tutti i suddetti capi. *Sua Regia & Cath. Maje. mandat servari dicto Regno ad unquem, & inviolabiliter gratias, concessiones, & privilegia sibi hactenus super hoc concessa, & concessas* (a).

94. *Si dimanda inviarsi un Visitatore per visitare il Ministero.*

Fu dimandato con altro Capitolo, che dovesse destinarsi, ed inviarsi un Visitatore, poiche da alcuni anni ne mancava, per fare una general visita sul Ministero, acciò il buon Ministro fosse stato rimunerato, e corretto il cattivo: Su di che fu risposto. *Jam super hoc caput per suam Majestatem fuit opportunè provisum* (b). E per vero dire troppo necessarie riputavansi tai visite, perciocche, come i Medici stimano, che da volta in vol-

(a) *Fol.* 181. *a t.* & 182.
(b) *Fol.* 182.

volta purgar si dovesse il corpo umano, scaricandolo di tutti quei cattivi umori, che ne pregiudicano la salute; tanto più opportuna sarebbe la stessa medicina nel corpo morale del Ministero, acciò la salute del Pubblico ne riportasse il dovuto sollievo.

95. *Si dimanda non potersi prender la gente per andare a servire nella guerra.*

Si disse anche con altro Capitolo, che nel passato anno il Marchese di Mondejar avea preso a forza moltissima gente per andare a servire nelle guerre da guastatori, la quale non avvezza a sì fatto mestiere, era quasi tutta morta con gran discapito delle Uuiversità, oltre le sofferte estorsioni praticate da coloro, che far ne doveano la scelta, quindi supplicavasi il Re a dispensare i suoi Vassalli da sì fatto servizio. Fu risposto. *Quantum ad hoc sextum caput attinet, debet maximè Suæ Majestati in delectum fossorum minime fuisse servatum modum, quo minori cum onere dicti Regni id fieret, dabitque deinceps operam, ne præter æquum & justum sui in Regno subditi graventur* (a).

96. *Si dimanda darsi qualche ajuto all'ordine de' Chierici Regolari recentemente istituito.*

Recente era in quel tempo la fondazione seguita de' Chierici Regolari, che risedevano nella Chiesa de'SS. Appostoli, come altresì quella de'PP. Gesuiti, ora espulsi, e comechè sul primo nascere de' loro istituti, assaggiavano essi, e specialmente i primi anche non poca strettezza per la loro abitazione, la nostra Città, che ha sempre abbondato di una religiosa pietà, stimò di supplicare il Re, perche loro dasse qualche ajuto per poter comodamente abitare; ma quello rispose. *Cum se offeret occasio memor erit Sua Majestas intercessionis dicti Regni, & horum Religiosorum, pro quibus supplicant, rationem habebit* (b). Delle smisurate ricchezze acquistate poi da' Gesuiti, non accade

(a) *Fol.* 182.
(b) *Fol.* 182. *& a t.*

de ora parlarne, e ſpecialmente nel noſtro Regno, perchè in occaſione della loro meritata eſpulſione, ſi è reſo troppo noto. E per quanto tocca a' Chierici Regolari de' SS. Appoſtoli, come quaſi due ſecoli addietro non avean tetto da covrirſi, ſon ridotti ſpecialmente in Napoli in tanta polizia, a ſegno che il loro ſpazioſo Chioſtro ſi rende degno di eſsere oſservato da' Foreſtieri, e molto proprio è riuſcito per tenerci entro quei Padri di una ſcelta nobiltà per adempiere al loro iſtituto.

Finora ho fatto uſo del primo *Tomo* del *Volume* delle grazie concedute, dell'edizione di Venezia del 1588., la quale è ſcorrettiſſima nelle parole, e nella data de' tempi, e meritarebbe una più corretta impreſſione. Ora paſſo alle ſeguenti grazie concedute da Filippo II., come ſon regiſtrate nel ſecondo *Tomo*, che porta l' edizione di Milano del *1719.*, benche ſembri in Napoli impreſſo.

97. Si eſpongono le grazie contenute nel II. loro Volume.

In eſſo ci ſi fa avanti ſul principio il Parlamento raunato in S. Lorenzo a' *9.* Dicembre del 1586. per fare un donativo di un milione e 200. mila duc. per la richieſta fattane da Madrid dal Re a' *26.* Luglio di detto anno. Fu appuntata la dimanda di diverſe grazie da farſi tanto a Filippo, come al ſuo Vicerè, allora il Conte di Miranda. Si traſcelſero a tal uopo i Cavalieri Deputati, e 'l fabbro di queſte grazie fu Orazio Teodoro Avvocato in quel tempo della Città, e dopo aver ricevuto l'approvazione, furon quelle rimeſſe in Iſpagna per eſſer decretate. Si contennero eſſe in VII. Capitoli, ed eccone un ſuccinto epilogo, che ſe ne fa per comodo de' Lettori.

98. Si rammenta il Parlamento tenuto nel 1586.

I. Si dimandò la ſpedizione di tutte quelle grazie chieſte ne' Parlamenti del 1583., e 1584., che non ritrovavanſi ſpedite. Fu riſpoſto. *Jam Reg. & Cath. Ma-*

99. Si dimanda la ſpedizione di tutte quelle grazie fino allora non ſpedite.

Maiestas Capitula his proximis annis a dicto Regno postulata expediri jussit (a).

100. *Si dimanda, che uniti la più parte de' Deputati, potessero trattar negozj di Città.*

II. Che dovesse rivocarsi l'ordine fatto dal Duca di Ossuna di non potersi trattar negozj di Città, quando non fossero uniti tutti i Deputati; ma essendo questi nella maggior parte, potessero trattare, e risolvere ciò, che occorreva per gli pubblici affari. Fu risposto. *Placet Reg. & Cath. Maie. dicto Regno concedere, quod ab eo postulatur in hac re, dum tamen omnes Deputati, qui intervenerint, legitimè vocati sint, atque in congregatione interveniant saltem duæ partes ex tribus Deputatorum, & quod resolutio fiat cum votis majoris partis eorum, qui intervenerint* (b).

101. *Si dimanda la conferma di tutte le alienazioni de' Feudi, concessioni, e ampliazioni di uffizj, che ricevettero l'assenso da' Vicerè.*

III. Che confermar si dovessero tutte le alienazioni de' Feudi, concessioni, ampliazioni di uffizj, le quali ricevettero l'assenso de' Vicerè *pro tempore*, con farsi la decretazione *per verbum placet simpliciter*, supplendosi ogni difetto *ex certa scientia*. Si risponde. *Placet Reg. & Cath. Maiestati confirmari omnes assensus per suos Vicereges concessos super alienationibus, vel contractatione Feudorum, & servata forma assensuum; dum tamen in his concedendis dicti Vicereges se continuerint intra limites Pragmaticæ, & præstitis eis super eo concessis: & quantum attinet ad eos assensus, qui a Viceregibus contra Pragmaticæ formam concessi sunt, per Regiam & Cath. Maiestatem in eo providebitur, cum dicti assensus coram se præsentati fuerint: & quantum attinet ad confirmationem assensuum annullatorum ob non servatas conditiones in eis contentas, Placet Reg. Maiestati eos concedere, dum tamen hac de causa minimè transferatur dominium feudorum il-*

lius

(a) *Vol. 2. Fol. 5.*
(b) *Ibid.*

lius, qui in ipsis non habet successionem in eum, qui habuerit (a).

IV. Che per esser difficile, e lunga la navigazione de' bastimenti, i quali dall' Apruzzo, e dalla Puglia debbono condurre i grani per l'annona di Napoli, si permettesse alla Città di provvedersene dalla Sicilia, da dove con più facilità potea venire, e quando fosse poi giunto, sia lecito di estraersi altrettanto grano dal Regno franco di tratta, e nuovo imposto, giacche l'importo di questa verrebbe ad esiggersi in Sicilia, ed in tal guisa cessava il pericolo di ogni penuria. Si risponde. *Placet Reg. & Cath. Majest. concedere ad triennium dicto Regno, quod per ipsum supplicatur; dum tamen extractio frumenti a prædicto Regno Neapolitano eodem anno fiat, quo facta fuit extractio a Regno Siciliæ pro victu fidelissimæ Civitatis Neapolitanæ: cumque extractio grani a prædicto Regno Neapolis fienda majoris pretii sit, quam quæ a Sicilia fit, vult Regia Majestas rationem haberi per Officiales suos, qui caveant, ne aliquid damnum juribus civilibus inferatur* (b).

102. *Si dimanda l'estrazion de' grani dalla Sicilia per l' annona di Napoli, e quelli venuti, permettersi l' estrazion de' grani dal Regno.*

V. Che ne' contratti di vendita di cose burgensatiche, solendo il venditore per evizione, e per cautela del compratore obbligare i beni feudali precedente Regio assenso, comechè questo ordinariamente si accorda colla clausola *pro se & hæredibus ex corpore*, da ciò ne nasceva, che morendo il compratore, o il creditore senza legittimi successori in feudo, ancorche si trattasse di rendita burgensatica, e 'l credito passasse in beneficio di persona straniera, questa non avrebbe potuto esercitar l'ipoteca sopra i beni feudali in vigor della promessa evizione, per

103. *Si dimanda la grazia per potersi estendere l'assenso riguardo all' evizione per l'obbligo de' beni feudali.*

(a) *Ibid. & a t.*
(b) *Fol. 6.*

per non essere erede *ex corpore* dell' acquirente, ed ecco estinta l'ipoteca in beneficio del possessor del Feudo, o de' Creditori posteriori. Quindi si dimandò, che negli assensi dati fino allora per tali ipoteche, s'intendessero conceduti in beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne' quali passava la rendita burgensatica, e l'azion personale, nulla ostante, che negli assensi vi sia la detta clausola *pro se & hæredibus ex corpore*: e negli assensi da darsi per l' avvenire, dovesse farsi uso della clausola *pro se, & hæredibus, & successoribus quibuscumque*; potendosi anche determinare, che gli eredi estranei in virtù di questa grazia non potessero aver ricorso sopra alcun feudo posseduto dalla Regia Corte, o che questa l' avesse venduto con promessa di evizione. Si risponde. *Quantum ad hoc caput attinet Reg. & Cath. Majestas nihil vult innovari in assensibus hactenus jam expeditis: in illis tamen, qui post hac concedentur, Placet Reg. & Cath. Majestati concedere dicto Regno, quod per ipsum supplicatur; dum tamen in hoc minime comprehendantur feuda devoluta, vel devolvenda in Regia Curia, vel possessa a feudatario non habente successorem in feudo, nec feuda, pro quibus Curia nostra de evictione tenetur; minimeque ea, ex quorum hypotheca, & alienatione aliquod detrimentum hac de causa Regiæ Curiæ generari possit: his enim in casibus vult Sua Reg. Majestas interpretari, & declarari assensum fuisse expeditum in antiqua forma reducente, & declarante pro hæredibus ex corpore, non obstante clausula apposita, vel apponenda pro hæredibus, & successoribus quibuscumque* (a).

104. *Grazia per non doversi ponere in questione i conceduti indulti.*

VI. Che gl' indulti una volta conceduti, non si potessero nuovamente ponere in questione in verun modo, e da

(a) *Fol. 6.*

e da qualunque Tribunale, anche a riguardo di quelli che fossero annullati o da Giudici ordinarj o delegati, o si pretendessero annullare, o pendesse lite sopra di essi. Si risponde: *Placet Regiæ & Cath. Majestati concedere dicto regno, quod per ipsum supplicatur in his indultibus, qui legitime hactenus sunt concessi, atque in aliis plena justitia partibus ministret* (a).

VII. Che gli assensi Regj da spedirsi in favor de' Luoghi pii dovessero esser perpetui, poiche in vigor della *Prammatica* del 1531. dell' Imperador Carlo V. tra' capi vietati a' Vicerè di prestar gli assensi, vi era questo. *Primo ubi bona feudalia ad Ecclesiam, Monasteria, vel Universitates deveniri possint*. Quindi fu, che negli assensi prestiti per l' ipoteca de' beni feudali in beneficio di Chiesa, Monastero, o Luogo pio si ponea la clausola, che se per esecuzion de' convenuti patti, avesse dovuto alienarsi la roba feudale, se ne fosse fatta vendita a persona abile. Di poi erasi cominciato ad accordar gli assensi per soli quindici anni *tantum*, e perche avvenir potea, che per trascuraggine de' Governatori de' Monasteri, Chiese, e Luoghi pii si tralasciasse di ottener la prorogazion di tale assenso, onde erano in pericolo di perdere i loro crediti, oltre la spesa, che far doveano, perciò chiedeasi la grazia, che tutti gli assensi da spedirsi, dovessero esser perpetui colla clausola osservata per tutto il tempo passato, e così dovesse anche intendersi per tutti gli assensi passati. Si risponde. *Placet Reg. & Catholicæ Majestati dicto Regno concedere, quod per ipsum supplicatur: Jubet in assensibus jam concessis reduci ad formam antiquam, quam clausulam quindecim*

105. *Grazia per esser perpetui gli assensi Regj da spedirsi in favor de' Luoghi pii.*

(a) *Fol.* 7.

decim annorum, & in concedendis minimè limitari tempus (a).

106. *Sieguon le grazie dimandate al Conte di Miranda.*

Quì han termine le grazie concedute da Filippo II., le quali appariscono sottoscritte in Vallisoleto a' 2. Febbrajo del 1587. A queste sussieguono le altre, che la Città dimandò al Viceré Conte di Miranda collo stesso Parlamento del 1586., e sono nel numero di XXI. con quell' ordine, che ora si trascrivono.

107. *Dovesse prefiggersi il tempo alle Università a poter chiedere il demanio.*

I. Che si prefiggesse il termine da potersi dimandare il demanio dalle Università per togliersi le liti, e l'incomodo de' Baroni. Si risponde. *Placet quod de hinc in antea Universitates Regni admittantur ad petendum se admitti ad Regium demanium infra annum tantum a die capturæ possessionis; & quod elapso dicto anno, non admittantur amplius; etiam per viam restitutionis in integrum* (b).

108. *Non potessero i Vassalli esimersi dalla giurisdizione de' Baroni con farsi locati della Dogana di Foggia.*

II. Che i Vassalli de' Baroni non potessero esimersi dalla loro giurisdizione con aggregarsi a' locati della Dogana di Foggia. Imperciocche da taluni anche frode commetteasi, poiche alcuno avendo a cagion di esempio trenta vacche, le indoganava sotto nome di tre, i quali poi come locati godevano i privilegj. Si risponde. *Occurrentibus casibus S. E. non permittet fieri fraudes in præsenti Capitulo contentas, & taliter quod non auferatur jurisdictio Baronibus* (c).

109. *Avanzarsi i salarj per gli animali, che servono alla Regia Corte, e a' Baroni.*

III. Che dovessero accrescersi i salarj, i quali secondo la *Prammatica* di Ferdinando I. si pagavano tanto dalla Regia Corte, quanto da' Baroni per gli servizj, che loro si prestano co' loro animali. Si risponde. *Regia*

(a) *Fol.* 7.
(b) *Fol.* 8.
(c) *Ibid.*

gia Camera Summariæ referat cum voto (a).

IV. Che le Terre del Regno non fossero obbligate alla custodia gratuita de' carcerati Regj, ma *mediante justo salario* da pagarsi loro dalle Regie Udienze, e Regj Commessarj da' proventi, che si esiggevano. Si risponde. *S. E. mandabit de hoc fieri provisiones necessarias* (b).

110. *Non esser tenute le Terre del Regno alla gratuita custodia de' carcerati.*

V. Che i Regj Commessarj non potessero condurre la gente, di cui si servivano nel viaggio, più oltre della prima Terra, che si ritroverà nel diritto cammino, con tassarsi anche il numero delle genti, o bagaglio, che ciascun di essi dovrà prendere. Si risponde *S. E. mandabit fieri provisiones necessarias super hoc Scribæ portionis, dummodò distantia non sit major duodecim milliarium* (c).

111. *Come dovessero i Commessarj far uso della gente, che prendevano a lor servizio.*

VI. Che fossero tenuti i Commessarj ai danni, ed estorsioni, che facessero i loro Soldati per le Terre. Si risponde. *Placet de hoc fieri provisiones necessarias* (d).

112. *I Commissarj fossero tenuti per l'estorsioni facensi da loro Soldati.*

VII. Che si dasse riparo agli eccessi de' Commessarj, che commettevano contro i Cittadini delle Terre del Regno, quando andavano contro de' fuorasciti. Si risponde. *Jam est provisum per provisiones generales, quas S. E. mandat servari* (e).

113. *Darsi riparo agli eccessi de' Commessarj.*

VIII. Che i pesi, misure, e Portolanie delle Terre si fossero vendute a' Baroni, acciò si evitassero l'estorsioni de' Commessarj, giacchè questi giugnendo in alcuna Terra, sotto il pretesto della composizione delle pene incorse, estorquevano somme dalle povere Università sen-

114. *Vendersi a' Baroni le giurisdizioni delle portulanie, pesi, e misure.*

(a) *Fol. 9.*
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*
(e) *Ibid.*

ſenza gaſtigarſi i delinquenti , e ſenza accomodar le ſtrade: quale inconveniente reſtava evitato, perche i Baroni, e le Univerſità, che compravano queſte giuriſdizioni avrebbono avuto la cura di non far vendere, e comprare con peſi e miſure falſe, e di far accomodar le ſtrade; ed oltre ciò con tal vendita ſomma rilevante ſi ſarebbe ricavata; onde biſognava con eſpreſſa *Prammatica* aumentar la pena contro di tai Commeſſarj tanto di peſi e miſure, che della Portolania per terra, e toglier la pena impoſta a' Sindaci, ed Eletti, perche in tal guiſa ſcovrivanſi l'eſtorſioni. Si riſponde. *Placet. quod fiat Pragmatica, augendo pœnam triremium per quinque annos; & quod a dicta pœna eximantur Capitaneus, Sindicus, & Electi, ut facilius veritas inveniri poſſit* (*a*).

115. *Darſi riparo al danno, che faceano le Infantarie ne' loro tranſiti.*

IX. Che ſi prendeſſe eſpediente per rimediare al grave danno, che recavano le Infanterie nell' alloggiare nelle Terre del Regno, così anche per gli bagagli, che prendevano dalle medeſime. Si riſponde. *Jam eſt proviſum per proviſiones generales, quas S. E. mandat ſervari* (*b*).

116. *Ripararſi l' eſtorſioni, che faceanſi da' Commeſſarj delle Regie Galere.*

X. Che ſi daſſe rimedio all' eſtorſioni, che commettevano i Commeſſarj delle Regie Galere ne' partiti di legname, o altro. Si riſponde. *Providebitur taliter, quod Populi, & Univerſitates Regni non gravabuntur* (*c*).

117. *I Padroni degli erbaggi doveſſero pagarſi in Foggia nel meſe di Aprile.*

XI. Che i Padroni degli erbaggi foſſero pagati in Foggia nel meſe di Aprile, prima, che il danaro perveniſſe nella Reg. Teſoreria. Si riſponde. *Placet, ut ſupplicatur* (*d*).

XII.

(a) *Fol. 9. & 10.*
(b) *Fol. 10.*
(c) *Fol. 10.*
(d) *Ibid.*

XII. Che dovesse darsi riparo all' estorsioni, che commetteansi da' Commessarj della fabbrica di S.Pietro, con interponersi col Pontefice Sisto V., acciò le composizioni fatte con uno di essi non si abbiano a rivedere da altri, inquietandosi quei, che già aveań pagato. Si risponde. *Providebitur prout convenit, & mandabitur deputari Judicem primarum causarum dictæ Fabricæ ad inquirendum Commissarios de eorum excessibus* (a).

118. *Ripararsi l'estorsioni, che faceansi da' Commessarj della fabbrica di S. Pietro.*

XIII. Che negl'istrumenti liquidi, polize bancali, o altre scritture sottoscritte dal debitore, e da tre testimonj non si potesse addurre dal debitore eccezione alcuna, se non fatto primá il deposito, e che sia carcerato. Si risponde. *Placet, quoad apochas directas Banco tantum* (b).

119. *Non potersi apponere eccezione dal debitore in vigor di poliza bancale.*

XIV. Che dovessero riformarsi le tante clausole, e formole, che apponganssi da' Notaj negl'istrumenti, onde far si dovessero tanti formolarj, quanti sono le specie de' contratti con distendere appieno tutti gli *& cetera*, e secondo questa forma dovesse concepirsi poi ogni contratto; qual formolario potrebbe conservarsi in un luogo pubblico da destinarsi da S. E. e così si toglierebbono i dispendj, e le liti, che per tal effetto si soffrono. Si risponde. *Sua Excell. mandabit Sacro Consilio, quod faciat super hoc consultationem, qua habita, providebit, prout convenit* (c).

120. *Dovessero riformarsi le tante clausole, che si mettono da' Notaj.*

XV. Che le donazioni, i vincoli, o fedecommessi, che si farebbono da qualunque persona del Regno, dovessero registrarsi ne' pubblici registri da destinarsi da S. E. per Napoli, e per le Provincie fra 'l termine di sei

121. *Dovessero scriversi tra sei mesi ne' pubblici registri le donazioni, vincoli, e fedecommessi per avere il loro effetto.*

(a) *Ibid.*
(b) *Ibid.*
(c) *Fol.* 11.

ſei meſi, lo che non adempiuto tra 'l corſo di ſei meſi, tutto reſtaſse di niun vigore, con ordinarſi, che per tal regiſtrazione non ſi pagaſse più di un carlino. Si riſponde. *Providebitur (a)*.

122. *Doveſse determinarſi ſe il Regio Fiſco come ceſſionario del compratore, o venditore ſul feudo devoluto, poteſse ricorrere su de' beni burgenſatici dell'erede.*

XVI. Comechè dal Tribunale della Regia Camera ad iſtanza del Regio Fiſco eraſi con ſentenza determinato in favor del medeſimo, che come ceſſionario del compratore, o creditore su quel feudo, cui era ſucceduto per mancanza di legittimi ſucceſsori, poteſse ricorrere ſopra de' beni burgenſatici, con moleſtarne gli eredi, qual deciſione potea poi addurſi in eſempio, perciò fu ſupplicato il Vicerè, che per la determinazione di queſto punto aveſse ordinato, che unito il Collaterale col Tribunal della Regia Camera, decidendolo, aveſse dovuto reſtare, e ſervire per legge univerſale, e perpetua la loro riſoluzione. Si riſponde. *Placet ut ſupplicatur (b)*.

123. *Le varie deciſioni fatte ſi riduceſsero in una, che faceſse legge generale.*

XVII. Che tutte le varie, e contrarie deciſioni di Ruote diverſe del S. C. e della Regia Camera ſopra un medeſimo punto, ſi decideſsero da quei Tribunali uniti, che S. Ecc. aveſse deſtinati, reſtando poi tai deciſioni per legge generale e perpetua. Si riſponde. *Sua Excell. mandat quod proponantur capita particularia, in quibus eſt diverſo modo judicatum; quibus propoſitis, providebitur, ut convenit (c)*.

124. *Fattoſi l'acceſso, il Commiſsario ſopra la faccia del luogo determini la conteſa, o ſubito, che ſia ritornato.*

XVIII. Che nelle controverſie, nelle quali è neceſsario di portarſi il Commeſsario ſopra la faccia del luogo, e ſpecialmente in quelle di confini, che accadono tra le Univerſità, quando ſi ſtimi neceſsario l'acceſſo,

(a) *Ibid.*
(b) *Fol. 11.*
(c) *Ibid.*

ſo, debba darſi la facoltà al Giudice di determinarla ſopra lo ſteſso luogo, o almeno, che ſubito ritornato, debba fra un meſe determinar la differenza, perche paſſando maggior tempo, più non ſi ricordava quello, che avea oſservato; o pure per morte, o per mutazione del Commeſſario, ſi commetteſſe ad altri la cauſa. Ed acciocche non poteſse ritardarſene la ſua ſpedizione, doveſſero prima le Parti dimandare il termine, o i beneficj, acciò ſenza altro indugio ſpedir ſi poteſse quel giudizio di petitorio, o poſseſsorio, che foſſe, ordinandoſi eſpreſſamente a' capi de' Tribunali, di avere particolar cura di far eſeguire quegli ordini, che ſi ſarebbono dati su tal particolare. Si riſponde. *Placet, ut ſupplicatur* (a).

XIX. Che ne' fallimenti de' Banchi, foſſero coſtretti i pleggi fra due meſi a far depoſito in altro Banco della conveniente ſomma ſecondo la lor pleggiaria, acciò reſtaſſero ſoddisfatti i Creditori. Si riſponde: *Occurrentibus caſibus providebitur* (b).

125. Ne' fallimenti de' Banchi, i Pleggi tra due meſi doveſsero depoſitare in altro Banco la ſomma per cui ſi obbligarono.

XX. Che ſi pubblicaſſero tutte le grazie concedute ne' Parlamenti paſſati tanto in Napoli, come nelle Provincie. Si riſponde: *Placet, ut ſupplicatur* (c).

126. Doveſsero pubblicarſi le grazie ricevute.

XXI. In fine ſi ringrazia il Vicerè della graſcia, che manteneva nella Città, ſupplicandolo a non farla perdere nella compra de' grani. Si riſponde. *Sua Excel. providebit taliter, quod evitabit damnum Fideliſſimæ Civitatis, quantum fieri poteſt* (d).

127. E' ringraziato il Vicerè per le accordate grazie.

Con queſte grazie, che cercò la Città al Conte Miranda ſa vederſi, che già sfavillava un deſiderio del pubblico beneficio. Concioſiachè ſe accordata ſi foſſe la

G 2 XV.

(a) *Fol.* 11. & 12.
(b) *Fol.* 12.
(c) *Fol.* 12.
(d) *Fol.* 12.

XV. per doverſi notare ne' pubblici regiſtri le donazioni, i vincoli, e i fedecommeſſi, di quante liti ſarebbono ora ſgravati i Tribunali. Comechè queſte per appunto ſi agitano per la ignoranza, o per la frode praticata da' contraenti, cioè o per non ſaperſi taluni informare, ſe il corpo venduto o ipotecato, libero foſſe, o ſottopoſto ad altri anteriori vincoli, o con uſarſi la mala fede nel naſcondere tutto ciò, che impedito avrebbe di recare a fine il loro contratto; quando poi un pubblico regiſtro vi foſſe ſtato, ove tutto ſi foſſe notato, ecco ſvanito ogni timore in ognuno di eſſere ingannato. Ma queſta iſteſſa grazia dimandata all'Imperador Carlo V., come altrove fu rapportato (a), neppure fu eſaudita, forſe perche non conveniſſe ſcovrire al Pubblico tutto ciò, che impedir potea la facilità nel contrattare, o perche deſtino ſia, che le liti in vece di eſtinguerſi preſſo di noi, ſempre più aumentar ſi debbano, perche la gente ſia diſtolta, ed applicata a navigare nelle torbide onde del Foro.

128. *Utile che ſi ſarebbe ricevuto dalla grazia XVI.*

Così anche utile ſarebbe ſtata la XVI. grazia, con cui dimandoſſi doverſi con concorde ſentimento conciliare le varie deciſioni de' Tribunali profferite ſopra di uno iſteſſo articolo. Ei è a crederſi, che queſta mira aveſſe avuto il Re Cattolico, che Iddio ſempre feliciti, nell'ordinare colla ſua *Coſtituzione* del 1738., che doveſſero unirſi le quattro Ruote del S. C. quattro volte in ogni anno per applicarſi a tale uopo, come leggeſi nel ſuo III. §. Ecco tra brieve tempo, quando così ſi foſſe eſeguito, quanto, e qual beneficio ſi ſarebbe riportato. Ma ſe di una legge di un Principe ancor vivente già tepida n'è divenuta l'oſservanza, lagnar non ſi potrebbono i defonti, ſe tra noi riſorgendo, ſapeſſero, che le loro

(a) *Tom. VI. pag.* 185. §. 48.

loro ite già siano in oblio.

Finalmente troppo ragionevole fu la richiesta della XVIII. grazia intorno alla sollecita decisione delle cause, e specialmente de' confini, quando vi sia stato necessario l'accesso del Commessario. Egli è vero, che fu risposto. *Placet, ut supplicatur*; ma chiunque è pratico del Foro, può sapere, se sia osservata.

129. Grazia XVIII. non osservata.

Ma passo avanti, perche fermandomi troppo su queste riflessioni, uscirei molto fuor di cammino, e di buon grado lascio, che altri le facciano nelle nostre leggi, come ne caderà per mano la loro esposizione. Erano già nel maggior vigore, come già fu scritto, le guerre, che aveva sulle braccia Filippo II., onde continuo bisogno avea del necessario nerbo, cioè del danaro per supplirne le incessanti spese, che occorrevano. Fè pertanto sapere con sua lettera scritta da Madrid a'15. Settembre del 1588. allo stesso Conte Miranda, che in suo nome avesse chiesto alla nostra Città un altro simile donativo di un milione, e duecento mila duc. (a). Quindi congregossi il Parlamento nel 1589. nel solito luogo di S. Lorenzo, e fu risoluto farsi il succennato donativo; e col parere e consiglio dello stesso Orazio Teodoro Avvocato, come fu detto, della Città, fu risoluto chiedersi al Re le seguenti grazie, che si descriveranno colle dovute decretazioni.

130. Altre grazie si chiedono col Parlamento del 1589.

I. Che si fossero spedite a tenor della dimanda fatta le grazie supplicate ne' passati Parlamenti del 1584., e 1586., e specialmente quella appartenente alle fabbriche, cioè il permettersi di poter edificare, ed ampliare con moderazione i Monasterj, e Chiese comprese ne' luoghi proibiti, con terminarsi quelle cominciate ne' bor-

131. Spedirsi la grazia appartenente alle fabbriche.

(a) *Fol.* 13.

Borghi, e murare i Giardini. Si risponde. *Placet Suæ Regiæ, & Cath. Majest., quod Ædificia Ecclesiarum, ac Monasteriorum; quodque liceat prout supplicatur pomaria muris circumdare: quo verò ad alia, habita ab Illustre suo in dicto Regno Vicerege informatione, Sua Majestas mandabit id quod magis convenire visum fuerit* (a).

132. *La grazia del Parlamento del 1580. s' intendesse conceduta dal giorno della richiesta.*

II. Che la grazia conceduta nel Parlamento del 1580., per cui vien tolta da qualunque contratto di Feudo la clausola *dummodo tempore emptionis non habeant filios*, a favore de' fratelli, e sorelle, s'intendesse conceduta dal dì, che fu richiesta, e per quegli contratti fatti avanti la detta supplica. Si risponde: *Placet Suæ Reg. & Cathol. Majestati, quod gratia concessa intelligatur de Feudis, quocumque titulo acquisitis: verum suum sortiatur effectum a die expeditionis privilegii* (b).

133. *Per la successione de' fratelli consanguinei, e uterini.*

III. Che dichiari di poter succedere ne' Feudi anche i Fratelli consanguinei, ed uterini co' loro figliuoli *utriusque sexus*, giacche dall' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio erasi controvertito, che detta grazia non gli comprendesse. Si risponde. *Placet Suæ Regiæ & Catholicæ Majestati* (c).

134. *Per accrescersi la quarta Ruota nel S. C.*

IV. Che dovesse accrescersi il S. C. di una quarta Ruota a riguardo della gran multitudine di cause, acciò si potessero con maggior celerità spedire. Si risponde. *Sua Majestas pro faciliori justitiæ administratione, ac subditorum sui fidelissimi Regni commoditate jam hoc mandavit* (d).

135. *Per lo registro delle donazioni.*

V. Si ripetè la supplica data nel XV. Capo al Vicerè Conte di Miranda, cioè di doversi notare ne' pubblici Registri tutte le donazioni, i vincoli, e i fede-

(a) *Fol. 17.*
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*

decommessi tra lo spazio di due mesi, da che faceansi i contratti, acciò non restassero fraudati i creditori, i quali aveán contrattato con buona fede, e controvenendosi tutto restasse nullo, senza nuocere a' Creditori, con cominciarsi tal registro dal 1560. in avanti, con doversi esiggere non più che un carlino da chi sarebbesi deputato ad eseguirlo per ogni atto, che registravasi. Si risponde: *Placet Suæ Reg. & Cath. Majestati, quod in futurum omnes donationes, ac vincula inter vivos sub pœna nullitatis, ac invaliditatis actus insinuentur, ac registrentur penes personam a S. Majestate deputandam; quo vero ad testamenta, similiter registrentur sub pœna hæredibus infligenda, ac per Illustrem Proregem, & ejus Collaterale Consilium declaranda* (a).

VI. Finalmente si dimandò, che i Cavalieri del Regno, a' quali si era conceduto, e si concederebbe l'abito di S. Giacomo di Alcantara, e di Calatrava goder dovessero di tutte le franchigie, immunità, e privilegj, che godevano tai Cavalieri ne' Regni di Spagna, in Sicilia, e Milano. Si risponde. *Placet Suæ Reg. & Cath. Majestati.*

136. Per godersi i privilegj da' Cavalieri di S. Giacomo come lo godevano in Ispagna.

Secondo il solito l'altre grazie si dimandarono al Conte di Miranda collo stesso Parlamento del 1589., e furono nel numero di XXV. lavorate sul medesimo torno delle antecedenti, e si fu la

I. Che doveva darsi riparo alle grandi estorsioni, e maltrattamenti, che ricevevano le Università da' Soldati, e da' Commessarj, su di che doveano ascoltarsi gli espedienti, che si sarebbono proposti da' Deputati. Si risponde. *Magnifici Deputati proponant capita, & espedientes, quos offerunt* (b).

137. Per lo riparo dell' estorsioni, che commetteansi da' Commessarj.

II.

(a) *Fol.* 17. & 18.
(b) *Fol.* 18.

138. *Per trattarsi le cause col Fisco in Camera.*

II. Che nel Tribunal della Regia Camera si fossero trattate nel Mercoledì, e nel Sabato le cause delle Parti col Fisco, con darsi udienza il dopo pranzo. Si risponde: *Supplicabitur Sua Regia, & Cath. Majestas* (a).

139. *Per potersi liquidare gl' istrumenti da' relegati.*

III. Che i relegati, e gli esiliati potessero liquidare gl' istrumenti *per Procuratorem, servata forma ritus*, e così anche le donne di qualunque siasi condizione. Si risponde. *Mandat S. Exc. quod pro nunc nihil innovetur* (b).

140. *Per esprimersi i delitti nelle condanne de' rei.*

IV. Che nelle condanne de' rei, dovesse esprimersi il delitto, per cui condannavansi, poiche dir soleasi nella sentenza *pro omnibus*, la qual cosa cagionava inconvenienti; comechè talvolta eravi delitto, che irrogava infamia, e conveniva all'inquisito di far conoscere, che ne restava assoluto. Di più sapendosi i delitti, su de' quali nasceva la condanna, potea farsene la difesa nel S. C. e finalmente in quei, ne' quali eravi interesse di Parti, poteasi colle medesime trattar di grazia, e di composizione. Si risponde. *Sua Excell. mandabit S. R. C., & M. C. V. quod præcisè ita fiat* (c).

140. *Per osservarsi le informazioni.*

V. Che i Giudici criminali dovessero osservar bene le informazioni prima di spedir le citazioni. Si risponde. *Sua Excell. ita mandabit* (d).

141. *Come dovesse procedersi contro i Napoletani.*

VI. Che nelle appellazioni nel S. C. si dovesse procedere contro i Napoletani *ex processu informativo*, e votare sopra quel punto *attenta qualitate personæ*. Si risponde: *Sua Excell. providebit, quod dicta Privilegia observentur* (e).

VII.

(a) *Fol.* 19.
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*
(e) *Ibid.*

VII. Che dovesse estinguersi il Commessario della Lava, perche recavasi il danno in molte centinaja di duc. di spesa in ogni anno alla Città. Si risponde. *Sua Excell. providebit, prout convenit* (a).

143. *Per estinguersi il Commessario della lava.*

VIII. Che far si dovesse la visita generale nelle carceri della Vicaria. Si risponde. *Jam fuit exequutum* (b).

144. *Per la visita generale nella Vicaria.*

IX. Che dovesse provvedersi l'offizio di Regio Visitatore sopra gli Scrivani, e i Mastrodatti. Si risponde. *Suo tempore providebitur* (c).

145. *Per provedersi l'officio di Visitatore.*

X. Che nelle informazioni de' delitti dovesse intervenire collo Scrivano anche un Giudice, l' Avvocato Fiscale, o almeno il Mastrodatti, e che la causa non dovesse restare in quella Banca, ove siedono lo Scrivano, e 'l Mastrodatti, che avran presa l' informazione. Si risponde. *S. Excell. providebit, quod observetur Reg. Pragmatica* (d).

146. *Intorno al prenderfi le informazioni.*

XI. Che i Commessarj delle contumacie non potessero esigere le pene de' contumaci, e far estorsioni, allora che non sono recenti le contumacie, su di che se ne sarebbono proposti gli espedienti da' Deputati. Si risponde. *Proponant ea, quæ expediri videbunt, ut obvietur fraudibus Commissariorum* (e).

147. *Intorno a' Commessarj delle contumacie.*

XII. Che nel caso di fallimento di Banco dovessero i pleggi sborsare subito l' intera somma, per cui han pleggiato, con destinarsi una Ruota nel S.C., in cui si trattassero le cause de' falliti. Si risponde. *Sua Excell. mandabit, quod observentur leges, & Pragmaticæ absque nova introductione in contrarium dictante* (f).

148. *Intorno al fallimento de' Banchi.*

H XIII.

(a)
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Fol.* 20.
(e) *Ibid.*
(f) *Fol.* 20.

149. *Intorno agli atti da farsi da' Vassalli de' Baroni.*

XIII. Che tutti gli atti fatti, e da farsi da' Vassalli de' Baroni ne' Tribunali Regj in disprezzo delle Regie provisioni siano nulli, ed invalidi. Si risponde. *Sua Exc. mandabit, quod observetur, prout semper observari fecit* (a).

150. *Intorno alla corda delle funicelle.*

XIV. Che la corda colle funicelle non dovesse darsi a' Cittadini onorati, e di qualità, e che i Processi informativi, de' quali si farà relazione nel S. C., si dovessero leggere da uno de' Consiglieri, e che il medesimo S. C. dovesse dar norma alla Vicaria, se le funicelle convengono. Si risponde. *Sua Excel. omnia prædicta mandabit* (b).

151. *Per soddisfarsi i Creditori de' beni de' pleggi.*

XV. Che i Mastrodatti dovessero fra quattro mesi adoprarsi, acciò fossero soddisfatti i Creditori de' beni de' pleggi, altrimenti fossero tenuti di soddisfarli col lor denaro, dar dovendo anche pleggiaria *de bene administrando, & solvendo fidejussiones*. Si risponde. *Sua Exc. providebit omni meliori modo, quod fiat summaria justitia contra Magistros actorum, & jam fuit mandatum, quod transmittantur listæ causarum pendentium* (c).

152. *Per lo registro de' decreti della Cancellaria.*

XVI. Che si faccia nella Cancelleria un registro di tutti i Regj decreti, che s' interponevano sopra gli obblighi de' beni delle Università. Si risponde. *Placet ut supplicatur* (d).

153. *Per istendersi le cautele nel protocollo.*

XVII. Che i Notaj del Regno dovessero tra il termine di un mese, dal giorno, che stipulavano il contratto, stendere le cautele nel protocollo; ed a riguardo de' contratti fatti, tra un mese, dal giorno, che usciva la Prammatica, sotto pena di privazion dell' officio, ed altra pena corporale, riserbata ad arbitrio del Vi-

(a) *d.* 20.
(b) *Ibid.*
(c) *Fol.* 20.
(d) *Fol.* 21.

Vicerè. Si risponde. *Mandat Sua Excellentia, quod fiant provisiones petitæ* (a).

XVIII. Che dovesse farsi Prammatica, con cui si ordinasse, che non potessero estrarsi fuori della Città i protocolli de' Notaj morti, ma mancati che fossero quelli di vita, dovessero gli eredi notificarlo al Tribunale degli Eletti in S. Lorenzo, affinchè si facesse l'Inventario de' protocolli, e delle scritture esistenti nelle loro sedi, qual'inventario dovesse conservarsi in S. Lorenzo, per cautela de' contraenti. Si risponde: *Mandat Sua Excellentia, quod fiant provisiones petitæ, quod Prothocolla Notariorum mortuorum non asportentur extra hanc fidelissimam Civitatem* (b).

154. *Per non estrarsi da Napoli i protocolli de' Notaj morti.*

XIX. Che in Napoli, ad oggetto di estinguer le liti, dovesse introdursi la deputazione, chiamata della concordia, come aveva praticato in Bologna il Pontefice Gregorio XIII., dovendosi perciò eleggere tante persone nobili, per prendersi una tàl cura; talchè erasi dato a' Deputati delle Grazie il carico di proponere gli espedienti opportuni a tal fine; ondè doveano ascoltarsi dal Vicerè. Si risponde. *Proponant formam* (c).

155. *Per introdursi la deputazion della concordia.*

XX. Che dovesse darsi riparo alle frodi, che commettevano i Padroni delle navi Ragusee, i quali trasportando i grani ne' loro Paesi, cagionavano la scarsezza nella Città, e fraudavano i nostri Mercanti del prezzo de' medesimi, che non potea ricuperarsi; ondè doveasi anche prender espediente, acciò i Veneziani, ed i Ragusei non ardissero d'intercettar detti grani. Si risponde: *Sua Excellentia habuit hanc curam, & curabit, quod integrè sint satisfacti interesse prætendentes* (d).

156. *Per lo riparo delle frodi delle Navi Ragusee.*

H 2 XXI.

(a) *Ibid.*
(b) *Fol.* 21.
(c) *Ibid.*
(d) *Fol.* 21.

157. *Dovessero pagarsi le spese da colui, che succumbeva.*

XXI. Che nelle liti, allorchè non si controverte alcun punto legale, per evitarsi tutte le dilazioni, debba colui, che succumbe, pagare rigorosamente, e rifare tutte le spese. Si risponde: *Sua Exc. mandabit, quod observentur in hoc leges, & jus commune* (a).

158. *Dovessero spedirsi le cause prima concluse.*

XXII. Che dovesse precisamente osservarsi nel S. C. la Prammatica, con cui si ordina doversi spedire le cause prima concluse. Si risponde: *Sua Exc. mandabit, quod observentur in hoc Pragmaticæ quantum possibile sit* (b).

159. *Darsi Curatore a' Feudatarj fino all' anno decimottavo.*

XXIII. Che dovesse darsi Curatore a' Feudatarj fino all' anno decimo ottavo, come anche alle Feudatarie men che quando avanti di detto tempo prendessero mogli, o mariti, non ostante le *Costituzioni* del Regno, colle quali è stabilito, che il Feudatario di quattordici anni si riputi maggiore, senza aver bisogno di Balio, o di Curatore. Si risponde: *Placet Sua Exc., quod consulatur Sua Majestas* (c).

160. *Come dovessero notarsi le polize ne' Banchi.*

XXIV. Che ne' libri de' Banchi non possa notarsi veruna poliza, in cui non vi sia la sottoscrizione, o il carattere di colui, a cui si fa la poliza, o del suo Procuratore. Si risponde: *Placet, ut expediantur debitæ Provisiones* (d).

161. *Farsi la tassa a' Notaj.*

XXV. Che dovesse farsi la tassa a tutti i Notaj di questa Città. Si risponde: *Sua Exc. mandat, quod ita fiat* (e).

162. *I Percettori dovessero osservare le istruzioni.*

XXVI. Che la Regia Camera dasse ordine a' Percettori delle Provincie di far osservare le istruzioni, che tengono in beneficio de' Popoli del Regno. Si risponde: *Sua*

(a) *Ibid.*
(b) *Ibid.*
(c) *Fol.* 21.
(d) *Fol.* 22.
(e) *Ibid.*

Sua Exc. mandabit, quod observentur puntualiter instructiones, quas habent (a).

XXVII. Che la stessa Regia Camera facesse osservare l'ultime istruzioni fatte alla Regia Dogana delle pecore a tempo del Cardinal Granvela; e particolarmente la riforma del quarto Capitolo delle medesime. Si risponde: *Sua Exc. mandabit, eas inviolabiliter observari* (b).

163. *Per l'osservanza delle istruzioni della Dogana di Foggia.*

XXVIII. Che dovesse farsi Prammatica, con cui si ordinasse, che dal donatario, e dal donante si perda la roba donata, allorchè le donazioni si facessero simulate, ed a persone privilegiate, ad oggetto di tirare i rei a litigare in questi Tribunali. Si risponde: *Sua Exc. maturè providebit* (c).

164. *Per evitarsi le donazioni simulate.*

XXIX. Che dovessero punirsi colla pena di falso tanto i debitori, quanto i loro simulati creditori, i quali commettono tal frode, per obbligare i veri a concorrere, per così poter godere la dilazion quinquennale. Si risponde: *Sua Eccellentia mandabit, quod contra prædictos procedatur servata forma legum* (d).

165. *Per lo gastigo de' debitori simulati.*

XXX. Che dovesse il Vicerè interporre le sue parti col Pontefice Sisto V., perchè provedesse i benefizj, e dignità ecclesiastiche, che sono nel Regno in beneficio de' Regnicoli naturali, con farci sopra di ciò una perpetua Costituzione, o che almeno non si conferissero nelle persone di quel Regno, Provincia, o Diocesi, in cui i nostri Regnicoli non possono godere i beneficj, e dignità ecclesiastiche, che ivi sono. Si risponde. *Placet S. E., quod consulatur sua Regia, & Catholica Majestas* (e).

166. *Per doversi provedere de' benefizj i Regnicoli.*

Que-

(a) *Ibidem*. (b) *Ibidem*. (c) *Ibidem*.
(d) *Ibidem*. (e) *Fol.* 22.

Miranda. Le prime non furon più, che nel numero di sei, e le seconde nel numero di ventinove, delle quali eccone il loro epilogo, che se ne farà colla possibile brevità, per evitarsi quel tedio, che riportar ne potrebbe il lettore, attentà quasi la ripetizione delle medesime dimande.

169. *Per la conferma di conceduti privilegj.*

I. Cominciando adunque dalla prima, si dimanda, che osservati si fossero tutti i Privilegj, Immunità, Franchigie, e Capitoli conceduti da' Re antecessori, e fino a quel punto confermati da esso Filippo II. Si risponde: *Placet suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, quatenus sunt in possessione* (a).

170. *Per la conferma degl' assensi conceduti da' passati Viceré.*

II. Che per ispecial grazia si fossero confermati tutti gli Assensi conceduti da' passati Viceré fino a quel giorno, ancorchè fussero stati contrarj alla Regia Prammatica de' nove Capi, con ratificarsi tutte le passate alienazioni fatte dagli stessi Viceré in vigore del Real mandato. Si risponde: *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati* (b).

171. *Concedersi perpetua la grazia toccante al partito de' grani.*

III. Che dovesse confermarsi la grazia toccante i partiti de' grani di Sicilia, e le tratte de' medesimi dal Regno, come ne fu data la supplica col Parlamento del 1586., onde chiedevasi, che quella grazia limitata per certo tempo, dovesse concedersi *in perpetuum*, come fu dimandata, giacchè niun danno ne riportava il Real Patrimonio. Fu risposto: *Placet suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati prorogare gratiam concessam in dicto anno* 1586. *per alios annos tres, ita quod electio annorum trium, in quibus erit facienda extractio a Regno Neapolis, sit Illustris Proregis, quodque in ipsius fedelissimæ Civitatis suæ commodum nihil amplius cedat, quam quod ipsa ulterio-*

(a) *Fol.* 27. (b) *Ibidem*.

rioris Siciliæ Fisco ratione tractarum præfatarum exolverit (a).

172. *Per formarsi la seconda Ruota nella Vicaria civile di due Giudici, e un Consigliere.*

IV. Che per essersi moltiplicati i negozj nella Vicaria Civile a segno, che non potean quelli spedirsi da tre soli Giudici, i quali formavano una sola Ruota, perciò dovesse farsene un' altra, in cui risedesse un Consigliere, e due Giudici, perchè in tal guisa le cause più maturamente si discuteano, e come colle Prammatiche del Regno ritrovavasi stabilito, che si dasse pronta esecuzione alle sentenze della Vicaria, fino alle summa di ducati centocinquanta, indi questa istessa esecuzione si fosse prorogata fino alla somma di ducati cinquecento, e che per tale effetto creati si fossero i detti due nuovi Consiglieri. Fu risposto: *Jam sua Regia, & Catholica Majestas annuit supplicantium precibus* (b).

173. *Per darsi riparo alla miseria che soffrivasi per l' accrescimento delle gabelle.*

V. Era ridotta in quel tempo la nostra Città in estrema miseria, per li sofferti donativi, ed a dismisura cresciute eran le gabelle; onde i poveri gran danno ne sofferivano; quindi dimandossi per grazia di ordinarsi a' Vicerè *pro tempore* di porgere rimedio ad un tanto danno, acciò per l'avvenire si diminuisse, non che si avanzasse, facendoci in questa occasione delle lodi al Conte di Miranda, perchè non poco erasi impiegato al sollievo de' Cittadini. Fu risposto: *Sua Regia, & Catholica Majestas mandavit suo in dicto Regno Illustri Proregi, ut omnem curam, ac diligentiam super supplicatis adhibeat, ac pro sua in illam fidelissimam Civitatem benevolentia, idem iteratè mandabit* (c).

174. *Per farsi l' ordine sotto il titolo di S. Gennaro.*

VI. Era fin da quel tempo, e molti anni prima la nostra Città, e 'l Baronaggio nel desiderio, che si fosse eretta una religione, o sia ordine di Cavalieri sotto il

(a) *Fol.* 27. & 28. (b) *Fol.* 28. *Fol.* 28.

il titolo di S. Gennaro, sotto la stessa regola de' Cavalieri di S. Giacomo, con ricevere dal Re l'abito da destinarsi. Questo avrebbe dovuto accordarsi solo a quelle persone, e loro discendenti, i quali sborsassero la somma di ducati centomilà, purchè avessero i quarti nobili simili a quelli dell' ordine di S. Giacomo. Acciocchè poi tai Cavalieri avessero avuto alcune commende, si sarebbero applicati i detti ducati centomila in compra di annue entrade sopra de' Fiscali, con aggregarsi anche dal Re tutti i beneficj semplici, e senza cura, che aveva nel Regno, dal cui frutto unito con quello delle compre da farsi, si sarebbono formate quelle commende, che tornavano in grado del Re, nel di cui arbitrio ne restava la libertà di disporne per metà tra quei Cavalieri di suo piacere, e la rimanente somma dar doveasi per regola di anzianità, restando egli, ed i suoi successori sempre per Maestri di essa religione. Quindi fu dimandato per grazia la licenza di potersi congregare, per far lo sborso della cennata somma, o maggiore, se ne bisognasse, e per risolvere, quanto occorreva per la erezione di questo nuovo ordine. Fu risposto: *Sua Majestas, re maturè pensata, curabit supplicationi justissimæ petitionis satisfacere* (a).

175. *Tale ordine si ritrova istituito sotto il Re Cattolico.*

Si è veduto poi, che questo pio desiderio nodrito da' Cavalieri Napoletani fin da più secoli addietro, abbia avuto poi il suo sfogo sotto il felicissimo governo del Re Cattolico, il quale senza averne ricevuta richiesta, o impulso alcuno, inteso fu alla erezione di un tale specioso ordine, formandone le sue regole, ed onorandolo egli, e tutta la sua Real Famiglia colla divisa assegnatagli, dispensandone poi la grazia di vestirlo a

I que'

(a) *Fol.* 28.

quei Cavalieri, i quali per nobiltà, o per servizj prestatigli, l'han meritata, come a suo tempo su tal punto ne sarà con distinzione ragionato, mentovandosi tutte quelle istruzioni, e quelle regole, che furono a tal'uopo stabilite.

176. *Altre grazie chiedonsi col Parlamento del* 1591.

Collo stesso Parlamento del 1591., serbandosi il solito costume, altre grazie furono richieste dalla Città al Conte di Miranda, delle quali, per non fraudarne la Storia, anche fa mestieri recarne un succinto ragguaglio.

177. *Per la spedizione delle grazie richieste.*

I. Nel primo Capitolo fu dimandato, che si fusse interposto presso del Re, per la spedizion delle grazie succennate, avendo per vero, che per mezzo della di lui opera più facilmente si sarebbono ottenute. Fu risposto: *Sua Excellentia supplicavit, & supplicabit Regiam, & Catholicam Majestatem, ut quam citius dignetur gratias supplicatas expedire* (a).

178. *Per disgravarsi la Città dal debito, che teneva.*

II. Che avesse proposto al Re alcuno espediente, per potersi disgravare dall'eccessivo debito, in cui si ritrovava, con farne a lui relazion del tutto. Fu risposto: *Sua Excellentia maturè, & cum omni cura negotium considerabit, pro ut fecit ob immensam dilectionem, qua Fidelissimam Civitatem, & Regnum prosequitur, sic eorum fidelitate, & servitiis exigentibus* (b).

179. *Per darsi riparo a diverse gravezze, che sofferiva il Regno.*

III. Che si fosse degnata di dare udienza a' Deputati, i quali averebbon proposto gli espedienti, per dar riparo all'estorsioni, ed aggravj, che il Regno sofferiva dagli alloggiamenti de' Soldati, e da diverse sorti di Commessarj; talchè molte Università tra poco tempo si sarebbon ridotte, per l'estrema povertà inabili al Real servizio. Fu risposto: *Sua Excellentia continuò curam adhi-*

(a) *Fol.* 29. (b) *Ibidem.*

hibuit super negotio necessariam, ut ex multis opportunis provisionibus desuper factis, & bonis effectibus deinde subsequutis apparet (a).

IV. Si ripete di nuovo la dimanda per estinguersi il Commessario della Lava, la quale sebbene fatta nel passato Parlamento, restò senza effetto. Si risponde: *Jam est assignata dies pro expeditione negotii prædicti* (b).

180. Per estinguersi il Commessario della Lava.

V. Che dovesse ordinarsi a' Regj Tribunali di non impedire a' Baroni l'esazion delle pene de' Vassalli, allorchè questi *omisso medio*, a dirittura vanno ne' detti Regj Tribunali, siccome fu supplicato nel passato Parlamento, perche in tal guisa i Vassalli non lasceranno di ivi accudire, ed i Baroni non sofferiranno la spesa, e l'incomodo per ottener la remissione de' loro Vassalli. Si risponde. *Sua Excellentia mandavit, & mandabit debitas & necessarias provisiones expediri, ut jurisdictiones Baronum nullo modo directè, vel indirectè præjudicentur* (c).

181. Per non impedirsi a' Baroni l'esazion delle pene de' Vassalli.

VI. Che nelle moratorie concedute a'debitori non si comprendessero i debitori delle rendite Baronali. Si risponde: *Sua Excellentia ita declarat, & mandabit servari* (d).

182. Per non comprendersi nelle moratorie i debitori delle rendite baronali.

VII. Che in un giorno della settimana nel dopo pranzo dovessero ritornare nel S. C. quelle Ruote, nelle quali si trattano le cause de' Banchi falliti acciò presto si terminassero. Si risponde. *Fiat* (e).

183. Per lo disbrigo delle cause de' Mercanti falliti.

VII. Che sotto gravi pene gli Scrivani criminali non potessero interrogare i testimoni prima di darsi il giuramento, e descriversi interamente la loro deposizione. Si risponde. *Sua Excellentia mandabit super hoc ne-*

184. Per non interrogarsi i testimoni prima di dare il giuramento.

(a) *Fol.* 29.
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*
(e) *Ibid.*

gotium debitas, & necessarias provisiones expediri; itaut in futurum omninò cessent abusus (a).

185. *Per la divisione delle cause tra' Mastridatti.*

IX. Che nella Vicaria sì civile, che criminale si osservasse la divisione delle cause tra' Mastridatti, e Subattuarj, come si osservava nel S. C. Si risponde: *Sua Excellentia mandat, quod hoc fiat, & servetur in causis civilibus, & quoad lites ordinarias, & in earum processibus: quo verò ad causas criminales Sua Excellentia mandabit magn. Regenti M. C. Vicariæ, quod curet æqualitatem servari, quantum fieri poterit* (b).

186. *Per la interpetrazione di un Rito della Vicaria.*

X. Che dovessero giuntarsi tutte le tre Ruote del S. C. per interpetrar quel rito della Vicaria, in cui si stabilisce, *quod de delictis Officialium cognoscat Magna Curia*, perche erano nate diverse varie decisioni, tanto nel giudicare se il rito concedeva la cognizione di tai delitti *privativè* a' Baroni, o *cumulativè*, come anche per dichiararsi, quali Officiali si comprendessero nel rito. Si risponde. *Sua Excellentia mandat, quod magnificus & circumspectus Præsidens, & S. Consilium junctis tribus aulis procedant ad declarationem, & declarationem puncti* (c).

187. *Per la sollecita provista dell'officio di R. Visitatore.*

XI. Che si dovesse presto provvedere l'officio di Regio Visitatore sopra gli Scrivani, e Mastridatti, vacato per morte del Reggente Lanario, come su di ciò altra supplica se n'era data nel passato Parlamento. Si risponde: *Jam est provisum & mandatum hoc per Suam Excell. quoad M. Curiam Vic., quo vero ad alia Tribunalia, magn. & circumspectus Præsidens S. C. & Locumtenens Magn. Cam. debitè provideant, & ad eorum officium spectat* (d).

188. *Per la tacita ipoteca de' beni degli Amministratori.*

XII. Che gli Amministratori delle robe delle Uni-

(a) *Fol.* 30.
(b) *Ibid.*
(c) *Fol.* 31.
(d) *Ibid.*

niversità s'intendessero colle loro persone tacitamente avere anche obbligato i loro proprj beni. Si risponde: *Serventur jura, & obligationes* (a).

XIII. Che nelle cause civili si fossero dati i notamenti, e le allegazioni a vicenda tra le parti, acciò presto si terminassero. *Placet Suæ Excell. omnimodò providere justæ petitioni* (b).

189. *Per communicarsi a vicenda le allegazioni nelle cause.*

XIV. Si ripete la dimanda, che dovessero spedirsi tra un mese quelle cause, per le quali era andato il Commessario sopra la faccia del luogo. Si risponde: *Placet Suæ Exc. Pragmaticas & Regias ordinationes omninò servari desuper expeditas, & ita denuò mandabit omnibus Tribunalibus* (c).

190. *Per ispedirsi tra un mese le cause, nelle quali erasi fatto l'accesso.*

XV. Che potessero allegarsi le sospezioni *etiam post conclusum in causa*, e quando fossero ingiuste, che non militassero, dovesse duplicarsi la pena contenuta nella Prammatica. Si risponde. *Providebit ut magis convenit* (d).

191. *Per potersi allegar le sospezioni* post conclusum in causa.

XVI. Che le sospezioni dovessero giudicarsi non in quella Ruota, in cui risiede il Giudice allegato per sospetto. Si risponde. *Providebitur quod magis convenit* (e).

192. *Per trattarsi le sospezioni in altra Ruota.*

XVII. Che i Regj Officiali, i quali sono nel Collegio de' Dottori non dovessero lasciar le loro case ne' giorni di negozio, con darsi ad essi la rata di quello, che loro spetterebbe per lo Dottore da farsi. Si risponde: *Sua Excellentia opportunè providebit justæ petitioni* (f).

193. *Per non lasciarsi le case da' Dottori in giorno di negozio.*

XVIII.

(a) *Ib.* (b) *Ib.* (c) *Ib.* (d) *Fol.* 31. (e) *Ib.*

(f) *Ib.* Su questo punto se ne ragionò nel III. Tomo pag. 565. §. 52., in cui deve correggersi l'error di stampa nella pag. 564. ove dicesi, che Filippo II. nel 1635. a richiesta della Città avesse dispensato all'età de' dottorandi, poichè dovea scriversi Filippo IV.

XVIII. Che dovesse il Vicerè provvedere alle miserie del Regno, che nascevano dalle oppressioni delle Fanterie, e de' Commessarj, che vi si portavano ad alloggiare, avvertendosi, che molto utile fosse stato l'espediente preso nel 1575. Si risponde: *Jam cum effectu est concessum id, quod in prima parte in præsenti capitulo supplicatur, & quoad ultimum S. E. maturo consilio omnia pensabit, & pro publico beneficio providebit* (a).

194. *Per darsi rimedio alle miserie del Regno.*

XIX. Che le Regie Udienze non potessero mandare a prendersi i carcerati de' Baroni, se prima non sarà giudicato, che la causa a quelli non spetta. Si risponde: *Sua Excellentia mandabit debitas provisiones expediri pro conservatione jurisdictionis Baronum; & quod in causis ad ipsos spectantibus nullo modo extrahantur eorum Vassalli* (b).

195. *Per non prendersi dalle Regie Udienze i carcerati da' Baroni.*

XX. Che potessero i Governadori delle Terre prendere informazione contro de' Commessarj, siccome fu conceduto nell'anno 1589. con ampliarsi la grazia di potersi quelli carcerare, e rimetter poi a quei Tribunali, da' quali furono spediti. Si risponde: *Serventur Pragmaticæ, & mandabit S. E. Commissarios* (c).

196. *Per prendersi l'informazioni contra i Commessarj.*

XXI. Che i Percettori nell'esazioni del denaro delle Università far dovessero le polize, in guisa che si conosca quello, che si è pagato, e ciò che rimane a conseguirsi. Si risponde: *Sua Excellentia mandabit expediri debitas, & necessarias provisiones directas Regiæ Cameræ, ut id precisè servetur, prout supplicatur* (d).

197. *Per pagarsi con polize il denaro da' Percettori.*

XXII.

(a) *Fol.* 32.
(b) *Fol. ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*

XXII. Che la gente d'armi presa da' Commessarj per sicurezza del viaggio non potesse portarsi oltre della prima Terra, che s'incontrerà nel diritto cammino. Si risponde. *Mandabit S. E. id servari, ut petitur, nisi ex justissimis causis, occurrente casu, oporteat aliud fieri* (a).

198. *Intorno al servizio delle genti d'armi.*

XXIII. Che tutte le liti, che nasceranno intorno a' cavalli si dovessero giudicare dal Cavallerizzo Maggiore di S. M., le cui sentenze dovessero eseguirsi pendente l'appellazione al Consiglio, giacchè i Giudici per poter giustamente determinar tai contese, sovente rimetteansi al giudizio de' Cavalieri, e specialmente del Cavallerizzo maggiore, ed intanto per le dilazioni, che frapponevansi, non poco deterioravasi la condizion de' cavalli: con doversi anche fare una particolar Prammatica, con cui si dichiarassero, quali siano i mali, e i difetti compresi nell' uso, e costumanza di Napoli. Si risponde: *Providebit, ut magis conveniet* (b).

199. *Intorno alla decision delle liti appartenenti a' cavalli.*

XXIV. Che dovesse farsi nuova *Prammatica*, con cui si vietasse, che nelle vesti, paramenti di casa, e cocchi non si ponesse oro, argento, o ricamo di seta in alcun modo, meno che nelle vesti delle donne, gipponi, e sottanelli; e per gli uomini, le cinture, e tocche de' capelli, dovendosi per tanto consumare i paramenti delle case fin che durassero, e per le vesti dovesse stabilirsi tempo congruo, per consumarsi, tantochè per evitarsi le frodi dovea stabilirsi, che ciascuno tra certo tempo fosse obbligato di dar nota di tutte le vesti, e paramenti di casa, che teneva contro la *Prammatica* da farsi; vietandosi anche a' Staffieri di non portare alcuna sorta di seta meno, che alla berretta. Si risponde: *Fiat Pragmatica* (c).

200. *Per farsi Prammatica per frenare il lusso.*

XXV.

(a) *Ib.* (b) *Ib.* (c) *Fol.* 33.

201. *Per farsi Prammatica per lo riparo del giuoco de' figli di famiglia.*

XXV. Che con altra *Prammatica* si fosse anco stabilito, che niuno avesse potuto giocare a' dadi, o a carte con figli di famiglia di qualsivoglia somma di danaro, ancorchè picciola, nè ad altri giuochi più, che diece ducati per un giorno, ed a danaro contante, senza che potesse farsi a quelli impronto di danaro, o di roba, sotto promessa di restituirlo, quando fosse morto il loro Padre, o prendessero moglie: vietandosi ancora di prendere cosa alcuna in pegno, sotto la pena di perdere il danaro guadagnato, o improntato sotto tai promesse, con restituire i pegni, imponendosi anco pena personale a' contravventori. Si risponde: *Providebitur justæ petitioni ut magis convenit* (a).

201. *Per ispedirsi le patenti a' Mercanti Napoletani senza limitazione.*

XXVI. Che le Patenti, le quali si spedivano a' Mercanti Napoletani fossero libere, e senza quella limitazione introdotta, che non potessero mercantare per mezzo di Agenti, e Procuratori, come prima spedivansi, per osservanza degli antichi Privilegj. Si risponde: *S. E. mandabit indiminutè servari Privilegia huic Fidelissimæ Civitati, & Neapolitanis concessa, & eis justitiam fieri, & servari; hoc ita exigentibus eorum meritis, & servitiis* (b).

203. *Intorno la provista degli Scrivani criminali, e quali potessero prendere l'informazioni.*

XXVII. Che gli Scrivani ordinarj, come estraordinarj dovessero crearsi dalla G. C. della Vicaria, e che i secondi soli potessero andare a prendere informazione per lo Regno; e così anche dalla stessa G. C. dovessero eliggersi tanti Alguzini, i quali sapendo scrivere, e leggere, essi, e non altri potessero notificare le citazioni *super tenore instrumenti*. Si risponde: *Providebitur* (c).

XXVIII.

(a) *Ibidem*.
(b) *Ibidem*.
(c) *Ibidem*.

XXVIII. Che doveſſe ordinarſi al Reggente della Vicaria, ed al Carceriere maggiore di non ricevere in quelle carceri ſe non perſone qualificate, con aſſegnarſi altro luogo a quelle di mezzana condizione. Si riſponde: *Mandabit S. E. magn. Regenti M. C. Vicariæ, quod ſuper hoc ſolertem adhibeat curam, itaut omnes carcerati convenienti loco commorentur, juxta perſonarum qualitatem* (a).

204. *Per non riceverſi nelle carceri della Vicaria perſone non qualificate.*

XXIX. Finalmente ſi dimandò, che nelle carceri dell' Ammiragliato, arte della lana, e ſeta non poteſſero ammetterſi ſenza licenza altri carcerati, che quelli della lor giuriſdizione. Si riſponde: *Mandabit S.E.quod in primis carceribus nullo modo accipiantur ii, qui carcerantur nomine M. C. Vicariæ, niſi fiat de ordine ejuſdem M. C.* (b).

205. *Quali doveſſero riceverſi nelle carceri dell' Ammiragliato.*

Fino a queſto tempo il Re Filippo II., allorachè chiedeva danaro al noſtro Regno, andava eſaggerando le ſpeſe, che egli ſoſferiva per la difeſa de' ſuoi Regni, e per la conſervazione della Fede Cattolica ne' medeſimi, lo che intendeva egli per le guerre ſoſtenute nella Fiandra; tantochè ebbe a dire *Scipione Ammirato* in una ſua orazione diretta al cennato Principe, *ſe i denari ſpeſi per ricoverar la Fiandra ſi poteſſer metter inſieme, con eſſi molte Fiandre, non che una ſi ſarebbon potute comprare* (c). Indi poi cominciò a mutar favella, perchè eſpoſe i biſogni, che avea per ſoſtener la guerra nella Francia, come ſi fu per appunto quella della lega Cattolica, di cui ragionoſſi nel precedente *Tomo*. Quindi fu, che con altra lettera diretta allo ſteſſo Conte di Miranda, ſegnata in Valleſoleto a' 9. Agoſto del 1592. altro donativo dimandò di un milione, e dugento mila du-

206. *Col Parlamento del 1593. ſi fa altro donativo richieſto per la guerra colla Francia.*

K

(a) *Ibid.* (b) *Fol.* 34. (c) *T.* 1. *Opuſc. pag.* 66.

ducati (*a*). In effetto congregato fu il Parlamento in S. Lorenzo in Febbrajo del 1593., e si conchiuse farsi il richiesto donativo, il quale accompagnossi colle seguenti grazie, che dimandaronsi dalla Città al Re; e dalla loro narrativa si farà chiaro, ch' era quasiche divenuta esausta la fonte delle dimande, le quali se fossero state necessarie a farsi, accoppiar si poteano colle precedenti già avanzate in occasione degli altri donativi, i quali tanto recenti erano a segno, che non ancora eransi interamente soddisfatti.

207. *Si dimanda la spedizione delle grazie chieste ne' passati Parlamenti.*

I. In primo luogo dunque dimandossi la spedizion di tutte quelle grazie richieste ne' passati Parlamenti del 1586., 1590., e 1591., ma fu risposto. *Sua Regia, & Catholica Majestas omnibus tam fidelium Vassallorum petitionibus pro sua benignitate satisfaciendum curavit* (*b*).

208. *Per la ratifica degli assensi Regj prestati da' Vicerè.*

II. Che dovesse ratificare tutti gli assensi Regj prestiti da' passati Vicerè sopra le alienazioni de' beni feudali, ed ipoteche così col patto *de retrovendendo*, come senza di esso, ed anche le concessioni, ed ampliazioni degli officj. Si risponde. *Placet Suæ Reg. & Cathol. Majestati* (*c*).

209. *L'assenso prestato* pro se & hæredibus ex corpore *s' intendesse anche per l' erede estraneo.*

III. Che ne' contratti, ne' quali si obbligavano, ed ipotecavano i beni feudali con Regio assenso, comechè vi sia la clausola *pro se, & hæredibus ex corpore*, nondimeno debba intendersi prestato l'assenso per qualsivoglia erede estraneo, nel cui beneficio passi l'ipoteca. Si risponde. *Placet S. Reg. & Cath. Maj.* (*d*).

210. *Per l' osservanza di due ricevuti Capitoli.*

IV. Finalmente, che si fossero osservati due Capitoli, uno di Carlo V. dell' anno 1540., e l'altro del G. Capitano del 1503. per li quali non poteano riveders

(a) *Fol.* 35.
(b) *Fol.* 38.
(c) *Ibid.*
(d) *Fol.* 39.

dersi i conti di quei Ministri, o altri, i quali per le tenute amministrazioni aveano ricevuto la declaratoria dalla Regia Camera, men che quando vi fosse stato errore, o una manifesta frode. Si risponde. *Placet Suæ Reg., & Cath. Majestati* (a).

211. Altre grazie chieste al Conte di Miranda.

Come fu scritto, non furono più, che quattro le grazie richieste dalla Città nel Parlamento del 1593., e perchè colle tante dimande fatte al Viceré anche inaridito era il pensare a novelle richieste, perciò non furono più, che otto le grazie, che chiederonsi al Conte di Miranda in quel Parlamento medesimo, e si ridussero pure su di punti di tanta tenue importanza, che non meritavano pure, che sotto quel nome si ascrivessero.

212. Per ottenere la spedizione delle grazie richieste.

I. Si dimandò in primo luogo, che per mezzo di esso Viceré si fosse ottenuta la spedizione delle richieste grazie, tanto in quell'ultimo Parlamento, come ne'precedenti, e si risponde: *S. Exc. supplicabit Suam Majestatem ut petitur* (b).

213. Per esser soddisfatte le Università dalla R. C.

II. Che dalla Regia Corte si fossero soddisfatte tutte quelle Università, le quali ne risultavano creditrici per lo prezzo del sale loro dovuto; e si risponde. *Sua Excell. mandabit Regiæ Cameræ Summariæ, quod ita fiat* (c).

214. Per inquirere sopra l'estorsioni commesse da' Commissarj.

III. Comechè tuttavia irreparabili erano l'estorsioni, che commettevansi da' Commessarj, che giravan per lo Regno, perciò dimandossi, che da' Tribunali si deputassero uno, o due Giudici per inquirere contro di quelli; che per lo corso di tre anni fino a quel tempo, eransi inviati, con aver ampla potestà di castigargli, con praticarsi lo stesso in ogni due anni. Si risponde: *S.Ex.* man-

(a) *Fol.* 39. (b) *Fol.* 41. (c) *Ibid.*

mandabit debitas provisiones expediri, ut curam præcipuam habebit, ut debitè super supplicatis provideatur (a).

215. *Per perfezionarsi le strade del Regno, e della Puglia.*

IV. Si ripete la dimanda di perfezionarsi l' altre strade del Regno, come quelle della Puglia, e specialmente de' Ponti, con servirsi del denaro delle Provincie. Si risponde: *Sua Exc. super supplicatis curam debitam adhiberi mandabit, ita quod fiat quod supplicatur, quia condecens est, & justum quod petitur* (b).

216. *Per osservarsi i privilegj intorno alla tortura de' Napoletani.*

V. Che non potendosi dare a' Napoletani la tortura *ex processu informativo* a tenore de' loro privilegj, meno che ne' gravi casi, e con dispensa del Vicerè, dovessero quelli osservarsi, nè darsi tal dispensa, se prima il S. C. non avesse confermato la sentenza *de torquendo* fatta dalla Vicaria. Si risponde: *S. Exc. desuper providebit prout magis convenit* (c).

217. *Per darsi norma a' titoli delle lettere missive.*

VI. Che dovesse ordinarsi di non apporsi alcun titolo nelle lettere missive a colui, cui s'indirizzavano, ma solo il nome coll' espressione di quelle dignità, che forse aver potessero. Si risponde. *Sua Exc. desuper providebit, prout magis videbitur convenire* (d).

218. *Per vietarsi l' uso delle daghe e pugnali.*

VII. Che dovesse a tutti di qualsivoglia stato, nazione, grado, condizione vietare l'uso delle daghe, e pugnali, per la pubblica quiete, e per difesa della vita, e dell' onore, senza eccettuarne il Soldato, il Ministro di giustizia, e qualsivoglia privilegiato, sotto quella pena, che si stimerà imponere con ordinarsene *Prammatica*, con cui si ordinasse anche, che tai daghe, e pugnali neppure in casa tener si potessero, dovendosi rivelare tra quel termine da stabilirsi. Fu risposto: *S.Exc. ita mandabit servari* (e).

VIII.

(a) *Ib.*
(b) *Ib.*
(c) *Fol.* 42.
(d) *Ib.*
(e) *Ib.*

VIII. Finalmente si disse, che tra gli altri Capitoli conceduti dal Cardinal di Granvela alla Regia Dogana di Foggia, vi era quello, in cui dichiaravasi, che il Doganiere dopo esser ritornata in tempo d'està la Dogana dalla Puglia, potesse prender cognizione de' negozj e cause civili, criminali, e miste attenenti, e dipendenti dalla medesima, per le quali già prima erasi cominciato a prender l'informazione; ma perchè poi a tal Capitolo erasi contravvenuto con provisioni della Regia Camera, che altrimenti avealo interpetrato; perciò si dimanda ordinarsi alla medesima, che l'avesse eseguito senza altra interpetrazione. Si risponde: *S.Exc. providebit, quod Capitulum servetur prout decet* (a).

219. *Per osservarsi i Capitoli conceduti alla Dogana di Foggia.*

Sieguono poi due risposte, che diede il Re Filippo II., mentre era in Vallesoleto, le quali non saprei perchè nel nostro secondo *Volume* delle grazie si veggan segnate colla data de' 6. Settembre del 1601. (*b*), quandoche Filippo II. fin da' 13. Settembre del 1598. era già stato tolto a' mortali. Certo è però, che in esse va mentovando le due grazie richieste dalla Città ne' due Parlamenti del 1589., e del 1590. intorno al punto di darsi il Curatore, o sia il Balio a' Feudatarj, e Feudatarie, fino all'età degli anni diciotto, e di voler obbligati nelle proprie persone, e ne' beni coloro, che amministravano l'Azienda dell' Università. La prima chiesta fu al Vicerè nel cap. 23., cui si rispose: *Placet Suæ Excellentiæ, quod consulatur Sua Majestas* (c). E l'altra fu richiesta nel cap. 12. anche all' istesso Vicerè, e fu risposto: *Serventur jura, & obligationes* (*d*). Ma riguardo a questa seconda dimanda rispose il Re, che sembravagli molto giusta, senza essevisi data alcuna provviden-

220. *Risposta data da Filippo II. a due grazie chieste dalla Città.*

(a) *Fol.* 42. (b) *Fol.* 43. (c) *Ib.* (d) *Fol.* 31.

denza, onde ordinava, che su tal punto si fusse fatta *Prammatica*, e dati gli ordini necessarj non solo per quello, che si apparteneva per lo governo della Città di Napoli, ma eziandio per tutte le Università del Regno, poichè tale era la sua volontà (*a*).

221. *Nuove grazie chiedonsi col Parlamento del 1595.*

Altro Parlamento poi seguì nel 1595., e sarebbe l'ultimo sotto questo Monarca. In esso non vi sono notate grazie, che a lui si fossero richieste, ma al solo Vicerè anche Conte di Miranda ne furono dimandate nel numero di venti, e sono le seguenti.

222. *Per la riforma della Prammatica intorno ad allegarsi i Giudici per sospetti.*

I. Che dovessero riformarsi le *Prammatiche* intorno all' allegarsi i Giudici per sospetti, giacche per quelle difficilmente ottenevasi l' intento; poichè volendosi fatto il deposito di cento ducati, non poteva questo eseguirsi, per esser molti impotenti, Forestieri, ed altri asenti dalla Città, senza aver pronto il danaro. Altri non aveano Avvocati, che loro difendessero, poichè erano sottoposti a pagar la pena, o pure eran ricattati dagli stessi Avvocati, i quali per salvarsi dalla pena, volevano esser pagati fuor di misura, anche per poter procurare il voto di quei Giudici, che sembravano esser del loro sentimento; Quindi per evitarsi tai inconvenienti, e acciò indirettamente giudicar non dovessero i Giudici sospetti, dimandossi, che con nuova *Prammatica* si fosse ordinato, che il Giudice, il quale da se fosse sospetto, per esser congiunto de' litiganti, o degli Avvocati, o per altre legittime cagioni, dovesse da se astenersi dall'intervenir alle cause, senza attendere di esser ricusato, e intervenendo dovesse restar nulla la sentenza, ed esser gastigato ad arbitrio del Vicerè. Si risponde: *Sua Excellentia mandabit desuper provi-*

(a) *D. fol.* 43.

videri, prout magis convenire videbitur (a).

223. *Quando questa grazia fosse stata altra volta dimandata.*

Già fu detto, che questa medesima grazia dimandossi dalla Città al Duca di Ossuna col Parlamento del 1583., come si rapportò nel §.46., e 47. ed ora di nuovo se ne fa la richiesta. All' incontro su questo punto facea d' uopo soltanto dimandar per giustizia l' esecuzione del disposto nella *Prammatica XXIII.* del Re Ferdinando I. che abbiamo sotto il *tit. de Offic. S. R. C.* che comincia *Ad tollendas suspiciones*, in cui così fu determinato: *Decernimus non posse quenquam patrocinari, seu consulere publicè, vel secretè in causis, in quibus Commissarius, seu relator causæ esset sibi consanguineus usque ad tertium gradum inclusivè, sub pœna suspensionis ab officio. Idem de Procuratoribus, & Magistris actorum observandum fore jubemus, ut nemo de cetero audeat esse Magister actorum in causa, in qua aliquis ejus affinis usque ad dictum tertium gradum inclusivè esset procurator*. Poi il Cardinal Pacecco, mentre era Luogotenente nel Regno con altra *Prammatica* de' 28. Marzo del 1555., che leggesi inserita nella succennata XXIII., stimò eziandio di così ordinare: *Statuimus, quod nullus Judex major, sive minor etiam Regens Supremi Collateralis Consilii & cujusvis alterius Tribunalis, etiam si esset Caput, seu Præsidens Tribunalis, possit votare, nec interesse relationi, & discussioni quarumvis causarum civilium, criminalium, sive mixtarum, nec feudalium, quibus fuerit Advocatus aliquis ejus filius, sive frater utriusque, vel ex altero latere conjunctus, consobrinus, cognatus vel nepos, sive patruus, licet non ipse Commissarius causæ, & nemo Advocatus conjunctus alicui ex Judicibus in prædictis gradibus possit secretè, & occultè advocare, seu consulere in causa, in qua ali-*

(a) Fol. 44.

aliquis ex dictis Judicibus sibi in aliquo ex prædictis gradibus conjunctus judicaturus est.

224. *Frode, che commetter si potrebbe nel Foro per occasion di queste Prammatiche.*

Tanto però in questa *Prammatica*, come nelle rammentate grazie non si avvertì ad un' altra frode, che commetter poteasi, la quale ora nel Vocabolario forense colla voce di *condotta di cause* viene spiegata. Ella si è, che taluno allontanar volendo dalla decision della sua causa il Capo del Tribunale, o alcun Ministro, che per averlo fiutato non lo ritrova a seconda del suo desiderio, ecco che prende anticipatamente per Avvocato il di lui congiunto, e per effetto della *Prammatica* evita il di lui intervento, ed ecco come questa legge fatta per maggiore accerto della giustizia, che si desidera, piuttosto nuoce, non che giova; perchè con essa si perderebbe il voto di un probo, e dotto Ministro, cui si vieta il poter intervenire in quella tal causa, la cui difesa anche affettata, e industriosamente proccurata in persona del di lui congionto ne lo rimuove dal giudicare; onde sembra, che per lo riparo di questo inconveniente altro espediente avrebbe a prendersi dal Principe, perchè finora non v'ha legge, per cui vi si fosse provveduto, quantunque nella *Prammatica* sotto il *tit. de causis decid.* pubblicata nel 1570. dal Cardinal di Granvelà più cose si fossero ordinate, come se ne parlerà a suo luogo.

225. *Per decidersi a due Ruote le cause di reclamazione eccedenti la somma di ducati 2000.*

II. Che le cause di reclamazione dovessero decidersi in due Ruote quando eccedessero la summa di duc. dumila; e sebbene con *Prammatica* si fosse ordinato, che non se si fosse quella dimandata fra quindici giorni, dopo la citazione *ad dicendum*, non dovesse decidersi in due Ruote, locche era lo stesso, che render vana la grazia ottenuta da S. M.; per tanto supplicavasi, per non perderla, di doversi ordinare, che senza altra dimanda, dovessero le cause votarsi a due Ruote, oltrepas-

passando la somma di ducati duemila, quantunque non se ne fosse richiesta la reclamazione tra i detti quindeci giorni, non convenendo, che per trascuraggine de' Procuratori si perdesse la ricevuta grazia. Si risponde: *S. Exc. providebit prout magis convenit* (a).

III. Che dovesse ordinarsi alla Regia Camera di fare i ripartimenti delle adoe de' Baroni per li beni feudali devoluti, e non esatti, facendone la compensazione secondo la loro diminuzione, o aumento. Fu risposto: *S. Exc. mandabit Regiæ Cameræ Summariæ, quod super supplicatis de justitia provideat* (b).

226. *Per farsi dalla Regia Camera i ripartimenti delle adoe.*

IV. Che le Terre del Regno non dovessero costringersi ad improntar denaro per soddisfare i Soldati; e quando si costringessero, subito dovessero esser soddisfatte da' Percettori delle Provincie, col presentare la liberanza. Si risponde: *Jam fuit provisum* (c).

227. *Per non costringersi le Università ad improntar denaro.*

V. Che non si costringessero le Università alla forzosa vettura del grano in questa Città; ma che dovessero prendersi volontariamente i Vetturali per quel prezzo, che con essi potrebbesi convenire. Si risponde: *S. Exc. ita exequi mandabit* (d).

228. *Come anche alla forzosa vettura del grano.*

VI. Che dovessero esiccarsi le paludi, che sono intorno alla nostra Città, perche oltre il perfezionarsi l'aria per la salute degli abitanti, ne derivava anche l'abbondanza per tutta la Terra di Lavoro. Si risponde: *S. Exc. mandabit quod ita fiat* (e).

229. *Per esiccarsi le paludi intorno la Città.*

VII. Che nella Cancellaria si fosse fatto un registro di tutti i memoriali degli Assensi da spedirsi, come degli altri decreti, con *pannetta* o tassa, la quale non eccedesse un carlino. Si risponde: *S.E. mandabit, quod fiat, ut supplicatur* (f).

230. *Per lo registro de' memoriali degli assensi.*

L VIII.

(a) *Fol.* 44.
(b) *Ib.*
(c) *Ib.*
(d) *Ib.*
(e) *Fol.* 45.
(f) *Ib.*

231. *Per moderarsi il lusso del vestire.*

VIII. Che per continuar tuttavia l'eccesso del lusso nel vestire, e ne' paramenti di casa dovesse farsi nuova *Prammatica* in esecuzion di quello, che fu dimandato col Parlamento del 1598. Fu risposto. *Jam fuit provisum per Regias Pragmaticas* (a).

232. *Ripetersi gli ordini per lo divieto delle daghe e pugnali.*

IX. Di nuovo fu dimandato il non potersi far uso di daga, di pugnale, e di bacchetta, senza neppure tenersi in casa, con così osservarsi anche per li Soldati Spagnuoli, Italiani, e di ogni altra nazione, sì di terra, come di mare, quando smontassero in terra; per tanto chiedevasi, che di nuovo si fosse ordinato così osservarsi. Fu risposto: *Jam fuit provisum* (b).

233. *Per non darsi patente aperta a' Commessarj.*

X. Che non si fosse data patente aperta a' Commessarj, e ad altri Officiali, i quali andavano per lo Regno. Si risponde: *S. Exc. curam adhibebit, ut debitè super supplicatis provideatur, pro beneficio, & satisfactione hujus Fidelissimæ Civitatis, & Regni* (c).

234. *Per non esser tenuti i Baroni a fare impronti.*

XI. Che i Baroni non potessero esser costretti a fare impronti alle Terre convicine per gli alloggiamenti de' Soldati. Si risponde: *Habita relatione a Regia Camera Summariæ de provisionibus super hoc factis, S. Exc. providebit prout convenit* (d).

235. *Per non pregiudicarsi i Baroni nella giurisdizione.*

XII. Che i Baroni, i quali avean la giurisdizione delle prime, seconde, o terze cause, non si fosse loro recato pregiudizio per effetto delle inibitorie de' Tribunali, comminando pena a' Vassalli, che le chiedevano. Si risponde. *S. Exc. mandabit, debitas provisiones expediri* (e).

236. *In quali delitti praticar si potesse la corda colle funicelle.*

XIII. Che dovesse abolirsi la corda colle funicelle, menochè nel caso di ribellione divina, ed umana, as-

(a) *Ib.*
(b) *Ib.*
(c) *Ib.*
(d) *Ib.*
(e) *Fol.* 46.

aſſaſſinio, furto, e falſa moneta, giacchè molti innocenti a cagion dell'inſofferibil dolore confeſſavano i delitti non commeſſi. Si riſponde. *S. Exc. mandabit ſuper hoc expediri proviſiones, ut juſtificè procedatur* (a).

XIV. Che la Città quando andava al Real Palazzo ſi foſſe dovuta trattenere nella Camera de' Titolati. Si riſponde: *Sua Excellentia providebit prout conveniet* (b).

237. *Dove la Città dovea trattenerſi andando a Palazzo.*

XV. Che nelle proviſioni da ſpedirſi agli Officiali quando avveniſſe di nominarſi gli Eletti, ſi foſſe loro dato ſolamente il titolo d'Illuſtre. Si riſponde: *Jam fuit proviſum per Regias Pragmaticas* (c).

238. *Per lo titolo da darſi agli Officiali della Città.*

XVI. Che gli Officiali nelle proviſioni, che facevano in caſa daſſero titoli convenienti, tanto ad eſſi medeſimi, come agli altri. Si riſponde: *Jam fuit proviſum* (d).

239. *Sullo ſteſſo punto.*

XVII. Che doveſſe rimediarſi alle fraudolenti donazioni, e ceſſioni di ragioni, che facevano i Regnicoli a' Napoletani, con imporſi pena corporale e perdita del credito; e quando ſi foſſe dovuto procedere, la prima citazione, che faceaſi *perſonaliter*, o *domi*, ſi foſſe eſeguita coll' intelligenza del Governadore, o Sindaco della Terra, i quali ne faceſſero fede. Si riſponde: *S. Exc. mandabit, quod ſervetur ritus M. C.* (e).

240. *Per lo rimedio delle fraudolenti donazioni, e ceſſioni di ragioni.*

XVIII. Che nelle citazioni per le cauſe civili, allorchè non ſi riſponde da quei, che furon notificati, non doveſſero ſpedirſi eſecutorj *pro multa*; ma doveſſe procederſi *in contumaciam*. Si riſponde: *S. Exc. providebit prout convenit* (f).

241. *Intorno alle citazioni nelle cauſe civili.*

L 2 XIX.

(a) *Ib.*
(b) *Ib.*
(c) *Ib.*
(d) *Ib.*
(e) *Ib.*
(f) *Ib.*

242. Perche si osservassero le Prammatiche da' Soldati.

XIX. Che tutti i Soldati sì di Fanteria, che di Cavalleria osservar dovessero quello, che imponevano le *Prammatiche*, e le patenti, che essi portavano intorno agli alloggiamenti, e transiti, che facevano per le Terre del Regno, dandosi l'autorità a' loro Governadori di prendere informazione avverso i contravventori, e per fare osservare le cennate *Prammatiche*. Si risponde: *S. Exc. providebit, quod omnino observentur Regiæ Pragmaticæ* (*a*).

243. Per osservarsi il rito della Vicaria intorno al prendersi informazione per li delitti degli Officiali.

XX. Finalmente si espone esservi *rito* nella G.C. della Vicaria, per cui i delitti degli Officiali solo quella ne prendeva informazione; all' incontro erasi esteso questo nome di Officiale a tutti i Sindaci, Eletti, Baglivi, e ad altri, che avessero qualche giurisdizione, dal che ne derivava, che molti inquisiti per cose minime, quantunque innocenti, eran costretti di venire nel Regno da lontanissime parti, per comparire in Napoli, e difendersi; ed oltreaciò veniva anche tolta la giurisdizione a' Baroni; onde si dimandò, che un tal *rito* osservato si fosse propriamente ne' delitti di campagna, come praticavasi prima delle dichiarazioni, giacchè molti, per non sofferir questa pena, eransi dati in Campagna, essendo così cresciuto il numero de' fuorusciti; onde ragionevol cosa era, che avessero proceduto gli ordinarj de' luoghi. Si risponde: *S. Exc. mandabit, quod omninò serventur ritus M. C. V. & Regiæ Pragmaticæ* (*b*). Quì termina la narrativa di tutti i tenuti parlamenti, e de' fatti donativi al Re Filippo II. dalla nostra Città, come eziandio delle grazie dalla medesima richieste, onde tempo è di far passaggio alle *Prammatiche* promulgate in tempo del di lui regnare, e saran quelle, che saranno esposte nel seguente Libro.

DEL-

(a) *Fol.* 47. (b) *Ibid.*

DELLA

ISTORIA

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XXIX.

In cui si espongono le Prammatiche promulgate mentre regnò Filippo II. col ricevuto comento.

E *Prammatiche*, che comincierò ad esporre, come vedrassi, figlie sovente sono delle accordate grazie. In questo disimpegno seguirò l' ordine tenuto dall' *Altimari*, e l' istesso suo metodo per maggior comodo di quei, che vogliono esserne istrutti. Egli sarà quello di andar presso de' loro titoli, sotto de' quali registraronsi, quantunque differenti stati fossero gli Autori di esse. In sì fatta guisa guidandomi imiterò quello, che ferono i Compilatori delle *Pandette*, e del *Codice*. Nelle prime sebbene di differenti Giureconsulti ne fossero stati i *Responsi*, e di molti Imperadori gli *Editti* nel secondo, opportuno stimossi poi di ridurre sotto i rispettivi titoli sì gli uni, che gli altri, acciò il comodo si recasse di saper, quanto sparsamente da più Legislatori erasi determinato su di una materia istessa. A cagion di esempio molte *Prammatiche* feronsi sul tanto necessario regolamento dell' annona da diversi Vicerè, quindi riuscirà sempre più profittevole, che di esse

1. Metodo, che si terrà nell' esporersi le Prammatiche.

se

ſe ne ragioni col loro ordine, come appartengonſi ad una ſteſſa materia, e taluno ne reſterà più informato, con aver preſenti tutti i dati provedimenti su queſta emergenza. Certo è, che non ſe ne trarrebbe queſto vantaggio ſeparatamente col farſene l'eſpoſizione, e ſecondo l'epoca de'tempi, ne' quali promulgaronſi da ciaſcun Vicerè. Di eſse adunque ne ſeguirò l' ordine alfabetico, come van raccolte ne' loro *Tomi*, che girano per le mani di tutti.

2.
Si eſpone la Pram. VIII. ſotto il tit. de Actuar. & Scribis.

La prima, che ci ſi preſenta è la *Prammatica VIII.*, ſotto il *tit. de Actuar. & Scribis*. Fu queſta promulgata a' 25. Giugno del 1566. da D. Peraſan de Ribera, o ſia dal Duca di Alcalà, e comincia *Tra gli altri Capitoli* (a). In eſſa diceſi, che tra'Capitoli di una lettera ſcritta da Madrid dal Re nel 1. dell'antecedente Maggio, ve n'era uno, con cui ſi volle, che i Proceſſi, i quali ſi faceano da' Maſtridatti, Attuarj, e Subattuarj ſi foſſero eſeguiti con ogni chiarezza, quindi ordinato, che ſi oſſervaſſe, inviolabilmente il Capitolo del Re Ferdinando I. regiſtrato nelle nuove *Prammatiche* del S. C. con doverſi notare nel fronteſpizio del Proceſſo il numero de' Giudici, e delle Parti, eſprimendoſi la cauſa, di cui trattavaſi, e che tutti gli atti da farſi ſi ſcriveſſero ſpazioſamente, dichiarandoſi le cagioni, per cui eranſi fatti, ad iſtanza di chi, come vi ſi foſse data la provvidenza dal Giudice, ſe nel Tribunale, o in Caſa, che avea eſaminato i teſtimonj, e dove; prima di ſtenderne la depoſizione ſi foſſe loro dimandato l'età, l'uffizio ch' eſercitavano, e la loro Patria, perciocchè in tal guiſa indagavaſi il credito, che meritaſſero, ſenza laſciarſi tai ſolennità; dichiarandoſi, che lo ſteſſo praticar ſi do-

(a) *To. I. Fol.* 33.

dovesse in tutti i Tribunali, e specialmente nella Vicaria.

Su questa *Prammatica* si va notando, che compiutasi una informazione, se ne forma il suo titolo, il quale non dovrà scriversi, se non apparissero pruove tali, per le quali possa citarsi il reo, o che pure, quando fosse carcerato, o ritenuto col mandato, potesse costituirsi (*a*). Vero è però, che ne' delitti piuttosto dovrà attendersi la loro verità, non che il titolo, giacchè non dicesi reo, se non colui, che riman convinto (*b*). Del rimanente per quello, che si attiene alle deposizioni de' testimonj, si vuole, che la loro fede dipenda dall' arbitrio del Giudice (*c*), onde conviene nel principio dell' esame indagar l' età, la loro qualità, ed in quale arte si esercitavano, acciò si sappia la condizion della persona, per così potersi accertar la verità (*d*).

3. Comento su questa Prammatica.

Il *Novario* facendone il comento va esaminando la qualità de' testimonj, che debbono, e possono deponere ne' giudizj sì civili, che criminali, parlando degl' impuberi, de' ciechi, de' minori; e per quanto riguarda alla qualità della professione, che essi esercitassero, è in opinione, che convenga ben ripulsare i lavoratori di Campagna, gli artefici, ed altri simiglianti mercenarj, *qui sic in agro, & de eorum artificio, ac sudore vix vivere possunt, nam ipsi non sunt testes integræ fidei, & etiam si ars, quam quis exercet, sit vilis, & ignobilis mechanica, tunc is artifex non solum non est testis integræ fidei, verum etiam omninò repellitur a testimonio dicendo, ut est*

4. Quai testimeni deponer possono ne' giudizj sì civili, che criminali.

(a) *Prato observ. 79. n. 13. v. Novar. in hanc Prag.*
(b) *L. fin. C. de Accusat. Mastrill. de indul. gen. cap. 29. n. 19.*
(c) *L. testium §. 1. ff. de testib.*
(d) *L. testium ff. de testib. & l. rem non novam Cod. de judic. Grammat. in dec. 45. n. 14.*

est text.&c. (a). Credesi perciò, che i Birri, come persone vili anche non possano ammettersi per testimonj, ancorchè fosse il loro capo, che volgarmente dicesi *Caporale*. Così parimente l'Avvocato non può deponere a favor del suo Cliente, benche non manchino de' Dottori, i quali vogliono, che possa riceversi la sua deposizione *in subsidium* per informare il Giudice, e per far qualche presunzione su di quello, che altrimenti non può provarsi. E la stessa regola si vuol, che abbia luogo per li sollecitatori delle cause, e per li mezzani de' contratti, come a lungo continua a dirne lo stesso *Novario*, adducendo le solite limitazioni secondo il costume de' nostri Forensi.

5. *Si espone la Prammatica X. sotto lo stesso titolo.*

Sotto lo stesso *tit. de Actuar. & Scribis*, vi è anche la *Prammatica* X. di D. Giovanni Zunica segnata a' 29. Novembre del 1581., che comincia *I dì prossimi passati*. Fu questa promulgata a cagion del ricorso fatto al Vicerè dal Duca Ottavio Farnese. Questi espose, che essendosi dato ordine nella visita seguita in Vicaria, che in tutte le cause, le quali dalla medesima si rimettevano a' Baroni, si fosse proceduto in Napoli con quegli stessi Attuarj, e Scrivani, che le attitarono, da ciò ne derivava, che perdeva egli la sua giurisdizione, perciò richiamatosi di sì fatto ordine, fu imposto all'Avvocato Fiscale della Vicaria, che ne avesse fatta relazione. E comechè questa era seguita, ed ancora ne stava sospesa la provvidenza, e intanto veniva impedito di procedersi in una causa criminale di alcuni suoi Vassalli di Altamura, per cui molti ritrovavansi carcerati; perciò pregavasi il Vicerè di rivocare l'ordine fatto nella visita, con essergli lecito di procedere tanto in questa causa, co-

(a) *Nov. in d. prag. n.* 1. *ad* 9.

come in tutte le altre col suo Mastrodatti ordinario già deputato, o da deputarsi.

6. *Ordine ottenuto della Prammatica.*

Su questo ricorso si ordinò, che l' Avvocato Fiscale avesse fatta la sua relazione in Collaterale. Ivi poi discusso l'affare con essere stati intesi gli Avvocati del Duca Farnese, fu risoluto farsi la seguente *Prammatica*, con cui si ordinò, che tutte le cause criminali de' carcerati, i quali stavano in Vicaria, che Vassalli fossero de' Baroni, a' quali eransi rimessi, o che erasi loro permesso di procedere in questa Città, dovessero attirarsi da quegli stessi Scrivani, che procedevano innanzi della ottenuta rimissione, con riputarsi come Mastrodatti de' Baroni; ordinandosi loro, che nella visita da farsi de' carcerati in Vicaria, e specialmente quella, che faceasi da uno de' Reggenti del Collaterale, si fosse fatta relazione dello stato di tai cause, affinchè cessasse ogni loro vessazione, e restasse riparato ogni inconveniente (a).

7. *Comento su questa Prammatica.*

Notasi su questa *Prammatica*, che se il Principe delega i Giudici per la cognizione delle liti, possono essi a lor grado eleggere, e rimuovere gli Attuarj, altrimenti debbon servirsi di quelli, che ne' Tribunali ritrovansi già destinati, come va dicendo *Altimare* (b), allegato dal *Costanzo* (c). E per quello ne dice il *Novario*, i Mastrodatti ordinarj delle Corti far debbono tutti gli atti avanti i Governadori, e i Giudici, non solo, quando essi procedono, come ordinarj, ma altresì quando fossero Delegati, e Commessarj, comechè così fu giudicato nel S.° C. nel 1570. a' 5. Giugno tra l' Università della Tripalda, e 'l Principe di Avellino, essendosi deciso,

M che

(a) *To.* 1. *fol.* 34.
(b) *De nullitat. rubr.* 10. *q.* 17. *n.* 5.
(c) *In hanc Pragm.*

che l' Attuario ordinario non ſolo aveſſe fatto gli atti ſoliti innanzi del Governadore, ma anche in tempo del Mercato, quando eleggeſi il Maſtro Giurato, e 'l Maſtro del Mercato, e così anche era da praticarſi per gli atti, che far doveſſe l'Erario contra gli appaldatori delle rendite Baronali. Anzi ſoggiugne lo ſteſſo *Comentatore* aver egli veduto a' ſuoi tempi, che i Preſidi, gli Uditori, e i Fiſcali delle Provincie eſeguendo le commiſſioni ricevute da' Supremi Tribunali, o dal Vicerè abbian fatto diſimpegnare gli affari dagli ſteſſi Attuarj, e Scrivani del Regio Tribunale, venendo lor proibito ſervirſi di altri, come fu ſtabilito nel §. 35. della *Prammatica* 10. *de offic. Judic.*, di cui ſi parlerà a ſuo tempo. Del rimanente laddove mancaſſe l'ordinario Attuario, o Scrivano, in queſto caſo permetteſi al Giudice di deſtinarne altro a ſuo piacere per compilar quegli atti, che dovran farſi.

8. *Segue lo ſteſſo comento.*

Lo ſteſſo va dicendo il *Maradei* nel *Singolare* 3. su queſta *Prammatica*, e lo vuol confermato dal §. 35. dell' altra fatta nel 1616. dal Conte di Lemos, con cui lo ſteſſo fu diſpoſto, allegando la ſuccennata deciſione del S. C. del 1570. Si ſoggiugne poi nell' annotazione su queſto *Singolare*, che laddove ſi foſſe rimeſſa la cauſa al Barone colla clauſola, *quod eligat Judicem in Civitate*, ſe avvenga, che i carcerati ſi ritrovaſſero nelle carceri de' Baroni *in partibus*, il Giudice, che ſarà eletto non può ſuddelegare l'eſame del Principale, nè procedere *extra Civitatem* giuſta la pratica inſegnata dal Reggente Sanfelice (*a*). Oltre di ciò ſuol negarſi al Barône la rimiſſion della cauſa, quando ſiavi ſoſpetto, che non puniſca il delinquente per eſſer forſe qualche ſuo familiare o affezionato vaſſallo, come vogliono *Maſtrillo* (*b*), Car-

(a) *In dec.* 334. *par.* 2.
(b) *Dec.* 147. *n.* 33. *e* 34.

Carlevalio (a), il *Consiglier Rocco* (b), e *Peguera* (c). Talche in forza di queste decisioni avvenne, che una donzella stuprata variando il foro del delitto, ove ritrovavasi carcerato l'inquisito, con elegger la Vicaria in vigor del noto *Testo* nella *l. unic.*, non ostante che il Barone avesse cercato la rimissione della causa mercè del privilegio, che avea derogatorio della detta *l.unic.*, dalla Vicaria a' 14. Novembre del 1673. gli fu denegata, e fu in grado di appellazione confermato il decreto dal S. C. E questo è quanto si va notando da' nostri forensi in occasion di comentar questa *Prammatica*.

9. *Si espone la* Prammatica *XI. sotto lo stesso titolo:*

Sotto lo stesso titolo finalmente abbiamo la *Prammatica* XI., che comincia *Item essa Fedelissima Città*, la quale pubblicossi da D.Gio: Zunica agli 11. Febbrajo del 1585. In essa si trascrive la richiesta fatta dalla Città al Vicerè nell' ultimo Capitolo della sua Supplica data in tempo di quel Parlamento, con cui dimandossi il riparo conveniente intorno alle molte estorsioni, che faceansi dagli Scrivani e Portieri de' Regj Tribunali senza osservarsi Pannetta, o tassa, e le ricevute istruzioni per l'esercizio de'loro uffizj (d), onde fu ridotta in *Prammatica* la risposta data, *Placet, quod serventur Pandecta, & Regiæ instructiones, & in casu controventionis, & non observantiæ puniantur pæna in Regiis Pragmaticis contenta, & etiam pæna corporali, nostro arbitrio reservata*, come fu già rapportato nella narrativa delle richieste grazie (e).

10. *La estorsione come poco o nulla differisca dalla subornazione.*

Comentando solo il *Novario* questa *Prammatica* si fa a notare, che l'estorsione poco o nulla differisca dal-

 la

(a) *De Judic. disp.* 2. *n.* 1862.
(b) *Resp.* 37.
(c) *Dec.* 66. *n.* 20.
(d) *Vol.* 1. *di graz. fol.* 178.
(e) §.83.*pag*.34.

la ſubornazione, per eſſer voci ſinonime. E queſto delitto ſi commette, allorchè il Giudice, e l'Officiale da ſe ſteſſo, o coll' altrui mezzo riceve danaro da colui, che di ſua volontà lo pagaſſe, o lo prometteſſe, o che pure vi precedeſſe ſua richieſta. Talvolta queſta eſtorſione viene ſotto il nome di *barattaria*, quando della giuſtizia ſi faccia mercimonio; anzi anche in queſto delitto incorre il Giudice, ſe giuſta profferiſca la ſua ſentenza dopo averſi ricevuto quello, che gli fu dato, o promeſſo, come fu determinato dalla *Coſtituzione* del Regno *Si Judex acceptat* (*a*), e ne ragiona *Boerio* nella dec. 153.

11. *Eſtorſione anche chiamaſi la indebita carcerazione.*

Grave eſtorſione eziandio ſi commette dall' Officiale, allorchè riceva danaro per una indebita carcerazione fatta, o altra ſpecie di gravame, che aveſſe recato; anzi queſta è una ſpezie di delitto, di cui ſi favella nelle *Coſtituzioni* del Regno.

12. *Mancando la pannetta deve eſeguirſi la taſſa, che farebbe la Vicaria.*

Per quanto poi ſi attiene al punto della pannetta, allorchè queſta è ſtata ſtabilita dal S. C., o da altri Supremi Tribunali, dovrà eſattamente eſeguirſi, e laddove non ſi ritrovaſſe ſtabilita, dovrà eſeguirſi quella, che ſi taſſerebbe dalla G. C. della Vicaria; e ne' caſi dubbj dovrà oſſervarſi la pratica de'luoghi convicini, come più a lungo ne ragiona il *Novario* nel ſuo trattato *de gravamin. Vaſſ. Gravam.* 283.

13. *Si eſpone la* Prammatica *IV. ſotto il* tit. de Adminiſtr.Univerſitatum.

Siegue poi il titolo IV. *de Adminiſtratione Univerſitatum*, ſotto di cui ritrovanſi allogate ſei *Prammatiche* fatte da diverſi Viceré ſotto il governo di Filippo II. La prima di eſſe è la IV., che comincia: *A noſtra notizia è pervenuto*, la quale fu pubblicata a' 5. Settembre del 1559.

(a) Di queſta Coſtituzione del Re Ruggieri, ch' è la X. ſi parlò altrove nel *Tomo I. pag.* 451. §. 126.

1559. dal Duca di Alcalà, o sia D. Parafan de Ribera (a). Ivi viene stabilito, che i Sindaci, i quali eleggevansi per lo governo delle Città, e Terre del Regno non potessero inviare nella Città di Napoli per Sindaco alcuno lor figliuolo, o parente, ma dovesse quello eleggersi con general Parlamento, eccettuandone sempre il Figliuolo, o il parente del Sindaco, e contravvenendosi, l'Università non fosse tenuta a veruna spesa; ma tutto ricadesse in danno di chi l'inviava. Con questa *Prammatica* cercò di ovviarsi all'abuso allora introdotto, cioè, che i Sindaci: o in occasion di Parlamenti, o di liti da promuoversi, e sostenersi, inviavano in Napoli i loro congiunti, assegnando loro eccessiva provisione col danno delle povere Università; onde il Vicerè stimò sano consiglio di darvi l'opportuno riparo.

14. *Quali persone intendonsi sotto nome de' figli, e de' congiunti.*

Sotto questa voce di figli comprendonsi gli adottivi, ed anche gli arrogati, e sotto nome de' Congiunti eziandio gli Affini vengono compresi, come altresì gli Agnati, ed i Cognati. Anzi si vuole, che eseguendosi la mente della *Prammatica* debbano essere esclusi da tai cariche gli amici de' Sindaci, avendosi per vero, che l' amicizia non solo si uguagli all'affinità, ed alla consanguinità; ma tuttavolta la superi, come si sostiene colla disposizione di varj Testi (b). Talche non mancarono quei, i quali han sostenuto, che il disposto *inter sanguine conjunctos* dovesse aver luogo *inter amicos*; anzi altri opinarono, che l'amicizia bene spesso superi l'affetto de' parenti, e che perciò gli amici a guisa de' parenti dovessero escludersi dal far testimonianza nella causa dell' ami-

(a) *To. 1. fol. 51.*
(b) *L. 3. ff. de Test. Cap. si testes 4. quest. 3. cap. Quoties de Test.*

amico (a). Per quello, che poi riguarda alla convocazion de' parlamenti, poſſono ben queſti unirſi ne' giorni feriati, ne' quali non ſi vieta a' Cittadini il ragunarſi, poichè ſebbene ivi trattaſi di affari temporali, è piuttoſto un' azion dell'animo, ma non già riputaſi materiale, onde foſſe vietato il farla, come rapportaſi, che foſſe ſtato deciſo dal S. C. in favore della Terra di Prata. Su delle quali maſſime ben torre ſi potrebbe argomento riguardo a ſoſpezioni, che ſi danno a' Giudici, le quali il più delle volte ſono ammeſſe in occaſion di parentela, o di congiunzione, che abbia il Miniſtro colla parte litigante, come per contrario non ſi ammettono nelle cauſe de' loro ſtretti amici, laddove ne' primi ben ſi ſappia, che niun' affetto concorra, come avviene per li ſecondi; ed all' incontro quando voglia attenderſi, come ſarebbe di dovere, la mente e non già le parole della legge, molto più avrebbe a militar la ſoſpezione nella cauſa dell' amico, che in quella del congiunto (b).

15. *Si eſpone la Prammatica V. ſotto lo ſteſſo titolo.*

Segue la V. *Prammatica*, che incomincia: *Perchè abbiamo inteſo*, ſegnata dall'iſteſſo Vicerè a' 15. Decembre dello ſteſſo anno 1559. ed in eſſa varj ordini ſi danno inteſi al buon governo delle Univerſità, i quali diſtinti in più paragrafi meritano, che ſe ne faccia di ciaſcuno un brieve epilogo.

16. *Intorno al modo di conſervarſi il danaro pubblico.*

I. Che gli Eſattori delle Univerſità in caſſa ſeparata tener doveſſero ciò, che eſiggono per conto della medeſima, e nella ſteſſa ſpecie di moneta, che ſi riſcuote. La caſſa aver doveſſe due chiavi tra loro differenti, ſer-

(a) *V. Novar. in hanc Pragm.*
(b) *L. labeo in fin. de Suppel. legata l. nominis, & rei §. Verbum ff. de verb. ſignific.*

ſerbandoſene una dal Sindaco, o ſia Eſattore, e l'altra da colui, che ſarà deputato dall' Univerſità, col cui intervento dovrà riponerſi il danaro eſatto, notando entrambi la quantità, che ſi ripone in un libro, con deſcriverſi eziandio l'eſito, che occorrerà farſi, incorrendo il contravventore alla pena di once venticinque, con eſſer obbligato a rifar tutto il danno, che ſofferiſſe l'Univerſità, oltre la pena riſervata ad arbitrio del Vicerè; alle quali anche ſi ſoggiacerà, quando ſi ſerviſſero del danaro ripoſto, o che ſe ne faceſſe impronto di qualche ſomma.

17. *S'impone pena a coloro, che ſervivanſi del danaro pubblico.*

II. Che quando i Sindaci, Erarj, o Eſattori ſi ſerviſſero per loro comodo di tal danaro, o pure ne impromtaſſero a' loro amici, o parenti, ſoggiaceſſero alla pena del quadruplo, la cui quarta parte dar ſi doveſſe all' accuſatore, dividendoſi il di più per metà alla Regia Corte, e per l'altra all' Univerſità defraudata.

18. *Fino a qual ſomma poteſſe ſpenderſi ſenza licenza.*

III. Che i deſtinati a tener dette chiavi non doveſſero ſpendere da mezzo ducato in sù ſenza ſpecial mandato *in ſcriptis* degli Eletti, i quali dovran dichiarare, per qual cauſa ſi faccia il pagamento. Queſto dovrà eſſere per la neceſſità, comodo, utile, e beneficio dell' Univerſità, ed altrimenti facendoſi, gli Eletti dovran pagarlo *de proprio*, con incorrere alla pena del duplo, applicandoſene il quarto all' accuſatore, e 'l di più come ſopra.

19. *Norma data a' Razionali nel rivedere i conti.*

IV. Che il Razionale deſtinato a vedere i conti non debba ammettere le partite altrimenti pagate, con darne notizia all' Officiale, il quale dovrà irremiſſibilmente eſigere la ſuddetta pena del duplo, per applicarſi come fu detto, e facendo altrimenti, dovrà pagar di propria borſa tutte le partite malamente eſitate, con incorrere nella pena di once venticinque.

V. Che

20. *Norma data a' Sindaci nelle spese da farsi.*

V. Che il Sindaco debba ponere in esito, tuttocciò, che realmente si fosse pagato per servizio dell' Università, notando ogni picciola somma esatta, e contravvenendo, incorra nella pena del quadruplo, da dividersi, come sopra, oltre quella riserbata all' arbitrio del Vicerè.

21. *Si vieta partecipare negli affitti delle rendite.*

VI. Che negli affitti di qualsivoglia rendita dell' Università non debba parteciparne *directè*, *vel indirectè* qualunque, che fosse intrigato nel governo della medesima, dovendo eseguirsi senza frode, e sotto la pena di cento once per ogni volta, da applicarsi per una quarta parte all' accusatore, e per le altre tre alla Regia Corte.

22. *Si vietano le vendite di frutti immaturi.*

VII. Che i Sindaci, o altri deputati al governo non potessero vendere i frutti immaturi, ed innanzi il tempo della ricolta, sotto il pretesto di soddisfare i creditori dell' Università, poichè talvolta fanno tali contratti co' loro parenti; quindi dichiararonsi questi *ipso jure* nulli, perdendo i Compratori il danaro, che forse avran pagato, senza essere le Università obbligate ad osservargli; vietandosi anche a' Notaj di stipulargli, e contravvenendo, incorressero nella pena di once cinquanta per ogni volta.

23. *Si da la norma per gli affitti delle rendite.*

VIII. Che dovesse usarsi esatta diligenza da' Sindaci, ed Eletti in eseguirsi gli affitti delle rendite universali, facendo precedere le legittime subastazioni, con liberarsi ad estinto di candela al maggiore offerente, e darsi persona idonea, e pleggeria sufficiente dall' affittatore, acciò sia sicuro il pagamento; e altrimenti facendosi, il Sindaco, e gli Eletti dovean esser tenuti di rifarcire con proprio danaro all' Università ogni danno, spesa, ed interesse, che sofferisse.

IX.

IX. Che il Sindaco, e 'l Deputato, che tengono le chiavi della Cassa, subito terminato il tempo dell' amministrazione, dovessero consegnarla in mano de' Successori, con quel danaro, che ivi si ritroverà, con darsi fra dieci giorni il conto chiaro, e fedele al Razionale, o altro, che sarà destinato a vederlo, insieme con tutte le scritture necessarie, acciò possa liquidarsi; e contravvenendo s'incorra nella pena di once cinquanta.

24. Terminato il tempo il Sindaco dovea consegnar le chiavi della cassa.

X. Che il Sindaco, giunto il tempo del pagamento in beneficio dell'Università, dovesse subito astringere i debitori, acciò terminata la lor carica non consegnino residui a' loro successori, e facendo altrimenti, fossero tenuti di pagar *de proprio* le somme dovute, e non esatte. E laddove ritrovasse impotenti i debitori, dovesse parteciparlo all'Università, la quale con l'intervento del Governadore, e Giudice, dopo aver dichiarato la loro impotenza, e che non dovessero molestarsi, in tal caso saranno ammessi i residui di detti impotenti, senza più molestargli; ben inteso, che non dovessero essere astretti per quei pagamenti non maturati in tempo della loro amministrazione, o il tempo prossimo a lasciarla.

25. Si da la norma per l'esazion delle rendite.

XI. Che dal Sindaco, acciò non possa allegare alcuna scusa, quando non facesse tale esazione in tempo del maturato pagamento, dovesse fare *in scriptis* il ricorso al Mastrodatti della Città, o Terra, e richiedere il Governadore, perchè si astringessero i debitori a pagare. Costui subito, e senza figura di giudizio dovrà costringere i veri, e liquidi debitori all' effettivo pagamento di quello, che dovranno, senza prendere per tal causa, nè far prendere dall' Università alcun pagamento. E laddove il Governadore ricusasse, o trascurasse di dare i succennati ordini contro de' debitori, sarà tenuto nel Sindicato a risarcire, e pagar del suo tutto il danno

26. Norma da tenersi dal Sindaco nel far l'esazione.

cagionato all' Università per colpa della sua negligenza.

27. *Norma da tenersi da' Sindici successori.*

XII. Che i Sindaci successori subito dovessero prendere il conto della tenuta amministrazione da' loro predecessori, con farlo liquidare al più fra 'l termine di un mese, e liquidato che sia, dovranno esigere senza dilazione tutto ciò, in cui quelli restassero dichiarati debitori per tai conti, acciò le Università non patissero veruno danno; e non esigendo tra detto tempo, dovessero essi esser tenuti a pagare tai debiti insieme coll' interesse; menochè quando vi si fosse frapposto un ragionevole, giusto, e manifesto impedimento.

28. *Si vietano i rilasci sopra le somme significate.*

XIII. Che non si potesse dalle Università fare alcun rilascio sopra le somme significate, e facendolo, fossero nulli i contratti, con incorrersi alla pena di once venticinque.

29. *Norma da tenersi da' Sindaci sopra i pesi, che abbia l'Università.*

XIV. Che i Successori nelle amministrazioni, e governi delle Università subito dovessero informarsi de' pesi ordinarj, ed estraordinarj, che quella tiene, come anche delle rendite, se bastevoli siano a soddisfargli; e quando non fossero sufficienti, dovranno congregar Parlamento, per prendersi tutti gli espedienti possibili, e meno dannosi, per potersi soddisfare ogni qualunque debito; e laddove bisognasse interporvisi decreto, dovrà ricorrersi al Vicerè, per darvisi la provvidenza, e ciò mancando di fare, sian tenuti i Sindaci a risarcir di propria borsa tutti i danni, ed interessi, che ne avvenissero.

30. *Norma del come dovesse farsi esito delle rendite.*

XV. Anche si ordinò, che dalle rendite delle Università dovessero prima soddisfarsi i pagamenti ordinarj, ed estraordinarj dovuti alla Regia Corte, o a quelli, che dalla medesima l'avessero comprati, e dopo quei dovuti a' Creditori, e ciò, che sopravvanzava si fosse impiegato in estinzione de' debiti, quandochè ve ne fossero, ed in lor difetto, in compra per beneficio della stes-

ſteſſa Univerſità, e non già in altro uſo, menochè quando occorreſſe alcuna riparazione di Ponti, Fontane, e ſtrade pubbliche; e mancandoſi s' incorreſſe nella pena di once cinquanta per ciaſcuna volta.

XVI. Che in uno ſteſſo tempo non poteſſe eleggerſi al governo dell' Univerſità il Padre, Figliuolo, o Fratelli carnali, e contravvenendoſi, reſti nulla l'elezione.

31. Elezione de' governanti, come debba farſi.

XVII. Che gli Amminiſtratori delle Univerſità dichiarati debitori, o che non aveſſero dato il conto, non doveſſero ammetterſi all' eſercizio di verun officio, ſe prima non abbian dato il conto, o interamente ſoddisfatto il loro debito, ed eleggendoſi, reſti nulla *ipſo jure* la ſeguita elezione.

32. Si eſcludono dal governo quei, che foſſero rimaſti debitori.

XVIII. Che quei Cittadini, i quali tengono, o terranno liti colla loro Univerſità ſiano eſcluſi da ogni officio di governo, e reggimento nella lor Padria, durante il tempo della lite.

33. Come anche i litiganti coll' Univerſità.

XIV. Che tai Amminiſtratori non poteſſero donar coſa alcuna, nè dare ſpeſe a qualunque Officiale, Commeſſario, o altra perſona, ſotto la pena contenuta nella Regia *Prammatica*, la quale dovrà oſſervarſi; quindi i Razionali deputati a veder i conti non dovranno ammetter tai partite ſotto la pena di riſarcirle *de proprio* all' Univerſità.

34. Vietaſi dare ſpeſe a' Commeſſarj.

XX. Che i Baroni, come primi Cittadini doveſſero eſſer tenuti ad invigilare in ogni anno ſopra l' eſecuzione de' ſuddiviſati ordini, con praticarſi lo ſteſſo da tutti gli Officiali Regj delle Terre demaniali.

35. I Baroni invigilar doveano su l' eſecuzione di tai ordini.

XXI. Finalmente ſi ordina, che quei, i quali reſteranno ſignificati, e condannati da' Razionali ſi doveſſero inviolabilmente aſtringere al pagamento del loro debito.

36. Doveſſero aſtringerſi i debitori.

Queſta lunga *Prammatica*, la quale ormai dà il ſi-

37. Queſta Pramma-

N 2 ſtema

matica *concorda con diverse altre.*

ſtema per lo governo delle Univerſità, in varj capi concorda, e va unita co' ſuſſeguenti ordini dati in appreſſo nelle ſucceſſive *Prammatiche*, come a cagion di eſempio: il §. VII. concorda colla *Pramm. XVIII.*, il §. IX. col §. VI. della *Prammatica XIV.*, il §. XII. colla *Pramm. VIII.* ſotto lo ſteſſo titolo *de Adminiſtrat. Univerſit.* come tra non guari ſe ne farà parola, come altresì il §. XIX. colla *Pramm. VIII. de Offic. Juſtitiarii*.

38. *Si espone la* Prammatica *VI. ſotto lo ſteſſo titolo*

Siegue poi ſotto lo ſteſſo titolo la *Prammatica VI.* che incomincia: *Perche conviene*, pubblicata dal medeſimo Vicerè a' 4. Marzo del ſeguente anno 1560. Con eſſa altro non ſi fa, ſe non che ripetere l'ordine prima dato nella già traſcritta *Pramm. IV.*, cioè di non poterſi deſtinare alcun Procuratore dall'Univerſità, per venire a litigare in Napoli, ſenza prima congregarſi pubblico Parlamento, con eſſer la procura autentica, e con tutte le ſolennità.

39. *Comento del* Novario *ſulla V., e VI.* Prammatica.

Lungo è ormai il comento, che ne reca il *Novario* su di queſta V., e VI. *Prammatica*; onde ne ſcerrò quelle rifleſſioni, le quali eſſer poſſono più opportune per l'uſo del Foro; comechè la maggior pena, che ei ſi prende conſiſte nel far conoſcere, che gli ordini dati ſian tutti ſoſtenuti dalla diſpoſizione del civile diritto. E facendoſi a parlare del mandato, che ſi richiede fatto dagli Eletti, per ammetterſi da' Razionali le ſpeſe in eſſo ordinate, vuole, che per equità anche paſſar ſi debbano, ſebbene mancaſſe il mandato, allorchè appariſca eſſerſi quelle impiegate in beneficio dell'Univerſità, e ſenza riportarne danno; poiche in tal guiſa, ſi è conſeguito il fine, per cui fu fatta la legge, la quale fu ſolo inteſa, perche da' Sindaci non ſi profondeſſe inutilmente il danaro in danno del Pubblico, onde quando ciò non foſſe avvenuto, credeſi non contravvenuto alla leg-

legge, come scrive *Cacherano* (a). Quindi ravviso, che un simile sentimento adottato siasi da *Marta* (b) nel dire, che debba riputarsi valida l'alienazione della roba ecclesiastica, quantunque non vi sia preceduto l'Appostolico Assenso richiesto dalla nota estravagante *Ambitiosæ de reb. Eccles. non alienandis*, ove però apparisca, che siasi conseguito quell' utile, al cui fine la legge fu fatta. Vero è, che rapporta anche le contrarie opinioni, per le quali si sostiene, che in tali alienazioni concorrer debbano unitamente la sollennità, e la causa, onde mancando la prima, di niun momento si riputano. Ma si soggiunge, che non sarebbe giustizia, che l'Università coll' altrui danno conseguisse il suo utile, giusta le note massime legali.

40. *Dubbio promosso intorno alle picciole spese, se posson farsi da' Sindaci.*

Promuove poi il dubbio, e lungamente si esamina, cioè se facendo un Sindaco in uno stesso giorno molte spese, che non eccedessero la somma di carlini cinque, contravvenga in tal guisa alla *Prammatica*, allorchè poi quelle unite ascendono ad una considerevol somma, restandosi nel dubbio, se dal Deputato ammetter si debbono ne' conti, che si danno. Ma si conchiude, che frode si commetterebbe, talchè regge l'opinione, che dopo seguita la prima, e la seconda, dovesse precedere il mandato per la terza, e l'ulteriore.

41. *Se debba prestarsi credito alla nota fattane dal Sindaco.*

In quanto poi all' esito, che si porta, si difficulta, se tutto il credito possa aversi per colui, che lo scrive; Ma ne avvisa il *Novario*, che nella Regia Udienza della Puglia si ebbe per vero, che restasse in piedi la presunzione contro colui, che mancato avesse di descriver le partite nell' introito, come se fossero state frodate, onde era nell' obbligo di provare il contrario. Nel caso

poi

(a) *Dec.* 92. *n.* 15.
(b) *Dec.* 293.

poi della contravvenzione ei crede, che la pena del quatruplo non già da uno, ma da tutti dovesse pagarsi per la loro rata, per evitarsi la moltiplicazion delle pene. Non ammette intanto l'affitto delle gabelle, che potesse farsi dal Figlio del Sindaco, quantunque fosse emancipato, e possedesse un diverso patrimonio, avendo per vero, che in tal guisa anche frode far si potesse alla legge.

42. *Opinione del* Novario *intorno alla vendita delle rendite immature.*

Intorno poi alle vendite de' frutti immaturi de' beni delle Università soggiugne, che potessero darsi quelli in pegno, giacchè sotto la voce di vendita non è compreso il pegno, e l'ipoteca, portando il paragone, che siccome l'enfiteuta non può alienare senza il consenso del padrone diretto, può per contrario pignorarlo lungi dal di lui permesso. Indi passa a numerare tutte le specie de' frutti, de' quali potrebbe farsi la vendita, ed intorno alla cura, che debba aversi per l'affitto delle rendite universali, ei crede bastevol quella, che praticherebbe un diligente Padre di famiglia per li suoi proprj beni, al che avendo adempiuto, rimane libero da ogni colpa.

44. *Ed anche sul punto della subastazione,*

Molto si dilunga anche sul punto della subastazione, e sulla fede, che meriti l'asta Fiscale, per escludersi le somme maggiori, che si offerirebbono fuori del tempo permesso dalla legge, e potrebbe taluno far uso di tutte le dottrine, che ne reca su tal particolare, quando si ritrovasse in tal rincontro, poichè tratta diffusamente la materia, ed accenna tutte quelle contese, che sogliono suscitarsi nel Foro in simiglianti occasioni.

44. *Qual si riputi per idoneo fidejussore.*

Passa poi a discorrere della qualità dell'idoneo Fidejussore, dicendo, che questo debba provarsi, e non già presumersi; ma vuol, che un tal dubbio possa rimet-

metterſi all' arbitrio del Giudice, avvertendo benvero nel *num.* 109. che *Nobiles*, *Potentes*, *&* *impetuoſi Homines pro idoneis fidejuſſoribus non reputantur*, e ſoggiunge anche: *Item Cauſidicus*, *cavilloſus*, *litigioſus*, *Privilegiatus privilegio Fori*, *&* *ſimiles*, oltre quelli, i quali hanno la reſiſtenza della legge, come i Figli di famiglia, le Donne, i Prodighi, ed i Cherici, ed appena ſi permetterebbe per fidejuſsore, colui, che ſia unito col conduttore in quello affitto, avendoſi mira a' beni, che egli poſſiede unitamente col principale nel negozio, dovendo avere i loro effetti nel luogo, ove ſi ſegue l'affitto.

45. *Se poſſa ricedere dal ſuo obbligo.*

Va poi noverando tutti quei caſi, ne'quali il Fidejuſſore voglia, e poſsa ricedere dal ſuo obbligo, giacchè non gli ſi permetterebbe a tenor del *Teſto* rotondo *in Cap. fin. de Fidejuſſor.* e di buon grado tralaſcio di traſcrivergli, potendo taluno oſservargli a ſuo piacere, volendo averne la notizia: come neppure ſtimo ripetere quanto va dicendo intorno al tempo, in cui l'Amminiſtratore ſia tenuto a dare i ſuoi conti, come debba dargli, e ſe poſsa coſtringerſi prima del tempo, quando pericolo ſi tema della di lui decozione.

46. *Si epiloga il comento de'rimanenti §§. della* Prammatica.

I Razionali anche debbono traſceglierſi nel luogo della tenuta amminiſtrazione, eſsendo chiaro il *Teſto* nella *l.* 1. *&* 2. *C. Ubi de ratiocin.*, e riguardo al punto, ſe gli Amminiſtratori ſian tenuti a far tutta l'eſazione nel tempo di loro Amminiſtrazione, anche molto ſi diffonde, e quali ſcuſe allegar poſſano intorno all'impotenza de' debitori, e così di mano in mano paſsa al comento di tutti gli altri ordini preſcritti nella ſuccennata *Prammatica* intorno al rilaſcio, che ſi faceſse a' debitori dell'Univerſità, all'informo da prenderſi da' Sindaci de' peſi, a' quali quella è ſottopoſta, ed alle ſue rendite, alle gabelle da im-

imponersi, per potersi quelli soddisfare, all'impiego del danaro, che avanzasse, all'ordinato riparo de' ponti; mura, e cose simili, al non eleggersi i congiunti al governo, e se tra questi si comprendono i Nipoti, alle persone, che avessero liti colle Università, e quali queste s'intendessero, se l'istesso abbia a camminare per li Creditori delle Università, de' quali non si parla nella *Prammatica*, e per tutto il di più, che nella medesima è disposto, poiche diffusamente sopra di ciascuno punto ne ragiona, tralasciando di buon grado quello, che soggiunge sopra la seguente VI. *Prammatica*, comechè tutto si raggira sul punto della destinazion del Procuratore, e del modo, con cui si debba la di lui procura; perciò non essendovi cosa rimarchevole, mi contento accennarlo, senza più dilungarmi. Soggiungo solamente, che da *Filippo Maradei* (*a*) si nota, che ove si faccia menzione del pubblico Parlamento, questo è vietato di congregarsi nelle Chiese, ma deve tenersi ne' luoghi soliti, e col permesso del Superiore, altrimenti possono punirsi i Sindaci, e gli Eletti, con potersene espellere quelli, che propriamente diconsi *vociferantes*, & *tumultuantes* (*b*).

47. *Si espone la* Prammatica *VII. sotto lo stesso titolo*.

Segue in ordine la *Prammatica VII.* sotto lo stesso titolo, che comincia, *Dapoiche siamo gionti*. Di questa ne fu autore il Vicerè Montejar, portando la data de' 19. Luglio del 1577. Con essa cerca ripararsi al danno, che sofferivano le Università, cagionato da' Sindaci, ed Eletti, allorchè inviavano in Napoli persone, per

(a) *Singul. super Prag. in annotat. ad sing.* 14. & *ad Prag.* 4. & 6. *dicto tit.*

(b) *V. Ponte de potest. Proreg. rubr. de provis. fier. solit. nu.* 11. *fol.* 469. *Nig. in Cap. Regni gravamina*, *num.* 110. *fol.* 80. *Carrabb. in sing.* 262. *Arnon. singul.* 58.

per assistere a' Tribunali, per cose private; onde si vieta di dar loro alcun salario; e laddove quelle s'inviassero in qualità di Procuratori, si ordina, che in tal caso quei Tribunali, ove assisteranno, dovessero osservare la qualità delle persone, l'importanza degli affari, e l'assistenza, e diligenza praticata, con computarsi le giornate vacate, e così tassarsi i meritati salarj, i quali dovranno pagarsi dalle Università. E comechè queste già soglion tenere i loro Avvocati, e Procuratori salariati, tanto in Napoli, che ne' luoghi, ove risiedono le Regie Udienze, perciò fu altresì ordinato, che non potessero inviarsi tai Procuratori senza urgentissima causa, con eleggersi in pubblico Parlamento, senza però stabilirsi loro provisione alcuna, la quale dovea tassarsi da' Tribunali nel modo di sopra accennato; e tuttociò sotto la pena tanto per quei, che l'inviassero, o che li pagassero, quanto per quei, che venissero, e facessero pagarsi contra lo stabilito in essa *Prammatica*, di tre anni di galea per gl' ignobili, e di tre anni di relegazione per li Nobili, oltre il doversi restituire alle Università tutte le somme pagate.

48. *Comento di* Francesco di Costanzo.

Francesco di Costanzo prende occasion di dire su questa *Prammatica*, che se il Sindaco mancasse nel suo officio, possa esser rimosso dalla sua carica, per effetto della querela di un solo Cittadino, e laddove fosse accusato di delitto fuori del suo officio, non potrà essere rimosso dalla maggior parte de' Cittadini, allorchè dall' intera Università sia stato eletto. E per quanto riguarda lo stabilimento del salario, egli parla di quello, che deve assegnarsi a' Sindaci, ed Eletti per lo governo delle Università, con doversi tassare dal Giudice a proporzion del di lei peculio, e de' pesi, che soffre, siccome è praticato per lo salario, che al Tutore si assegna,

a riguardo del maggiore, o minore utile, che rechi al pupillo, ed in questo luogo allega i Dottori per lo sostegno di questo suo comento.

49.
Si espone la Prammatica *VIII sotto lo stesso titolo.*

Vi è poi la *Prammatica VIII.* sotto lo stesso titolo, che comincia. *Ancorche per Prammatiche.* Questa fu pubblicata da D. Pietro Giron a' 27. Gennajo del 1584. In essa si vieta alle Piazze della nostra Città, come anche a tutte le Università, tanto Baronali, che Demaniali, il potersi unire, e congregare, per fare alcuna donazione a qualunque sorte di persona, luogo pio, o per cause pie, senza prima ricorrersi al Vicerè, per ottenerne il permesso *in scriptis*, sotto pena pecuniaria, o corporale riserbata al di lui arbitrio. Si vuol perciò, che dagli Ufficiali in ciascuno luogo dovesse prendersi informazione della contravvenzione, e carcerarsi i contravventori, dandone poi l'avviso, per potersi dichiarare la pena, che meritano.

50.
Per qual motivo si fosse pubblicata.

Fu questa *Prammatica* fatta, per evitar l' abuso, che sovente commetteasi, non solo dalle Università, ma anche dalle Piazze della nostra Città, le quali congregavansi, facendo molte conclusioni, per donare quantità di danari, ed altre cose. E sebbene si fosse detto, che quelle non avessero la loro esecuzione, senza prima ottenere il permesso del Vicerè, tuttavolta conveniva darsi un tale ordine per evitarsi gl' inconvenienti, che potean nascere dalle varie opinioni di coloro, che si congregavano.

51.
I Parlamenti vietati senza il permesso del Vicerè, e quando senza ottenerlo far si potessero.

Questa *Prammatica* accorda con la XII. sotto lo stesso titolo, di cui si parlerà a suo luogo, e per effetto della medesima anche si vietava a' Baroni del Regno di chiamar pubblico Parlamento senza licenza del Vicerè, e solamente si dispensava il chiedere un tal permesso, quando l'Università avea bisogno congregarsi per difen-

dersi

dersi contra le ingiustizie de' Baroni, e de' loro Officiali, con ricorrere a' Magistrati superiori, giusta la pratica riferita dal Presidente *de Franchis* nella *dec.* 446., e quello, che ne dice Anna nel *Singol.* 367. Quindi i Vassali dovendo litigar col Barone, cercando la licenza di potersi unire, laddove non l'ottenessero, possono ben congregarsi, purchè ne' Parlamenti si tratti delle sole cause da promuoversi contro de' Baroni.

52. *Dubbio proposto dal* Novario, *quando le giurisdizioni da diversi si possedessero.*

Quì promuove il dubbio il *Novario* di quello debba farsi, quando la giurisdizion della Terra, o della Città sia divisa, avendone uno la civile, e la criminale un altro, giusta la controversia rapportata da *Capicio* nella *dec.* 27. Ma egli opina, che sì l'una, che l'altra licenza debba ottenersi, specialmente perchè in tali assemblee è necessario l'intervento del Giudice criminale, per evitar le risse, che avvenir sogliono, benchè altrimenti voglia Anna nel *Singul.* 368., con allegar la *decisione* 631. in 3. *dub.* di *Guidone Papa*. Se poi avvenga, che l'uno, e l'altro Giudice intervenissero a tale atto, il civile seder deve alla man sinistra, ed alla destra il criminale, come maggiore, e più degno, a segno che se taluno occupar voglia il luogo, che non gli spetta, non solo potrà espellersi, ma anche resistergli con violenza, e mano armata; anzi dice lo stesso *Novario* aver egli consigliato, *quod si quis probibetur in loco solito sedere, & defendendo se, ab illo loco ejiciatur, adversarium probibentem occiderit, non poterit puniri pæna ordinaria, si ad arma provocatus sit, quia causæ honoris, & vitæ æquiparantur*. Quindi vuole, che l'occupatore dell'altrui luogo perda il diritto della propria sede, occupar dovendo la inferiore ad arbitrio del Giudice, allegando più *Testi* in compruova di questa sua sentenza (*a*).

O 2 Ri-

(a) *V. Novarium sup. d. Pragm. n.* 7. *ad* 10.

53. *Altro comento fattone dal* Costanzo.

Riflette il *Costanzo* su questa *Prammatica*, che riguardo a tal punto sia di miglior condizione il Tutore, che l'Amministrator dell' Università, poichè permettesi al primo il poter fare alcuni donativi a' congiunti del pupillo; la qual cosa al secondo si vieta, senza aversi il permesso. Quindi leggesi, che il *Reggente de Ponte* (a) avesse consigliato, che ne' donativi da farsi per occasion dell' ingresso del nuovo Vescovo, del Barone in qualche Città, del passaggio del Re, o per altre feste pubbliche dovesse impetrarsi la dispensa del Vicerè, e così anche praticarsi in occasione delle vesti lugubri, o di gala da farsi in congiuntura della morte, o della nascita del Principe, benchè nato fosse poi il dubbio, se tai vesti potessero ritenersi dagli Amministratori, come ne discorre il succennato *de Ponte*. Tralascio finalmente di rammentare ciò, che ne dice *Filippo Maradei* nel suo *singul.* 15. su questa *Prammatica*, poichè niente di più aggiugne su di quanto sopra si è rapportato.

54. *Si espone la* Prammatica *IX. sotto lo stesso titolo*.

Nella narrativa delle grazie richieste dalla Città nel 1591. nel tenuto Parlamento in tempo del Conte di Miranda, tra le grazie vi è quella, che si legge con cui nel Cap. XII. si dimandò stabilirsi con particolar *Prammatica*, che coloro, i quali amministravano le rendite dell'Università, quantunque tenuti *in actione personali* per disposizion di legge a darne conto, dovesse poi ordinarsi, che dal tempo, che cominciava la loro amministrazione dovessero intendersi anche tacitamente ipotecati i loro beni per la reddizione de' conti. A questa richiesta fu risposto. *Serventur jura, & obligationes*; ma poi pubblicata fu una *Prammatica*, la quale è per appunto la IX. sotto l'istesso titolo a' 31. Maggio del 1597. dal Conte di Olivares,

(a) *De potest. Proreg. tit.* 10. §. 1. *fol.* 323.

res, che comincia. *Sebben per le Prammatiche*, e con essa espressamente così fu ordinato, inerendosi a quanto la Città avea dimandato nel succennato capitolo.

55. *La disposizion della* Prammatica *è sostenuta dal comune diritto.*

Questo, che si volle per *grazia*, osserva il *Novario*, che per giustizia doveva accordarsi, per essersi così disposto dal *diritto* comune, come per appunto i beni del Tutore tacitamente ipotecati sono in favor del pupillo. Ha luogo questa massima anche per colui, il quale *se pro Tutore gessit*, e così di pari egli è a dirsi riguardo al Padre, che amministra i beni materni del Figlio, il quale anche acquista una tal tacita ipoteca, la quale si slarga anche su di questi beni, che gli Amministratori avessero in appresso acquistato, potendosi tal ragione eziandio esercitare contra i loro eredi, come con più *Testi*, ed autorità di *Dottori* va dimostrando. Lo stesso va dicendo il *Costanzo* con soggiugnere, che la nostra Città non solo procede esecutivamente contra i suoi debitori, come si pratica per li debitori Fiscali, e Reali, ma anche contra gli Amministratori de' beni delle Università, per effetto di questa tacita ipoteca, specialmente per lo *Testo* nella *l. fin. Cod. quo quis ord. conven. lib.* 11., siccome fu di ciò costante è l'opinione di tutti gli Autori Forensi, che va numerando. Anzi vuole *Francesco Maradei* nelle sue osservazioni, che fa sopra il *Singul.* 16. di Filippo suo Padre, in cui ragiona di questa *Prammatica*, che laddove i Sindaci di qualche Università destinassero, o proponessero un Cittadino per l' esazione delle gabelle, nel caso, che costui mancasse, gli elettori sono tenuti *de proprio* a favor dell' Università, men che quando la facoltà di eleggere si fosse data a' Sindaci in un general Parlamento, come porta deciso il *Reggente Sanfelice* nella *dec.* 179. *num.* 9. *lib.* 2.

56. *Si espongono cin-*

Si passa ora alla sposizione di cinque *Prammatiche* pub-

cinque Prammatiche *sotto il* tit. de Ædific. publicis, *e quello, che si contiene nella I.*

pubblicate da diversi Vicerè, le quali sono rapportate nel *Tit. 6.* del primo *Tomo* sotto la rubrica *de Ædificiis publicis*. La I. comincia: *Perche gli anni passati*, la quale pubblicossi nel giorno ultimo di Luglio del 1566. dal Duca di Alcalà. Con essa s'inculca l'esecuzione de'bandi prima emanati di non doversi costruire fabbriche nuove ne' Borghi della nostra Città, come anche nel Monte di S. Martino, menoche da alcune case in sotto, che in essa *Prammatica* son descritte; ed in questi luoghi permessi anche dovesse ottenersi la licenza del Mastro Portolano, il quale dovea terminar le linee, ed accomodar le strade, come spettava al suo officio, con imponersi la pena di ducati mille, ed altra riservata ad arbitrio del Vicerè. Ma perchè erasi contravvenuto a tai bandi, per la cui esecuzione più istanze avea fatte il Fisco, perciò se ne ordina l'osservanza sotto le stabilite pene, con doversi dopo la pubblicazione di tal *Prammatica* dar nota scritta nella Real Cancelleria di tutte, e qualsivogliano fabbriche forse fatte in tai luoghi, o che si facessero, per osservarsi, se erasi ottenuto il permesso di fabbricare, e ciò sotto la pena di once cinquanta, e contravvenendosi si sarebbe proceduto all'esecuzione delle pene incorse.

57. *La succennata* Prammatica *non ha più luogo.*

Questa *Prammatica* ormai è andata in disuso, giacche tal divieto si è tolto, e rimane solo a' Mastri Portolani il diritto d'invigilare sulle nuove fabbriche, che nella nostra Città si fanno, seguendosi le istruzioni, che in questo particolar Tribunale sono registrate per comodo de' Cittadini: del rimanente alcun luogo limitato non vi è per non potersi fabbricare, purchè colui, il quale edificar voglia sia legittimo possessore di quel suolo, in cui far dovrassi la nuova fabbrica.

58. *Si espone la* Pram-

Siegue la *Prammatica II.* sotto l'istesso titolo, che co-

comincia: *I mesi passati*, la quale fu pubblicata da D. Pietro Giron a' 30. Marzo del 1583. In essa si rammentano i succennati bandi, e si rileva il motivo, per cui essi fossero stati pubblicati, dicendosi, che non convenisse far tai fabbriche nel Monte di S. Martino, ed accanto le mura della Città, acciocchè vi fosse stato spazio conveniente di farne la dovuta difesa; onde di nuovo si vieta ogni altro edificio ne' sudetti luoghi, spiegandosi dalla seconda strada sopra quella di Toledo, verso il Monte di S. Eramo, tirandosi dalla detta seconda strada sopra quella di Toledo, verso il Monte di S. Eramo, tirandosi dalla detta seconda strada verso la Porta Reale per tutto il quartiere di S. Anna, fino alle case del Principe di Stigliano, come fu dichiarato col bando del Duca di Alcalà de' 18. Maggio del 1569. Dovean perciò esser distanti gli Edificj dalle mura della Città per lo spazio di canne dugento da fuora, e di canne trenta da dentro, senza permettersi neppure di continuare in tai luoghi i già cominciati, ancorchè si fosse acquistato il terreno a censo alla ragione di tanto il palmo. Lo stesso divieto anche estendeasi per gli edificj cominciati ne' Borghi, non ostante qualunque licenza, che si pretendesse essersi ricevuta, e ciò sotto la pena di ducati mille, ed altra riservata ad arbitrio del Vicerè.

Prammatica *II. sotto lo stesso titolo.*

Quanto questa *Prammatica* sia ita in oblio potrà ravvisarlo ognuno, che per poco dia uno sguardo allo stato presente della nostra Città, la quale sempre più popolandosi, per necessità franger dovette quei stretti cancelli, ne' quali volevasi racchiusa, e per ventura dir si potrà, che finora molto maggior sia l' abitazione di nuovo accresciuta dopo il corso quasiche di due secoli, che non era quella nel tempo, in cui fu la *Prammatica*

59. *Motivo, per cui tal* Prammatica *non fu più osservata.*

pub-

pubblicata. Oltreaciò cessato è quel motivo della difesa delle mura della Città, cui in quel tempo si ebbe di-mira, ed appena ora alcun diritto serbano le Castella e specialmente quello di S. Eramo per quei edificj, che fabbricar si volessero di nuovo nella loro vicinanza, giachè con giustizia vietar si possono, come quelli, che nasconder potrebbono i nemici in occasion di guerra, per potergli più facilmente espugnare.

60. *Comento del* Rovito, *e del* Costanzo.

Il più, che dice il *Rovito* su questa *Prammatica* si è, che fa d'uopo distinguere gli edificj nuovi, i quali resterebbon vietati, dagli antichi, i quali quando fossero diruti meriterebbono essere rifatti, e ridotti nello stato primiero. *Il Costanzo* poi coll'occasion di questa *Prammatica* ragiona degli edificj, che permessi siano a' Baroni nelle loro Terre, volendone escluso tutto ciò, che conduce al maggior decoro della Città, ed al pubblico utile. Così anche le Università riparar debbono le loro mura cadenti, come anche i particolari le mura delle loro case, le quali fossero a quelle attaccate. Prende anche motivo di dire, che nelle Città osservar si debba una certa altezza negli Edificj, acciocchè non resti offesa la veduta a quei, che li guardano; anzi si vuol costretto il padrone di riparar la sua casa, purchè non fosse rovinata fino al suolo, nel qual caso non sarebbe tenuto riedificarla.

61. *Comento del* Novario *con diverse sue opinioni.*

Passa poi il *Novario* nel suo comento ad altre questioni, le quali tutte estranee sono dal motivo, per cui fu promulgata la *Prammatica*. Quindi ne dice esser permesso a ciascuno di fabbricar la sua casa, ed inalzarla nel proprio suolo fino alle stelle, come anche di poter fare i cavamenti in quella profondità, che gli piace, ancorchè il vicino ne riporti danno. Qui allega varj *Te-*

Testi (a), ma non saprei se facciano al caso, quandochè per infiniti altri conviene, e si può il contrario sostenere; vieppiù che avanza questa sua opinione col dire, che innalzar si possa da taluno il suo edificio, nulla ostante, che lume si tolga al vicino, purche in tutto la costui casa non si oscuri, allegando varj *Dottori* (b). Vuole, che anche il Colombajo edificar si possa contraddicente il vicino, e che nel proprio muro taluno aprir possa la porta sopra il di lui suolo, per quanto si estende lo stillicidio, quali cose sarebbon tutte vietate per effetto di un particolar patto, o servitù, che vi fosse; come altresì, quando l' edificio si facesse per emulazione, e per nuocere al vicino, o pure per esercitarvisi qualche mestiere, che odore, o puzza cagionasse. Dicesi poi, che il novello edificio, o sia muro, ceder debba al Padrone del suolo, o pur dell' antico muro, allegandosi *Surdo* nella *dec.* 78. *n.* 10., & *dec.* 309. *n.* 9., che si diffonde su tal materia oltre il *Cavalc.* nella *dec.* 33. *par.* 1. Se poi avvenga, che rovini l' edificio, potrà il Padrone ripeterne i suoi cementi, co' quali fu fabbricato; ma con buona fede. Non saprei però, per qual principio si sostenga dal cennato *Cavalc.* nella *decis.* 23. *par.* 2., che l' altrui suolo divenga della Chiesa, che su di quello si ritrovasse edificata. Finalmente conchiude col dire, che demolir si debba quell' edificio fatto da taluno dopo la ricevuta denuncia, e gli si permetterebbe soltanto di costruirlo, quando dasse la pleggeria di demolirlo, potendosi legger presso l' Autore le allegate dot-

P trine

(a) *L. Altius Cod. de Servit. l. per Provincias Cod. de Ædif. priv. l. Domum ff. de Reg. Juris l. Imperatores, & l. cujus ff. de Servit. Urban. præd. l. opus novum ff. de oper. publ. Afflictus dec.* 328. *Franc. Marc. dec.* 499. & 501. *p.* 1. *Thesaur. Forens. quæst.* 89. *lib.* 2. *Burat. dec.* 119.

(b) *Magon. dec. lucens.* 29. *n.* 8. *Gratian. for. discept.* 896. *n.* 5. & 11.

trine su de' punti, che ho accennati per dar lume al lettore per simiglianti controversie.

62. *Si espone la* Prammatica III. *sotto lo stesso titolo.*

Siegue poi la *III. Prammatica* sotto lo stesso *tit.*, che comincia: *Essendosi ne' mesi passati*, e fu ella pubblicata dallo stesso Vicerè D. Pietro Giron a' 31. Ottobre del seguente anno 1584. Fu creduta necessaria in riguardo a' fabbricatori, i quali dicevano, che l' antecedente non vietava ad essi il fabbricare, ma solo era indirizzata per quei, che facean fabbricare, onde uopo fu avvertirgli e toglier loro questo volontario inganno, sottoponendogli alla pena della galea, se avessero contravvenuto.

63. *Comento, che ne da il* Costanzo.

Vuole però il *Costanzo*, che questa *Prammatica* avesse dovuto aver luogo per li nuovi edificj, nel rifare gli antichi in tutto distrutti, ma non per quei, che richiedessero rifazione, non facendo bisogno in tal caso di averne il permesso dal Vicerè; come spiega il *Reg. de Marinis* nel *cap.* 114. *n.* 7. delle sue *risoluzioni*. Nasceva poi il dubbio, se reggesse tal divieto in riguardo a' Cherici, come può vedersi presso *Molin. de justit. & jure tract.* 2. *disp.* 31., e *Menochio* nel *cons.* 1000., ma rispetto alla Chiesa Filippo II. la volle non compresa sotto questa proibizione, cui soggiacer dovea il Cherico, quando edificar volea nel suo suolo patrimoniale come ne discorre il *Reg. de Ponte de pot. Pror. tit.* 2. §. 4. & 5. *n.* 12. Anzi questo Autore crede, che punir non si dovessero quei fabbricatori, i quali *cum bona fide pro denario diurno operas locant, & pondus sustineant diei, & æstus, ut se ipsos alant, sed puniri eum, qui opus mandavit.*

64. *Motivo, per cui fu impedito il nuovo edi-*

Degno anche è di riflettersi ciò, che rapporta lo stesso *de Ponte* (1) di essere avvenuto al Duca di Seminara, il quale avendo tentato di aver da Filippo II. il permesso di

(a) *De Pot. Pror. tit.* 2. *de abundant. Civit.* §. 2. *n.* 19. 20.

di fabbricare nel luogo vietato, non potè ottenerlo, non già perche pregiudizio si recava alle mura della Città, ma per non accrescersi in essa il numero degli abitatori, i quali concorrendovi dal' Regno, rendeasi impotente ad alimentargli. E sebbene il Collaterale consultato avesse in favore del Duca di Seminara, dicendo, che niun danno recavasi alla fortificazione in quel sito, in cui far voleasi il nuovo edificio, nulla di manco il Re rispose, che il suo motivo era di proibirlo per non accrescersi il numero degli abitatori; poiche come dice lo stesso *de Ponte*, aveasi per vero, che portandosi quivi ad abitare i forestieri del Regno diminuiva la contribuzione de' pesi fiscali, e correva in Napoli l'altrui danaro, talche permetteasi allora al Vicerè e al Collaterale, di mandarne via gli esteri nelle loro Patrie, acciò non mancasse l' abbondanza nella Città.

edificio al Duca di Seminara.

Questa licenza di fabbricare negata da Filippo II. al Duca di Seminara, l'ottenne poi egli da Filippo III., e scorgesi da questo racconto, come opinasse Filippo II. nel non volere la nostra Città abbondante de'Cittadini, come per contrario desiderava populare le Provincie del Regno. Or questo punto d'Istoria gioverà a dar lume per conoscere, quanto maggiore agio allora avessero i Magistrati per applicarsi alla decisione delle cause, le quali omai cresciute a dismisura a proporzione della novella popolazione, ed alimentate da una poco onesta forense condotta, ne avviene, che i Giudici sopraffatti dall' ingente peso delle liti, applicar non vi si possono con quella matura riflessione, che si richiederebbe, onde la giustizia col danno de' Popoli ne rimane oppressa, senza avere il bramato luogo.

65. Che poi gli fu permesso da Filippo III.

Sotto questo medesimo titolo finalmente due altre *Prammatiche* si leggono fatte in tempo di Filippo II. cioè

66. Ragionasi del convenuto nel-

nella IV., e V. Prammatica *sotto lo stesso titolo.*

cioè la IV., che comincia *Sebene per altri Regi Banni*, pubblicata a' 20 Maggio del 1580., e la V. che comincia *Gli anni passati*, pubblicata col Conte di Olivares a'23. Ottobre del 1596. In esse non v' ha cosa rimarchevole da notarsi, perchè si rinnovano gli antichi divieti per non fabbbricarsi ne' succennati luoghi verso il Monte di S. Martino, che non vi si potessero cavar pietre, e che fabbricandosi entro le mura della Città, dovesse allontanarsi la fabbrica 30. canne, e dugento, quando si facesse fuora di esse, con doverne prima richiedere la licenza dal Vicerè. Ne basta intanto averne data la notizia per non fraudar la Storia cronologica delle nostre leggi, poiche non accade, che altro se ne dica, vieppiù, che su questo punto è tutta mutata la polizia della nostra Città, a segno che se per miracolo ora venisse tra noi alcuno, che vivea a quei tempi, più non la ravviserebbe e non solo nel suo materiale, non che nel formale.

67.
Si ragiona delle Prammatiche, *che leggonsi sotto il titolo* de Aleatoribus.

Per ordine ne viene nel nostro I. *Tomo* delle *Prammatiche* il titolo *de Aleatoribus*, sotto di cui ve ne sono XI., che se ne promulgarono da diversi Vicerè sotto il governo di Filippo II. Su di esse varj, e diversi comenti si son fatti, e molto se n' è scritto da' nostri Forensi. Dapoichè se ne sarà fatto il solito rapporto nel modo tenuto per addietro con dare un saggio de' dati ordini su questa materia, che non poco interessa la quiete dello Stato, come di quello, che a' nostri Autori fu in grado di scriverne, mi si permetterà di darne un general comento, che trarrò da' Teologi, e Moralisti. Comechè il giuoco fu soltanto introdotto, e permesso per lo sollievo dell' animo, cangiando poi natura, ne ha prodotto la sua oppressione. Questa per necessità cagionasi dalla dissipazion delle proprie sostanze, e dalla rovina delle proprie famiglie. Pria però, che m' inol-

m' inoltri alla ſpoſizion di queſte *Prammatiche* piacere avrei, che ſi rifletteſſe, che il giuoco per tutto il tempo, che viſſe Carlo V. quantunque aveſſe cominciato a degenerare dal ſuo primiero iſtituto, non per anche avea partorito tutti quegl' inconvenienti, e quei diſordini, a' quali ſi cercò porre argine regnando Filippo II., giacchè le prime leggi sbucciarono nel governo de' ſuoi Vicerè, onde egli è da credere, che foſſero innanzi o meno frequenti, o più tollerabili (*a*).

68. *Si eſpone la* Prammatica I. *ſotto il titolo* de Aleatoribus.

Son già due ſecoli traſcorſi da che governava il noſtro Regno il Duca di Alcalà, allorchè il giuoco cominciò a partorire conteſe, inimicizie, rovina di caſe, ed infiniti danni, a' quali cercò di riparare il Vicerè, come dice nel proemio della ſua *Prammatica*. Queſta ſi fu la I., e comincia *Per quanto ſi è viſto*, avendola pubblicata a' 15. Gennajo del 1568. Con eſſa fu vietato ogni qualunque giuoco a credito; il non poterſi improntar denaro a quei, che giocheranno con eſſi ſia con poliza di Banco, con pegno, o con promeſſa di ogni altra cautela; e quello, che in tal guiſa riceveva il denaro non foſſe tenuto a reſtituirlo, ſenza poterſegli imputare mancanza di frode, o azione non conveniente ad un Cavaliere, volendoſi come nulla ogni promeſſa fatta di pagare quello, che ſi perdeva, o preſtava, e così riputarſi da ogni Tribunale, o Giudice, ove il creditore convenir voleſſe il debitore, determinandoſi la pena di un anno di eſilio dalla Città, e ſuo diſtretto per li contravventori, e così praticarſi per quei, che altrove abitaſſero, reſtando eſiliati dal luogo del loro domicilio.

Il

(a) Leggaſi la grazia XXV. eſpoſta nel precedente libro nel §.201. pag. richieſta dalla Città al Conte di Miranda nel Parlamento del 1591.

69. *Comento fatto dal* Rovito *ed opinioni de' Dottori.*

Il *Rovito* fa il comento su questa *Prammatica* da Moralista, e non da Forense. Egli lo riduce però in varj quesiti, cioè se taluno sia tenuto in coscienza restituire quello che abbia acquistato col giuoco anche non vietato, come far dovrà giocando con Cherici, co' quali è proibito il giocare, meno che a' scacchi, come lo stesso avviene per li Monaci. Il *Covarruvias* (a) poi entra a discorrere ne' proprj termini del disposto in questa *Prammatica*, cioè se il contravventore sia tenuto in coscienza restituire il danaro guadagnato in credito, o pure quello, che fosse oltre la somma permessa nella seguente *Prammatica*, entrando nell' esame, se una contraria consuetudine abbia ad esse derogato. Se permettesi a' giuocatori l'inganno con parole, e se essendo sicuri della vittoria avanzar possano la partita. Se questa *Prammatica* abbia luogo, quando siasi promesso con giuramento restituire la somma ricevuta, volendo il *Navarro* (b), che vi sia bisogno dell' assoluzione: Se taluno obbligar si possa di non giuocare colla promessa di applicare la pena al terzo, se contravvenisse. *Pereira* (c) poi vuole, che per diritto comune possa ripetersi ciò, che siasi perduto ne' giuochi vietati, e *Ludovisio* (d) pruova, che nulli siano tutti quei contratti da essi dipendenti.

70. *Comento del* Novario, *e dimostrasi, quando non si debba pagare la somma perduta.*

Il *Novario* poi aggiugne altri *Testi*, ed altre autorità di Dottori su l' istessa materia, e riguardo alle ingenti perdite fatte, ne dice, che *Puteo* (e), *testatur ita obtinuisse in causa cujusdam militis, qui luserat ad pilam, perdideratque ducatos octingentos, & de illis fecerit victo*ri

(a) *In regula peccatum part.* 2. §. 4. *n.* 8.
(b) *In Manu. Confes. cap.* 20. *n.* 2. *&* 17.
(c) *Dec. Lusit.* 88.
(d) *Dec. Rota* 47.
(e) *In tract. de Sindic. tit. de lud. n.* 15. *&* 2.

ri instrumentum habuisse dependentiam ex causa ludi, Sacrum Regium Consilium illud declaravit nullum, & mandavit esse cancellandum, & n. 41. juxta hanc eandem sententiam fatetur judicatum in quodam instrumento magnæ quantitatis facto pro pecunia victa in ludo pallatorum, quamvis licito, & permisso. E per quanto si attiene all'impronto del danaro fatto al giuocatore, si vuole denegata ogni azione al mutuante di ripeterlo, quantunque non l'avesse perduto, come avvenir suole per li Padroni dell'osterie, e per quei, che tenessero il giuoco in casa; *nam tali casu similes personæ pecuniam, quam aliquibus ex lusoribus mutuarent, repetere nequirent, etiam quod non colluserint, amplians etiam si is, cui mutuatur, pecuniam non amittat, sed vincat, ex Gramat. dec. 40. n. 2. sub fine.*

71. *Il* Maradei *tratta la stessa materia.*

Ripete lo stesso *Filippo Maradei* nel suo *singol. XX.* ma Francesco suo figlio facendovi l'annotazione, propone altro espediente, che sarebbe profittevole più di ogni altra *Prammatica*; perciocchè dice, che in coscienza niuno è tenuto di pagare il danaro perduto a credito, ed allega due Moralisti per questa opinione, cioè il P. *Salas*, e *Diana*, il quale ne adduce la ragione, che poi reassume il Reggente *de Marinis ad Rev. dec. 496. n. 4.* Anzi avverte *Riccio in collect. 5007. par. 9.* esser stato determinato dal Cardinal *Bellarmino*, che il giuocatore *non possit tuta conscientia pecuniam amissam sponte solvere.* Quando reggesse questa sentenza, ecco dato un religioso asilo a' truffatori per non pagare le somme perdute a credito, come sovente essi giuocar sogliono.

72. *Si espone la* II. Prammatica *del Cardinal* Granvela *sotto lo stesso titolo.*

Questa legge con tanta prudenza dettata, anche riuscì inutile, perchè tuttavia abuso faceasi del giuoco, a segno che forti ne giunsero le querele degli onesti Cittadini al Cardinal di *Granvela*, il quale riseppe, quante

te oneſte famiglie eranſi rovinate con eſſerſi ridotte nell' eſtrema miſeria, quindi diede fuora la II. *Prammatica*, a' 14. Settembre del 1572. che comincia: *Eſſendo venuto in tanto abuſo*. Con eſſa ſtimò riparare queſto cotanto pernicioſo inconveniente, con ordinare, che taluno nel corſo di un giorno calcolato per ventiquattro ore giuocar non poteſſe, che la ſomma di. ducati dieci. Volle negata ogni azione al vincitore di ripetere il di più guadagnato. Di più doveva eſſer tenuto a reſtituire il doppio di quello, che aveſſe riſcoſſo più della ſomma permeſſa, allorchè dimandavala in giudizio tra otto giorni il perditore. Se poi queſti tralaſciava di farlo, in queſto caſo il vincitore reſtituir dovea la ſomma guadagnata, oltre la pena ſuddetta. Di più fu ordinato, che perdendo taluno i ducati dieci con una perſona, e poi andaſſe a giuocare con altra, che ignorante foſſe di tal perdita, in queſto caſo il perditore ſoggiaceſſe alla pena della relegazione per un anno, e di pagare due volte tutto quello, che nello ſteſſo giorno aveſſe perduto con varie perſone. Queſte pene per una terza parte applicar doveanſi al denunciante, per un' altra agli Oſpedali degl' Incurabili, ed A. G. P., e la rimanente alla Regia Corte, dovendo incorrere in eſſe tutti quei, che aveſſero procurato fraudar queſta legge.

73. *Si vuole uniforme alla diſpoſizione del comune diritto.*

Non v' ha coſa di rimarchevole da notarſi ſu queſta *Prammatica*, ma piace di avvertire, che la ſua diſpoſizion ſia uniforme a quella del comun diritto, per cui non era lecito *ludere ditioribus ultra unum ſolidum*, *ideſt unum aureum*, come ſcrive *Grivelli* nella *dec.* 57. *n.* 5. del Senato Dolano. Queſto Autore però così ſcriſſe nella cennata *deciſione*, la quale ſeguì in occaſione, che altercavaſi, ſe regger poteſſe una promeſſa, che volgarmente *Scommeſſa* tra noi appellaſi. Queſta eraſi fatta

ſull'

sull' incertezza della voce, che correa nel 1598. intorno al matrimonio d'Isabella Infante di Spagna col Principe Alberto Arciduca d'Austria. La pena del perditore era di duc. mille, con essersene fatto il contratto. Fu poi altercato nel Senato, se questo dovea eseguirsi ad istanza del vincitore, e ne ricevette favorevole la sentenza, riputandosi come approvato da' Teologi, e dalle leggi civili. Ma queste tralascio ora di rapportarle, riserbandosi nella fine della sposizione di questo titolo il rammentare quanto da esse siasi provvidamente determinato.

74. *Qual fosse la pena comminata nelle* Prammatica.

In questa *Prammatica* non altro, che la pena della relegazione è stabilita contra i trasgressori, ma il *Maradei* nel *Singol. XXII.* la dice arbitraria giusta la *Pram. VII.* sotto questo *titolo*, e come tale possa estendersi fino alla morte, quantunque presentemente la qualità, e l'atrocità del delitto non ricerchi un tanto atroce gastigo.

75. *Si espone la* Prammatica III. *del Cardinal Granvela sotto lo stesso titolo.*

III. Passo alla *Prammatica III.*, che comincia *Il giuocare* pubblicata a' 14. Gennajo del 1574. dallo stesso *Granvela*. Questa ebbe di mira i giuochi a carte, e dadi, ed altri vietati, che faceansi da' Villani ne' nostri Casali, e distretto della Città. Vivendo costoro alla giornata, dissipavan poi tutto il loro guadagno, in vece di alimentar le proprie famiglie col ritratto delle loro fatiche, oltre le bestemmie, che ne derivavano. Volendo perciò riparare questo pernicioso inconveniente ordinò, che da allora innanzi niun villano avesse potuto giuocare a carte, dadi, o altro giuoco proibito sotto la pena di tre tratti di corda in pubblico.

76. *Comento, che ne fa il* Novario.

Quì va dicendo il *Novario*, che tal pena possa solo eseguirsi contra coloro, che fossero colti *infraganti* nel giuoco, ma non contra quei, che fossero convinti di essere stati veduti giuocare; dovendo anche cessare per quel Villico, che fosse ricco, il quale essendo dovizioso

non merita tal nome, anzichè gode il privilegio della nobiltà, giacchè nobili appellansi tutti quei, che abbondano in ricchezze, e perciò non debbon sottoporsi a pene ignominiose. Questa opinione adotta anche il *Maradei* nel *Sing. XXIII.*, scrivendo: *Villicus enim dives; villicus non dicitur, imò nobilitatis privilegio fruitur, nobiliumque appellatione quoad civilem, & politicum Statum spectat, dives comprehenditur, iis enim divitiis affluentes nobiles utique vocantur* ad text. in l. 3. Cod. de commerc. & mercat., *idque maximè ad finem evadendi pænas ignominiosas, quibus populares divites, & honestiores condemnari non possunt.* Allega poi altri Dottori, *ubi de nobilibus, & honestioribus æqua lance loquitur.* Quando però vogliasi indagare la ricchezza del Villico, non essendo questa limitata, se voglia giudicarsi a proporzion del suo stato, niuno, o pochi dir si potranno poveri: ed ecco come per una forense interpetrazione si annida la nobiltà anche tra'bifolchi, comechè ricchi eziandio dir si potrebbono a proporzione del loro stato, quantunque nelle Capanne eglino abitassero.

77. *Si espone la* Prammatica IV. *del Cardinal Granvela sotto lo stesso titolo.*

Nel medesimo giorno il *Granvela* diede anche fuora la *Prammatica IV.*, che comincia: *Perchè gli anni passati*. In essa va rammentando quello, ch' erasi ordinato nella I. dal Duca di Alcalà intorno al non doversi giuocare a credito, talche un Cavaliere non restasse pregiudicato nella sua stima, se avesse mancato di soddisfare quello, che avea perduto a credito; quindi avendo osservato, che niun profitto erasene ricevuto per la grande inclinazione, che aveasi al giuoco, ordinò, che inviolabilmente avesse avuto luogo quella prima legge, sotto le pene in essa contenute, ed altra pena corporale maggiore da arbitrarsi, secondo la qualità delle persone.

78. *Opinione de' Dot-*

Questa pena riserbata allora all'arbitrio del Vicerè, no-

Dottori intorno alla pena arbitraria.

nota il *Rovito*, che arbitrar non si potesse da qualunque altro Supremo Giudice, sia il S. C. o il Collaterale, giusta la sentenza de' Dottori, che allega. Soggiugne il *Novario*, che non possa estendersi a quella della morte, perchè il diritto comune non la richiede, e che essendo lontano il Vicerè, o mancato di vita, ben potesse arbitrarsi dal Collaterale, il quale in tai casi le di lui veci rappresentava. E sebbene *Intrigliolo* nel *sing.165. lib.* 1. sulla spiegazione di quelle parole, *& alia pœna etiam corporali arbitrio nostro reservata*, che leggonsi nel *cap.* 74. del Re Ferdinando, sostenesse, che il Vicerè riserbando al suo arbitrio il punire i delinquenti, questo non si dipartì dalla sua persona, nondimeno questa opinione ha luogo, quando quello sia presente, ma se fosse lontano, si permetterebbe al Collaterale supplire in ciò le di lui veci; avendo anche per vero, che che l'assenza colla morte si uguagli giusta il testo *in cap.* 1. §. *fin. ne sede vacan. in 6.* rapportandone molti esempj il *Pres. de Franchis dec.* 255. *Giurba dec.9. Boer. dec.* 149. *Vivio dec.* 2. *e Sese dec. Arag.* 57. Nè lasciasi di avvertire, che se in questa *Prammatica* non la pena corporale si fosse comminata, ma la pecuniaria arbitraria, non potrebbe il delinquente punirsi con pena corporale, o di esilio, come scrive *Cabal.resol.crim.cap.*258.

79. *Si espone la* Prammatica *V. del Marchese di Mondejar sotto lo stesso titolo.*

A dispetto de' succennati ordini tuttavia alimentavasi il vizio del giuoco, onde venuto in Napoli a governar da Vicerè il Marchese di Mondejar, informato fu de'danni, che recava specialmente per li tanti ridotti, che faceansi di giuocatori nelle case particolari, dandosi così incitamento a'figli di famiglia di rubbare i loro Padri, oltre i tanti vizj, che col giuoco accompagnavansi. Stimò dunque colla *Prammatica V.* che comincia *Essendo gionti al governo*, che pubblicò a' 30. Settem-

bre del 1575. di vietare a tutti di qualunque ſtato, o condizione ſi foſſero di tener caſa di giuoco pubblica, o ſecreta, di carte, dadi, e di ogni altra ſorte, vietando ad ognuno di andarvi tanto in queſta Città, che ne'ſuoi Caſali ſotto la pena a' Padroni delle caſe di tre anni di galea, eſſendo ignobili, ed a' nobili di tre anni di relegazione *In inſulam declarandam*; e quando foſſero donne di tre anni di eſilio dalla Città e ſuo diſtretto, con bruciarſi avanti la porta della caſa le tavole, ſedie, carte, dadi, ed altri iſtrumenti, ſopra de' quali, o co' quali giuocavaſi, con pubblicarſi a ſuon di tromba, perchè ſi bruciavano; e tutto ciò eſeguir doveaſi ſenza pregiudizio della pena di quattro once, le quali, applicar doveanſi a' Padroni della gabella, e que' che ritrovavanſi a giuocare, incorrer doveano nella pena di once venticinque per ciaſcuno, delle quali tolte le once quattro di ſopra cennate, quattro dar ſe ne doveſſero al Capitano, o altro Uffizial di giuſtizia, che ſarebbe ſtato l'eſecutore dell'ordine, e il rimanente alla Regia Corte.

80. *I Giuocatori, e quei, che gli accoglievano nelle loro caſe a qual pena ſoggiacevano.*

Per la pena, che meritano quei, che tengon le caſe preparate per giuocare, come ne fu diſpoſto dal civile diritto, ne parlerò tra non guari, e ne baſti dire, che coſtoro ſon riputati più dannoſi degli ſteſſi giuocatori, a ſegno che ſcrive *Coler. dec. German.* 173. *nu.* 5. e *Berlichio* nella *dec. 66. n.* 11., che ſi poſſano coſtoro impunemente maltrattare con ingiuria, e far loro altro danno; anzi ſe alcun furto pariſſero, reſtan privati di ogni azione sì civile, che criminale, per ripetere ciò, che perderono, come ne parla *Grammat.* nella *dec.* 40. *nu.* 4. 5. 6. Ed avviſa il *Novario*, che in Roma nel 1591. quei, che tenevan caſa di baratteria eran puniti colla pena della galea per cinque anni, e nel 1599. fu provveduto nello Stato Eccleſiaſtico, che doveſſero anche

pu-

punirsi con pena pecuniaria, sofferendo anche quella dell' infamia, e del perpetuo esilio colla pubblicazion della casa. Benvero ciò doveva intendersi per coloro, che di continuo, quasiche come se per far negozio tenessero preparato questo comodo. Ed a questo proposito ne dice il *Maradei* nel *Singul.XXIV.* e *XXV.*, che i giuocatori riputansi come convinti, ancorchè non giuocassero, quandoche si ritrovino nelle case di quei, che avessero il permesso di tenerle preparate per giuocare; anzi se avvenga, che costoro per occasion del giuoco fossero percossi tanto nella loro casa, o altrove, il percossore non sarà tenuto, nè punito civilmente, o criminalmente per l'ingiuria fatta, ripetendo quello, che dal *Novario* fu detto. Ne passa poi nel *Singolare* XXVI. a ragionar delle donne, i cui delitti non conviene, che restino impuniti, onde è di ragione, che restino comprese negli statuti penali, benchè con pena più mite, come ne discorrono i *Dottori*, che allega.

81. *Si espone la* Prammatica *VI. sotto l'istesso titolo, in cui descrivonsi i giuochi permessi.*

Intanto questo stretto divieto cagionando non picciolo danno agli Appaltatori della gabella delle carte, diede giusto motivo a costoro di ricorrere al Vicerè, perchè questo lor danno si fosse evitato, vieppiù che molti giuochi eran permessi, nè conveniva praticar tanto rigore per quei, che giuocavan per puro divertimento, e a giuochi leciti. Fu l'affare rimesso al Tribunale della Regia Camera, il quale nel 1585. a' 6. Aprile dopo averlo esaminato, spiegò col suo decreto i giuochi da farsi, e si furono, il Picchetto, Tarocchi, Ventifigure, Gilè, Sbracare, il Malcontento, la Trapula, la Gabella, la Primiera ordinaria, la Primiera scoverta o sia Smammaria, e 'l Runfo; quindi con Bando fu ordinato, che molestar non si potessero tai giuocatori, e questo Bando, che pubblicossi a' 6. Febbrajo del 1586. for-

forma ora la *Prammatica VI.*, che comincia *Perche avendo*, con cui s'impone la pena di ducati mille a coloro, che la trasgrediffero.

82. *Si espone la* Prammatica *VII. sotto lo stesso titolo.*

Siegue finalmente la *Prammatica VII.*, che comincia *In tempo del governo*. Di questa per vero dire se ne avrebbe a parlare, quando si espongono le leggi promulgate sotto il governo di Filippo III., perche fu pubblicata dal Conte di Venavente a'16. Aprile del 1603., ma perchè abbraccia diversi ordini dati dal Marchese di Mondejar, da D. Giovanni Zunica à' 19. Gennajo del 1580. e dal Conte Miranda a' 24. Marzo del 1597., perciò avendo costoro governato il Regno sotto Filippo II., stimo anche ragionarne.

83. *Come furono privilegiate le pruove.*

Molto lunga si è questa *Prammatica*, perche rammenta quanto su tal particolare erasi ordinato dal Duca di Alcalà, e dal Cardinal di Granvela, oltre quello, che fu determinato dal cennato Mondejar, il quale ne inculcò l'osservanza senza neppure eccettuarne gli Offiziali, e stipendiarj Regj. Fu adunque indirizzata a privilegiarsi le pruove, che in sì fatto rincontro son difficilissime, per non dire impossibili ad aversi contra i giuocatori, perchè ritrovatosi alcuno colle carte in mano, potrà dire, che ne osservava la pittura, e nascondendole, ecco svanita la pruova del delitto. Quindi si ordinò, che andando il Ministro, o l'esecutor della giustizia in casa di taluno, che solito fosse di tenervi giuochi, e barattarie, o che fama fosse di dare un tal comodo, ritrovandovi serrata la porta, se aprendosi, vi si ritrovassero forestieri, si avessero questi per convinti, perchè non vi stavano, che per giuocare, onde tanto essi, come il Padron della Casa dovean punirsi, come se in atto si fossero ritrovati giuocando, con incorrere nelle pene contenute nella *Prammatica* del 1575. Si volle di più, che tre soli testimoni

ni deponendo di diversi atti di essersi giuocato in alcuna casa, bastassero a far piena pruova per eseguirsi le pene, come se attualmente si fossero ritrovati giuocando, dovendo aver luogo tutto ciò, anche nel corpo di guardia, ed in casa degli Offiziali militari; come può leggersi nel suo §. VII. Coll'VIII. poi ordinossi il non potersi vendere, e tampoco lavorarsi dadi sotto la pena di tre anni di galea, bruciandosi tutti quelli, che si ritrovassero in bottega, qual divieto estender doveasi per tutte le Città, e Terre demaniali, e baronali del Regno. Finalmente col §. IX. si ripete la pena delle donne per tre anni di esilio, e s'inculca a tutti i Baroni, e a tutti i Tribunali del Regno la pronta esecuzione di tutti i suddivisati ordini.

84. *Comento fattone dal* Novario *in favor de' giuocatori.*

Su questa *Prammatica*, che contiene il disposto dalle antecedenti viene il *Costanzo* a farci un comento molto favorevole a'giuocatori. Si studia egli a far conoscere, qual sia stata la mente della legge, e ne dice, che dove questa ha ordinato, che il perditore non sia tenuto a pagare il di più di dieci ducati permessi a giuocarsi, ciò non doveva intendersi per li plebei, e gl' ignobili, per li quali ritrovavasi imposta la gabella del giuoco, ma per li nobili, giacche quelli solevano bestemmiare, e non questi. Rapporta quello ne scrive il *Reg. de Ponte* nel *cons. 31. n. 16. lib. 1.*, il quale sostiene, che il giuoco proibito oltre i duc. dieci in un giorno, s'intendeva per li giuochi non permessi.

85. *Si spiega; quali fossero quei, che soggiacer doveano alle pene della* Prammatica.

Per quello, che toccava alle pene di coloro, che tenean le case preparate a giuocare, e per le donne comprese in quelle, come anche per la fede da prestarsi a tre testimoni singolari, non avean quelle luogo per li nobili, contro de' quali mai avean proceduto gli Appaltatori del giuoco. E sebbene co' passati bandi erasi fre-

frenata a'nobili la licenza di giuocare, vi si era poi derogato a tal bando a cagion del pubblico comodo, e del divertimento, tal che non osservavasi *ultra annos viginti scientibus, & patientibus Proregibus, aliisque Principis Ministris*, a segno che fu permesso a' Reggenti della Vicaria di conceder licenza, perchè tener si potesse preparata la casa a'giuocatori senza alcun timore. E comechè la mente delle *Prammatiche* era stata di vietar simiglianti ridotti, come quelli, che cagionar poteano risse, e delitti, si era poi veduto, che avean partorito un contrario effetto, perchè privatamente giuocavasi, e di soppiatto a' giuochi proibiti con maggiore offesa di Dio, e danno del Pubblico con libertà di bestemmiare, e di dissipar il danaro, per non esservi altri circonstanti fuora degl' istessi giuocatori. Conchiude adunque il *Costanzo*, che questa *Prammatica*, con cui punir si vogliono quei, che permettono il giuoco nelle loro case sia contraria alla disposizione del comun *diritto*, come quello, che non vuol gastigato colui, che ammette in sua casa i giuocatori, poichè questi solamente incontrano il divieto della legge, allegando il *Testo* nella *l. ult.* §. 1. *Cod. de aleæ usu, & aleator.* Da ciò ne deriva, che ne vengono esclusi coloro, i quali comodo prestano per giuocare; quindi, come va notando *Menochio* (a) strettamente interpetrar si debbono quelli Statuti, che correttorj sono del comun *diritto*, onde non merita esser punito colui, che forse per una volta avesse dato questo comodo, ma si ricerca, che tenga un luogo pubblicamente aperto a'giuocatori. Come altresì sotto questa rubrica allegar non si potrebbe taluno, se per una volta avesse giuocato, ma meritano questo nome quei, che frequentemente giuocano,

(a) *De arbitrar. Judic. cent. 4. cap. 399. n. 16.*

no come Mercadante dir non si potrebbe colui, il quale per una volta fosse stato comprator di merci.

Per quanto però mi si permette di notar su queste *Prammatiche*, si è, che non sono esse correttorie, anzichè analoghe al comun diritto, comechè osservo il loro spirito specialmente tratto dalla medesima *leg. ult.* del *Cod.* sotto il *tit. de Aleat. & Aleat. lusu.* Ivi *Giustiniano* rammentando i danni, che cagionava *Alearum usus*, soggiugne nel §. 2. *Commodis igitur subjectorum prospicientes, hac generali lege decernimus, ut nulli liceat in publicis, vel privatis domibus, vel locis ludere, neque inspicere: & si contra factum fuerit nulla sequatur condemnatio, sed solutum reddatur, & actionibus competentibus repetatur ab his, qui dederint, aut eorum hæredibus, aut his negligentibus, ab eorum procuratoribus, vel patribus, seu defensoribus, repetat fiscus, non obstante nisi quinquaginta annorum præscriptione: Episcopis locorum hoc providentibus, & Præsidum auxilio utentibus.*

86. *Si dimostra aver malamente scritto i Comentatori, che tai* Prammatiche *fossero correttorie del comun diritto.*

Ne passa poi a permettere cinque giuochi, che nel *Testo*, così descrivonsi. *Comombelon*, *Comondiaulion*, *Rhindalca*, *Cayron*, *Ecperusan*. Altrimenti però si rapporta questo *Testo* dal *Gotofredo*, poiche ivi leggesi. *Deinceps vero ordinet quinque ludos, Monobolon, Contomonobolon, Quintanum contacem sine fibula, & perichyten, & hippicem, quibus sine dolo, atque callidis machinationibus ludere permittimus. Sed nec permittimus etiam in his ludere ultra unum solidum, si multum dives sit: ut si quem vinci contigerit, casum gravem non sustineat. Non enim solum bella ordinamus, sed & res ludricas.* Ne'seguenti §§. della stessa legge anche innestate ravvisansi le ridette *Prammatiche*, poiche così ordina lo stesso Imperadore. *Sed istam interminantes pœnam transgressoribus, potestatem dando Episcopis hoc inquirendi, & Præsidum auxilio sedan-*

87. *Giuochi permessi dalla legge dell'Imperador Giustiniano.*

di, probibemus etiam ne ſint equi lignei, & ſi quis ex hac occaſione vincatur, hoc ipſe recuperet, domibus eorum publicatis, ubi hæc reperiuntur. Sin autem noluerit accipere is, qui dedit: procurator noſter hæc inquirat, & in opus publicum convertat. Similiter provideant Judices, ut a blaſphemiis, & perjuriis (quæ eorum inbibitionibus debent comprimi) omnes penitus conquieſcant.

88. *Il giuoco delle carte riputato il più pernicioſo.*

Entrar non voglio nella deſcrizione di tai giuochi permeſſi, perchè uſcirei molto fuor di ſtrada; e potranno oſſervarſi le loro diverſe ſpecie preſſo lo ſteſſo *Gotofredo*. Di alcuni ne parla anche il *Dufreſne*, ma ſe taluno ne deſidera una minuta deſcrizione, la ritroverà preſſo *Pietro Pantoja de Ajala* nel ſuo copioſo commentario fatto sù queſto tit. *de Aleatoribus* (*a*). Avverte egli, che tai voci ſono giunte a noi così deformate per li tanti diverſi modi, co' quali ſono ſtate ſcritte negli antichi Codici, a ſegno che *Alciato* (*b*), *earum vocum acceptionem non percipit, ideoque hunc locum* (cioè della legge) *Juſtiniani ſalebroſiſſimum appellat*. Certa coſa però è, che il giuoco delle carte fu riputato ſempre il più pernicioſo, talche ne diceva *Seneca*. *Aleator quanto in arte eſt melior, tanto eſt nequior* (*c*), ed appena permetteaſi a' Soldati *in caſtris, ne torperent otio* (*d*). Neppure notizia ſicura rintracciar poſſo, in quali ſpecie di giuochi le carte ſi uſaſſero, e qual ne foſſe la loro figura: e ſebbene oggidì ſiano nel numero di quaranta, ſempre più l'umana malizia da eſſe come Madri feconde nuova ſpecie di giuochi ne fa partorire; onde la rovina delle famiglie produ-

(a) *In To: IV. Theſ. Ever. Otton.* Col. 1086.

(b) *V. Alciat. lib. prætermiſ. 1. in verb. uſum alea nec non Conſtant. Landi in enarration. lib. in To. 3. Theſ. Ever. Otton. Cap. 6. col.* 1316.

(c) *V. Gotofr. in not.*

(d) *Arg. l. 3. ff. de re milit.. V. Forcat.* 20. *cupid. n.* 7.

ducono, e non quel divertimento, o sollievo dell' animo, per cui fu il giuoco permesso.

Quando però osservar si voglia il *Brissonio* (a), si va a scorgere, che presso i Romani, prima di *Giustiniano* sotto questa voce di *Alea* intender non deesi la *Carta* o sian le *Carte*, colle quali ora si giuoca, ma era una specie di giuoco, che non all'arte, ma tutto al caso rimetteva, o pure alla sorte, poichè scrive: Aleam emi, *dicitur, cum ipsum incertum rei venit: veluti, si jactum Retis, vel Pantheram ab Aucupe, vel missilium captum quis emat. . . . Sic & in l. 5. ff. de naut. fan.* In Aleam cadere, *dicitur, quod ex dubio, incerto & fortuito eventu pendet. Similiter Seneca lib. 3. de Benef. In liberis tollendis*, Aleam, *dixit. Ambros. ep. 24. lib. 5.* Germanæ tuæ non vis, sed sollicitudo discessit: non fructus, sed culturæ labor: non reditus, sed incerti eventus, quædam (ut dicitur vulgo) Alea. E *Giovanni Calvino* (b) tenendosi dietro quello ne avea notato il *Gotofredo* ben anche ne dice: *Alea emptio dicitur a nostris, cum incertus eventus emitur: veluti cum piscator jactum retis vendit, vel auceps pantheram Pompo. in l. nec emptio* 8. *ff. de contrah. emp. Aliquando & sine re venditio, intelligitur: veluti cum quasi alea emitur: quod fit, cum captum piscium vel avium, vel missilium emitur, quia spei emptio est. Ulp. in l. nam hoc ff. de hered. vel act. vend. Incertum rei venire dicit Hotom.*

89. *Giuoco praticato presso i Romani.*

Degno è pertanto, che si rifletta non esser vero quello ne scrive il *Costanzo*, cioè, che le *Prammatiche* pubblicate sul punto del giuoco fossero state contrarie alla disposizione delle leggi Romane, volendole queste più miti,

90. *Le leggi Romane molto più rigorose contro del giuoco.*

(a) *De verbor. signif. V. Alea emi.*
(b) *In Lexicon jurid. V. Alea emptio.*

ti, allorchè più rigorose furono, fino al volere interessato il Fisco a ripetere tutto ciò, che perduto erasi dal giuocatore, con impiegarsi nelle pubbliche opere, quando quello trascurasse di farlo. Egli è vero, che *Giustiniano* non prescrisse alcuna pena contra i giuocatori, che fosse afflittiva di corpo, ma picciola non fu quella nel voler restituito, quanto si fosse perduto più della somma permessa, dando al Fisco l'azion di ripeterlo. Ne basterebbe, che rigorosamente tanto si eseguisse, per frenare un tal vizio, il quale bene spesso nell'avarizia fa scorgere le sue radici. Quindi si vide, che giunse il religioso zelo dell'Imperadore ad impegnare eziandio i Vescovi, oltre i Presidi delle Provincie, perchè invigilassero all'osservanza de'suoi editti, *potestatem dando Episcopis hoc inquirendi, & Præsidum auxilio sedandi*, acciò coll'ajuto del braccio secolare, giacchè giurisdizione essi non aveano sù de' Laici, riparati si fossero tutti quegl'inconvenienti, che dal giuoco scaturivano.

91. *Rigoroso editto del Pretore contro de' giuocatori.*

E vieppiù vero si ravvisa il rigore delle Romane leggi, quando si abbia presente l'*Editto* del Pretore (*a*) concepito in questi termini. I. *Si quis eum apud quem alea lusum esse dicetur, verberaverit, damnumve ei dederit, sive quid eo tempore domo ejus subtractum est, judicium non dabo*. II. *in eum, qui aleæ ludendæ caussa vim intulerit, uti quæque res erit animadvertam*.

92. *Erudito comento del Pietro Pantoja de Ajala sulle leggi del Dig.e del Cod. sotto il tit.* de aleator.

Con piacere ognuno impiegherebbe il tempo, se leggesse, quanto ne ha scritto il cennato Giureconsulto Spagnuolo *Pietro Pantoja di Ajala* su questo *Editto*, e pieni di ogni erudizione sono i suoi comentarj sopra le leggi de' *Digesti*, e del *Cod.* allogate sotto il tit. *de Aleatoribus*

(a) *Ulpian lib.* 23. *ad Edict.*

ribus (a). Ivi minutamente va eſſaminando tutti gli antichi giuochi permeſſi, e ſe al Padre e al Padrone convenga ripetere ciò, che aveſſe perduto il figlio di famiglia, o il ſervo. Non poco diſcorre ſopra l'antica invenzione delle carte, di cui ne crede per anche incerto il primo inventore, volendone *Platone* per autore il demonio, che che ne dica *Coſtanzio Landi*, riputando antichiſſimo queſto giuoco, ed inventato da' Lidj Popoli dell'Aſia (b). Del giuoco de' dadi lungamente ragiona, e delle frodi, che l'accompagnano. Fa vedere, come i danni cagionati dalle carte aveſſero dato motivo alla *Coſtituzione* di *Giuſtiniano*. Si fa ad eſaminare di qual valore ſiano quei contratti fatti per occaſion del giuoco, e ſe convenga ripeter quello, che ſi foſſe pagato. Fa conoſcere, che non ſia ſicuro il vincitore per non reſtituire ciò, che aveſſe guadagnato, quando richieſta non ne foſſe la reſtituzione, perchè al Fiſco ſi appartiene queſta ragione, con preſcriverne l'azione col corſo di cinquanta anni. Ragiona de' cinque giuochi permeſſi da *Giuſtiniano*, i quali piuttoſto conſiſtevano nell'eſercitarſi il corpo umano, che nel far uſo dell'evento della fortuna dipendente dalle carte. Molto ſi diffonde ſu quelle parole: *Sed nec permittimus etiam in his ludere ultra unum ſolidum, ſi multum dives ſit*; ſtimando quel Ceſare eſſer queſta una per-

(a) *in Tom. IV. Theſ. Ever. Otton. col.* 914. *ad* 1150. *edit.* 1733. *Traject. ad Rhen.*

(b) Sciendum igitur, alearum uſum rem antiquam eſſe, excogitatam a Lydis, Aſiæ populis, relaxandi animi gratia inventam, Herodoto teſte *lib.* 1. Licet a Palamede fuiſſe excogitatum apud Trojam Euſtathius author Græcus prodiderit, quod & Plinius meminit *libr. Natural. Hiſt.* 7. *cap.* 56. Nonnulli ab Egyptiis volunt repertum luſorium id genus, quod & refert Caelius Rhodiginus, *libro lection. antiq.* 20. *cap.* 14. *V. Conſtantium Landi Enarrat. lib. cap.* 6. *in To.* 3. *Theſ. Ever. Otton. Col.* 1316.

perdita, che non molto poteſſe contriſtar l'animo; molto slargandoſi ſul diverſo opinare nel valore di queſta ſomma dato dagl' Interpreti. Ma il più vero ſenſo di queſta voce ſi è quello di un ſcuto d'oro, come vogliono *Alciato*, *Spielegio*, e 'l Signor de *Guymier* nel ſuo comento *de jur. verb. ſignif. in Lexic. jur. V. Solidus*. Così anche il noſtro *Taſſone* (*a*) opina, che per lo *ſolido* intender ſi debba lo ſcuto d'oro, *& dicitur a ſoliditate, quia fiunt de puro auro, quod nunquam, ſeu tardius diminuitur. L. 1. C. de veteris numiſmatis poteſtate lib. 14.*

93. *Si ſpiega la voce* Solidus.

Nel Gloſſario poi di *Franceſco Piteo*, o ſia interpetrazione, che reca delle oſcure parole della legge Salica, come ſi ha nel II. *Tomo* della raccolta de'*Capitolari* fatta dal *Baluzio* (*b*), ſe ne dà queſta ſpiegazione: *Solidus lege ſalica fuit quadraginta denariorum, quod Pipinus immutavit. Canone XLI. Synodi Rhemenſis*: Ut Dominus Imperator ſecundum ſtatutum bonæ memoriæ Pipini miſericordiam faciat ne ſolidi, qui in lege habentur per quadraginta denarios diſcurrant, quoniam propter eos multa perjuria, multaque falſa teſtimonia reperiuntur. *Quod tamen omnino non placuit Karolo Magno Capitul. lib. 3. cap. 30. Sed tandem Ludovicus Pius conſtituit lib. 4. cap. 75.* Ut omnis ſolutio atque compoſitio, quæ in lege ſalica contineretur intra Saxones & Friſones exorta fuerit. *Remanent tamen hodie veſtigia ſolidi iſtius moribus noſtris in multis & εἰσδεκτοῖς ſive laudimiis.*

94. *I Veſcovi poteano vietare i giuochi come occaſion di peccati.*

Crede poi, che *Giuſtiniano* non abbia determinata veruna pena contra i giuocatori, e comechè dal giuoco naſcer ne poſſono molti delitti, ne ſtima la lor cogni-

(a) *De antefato verſ. 5. obſerv. 3. de ducato in materia, & de mutatione monetarum num. 2.*
(b) *Col. 682.*

gnizione *mixti fori*, tantoche sia in arbitrio del Vescovo il dar bando a'giuochi essendogli lecito di gastigare i delitti, con evitar quelli, da'quali ne derivi l'imminente occasion del peccato, e punire colla scomunica i contravventori: avendo per vero, che ove si tema di peccato, e del pericolo delle anime, ne spetti la cognizione al Giudice Ecclesiastico, dando in tal rincontro le leggi civili luogo a' *Canoni*. Questo per appunto sarebbe il caso della celebre *Decretale Novit* d'Innocenzio III. tanto riprovata nella Francia, perchè se regger potesse questa massima, tutto spetterebbe alla giurisdizion della Chiesa sotto il pretesto, che in tutti gli atti della civile società si possa peccare, come ne fu ragionato nel precedente *Tomo* (*a*).

95. *Si menteva quello, che la Chiesa e i S. S. Padri ne han ragionato su de' giuochi.*

In questa congiuntura però non fa mestieri di prender briga su la giurisdizion de'Vescovi, ma giacchè si rapportò quello, che ne disposero le leggi civili, così con ragione lagnar se ne potrebbono quelle della Chiesa, se di esse mutolo io ne restassi. Su questa materia spazioso campo mi si aprirebbe di scriverne raccogliendo quanto ne divisaron l' *Alcoçer* nel suo trattato *del Ivego*, il *Barbeyrac* (*b*), il *Joncourt* (*c*), il *Pancirolo* (*d*), e'l *Calliaco* (*e*), ma non sono io nell' impegno di tesser questa dissertazione nulla confacevole al mio istituto. E se per ventura taluno istrutto esser volesse de' giuochi di azardo, i quali erano in uso presso i Romani, ne ritroverà una brieve dissertazione nella Storia dell' Accademia Reale di Francia (*f*), ove rapportansi tutti quei giuochi, i quali praticavansi

(a) §. 474. *Pag.* 369.
(b) *traitè de jeux.*
(c) *Recueil de lettres contre le jeux de hazard.*
(d) *de veterum ludis lib.* 1.
(e) *de ludis scenicis mimorum, & Pantomimorum.*
(f) *To.* 1. *pag.* 146.

vansi in quel tempo. Tralasciar benvero non voglio di accennar alcuni lumi, che ne reca il Teologo *Gio: Battista Thiers* nel suo trattato fatto su questa materia, perche si conosca, come la Chiesa al pari de'Principi secolari abbia procurato con più sue leggi correggere gl'inconvenienti, che dal giuoco derivano.

96. *Sentimenti del Thiers intorno al giuoco.*

Egli il *Thiers* nel I. *Cap.* della sua Opera non nega, che il giuoco, e i divertimenti siano stati necessarj all'uomo dopo del peccato, e li dimostra approvati da'Padri della Chiesa, ed autorizati da' Santi, e dalle Comunità tanto Religiose, che Ecclesiastiche, giacchè sono per loro stessi indifferenti, e solo rendonsi cattivi per le circostanze, che gli accompagnano. Va spiegando nel *Cap.* XIII. la massima di S. Tommaso, cioè che i giuochi per esser legittimi esser debbono proprj per le persone, per li tempi, e per li luoghi, descrivendo perciò le tre specie de'giuochi, cioè il primo, che dicesi di azzardo, il secondo di destrezza, e'l terzo di azzardo e di destrezza. In copia trascrive le dottrine de'Santi Padri, che han condannato i giuochi di azzardo, come specialmente può vedersi nel trattato *de aleatoribus* che ritrovasi tra le Opere di S. Cipriano. Molto si diffonde sul giuoco delle Carte, come diceva *Orazio* (*a*) proibito dalle leggi, *vetita legibus alea*, producendo grandi inconvenienti, inimicizie crudeli, e guerre funeste (*b*). *Ovidio* (*c*) chiamò il giuoco delle carte *Alea fallax*, che conduceva ad una sicura rovina, e scrisse altrove (*d*): *Sic ne perdiderit non cessat perdere lusor, & revocat cupidas alea*

(a) *L.* 3. *Carm. od.* 24. *l.* 1. *Ep.* 18. *ad Loll.*
(b) *Ludus enim genuit trepidum certamen & iras, ira truces inimicitias, & funebre bellum. lib.* 1. *Epist. penult.*
(c) *L.* 3. *de Pont. eleg.* 2.
(d) *de art. am.*

alea sæpe manus. Fu notato Augusto con uno epigramma, che si rendette pubblico, perchè nella guerra di Sicilia dopo aver perduto due battaglie in mare, e tutte le sue Navi, non cessava di giuocare, volendo così ricuperar le sue perdite, come ne scrive *Svetonio* (a): e ne avvisa questo istesso Autore dell'Imperador Claudio: *Aleam studiosissimè lusit, de cujus arte librum quoque emisit, solitus etiam in gestatione ludere* (b).

97. *I giuochi anche riprovati dagli Eretici.*

Dopo aver rammentato nel *Cap.* XV. tutti gli Autori Cattolici, che han condannato tai giuochi, ne passa nel XVI. a noverar gli Eretici cominciando da Calvino in appresso, che adottarono lo stesso sentimento, ed indi nel XVII. descrive le leggi civili del *Digesto* e del *Codice*, delle quali innanzi ragionossi. A minuto poi rapporta i *Canoni* di tanti Concilj, e gli Statuti Sinodali de'Vescovi fatti dopo il Concilio di Trento per la condanna de' giuochi di azardo, dimostrando nel *Cap.* XX. che siano essi proibiti a' Laici sotto gravi pene, e per conseguente sian peccaminosi: Che sian vietati perchè disonorano il Cristianesimo, e procurano quantità di peccati, e che molto più non permettonsi a'Religiosi, e alle Religiose, e specialmente a tutti gli Ecclesiastici senza eccezione per sei ragioni, che ne rapporta, provando, che non solo peccano giuocando, ma anche vedendo giuocare.

98. *Opinione di S. Bernardino da Siena.*

Chiama poi S. Bernardino da Siena facchini, infami, e gente maledetta dalla Chiesa, onde indegni della partecipazion de' Sacramenti coloro, che tengon le case preparate per giuocare, già proibite dalle leggi civili, riputandogli colpevoli di tutti i peccati de' giuocatori, onde mortalmente peccano finche prestano un tal comodo, e fintanto, che continuano a darlo si rendono inca-

S

(a) *in August. art.* 10.
(b) *in Claud. art.* 33.

capaci di essere assoluti (*a*). Segue anche a dire. *O maledicti, & demoniaci! Ego vellem potius vivere ex denariis assassinorum, quam de talibus denariis, qui habentur ex ludo. Pejus facitis, quam Judæ, qui vendidit Christum. Ve ergo vobis, quia vos venditis Christum, & vivitis ex blasphemiis, & maledictionibus Christi.*

99. *I giuochi di azardo, perche esser possono peccaminosi.*

I giuochi dunque di azardo, come segue a dire nel *Cap.* XXIII., benchè sian da loro indifferenti, possono esser pertanto peccaminosi in riguardo alle circostanze, che gli accompagnano. Queste sarebbono principalmente riguardo alle persone, le quali giuocano, cioè se fossero Ecclesiastici, se Donne, se Padri o Madri per lo cattivo esempio, che danno a loro figli, *Quid enim faciet filius, nisi quod patrem viderit facientem*: come diceva il Vescovo di Chartres Gio: de Salisburì, (*b*) e spiegollo *Giovenale* in una sua Satira (*c*), e finalmente se fosse un Vescovo, o un Magistrato con discapito della sua dignità. Oltre ciò egli è a riflettersi il fine, per cui si giuoca, e come se lo propongono quei, che giuocano. Conciosiachè non ha dubbio, che l' unico objetto, altro esser non dee, che un divertimento, cioè un divertire l'animo, e sollevarlo dalle serie applicazioni per poterle riprendere con maggior vigore. *Danda est remissio animis, meliores acrioresque requieti resurgunt*, come ne diceva *Seneca* (*d*). Or come il sonno, il mangiare,

(a) *Dans domum, ut intus ludatur, fit particeps tot peccatorum, quot ibi fiunt; dans tabulam, & præstans taxillos, toties peccat mortaliter, quoties præstat; nullus Confessor poterit eum absolvere, donec removerit domum a tali pessimo usu ludendi; impossibile est ipsum salvari, nisi relinquat illas suas artes maledictas. Serm.33.in Domin.5.Quadrag.1.par.princ.*

(b) *Lib.* 1. *Polycrat. cap.* 5.

(c) *Si damnosa senem juvat alea, ludit & hæres*
Bullatus: paroque eadem movet arma fritillo
Juven. sat. 14.

(d) *L. de tranquil. anim. circa fin.*

giare, il riposo sono necessarj al sostegno della vita umana, di pari il giuoco si richiede, ma a segno, che ne soddisfaccia il bisogno, perchè portandosi all'eccesso si rende peccaminoso secondo la dottrina di *S. Tomaso*. (a)

100. *Si detesta il giuoco di somma applicazione.*

Anche lascerebbe il giuoco la sua natura di divertimento, se richiedesse una tanta applicazione, la quale in vece di sollevar lo spirito, l'opprimesse. Perciò quello degli Scacchi non fu riputato affacevole a tale uopo, credendosi, come pernicioso piuttosto per doversi penar molto in una cosa, che non reca alcun profitto, quandoche potrebbesi impiegar quel tempo in uso migliore. Questo ne fu il sentimento di Gio: di Salisberì Vescovo di Chartres, e'l *Navarro* (b) non lasciò di dire: *Omnium ineptissimus est ludus latrunculorum, quia is minus, quam alii, animum recreat*. E'l Cardinal Gaetano lo chiama il più pessimo di tutti i giuochi, (c) quindi si ha, che S. Pier Damiani lo vieta a' Vescovi, e per conseguente a tutti gli altri Ecclesiastici. Di cotesto giuoco, che consuma lo spirito del giuocatore, anziche lo sollevi, se ne vuole inventore un tale Serse intorno l'anno 3635. della creazion del Mondo, come ne scrive *Polidoro Virgilio* (d). Comechè non potea egli apertamente avvertire il Principe tiranno, inventò questo giuoco, il quale a guisa di un tacito monumento insinuava non potersi sostener la Maestà senza l'ajuto degli Uomini, nè sicuro era il suo Stato, se non avesse mancato di vigilanza nel sapersi difendere da'suoi, ch'è quell'arte appunto, che con tal giuoco si apprende (e). Si scrive eziandio, che l'Indiani

(a) *Excessus in ludo est peccatum mortale 2. 2. qu. 168. art. 3. in corp.*
(b) *in Enchirid. c. 19. n. 3.*
(c) *In 2. 2. S. Thom. qu. 168. art. 3.*
(d) *L. 11. de invent. rer. cap. 13.*
(e) *V. Petrum Pantoja de Ajala com. in l. fin. Cod. de aleator. in To. 4. Thes. Ever. Otton. n. 1. col. 1024.*

diani fossero stati l'inventori di questo giuoco, e che l'avessero inviato con due libri di filosofia a' Persiani per far loro comprendere l'incostanza delle cose del Mondo sottoposte ad una continua guerra, per trarsene il vantaggio di doversi usare una gran prudenza. All' incontro i Persiani in risposta inviarono agl'Indiani il giuoco del *tritrac*, il quale facea conoscere, che sebbene vero fosse, che necessaria era nel Mondo la prudenza, nondimeno questa a nulla giovava, se non avesse avuto favorevole la fortuna. (*a*)

101. *Si detesta il giuoco fatto per interesse, avarizia.*

Quando poi uscir si voglia dal divertimento, ecco che subito si passa all'interesse e all'avarizia, onde comincia il giuoco a divenir criminoso. Subito che è regolato dall'intenzione di voler vincere, e non di sollevarsi lo spirito, si cambia in un commercio vergognoso, ed in una specie di traffico. *Ludere principaliter propter lucrum, semper est peccatum, quia est dare operam turpi lucro;* giusta l'insegnamento del pocanzi citato *Cardinal Gaetano* (*b*), e fin anche giunse a condannarlo *Lutero* (*c*), dicendo, che sia sempre contrario alla carità cristiana, perchè cercasi il proprio vantaggio col pregiudizio del prossimo, onde per lo più riesce funesto a giuocatori, come ne diceva *Virgilio*

Lusori cupido semper gravis exitus instat.

102. *Si detesta per l'inganno, che in esso si pratica.*

Altra circonstanza anche rende criminoso il giuoco, e si è quella dell'inganno, di cui ne son maestri i giuocatori di professione. Si vuole, che l'ingannare al giuoco, e 'l rubbare camminano di ugual passo, quindi osserva *Pascasio Giusto* (*d*), che sovente il latrocinio sia inseparabile dal giuoco, e specialmente avviene, allorchè

(a) *V. Mothe le Vajer de l'instruction de M. se Dauphin To.* 1. *pag.* 214. Ivi a lungo scrive de' giuochi, e come al Principe si convengono.

(b) *In summa V. ludus.*

(c) *Tom.* 1. *in Precept. fol.* 42. 6.

(d) *Lib.* 1. *de alea ante fin.*

chè si perde, nè il giuocatore abbia altro danaro da giuocarsi. Vero è però, che quest'inganni si commettono quando con qualche segno si preparano le carte, quando si nascondono o si ritengono per servirsene nel bisogno, quando se ne prendessero più del dovere, quando con accortezza si guardasse l'altrui giuoco, o destramente facesse vedersi il suo; talche in questo rincontro tai giocatori, se ve ne fossero, chiamati sono dal *Thiers* (*a*) falsarj, e ladri. Di questa specie ei vuol, che siano quei, che numerano più di quello, che sia in effetto, quei, che giuocano i primi, dovendo esser gli ultimi, quei, che lasciano guadagnarsi sul principio per impegnar gli altri a crescere il giuoco, quei, che non avvertono i compagni contando meno del dovere, quei, che lodano gl'ignoranti, quando non sappiano giuocare, e cose simili. Or qui insegna *S. Tommaso* (*b*). *In his casibus tenetur ad restitutionem*, e come insegna il *Cardinal Gaetano* (*c*). *Cum ex fraude in ludi facta quis lucratur, tenetur reddere ante condemnationem*.

103. *Quali frodi sian permesse nel giuoco.*

Vi sono però nel giuoco alcune frodi, le quali son permesse, e son quelle, che nascono dalla stessa arte di saper giuocare. Sono esse ricevute quasi; come contratto tra'giuocatori, e riputansi come leggi dello stesso giuoco, come sarebbe quel dolo, che *Ulpiano* permette potersi praticar contra il nemico (*d*), e v'ha chi scrive, che il giuocatore non sia tenuto ad avvertire l'error del calcolo, che si faccia, dovendo chi il commette imputarlo alla sua imperizia (*e*). Gra-

(a) *Traitè de jeux chap.* 27. *cir. fin.*
(b) 2. 2. *qu.* 3. *art.* 7. *ad* 2. 2.
(c) *L.* 1. *Instruct. Sacerd. c.* 27. *n.* 4.
(d) *L.* 1. §. *non solum* 8. *ff. de Dolo*.
(e) *Sed si quis adversarium, non in punctorum, sed in calculorum computatione, errare intuetur, nec de errore admonet, non ideo lethaliter peccat, nec si lucretur emolumentum restitutionis vinculo religatum adquirit: ille*

104. *Commette delitto colui, che non giuoca il suo danaro.*

Grave delitto poi commette colui, che giuoca il danaro, che non sia suo. I Beneficiati sono in questo ruolo, perchè, secondo l'espression de'Concilj, e de'Padri, il frutto, e la rendita de' beneficj riputasi, come patrimonio de'poveri, e'l prezzo de' peccati; onde ne diceva S. Bernardo. *Quidquid præter necessarium victum ac simplicem vestitum de altari retines, tuum non est, rapina est, sacrilegium est* (a). Lo stesso avviene per li Religiosi, per li figli di famiglia, per li debitori, che giuocansi quello, che soddisfar dovrebbono a' loro creditori; non pagando gli operarj, e gli artigiani, e'l dovuto salario a' servitori. La regola medesima cammina per li Padri, e Madri di famiglia, per quei, che giuocano le rendite del Re commesse alla loro esazione, e per le donne maritate, che giuocano senza il permesso de'loro mariti, tanto più, che anche il di loro consenso si richiede per far l'elemosine (b). Anzi ne avverte il di sopra allegato *Pascasio* (c), che le donne, le quali amano il giuoco, sono le più suscettibili dell'amore impuro, che ogni altra. Ne son lungi da colpa quei, che giuocano con taluni, che nulla hanno da poter legittimamente perdere, e quei, che son sottoposti per lor naturale a facilmente adirarsi, per esporsi ad una occasione di offender Dio.

105. *Altre circostanze, che possono rendere criminoso il giuoco.*

Ma quanto scriver si potrebbe su questo punto, e potrebbe ognun soddisfarsene *usque ad nauseam* con leggere il *Joncourt* (d), e *Gio: Battista Thiers*, il quale viene

ille enim de se queri debet, & sua inscitiæ imputare, quod in re sibi proficum labitur, parumque scire calculus enumerat; nam unusquisque suas tantum partes agere tenetur. V. Petrum Pant. de Ajola in Thes. in com. l. fin. C. de aleator. in To. 4. *Thes. Ever. Ott. n.* 24. *C.* 1069

(a) *Epist.* 7. *ad Fulcon.*

(b) *Tiraqu. de legib. connub. n.* 89.

(c) *Lib.* 1. *de alea.*

(d) *Recuil des lettres contre le jeux de hazard.*

viene a noverare tutte le circostanze, per le quali rendesi criminoso il giuocare a riguardo delle persone che giuocano, al luogo, in cui si giuoca, e al tempo, che impiegasi a giuocare, come può vedersi dal *Cap. XXX.* in avanti finche termina la sua Opera. Non lascia però di dire, che quel *Pascasio Giusto* dianzi mentovato, essendo di sua professione Medico di Eckeloo in Fiandra compilò un espresso trattato per guarir quei, che infermi fossero di questo male di giuocare, avendolo intitolato. *Alea sive de curanda in pecuniam ludendi cupiditate*. Dice che questa opera degna sia della curiosità degli Uomini di lettere, essendo stata più volte impressa in varj tempi in Basilea, in Francfort, in Amsterdam, ed in Spira, consigliando i giuocatori a leggerla per guarirsi di questa passione (a).

106. *Come taluno guidar si debba per giuocare senza colpa.*

Del rimanente ponendo da parte le opinioni de'Padri della Chiesa, e de'Moralisti, per potersi taluno ben guardare su questo punto, ne basterebbe aver presenti due salde massime. La prima, che il giuoco non solo è permesso, ma è altresì approvato, quando si contiene ne'suoi termini di un puro e necessario divertimento, che da'Greci *Eutropoleja*, appellasi; come per contrario criminoso si rende, quando sbocca da questi argini, ed altro ne sia il suo objetto. Il Sole stesso, dice un proverbio Spagnuolo, si divertisce prima di prendere il suo corso, e sembra, che si riposi dopo averlo terminato *juega el Sol antes que nasca*; onde negar non si può all'umana natura un qualche sollievo in quei travagli, da quali non va discompagnata. La seconda è quella, che si ricava da un' Omelia di *S. Gio: Crisostomo* (b), ove ne istruisce, che gli

(a) *Thiers trait. de jeux chap. 29. pag. 389.*
(b) *Homil. 78. in c. 24. Matth.*

gli Uomini non sono altro, che dispensatori de'loro beni, come dati loro da Dio per impiegargli nel necessario uso, e non dissipargli, soccorrendone i poveri in quello, che avanza.

107. *Morale de' pagani intorno al giuoco.*

In somma basta il dire, che grave scorno fa a Cristiani la più rigida morale, che serbano i Pagani, e gl' Idolatri su questo punto. Ci fan sapere le relazioni del Giappone, che sia colà un delitto capitale il giuocare l'argento. Tutti quei, che sono tra'Turchi, i veri Musulmani, a riserba de'rinnegati, non giuocono a verun giuoco, in cui il vincitore non abbia altro vantaggio, che di aver riportato la vittoria. Osservasi, che *Cicerone* nella sua *Filippica* malamente trattasse Antonio perchè *Licinium Lenticulum de alea condemnatum collusorem suum restituit*. In fine tra gli esempj molti, che rapportar si potrebbono in pruova de' danni cagionati dal giuoco, due ne reca la Storia, che tacer non si debbono. Il primo si è quello di Roberto, ed Errico figli di Guglielmo il Conquistatore, i quali essendo andati a visitar Filippo I. a *Constans* essendosi posti a giuocare a' Scacchi con Luigi il Grosso figlio del Filippo, si riscaldarono a tal segno a quel giuoco, che vennero alle mani. Luigi chiamò Errico figlio di bastardo, e questo ferillo collo Schacchiere, e forse l'avrebbe ucciso, se non fosse stato trattenuto da Roberto suo fratello. I Normanni dopo esser ciò avvenuto salvaronsi presso di loro, ma questa fu l'origine, perchè tra essi, ed i Franzesi continuò una guerra per quattro cento anni (*a*). Il secondo esempio sarebbe quello avvenuto nelle Indie, ove Incamanco giuocando alle *zone* cogli Spagnuoli presso di lui rifuggiti, tra costoro uno chiamato Gomez de Pe-

(a) *V. Morhe le Vayor Oeur. To* 13. *Probl. scept.* 13. *pag.* 250.

Perez attaccò briga con quel Principe, ed ammazzollo, lo che cagionò, che gl'Indiani avessero uccisi tutti gli Spagnuoli (*a*).

108. *Il vizio del giuoco non detestato da' Sacri Oratori, e perchè ne' vecchi maggiormente annida.*

Maraviglia perciò ne desta, come da' sacri Oratori trascurasi l'inveire su questo detestevol vizio fonte perenne di tanti peccati, ed impiegano all'incontro tutta la loro religiosa facondia nel porre in orrore i reati della umana fragilità. Questo peccato, che noverasi il terzo nel Decalogo è più o meno grave per le sue circostanze, cioè riguardo alle persone, che lo commettono, al luogo, ove si commette, e ne'giorni ne'quali si commette. Or le medesime sono per appunto quelle, che maggiore o minore rendono la colpa del giuocatore. E pur su questo vizio con più di energia far dovrebbono risonare i loro pulpiti, come quello, che peggiore può dirsi della umana fragilezza. Comechè questa, oltre il vigor del corpo, ha bisogno di molti altri comodi, e più circonstanze accompagnar vi si debbono per recarsi ad effetto quel reo appetito, non è così per contrario nel giuoco, poiche questo non ricerca un luogo nascosto, non le ore furtive, e non tutte quelle premeditazioni, che necessarie sono per commettersi un tal peccato. Oltre ciò, come la canuta età infievolisce le forze, taluno allora vigorosi più non risente gli stimoli della umana concupiscenza, ma tutto l'opposto avviene poi ne'vecchi in riguardo al giuoco, perchè al par degli anni anche in essi il vizio si avanza, su di che ne abbiamo quel verso di *Giovenale* (*b*).

Si damnosa senem juvat alea.

T Quindi

(a) *Hist. des Incas* 2. *par. lib.* 4. *cap.* 7.
(b) *Sat.* 14. *v.* 4.

Quindi *Suetonio* (a) parlando di Augusto ebbe a dire: *Inter cœnam lusimus* γεξοντικῶς *& heri, & hodie: talis enim jactatis, ut quisque canem; jam singulos talo singulos denarios in medium conferebat, quos tollebat universos, qui venerem jecerat* onde soggiungeva Pietro Pantojo d' Ajala (b) *Ideo* γεξοντικῶς, *hoc est* senili modo *Tranquillus dixit; quia* Aleæ *usus aptior erat ætati senum aliis ex ercitationibus, jam ob defectum virium ineptæ*.

110. *Le pubblicate* Prammatiche *furono appoggiate sulla Romana giurisprudenza, e sul sentimento della Chiesa*.

Intanto avendosi presenti questi saldi principj, su de' quali più del dovere corse la penna, già ognun ravvisa, come proprie, ed opportune si furono le provvidenze date da'tanti Vicerè nelle anzidette *Prammatiche* per dar freno al vizio del giuoco: e se ben si riflette quanto in esse fu ordinato, può dirsi preso da lumi preceduti della Romana giurisprudenza, e sostenuti coll'autorità della dottrina della Chiesa. Quindi sempre più colmar si dovrà di lode l'augusto Carlo Borbone, il quale, posponendo l'interesse del suo Erario al pubblico utile, vietò i ridotti, ove permetteasi di giuocare, e con severissime pene anche quei giuochi di azardo, per li quali rovinavansi le famiglie, avendo per ventura avuto presente che la nostra Città questo stesso dimandollo al Rè Federico fin dal 1496. per ispecial grazia, ed anche al Rè Filippo II. in riguardo a figli di famiglia (c) avendone poi reiterata la richiesta al Rè Filippo IV., e all'

(a) *In August. cap.* 71.
(b) *Com. in l.* 4. *de aleator. in To.* 4. *Thes. Ever. Otton. n.* 16. *Col.* 1014.
(c) La grazia chiesta dalla Città acciò con *Prammatica* si vietasse di giuocare a dadi, e carte co'figli di famiglia fu già esposto nell'antecedente libro §. 201. *pag.* 72.

e all' Imperador Carlo VI. come altrove fu accennato (a).

Le stesse savie orme battè poi il suo figliuolo Ferdinando IV., che oggi con tanto amore ne governa, e non pochi bandi replicò, perche esattamente e con rigore eseguiti si fossero i dati ordini dal prudente e religioso Re suo Genitore. E di fatto in varie occasioni gastigati ne furono i contravventori; quantunque difficilissime, per non dire impossibili ne siano le pruove.

111. *I giuochi vietati anche dal nostro Rè Ferdinando IV.*

Conosco intanto di aver troppo intrattenuto il lettore col giuoco, ma mi lusingo, che dalle rivangate riflessioni trar se ne possa qualche frutto, che sarà gradito per non esser fuori stagione. Sò bene, che alla giornea mi si attaccherà la critica per aver preso in questa occasione la divisa di moralista, lasciando quella d'Istorico, nulla di manco spero, che mi si condonerà questo trascorso, perchè ebbe per objetto un lodevol fine. Conviene intanto eziandio passarne ad una materia seria, qual si è quella della pubblica annona, la quale ugualmente interessa ogni ceto di persone di qualunque sesso, che sia. Sotto questo titolo si leggono nientemeno che XVII. *Prammatiche* pubblicate da diversi Vicerè sotto il governo di Filippo II., e la prima di esse è la III. che comincia *Per quanto li anni passati*, fatta dal Duca di Alcalà a' 4. Marzo del 1560., che poi pubblicossi agli 8. Luglio del 1575. dal Cardinal Granvela, il quale con nuovo Bando comandò l'esecuzione de' primi ordini.

112. *Si espone la Prammatica III. sotto il titolo* de Annona.

113. *Vietasi la vendita de' comestibili più dell' assisa, e di tenersi nascosta.*

Con essi erasi prima ordinato, che ogni persona di qua-

(a) *Tom. V. pag.* 57.

qualunque ſtato, grado e condizione non poteſſe comprar robe commeſtibili a prezzo maggiore dell' aſſiſa a quella poſtà, e che i venditori non doveſſero tenerle naſcoſte, e venderle ſegretamente contro l' aſſiſa, ſotto la pena della fruſta, ed altra riſerbata ad arbitrio del Vicerè. Poi ſi ordinò dal *Granvela* l' eſecuzione di queſto Bando, ma colla modificazione, cioè, che per incorrerſi nella pena della fruſta, copulativamente doveſſero concorrervi tutte le due circoſtanze, cioè di tenerſi naſcoſta la roba, e di venderſi contro l' aſſiſa, e non eſſendo copulative, doveſſe oſſervarſi il Capitolo, che per la prima volta non s' incorreſſe nella pena della fruſta.

114. *E neceſſario poner l' aſſiſa, e quali circoſtanze ſon da oſſervarſi nel ponerla.*

Quì va dicendo il *Novario* eſſere eſpediente alla Repubblica il taſſare il prezzo per le coſe neceſſarie al Pubblico, come avviene nelle commeſtibili per non darſi la libertà a' venditori di eſitarle a lor talento. Così per contrario i compratori debbono rimetterſi al prezzo ſtabilito, e ſpecialmente da' Baroni per quello, che ſi vende nelle loro Terre, come in diverſe cauſe ha giudicato il S. C. Benvero queſta aſſiſa dovrà imponerſi avendoſi riguardo alla maggiore o minore abbondanza del danaro, de' compratori, delle coſe, che vendonſi, de' luoghi, de' tempi, e della qualità, e fertilità delle ſtagioni. Anzi dice eſſerſi tutto ciò miſterioſamente diſpoſto, *ut ſit in electionem emere volentium, & non ad electionem Apothecariorum, & nè detur anſa fraudandi emptores.*

115. *Si eſpone la* Prammatica *IV. ſotto lo ſteſſo titolo pubblicata per evitar le frodi, che faceanſi nel riponere il grano.*

La IV. *Prammatica* ſotto queſto titolo, che cominciò *Per informazione che habbiamo havuta* fu pubblicata da D. Giovanni Zunica a' 21. Gennajo del 1580. con cui cercoſſi riparare alla frode, che commetteaſi da' venditori de' grani, i quali riponevano in una foſſa i reſidui

delle

delle altre, e poi coprivanla con grano buono, ingannando così i compratori, onde poi ne riuſciva il pane nero e puzzolente con danno notabile del Popolo e de' poveri, quindi ordinoſſi, che ſotto la pena corporale arbitraria ſecondo la qualità del caſo e delle perſone doveſſero gaſtigarſi quei, che ſi ritrovavan rei di queſta frode, con prenderſene informazione da' Tribunali, e carcerare i colpevoli.

116. *Queſta* Prammatica *ha luogo per altre ſimiglianti frodi.*

Queſta *Prammatica*, dice lo ſteſſo *Comentatore* deve aver anche luogo contro quei, che miſchiano la paglia e la polvere induſtrioſamente nell' orzo, e nell' avena, come altresì contro coloro, che miſchiano il vino di cattiva qualità col buono, vendendolo poi per perfetto, come ſovente ſi pratica nelle Oſterie, onde corrompendo la materia, meritano eſſer puniti; allegando *Franceſco di Marco* nella *dec.* 540. *par.* 1.

117. *Si eſpone la ſeguente* Prammatica *V., con cui ſi preſcrive come vender ſi doveſſe il grano.*

Alla V. *Prammatica*, che comincia, *Eſſendoſi inteſo* diedero occaſione i Canonici di Tremiti, che ſi foſſe pubblicata a' 7. Agoſto del 1582. dallo ſteſſo Vicerè Zunica. Compravan coſtoro gran quantità di grano ripoſto in Campagna precedente il patto fatto co' Maſſari, indi ſecretamente di notte tempo faceano imbarcarlo nelle marine, e traſportarlo fuori Regno nulla oſtante la vigilanza, che uſar doveano gli Offiziali deputati al riparo di queſto inconveniente, onde fu ordinato, che chiunque aveſſe loro venduto grano, ſebbene ſi ritrovaſſe in campagna, dovea conſegnarlo nel luogo abitato delle Terre, con rivelarne nello ſteſſo giorno agli Offiziali la quantità venduta, con inviare la copia autentica della rivela al Vicerè, ſotto la pena di perder le vettovaglie, e di tre anni di Galea per gl' ignobili, e di cinque anni di relegazione per gli Nobili, ſe faceſſero tal conſegnazione in campagna, e ſi traſcuraſſe la rivela,

la, con esser privati dell' offizio gli Offiziali, che non inviassero le rivele, e di anni tre di relegazione.

118. *Si dà un epilogo delle altre seguenti* Prammatiche *sotto lo stesso titolo.*

Seguono poi quattordici *Prammatiche* fino alla XIX. sotto lo stesso titolo, che piuttosto bandi appellar si potrebbono, e ve ne sono alcune infra loro contrarie intorno agli ordini dati; e comechè questi quantunque contenessero ottimi provvedimenti, già non sono in osservanza, perciò di passaggio ne darò un breve ragguaglio.

119. *Colla VI. si vieta a' Panettieri di andare incontro i Vetturali della farina fuori della Città.*

Colla VI., che comincia *Por quanto a nostra noticia* pubblicata da *D. Pietro Giron* a' 3. Settembre del 1583. fu ordinato, che i Panettieri non potessero andar fuori della Città ad incontrare i Vetturali, che portavan la farina, facendone il prezzo, per doversi portar questa in Dogana, ed ivi comprarsi con prescriversi la pena di cinque anni di galea, ed altra corporale arbitraria per lo Vetturale, che vendesse, come per lo Panettiere, che comprasse.

120. *Colla VII. vietato a Cojari il comprare nella Città coja pelose, e mortelle.*

La VII., che comincia *Nell' anno passato*, pubblicata dallo stesso Vicerè agli 11. Ottobre del 1584., meriterebbe essere allogata sotto altro titolo, perchè contiene un Bando diretto a' Cojari, vietandosi loro il comprare nella Città, e suoi distretti cuoi pelosi e mortelle per rivenderle, permettendosi incettarne tante, che bastassero per la loro bottega, comminandosi la pena a' contravventori di perdere quanto avessero comprato, ed altra corporale arbitraria, con darsene il quarto all' accusatore.

121. *Colla VIII. si ordina il rivelo de' grani ricolti, per tutto il mese di Settembre.*

Di giovamento, anziche necessaria convien dirsi l'VIII., che comincia *Desiderando Noi*, pubblicata dallo stesso Vicerè a' 7. Giugno del 1585. perchè si ordinò, che per tutto il mese di Settembre di ciascun anno ognu-

ognuno avesse dovuto rivelare il grano ricolto nelle sue possessioni sotto la pena di perdere il grano non rivelato, prescrivendosi il come tal rivelo eseguir si dovesse. Questo fu un Bando fatto già a' 16. Aprile del 1573. dal Cardinal Granvela, di cui poi D. Gio: Zunica ne inculcò l'esecuzione a' 9. Luglio del 1580., indi il *Giron* raccogliendo questi ordini nella sua *Prammatica* gli andò accrescendo secondo le varie circostanze de' tempi, de' luoghi, e de' Padroni de' territorj, riflettendo alla semina da farsi, e alla loro coltura. Anche determinò, che i Governatori delle Terre ricevessero tai riveli, che per tutto il dì 6. Ottobre inviar doveano a' Governatori delle Provincie, a' quali era incaricato trasmetterli in Napoli, e come quelli far si dovessero, se ne compila una piena istruzione, assegnandosi la pena per li contravventori. Quando questa *Prammatica* fosse esattamente eseguita, moltissime frodi resterebbono riparate, anche per non sofferir danno il diritto delle tratte. Oltre ciò tenendosi la vera notizia del grano ricolto in ciascun anno, comechè presso a poco si sà il bisogno, che aver ne possa il Regno, si potrebbe in opportuno tempo darvisi il conveniente riparo, perchè alcuna carestia non avvenga, per cui ne restino afflitti i Popoli, e specialmente i poveri.

Altro provvedimento fu dato dal medesimo *Giron* a' 26. Giugno del 1585. colla IX. *Prammatica*, che comincia *Essendo la Dogana*. E questa contiene l'istesso ordine per la Dogana di Salerno, che fu dato per Napoli colla *Pram. VI.* per essersi vietato a quei Cittadini di uscire incontro a Vetturali, a comprar grani prima, che giugnessero nella Dogana, ove solo permetteasi comprarlo.

122. *Colla* Prammatica *IX. si replicano gli ordini dati colla VI.*

Colla

123. *Colla X. e XI., vietasi dar denaro anticipato per compra di grano, orzo &c.*

Colla *Prammatica* X., che comincia *Siamo stati informati* pubblicata agli 8. Luglio del 1585. il medesimo Vicerè prescrive il tempo, in cui assoldar si doveano i Garzoni per la coltura de'campi, dovendo cominciare da un Natale, e terminare nell'altro, e non già da Agosto in Agosto, come prima praticavasi. Poi coll'XI. che comincia *Essendosi per Prammatica*, che pubblicolla all' ultimo di Aprile del 1586., di nuovo incarica l'esecuzione di quello erasi ordinato intorno al non andarsi incontro a'Vetturali. Indi rammenta altra *Prammatica* de' Luglio del 1584., la quale non leggesi nella raccolta fattane dall'*Altimari*, con cui diconsi date le stesse provvidenze per li migli, e germani; e comechè erasi saputo, che molti sotto pretesto, che fossero privilegiati facean dar denaro a grani, orzo, migli, e germani da consegnarsi al prezzo, che valevano in tempo della ricolta, o in altro tempo, incettandone più di quello, che necessario era al lor bisogno, con riponerlo in pregiudizio della grascia; quindi fu vietato fare istrumenti, o altre cautele per simiglianti contratti, senza che valesse alcun privilegio, o licenza, che si dicesse ottenuta, prescrivendosi la pena di galea in vita a'Notai, che le stipolassero, e della perdita del denaro per coloro, che lo dassero. E laddove tai cautele si ritrovassero fatte prima di questa *Prammatica* non dovessero aver luogo in giudizio in qualunque Tribunale senza ammettersi alcun pretesto di esenzione, o privilegio, talche doveasene prima ottener licenza *in scriptis*, aggiugnendosi la pena a' contravventori della privazion dell'offizio, e di relegazione *in Insulam* per dieci anni.

124. *Colla XII. si ordina a' compratori di vettovaglie il doverle vendere a minuto.*

Pubblicò poi lo stesso *Giron* a'17. Maggio del 1586. la *Prammatica* XII. che comincia *Essendo principalmente*. Con essa ordinò, che tutti quei, i quali compravano grano

no, e orzo per rivenderlo, non potessero negarne la compra a minuto, che ne avessero voluto fare i Vetturali, per portarli nelle Dogane, sotto la pena di perder la vettovaglia riservata: per li Nobili poi cinque anni di relegazione *in Insulam declarandam*, e di anni trè di galea per gl'Ignobili, con applicarsi la pena per una terza parte all' accusatore e per l' altre due al Fisco.

125. *Come restasse vietato il traffico, che ne facevano i Vetturali.*

Di più fu stabilito, che perpetuamente tai Vetturali fossero obbligati di andar comprando e rivendendo i grani, ed orzo per le dogane, e mercati del Regno, senza riponergli in altri luoghi, meno che quando si pernottasse, vendendolo in pubblico subito, che si facesse giorno. E comechè colla *Prammatica* de' 17. Marzo del 1583. erasi ordinato di non comprarsi grano, ed orzo per trenta miglia intorno la Città per farne mercanzia, o infossarlo, e poi erasi inteso, che questi compratori per frodare la legge facean contratti con Vetturali, fingendo di aver venduto loro i grani per così coprire la vendita fattane ad altri, ed altri davan danaro a' Vetturali per comprare i grani, per andar poi vendendoli a prezzo alto, perciò vietato fu questo traffico in qualunque maniera sotto la pena corporale e della perdita della vettovaglia.

126. *Si espone la* Prammatica *XIII. sotto lo stesso titolo.*

Con altra *Prammatica*, che comincia *Negli anni passati*, ed è la XIII. pubblicata anche dal *Giron* a 31. Ottobre del 1586. di nuovo si raccomanda l'esecuzione del Bando o sia *Prammatica* dell' ultimo Dicembre del 1583. per non potersi tra i Cojari comprare insugna e strutto più dell'uso loro necessario, e si vieta il rivenderne ad altri, e l' estrarre dal Regno.

127. *Si espone la* Prammatica *XIV. sotto lo stesso titolo.*

Segue poi la *Prammatica* XIV. che comincia *Essendo pervenuto*, pubblicata dal *Conte Miranda* all' ultimo di Feb-

Febbrajo del 1588. Questa fu fatta per dar riparo al male, che faceano gli *Antinieri*, o sian quelli, che avean la cura di raccogliere i mietitori prendendosi il denaro da'*massari*, senza poi darne il numero promesso. Volle ovviarsi anche alla frode de'mietitori, i quali dopo aversi preso il denaro dagli Antinieri, non venivano a servire nel tempo designato, o pur venuti, se ne fuggivano, onde sì per gli uni, che per gli altri fu determinata la pena di anni tre di galea.

128. *Si espone la* Prammatica *XV. sotto lo stesso titolo.*

L'istesso *Conte Miranda* pubblicò poi a' 17. Giugno del 1588. la *Prammatica* XV, che comincia: *Perche tra gli altri pensieri*. Con essa vietossi a qualunque persona il comprare ogni sorte di legumi e vettovaglie per trenta miglia intorno la Città per farne mercato, ma che solo per lo vitto, e proprio uso si permettesse, sottoponendosi i contravventori alla pena di perdere il tutto, con darsene la metà agli accusatori. Benvero si limitava questo bando per li Vetturali soliti ad effettuar queste compre, purchè non facessero magazzini, e lo portassero a vendere per li soliti mercati.

129. *Si espone la* Prammatica *XVI. sotto lo stesso titolo.*

Anche la *Prammatica* XVI., che comincia *Ancorche per molti Regj Banni* pubblicossi dal *Conte Miranda* a'20. Luglio del 1592., con cui fu ordinato, che chiunque tenesse grano o orzo infossato, o ne'magazzini oltre il proprio uso, dovesse vendergli al prezzo corrente a ciascuno, che volesse comprarlo per proprio bisogno, e specialmente a Vetturali per venderlo per la grascia del Regno, senza che ne ricevessero impedimento alcuno, anzi dovessero ricevere tutto il possibile favore.

Questa *Prammatica* sembra contraria agli antecedenti ordini, perchè con essa si da per vero, che potessero tenersi infossati i grani, onde se ne ordina pronta la vendita per quei, che lo richiedevano.

Al-

131. *Si espone la* Prammatica *XVII. sotto lo stesso titolo.*

Altra *Prammatica* pubblicò il *Conte di Miranda* a' *6.* Agosto del 1593., e fu la XVII., che comincia: *Essendo principalmente*. Rinnovò egli gli stessi ordini dati nella precedente, acciò con effetto venduto si fosse il grano e orzo infossato, o riposto ne'magazzini ad ognuno, che richiedevalo per proprio uso. Benvero si soggiugne, che i Padroni non potessero valersi della scusa di non poterlo vendere a minuto, o che già l'abbiano venduto ad altri, perchè fattane la vendita, doveano subito inviarlo a'Compratori, senza più tenerlo presso di loro. Si ripetono gli stessi ordini per li Vetturali, per comprare e rivendere i grani per li Mercati e Dogane del Regno, e non potendoli smaltire nel giorno, che vi giunsero, dovean essi passare avanti andando altrove, sotto la pena di perdere gli animali con quello, che portassero, e di dieci anni di galea. Si ripetono finalmente gli ordini per li Vetturali di non prender grani con far contratti per trenta miglia intorno la Città, potendo essi per proprio conto prenderlo, e rivenderlo poi nel modo suddivisato.

132. *Si espone la* Prammatica *XVIII. sotto lo stesso titolo.*

Altresì il *Conte di Miranda* pubblicò la *Prammatica* XVIII. a' 30. Giugno del 1595., che comincia *Gli anni passati*. In essa vi s' inserisce il Bando fatto a' *26.* Luglio del 1569. dal Duca di Alcalà, con cui vietossi l' inviar grano ed orzo in Benevento per ivi riponerlo. Quindi rinnovasi questo divieto sotto la pena a contravventori della perdita della robba, e di ducati diecimila, e della morte naturale, o di galea in vita per quei, che l' avrebbono trasportato. Benvero restava solo permesso a'Vetturali di portare il grano, e l'orzo per venderlo cotidianamente in quella Dogana senza infossarlo; e non vendendolo, dovean passare avanti in altri luoghi: e quando portassero il grano in quei molini per farlo macinare, sotto le medesime pene doveano riportarne la farina.

133. *Si espone la* Prammatica *XIX. sotto lo stesso titolo.*

Finalmente il *Conte di Olivares* a' 13. Marzo del 1596. pubblicò la *Prammatica* XIX., che comincia: *Essendo il nostro principale intento*, con cui vietossi far compra di grani a primi prezzi con darsi danaro anticipato, senza sapersi la voce, che ogni anno faceasi in S. Gio: Rotondo, onde si vuole, che questa attender si dovesse, e che perciò niuno di qualunque stato, grado e condizione si fosse, avesse potuto dare, o prender denaro colla condizione di detti primi prezzi, sotto la pena a' contravventori di perder le somme pagate, e di ducati due mila, annullandosi tutte le cautele fatte. Si soggiugne altresì, che se alcuno de'contraenti non si fosse contentato, che i denari dati, e presi a detti primi prezzi, s'intendessero dati e ricevuti alla suddetta voce, in questo caso, quei che se lo presero dovessero restituirlo a' padroni coll'interesse all'otto per cento nel tempo, che consegnar doveano l'orzo, e'l grano.

134. *Qual comento siasi fatto dal* Rovito.

Su queste *Prammatiche* non vi è altro, che il comento del *Rovito*, e del *Novario* sulla VII. VIII. XV., e XVI. In riguardo all'VIII. scrive il *Rovito*, che gli ordini per li riveli del frumento non possono darsi da' Giudici inferiori *inconsulto Principe*, e che in questa *Prammatica* non son comprese le biade, che si prendono da' molini, nè la speltra, come attesta *Camillo Borrello* (a) essere stato giudicato dalla Regia Camera. Intorno poi alla XV., che per errore di stampa stà notata la XVII., si va notando se l'orzo, il miglio, il panico comprendansi sotto la voce delle vettovaglie, come l'esamina lo stesso *Borrello* (b). E venendo al punto di vedersi, quando possa dirsi consumato il delitto di aver comprato per rivendere, onde siasi incorso nella pena stabilita dalla *Prammatica*, è in opi-

(a) *de Magistr. edict. lib. 3. cap. 14. n. 48.*
(b) *loc. cit. n. 56.*

opinione, se ne rilevi la pruova dalla quantità, se sia questa eccedente il bisogno, che ne avesse il compratore. Vuol però, che questa regola resti eccettuata per le Università, alle quali permettesi comprar grano sovrabbondante, per poterlo rivendere in caso di necessità, ricavandone il profitto per la stessa annona. Ma quando ciò non avvenga, dovrà tassarsene il prezzo, purche non vi sia perdita dell'annona, nè danno de'poveri. Tassato poi il prezzo dovrà darsi a' Panettieri, con riceverselo in contanti, restando a lor pericolo il vendere il pane cotto; ma essendoci penuria, dovrà darsi il grano in certa misura, coll'obbligo di consegnar tanto pane corrispondente ad ogni *tomolo* di grano, con esser preferito colui, che ne dasse in maggior quantità. All'incontro come ne scrive *Azevedo* (a) in due modi stima di potersi consegnare il grano a'Panettieri, o sian Fornai. *Primo vendendo illud ipsis pistoribus pro certo pretio taxato, ut ipsi pistores suo periculo illud vendant in pane cocto pretio taxato per eamdem civitatem. Secundo modo datur triticum redigendum in panem coctum, ut in pane cocto vendatur per depositarium annonæ, & ejus deputatos in domo publica ad id deputata, & ita multoties ego observari vidi in hac civitate tempore carestiæ.*

135. *Comento datoci dal Novario sulla* Prammatica *VII.*

Il *Novario* poi ragionando sulla *Prammatica* VII., che per errore sta notata VIII. avverte, che il divieto fatto con essa a Cojari non proceda ne' cuoi già curati; perchè colla tinta ricevuta ridotti a perfezione han mutato natura, come a lungo ne scrive *Sese* nella *dec.392. to. 4.* Anzi vuol questo Autore, che non abbia luogo la *Prammatica*, laddove si rivendano i cuoi comprati con buona fede, e quando quella quantità più non gli sia necessaria al venditore, che incettolla per l' uso della sua Bottega. Breve

(a) *ad ll. Hispan. c. 4. in fin. & c. 6. n. 3.*

136. *Comento sulla* Prammatica *XVI.*

Breve è poi il comento, che fa sulla *Prammatica* XVI. dicendo, che meritamente in questa legge ne restino esclusi i privilegiati per non ammettersi gl'incettatori del grano, orzo, ed altro, con annullarsi i contratti fatti, e fa nascere il dubbio, che poi risolve intorno al vedersi, se sianvi compresi i privilegiati, che hanno i privilegj *in corpore juris*.

137. *Si rimette il lettore a quello fu scritto nel precedente Tomo.*

Fin quì giungono le *Prammatiche* pubblicate sotto il governo di Filippo II. appartenenti a questo punto della pubblica annona, in cui un savio Principe, ed i suoi Magistrati con ogni avvedutezza attender debbono, poichè da quella dipende il maggior comodo dello Stato. Su questo punto rimetto il lettore a quanto ne fu scritto nel precedente *Tom.* VI. (*a*) perchè vi ritroverà quei lumi appartenenti a tai provvedimenti dati, e ravviserà in quante guise essi fossero stati sotto il governo di diversi Principi. Così per l'avvenire scorger potrà gli altri, quando si scriverà l'Istoria delle susseguenti *Prammatiche* raccolte sotto questo titolo *de annona*, che in tutto sono nel numero di LII. Se poi altri ne richiedesse gli si potrebbon questi somministrare da' libri *notamentorum* del Collaterale, spezialmente di quell'anno, in cui portatosi il Reggente Miroballo per lo Regno ad oggetto di procurar per mezzo di gastighi, e col minacciar pene, il rivelo de'grani nascosti, ne cagionò una inaspettata carestia. Soggiugner però voglio, che l'Imperador *Giuliano* avendo voluto bassare tai derrate in Antiochia, vi produsse una orribile fame, come rilevasi dalla Storia della Chiesa (*b*). All'incontro v'ha chi riflette, che il valore delle cose essendo determinato in rapporto della

(a) *Lib. XXVI.* §. 194. *pag.*451. *& seq.*
(b) *Socrat. lib.* 11.

la loro quantità, e del bisogno reale o apparente, non può esser quello sottoposto al piacere di un Principe o di un Magistrato. Benvero questa regola riceve la sua eccezione nel caso, ove trattasi di una cosa necessaria alla vita, e che non vi sia pericolo di sofferirsene la mancanza. In questo rincontro fissandosi il prezzo, il quale rechi un onesto guadagno a coloro, che la somministrano, cessa il pericolo, che possa mancare, e si previene il monipolio dannoso allo Stato. E per appunto questo fu l'errore commesso da *Giuliano*, perche bassò a sì vil prezzo le derrate a segno che niuno vi ritrovava il suo conto per somministrarle. (*a*)

138. *Come guidavansi gli antichi Romani in queste emergenze.*

Su questa emergenza pertanto alcune generali massime adottar si dovrebbono da quei, che governano lo Stato, cioè di procurar l' abbondanza, con cui pronto diasi il riparo alla futura carestia, che sovrastar potesse. Quindi si ha, che presso i Romani il primo officio dell' Impero fosse questa Prefettura, la quale era preferita a tutto il Senato, e solo i Consoli, e 'l Prefetto pretorio la precedevano. (*b*) In' fatti Roma sarebbe giunta ad estrema miseria, se mancata fosse la cura di Q. Fabio Massimo, che seppe a tempo darvi il dovuto riparo, come ne avvisa *Livio* (*c*). Il male talvolta può avvenire, perchè a'Principi soglion dagli adulatori nascondersi le miserie de'loro Popoli, come *Plutarco* narra di Mitridate, il quale nulla sapea, che il suo esercito si perisse della fame, perchè i Capitani la celavano. (*d*) Or come

(a) *V. Montesquieu de l'Esprit des loix To.2. Liv. XXII. Chap.VIII. pag. 337. in not.*
(b) *Tac. lib. 1. pag. 2. edit.* 1534.
(c) *Lib.* 10. *pag.* 171. *edit.* 1554.
(d) Nella di lui vita *pag. 699. edit.* 1542.

come avverte *Scipione Ammirato* , (*a*) nella ſteſſa guiſa che a un Paſtore convien ſapere il numero delle ſue pecore per provvederle della neceſſaria paſtura, così di pari praticar dee il Principe in riguardo a'ſuoi Sudditi. Ne baſta rammentar la morte del diſavventurato *Starace*, e le peripezie indi avvenute, perchè ſpecialmente cura ſi prenda ſull'eſtrazion de'grani, poco o nulla importando, che fatta ſe ne ſia un' ubertoſa ricolta da taluno in caſa, quando ne laſcia ſpalancate le porte per farſene preda da' Ladri. Stima perciò il cennato Autore, che in tempo di careſtia ſia ſano conſiglio di far due libri in memoria del fatto, ivi notandoſi i nomi di coloro, i quali giovamento recarono al Pubblico in quel tempo di penuria, e di quei che per effetto di avarizia naſcoſero le vettovaglie, perchè come i primi di eterna memoria renderebbonſi a'poſteri per lo preſtato beneficio, onde di ſtimolo foſſero a ben operare, così i ſecondi di eterna infamia reſtaſſero notati, come quei, che più conto ferono del denaro, che della vita degli uomini, che laſciaron perire.

139. Prammatiche *ſotto il titolo de* Appellationibus *pubblicate in tempo di Filippo II.*

Far paſſaggio or conviene alla Storia dell'altre *Prammatiche*, che ſono ſotto il ſeguente titolo *de Appellationibus*, delle quali ſette ſe ne numerano promulgate mentre regnò Filippo II., cioè la V. dal Duca di Alcalà, la VI. dal *Cardinal Granvela*. La VII. VIII., e IX. da *D. Giovanni Zunica*, la X. dal *Conte di Miranda*, e finalmente l'XI. dal *Conte di Olivares*.

140. *Se eſpone la* Prammatica *V. ſotto queſto titolo.*

La ſuccennata *Prammatica* V., che comincia *Siamo ſtati informati*, pubblicata fu all'ultimo di Novembre del 1569. in occaſione, che molti amminiſtratori del peculio delle Univerſità per dilatare la ſoddisfazione delle quantità,

(a) Sopra Tacito *lib.* 12. *Diſc.* 3.

tità, che doveano per effetto della riportata condanna, di questa ne appellavano nel S. C., e l'appello ammetteasi prima, che costasse di aver pagato il loro debito. Fu pertanto ordinato, che non potessero spedirsi inibitorie, se prima non costava il pagamento, con intendersi rivocate tutte le già spedite contra la forma di tal ordine.

141. *Comento del* Costanzo.

Osserva *Francesco di Costanzo*, che questa *Prammatica* concorda colla XXI. *de Admin. Univers.*: e si va poi esaminando dal *Pres. de Franchis* nella *dec.* 347., e dal *Reg. de Marinis ad Rever.* nella *dec.* 518., se nelle Corti de' Baroni, anche lo stesso proceda, come per gli amministratori de' luoghi pii condannati a dar conto delle loro amministrazioni; scrivendo su questo punto anche il *Reg. Petra* sul *Rito* 256, *n.* 29.

142. *Comento del* Novario.

Dice il *Novario*, che questa *Prammatica* eziandio concordi colla V. §. 10. & 11. *de Administr. Univers.*, in cui si dispone, che i Sindaci, e Amministratori terminato, che hanno il loro impiego, non potessero lasciar residui a' loro successori, ma dovessero costrignersi all' effettivo, e real pagamento, ordinandosi a' Magistrati, che dopo essere stati dichiarati liquidi debitori, senza figura di giudizio, e senza alcun ritardo li condannassero a pagare, allegando il *de Franchis* nella *dec.* 347. Vuole, che lo stesso anche praticar si debba contro de' debitori fiscali, giusta quello disponesi in più *testi* (a), e ne rapporta deciso *Franc. di Marco* nella *dec.* 200. *to.* 2. come altresì ne ragiona *Filippo Maradei* nel suo *singul.* XXXI.

143. *Tra qual tempo può farsi uso dell' appellazione.*

Per prodursi generalmente gli appelli in riguardo al tempo, già è noto, che può farsi uso di essi tra dieci

X giorni

(a) *In l. hi Cod. de Conv. fisc. debit. lib.* 10. *l. missi opinatores Cod. de Exactor. tribut. lib.* 10.

giorni computati dal dì della intimazion della ſentenza, *vel latæ, tam diffinitivæ, quam interlocutoriæ*. Interpoſta l'appellazione, ſi accordano altri cinquanta giorni per preſentarſi la copia del proceſſo preſſo il Giudice, come fu diſpoſto dalla *Coſtituzione* di Federico II. *Appellationum tempora*, di cui ſi fa menzione nella *Pram.* I. ſotto queſto *tit. de Appellat.*, e ſi ritrova eſpoſta nel *Tom.*II. di queſta Storia (*a*) quantunque per *diritto* comune non ſi accordaſſero più di trenta giorni. Spirato poi queſto tempo la ſentenza paſſa in giudicato. All'incontro preſentatoſi il proceſſo, accordaſi un anno a proſeguir l'appellazione, e chiamaſi *primum fatale*. Eſſendo ſtato impedito da giuſta cauſa l'appellante, gli ſi concede il ſecondo anno, che diceſi *ſecundum fatale*, ed anche al terzo ſi paſſa ad accordare, ſe dimoſtraſi un giuſto impedimento, il quale dal civile *diritto* non ſi ammette, come dal Canonico fu ricevuto, anzi inventato. (*b*)

144. *Avvertimento di* Franceſco Maradei.

Giova in queſto rincontro aver preſente un avvertimento, che ne reca *Franceſco Maradei* nelle oſſervazioni, che fa ſul *ſingol.* XXVII. di Filippo ſuo Padre. Ivi dice, che per pratica debba oſſervarſi, che deſerta l'appellazione, colui, il quale ha favorevole la ſentenza, non dee dimandare, che quella così ſi dichiari, ma ſolo chieder dee l'eſecuzion della ſentenza, ad oggetto di evitare un altra appellazione, giuſta la cautela inſegnata da *Carlevalio* (*c*). Su queſto abuſo delle appellazioni ſpecialmente, che ſi portano alla Sede Appoſtolica, mi riſerbo alcune rifleſſioni dopo la ſpoſizione delle *Prammatiche*, che ſono ſotto queſto titolo, e potranno eſſe ſervir

(a) *lib. IX.* §. 47. *pag.* 214.
(b) *V. Muſcatel. lib.* 2. *de appellat. par.* 2. *gloſ.* 2. *a n.* 17. *ad fin. Sforza Oddo de Reſtit. in integrum par.* 2. *qu.* 71. *n.* 15.
(c) *De Judic. tit.* 3. *diſp.* 3. *n.* 47. *to.* 2.

servir di lume a'Magistrati per la spedizion degli affari, la cui esecuzione al possibile vien ritardata con tanto pregiudizio della giustizia, e coll'eccessivo dispendio de'litiganti.

145. *Si espone la* Prammatica *VI. sotto lo stesso titolo.*

Non lascio intanto di rammentar la *Prammatica* IV., che comincia *A nostra notizia* pubblicata dal *Granvela* a' 17. Luglio del 1574. Questa vuole l'esecuzion della *Prammatica*, con cui erasi ordinato, che non si ammettesse appellazione nel S. C. delle sentenze della Vicaria di duc. 150., o sotto questa somma.

La *Prammatica*, che accennasi, fu la III. nel §. IV. sotto il titolo *de Offic. S. R. C.*, benchè poi questa somma si fosse avanzata fino a duc. 500. come leggesi nel §. 3. della *Prammatica* LXXIV. sotto lo stesso titolo, pubblicata a' 3. Settembre del 1597. dal *Conte di Olivares*, come se ne ragionerà tra non guari.

146. *Dubbio promosso dal* Costanzo.

Si promuove il dubbio dal *Costanzo*, se la condanna contenesse somma certa, ed inferiore a' duc. 150. nel capitale, ed incerta poi per l'interesse da liquidarsi, in questo caso non crede, che abbia luogo la *Prammatica*, ed allega *Tappia in Prag. 1. de offic. S. C. n.* 14. di essersi eseguita la sentenza per duc. 40. di sorte principale, perchè l'attore rinunciò alla liquidazion dell'interesse. E sebbene la *Prammatica* abbia luogo, tanto se danaro dimandasi, come altra cosa, che valore aver potesse, nasceva il dubbio, quando questo pienamente non costasse. Nota benvero, che alcune volte non ammettesi l'appellazione delle sentenze, che sono *infra summam* de' ducati 150., ma suole rimettersi alla Vicaria con dirsi *reassumptis actis justitiam faciat*; ed altre volte per le opposizioni fatte dal debitore si è trattata la causa nel S. C. col termine *ad non posita ponendum*, & *non probata probandum*, come rapporta *Brilla* di essersi praticato. (a)

X 2 In

(a) *Ad Consuet. Neap. tit.* 32. *cap.* 1. *n.* 158.

147. *Comento datone dal* Novario.

In conferma del disposto in questa *Prammatica* il *Novario* allega la *dec.* 703. del *Pres. de Franchis*, e ne dice, che abbia luogo anche nella qualità della specie, il cui valore fosse inferiore alla somma de'duc. 150. Di più se la causa per appunto tanto importasse, anche si riputa di minor quantità, se pure coll'interesse da liquidarsi l'eccedesse, come lo giudicò la Vicaria, su di che osservar si potrà il *Rito* 257., che comincia *Item in causis duarum*, di cui si ragionò nel *Tom.* IV. di questa Istoria. (a)

148. *Comento di* Filippo, *e* Francesco Maradei.

Le stesse cose ripete *Filippo Maradei* nel *sing.* XXXII., allegando altri Dottori; e ve ne accoppia maggior numero *Francesco* suo figlio nell'osservazione, che fa su detto *Sing.* mentovando il dubbio promosso dal *Rovito* sulla *Pram.* III. *de offic. S. R. C. n.* 11. & 12. cioè condannando la Vicaria taluno a duc. 150. per una causa, e per un'altra nella stessa somma, se queste coacervate ne impediscono l'esecuzion della sentenza. Soggiugne poi, che in pratica osservasi non ammettersi l'appellazione delle cause, o sia de'decreti, che non eccedono due once, come avviene per lo spreto mandato per disposizione del *Rito* 158., talche al dir di *Caravita n.* 4. incusata la pena, e scritta nel libro, si esegue *realiter & personaliter appellatione non obstante*; quindi producendosi l'appellazione al S. C. de'decreti della Vicaria *quod procedatur ad incusationem mandati*, *vel fidejussionis*, la solita decretazione del Presidente si è, *si fidejussio non fuerit incusata*, *nec posita in libro*, *M. C. V. de supplicatis verbum faciat*; come rapporta il *Reg. Sanfelice* in fine della sua *dec.* 159. *lib.* 2.

Siegue

(a) *Lib. XVIII. §. 266. pag.* 219.

149. *Si espone la* Prammatica *VII. sotto lo stesso titolo.*

Segue la *Prammatica* VII., che comincia *Essendoci stato esposto*, pubblicata da *D. Giovanni Zunica* a' 10. Luglio 1580. A questa legge vi diede occasione il ricorso del Fisco, poiche i condannati dalle Regie Udienze, dalle Corti Baronali, ed anche dalla Vicaria, e da altri Tribunali ad alcuna pena, ne appellavano per impedirne l'esecuzione, quantunque fosse minore di quella, che meritava il commesso delitto. All'incontro comechè osservavasi ne' Tribunali di non condannarsi a pena maggiore, se il Fisco, o i Coadjutori nelle Corti non inerivano alle appellazioni, onde oltre il ritardo della spedizion delle cause, altro danno al ben pubblico ne avveniva, perchè talvolta non inerivasi a queste appellazioni per mancanza de' Procuratori fiscali, e de' Coadjutori delle Corti, e perciò il Fisco ne restava gravato; quindi si ordinò, che per l'avvenire tanto i condannati, come quei da condannarsi da qualunque Tribunale nel caso, che appellassero delle ricevute sentenze, vi s'intendesse inerito dal Fisco, in guisache il Giudice delle appellazioni potea riformarle non solo in favore dell'appellante, ma ancora contro di esso, sottoponendolo a pena maggiore *instante Fisco* in quelle cause però, le quali per le appellazioni si devolvono a Tribunali Regj, ove vi è il Fisco, come sono il Sacro Cons. la G. C. della Vicaria e la Regia Camera; poiche per le altre, che devolvevansi a Giudici delle Corti Baronali per gli privilegj delle prime, seconde, e talvolta terze cause, nulla intendevasi innovato.

150. *Ponderazioni fatte da' Dottori su questa* Prammatica.

Presso *Rovito* vi è un abbaglio, perche sebbene apparisca nel titolo il comento su questa *Prammatica* VII., quello propriamente cammina sulla IX. di questo titolo, come dirassi a suo tempo. Si riflette però, che questa *Prammatica* non abbia luogo in quel caso, in cui siavi l'ac-

l'accusante, e non avesse appellato, poichè se la parte, del cui interesse si tratta, non si richiama, tantomeno conviene questa appellazione al Fisco, che avrebbe l'interesse secondario, come scrivono i *Dottori*, che allega. Quindi si esamina, se possa taluno inerire all'appellazione prodotta da altri, ma dopo il corso di dieci giorni. Ciò avviene, quando taluno appellasse nel tempo permesso, perchè con sì fatta appellazione si acquista ragione da colui, che anche interesse principale avesse alla causa, e perciò non gli si vieta il poterci inerire. Ma se poi taluno appellasse in nome altrui, in questo caso dovrà inerire all'appellazione, e ratificar l'atto, poiche mancava all'appellante il diritto di appellare.

151. *L'uso dell' appellazioni, cui convenga farlo.*

Or comechè il rimedio dell'appellazione è comune a ciascuna delle parti, ne avviene, che se una di esse non appellasse, ben possa il Giudice riformar la sentenza in favor di colui, che non cercò l'appellazione; e se uno de'correi condannati avesse solamente appellato, di questo rimedio possono anche giovarsene i suoi compagni, complici nel delitto, purche però non si fosse prodotta l'appellazione per quella sola parte della sentenza, che toccasse il solo appellante. Queste ed altre questioni si vagliano dal *Costanzo*, che ho stimato accennare, perchè lume ne prenda chi s'incontri in queste forensi contese, le quali sovente sogliono ritardare il corso della giustizia con farsi abuso di quei rimedj, che per sollievo degli oppressi furon introdotti.

152. *Si espone la* Prammatica *VIII. sotto lo stesso titolo.*

All'ultimo dello stesso mese di Luglio del 1580. il medesimo Vicerè *D. Giovanni Zunica* pubblicò l'VIII. *Prammatica*, che comincia *A nostra notizia è pervenuto*. Con essa stimò di prescrivere il termine di tre mesi da computarsi

(a) *V. Constant. in hanc prag. & de Ponte consf.* 78. *n.* 18.

tarsi dal giorno, che produceasi l' appello a poter comparire, e dimandare la commessa della causa dell'appello, o nullità delle sentenze, o vero de' decreti interlocutorj e diffinitivi, e che avrebbono forza di diffinitivi in tutte le cause civili, criminali, o miste di piccola o gran somma che fossero, con presentare avanti il Giudice delle appellazioni la copia del processo, altrimenti scorso questo tempo dovesse procedersi all'esecuzione delle sentenze e de'decreti, con ordinarsi parimenti, che dovesse darsi notizia di tutte le appellazioni, prodotte avanti la promulgazione della *Prammatica* senza essersi presentati i processi, per darvisi la dovuta providenza.

153. *Si espone la* Prammatica *IX. sotto lo stesso titolo.*

Nel seguente anno 1581. a' 19. Gennajo lo stesso Vicerè *Zunica* pubblicò la seguente *Prammatica* IX., che comincia *Essendo stato*. Questa fù intesa a togliere i rimedj, che produceansi contra gl'incidenti, o sia contra i decreti, che per essi faceansi nelle cause delle ricusazioni, e sospezioni de' Giudici per dilatarne la spedizione. Fu pertanto ordinato, che sicome non ammetteansi appellazioni delle sentenze, e decreti diffinitivi di tai cause, lo stesso dovesse praticarsi per gl'incidenti, nulla ostante qualunque ragione o causa, che si allegasse da'litiganti.

154. *Comento datone dal* Rovito.

Su questa *Prammatica* cade quel Comento, che portasi dal *Rovito* sulla VII., e va dicendo, che fosse stata necessaria a pubblicarsi, perchè altrimenti lo Statuto, che parla delle appellazioni per le sentenze e decreti diffinitivi non estendeasi per gl' incidenti, ed emergenti della causa. E la ragion della *Prammatica* fondasi, perchè essendosi privilegiata una causa, così riputar anche debbonsi tutti i suoi incidenti. Questo istesso poi va ripetendosi nella *Pram.* XI, di cui tra non guari si farà parola, e dar si dovette questa provvidenza correggendosi il di-

diritto comune, per cui permetteasi questa appellazione; quantunque il *de Luca* sulla *dec.* 408. *del Pres. de Franchis* dicesse, che non ve ne fosse bisogno per lo anzi detto motivo, cioè perchè la causa privilegiata tirava seco tutti i suoi incidenti, come rapporta il *Costanzo*.

155. *Comento fattone dal* Novario.

Le stesse cose va ripetendo il *Novario*, che soggiugne essersi per lo stesso motivo ordinato nella *Pram.* XLVI. *de offic. S. R. C.*, che tutti gli articoli incidenti, e annessi alle cause criminali si rimettono alla Vicaria, ove prima debbonsi decidere colle cause principali. Rimane poi la difficoltà nel vedersi, se convenga l' appellazione per quei incidenti nati prima della sentenza fatta per l'allegata sospezione, giacchè dopo di essa niun richiamo si ammette. Ma questo dubbio lo scioglie il *Presid. de Franchis* dichiarando, che quando il gravame, che si porta per l'incidente non può avere il suo sfogo in tempo della diffinitiva sentenza; come avverrebbe per doversi produrre nuovi testimoni, nuove scritture o altre pruove, in questo caso è lecito appellare. Se poi a tai mancanze può ripararsi in tempo della diffinitiva sentenza, allora non si permette, di sortechè si vuole, che questa *Prammatica*, che vieta le appellazioni non abbia luogo nel primo caso, perchè altrimenti si toglierebbe alle parti il poter allegar le sospezioni. Per quanto poi tocca al vedersi, se convenga il rimedio della reclamazione negl'incidenti delle cause criminali, la quale non si ammette nelle sentenze, sostiene lo stesso *Presid. de Franchis* l' opinione affermativa nella sua *dec.* 637. ove molto ne ragiona.

156. *Si espone la* Prammatica X. *sotto lo stesso titolo*.

Il *Conte di Miranda* pubblicò poi a' 14. Gennajo del 1592. la *Prammatica* X., che comincia *N'è stato presentato memoriale*, con cui ordinò, che l' appellazioni, le quali produceansi de' decreti diffinitivi della G. C. della Vi-

Vicaria si fossero commesse a quel Consigliere, che risiede nella Ruota, ove altra volta proposta erasi l'appellazione di qualche incidente della stessa causa, con osservarsi ciò tanto nelle cause future, come per quelle, che allora eran pendenti, e doversi a tal effetto notare ne'decreti, che faceansi a relazion della Vicaria, la Ruota, ove erasi proposta la causa.

157. *Motivo di ordinarsi tal* Prammatica.

Dicesi nel proemio di questa *Prammatica*, che ad istanza del Fisco si fosse ordinata, comechè rappresentò di essersi così determinato fin dal tempo del Duca di Alcalà, onde dimandò, che questo punto restasse fermo con decreto generale. Questa supplica già si diede al *Conte di Miranda*, ma non comprendo, perche termini con dirsi *Si supplica V. S. Illustrissima e Reverendissima*, onde è da credersi, che piuttosto al *Cardinal Granvela* si fosse fatto un tal ricorso, poiche questo titolo non conveniva al *Conte di Miranda*.

158. *Riflessioni fatte dal* Costanzo.

Va notando su questa *Prammatica* il *Costanzo*, che se gl'incidenti non riguardano la causa principale, come se per avventura appellasse taluno di non essersi quella rimessa a qualche Corte, potrebbono trattarsi in altra Ruota, ma non così, quando da quella dipendessero, poichè la ragion della legge si è, perchè conviene, che in una stessa Ruota si continui la discussione di quegli incidenti, che conferiscono alla decisione della causa principale. Anzi al dir del *Moscatelli* (a), se qualche incidente si riferisce in una Ruota del S. C. nella medesima debbono riferirsi tutti gli altri; e quando taluno gravasi di qualche incidente, allora il Presidente del S. C. non commette la causa ad un Consigliere, ma ordina, che la Vicaria ne faccia relazione. Questa poi intesa, se si

(a) *In prax. lib. 2. par. 3. glos. partis n. 74.*

si rileva non esservi gravame, rimettesi la causa alla stessa Vicaria, senza ritenerla nel S. C. emendando il gravame, quando ve ne fosse, lo che non permettesi alle altre Corti del Regno.

159. *Opinione del* Novario.

Per conferma di quello disponesi in questa *Prammatica* il *Novario* vuole, che in ogni conto si osservi, quanto ne scrive il *Pres. de' Franchis* nella *dec.* 528., in cui dichiara, che non abbia luogo, allorchè l'incidente riferito in una Ruota lungi sia dal delitto, di cui trattasi nella causa principale, poichè in tal caso ben può commettersi questa in altra Ruota, come indistintamente avea veduto praticare. Da ciò ne derivava poi, che la causa dell'appellazione dovea trattarsi come la principale per esser della stessa natura, e se summaria era questa, così anche era quella dell'appellazione, e trattandosi la causa principale a Ruote giunte, lo stesso doveasi osservare per gl' incidenti, ed emergenti da quella, come porta deciso l'istesso *de Franchis* nella *dec.*252.*n.*7.

160. *Osservazioni di altri Dottori su questo stesso punto.*

Su questa *Prammatica* può anche vedersi l'osservazione sul *Singol.*XXXV. di *Filippo Maradei*. Ivi si va dicendo, che sebbene il Fisco non appelli nelle cause criminali de'decreti liberatorj lo stesso non procede però negli emergenti delle cause criminali, che risentono de'giudizj civili, come sarebbe nelle remissioni delle cause, nel decreto, con cui si ordina, che il reo sia riposto nella libertà primiera, o che goda dell'indulto, e'l *Reg. Rovito* (a) il *Reg. Sanfelice* (b), e *Capecelatro* (c) scrivono su questo punto, cioè se l'appellazione sia diffinitiva o interlocutoria, onde debba trattarsi cogli stessi atti, senza darsi nuovo termine. Il

(a) *In Prag.* 1. *de assistent. n.* 4.
(b) *Dec.* 4. *n.* 18.
(c) *Dec.* 187. *n.* 8. & 28. *to.* 2.

Il *Conte di Olivares* fu poi l'ultimo Vicerè, che sotto il governo di Filippo II. pubblicò la *Prammatica* XI. a' 30. Ottobre del 1598., che comincia *Per lo magnifico Pietro Antonio Mastrillo*. Mentre era costui Avvocato fiscale della Vicaria con suo ricorso espose, che nel S. C. erasi trattato di ammetter l'appellazione di un incidente della sospezione allegata da *Orazio Prence* in persona del Consigliere Gio: Tomaso Vespulo contra la forma delle Regie *Prammatiche*, e di un decreto interposto dal Collateral Consiglio a' 19. Gennajo del 1581., onde diede occasione di ordinarsi, che in niun conto dovessero ammettersi appelli delle cause di sospezioni, nè de' loro incidenti, e così rotondamente restò deciso questo punto.

161. *Si espone la* Prammatica *XI. sotto lo stesso titolo.*

Su questa *Prammatica* osservar si potrà il *Singol.* XXXII. di *Filippo Maradei*, nella cui fine dice, che non abbia ella luogo nel caso della nullità, che derivasse dal difetto di giuridizione, allegando *Rovito* nella *dec.* 81. *Francesco Maradei* suo figlio nell'annotazione, che fa su questo *Singolare* scrive poi, che sebbene sia vietata l'appellazione, la reclamazione, le nullità, ed ogni ricorso anche per gl'incidenti nelle cause delle sospezioni, nondimeno possa prodursi l' appellazione del decreto, con cui si ordinò non riceversi la sospezione senza il deposito per non essersi provata la povertà, allegando *Petra* sopra il *Rito* 19. della Vicaria *n.* 19., e nel *Rito* 265. *n.* 31. *to.* 3.

162. *Osservazione di altri Dottori su questi punto.*

Vuole anche confermata questa *Prammatica* nel §. 23. della XV. sotto lo stesso *tit. de suspic.*, e da un altra fatta a' 2. Settembre del 1589. dal Conte di S. Stefano, con cui espressamente vietati furono tutti i rimedj negl' incidenti delle cause delle sospezioni, non ostante che quelle non potessero ripararsi col decreto diffinitivo. E stima degno di notarsi, che vi venga compreso il caso

163. *Continua lo stesso Comento.*

caſo anche dell'appellazione, che voleſſe produrſi del decreto interpoſto dal Preſidente, con cui ſi diſſe *oſtendantur capita* della propoſta ſoſpezione, come altresì il caſo della reclamazione del decreto del Collaterale, con cui ſi foſſe ſoſpeſa la decretazione del Preſidente, come fu deciſo nel 1596. nello ſteſſo Collaterale per la ſoſpezione propoſta dalla Piazza di Nido in perſona del Conſigliere Duca di Vaſtogirardo, avendoſi avuto per vero, che vietata foſſe l'appellazione, nulla oſtante, che la cauſa foſſe fatta appellabile per effetto dell'appellazione prodotta dall' attore contra il primo decreto interpoſto dal Preſidente, facendoſi uſo della dottrina di *Stefano Graziano* (a), il quale inſegna, *decretum prius nullum, prout fuit decretatio, quod oſtendatur, emanata in cauſa prædicta per ſpectab. Præſid. elapſo tempore ſtatuto a Reg. Prag. ad proponendas ſuſpiciones, non potuiſſe reddere cauſam appellabilem*. Quindi reſta in piedi il rimedio delle nullità, che deriva dal difetto della giuriſdizione, e queſta ſi conſidera non ſolo quando nel profferirſi la ſentenza dal S. C. non vi foſſe ſtato il numero de' voti conformi, come ſi vuole dal *diritto* del Regno, ma quando anche le cauſe delle ſoſpezioni, ancorchè notorie ſi proponeſſero, ſi commetteſſero, e ſi decideſſero dopo il tempo dell'ultima di ſopra cennata *Prammatica*, perciocchè quando ſi voglia tolta la facoltà di giudicare, ne deriva la nullità per difetto della giuriſdizione.

164. *Nuova pratica di decretare nelle cauſe delle ricuſazioni.*

Oggidì è di molto su queſto punto delle ſoſpezioni variata l'antica pratica, poichè come prima col proponerſi i capi della ricuſa, immediatamente ſi ordinava l'*oſtendantur capita* al Miniſtro ricuſato per attenderne le ſue repliche, ora quelli prima ſi eſaminano nel Tribunale, ove ſi pro-

(a) *Diſcept. for. cap.* 103. *n.* 6.

propongono con sentirsi le Parti; e quando si ravvisino ragionevoli, si ordina *l'ostendantur*, ma se frivoli fossero, e senza appoggio di ragione, si ributtano. Vero è però, che in questa nuova forma di giudicare, quando discussi i Capi, si ordina l'*ostendantur*, si riputa, come una preventiva decisione contra il Ministro ricusato; come se almen probabili fossero i motivi da ricusarlo. Ma tal volta anche avvenir suole, che palesati i Capi della sospezione, si è questa ributtata mercè la difesa di chi ne volea l'intervento, come nel passato anno deciso fu dalla Real Camera di S. Chiara in occasione della sospezione allegata dal Principe di Ottajano contra il Commessario di Campagna; perciocchè ributtaronsi quei capi, per li quali erasi prima detto *ostendantur* dopo essersene fatto il loro esame.

165. *Si esamina se convenga il gravame del decreto del* fiat consultatio.

Non abbiamo altro comento su questa *Prammatica*, ma prima di uscirne da questo titolo *de Appellationibus* non sarà fuor di proposito il rammentare quello, che nella di lui Rubrica ne avverte *Francesco di Costanzo* intorno al vedersi, se richiamo convenga di quei decreti, co'quali dicesi *fiat consultatio ad S. M.* Egli è vero, che di questi non si produce appellazione, ma vuole, che ammetter si possa, se il Giudice mendace fosse stato nel riferire. Qui però dir si potrebbe, che ordinatesi le Consulte dal Tribunale, attento il segreto, che dovrebbe serbarsi, riesce difficile saperne il contenuto per potersene talun gravare. All'incontro ben si potrebbe ciò praticare, quando si segua la dottrina di *Bartolo* (a), il quale insegna, che basti il dire a voce, che si appella, sebbene non si produca l'appellazione scritta, e se taluno si protesta voler appellare, e subito ricorre al Prin-

(a) *In l. 1. de Appellat.*

Principe a dolersi, quella protesta si ha come appellazione. Così anche si vuole, che s'intende appellare da colui, il quale si riserva *omnia jura, jurisque remedia* per lo *testo* nella *l. non. solum 7. C. de appellat.*

166. *Quando non ammettersi l' appellazione.*

In diversi rincontri però le appellazioni non si ammettono, quando avvenga, che di picciol momento sia la causa, per l' *Auth. nisi breviores Cod. de judic.*, poichè più ne sarebbe la spesa, che l' utile da ritrarsene. Nè pure appellasi nelle cause di due once, e de' decreti della Vicaria, co' quali si ordinò la citazione *super tenore instrumenti*, e la ricognizion dell' apoca, su di che potrà osservarsi *Gaito* (a), il quale insegna, che non meritano appellazione tutti quei decreti, i quali *habent paratam executionem*, come sarebbe quando si ordinasse la spedizione delle letterè esecutoriali in vigor della poliza bancale verificata.

167. *Altri casi, ne' quali non ammettesi l' appellazione.*

Segue lo stesso *Costanzo* a mentovar nel suddivisato luogo gli altri casi, ne' quali l'appellazione non si riceve, e sarebbono, quando si fosse ordinato non doversi torturare il reo per difetto degl' indizj, quantunque appellar si possa dalla comminazion della tortura, quando con sentenza si fosse ordinato esser taluno abile a proseguir la causa. Trattandosi di una causa di sequestro, non compete l'appellazione sospensiva. Neppure ha luogo per li decreti, che ordinano la demolizion dell' edificio fatto *post denunciationem novi operis*, o quando assegnasi al figlio alcuna cosa in conto di sua legittima, o pure si dasse il tutore, o che si ordinasse l' apertura del testamento. Lo stesso avviene nelle cause della ricolta della vendemmia, o di altri frutti. Nè anche appella il condannato, come falsator di moneta.

Cade

(a) *De Credito cas. 2. tit. 7. n. 44. & cap. 2. lib. 8. n. 302.*

Cade anche sotto l'esame, se ammetter si possa la reclamazione di quel decreto del S. C., con cui denegossi la restituzione *in integrum* con impedirne l'esecuzione, e se taluno chieder possa l'esecuzione di quel decreto, che accettò per quelle parti *pro se facientibus*, dicendo, *quatenus contra appellat*, potendosi osservare queste forensi dispute presso il *Pres. de Franchis* (a) il *de Luca*, lo *Staibano* (b) *Lanario* (c) e'l *Cancerio* (d). Finalmente negasi l'appellazione nel caso della *Pram.* IV., e IX. sotto questo titolo e della *Pram.* XLI. §. 4. *de offic. S. R. C.*, come anche delle commesse delle cause, che si fanno dal Reggente della Vicaria, e del decreto con cui non si ammette l'assenza allegata dall'inquisito citato *ad informandum*.

168. *Quando anche negasi l'appellazione.*

Or chi direbbe, che un rimedio, qual si è l'appellazione tanto necessaria ne'giudizj abbia prodotto poi tante contese, che piuttosto veleno sia divenuto non che sollievo de'litiganti? Non posso perciò trattener la penna perchè agli esposti comenti su questo titolo, qualche cosa non aggiunga, che di lume riuscir potrebbe a'Magistrati, e di utile per conseguente al Pubblico nel far conoscere, che quanto necessario sia l'uso delle appellazioni, altrettanto pernicioso ne riesce l'abuso, che se ne fa bene spesso, quando con particolar legge, e con espressa pena non sia corretto.

169. *Riflessioni sulla materia delle appellazioni.*

E' per trattar questo punto brevemente co'suoi principj, ferma restar dee la massima, che unquemai dar si potrà una Repubblica, i cui Cittadini giungano ad un grado tanto perfetto di virtù, onde lungi fossero da ogni lite, quan-

170. *Il dover litigare è cosa difficile di evitarlo.*

(a) *Dec.* 702. & 173.
(b) *Obs. ad Resolut.* 55. *Reg. de Marin. lib.* 2. & *Resol.* 200.
(c) *Cons* 33. *n.* 22.
(d) *par.* 3. *cap.* 17. *n.* 73.

quantunque una perfettissima educazione avessero ricevuta. Volle questa a suo modo idearla *Platone* col togliere le voci di mio, e tuo, onde tutto senza contesa si possedesse ugualmente da tutti. Ma fallace si rende questo desiderio, se portasi lo sguardo à' rimotissimi tempi de' discendenti de' primi Patriarchi. Costoro, sebbene virtuosamente educati fossero, pur tralignarono da' giusti sentieri. L' esecrando esempio di Giuda ne rende perciò avvertiti, che quantunque ogni dì ascoltasse le ammonizioni del suo divino Maestro, pur cadde nell' orrendo attentato di tradirlo, consegnandolo a' Giudei. Non v' ha dunque da sperare, che liti non vi siano, e che tacciano i Tribunali per dirimerle. Debbono perciò riputarsi, come un divino gastigo, da cui niuno può liberarsi secondo l'opinione di *Pietro Rebuffo* altrove mentovata (*a*). Adunque questa loro necessità porta seco quella delle appellazioni, ed anche la libertà del produrle.

171. *Uso delle appellazioni, perche stimato necessario.*

Presso il *Baluzio* (*b*) ritrovo scritto questo Capitolare. *Judices observare debent, ut liceat litigatori vitiatam caussam appellationis remedio sublevare, & appellatores nec in carcerem redigant nec a militibus faciant custodiri. Sed agendum negotium suum liberi observent, nec etiam in supplicium destinatis appellandi vox denegetur.* Ulpiano (*c*) ne avea prima insegnato, che frequente, anzichè necessario era l'uso delle appellazioni per poter correggere l'iniquità, e l' imperizia de' Giudici, ed uniformi furono l'espressioni degl' Imperadori, così dicendo (*d*): *Si tempora*

(a) *To. V. Ist. delle leggi e Magis. lib. XXVI. §. 113. pag.* 398.
(b) *To. 2. Capit. in addit. 3. Cap. CV. col.*1176. *& in lib. 7. Capitular. CCLI. col.* 1077.
(c) *Appellandi usus, quam sit frequens, quamque necessarius, nemo est, qui nesciat; quippe cum iniquitatem judicantium vel imperitiam corrigat. Ulp. in l. 1. ff. de appellat.*
(d) *In l. 29. Cod. de appellat.*

pora suffragantur, interponendæ provocationis copiam non negamus, ut ibi diligentius examinentur, ubi contra hominis salutis per errorem vel gratiam cognitoris oppressa putatur justitia. Quindi lodato ne viene *Baldo* (a), il quale uguagliava l'appellazione alla teriaca, la quale come si adopera contra il veleno nel corpo umano, così quella contra il veleno del Giudice adoperar debbe il suo effetto; Quindi il Giureconsulto *Ermogeniano* (b) insegnava, che l'appello contenga una querela dell' iniquità della sentenza.

172. Le appellazioni da qual diritto dipendano, e come praticavansi presso gli antichi Romani.

Or come non cade in dubbio, che le appellazioni sìansi stimate necessarie per correggere le ingiuste sentenze de' Giudici iniqui o imperiti, de' quali mai ne mancaron ne' riandati tempi, così anche poi l' abuso sempre se n'è fatto per la malizia de' litiganti. Disputa intanto si agita tra' Giureconsulti nel determinarsi, se questo rimedio dal natural diritto derivi, o pur dal civile, ma entrar non voglio in questa disamina, già rapportata da altro Autore (c). Osservo benvero, che negli antichi giudizj de' Romani in costume era di farsi premura tra l'attore, e'l reo, perchè quello, il quale rimanea vinto, pagar dovesse una certa quantità di danaro oltre l' importo della lite (d). Questa aveasi come perduta da colui, che veniva meno alla fatta promessa. Or questo timore di perdere il danaro, quanto e come tratteneva l'intraprendersi le ingiuste liti. In Atene gli accusatori eran puniti con pagar mille dramme, quando non avessero avuta in lor favore la quinta parte de' voti del Magi-

(a) *In l. un. Cod. si de moment. poss.*
(b) *In l. 17. ff. de minor.*
(c) *V. Kletzel. de appellat. c. 1. n. 1.*
(d) *V. Carol. Sigon. de Judic. lib. 1. cap. 21. Barnab. Brisson. de form. lib. 5. pag. 369.*

gistrato. Praticavasi anche di depositare presso di questo una certa somma, che chiamavasi ὠγυζωνία, e questa davasi a' Giudici, e al suo contrario, che sofferta avea l'ingiusta lite (*a*).

173. *In tempo di Carlo III. come praticata l'appellazione.*

Altrimenti però in costume era in tempo di Carlo III. poichè quel Cesare non volea punito colui, che appellava, allorchè con questo rimedio accorreva al riparo della ricevuta ingiustizia (*b*). Nel tempo stesso poi se taluno commesso avesse una manifesta violenza capitalmente si volea gastigato, senza darsi luogo ad alcuna appellazione, poichè sotto di quella più delitti si riputavan commessi. (*c*) Come altresì privati si vollero di questo rimedio gli omicidi, gli adulteri, i malfattori, i venefici, e quei, che fossero convitti. (*d*)

174. *Presso la Romana Repubblica come fosse in uso.*

Allora che libera era la Romana Repubblica, da' decreti del Pretore appellar soleasi a' Tribuni della plebe; ma rari eran questi richiami nelle cause civili, e de' privati, come per contrario praticavansi nelle ardue, ed in occasione

(a) *V. Carol. Sigon. de Rep. Athen. lib. 3. cap. 1. & lib. 4. Ubbon. Emmium in descript. Reip. Athen.*

(b) *Appellantem non debet afflictio ulla aut carceris, aut detentionis injurare custodia. Et liceat appellatori vitiatam causam appellationis remedio sublevare. pen. Balut. To. 1. Capitul. lib. 7. Cap.* CCCXXXIII. *Col.* 1097.

(c) *Qui manifestam detegitur commisisse violentiam, non jam relegatione aut deportatione insulæ plectatur, sed supplicium capitale excipiat, nec interposita provocationis sententia, quæ in eum fuerint dicta suspendatur: Quoniam multa facinora sub uno violentiæ nomine continentur, cum aliis vim inferre tentantibus, aliis cum indignatione resistentibus verbera cædesque crebro deteguntur admissæ. Unde placuit ut si forte quis vel ex possidentis parte, vel ex ejus, qui possessionem temerare tentaverit, interemptus sit, in eum supplicium exeri qui vim facere tentaverit, & alterutri parti causam malorum prebuit. ib. lib. 5. Capit.* CCCLXXXVI. *Col.* 997. *V. in Cod. Theod. l. 1. de vi pub. & priv.*

(d) *In civilibus causis vel levioribus omnibus legibus dilatio præstanda est: Homicidæ, adulteri, malefici, venefici, convicti si appellare voluerint, non audiantur. ib, lib. 7. Capit.* CLXXXI. *Col.* 1064.

ſione delle gravi ricevute ingiurie, e grandiſſima era in quel tempo l'autorità di quel Romano Magiſtrato (*a*), onde queſta in qualche modo ſarebbe ſtata adombrata, ſe frequentemente appellato ſi foſſe de'loro decreti. Venuti indi gl'Imperadori ſe ne slargò l'uſo, e la libertà, onde più frequenti ſi rendettero le appellazioni.

175. *Quali ſi diceſſero i fatali, o ſian gli atti da oſſervarſi.*

Nel doverſi queſte ora produrre vi occorrono alcuni atti, che volgarmente *fatali* appellanſi in riguardo al tempo d'interporſi, d'introdurſi, e di proſeguirſi, talche non ſolo i giorni, ma ben anche le ore ſono notate, e da momento a momento computato viene il decennio. (*b*) Acciocchè poi evitato ſi foſſe il moleſtarſi taluno con una ingiuſta e temeraria lite dar doveaſi innanzi il giuramento della calunnia dall'attore, e dal reo, e l'Imperador *Giuſtiniano* prima di far queſta legge (*c*), già un'altra (*d*) aveane promulgata, con cui aveva ordinato, che anche gli Avvocati lo ſteſſo praticar doveſſero, ma queſto ſi è ſtimato piuttoſto dannoſo, non che utile; *quoniam enim eos ſpes lucri magis ad victoriam, quam amor juſtitiæ ad veritatem quærendam ſtimulat; tali affectu abrepti, iiſdem vitiis obnoxii fiunt, quibus principales litigatores ſubjecti ſunt*: come ne opina *Ludolfo Ugone* nel ſuo trattato *de abuſu appellat. tollendo*. (*e*)

Z 2 Que-

(a) *L.* 11. *ff. de juſt. & jur.*

(b) *Quapropter conſultum eſt, ut Notarius in inſtrumento appellationis, non ſolum diem, ſed etiam horam diei appellationis apponat, ad hoc ut rite cognoſcatur, an decennium effluxum ſit. Nam prima dies appellationis non computatur tota, ſed momentum, hora, & punctus illius diei, qui ad decimum diem ejuſdem puncti referri debet: unde evenire poteſt, quod decima dies in undecimam deſinat*. Gallius I. obſerv. 139. n. 5. Mynſinger. cent. 3. obſ. 5.

(c) *L.* 2. *C. de jurejur. prop. calum. dand.*

(d) *L. Rem non novam* 14. *Cod. de judic.*

(e) *Par.* 2. *cap.* 1. *pag.* 138.

176. *Perchè non si temono le pene irrogate contra i temerarj litiganti; e quali questi si dicessero.*

Questo Autore giudiziosamente va altrove (a) esaminando, donde derivi, che niuno tema le pene comminate contra i temerarj litiganti: *Ratio in promptu est*, egli dice, ed eccola qual sia: *Nec enim sufficit, graves comminari pœnas, nisi & homines eas certo sibi, si deliquerint, imminere sciant. Nam si multi impune evadant, spes impunitatis etiam reliquos allicit. Nunc vero appellantes causa cadere frequentissimum: pœna autem affici admodum rarum*, ma meglio scritto avrebbe *nunquam*. Per vero dire non fece una gran discoverta. Indi passa a descrivere qual sia la temerità nel litigare, dipingendo così il carattere di molti del Foro. *Temeritas igitur, quæ proprie & specialiter ita dicitur, quando videlicet litigator frivolis & inanibus quibusdam rationibus adeo obfirmat animum, ut nulli rei, nisi victoriæ intentus, nec opinionis suæ futilitatem, nec rationum in contrarium adductarum gravitatem agnoscat; talis, inquam, temeritas impunita est*. Del rimanente *Aristotele* ragionando de' giudizj pubblici questo unico rimedio insinuava (b): *Præterea facere oportet, ut judicia publica semper sint paucissima & rarissima, maximis pœnis in eos, qui falso & temere alterum accusabunt, constitutis*.

177. *Come si distingua il temerario litigante dal calunniatore.*

Malagevol cosa è poi il distinguere il temerario litigante dal calunniatore, poichè gli effetti sono i medesimi, onde nel solo animo ne cade il divario, perchè questo secondo pecca con animo deliberato, lo che non ha il primo. Colui, che temerariamente litiga, altro non fa, che sostenere una ingiusta causa con servirsi di frivole ragioni, nè può dirsi, che altro faccia il calunniatore; onde l'animo o sia l'intenzione, da cui taluno si muove sa-

(a) *Ib. cap. 2. pag. 146.*
(b) *Aristot. lib. 10. Nicom. cap. ult.*

sarebbe d'uopo d'indagare, lo che è difficile per trattarsi di una occulta malizia. Quindi *Ermanno Conringio* diceva (*a*), che volgarmente definivasi il giuramento della calunnia, *quod sit religiosa assertio a litigatoribus vel Procuratore eorum praestita de lite bona fide intentata, suscepta, & deinceps persequenda*. E se poi gli Avvocati riguardar si voglia, colpa grave commettono, se ne imprendono la difesa; poichè per essi entrar si dovrebbe nell' esame della dottrina de' *Giureconsulti*, i quali dicono, che permettesi loro appena in una giusta causa far uso del dolo buono (*b*), quasi dicendo

Dolus an virtus, quis in hoste requirat.

uguagliandosi le liti ad una guerra, in cui lecite si vogliono alcune insidie, senza le quali il nemico debellar non si potrebbe.

178. *Prudenza del Giudice richiesta in tempo delle appellazioni.*

In questo rincontro poi non poco ricercasi la prudenza del Giudice col ripararne l'abuso, allorchè scorge, che nelle appellazioni altro non si faccia, che ripetere quello, che nelle prime istanze fu già dedotto. *Giustiniano* perciò volle vietata questa inutile ripetizione piena di verbose assertive, ed appena permette il narrarsi ciò, che tralasciato fu di esponersi; ed altrimenti facendosi, stima convenevole la indignazion del Magistrato. (*c*)

Ne

(a) *Dissert. 3. §. 53. de reformat. judic. in Republ. recte instituenda.*

(b) *V. Mynsig. cent. 3. obs. 4.*

(c) *In refutatoriis autem libellis, qui solent maxime in sacro auditorio prudentissimorum nostrorum procerum recitari, caveant tam litigatores, quam libellorum dictatores verbosis uti assertionibus, & ea, qua jam perorata sunt iterum resuscitare, sed hac sola ei inscribere, qua compendiosa narratione causas provocationis possunt explanare, vel aliquid novi continent, vel addere, quod derelictum est: scituri, quod si hoc fuerit praetermissum, non deerit adversus libellorum conditores amplissimi judicii competens indignatio, quod sufficiant gestorum volumina introducta, & virorum spectabilium Magistrorum scriniorum breves omnia apertissime ostendere. L. 39. §. 4. Cod. de Appellat.*

179.
Come avrebbe a frenarsi l'abuso delle appellazioni.

Nè basti intanto, quanto fu accennato per conoscersi, qual sia il motivo, per cui utili, anzi che necessarie riputaronsi le appellazioni, e come poi facilmente abuso far se ne possa, quando sceveri di pena se ne passano, quei, che lo commettono. La libertà di appellare di ogni qualunque decreto a tutti permessa non poco ritardo reca alla spedizione delle cause senza darsi corso alla giustizia. Quando con qualche pena conveniente non resti frenata da nuova legge, che il Principe far potrebbe, sempre più si avanza, e sommo danno, e dispendio ne riceveranno i giusti litiganti nel vedere eternati i loro giudizj. Oltre a ciò non poco sollievo si recherebbe a' Giudici, che applicati esser debbono a riferir quei decreti de'quali verun richiamo si porterebbe, se pena si sofferisse da colui, che ingiustamente appella per solo dilatarne l'esecuzione. Qualche freno già pensò di darvi a sì fatto abuso il zelante Cardinal Granvela colla *Prammatica* I°, che tra poco sarà esposta sotto il titolo *de Procuratoribus*, ma questa, come tante altre, andò già in disuso.

180.
Appellazioni che si portano in Roma molto più perniciose.

Adunque se le appellazioni ingiuste sono da per loro stesse odiose, allorchè ne'nostri Tribunali, senza giustizia si producono, quanto più lo sono quelle, che han voga nelle Curie Ecclesiastiche per ogni decreto, che per causa di picciol momento si pubblicasse. Ecco il litigante obbligato di ricorrere alla Romana Corte per toglierle da mezzo. Come abborrite l'avesse la primitiva Chiesa per lo danno, che ne riceveva la sua disciplina, già l'accennai nel precedente *Tomo* (a), e quando taluno voglia esserne più appieno istrutto, potrà consultarne, quanto ne ha insegnato il *Dupin*, (b) il quale rapporta tutti i Concilj, che le

(a) *Lib.* 27. §. 179. *pag.* 144.
(b) *De Antiq. Eccles. discipl. dissert.* 2. *cap.* 1.

le vietarono, confutando quanto in contrario ne avesse scritto *Cristiano Lupo*, ed altri, che sposarono l'interesse della Romana Corte. Oltre del *Dupin* opportuno è a leggersi *Ugone Ludolfo de abusu appellationum tollendo*, come altresì il *Cappelli de Appellationibus Ecclesiæ Africanæ ad Romanam Sedem*, ove questa materia viene appieno disaminata. Nè v'ha dubbio, che per esse, sempre più alimento prendono le liti, che presto resterebbon supite, onde poi con sommo rammarico de' Cattolici, motivo recasi a'Protestanti di scrivere. (a) *Papa autem Romanus, ex quo sacram tyrannidem in Urbem Christianam est molitus, omnibus modis intentus semper fuit litium numero augendo.*

181. *Perchè dal Re in alcuni casi non ammesse.*

Quindi meraviglia non sia, se il nostro Sovrano destato siasi a trattenere il Regio *exequatur* a quelle frivole appellazioni, i cui monitorj spediti da Roma nella Curia del suo Cappellan Maggiore debbono esaminarsi. Si è questo però un picciolo lenitivo per l'invecchiato male, perchè non giugne a perfettamente guarirlo. Comechè le Curie de'Vescovi ricusar non possono le appellazioni, che si producano per non incorrere nella indignazion del Pontefice, ecco che già per esse il litigante privo si vede dell'esecuzion di quel decreto, che per ottenerlo tanto dispendio, tempo, e fatica tollerar dovette. Vero sarà, che non resteranno ammesse, ma non pertanto lasciasi di perder tutto quel tempo, che per toglier da mezzo un tale incaglio si frappone, restando intanto ritardata l'esecuzion della giustizia. Ben perciò si converrebbe al Principe anche in qualità di protettor della Chiesa di rimettere nel suo stato primiero la di lei antica disciplina, poichè in tal guisa, mentre non poco sol-

(a) *Herm. Conring. dissert. 1. de causa judic. effic. & fin.* §. 12.

sollievo recherebbe a'suoi Sudditi nel non vedere eternate le loro liti, ne avverrebbe, che i Vescovi riprenderebbono l'uso di quell'autorità conceduta agli Appostoli, de'quali sono successori, giacchè da tempo in tempo si è sofferto, che restasse così pregiudicata. Non è questa un erba, che degna sia della mia ruvida falce, onde rimetto il Lettore a quanto ne ha scritto il cennato *Dupin*, il quale sarà come responsabile di questo mio assunto specialmente fondandolo sopra il V. *Can.* del *Niceno Concilio*, e su degli altri, che indi seguirono.

182. *Si espone la* Prammatica *un. sotto il titolo* de Arboribus, seu malis antemnarum.

Riprendere intanto conviene le nostre forensi questioni continuando l'esposizion delle *Prammatiche*, delle quali seguendone il tenuto ordine, ci si fa avanti quella, che unica e sola si legge sotto il titolo *de Arboribus*, *seu malis Antemnarum &c.* Questa pubblicata fu dal *Conte di Miranda* all'ultimo del mese di Marzo del 1588., e incomincia *Essendosi visto*. Si volle con essa riparare all'inconveniente, che nasceva dal non esserci divieto nel comprarsi, e vendersi i remi, alberi, ed antenne di galee, onde i partitarj della Corte ne provvedevano i Forestieri valendosi delle franchigie loro concedute, mancando poi di servire a dovere per quello, che bisognava alla Regia Corte. Vietata fu perciò la vendita, e la compra di tai legni atti a tal uso, non potendosi eseguire senza licenza ottenuta *in scriptis* sotto la pena di perdere quanto si fosse venduto o comprato, ed altra corporale arbitraria.

183. *Qual ne sia il comento fattone dal* Novario.

Solo il *Novario* entra a parlar di questa *Prammatica*, e comechè nulla ha che dirne per l'uso del Foro, ne discorre estrinsecamente di quelle questioni, che per occasion degli Alberi nascer sogliono. Cioè a dire se fatto il legato degli Alberi, questo comprenda il loro frutto. Che sotto il nome di essi anche le Viti si comprendo-

no

no. Che nati intorno a'confini di alcun territorio, spettar debbano a quello, nel cui fondo teneffero le radici, e riceveffero l'alimento. Ragiona anche in rapporto allo spazio da piantarsi lontani dagli altri, che sono nel vicino fondo, dicendo, che i fichi, e gli olivo ricercano la distanza di nove piedi, e non più che cinque gli altri in vigor del *testo* della *l. fin. ff. fin. reg.* Debbonsi poi i loro rami tagliare per quindici piedi da numerarsi dal loro stipite, acciò tanto lontani siano dagli altri, allegando la *l.* 1. §. *deinde ff. de arbor. cædend.* e *Vivio* nella *dec.* 242. In somma dagli alberi delle Galee addetti all'uso delle antenne a' fruttiferi si è passato, e dice il *Novario*, che parla di essi per non far passare questa *Prammatica* in tutto nuda di comento. Ma quando questo volea farsi a dovere, opportuno era sulle *Prammatiche*, che cadono sotto il titolo *de incis. arbor.*, come al VI. *Tomo* (a) ne fu ragionato nel comento fatto sulla *Prammatica* I. di Carlo V. sotto questa rubrica.

184. *Si espone la* Prammatica *II. sotto il titolo* de Armis.

Vengasi ora al titolo *de Armis*, in cui vi sono sei *Prammatiche* fatte da diversi Vicerè sotto il governo di Filippo II. La II. di esse, che comincia *Conviene al servizio*, promulgata fu dal Duca d'Alba a' 21. Febbrajo del 1556.: altro non contiene, se non il rivocare tutte le licenze date per portar le armi, men che quelle, le quali si fossero date, o si darebbono in appresso dal Re, dal Vicerè, o dal Collaterale, onde vietato fu il concederne altre sotto la pena della Real disgrazia, e di mille ducati.

185. *Quale abbaglio avesse preso il* Rovito.

Non saprei per altro, come il *Rovito* comentar volendo questa II. *Prammatica* la faccia cominciare con queste parole: *Havendo inteso*, le quali non danno princi-

A a pio

(a) *Lib. XXVI.* §. 220. *pag.* 469.

pio a niun'altra, che leggesi sotto questo titolo. Oltre ciò parla egli del divieto con giustizia fatto di trasportare armi a Mercanti infedeli, e ad altri, come altresì di estrarre oro ed argento dal Regno. Or su di questi, e simiglianti ordini si raggira il suo comento. Ma perchè questo aver potesse il suo luogo, avrebbe dovuto additare sotto quale altro titolo sia notata la comentata *Prammatica*, onde non ravviso come, e donde sia derivato il preso abbaglio.

186. *Si espone la* Prammatica *III. sotto lo stesso titolo.*

Passo pertanto alla *Prammatica* III., che comincia *A nostra notizia*, che pubblicata fu a' 13. Settembre 1559. dal Duca di Alcalà. Si volle con questa evitare il disordine, che nascea dalle armi, che tenevano i venditori di commestibili nelle loro botteghe, onde facilmente attaccavano brighe co' compratori, e succedevano ferite, ed omicidj; e talvolta le portavano i partecipanti a quel negozio, che sovente vicino le stesse botteghe si trattenevano. Fu perciò vietato a tai venditori di tener sopra di loro, o nel luogo, ove vendevano alcuna sorte d' armi, come a' partecipanti con essi sotto la pena di quattro tratti di corda.

187. *Si espone la* Prammatica *IV. sotto lo stesso titolo.*

La IV. *Prammatica*, che comincia. *Perchè i mesi passati* pubblicata fu a' 9. Febbrajo del 1560. dallo stesso Vicerè, nè altro contiene, che un Bando, con cui moderavasi il rigore della pena contenuta in un altro precedentemente fatto per quei, che tenessero in casa le armi in esso additate, e la prima pena di ducati mille, e di anni tre di relegazione per li nobili fu ridotta a duc. 100., e ad un anno di esilio tanto se fosse stato nobile, come ignobile.

188. *Comento del* Novario.

Su questa *Prammatica* altra osservazione non vi fa il *Novario*, se non col dire, che cessi la medesima, se taluno tenesse in casa le armi *non jure dominii*, ma *jure pi-*

pignoris allegando la *dec.* 211. *par.* 3. *di Riccio* della nostra Curia Arcivescovile, come se anche per poco tempo si fossero tenute.

189. *Si espone la* Prammatica *V. sotto lo stesso titolo.*

La *Prammatica* V., che comincia *Vedendosi per esperienza* pubblicata dallo stesso Vicerè a' 28. Febbrajo del 1562. contiene altro Bando, con cui si vieta ad ognuno di qualunque stato, grado, e condizione, che fosse di entrare colla spada ne'Tribunali per l'incomodo, che recavasi agli Avvocati, comminandosi la pena di ducati mille per li nobili, e di quattro tratti di corda per gl'ignobili, ed altra arbitraria.

190. *Simili bandi rinnovati a tempi presenti.*

Questi Bandi di continuo si sono rinnovati anche a tempi nostri, ma per gli Officiali militari non sono eseguiti, non convenendo al lor carattere, che comparischino disarmati. Vero è però, che anche parecchi abuso ne facciano per altro simil pretesto, o per la negligenza, o pure per la connivenza di quei Subalterni, che invigilar dovrebbono all'esecuzion di tal ordine.

191. *Si espone la* Prammatica *VI. sotto lo stesso titolo.*

Va dicendo il Cardinal Granvela nella *Prammatica* VI. pubblicata a'18. Maggio del 1573., che comincia *Essendo comparsi*, di essersi concedute diverse licenze di portare gli Schioppi lunghi a fucile, ma con intenzione, che si portassero *per transitum*. Indi erasi fatto abuso; poichè portavasi nelle Città, Terre, e luoghi abitati; quindi dichiarasi, che il permesso dato dovesse intendersi per quando da un luogo in un altro si passasse collo schioppo, ma non carico, e sotto le pene contenute ne'Regj bandi, e senza eccezion di persona.

192. *Comento del* Novario.

Ecco quello ne dice solamente *Novario* su questa *Prammatica*, cioè che sebbene in essa si parli dello Schioppo a fucile, debba anche aver luogo per quello a miccio, che non permetteasi portare col miccio acceso ne'luoghi abitati. Soggiugne anche, che se taluno dopo essere en-

entrato in una Terra, ritornandone non portasse lo schioppo scaricato; perchè non ubbidisse il fucile per qualche causa, in questo caso non merita esser punito, bastandogli di aver praticato ogni diligenza per iscaricarlo, allegando *Surdo* nella *dec.* 19. *e* 289.

193. *Si espone la* Prammatica *IX. sotto lo stesso titolo.*

Allogare anche quì si dee finalmente la *Prammatica* IX., che comincia *Al principio*, in cui vi sono gli ordini dati dal Conte di Olivares a'31. Marzo del 1596., benchè questa poi con altro bando inseritovi pubblicata fu di nuovo a' 6. Luglio del 1597. dal Conte di Venavente. Si ordinò dunque da quel Vicerè, che chiunque si fosse di ogni grado, stato, e condizione, comprendendovi gli Offiziali, Capitani di giustizia, loro guardie, e gente di Corte, non avessero potuto portare, nè tenere in casa piccioli archibusi, schioppi piccioli a fucile, che fossero meno di trè palmi con tutto il teniere, senza neppure immettergli nel Regno, come nè anche le canne, fucili, e chiavi di essi, ma solo quelle, che fossero di tre palmi in sopra sotto la pena per li contravventori, che gli porteranno di morte naturale, o di ducati due mila, e per quei, che li tenessero in Casa, o l'immettessero nel Regno di tre anni di relegazione *in Insulam* da dichiararsi, se fosse nobile, e di anni tre di galea se ignobile, o di ducati duemila ad arbitrio del Vicerè. In oltre si vieta il potersi lavorare, e neppure accomodare, vendere, o comprare questa specie di armi sotto la pena di anni dieci di relegazione *in Insulam* a' nobili, e agl'ignobili di dieci anni di galea. Di più, che niuno avesse potuto portare archibugio o schioppetto a fucile di qualunque lunghezza, che fosse carico colla pietra al fucile tanto nella Città, e suoi Borghi, come in ogni altro luogo abitato del Regno sotto la pena di anni cinque di relegazione a' Nobili, e di anni cinque di galea agl'ignobili. Que-

Questa *Prammatica* fa conoscere a quale eccesso giunto fosse il rigore in Napoli in tempo del Conte di Olivares intorno all'asportazion delle armi da fuoco, ma poi già si è quello rilasciato, come tuttavia si osserva, e dovrà credersi, che in quei tempi animo più feroce e più vendicativo nodrissero i nostri Cittadini, onde facea d'uopo privarli di ogn' istrumento, che pronta recasse l'occasione per commettere i delitti, senza che si trattenessero dalle comminate pene.

194. *Motivo del rigore della* Prammatica.

Altercavasi in quel tempo tra' Giurisperiti forensi, e poi ne' Magistrati un articolo, cioè se nel delitto dell' assassinio, essendosi accettato il mandato dal mandatario, il quale poi passò al prossimo atto d'insultare, o ferire, punir si dovesse colla pena della morte naturale il mandante, e 'l mandatario. Diverse pertanto erano state le giudicature de' Tribunali su questo punto, come ne dice il Cardinal Granvela nel proemio della sua *Prammatica* pubblicata a' *16.* Aprile del 1573., che comincia *In ogni tempo*, ed è la I. sotto il titolo *de Assassinio*; onde volendo egli reprimere la frequenza di questo delitto, ordinò, che datosi il mandato, ed accettato dal mandatario, quandoche costui venga all'atto prossimo di eseguirlo, quantunque la morte non sia avvenuta, ma solo si fosse ferita la persona insultata, tanto il mandante, che il mandatario fossero puniti colla pena della morte naturale.

195. *Si espone la* Prammatica *I. sotto il titolo* de Assassinio.

Lungo comento fa il *Rovito* su questa *Prammatica*, di cui ne darò un succinto epilogo per potersene giovare il lettore. Va perciò dicendo, che far si debba espressa menzione del mandante, altrimenti ne viene escluso, contro di cui allora potrà procedersi, quando certa sia la persona del mandatario. Differenza poi vi cade trà quello, che ordina l'assassinio, e colui, che lo persuade, lo

196. *Qual comento ne facesse il* Rovito.

lo loda, o pur ne iſtiga l'eſecuzione. Quando il mandatario ſia aſſoluto, anche il mandante ne riceve giovamento. Molte pruove ei crede, che richiedonſi in queſto delitto, o debbono concorrervi probabili argomenti; e ſi eſamina, ſe la conſanguinità, che paſſa tra 'l mandante, e 'l mandatario eſcluda la qualità dell'aſſaſſinio, e ſe in queſto delitto giovi la rivocazione del mandato.

197. *Altro eſame, che ſi fa ſulla ſteſſa* Prammatica.

Cade eziandio ſotto l' eſame, ſe queſta *Prammatica* luogo abbia contro di colui, che aveſſe dato il mandato per battere, o ferire alcuno, ſenzache ſi foſse ecceduto, e ſe entri la pena dell'aſsaſſinio, quando non ſiaſi fatta la promeſsa di coſa certa, ma d'incerta e generale. Sul punto del vederſi, qual ſia l'atto proſſimo anche ſi ragiona, e ſopratutto neceſsaria ſi richiede la pruova di eſserſi accettato il mandato dal mandatario, altrimenti non potrà eſser punito il mandante, e ſe il detto del mandatario faccia indizio contra del mandante. Si diſputa parimenti, ſe pena meriti il mandatario con aver ſemplicemente accettato il mandato ſenza averlo eſeguito. Il dare poi, e 'l prometter il danaro ugualmente ſi conſidera nella *Prammatica*.

198. *Quando diceſi, che il mandante non commetta aſſaſſinio, e ſe il mezzano diceſi mandatario.*

Se avvenga, che il principale, di cui è la vendetta, intervenga nell' omicidio, ancorchè condotto ſeco aveſse altri per mezzo di danaro ad eſeguirlo, nè lui, nè i ſuoi compagni diconſi aſsaſſini, e poſsono punirſi di aſſaſſinio. All' incontro fu eſaminata altra queſtione nel S. C. cioè, ſe incorra nella pena della *Prammatica* colui, che fu il mezzano tra 'l mandante, e 'l mandatario, il quale poi abbia proceduto all' atto proſſimo di ferire; ſenza eſſerne avvenuta la morte; ma ſi ſoſtiene la ſentenza negativa, perchè eſsendo ella correttoria del comun *diritto* e penale, per cui nell'aſsaſſinio non ſeguita la morte, non ha luogo la pena ordinaria, perciò non

può

può estendersi da caso a caso. Altri poi vogliono, che la contraria opinione sia la più vera, dicendo, che il mezzano dovesse riputarsi, come il mandante, e si ha come se fossero più mandanti. Si vuole eziandio, che tal mezzano, qual mandatario riputar si possa, quantunque mandante sia rispetto al percussore, come va considerando *Capicio* nella *dec.* 155. *n.* 17. soggiugnendosi, che questa *Prammatica* non sia correttoria del comun *diritto*, anzi piuttosto a quello uniforme, ma che con esso si vuol punito colla stessa pena colui, che presta ajuto a commettere il delitto, come lo stesso delinquente. Finalmente tante altre questioni vengono esaminate specialmente sul punto dell'atto prossimo, e per vedersi come taluno esser possa il mezzano, rapportando le seguite giudicature, facendo conoscere la giustizia della *Prammatica*: nè stimo prendermi la pena, e di darla al lettore di tutto riferire, e tutto leggere, perchè presso il *Rovito* diffusamente se ne ragiona. Vero è però, che il *Laganario* nell'addizione fattagli reassumendo le stesse cose, entra nell'altro esame, cioè se basti per iscusare il mandante, che il mandatario confessi, che abbia egli commesso il delitto, senza riceverne mandato alcuno, su di che dovrà ricorrersi alle congetture, secondo il sentimento del *Grammatico vot.* 14. *n.* 20.

199. *Comento fattone dal* Costanzo.

Sul punto della promessa incerta, che produca l'assassino, con maggior distinzione ne discorre il *Costanzo* allegando la *dec.* 176. del Presidente *de Franchis*, anzi si vuole, che una compiacenza, e la speranza di qualche vantaggio, se inducessero taluno a commettere l'omicidio, si ha per commesso l'assassinio. All'incontro si passa a distinguere il mandato dalla persuasione, o sia consiglio, che si dà per uccidersi taluno. Il primo comechè dipende dalla sola volontà del mandante, basterà, che lo ri-

vo-

vochi per non esser più colpevole; ma se poi consiglio si fosse dato, o persuaso taluno siasi per commettere il delitto, allora fa d'uopo persuadere il contrario, finchè restasse sicuro, che siasi mutato il proposito, e la presa risoluzione, altrimenti colui, che ha consigliato è nell' obbligo di avvisare la persona, contro di cui commetter dovrebbesi il delitto, acciò si custodisca, perchè non sia offeso. In questo rincontro però si vuole, che molto dipender si debba dall' arbitrio del Giudice, e dal suo esame nel distinguere la persuasiva, il consiglio, e l' istigazione per commettere il delitto, e sovra tutto rifletter dovrà, se anche commesso si sarebbe senza, che tutto ciò fosse avvenuto, e così poi la pena mite, o più rigorosa dovrà decretare.

200. *Si esamina se il mandante possa punirsi colla pena ordinaria, se il mandatario avesse ecceduto nel mandato.*

Anche vien disputato, se il mandante possa punirsi colla pena ordinaria, quando il mandatario ecceduto abbia il ricevuto mandato, come sarebbe, se avesse ricevuto l' ordine di solamente ferire, e poi avesse ucciso, ma secondo la *decis. 293. n. 26. di Mastrillo* non potrebbe evitarla, perchè nel doversi ferire taluno, non può tenersi un certo modo, onde siasi sicuro, che non muoja il ferito, e solo sfuggir la potrebbe, quando dato si fosse il mandato per dare una guanciata, o per percuotere col bastone, e poi si fosse data la morte, la quale espressamente non voleasi dal mandante.

201. *Come s' intenda dato il mandato tacito.*

Si esamina su questa *Prammatica* il punto del mandato tacito, se si possa in questo caso imputare l'omicidio al mandante. Per esempio, se taluno che soffre un' ingiuria dicesse al figlio o al suo servo, che non ritornasse in casa senza ascoltarsi, che cosa di nuovo avessero fatto: o pure avesse loro detto, che il ricevuto oltraggio non merita di restare impunito, non mancano *Dottori*, che come mandato vogliono queste espressioni, allegando

do i *Testi in cap. ex literis de excessibus Prælator.*

Reo meritevole della pena ordinaria anche si rende colui, che ajuto avesse dato per commettersi il delitto, e punito ne viene come il principale. Così eziandio se procurato gli avesse, perchè non cadesse in mano del Giudice, come colpevole altresì riputasi, e degno dello stesso gastigo, se armato avesse assistito all'omicidio, sebbene niun'uso ne avesse fatto.

201. *In quali altri casi s'incorre nella pena ordinaria.*

Finalmente il mandatario non si ha per legittimo testimone contra il mandante, perchè facesse indizio a tortura, ma potrà questa darsi al mandatario, finchè ne additi il mandante: Così neppure meritano fede i compagni del delitto, quando cosa dicessero per la ricevuta impunità dal Giudice, o dalla parte, quandoche in altra guisa non provassero ciò, che dissero; e su questo proposito scrive *Intrigliol. dec.* 38. *n.* 10., che se si tirasse la confessione dal mandatario per effetto di una smoderata tortura, quella non nocerebbe al mandante, perchè converrebbe solamente praticarsi ne'soli delitti di lesa Maestà, e somiglianti.

202. *Il mandatario non è legittimo testimone, e quando possa torturarsi.*

Non credo, che altro dir io debba sul comento di questa *Prammatica*, e sarà contento il lettore di aver la notizia di quanto su di essa si è stimato di notare. Presso de'suddivisati *Comentatori* ritroverà poi più diffusamente trattati i punti sol da me accennati, tralasciando di ripeter quello, che in essi, l'un l'altro seguendosi, si è scritto, come presso il *Novario* si osserva, quindi solo ne ho scelto, quello che di nuovo si è rapportato: E di fatto così per appunto avviene in riguardo a *Francesco Moradei*, il quale facendo l'annotazione sul *Singolare* XLI. di *Filippo* suo Padre, ne soggiugne a quanto ne fu detto, che secondo la dottrina di *Campana de forjudic. resolut.* 16. *n.* 34. punir di morte anche debbasi colui, che

203. *Altro anche se ne scrive da* Francesco Maradei.

Bb de-

depositario fosse del danaro promesso per l'assassino, e che lo stesso avvenga per colui, che lo improntasse, perchè quello si ritrovi, allegando due *consigli* di *Giurba* cioè il 7. *n.* 9. e'l 41. *n.* 23. Del rimanente si è questa una materia troppo ventilata nel Foro criminale, e copiosamente dagli Autori ritrovasi esaminata.

204. *Si espone la* Prammatica *unica sotto il tit.* de Aucupibus.

Per ordine siegue la *Prammatica*, che unica abbiamo sotto il titolo *de Aucupibus*, *seu Venatoribus*. Questa comincia *Essendo pervenuto a nostra notizia*, e pubblicata fu dal Conte di Miranda a' 12. Maggio del 1588. In essa altro non si legge, che il divieto di andare a caccia ne'territorj, che chiusi tengono i loro Padroni, nulla giovando ogni licenza, che si avesse; e s' impone a' contravventori la pena di anni tre di galea, ed altra arbitraria.

205. *Riflessione su questa* Prammatica, *e suo comento.*

Questa comminata pena ne chiama a riflettere, che in quel tempo questo divertimento destasse solo l' applicazione della gente popolare, e si sdegnasse da' Nobili, poichè per essi altra pena conveniva stabilire, comechè non può dirsi, che permesso loro si fosse, come tornasse in grado, di entrare con ogni libertà negli altrui Poderi. La *Prammatica* però, quantunque brieve, e concisa si fosse, non ha lasciato pertanto di stuzzicar l'appetito de' *Comentatori*, e molte questioni ne han fatto sorgere spezialmente in riguardo a' *diritti*, che aver possono i Baroni ne' loro Feudi. Propone perciò il *Rovito* il dubbio, se essi vietar possono ivi la caccia a' Vassalli, e *Andrea d' Isernia* dice aver egli veduto proibire non potersi prender le pernici colla rete, per lasciare questo esercizio a' Nobili. Anzi *Luca di Penna in l.* 2. *C. de pascuis publ. lib.* 11. ne avvisa esservi nel nostro Regno un ordine del Re Ferdinando I. di Aragona, con cui vietasi la caccia anche ne' proprj terreni. E' stato pertanto

tanto ſolito il S.C. di far decreti nelle cauſe de' gravami de'Vaſſalli contro de'Baroni, che volean toglier loro la libertà della caccia, purchè non aveſſero fatto uſo de'ſchioppi, e delle baleſtre, per eſſer tai armi vietate. Queſte reſtaron ſempre proibite, ma non così gli ſchioppi, purchè foſſero ſtati della miſura permeſſa dalle *Prammatiche* già mentovate ſotto il titolo *de armis*. Finalmente notaſi, che ſebbene ſi vieti a taluno andare a caccia nell'altrui fondo, o di peſcare nel fiume altrui, nondimeno gli animali, e'l peſce, che ſarà preſo, ſi vuol, che ſia di colui, che lo prende.

206. I Baroni, quando poſſano vietar l'uſo della Caccia a loro Vaſſalli.

Vuol poi il *Novario*, che i Baroni far non poſſono un tal divieto nelle loro Terre, ſe non quando con immemorabil preſcrizione ſe ne foſſe acquiſtato il *diritto*, o che pure dal Principe ſi foſſe loro accordato nell'inveſtitura. Ove però ſi faceſſe per un ſuo particolar territorio, ſi permette, e ragionevole ſi ſtima. All'incontro ceſſa la diſpoſizion della *Prammatica*, ſe precedente la pazienza del Padrone o per atti poſſeſſivi, o per patto ſtipolato, o per teſtamento taluno ſi portaſſe alla caccia in un territorio appadronato, perchè in tal guiſa ſi ha, come fermata ſi foſſe la ſervitù.

209. Opinioni di altri comentatori.

Franceſco di Coſtanzo ſi raggira su le ſteſſe coſe, come anche il *Maradei* nel *Singulare* XLIII., e ſolamente il *Laganario* nelle ſue addizioni al comento del *Rovito* laſcia le forenſi queſtioni, e ſi appiglia alle morali, poichè va promovendo il dubbio, ſe la caccia ſia permeſſa dal *diritto* divino, e mentova, quali foſſero ſtati i primi cacciatori. Ne paſſa poi al canonico *diritto*, per cui ſi vuole proibita la caccia a'Cherici per undici ragioni, che ne adduce *Sebaſtiano de Medic.* nel ſuo trattato *de venat. quaſt.*8., tra le quali vi è quella, che non ha eſempio di eſserſi praticata dagli Uomini Santi, ed a

queste ragioni egli il *Laganario* ce ne aggiugne un'altra con dire, che far dovendosi la caccia colle armi, queste son vietate a Cherici, i quali altre armi usar non debbono, che le lagrime, onde vacar loro conviene all' orazione, e non a questo divertimento, che da quella li rende distratti.

210. *La caccia come permessa agli Ecclesiastici.*

Queste due ultime ragioni però non sembrano a me, che regger possano, sempre che la caccia si pratichi dagli Ecclesiastici in qualche tempo permesso, e per solo sollievo dello spirito, comechè in tal guisa ristorati con più vigore riprender possono le loro occupazioni. In effetto leggesi dell' Appostolo S. Giacomo, che incontrato fu in campagna da un Cacciatore, mentre egli era inteso a così divertirsi. Quello ne dimostrò meraviglia dimandandogli come un Uomo, la cui santità per ogni dove risonava, così inutilmente il tempo perdesse. Aveva il Cacciatore, mentre così parlava, il suo arco, che non istava teso, onde il Santo volle saper da lui, perchè così lo tenesse. Egli rispose, che così far bisognava per più sicuramente colpire, perchè se la corda stava sempre tesa, perduta avrebbe la sua forza, nè avrebbe poi scoccato con vemenza il dardo; quindi replicogli l' Appostolo, che al pari così egli facea, perchè con quel sollievo che prendea lo spirito, con più fervore ritornava all' orazione. Or come in questo caso sembra, che non abbia ragionato a dovere il *Laganario*, così per contrario saviamente disse, che avrebbe voluto, secondo il parere del cennato *Sebastiano de Medicis*, vietata la quarta specie di caccia a' Cherici. Questa è quella dell' adulazione, con cui sogliono essi sollecitare il prurito degli orecchi de' loro Superiori per così ottenere ciò, che bramano; ma ella è una caccia inevitabile specialmente in tutte le Corti de' Principi tanto secolari, che Ecclesiastici,

ci, e quello dovrà riputarsi il più eccellente in quest'arte, allorchè sappia colpire con tal destrezza al segno, che non faccia accorgere, come insinuato siasi l' avventato colpo.

212. *Si espone la* Prammatica *XIX.sotto il tit.* de Baronibus.

Sotto il seguente titolo *de Baronibus* abbiamo tre *Prammatiche* del Duca di Alcalà, e sono la XIX. XX., e XXI. La I. di esse comincia: *Perchè per quanto siamo informati*, e pubblicata fu a' 7. Ottobre del 1559. Era giunto in quel tempo all' eccesso l'abuso, che faceano i Baroni della lor giuridizione per escoriare i Vassalli. Servivansi essi di orridissimi, e sotterranei carceri, ove rinchiudevano i pretesi delinquenti per così ridurgli a confessar quei delitti, che non avean commessi per così ritrarne grosse composizioni. Ordinossi pertanto, che fra'l termine di due mesi dovessero farsi carceri comodi, senza servirsi di quelli sotto terra sotto la pena di ducati 2000. per la prima volta, e di 4000. per la seconda; ed altra arbitraria.

213. *Comento fattone dal* Rovito.

Coll'occasione di questa *Prammatica*, la quale non meriterebbe alcun comento, si prende motivo dal *Rovito* di accennar diverse questioni subalterne, cioè se il carcere costruir si debba a spese del Barone, o de'suoi Vassalli, e così anche accomodarsi: A spesa di chi far si debba la remission de'carcerati, e'l perseguitarsi i delinquenti: Se il Barone possa esigere il diritto del portello senza goderlo per privilegio, o per antica consuetudine: Varie ragioni tratte dalle leggi si adducono per dimostrare, che i carcerati pagar non lo dovessero, ma ciò non ostante ne avvisa, che il S.C. nel possessorio avesse deciso in favor del Barone. Dà però per indubitato, che sia per questo diritto, o sia per cagione di spese, non può il carceriere tenere arrestato maggiormente il carcerato; e soggiugne, che se un tal gravame si recasse da

qua-

qualunque Offiziale anche militare si può loro impunemente resistere, e che un Giudice opprimendo talun, che gli fosse soggetto, è sottoposto alla pena dell'ultimo supplicio.

214. *Diverse opinioni intorno alla costruzione, e alla riparazion de' carceri.*

Il *Laganario* però nelle sue addizioni con sode ragioni dimostra, che la costruzion de' carceri, e la loro riparazione spetti al Barone, che la giurisdizione esercita, e non già all' Università, come altri han sostenuto; e così è anche da dirsi di tutte l'altre spese necessarie per punire i malfattori. All'incontro *Francesco Maradei* nell' annotazione, che fa sul *Singol.* LVIII. di suo Padre và dicendo, che il carcere, e la sua riparazione far si debba a spese dell' Università, e non del Barone allegando *Escobar de ratiocin. cap.* 25. *n.* 10., ed una determinazione fatta a' 12. Aprile del 1674. dal *Reg. Miroballo* con suo decreto *super faciem loci* per la causa tra la Città di S. Germano, e'l Monistero di Montecasino, con cui si disse, che i carceri si costruissero a spese dell' Università, a cui subito il Monastero restituir doveva i cancelli di ferro, le porte, e le chiavi delle carceri criminali: ma io osservo, che questo decreto si dice fatto *consensu dicti Sacri Monasterii*, onde non potrebbe allegarsi in esempio.

215. *Il carcere come esser debba.*

Dovrà adunque esser luminoso il carcere, come richiede il comun *diritto*, e non già sotterraneo; talche al dir di *Novario* il S. C. per sollievo de'Vassalli ha soluto spedire ordini in lor favore, e pendente la relazione da farsi intorno alla qualità del carcere per sapersi, se fosse stato a tenor della *Prammatica*, ha voluto sospesa la carcerazion de' Cittadini. Benvero con esempio di altra decisione, ne sembra, che siasi permesso il carcere sotterraneo, allorchè concorressero urgentissime cause. Del rimanente la *Prammatica* comprende non solo i

Ba-

Baroni, ma altresì i loro Offiziali, allorchè vi contravvenissero.

216. *Si espone la* Prammatica *XX. sotto lo stesso titolo.*

La *Prammatica* XX., che comincia *Essendo a nostra notizia pervenuto* fu pubblicata a' 30. Luglio del 1563., ed in essa si ordina a' Baroni, che non vietassero a' loro Vassalli il vendere le loro sete, cui fosse di lor piacere ed estrarle con ogni libertà pagando i dovuti diritti, e ciò sotto la pena di once cento ed altra arbitraria. Questa *Prammatica* è analoga colla XIII., e XV. che pubblicate furono nel 1536. dall' Imperador Carlo V., onde rimando il lettore al comento datone nel precedente V. *Tomo* di questa Istoria (a).

217. *Si espone la* Prammatica *XVI. sotto lo stesso titolo.*

Segue poi la *Prammatica* XXI., che comincia *Per quanto siamo stati informati*, e pubblicata fu a' 22. Ottobre del 1567. Con essa dar si volle riparo all' abuso introdotto, cioè, che i Baroni, o i loro Offiziali, ed anche delle Città, e Terre demaniali riserbavansi a loro arbitrio il minorare, o commutare le pene dopo la pubblicazione delle sentenze, usurpandosi una giurisdizione, che non aveano, onde ne avveniva, che impuniti rimanevano i delitti. E sebbene alcuni Baroni avessero per privilegio tal facoltà di commutare, comporre, e rimetter le pene in tutto o in parte *etiam post sententiam*, non pertanto doveasi nelle sentenze, o decreti de'loro Offiziali farsi questa riserva, la quale avrebbe potuto produrre l' inconveniente, che quantunque le Parti non fossero concordate si minorassero, si commutassero, o si rimettessero le pene. Colla *Prammatica* dunque vietata fu la riserba di questo arbitrio, ma doveano gli Offiziali sì Baronali, che Demaniali imponere certa pena nelle loro sentenze a tenor del disposto dalle leggi

(a) *Lib. XXVI.* §. 135. & *seq. pag.* 412.

gi del Regno, e si commina la pena di ducati mille per i contravventori.

218. *Varie opinioni intorno al poterſi commutar la pena.*

Appena, dice il *Novario*, che l'arbitrio di questa commutazion di pena si legge nelle sentenze della nostra Curia Arcivescovile, in cui si appone la clausola *salva moderatione Eminentissimi Cardinalis Archiepiscopi*, come attestalo *Genovese* nella sua pratica *cap.* 48., e lo ripete il *Maradei* nel *Singol.* LIX., e nell' osservazione fatta sul medesimo si avverte coll' autorità del *Capobianco de Baron. lib.* 2. *cap.* 30. *n.* 2., che in pratica non si osserva la condanna alle pene pecuniarie senza la remission della parte, acciò *per indirectum* non si venga alla composizione, e che in Vicaria per qualche motivo può praticarsi il decreto coll'alternativa *di exulet, vel solvat.* Oltre ciò si nota anche, che il Barone non può far grazia all'esiliato, o al relegato di ritornare alla Patria anche precedente la remission della parte, perchè al solo Principe conviene accordarla; come neppure può fare alcuna grazia, quando i proventi della giurisdizione e gli emolumenti spettassero all'Università, perchè rimetterebbe quello, che non è suo, come ne ragiona *Odierna* nelle *contr. forens. cap.* 30. Del rimanente non ha dubbio, che grazia sia il commutarsi la pena; ma sul punto di potersi, o non potersi rimettere *ante sententiam* potrà osservarsi quello che ha scritto *Lanario* nel *cons.* 5., e più diffusamente il *Pref. de Franchis* nella *dec.* 370.

219. *Comento del* Costanzo, *e di altri Scrittori sulla stessa* Prammatica.

Riflette però il *Costanzo*, che in questa *Prammatica* non venga compreso il decreto di *exulet*, *vel solvat ducatos &c.*, perchè già con esso si determina la pena certa, benchè coll'alternativa; e sebbene alcuni Baroni abbiano il privilegio di commutare, o di rimetter le pene, ciò intendesi prima della sentenza, poichè dopo al solo Re si conviene ciò fare. Se però avvenga, che della

della profferita ſentenza ſi foſſe appellato alla Corte delle ſeconde cauſe, in queſto caſo, ottenuta che foſſe la remiſſion della parte, permetteſi al Barone il commutar la pena. E sù queſto propoſito ſcrivono *Vincenzo d'Anna* (a), *Montano* (b), e *Odierna* (c), che queſta poteſtà di rimetter la pena del delitto non deriva dalla ſemplice giuriſdizione conceduta, ma dalle quattro lettere arbitrarie ſpecialmente accordate a' Baroni, e ne avviſa *Anna* di aver veduto carcerato un Barone, per una compoſizione fatta al ſuo Vaſſallo; mentre la cauſa era in grado di appellazione. Quindi è, che il *Reg. de Ponte* (d) diſtingue la giuriſdizione, la quale è ſtata conceduta *in feudum* da quella, che conceduta fu *in officium* onde colui, che ha la giuriſdizione in proprietà, ha il *diritto* o ſia il dominio della giuriſdizione, non così quello, che la tiene *in officium*, perchè ne gode il ſemplice eſercizio: onde nel primo caſo potrà il Barone accordare il ſalvo condotto *ad tempus*, non già perpetuo, promettendo l'impunità, acciò notizia ſi abbia de'delitti. Anzi *Caravita* nel *Rito* 272. *n.* 10. avvertiſce, che non competono le lettere arbitrarie a'Baroni, ſe non quando foſſero ſtate ſpecialmente concedute, avendoſi come eſtinte per la morte del Re Roberto, e non ſon perpetue, come gli altri Capitoli del Regno, e tanto baſterà avere accennato nel comento fatto su di queſta *Prammatica*.

220. *Si eſpone la* Prammatica *un. ſotto il titolo* de Beſtiis Vaccinis.

Sotto il titolo XX. *de Beſtiis Vaccinis* evvi una ſola *Prammatica*, che comincia *Negli anni paſſati*; la quale contiene due Bandi, cioè uno pubblicato a' 16. Marzo

(a) *In cap.* 1. *de Vaſſal. decrep. at. n.* 134.
(b) *Contr.* 73.
(c) *Contr.* 30.
(d) *De pot. Pror. tit.* 3. §. 1. *n.* 17.

del 1571. dal Duca di Alcalà, con cui si vieta il poterfi macellare ogni forte di Animali Vaccini, e l'altro pubblicato a'13. Settembre del 1571. dal Cardinal Granvela, il quale moderò il primo, permettendo macellarsi le Vacche lunari, e quelle, ch' erano di dieci anni in sopra per aversi come sterili, restando nel suo vigore per tutti gli altri animali, men che per quelli, che in esso sotto notati. Questa legge ha rapporto alla *Prammatica* III. sotto il titolo *de emptione &c.*, che fu pubblicata a' 10. Luglio del 1564. dallo stesso Duca di Alcalà, di cui si farà parola, quando verrà per mano questo titolo, ed in essa fu data la provvidenza, perchè non vi fosse penuria nel Regno di tai animali riputati tanto necessarj per la coltura de' terreni, e per la grascia delle carni nella Città, onde i succennati bandi collimarono allo stesso fine.

221. *Comento su questa* Prammatica.

Comechè questa legge ad altro non è intesa, che a voler mantenuta specialmente la coltura de' campi, che mancherebbe senza tai animali, perciò con essa, benchè si parlasse di ammazzare, e non già di eseguire le bestie vaccine, l'istesso fu il motivo di ordinarla. Benvero come nota il *Rovito*, venne a correggersi il *diritto* comune, con cui era permessa l'esecuzione de' bovi aratorj, quando altro non possedesse il debitore, giacchè può dirsi, che fondata sia sul *Capitolo* del Regno *Pridem contra insolentiam*, con cui vietossi questa esecuzione, ancor che altro non vi fosse da poterſi eseguire, a differenza de' debiti fiscali, per li quali far si potea l'esecuzione *in solidum*, onde poi coll'altro *Capitolo*, che comincia, *Constitutioni de bobus aratoriis*, dichiarandosi il Cap. *Pridem* si stabilì, che i Bovi aratorj potessero pignorarsi ne' debiti privati, e poi eseguirsi, quando fossero espressamente obbligati. Indi colla *Prammatica* XLVII. de

de officio S. R. C. pubblicata nel 1559. dal Cardinal della Cueva fu espressamente provveduto, che dovesse osservarsi il Cap. *Pridem* non solo ne'debiti privati, ma anche in quelli della Reg. Corte.

222. *Comento del* Novario.

All' incontro il *Novario* ne avvisa, che a suo tempo praticavasi l'esecuzione, l'aggiudicazione, e la vendita di questi animali, ma precedente il permesso del Collateral Consiglio, che concedevalo ad ogni richiesta, e con riceversi la malleverìa *de non macellando*.

223. *Varie opinioni intorno al diritto de' Baroni di tenere i macelli.*

Il *Costanzo* poi, come sovente pratica, da una cosa ne passa ad un' altra, perchè parlandosi nella *Prammatica* del divieto di macellar gli animali vaccini, egli ragiona nel suo comento del *diritto* di poter tenere i macelli per vendersi le carni, dicendo, che vi bisogni il privilegio dato dal Re, o pure, che si fosse acquistato per consuetudine, e prescrizione: nè permettesi a'Baroni il destinare i macellari a vender le carni, volendosi il macello esser di misto Impero; e che perciò spetti a colui, che lo possiede, e per conseguente egli ha il *diritto* di fargli costruire, e non già il Padrone della giurisdizion criminale. Si vuole anche, che spetti a chi possiede il misto Impero la cura di far vendere le carni a giusto prezzo, e che perciò non convenga al Re di concedere il privilegio, che un certo numero di macellari vendano le carni solamente, perchè cagionasi monopolio contra il pubblico utile, e rendesi più cara l' annona. Quindi detestasi l'abuso di tenere un solo macello determinato in qualche luogo, ove solamente le carni si macellassero, perchè in tal guisa si avrebbono le peggiori, come poi le migliori vi sarebbono, se la libertà siavi di macellare. Ma su questo punto della vendita degli animali volendo taluno informarsi di quello, che disposto fu dall'antico *diritto*, potrà osservar quello ne scrive *Cujacio*

cio (*a*), *Colero* (*b*), e più diffusamente il *Menochio* (*c*).

224. *Si espone la* Prammatica *V. sotto il titolo* de Blasphemantibus.

Il Duca di Alcalà a' 26. Ottobre del 1566. pubblicò la *Prammatica* V., la quale comincia *In questa fedelissima Città*, ed è l'ultima, che si legge sotto il titolo *de Blasphemantibus*. Con essa si ordina, che nelle Provincie si osservi il Bando pubblicato in Napoli, come nella Vicaria osservavasi contra i bestemmiatori d'Iddio e de' suoi Santi, per la pena di anni quattro di galera oltre la pena stabilita dalle Regie *Prammatiche*.

225. *Si confuta l'opinione di* Laganario.

Su questa *Prammatica* non occorre dirne altro, e'l lettore osservar potrà quello, che ne fu rapportato altrove nel corso di questa Istoria (*d*). In tal rincontro d'uopo sarebbe soltanto rispondere a quello, che scrive il *Laganario* nelle sue addizioni al *Rovito* sulla rubrica di questo titolo. Ivi dice, che la bestemmia sia *mixti fori*, onde il reo gastigar si possa sì dal Giudice Ecclesiastico, che dal secolare, dandosi luogo alla prevenzione; anzi si avanza a volere, che anche dopo la sentenza fatta dal Giudice secolare, debba rimettersi il delinquente all'Ecclesiastico per essere egli il competente. Ma comechè ora altra è la polizia del procedere in tai delitti, perciò non occorre perder tempo in questioni già risolute, per essere ita quasichè in oblio anche il nome dell'Inquisizione, la quale sul pretesto dell'eretica pravità, che nelle bestemmie esser vi potesse, credeva liberamente stender le mani su questi delitti specialmente contro de' Laici.

226. *Si espone la* Prammatica *un. sotto il tit.* de Bruchis.

Anche il Duca di Alcalà pubblicò la *Prammatica*, che unica abbiamo sotto il titolo *de Bruchis*. Ella porta la data degli 8. Ottobre del 1562., e comincia *Havendo*

(a) *Lib.* 4. *observ. cap.* 20.
(b) *De process. executiv. par.* 2. *cap.* 3. *n.* 179.
(c) *De arbitr. jud. lib.* 2. *cap.* 378.
(d) *Tom. VI.* §. 318. *pag.* 546.

vendo noi &c. Molti opportuni provvedimenti con essa si danno per far estinguere i Bruchi, che talvolta nella Puglia rovinano tutti i seminati. Di questi animali velenosi se ne descrive il loro incremento, o come esso avvenga nel mese di Aprile, e poi la loro morte in quello di Giugno, onde si propongono diversi espedienti, e si raccomandano alle Università delle Città, e delle Terre, acciò più difficile si renda il loro nascere, e più facile il potergli estinguere.

227. *Si confuta l'adottato errore della scomunica contra i Bruchi.*

Egli è troppo risaputo il guasto, che fanno questi animaletti nelle Campagne, i quali non grassano ugualmente in ogni anno, ma quando copiosi si rendono, giovamento recherebbe l'eseguirsi, quanto s'insinua colla *Prammatica* di doversi fare. Niun sollievo però se ne riceverebbe, quando dir si voglia, che per divino gastigo avvenga una tal rovina; talche in questo caso non gli umani espedienti, ma le orazioni sarebbono più utili per placare l'ira del Cielo. Quindi non poco detestaronsi quelle scomuniche, che fulminar soleansi, come si legge nel Tridentino *Concilio* (a) essendo arrivata a tal segno l'ignoranza di taluni nel voler credere, che con tali armi spirituali, anche i bruti debellar si potessero. Questo errore adottollo il *Cassaneo* (b), ed altri, ch'egli allega, ma confutato si legge dal *Navarro* (c), da cui la sua superstizione si scovre. Nello stesso sentimento concorre il *Novario*, che altri Autori allega per far conoscere, come impropria, e indecente fosse la scomunica, ed appena permetterebbe l'uso dell'acqua benedetta, de' santi esorcismi, senza farsi in essi menzione di scomu-

(a) *Sess. 25. cap. 3. de reform.*
(b) *Cons. 1.*
(c) *In manual. confess. cap. 27. n. 13. & in cons. 52. tit. de senten. excomm. lib. 5.*

munica, e sovra tutto il ricorrere alle divine preci: Quando però tai locuste trasportate dal vento ne vengono da lontani paesi, che a guisa di nubi camminanti giungono fin anche ad ingombrare la luce del Sole, rovinando poi i terreni, ove vanno a piombare, altro che il Duca di Alcalà ci volea per distruggerle, ma solo la divina mano conseguir lo potrebbe.

228. *Si espone la* Prammatica *III. sotto il tit.* de Carceribus.

Neppure la custodia delle carceri era bastevole per la sicurezza di quei, che vi si ritrovavan rinchiusi, poichè bene spesso, oltre le risse, che succedevano tra' carcerati, eran questi talvolta assaliti appensatamente con armi. A questo gravissimo inconveniente volle anche dar riparo il Duca di Alcalà colla III. *Prammatica*, che leggesi sotto il titolo *de Carcerariis*, pubblicata a' 19. Dicembre del 1570., che comincia: *Essendosi per esperienza veduto*. Ordinò quindi, che colui il quale tanto attentasse, se nobile era soggiacesse *statim*, *&* *incontinenti* alla pena di tre tratti di corda in segreto, e di anni cinque di relegazione, e se ignobile fosse a quattro tratti di pubblica corda e di anni trè di galea, o di cinque di relegazione ad arbitrio del Vicerè, dovendo incorrere nelle istesse pene i complici, gli autori, fautori, e consultori, come se essi principalmente avessero commesso il delitto, restando fermi gli altri ordini dati contro de' rissanti, ordinandosi al Reggente della Vicaria, e a' suoi Giudici, che subito ne facessero relazione per eseguirsi le pene imposte.

229. *Perchè sia più grave il delitto commesso dal carcerato.*

Non ha dubbio, che colui, il quale alcun delitto commette nel carcere, più gravemente merita esser punito, poichè offende il Principe, sotto la cui custodia e protezione ritrovansi i carcerati, e perciò provveduto fu dal Collaterale, che in tal caso, la Vicaria proceder dovesse,

veſſe, colla qualità delegata, come avviſa il *Merlino* (a). Benvero ceſſerebbe la pena ordinaria, allorchè taluno delitto commetteſſe nel difenderſi da qualche ingiuria, o violenza, che ſoſſeriſſe, come ſi fanno a notare il *Novario* su queſta *Prammatica*, e *Filippo Maradei* nel *Singol.* LXVII.

230. *Si eſpone la* Prammatica *IV. ſotto lo ſteſſo titolo.*

Or comechè ſi avvide il *Cardinal Granvela*, che bene ſpeſſo avvenivano nelle carceri tai riſſe per l' eſtorſioni, che faceanſi a' preſi ſotto preteſto dell' olio per lampade, nell'eleggerſi trà di loro il Priore, o nel diſponer delle ſtanze, perciò colla ſeguente *Prammatica* IV., che comincia *A noſtra notizia è pervenuto* pubblicata a' 27. di Sett. 1573. ordinò ſotto la pena di due tratti di corda, che un tal Priore non ſi foſſe eletto, e che ſotto qualunque preteſto non ſi foſſe impoſto alcun pagamento.

231. *Si eſpone la* Prammatica *V. ſotto lo ſteſſo titolo.*

Indi il Marcheſe di Motejar colla *Prammatica* V., che comincia *A noi è ſtato preſentato memoriale* pubblicata a' 22. Febbrajo del 1576. a richieſta fattagli dall' Avvocato de'Poveri, avanzò il pane, che dalla R. Corte davaſi a' Carcerati, e come prima n' erano aſſegnate dodici once, poi ſi avanzò a due libbre in ogni giorno, con ſomminiſtrarſi il danaro dal Percettore de' proventi, cui ſi ſarebbe fatto buono nel dare i conti.

232. *Comento fattone dal* No*vario.*

Su queſto punto il *Novario* ne iſtruiſce di queſta pratica, cioè, che ſpetti a'Baroni l'alimentare i poveri nelle loro carceri, per eſſerſi più volte deciſo dal S. C., ma ciò avviene per le cauſe criminali, e non già civili; poichè in queſto ſecondo caſo, hanno eſſi il ricorſo contro de'Creditori per eſſere alimentati, altrimenti potrebbono ſcarcerarſi, come ne ſcrivono i *Dottori*, che al-

(a) *Contr. for. 66. & 67.*

allega. Indi servesi di questo esempio per provare, che al povero litigante è tenuto somministrargli le spese l'autor della lite tanto nella prima istanza, come in grado di appellazione. Così di pari dovrà praticarsi verso colui, che sofferisse il sequestro sopra i suoi beni, dovendo su di essi essere alimentato. Come poi, e con qual proporzione debbon tassarsi questi alimenti, anche la norma se ne reca dallo stesso Comentatore.

233. *Si espongono le* Prammatiche *XII.*, *e XIII. sotto lo stesso titolo.*

Due *Prammatiche* poi attenenti a'Carcerati pubblicò il Conte di Miranda, cioè la XII. a'14. Giugno, e la XIII. a'6. Ottobre del 1592. Colla prima, e colla seconda ad altro non fu inteso, che a riparare l'abuso, che praticavasi nelle carceri di tenere i Convalescenti nell'Infermeria con sommo incomodo di quei, che veramente erano infermi; quindi ordinò, che quando questi mancassero, chiuse si tenessero le porte dell' infermeria. Or dunque, quando avvenga, che taluno s'infermi, dovrà subito il Carceriere avvisarne al Giudice l'infermità, e trasportarlo nel luogo migliore del carcere, e dovrà essere abilitato dal Giudice, come ne scrive *Boerio* nella *dec.* 216., ed a colpa del carceriere sarà accagionata la di lui morte.

234. *Si espone la* Prammatica *XIV. sotto lo stesso titolo.*

Finalmente sotto questo titolo altra *Prammatica* abbiamo dallo stesso Vicerè pubblicata agli 8. Novembre del 1593., ed è la XIV., che comincia: *Per esperienza si è veduto*, con cui vietò a'Carcerati di tener presso di loro alcuna sorte d'armi, ancorchè le guardassero nascoste, sotto la pena a'Nobili di trè tratti di corda in segreto, e di anni cinque di relegazione, e per gl' ignobili di tratti tre di corda in pubblico, e di anni cinque di galera, da eseguirsi immediatamente, e senza altro ordine giudiziario.

Or

Or conviene notare, che dalla V. *Prammatica* del Marchese de Mondejar fino alla XII. del Conte Miranda delle quali fu già ragionato, si frappongono sei Bandi promulgati in diversi tempi, e questi compongono altrettante *Prammatiche*, e sono la VI. VII. VIII. IX. X. e XI. Il Bando, o sia *Prammatica* VI., che comincia *Perchè nella Visita fatta*, promulgossi a' 26. Marzo del 1577. dalla Vicaria, mentre n'era Reggente D. Diego Hortado de Mendozza. Fu quindi ordinato, che tutti i carcerati sì per cause civili, come criminali si portassero nelle carceri della G.C., e non di altri Tribunali, men che quelli, che si sarebbono presi per ordine de'loro Tribunali, a'quali fossero specialmente sottoposti, poichè inviar poteansi in quel carcere, che tornasse loro in grado.

235. *Si espone la* Prammatica *VI. sotto lo stesso titolo.*

Altro Bando della stessa Vicaria fu promulgato a' 7. Luglio del 1579., che compone la *Prammatica* VII., la quale comincia *Bannò e comandamento*. Con esso vietossi a'Carcerati di uscire alla prima stanza delle carceri, ove sta il Carceriere, che apre e serra la prima porta, e solo loro si permettesse di uscirvi, e con licenza del Carceriere maggiore, quando dovessero stipolare alcun contratto, essere esaminati, o trattare co'loro Avvocati, e contravvenendo, se saranno nobili, dovranno ponersi nel criminale ad arbitrio della G. Corte, e la seconda volta alla Gajola, e la terza a due tratti di corda in segreto, e quando fossero ignobili, la prima volta al criminale, la seconda a due tratti di corda al pubblico, e quando mancassero i Ministri delle carceri, dovessero privarsi dell'officio, e soggiacere ad altra pena corporale arbitraria della Vicaria.

236. *Si espone la* Prammatica *VII. sotto lo stesso titolo.*

Or comechè nel Bando dicesi a'nobili, e agl'ignobili, che *non ardiscano ne presumano* di uscire alla cennata prima stanza, perciò tanto il *Novario*, quanto il *Ma-*

237. *Divario, che cade tra la carcerazione de' Nobili, e de'plebei.*

Maradei nel *Singolare* LXIX., non avendo alcun comento da fare sulla *Prammatica*, perchè non lo merita, per non passarne a piè asciutto, ragionano su quel *presumano*, spiegando, come tal voce intender si debba. All'incontro più utile è quello, che ne va dicendo *Francesco Maradei* nelle sue osservazioni sul cennato *Singolare*. Nota pertanto, che il Nobile non si carcera per qualunque causa, come il Plebeo, ma si rilascia colla malleveria, onde se gli si fosse incusato contro l'istrumento, quando voglia tener per carcere la sua casa, sarà inteso, quantunque non avesse fatto il deposito del suo debito, o l'avesse soddisfatto; come fonda il *Reg. de Marinis* (a). Benvero rapporta, che il contrario fosse stato deciso nel S. C. per la causa del Duca dell' Acerenza, per cui largamente scrisse il *Consiglier Prato* (b), poichè si ordinò, che postosi nelle carceri della Vicaria, fosse stato inteso tra sei giorni. In questa occasione si ferono avanti i Nobili delle nostre Piazze, dimandando essere intesi nella decisione di questo articolo, dalla quale pregiudizio essi ne ricevevano; ma vana riuscì la loro richiesta, quantunque fosse stata patrocinata dal Consiglier *Rocco* (c), per quanto ne avvisa il Consiglier *Petra* (d). Occorrendo però altra volta discutersi questo articolo per una incusazion d' istrumento ad istanza del Principe di Valenzano contro D. Gio: Battista Caracciolo di Martina, contro di cui sebbene la Vicaria avesse giudicato, *quod condemnetur*, & *pœna non ponatur*, *donec visis scripturis aliter fuisset provisum*, comechè si oppose l' eccezion del chericato, dicendo, che come Nobile tener dovesse

(a) *Lib. 1. resolut. cap. 194. n. 12. ad 26.*
(b) *In resp. fisc. 32. 33. 35. 36. 37.*
(c) *Resp. 94. lib. 2.*
(d) *Sup. rit. 266. n. 163. to. 2.*

veſſe la caſa *loco carceris*, la Vicaria avendo preſente l'eſempio delle coſe giudicate, non volle venire alla deciſion dell'articolo, quindi la lite finalmente reſtò concordata.

Vi è poi un decreto del Collaterale de' 22. Febbrajo del 1586., che forma la *Prammatica* VIII., ed in eſſo altro non ſi determina, che il doverſi dare a ciaſcun carcerato povero ventiquattro once di pane dell'aſſiſa in ogni giorno a tenor della *Prammatica* del *Granvela*, quantunque ſe ne avanzaſſe il prezzo, o che pure ſi diminuiſſe per l'avvenire. Indi a'18. Marzo del 1588. dal Reggente Moles facendoſi la viſita de'carcerati ſi ordinò con ſuo decreto, che da allora avanti i Medici, ed i Ceruſici, i quali curavano gl' infermi nelle carceri non aveſſero ardito di prender da'medeſimi denaro alcuno, e queſto decreto forma la *Prammatica* IX.

238. *Si eſpone la* Prammatica *VIII. ſotto lo ſteſſo titolo.*

La X. poi ſi compone di un Bando, che porta la data de'5. Maggio del 1589. con cui ſi ordinò, che qualunque carcerato tener non poteſſe nelle carceri le corregge, o ſiano i ſtringitori, che uſàvanſi in quel tempo, ſe non con una ſola fibia alla fine di eſſi. L'XI. finalmente contiene un ordine del Vicerè de'23. Agoſto del 1590., con cui ſi vuole, che la fede di quegli infermi, che debitori ſono al Fiſco, doveſſe oſſervarſi prima dall' Avvocato fiſcale.

239. *Si eſpone la* Prammatica *X. e XI. ſotto le ſteſſo titolo.*

Queſto è l'epilogo delle *Prammatiche* fatte in tempo del Re Filippo II., che regiſtrate ſono ſotto il titolo *de Carceratiis*, e di eſſe ne diedi la notizia col ricevuto comento. Vero è, che *Franceſco di Coſtanzo* è entrato in altre queſtioni, le quali non han che fare colle *Prammatiche*, poichè ragiona della nullità del contratto fatto dal carcerato ſopra di quello, per cui reſtò preſo, giuſta il diſpoſto dal teſto nella *l. qui in carcerem*

240. *Comento fattene dal* Coſtanzo.

ff. de eo quod metus causa, senza che suffraghi il dirsi, che siasi stipulato nel luogo, che chiamasi *extra carceres*. Vuol poi, che colui, il quale ne fugge, sembri come confesso del delitto, purchè ingiustamente non sia stato carcerato; anzi si stima, che per poter dare la fuga l'argomento della confessione, fa d'uopo, che taluno dal Giudice competente si fosse fatto carcerare; e finalmente ne dice, che le donne oneste non possono carcerarsi, ma consegnar si debbono ad una onesta Matrona con malleveria, o pure ponersi in Monastero, o in casa di alcun consanguineo, come ne divisa il *Follerio* (a). Altri provvedimenti poi si diedero su questa economia delle carceri, con tre altre susseguenti *Prammatiche*, che leggonsi sotto lo stesso titolo, ma di esse a suo luogo se ne farà il dovuto racconto, ed in fine di questa Istoria si vedrà, quanto altro ne sia stato ordinato sotto il felicissimo governo del Re Cattolico.

241. *Si espone la* Prammatica I. *sotto il tit.* de Causis decidendis.

Sotto il seguente titolo *de Causis decidendis* abbiamo due sole *Prammatiche*, cioè la I. che incomincia *La più principal cosa* pubblicata dal Cardinal di Granvela a 4. Giugno del 1574., e la II. pubblicata dal Conte di Lemos, la quale, comechè non tocca l'epoca, che abbiam per le mani, perciò di quella, e non di questa si farà menzione.

242. *E composta di sei paragrafi.*

Questa I. *Prammatica* è composta di sei §§., e ciascuno di essi suol somministrare sovente nel Foro ubertosa materia da contendere, allegandola ciascuno, come più profittevole accomodar la possa al suo bisogno. Adunque di ciascun §. ne accennerò quello, che contiene, e ciò che da' Forensi vi si è considerato per li casi indi occorsi, e ne dirò, quanto basti, perchè il lettore sap-

(a) *In addit. ad tit. vel carcerentur n.* 14. *pag.* 239.

ſappia, ove più largamente trattati ſono i punti controverſi per farne poi uſo per la ſua cauſa.

Col I. §. ſi preſcrive un religioſo modo a' Miniſtri nel votar le cauſe, per non far conoſcere anticipatamente, quale eſſer poteſſe il loro voto. Giugne anche la rigoroſa legge a vietar loro il poter diſcorrere trà eſſi delle cauſe da votarſi, potendogli eſſer permeſſo di farlo ſolamente quando ſono nel Tribunale in tempo di deciderle, acciò anticipatamente non ſi ſcovriſſe, ove pendeſſe la lor ſentenza.

243. *Si vieta a' Miniſtri diſcorrere delle cauſe prima di votarle.*

Il *Coſtanzo* da ciò prende occaſione d'iſtruire il Miniſtro, come guardar debba la ſua condotta nel parlare, e nell' adirarſi verſo i litiganti, allegando l' eſempio della ricuſa per tal'effetto ſofferta dal Conſiglier *Brancaccio* dagli da Luigi Capece Minutolo, come rapporta *Caſaro* (*a*), e che perciò *nedum loquaces in Senatores recipi probibentur, verum etiam a Senatorum numero ob voti, & ſecreti propalationem eiici*, adducendo *Anna* nel ſuo *Singol.* 383. l'eſempio di quello, che avvenne in tempo di D. Pietro di Toleto, in perſona del Conſiglier Marino Freccia, come altrove ne fu ſcritto. Vuole perciò *Franceſco Maradei* (*b*), che queſta *Prammatica* concordi colla XIII. §. 9. e colla XVII. *de Offic. S. R. C.*, e che di eſſe con ſomma vigilanza, ſe ne deve procurar l'oſſervanza, acciò l'autorità del Preſidente, o de'Miniſtri più anziani non tolga agli altri la libertà del votare.

244. *Come debbono condurſi i Miniſtri verſo i litiganti.*

Col II. §. eſpreſſamente, ed in qualunque guiſa vietaſi di propalarſi il voto, ſe non che al ſolo Vicerè, e ſpecialmente nell' uſcirſi dalle Ruote, acciò le Parti anticipatamente non ſappiano le preſe riſoluzioni dal S. C.

245. *Vietaſi la propalazion del voto; e come regolar ſi poſſono i Miniſtri nel giudicar le parità.*

(a) *Caſar. q.* 1.
(b) *In obſerv.* 14. *in hanc pragm. pag.* 54.

S. C. Da questa determinazione prende il *Costanzo* il motivo di ragionare, come debbonsi condurre i Giudici dati per aggiunti per dirimere le parità, volendogli nella libertà di dare il lor sentimento anche diverso da quello de' primi giudicanti, con regolarsi col processo, senza neppure attendere le scritture, che dopo si fossero presentate dopo la parità, allegando il *Pres. de Franchis* nella *dec.* 513., che scrive essersi ciò praticato precedente il permesso del Vicerè, onde ben si accorda il fondare una terza opinione. Anzi su questo proposito è da osservarsi, che nel decidersi tai parità, non può il Giudice ordinario più rivocare quel primo voto, che ha dato, come lo attesta *Tappia* nella *dec.* 12. *n.* 20.

246. *Come confermata la* Prammatica *intorno la propalazion del voto.*

Soggiugne il *Maradei* (*a*), che l'osservanza di questa *Prammatica* fu confermata colle lettere Reali del 1684. dopo la visita generale fatta dal Reggente Danesio Casato nel nostro Regno. E per quello riguarda la ricusa del Giudice per la propalazion del voto allega la *dec.* 219. del Reg. *Revertera*, da cui si rileva, che fu giudicato per sospetto dal Collaterale il Presidente della Camera D. Diego Escobar, perchè avea propalato il suo voto col riferire alcune cose, che mancavano nel fatto, quando fece la relazion della causa. Vero è però, che colla novella *Prammatica* de' 2. Settembre del 1689. ne venne mitigato questo rigore, procedendosi con più circospezione in tai sospezioni, e senza darsi termine sopra la verificazion delle profferite parole, come più esempj ne abbiamo presso il *Reg. Sanfelice* nella *dec.* 80., e *Petra* sopra il *Rito* 265. *n.* 183. 184. *to.* 2.

247. *Al Consiglier successore debbono commettersi le cause del suo antecessore.*

Col §. III. si approva la pratica osservata nel S. C. di darsi al Consiglier successore la commessa di tutte le cause,

(a) *Loc. citat.*

cause, come aveala il suo predecessore, sebbene si ritrovassero ad altro Ministro commesse finchè tal successore non si fosse eletto.

248. *Pratica tenuta nelle commesse delle cause de' Consiglieri passati ad altro Tribunale.*

Nota su questo §. *Francesco di Costanzo*, che nel 1629. il Re Filippo IV. ordinò, che il successor Commessario avesse dovuto reassumere tutte le cause del suo Antecessore, e se per ventura si ritrovasse compilato alcun Processo a segno, che restasse solo a profferirsi la sentenza, in questo caso se il Commessario fosse promosso ad altro Tribunale, con licenza del Vicerè dovrebbe passare nel S.C. per decider la causa, come rilevasi dalla *Prammatica* LXXXIV. *de Offic. S. R. C.* Indi la succennata pratica ha ricevuto qualche alterazione, perchè han soluto i Presidenti del S. C. durante la provista da farsi, commetter le cause a varj Ministri della stessa Ruota, ma poi nella commessa generale fatta al successore dicono nel decreto *præter commissas*: tanto vero, che nel 1702. ritrovandosi il Consiglier D. Carlo Petra Commessario della Causa vertente nel S. C. tra 'l Principe di S. Martino, e 'l Conte di Lemos, per la di lui seguita morte, fu commessa la Causa al Consiglier Loffado; indi avendo il Consiglier Raetano occupato la Sede di Petra, ne restò esclusa la detta Causa per tal commessa fattane, che restò approvata dal Collaterale, non ostante il ricorso, che appoggiato su questa *Prammatica* avea fatto il Principe di S. Martino contra il decreto del Presidente, con cui erasi fatta la commessa al Consiglier Loffada, come rapporta *Francesco Maradei* nella sua *Osservazione* XIV. su questa *Prammatica*.

249. *Si stabilisce la pena per gli Avvocati, che contravenissero alla Prammatica.*

Dal IV. §. di questa *Prammatica* sarebbe d' uopo, che se ne formasse una particolare, sotto il titolo *de suspicionibus*. Comechè in esso rinnovasi la memoria di quello antecedentemente fu esposto intorno all'esser vie-

tato

tato a' Giudici di poter votare in quella Causa, nella quale interveniva come Avvocato un loro figliuolo, fratello, consobrino, cognato, nipote, zio, ed anche genero, senza che potesse secretamente neppure consigliare nella stessa causa. Indi si passa ad ordinare, che quello Avvocato, il quale avrebbe contravvenuto a tal disposizione, sia perpetuamente privato dalla facoltà di avvocare, e colui, che se ne sia servito, soggiacer debba alla pena di ducati mille da applicarsi per tre parti al Fisco, e per una all'accusatore; oltre la corporale arbitraria: e laddove agli Avvocati, che in pubblico difendono la Causa fosse noto questo secreto consiglio, e non lo denunciassero, immediatamente dovessero soggiacere alla pena della sospensione del loro officio per mesi sei, oltre l'arbitraria.

250. *In quali altri casi si estende anche la sospezione del Ministro.*

Si questo §. va notando *Francesco Maradei* nella sua *Osservazione* XIV., che con esso concordano la *Prammatica* XXIII. §. 3. *de Offic. S. R. C.* la VII. nel §. 3. *de Offic. Judic.* e la V. nel §. 4. *de muneribus*, nelle quali numerate son le persone, alle quali è vietato patrocinar le cause avanti a' Ministri loro congiunti, e quello, ch' è disposto in grado di consanguinità, anche per l' affinità ha luogo. Riflette oltre ciò, che quando la consanguinità tra l'Avvocato, e'l Giudice sia nobile a tal segno, che sì l'uno che l'altro gloriar se ne possa, in questo caso può imprendersi la sospezione oltre il quarto grado compreso nella *Prammatica*; con estendersi fino al decimo, non ostante la novella *Prammatica* del Conte di S. Stefano, che ristrinse tali sospezioni fino al terzo grado. Su questo punto potrà vedersi quello, che ne ha scritto lo stesso *Maradei*, nella sua *Osservazione* sul *Singolare* CCCLXXXVIII. Finalmente ne dice, che questa *Prammatica* si estende anche *consanguineis non intervenientibus*

uti

uti Advocatis, sed tamquam amicis, & fautoribus ad protegendum causas, & ducendum Advocatos ad Judices informandos, come rapporta il *Reg. de Marinis* (a) di essersi giudicato.

251. *Riflessioni su questa* Prammatica

Convien però, che si rifletta essersi pubblicata questa *Prammatica* dal Cardinal di Granvela nel 1574. E sebbene con essa fosse stato egli inteso nel ritrovare ogni mezzo, perchè la giustizia senza preoccupazion d'animo si fosse da' Ministri dispensata, pur tuttavolta ottener non si potè il suo bramato fine, come impossibile sarà di conseguirlo, se il Giudice provveduto non sia di perfetta morale, ed amante del giusto. E che sia così, osservasi, che la nostra Città nella prima grazia, che chiede al Conte di Miranda nel Parlamento del 1595., vi fu quella di riformarsi le *Prammatiche* intorno all' allegarsi i Giudici per sospetti, e specialmente si estese la dimanda sul punto degli Avvocati, che consanguinei, o affini de'Ministri neppure segretamente patrocinar potessero le cause, nelle quali quelli votar doveano, come già ne fu ragionato nel precedente §. 222. del precedente libro, in cui di tal grazia si fece parola; ma tutto ciò non ostante una nuova *Prammatica* far si dovette sempre colla speranza di togliere un tale abuso. Ma come questo evitar si potrebbe non tocca me di suggerirne il modo opportuno da tenersi, acciò se non in tutto, almeno in buona parte si rechi ad effetto la mente della Legge.

231. *In quale altro caso luogo abbia la stessa* Prammatica.

Oltre di ciò vuole lo stesso *Maradei*, che questa *Prammatica*, che si stà comentando abbia luogo non solo in quella causa, in cui fossero Avvocati i congiunti del Giudice, ma altresì per tutte l'altre cause dello stes-

E e so

(a) *Lib. 2. resolut. cap. 9. n. 6.*

ſo litigante, come fu provveduto per effetto delle grazie ottenute dalla Città, delle quali ſi ragiona nella *Prammatica* VII. *de ſuſpicion. Official.* Avverte benvero, che la ricuſa del Miniſtro convien, che ſi proponga dalla parte collitigante, contro di cui imprendeſſe la difeſa della Cauſa il di lui congiunto, perchè ſe poi quella daſſe il ſuo conſenſo, potrebbe quello continuare il ſuo intervento, come fu diſpoſto dalla *Prammatica* VI. ſotto lo ſteſſo titolo, con cui ſi cercò di evitar la frode, che praticar ſoleaſi, cioè di ricuſarſi quel Miniſtro, il cui congiunto eraſi preſo per Avvocato, per fondar la ricuſa; ma su queſto punto rimetto il lettore al ſuccennato *Singolare* CCCLXXXVIII. dello ſteſſo *Maradei* con avvertire, che tai ſoſpezioni non ſoggiacciono ad alcun tempo per poterſi proponere, ed i Giudici ſogliono da loro ſteſſi aſtenerſi d' intervenire in quelle Cauſe, nelle quali ſi contravveniſſe alle diſpoſizioni delle anzidette *Prammatiche*.

253. *Per effetto di queſta* Prammatica, *qual preminenza perdeſſe il Preſidente del S.* C.

Soggiugne finalmente lo ſteſſo *Maradei* ſull' ultimo §. di queſta *Prammatica*, che con eſſa ſiaſi tolta quella preminenza, che aveva il Preſidente del S.C. di dirimere la parità de' voti, che tuttavia ritiene quello del Senato del Delfinato, e di Torino. (*a*) Di più che aveſſe perduto la facoltà di dare gli Aggiunti con eſſerſi riſervata a' Vicerè nelle ſentenze diffinitive, e ſolo gli ſi permette negl' incidenti, quantunque aveſſe votato in quella cauſa. Ma queſto intendeſi, quando non foſſe di gran rilievo, e che la parità non ſiaſi pubblicata, perchè mancando queſte circoſtanze dovea ricorrerſi al Vicerè per ottenergli. Non laſciando di rapportare la pratica, che il Collaterale avea ſoluto tenere di pubblicare il decreto a favor del reo nelle cauſe criminali nel caſo di parità, per lo *teſto* nella *l. inter pares ff. de Re judicat.*, quan-

(a) Come ſi rapportò nel *Tom.4. lib.XXVI.* §.125. *pag.*405.

quantunque prima altrimenti osservavasi giusta gli esempj, che ne reca il *Reg. Petra* (a), ma nelle cause civili non solevano i Vicerè servirsi di questa facoltà col dirimere le parità fatte in Collaterale. Oggidì però questa disciplina, e specialmente delle sospezioni ha ricevuto altro sistema; e nuove *Prammatiche* si son fatte, delle quali si ragionerà a suo tempo, e sebbene il *Maradei* abbia scritto per occasion della *Pram. I. de Causis decidendis*, nondimeno è passato poi a tutte quelle quistioni, le quali confacevoli sono a tutte le altre, che per effetto delle ulteriori *Prammatiche* fatte sul punto delle sospezioni sono surte, e perciò non ho stimato fuor di proposito di accennarle.

254. *Si espone la* Prammatica *IV. sotto il tit.* de cessione Bonorum.

Segue in ordine la *Prammatica* IV. sotto il titolo *de Cessione Bonorum* pubblicata da D. Pietro Giron a 23. Marzo del 1585., che comincia *l'occasioni, che succedono*. Molto savia, e prudente fu questa legge, ma come tante altre, ha avuto la disgrazia di andare in obblio. Con essa si ordinò, che tutti coloro, i quali col *cedo bonis* uscivan dall'obbligo di pagare i loro Creditori, come tutti quei, i quali erano stati condannati per furto in galera, o che lo fossero per l'avvenire, come ad ogni altra pena, men che della morte naturale, terminato il tempo sì i primi, come i secondi portar dovessero le loro berette, o cappelli di color torchino, con bambacini intorno apparenti durante la lor vita, e quei segni doveano porsi in croce sopra i cappelli, perchè si rendessero noti a tutti; e quando contravvenissero per la prima volta dovean soggiacere alla pena della galea per cinque anni, e per la seconda alla galea in vita.

(a) In Com. sup. Rit. 295. n. 77. to. 4.

255. *Si espone la* Prammatica *V. sotto lo stesso tit. con cui si riforma l' antecedente.*

Or comechè questa *Prammatica* fu drizzata a toglier gl' inganni, che faceansi colle varie cessioni di beni, quindi era d'uopo, che tai persone fossero conosciute. Produsse pertanto una grave lagnanza di coloro, i quali sebbene fossero stati costretti di venire al duro passo del *cedo bonis*, avean poi vivuto onoratamente, contrattando matrimonj con persone di qualità, onde non poco rincresceva il farsi noti con questa marca, che tornava anche a vergogna de' parenti. Spinto da questa ragione lo stesso Vicerè di là a poco tempo, e propriamente all'ultimo del seguente mese di Maggio dello stesso anno 1585. pubblicò la seguente *Prammatica* V., che comincia *Già sapete*, con cui riformò la precedente, ordinandosi di non doversi molestare tutti coloro, che avean fatta la cession de' beni innanzi la suddivisata *Prammatica*, onde non dovessero portare i segni in essa stabiliti.

256. *Comento di* Francesco di Costanzo.

Brevemente accennerò ora quello, che va dicendo *Francesco di Costanzo* nel suo comento di queste due *Prammatiche*. Nota egl'il divario, che cade tra la cession de' beni, e quella delle ragioni. Ei vuole, che colui, il quale cede le azioni, ritiene le dirette, e che perciò dopo la cessione può agire innanzi che siasi contestata la lite col cessionario, poichè seguita la contestazione, negasi l'esercizio delle azioni dirette. Il cedente però non può più esercitare le azioni cedute, perchè la cessione fattane impedisce il cominciar la lite, men che quando *re integra*, si fosse pentito della cessione fatta prima di farsi il concorso de' Creditori.

257. *La cession de' beni, come venga doppiamente considerata.*

Doppiamente poi considera questa cession de' beni, cioè distinguendo la volontaria o semplice, dalla necessaria, che chiamasi giudiziaria. Nella prima permettesi al debitore il pentimento, perchè ritorni alle sue ragioni primiere, avendosi per vero, che essendo un privile-

gio

gio a lui conceduto, può rinunciarvi pendente la lite, anche malgrado de' Creditori. I nobili, e i titolati nel nostro Regno fanno la cession de' beni nella Ruota del S. C., nè per essa pregiudicasi alla loro nobiltà. Quando poi avvenga, che il debitore faccia la cession de' beni giudizialmente, con essergli interdetta l'amministrazione, acquistasi a' Creditori il dominio de' beni, nè più si da luogo alla penitenza; benvero gli si accorda la moratoria, la quale per essere un privilegio personale, non giova al fidejussore, e agli altri condebitori, potendosi questi liberamente convenire da' Creditori.

258. *In quali casi non si ammette la cession de' beni.*

Si vuol poi, che la cession de' beni non si ammette nel debitore del Fisco, come altresì per le pene pecuniarie dovuta alla parte *in vindictam maleficii*, come per contrario ha luogo quando trattasi di pena per danno, o interesse sofferto. Così anche i debitori di censi, pigioni di case, e per affitto di territorj non possono goder di questo privilegio, attenta la special grazia conceduta alla nostra Città nel 1499. dal Re Ferdinando inserita nella *Prammatica* I. sotto questo medesimo titolo. De' Veneziani anche dice il *Costanzo*, che godano il privilegio, che non possano i loro debitori far uso della cessione de' beni, come lo confermò loro l' Imperadore Carlo V., e l'ottennero essi a riguardo del commercio, il quale non ammettea somiglianti dilazioni, come può leggersi presso *Gizzarelli* nella *dec.* 70., e nella giunta di *Mele* sulla medesima. E questo ne basti, perchè presso lo stesso Comentatore ritrovar potrà il lettore altri lumi appartenenti a questa materia, che lungo sarebbe il tutto accennare.

259. *Si espone la* Prammatica *I. sotto il tit.* de Chirurgis.

Sotto il titolo *de Chirurgis*, & *Barbitonsoribus* vi è la *Prammatica* I., che comincia *Considerato*, *che allo spesso*, la quale pubblicata fu dal Duca di Alcalà a 23. Lu-

Luglio del 1561. Si ordinò con essa, che ogni Medico, Chirurgo, Barbiere, o altre persone, che intervenissero a curar ferite, ancorchè prima da altri fossero state visitate sì negli Uomini, che nelle donne, subito dovessero rivelarle al Reggente della Vicaria, descrivendone le circostanze, con additare il luogo, ove abiti il ferito, acciò la giustizia avesse avuto il suo corso. Doveano parimenti rivelare quei feriti, che curato avessero otto giorni prima della *Prammatica*, sotto la pena a contravventori di cinquanta once da applicarsi al Fisco ogni volta, che avessero mancato di eseguirlo, oltre la pena corporale arbitraria.

260. *Comento datone dal* Novario.

Estende questa legge il *Novario*, anche sopra gli stessi Chirusici, se fossero essi gli offesi, o curar volessero le loro ferite, ma la limita però nel caso, che per l'urgenza del male si fosse prima dato il medicamento, e poi seguita sia la rivela. Si limita anche, quando dopo la rissa, fosse accorso il Giudice a prendere l'informazione. Si limita finalmente nelle picciole ferite, per le quali fosse avvenuta una picciola frattura della cute, ed in questo rincontro per comune sentenza degli Scrittori, rimettesi al giudizio de'Professori il riferirne la vera qualità della ferita, a segnochè dicendola non mortale, quando tale fosse, sono tenuti alla pena del falso per lo *testo in l. duobus §. 1. ff. de jurejur.*

261. *Comento del* Costanzo.

Avvisa poi il *Costanzo*, che l'intender bene questa *Prammatica* sia molto necessario per la pratica delle cose criminali, comechè potendo essere il delitto di un fatto permanente, e di un fatto passeggiero, in cui non restandovi vestigio, venir non si può all'inquisizione, perchè ne vien meno la oculare ispezione, talchè fa duopo servirsi delle congetture e delle presunzioni. E per quanto si appartiene alla relazione del Chirurgo, che di-

dicesse non esser mortale la ferita, se avvenga poi, ohe si morisse colui, che la ricevette, il percussore non riputasi reo di omicidio. Molto anche ne dice intorno alla qualità di tai Periti per poter meritar fede il loro attestato; anzi si vuole, che il reo non eviti la meritata pena, se dicesse il Chirurgo, che per sua colpa sia morto il ferito, o che questi occasione avesse dato di morirsi, per non aver chiamato Medici esperti a doverlo curare. Anche ei dice, che non abbia luogo la *Prammatica*, quando leggiera fosse la ferita, ma stima, che sempre sia necessario chiamare il Chirusico, il quale sarà nell'obbligo di far la sua relazione al Reggente della Vicaria; comechè ben avvenir puote, che le lividure, o siano i tumori nascondano la scissura della carne, e questa pratica si vuole osservata anche nel caso, che percosso taluno fosse da colpo di pietra, perchè questa eziandio comprendesi sotto il nome delle armi. Questo è quanto ne dice il *Costanzo*, e potrà osservarsi il *Singolare* LXXVIII. di *Filippo Maradei*, coll'osservazione fatta sul medesimo da *Francesco* suo figlio, ove altri Autori si rapportano, che scrivono su questo punto.

262. *Si espone la V., e VI.* Prammatica *sotto il tit.* ed Citationibus.

Il Duca di Alcalà pubblicò anche due *Prammatiche*, le quali leggonsi sotto il titolo *de Citationibus*, e sono la V., e la VI. La V. comincia *Perchè conviene*, e porta la data de' 30. Agosto del 1561., e la VI. comincia *A nostra notizia è pervenuto*, ed è segnata a' 24. Gennajo del 1564. Colla prima di esse s' inculca ogni diligenza per sapersi, se pubblicavansi Rescritti, Brevi, o altre provisioni Appostoliche senza prima ottenersi il Regio *exequatur*, dovendosene prendere informo, e trasmettersi subito al Vicerè per darsi il condegno gastigo a coloro, che una tal remerità praticassero.

263. *Comento datone dal* Rovito.

Questa *Prammatica* V. dal *Rovito* si comenta per abba-

baglio sotto il numero di VII., nè si fa altro, che dar notizia di tutti quegli Autori, i quali hanno scritto su questo punto del Regio *Exequatur* : sul braccio secolare, che richieder dee il Giudice Ecclesiastico: se il Giudice laico meriti pena col negarlo, e quando gli si permetta il farlo : se il Giudice Ecclesiastico tener possa la famiglia armata per esercitar la sua giurisdizione ; e finalmente, se giustamente il Principe possa opporsi a taluno, che sarà promosso a qualche beneficio nel suo Regno, allorchè sospetto vi sia di prodizione.

264. *Comento fattone dal* Costanzo.

Il *Costanzo* non dice cosa rimarchevole su questa *Prammatica*, benvero ne avvisa riferirsi da Gregorio Leti nella vita di Filippo II. l' esempio del Vescovo di Strongoli Tommaso Orsini, il quale essendo venuto in Napoli per visitare il Clero per ordine del Pontefice Pio V. comechè gli si oppose il Viceré, se ne fece relazione a Filippo II., il quale rescrisse, che si fosse soddisfatto il Papa interamente, nulla ostante il costume, e la tenuta pratica in contrario. Ma quando il vero dir si voglia, questa risposta di quel Sovrano equivaleva al *Regio exequatur*, onde potrà dirsi, come già si fosse ottenuto. Passa poi lo stesso Autore con questa occasione a ragionare intorno all' implorazion del braccio, che non conviene accordarsi senza una sommaria cognizione di causa, che bastar possa al Giudice laico per conoscere, se nella sentenza, che si dimanda eseguire, vi si contenga qualche evidente nullità, o ingiustizia.

265. *Si espone la* Prammatica *VI. sotto lo stesso titolo.*

Colla VI. *Prammatica* poi riparar si volle il disordine, che nasceva nel citarsi nelle Provincie i delinquenti per colpa di quei destinati ad eseguire tai citazioni, perchè tardando a venire, non poteansi accusar le contu-

(a) *Par.* 1. *lib.* 18. *fol.* 437.

tumacie nel tempo dovuto, ma quando ritornavano, il perchè poi si opponeva *de nullitate* dalla parte; quindi ordinossi a quella Regia Udienza, il cui nome si tace, che avesse eseguito l' ordine dato dalla Vicaria su tal punto. In oltre ordinato fu a' Mastridatti dello stesso Tribunale, che sotto la pena di once 50. avessero spedite nel dovuto tempo contra gl' inquisiti, e contumaci i fuorbandi, e le citazioni *ad foriudicandum*.

266. *Comento fatto dal Rovito.*

Nota quì il *Rovito*, che gli atti dell' incusazion delle contumacie debbano scriversi, dapoichè le citazioni originali sian ritornate nelle Curie, e bisogna, che costi nello stesso tempo dell' atto della intimazione per mezzo dell'antecedente relazione del portiere, altrimenti non regge l' incusa. Soggiugne all' incontro il *Costanzo*, che il Fisco, mai si rende moroso in accusar le contumacie de' delinquenti, lo che non ha luogo nel privato, per cui, se dopo il tempo della prima citazione comparisse l' attore, e provando il legittimo impedimento, per cui fu trattenuto ad incusar la contumacia, facesse istanza volerla allora incusare, in questo caso non dovrebbe essere inteso, ma vi bisognerebbe una nuova citazione. All'incontro questa contumacia personalmente dee accusarsi anche dal Procuratore del Fisco, tanto se si procede *per viam inquisitionis*, *quam accusationis*, e quando la citazione fosse spedita dalla Vicaria, e per la distanza del luogo avvenga, che il nuncio non sia ritornato in tempo; in cui incusar doveasi la prima ed ultima contumacia, in questo caso intendonsi incusate in opportuno tempo, talche non comparendo il reo, si rende contumace.

267. *Comento datone dal Novario.*

Niuno però più diffusamente, quanto il *Novario* si slarga sopra questa rubrica *de citationibus*, perchè si fa ad esaminare tutto ciò, che convien fare, perchè utile si

 renda

renda la citazione, e quando queſta ſia neceſſaria; ed in quali parti del giudizio ſi richieda, onde potrà il Lettore ivi ritrovare trattata ogni queſtione, che promuover ſi potrà in queſto rincontro; e perciò mi diſpenſo di minutamente traſcrivere, quanto da queſto *Autore* ſi è largamente notato.

268. *Si eſpone la* Prammatica *I. ſotto il tit.* de Commercio.

Dar volle riparo poi il Cardinal Granvela al male, che naſcea dal trattare, che faceano inſieme i Turchi divenuti Criſtiani con quei, che ancor ſeguivano la maomettana ſetta, onde a'22. Ottobre del 1571. pubblicò la *Prammatica* I., che comincia: *Ritrovandoſi in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli*, che leggeſi ſotto il titolo *de Commercio*. Con eſſa vietò ogni loro coabitazione in una ſteſſa Caſa, pratica, converſazione, e commercio per qualunque motivo di parentato, amicizia, mangiare, bere, dormire, e trattare inſieme ſotto la pena di anni cinque di galera la prima volta, e di galea in vita la ſeconda, poichè in tal guiſa evitavaſi il pericolo di ricadere nella deteſtata ſuperſtizione. Da queſta pena però ſe ne vollero liberi quelli, che per iſtrada caſualmente s'incontraſſero, e ſolo ſalutavanſi, ſenza però camminare converſando inſieme, perchè così la mente della legge antica fraudar poteaſi.

269. *Altri ordini contenuti nella ſteſſa* Prammatica.

Si volle anche, che ſi puniſſero colla pena della morte naturale quei, che fuggiſſero dalla Galea, ordinandoſi anche che niun Turco o Moro ingiuriar poteſſe con parole o con fatti, quei, ch'eran battezzati, e per poterſi diſtinguere i Mori non fatti Criſtiani, doveano portare una faſcia larga quattro dita di panno giallo ſopra il loro abito. Oltre a ciò ſi determinò, che fra il termine di dieci giorni dopo la pubblicazione della *Prammatica*, dovean tutti comparire avanti il Reggente della Vicaria, e farſi notare; dichiarando la Terra, di cui erano, i lo-

ro

ro nomi e cognomi, e di chi furono schiavi sotto la pena agli Uomini, di galea perpetua, e alle donne, di essere schiave.

370. *Osservazioni fatte dal Novario, e dal Maradei.*

Su questa *Prammatica* osservar si possono il *Novario*, e'l *Maradei* nel *Singolare* LXXXVI., colla osservazione fatta sul medesimo. Tutti convengono, che la legge siasi drizzata al fine, che il conversare col Turco pericoloso sia, perchè il battezzato potrebbe disertare dalla cattolica fede, come lo disse l'istesso Cardinal Granvela nel pubblicarla. Il primo comentatore ne passa però a ragionare di quanto in varj tempi abbia osservato la Chiesa intorno a' matrimonj delle Giudee divenute cristiane co'Giudei, e ne rapporta le oppinioni de'Teologi. All'incontro nota il *Maradei* nella sua osservazione, che il Giudeo, o sia l'infedele incorre nella pena arbitraria, se commercio carnale abbia colla donna Cristiana allegando *Muta* (a), seguitato dal *Reg. Rovito* (b): e dal *Carpzovio* (c) si esamina, se il carnal commercio seguito tra la donna Giudea col Cristiano punir si possa colla pena della sodomia.

371. *Si espone la Prammatica II. sotto il tit. de Commissariis.*

A' 26. Ottobre del 1558. il Vicerè D. Giovanni Manriquez promulgò la *Prammatica* II., che comincia *Is est Regnum*, come leggesi sotto il titolo *de Commissariis*. Questa contiene; quanto co'Capitoli del Regno, e colle antecedenti *Prammatiche* erasi ordinato per frenare la rapacità de'Commessarj, che spedivansi con tanto danno delle povere Università, e comechè se n'era raffreddata la loro osservanza; perciò quel Vicerè stimò di nuovamente inculcarla. Quindi trascrive, quanto pri-

 ma

(a) *Dec.* 89.
(b) *Sup. rubr. de Judæis n.* 5.
(c) *In praxi crimin. qu.* 76. *n.* 64. *lib.* 2.

ma erasi ordinato, acciò ogni rigore praticato si fosse contro quei, che contravvenissero a quella disciplina, che determinata erasi.

272. *Come la comenti il Novario.*

Tra le cose prescritte in questa *Prammatica* vi è la fidejussione da darsi da' Commessarj intorno all'esatto disimpegno della loro incumbenza, per esser puniti, quando mancassero, onde il *Novario* soltanto su questo punto raggirar fece il suo comento esaminando una tal fidejussione, come e quando abbia luogo.

273. *I Commessarj son tenuti far vedere le loro commessioni.*

Filippo *Maradei* poi nel suo *Singolare* LXXXVIII. vuol, che i Commessarj sian tenuti dimostrare le loro commissioni, le quali non si presumono, e perciò anche tanto convien fare al Giudice delegato, altrimenti esercitar non potrebbe alcuna giurisdizione senza presentar le lettere della sua delegazione; non giovando inserirle nella citazione, che sarebbe per potersi validar la sentenza, onde nel Processo dee presentarsi il Rescritto originale. Da questo principio ne deriva poi per lo *testo* nella *l. probibitum Cod. de Jure fisci*, che non potrà taluno essere eseguito, o arrestato senza esibirsi prima il ricevuto mandato; talche gli si può impunemente resistere, come ne divisa il *de Marinis* (a).

274. *Si espone la Prammatica III. sotto lo stesso titolo.*

Sotto lo stesso titolo *de Commissariis* segue la *Prammatica* III., che si compone della Grazia, che ottenne la nostra Città nel 1585. in tempo del governo del Duca di Osuna, di cui già se ne ragionò antecedentemente (b). Fu quella spedita a tenore della richiesta fattane, perchè si reprimessero le frodi, le rapine, e le concussioni, che praticavansi nel Regno da' Commessarj, che spedivansi da' Tribunali, onde doveano dimostrare le loro

(a) *In lib. 1. Quotid. Resol. cap. 115. n. 4.*
(b) §. *76. Pag.* 31.

loro istruzioni. Ed in fatti accordossi la dimanda, men che quando si spedisero tai Commessarj per l'arresto de' delinquenti, o per qualche secreta, ed ardua causa.

275. *L'esibizione della commessione quanto necessaria.*

Quì il *Novario* ripete le stesse cose di sopra ridette intorno alla precisa necessità di doversi esibire la commessione; a segno che taluno, il quale fosse citato dal Giudice prima di dimostrarla, non potrà esser riputato contumace col non comparire, e potrà dire di nullità del decreto. Anzi soggiugne essersi dichiarata nulla la scomunica fulminata contra i Preti di Montemurro, perchè il Commessario avea mancato di far vedere la ricevuta commessione. Quindi scrive *Francesco Maradei* nella sua *Osservazione* sopra il succennato *Singolare*, che laddove mancassero i Commessarj a questo lor dovere, gli Ordinarj de' luoghi son tenuti prenderne informazione, e rimetterla a'Superiori, nè lascia di avvertire *Scialoja* (a), che li possono anche carcerare.

276. *Si espone la* Prammatica *IV., e V. sotto lo stesso titolo.*

Il Duca di Miranda poi pubblicò la IV., e la V. *Prammatica* sotto lo stesso titolo all' ultimo del mese di Dicembre del 1587., e a'13. Maggio del seguente anno 1758. La IV. comincia *Sebbene per lo Tribunale &c.*, e con essa inteso fu a riparare le frodi, che commettevano i Commessarj del Tribunale della Regia Zecca, e della Portolania. Comechè questi portandosi nelle Città, e Terre del Regno per visitare i pesi e le misure per conoscere se fossero giuste, come per osservar le strade, se fossero accomodate, transigevansi per qualche somma di denaro co'Sindaci, ed Eletti delle Università, e poi passavano avanti, portandosi all'incontro questa spesa nell' esito sotto altre cause, talche non potea scovrirsi, perciò fu ordinato sotto la pena di anni cinque di galea, ed altra

(a) *In tract. de for. compet. cap. 32, n. 7.*

altra arbitraria, che tai Commessarj far non potessero transazione alcuna colle Università, nè ricever danaro da' loro Sindaci, con esiger le dovute pene.

277. *Autori, che scrissero su questa materia.*

Giovanni Laganario nell'addizione, che fa al comento di *Rovito* su questa *Prammatica* ne reca la notizia soltanto, che presso *Andrea di Giorgio* (*a*) diffusamente, e con erudizione trattasi tutto ciò, che si attiene all'origine, giurisdizione, e a tutta la materia di pesi e misure. Il *Capobianco* (*b*) anche ragiona della portolania di mare, e di terra, e de'diversi generi de'pesi ne scrive *Luca di Penna* (*c*), potendosi anche osservare il *Borrelli* (*d*) intorno alle differenze delle misure osservate nel Regno, e con questa occasione ne istruisce ciò, che dee praticarsi, quando misurati i territorj, che vendonsi, divario si ritrovasse nella misura fattane.

278. *Comento della Prammatica V.*

Nell'altra V. *Prammatica* poi, che comincia *Sebbene per leggi communi*, fu ordinato sotto pena di anni cinque di galea, che tutti i Portieri di qualunque siasi Tribunale, Ministri di esecuzione, e Commessarj non potessero esigere per l'esecuzione, che faranno, più di quello, che viene stabilito dalle Regie *Prammatiche*.

279. *Si espone la* Prammatica *III. sotto il tit.* de Compositionibus.

Mentre era Vicerè in Napoli il Duca di Alba ricevette un ricorso dall' Avvocato Fiscale Giovan Cola Caravita, che conteneva due dimande. La prima, che *etiam per viam transactionis* dovesse osservarsi la *Prammatica* fatta per non commutarsi la pena corporale in pecuniaria, e la seconda, che il Capitano di Campagna avesse servito di persona, perchè solevano indossarne il carico a qualche Soldato della lor Compagnia. Avendo il

(a) *Allegat.* 42.
(b) *In Pragm.* 8. *de Baronibus par.* 1. *n.* 269.
(c) *In l. perpensa n.* 4. *C. de Metallar. & metal. lib.* 11.
(d) *De Magist. edict. lib.* 3. *cap.* 15. *n.* 24.

il Vicerè deferito all'una e all'altra richieſta, la ſua riſposta forma la *Prammatica* III. pubblicata a' 19. Agoſto 1556., che leggeſi ſotto il titolo *de Compoſitionibus*, che comincia *Da parte del Magnifico &c.*

180. *Si eſpone la* Prammatica *IV. V. e VII. ſotto lo ſteſſo titolo.*

Il Duca di Alcalà poi ſucceſſivamente pubblicò quattro altre *Prammatiche*, che ſono ſotto l'iſteſſo titolo e furono la IV. V. VI. e VII. La IV. porta la data de' 26. Agoſto del 1560., e comincia *Perchè la volontà noſtra &c.*, ed in eſſa ſolo ſi ordina di non ammetterſi a compoſizione veruna, chiunque aveſſe ricettato, o dato ajuto a fuoraſciti, onde ne reſtaſſe inquiſito. Ma ne avviſa il *Novario*, che a ſuoi tempi non una, ma più volte nelle Udienze delle Provincie di Capitanata, Puglia, e Contado di Moliſe avendo tai delinquenti richieſto di eſſere ammeſſi a compoſizione, ſe ne partecipava la notizia al Collaterale, e ſe ne otteneva la licenza, la quale talvolta anche negavaſi per non farſi frequente tal delitto.

281. *Contenuto della* Prammatica *V.*

La *Prammatica* V. pubblicata a' 16. del ſeguente Settembre, che comincia *Habbiamo ricevuta voſtra carta*, contiene una riſpoſta, che diede il Vicerè all' Udienza di Salerno ſopra una relazione fattagli per la cauſa di Aſcanio Capograſſo, che dimandava eſsere ammeſſo a compoſizione, avendo ricevuto ſolo la remiſſione del morto, onde ſi ordinò, che non ſi daſſe a quella luogo, volendo che ſi otteneſsero le remiſſioni di tutti quelli, che potean querelare.

282. *Opinione del* Novario.

Quì nota il *Novario*, che la remiſſion deve eſſer fatta da tutti quei, che vi hanno intereſſe, altrimenti la compoſizione rendeſi di niun vigore. Ma quali eſser debbono queſti intereſsati, ſe ne darà tra non guari la notizia.

283. *Contenuto nella Prammatica VI.*

La *Prammatica* VI. fu pubblicata a' 25. Giugno del *1766.*, e contiene gli ordini, che inviati avea da Spagna il Re Filippo II. Ella comincia *Tra gli altri Capi;* e col secondo di essi si ordina, che non si tenesse conto di veruna remissione di parte, se non siasi fatta nel Tribunale del S.C., nella Vicaria, avanti i Governatori, e gli Uditori delle Provincie, e de' Giudici ordinarj di quei luoghi, ove facessero domicilio le Parti.

284. *Osservazione fatta dal* Maradei.

Quì nota il *Maradei* nella sua osservazione sul *Singolare* XCVII. esser questa *Prammatica* nella sua osservanza a tal segno, che neppure si ammette la remissione fatta *per Procuratorem* con mandato speciale, quantunque stipulato avanti al Governatore, o il Giudice del luogo, ove si siano le persone, che far debbono la remissione, onde questa seguir dee nel Tribunal della Vicaria o Regia Udienza, o avanti i Giudici ordinarj, e Mastridatti de' luoghi con essere interrogate le parti delle cause, per le quali siano indotte a farla. Ne vengono però eccettuate le cause di poco momento, nelle quali non si ricerca la presenza del Giudice, ma ricevonsi le remissioni dagli Attuarj. Bensì contro di esse suole ammettersi l' eccezione, e la pruova del meto ad oggetto di dichiararsi nulla, onde era ricevuto in pratica, che essendo sospetta la Corte Baronale, dalla Vicaria, e dal Collaterale con provisioni commettevasi agli Uffiziali di altri luoghi il ricevere tai remissioni *nomine M. Curiæ*.

285. *Ordine fatto intorno a darsi il Sindicato.*

Col seguente Capo si ordinò poi, che inviolabilmente si fosse osservato il disposto da' Capitoli, e dalle *Prammatiche* del Regno sul punto di darsi il Sindicato, onde da allora in avanti chiunque fosse successore nell' offizio, prender dovea secreto informo *ex officio* del come si fosse portato il suo Predecessore, con inviarlo al Vicerè, acciò si sapessero le azioni di ciascuno, e fintanto

tanto ciò non faceasi, non dovea provvedersi questo di altro offizio.

286. *Comento della Prammatica VII.*

Finalmente pubblicossi la *Prammatica* VII. a' 15. Ottobre del 1567., che comincia *Negli anni passati*; ed in essa si spiegano coloro, da'quali doveasi ottener la remissione, onde dicesi, ch'esser dovessero tutti i parenti più prossimi dell' ucciso, a' quali si deferirebbe la di lui successione, e mancandone la più parte di essi, non dovea esser valida la remissione per ottener la composizione. Anzi si vuole, che tutti esser dovessero nel medesimo grado, e tutti dovessero rimettere, e laddove ciò non si fosse adempiuto, non dovea farsi veruna relazione delle loro cause per ottener la grazia, che si dimandasse, o la composizione. Si soggiugne anche, che nel farsi questa relazione, dovesse riferirsi non solo l'incolpato del delitto, ma altresì il nome, e cognome di coloro, che han querelato, e se la remissione siasi fatta da tutti, che fossero nel primo, e più prossimo grado.

287. *Copioso comento fattone dal* Rovito.

Il *Rovito* ne somministra su questa *Prammatica* una ubertosa messe a'Criminalisti per farne uso in somiglianti casi. Si avverta però, che per abbaglio leggasi il comento sulla *Prammatica* VIII. La prima questione, che si propone si raggira nel vedersi, cui spetti la prelazione se alla moglie, o a' figli dell' ucciso tanto nell'accusare, come nel far la remissione, e se fatta questa da'figli vi bisogni anche quella della loro madre vedova; e quando minori fossero i figli, se sia bastevole la sola autorità del Tutore, o del Curatore, senza decreto del Giudice, come va esaminando *Graziano* (a). Egli è da doversi avvertire, che se da qualche parte offesa si ricusasse

(a) *Discept. for.* 518.

di far la remissione; perchè dimandasse somma ingente di denaro, in questo caso si conviene al Giudice di arbitrarla, e di moderarla, come si scrive dal *Tesauro* (a). All'incontro, se dal commesso delitto non sia seguita la morte, la quale aprirebbe il varco alla successione, che fu considerata dalla *Prammatica*, in questo caso il diritto di rimettere si conviene a quei medesimi, che lo avrebbono nel promuover la querela. Il dubbio anche si promuove, se il consenso delle donne vi sia necessario, quando queste tra gli eredi del defunto si numerassero, su di che osservar si potranno gli Autori mentovati dal *Rovito*.

288. *Varie controversie esaminate per occasion di questa* Prammatica.

In occasione di concedersi i guidatici colla clausola di non potere accostare, ove siano le parti offese, è da vedersi, se queste s'intendano solamente coloro, a' quali spetta la successione; come determinò la *Prammatica*. Nasce anche la controversia, se taluno avendo ricevuto la remissione possa appellare, e dimandare, che si rimetta all'arbitrio del Giudice quella somma, per cui è seguita la composizione, chiedendo, che dovesse moderarsi. Come anche se rivocar si possa la remission fatta per effetto della praticata ingratitudine verso coloro, che la ferono. Quindi credesi, che se colui, il quale avesse ottenuto la remissione, di nuovo offendesse la parte offesa prima di ricevere l'assoluzione dal Giudice, riputasi come ingrato, e perde tutto il beneficio della parte. Si considera pertanto, che da ogni delitto ne derivi una doppia azione, cioè la criminale, che è diretta per la vendetta del sangue alla soddisfazion dell'ingiuria, o della cagionata offesa, civile è l'altra, e questa riguarda la sod-

(a) *Dec.* 21.

soddisfazion del danno e dell' interesse cagionato su de' beni. Quindi se due sono le azioni, due sono eziandio i loro effetti; cioè il primo, che tende a togliere la vendetta del sangue, e questa toglie l'azion criminale, e'l secondo che riguarda l'interesse, e questa toglie da mezzo la civile; e siccome nel primo rincontro opera di molto il precetto del Vangelo, che vuole rimessa la ricevuta offesa, non è così nel secondo caso, in cui è di giustizia, che taluno sia rifatto del ricevuto danno, talchè credesi, che al minore spettar possa la restituzione *in integrum* per la remissione, che riguarda il punto dell'interesse, ma non quando sia caduta sulla vendetta, e la ricevuta ingiuria.

289. *Altra disputa fatta da' Teologi, e Forensi intorno alla remissione.*

Disputa anche si fa da' Teologi, e da' Forensi sulla differenza, che vi sia tra la remissione dell'odio, e del rancore, e quella della vendetta del sangue. Molti crederono, che il divin precetto solo pretenda rimesso l'odio, e'l rancore, ma non già la soddisfazion della giustizia, la quale non vuole impuniti i delinquenti. Quando questa massima reggesse, si direbbe, che taluno querelando, o cercando il gastigo del delinquente non contravviene alla legge del Vangelo, perchè internamente non serba odio verso di quello, ma solo cerca, che sia punito per l'esempio altrui. Ma se possa promuoversi questa querela con animo indifferente, e senza spirito di vendetta, non tocca a me di esaminarlo. Ragionasi finalmente sul punto, se bisogno siavi della remission della parte offesa, quando la composizione, o la grazia si fosse fatta dal Principe, e se essendo stato offeso un Religioso nel Chiostro, ottener si debba la remissione dal Monastero, o da' consanguinei, trascrivendosi su questo secondo punto un allegazione fatta da Ferdinan-

do Rovito figlio di Scipione (*a*). In somma queste sono le principali questioni, che nascono sulla *Prammatica*, ed ho stimato toccarle alla sfuggita per dar lume al lettore, acciò a suo agio far ne possa il dovuto uso.

290.
Comento fattone dal Novario *sul punto della remissione.*

Il *Novario* poi non entra in tai questioni, ma solo va numerando da grado in grado tutti quei, che per effetto della *Prammatica* far debbono la remissione. In primo luogo pone i figli del primo grado, ancorchè postumi, nel cui nome non potrebbono i Tutori far remissione, se non dopo essere nati. La donna, come scrivono alcuni *Dottori* (*a*), venendo per lo statuto esclusa dalla successione, per conseguente viene anche esclusa dal diritto di querelare, e di rimettere. Si richiede la remissione de' nipoti, allorchè morto fosse il lor Padre. Mancando i discendenti, cercasi quella degli ascendenti, come del Padre, e della Madre, ed in loro mancanza dell' Avo, e dell' Ava, e si ricorre al terzo grado, se costoro non vi fossero. Mancando poi i discendenti, e gli ascendenti, chiamansi in primo luogo i Fratelli *ex utroque latere* legittimi, e naturali, ancorchè emancipati, ed altresì le sorelle, e di poi i consanguinei collaterali fino al decimo grado *servata gradus prærogativa*; e nella costoro mancanza chiamansi i fratelli *ex uno latere*, e questi non essendovi, gli altri del grado collaterale fino al decimo. La moglie può anche far la remissione in mancanza degli agnati, e de' cognati, ma non è questa necessaria, se vi concorressero gli altri consanguinei successori ereditarj. Il

(a) Su questo punto osservar si potrà l'annotazione fatta da Francesco Maradei sul *Singolare* XCV. di Filippo suo Padre volendo, che il diritto di querelare, e di rimettere spetti a' consanguinei, e non al Monistero.

(b) *Amat. conf.* 18. *Theod. alleg.* 9. *Molfes. conf.* 10. *Merlin. contr. for.* 58. *Franch. dec.* 382.

291. *Opinione del* Maradei *sul medesimo punto*.

Il *Maradei* nel *Singolare* XCVIII. ne dice anche, che concorrendo la moglie, e i figli dell'ucciso, costoro son preferiti a quella nel rimettere. Lo stesso avviene per le loro sorelle, riputandosi, come escluse dallo statuto a poter succedere, essendo stato tale articolo così anche deciso dal Collaterale, nè altro rapporta, che merita mentovarsi.

292. *Si parla della* Prammatica *I. sotto il tit.* de condemnatis pro delictis.

Al titolo *de Compositionibus* tien dietro quello *de Condemnatis pro delictis*, in cui leggesi la *Prammatica* I., che comincia *Per quanto gli anni passati*, pubblicata da D. Bernardo della Cueva a' 21. Febbrajo del 1559. Con essa altro far non si volle, se non che ordinar l'osservanza della *Prammatica* fatta dall' Imperador Carlo V. de'20. Ottobre del 1551. con cui si volle, che tutti quei i quali condannavansi alla pena della Galea, mandar si dovessero nelle Galere Regie, e non già in quelle, che in quel tempo fabbricar soleano i particolari, ancorchè stassero a soldo del Re, e destinate alla guardia del Regno. Su questa *Prammatica* dell'Imperador Carlo V. ne fu ragionato nel VI. *Tomo* di questa Istoria (a), onde non occorre dirne altro.

293. *Si espone la* Prammatica *II. sotto lo stesso titolo*.

A' 23. Luglio poi del 1561. il Duca di Alcalà pubblicò la *Prammatica*, che comincia *Per evitare i delitti*, e pensò con essa di rimediare a' disordini, che nascevano per la Città dall' andare gli Uomini addetti al servizio delle Galee a turma, ed armati, onde ordinò, che più di due uniti in compagnia camminar potessero, men che quando andassero accompagnando il lor Capitano, o pur cogli Schiavi per servizio di essi, nel qual caso non dovessero portare altra armatura, se non che la Spada, ed il Capitano non potesse condurre seco, se non sei uomini,

(a) §. 358. Pag. 572.

ni, e ciò sotto la pena di quattro tratti di corda, oltre l'arbitraria in riguardo del Capitano.

294. *Si espone la* Prammatica *III. sotto lo stesso titolo.*

Dicesi, che si fosse stabilito con *Prammatica*, che non potesse taluno condannarsi alla pena della Galea per minor tempo de' tre anni per essersi conosciuto il danno, che ne tornava alla Regia Corte, perchè sovente mentre costoro erano già atti al remo, ne uscivano senza prestar servizio alcuno. Intanto essendo occorso, che penuria eravi di condannati, stimò il Cardinal Granvela colla *Prammatica* III., che comincia *Negli anni passati* pubblicata a'8. Maggio 1573. di dispensare al precedente stabilimento, ordinando, che la condanna anche far si potesse per minor tempo de' tre anni.

Questa *Prammatica* non ricerca comento, e su di essa porrà solo leggersi il *Singolare* CII. di Filippo *Maradei*, che ne ragiona.

295. *Si espone la* Prammatica *IV. sotto lo stesso titolo.*

A' 22. Marzo del 1574. lo stesso Granvela pubblicò la seguente *Prammatica* IV., che comincia *Per noi sono state scritte*, con cui si ordinò, che nelle cause di quei, che in tempo della visita fatta dal Collaterale, o dalla Vicaria erano stati consegnati alle Regie Galere in deposito, si dovesse procedere, come procedeasi per tutti gli altri, che ritrovavansi carcerati in Vicaria, e negli stessi termini, ne'quali quelli, si ritrovavano, con darsi poi la notizia al Capitan generale delle Galere delle ricevute condanne.

296. *Antica è la pratica di condannare in Galea* loco depositi.

Questa pratica di condannare *loco depositi* in Galera, il *Costanzo* la chiama antichissima, e suole osservarsi, quando vi concorrono pruove tali, per le quali dubbia esser potesse la pena della morte. Non è così poi per la pena della Galea, e quando facinorosa sia la persona, e la Regia Corte bisogno abbia di rematori, può questa condannarsi tanto prima della sentenza, quanto dopo

dopo di essa, sebbene ne penda l'appellazione. Così anche potrebbe quella concordarsi a servir nelle Galee, quando vi concorrono tre requisiti, cioè la dimanda, che ne facesse il reo, che il Fisco vi prestasse il consenso, ed anche il querelante. Benvero ciò non è permesso nelle Regie Udienze, le quali ammetter non possono tai concordie senza la volontà del Principe, nè ora i condannati da quelle alla Galea si rimettono subito a servire, ma fa d'uopo, che le loro cause si riveggano dalla Vicaria, sicome anche avviene per quei, per li quali avessero proceduto, come delegate, o *ad modum belli*, giusta quello ne scrive *Aniello di Sarno* nella sua pratica *cap.* 20. *n.* 36.. Vero è però, come ne avvisa il *Capecelatro* (*a*), che mai siensi poi condannati all'ultimo supplizio coloro, che consegnati furono *loco depositi* nelle Galere.

297. *Deve pagarsi il salario, se sia assoluto il condannato* loco depositi.

E tralasciando di ripetere le stesse cose dette dal *Novario*, soggiungo, che *Francesco Maradei* nella sua osservazione sul *Singolare* CIII. di Filippo suo Padre ne avvisa, che in dubbio sia quello, che ne scrisse il *Capecelatro* (*b*), come può leggersi presso il *de Luca* (*c*), e 'l *Rainaldi* (*c*). Benvero dicesi nello stesso *Singolare*, che se avvenga, che il condannato restasse assoluto, gli si dovrà pagare il salario, come ad ogni altro rematore; e quando seguisse la condanna alla pena temporale, in questo caso, dovrà dedursi soltanto quel tempo, che ne passò il condannato stando *loco depositi* in Galea, come si pratica per li carcerati, e per li condannati in esilio.

Eran-

(a) *Dec.* 177. *n.* 28. *& seqq.*
(b) *In observ. ad dec.* 317. *D. de Franchis n.* 3.
(c) *Observ. crimin. cap.* 1. §. 10. *n.* 53. *to.* 1.

298. *Si espone la* Prammatica *V. sotto lo stesso titolo.*

Non mancarono molti in quel tempo, che condannati erano, o concordati a servire nelle Regie Galere, mentre navigavano, ma quando stavano queste nel porto solean quelli andar vagando per la Città, ed in quei luoghi, ove commesso aveano i loro delitti. A questo inconveniente dar volle riparo il Marchese di Mondejar colla V. *Prammatica* pubblicata a' 19. Novembre del 1577., che comincia *Perchè quei delinquenti*, onde ordinò, che essi avessero dato malleveria di non partirsi per quel tempo dalle loro case, e di non accostare in Napoli, e suoi borghi, ove vi fossero le parti offese.

299. *Si espone la* Prammatica *VI. sotto lo stesso titolo.*

Il Vicerè Zunica poi a'19. Febbrajo del 1580. pubblicò la *Prammatica* VI., che comincia *Essendo condannati*. Con essa fu egli inteso a riparare a quelle dilazioni, che frapponevansi da' condannati in Galea con portar l'eccezione della loro nobiltà, sulla di cui pruova pretendevano darsi il termine, onde ordinò, che tal dimanda si fosse fatta nella prima, o nella seconda istanza, e non deducendosi, dovesse eseguirsi la sentenza.

300. *Caso rapportato dal* Gizzarelli.

In qualche guisa ne sembra però, che restasse vulnerata la disposizione di questo *Prammatica* per quello, che rapporta *Gizzarelli* nella *dec.* 10. di essere avvenuto in una causa, in cui sebbene il reo fosse stato condannato per cinque anni in Galea con essersi confermata la sentenza del S. C., mentre il Fisco faceva istanza per doversi eseguire, il figlio del condannato per esser dottorato in legge allegò la sua nobiltà, la quale al Padre giovar dovea, onde dimandò essere inteso per la permutazion della pena: e sebbene la Vicaria avesse stimato doversi eseguir la sentenza, essendo passata per gravame la causa nel S. C., comechè il Fisco preintese, che questo Tribunale inclinava a deferirvi, stimò d'impedirne la decisione, quindi avvenuta la morte del condannato re-

stò

stò l'articolo indeciso. Or questa *Prammatica* non fu comentata da *Scipione Rovito*, ma avverte *Laganario*, che su di essa vi avea fatta un' annotazione Ferdinando di lui figlio, dicendo, che trattandosi di question di Stato, era quella contraria alla disposizione del comun *diritto*.

301. *In quai delitti il Nobile è punito, come il plebeo.*

Su questo punto della nobiltà potrà leggersi il comento, che fa il *Costanzo* sù la succennata *Prammatica*, in cui va divisando quei delitti, ne' quali il Nobile al pari del plebeo debba esser punito, come sarebbe la falsità, il furto di sommo valore commesso nella strada pubblica, ed altri, che enormi meritano appellarsi: e gli stessi Offiziali militari perdono ogni marca di nobiltà, se di prodizione fossero colpati, o di esser fuggiti presso gl'inimici.

302. *Non può dirsi Nobile colui, che non ricevette il Feudo dal Principe.*

Come poi provar si debba la nobiltà ne ragiona il *Novario* servendosi della *dec.* 387. di *Guidon Papa*, e va notando, che non possano dirsi nobili quei, che posseddono feudi, i quali non furon conceduti dal Principe, come più volte avea giudicato il Tribunal della Regia Camera. Così avvenne specialmente per uno, che condannato alla pena della Galea per alcune frodi commesse, non gli giovò per evitarla il possedere alcuni feudi ricevuti dal Principe di Bisignano. E su questo proposito soggiugne il *Maradei* nell' annotazione del *Singolare* CV. di suo Padre, che non godono della nobiltà quei, i quali nobili sono nella lor Patria, come avvisa il *Rovito* nel *consf.* 23. *lib.* 1. di essersi deciso, su di qual punto osservar si potrà anche quello ne scrive il *Reggente de Marinis* (a).

303. *Si espone la Prammatica sotto lo stesso titolo.*

La *Prammatica* VII., che comincia *Similmente ci è stato esposto*, fu pubblicata da D. Giovanni Zunica a' 15.

Hh Lu-

(a) *Lib.* 2. *Resolut. cap.* 146. *lib.* 2.

Luglio del 1580., e con essa altro non si determina, se non che la duplicazion della pena per li condannati, e da condannarsi in Galea, allorchè fuggissero, come praticavasi per gli esiliati e relegati.

304. *Dubbio promosso dal Costanzo.*

Su questa *Prammatica* non vi cade altro comento, e solo un dubbio si promuove dal *Costanzo*, cioè se fuggendo dalla Galea colui, che a vita vi fu condannato, meriti esser punito colla pena della morte, giacchè altra corrispondente non vi sarebbe. E ne ragiona solo il *Novario* sul punto, se per questa legge anche la pena regolar si dovesse per coloro, che prestano ajuto alla fuga. Osserva parimenti, che ne cessa la sua disposizione, allorchè nella sentenza della condanna vi si leggesse la clausola di doversi punir colla pena della morte, se fossero ritrovati i condannati fuor della Galea per esserne fuggiti.

305. *Si espone la Prammatica VIII. sotto lo stesso titolo.*

Stimò poi il Conte di Miranda colla *Prammatica* VIII. pubblicata a' 23. Marzo del 1587., che comincia *Perchè ad istanza*, di ordinare, che si osservassero tutti i processi di quei, che furono condannati in Galea per costrignersi essi a pagare in beneficio del Fisco tutte le diete esatte da'Commessarj e da'Mastridatti, i quali andarono a prendere l'informazioni su'delitti da loro commessi, acciò non ne senta il danno la Regia Corte.

306. *Si espone la Prammatica IX. sotto lo stesso titolo.*

Finalmente sotto questo titolo *de Condemnatis* vi è la *Prammatica* IX. pubblicata dal Conte di Olivares a' 14. Luglio del 1597., che comincia *Essendo stabilite*. Ordinò egli la pena corporale per quei, che la seconda volta contravvenivano al Capitolo del ben vivere, che allora era ancora nel suo vigore, e perchè molti, quando si matricolavano, solevano cambiarsi il nome, e cognome, perciò fu per costoro determinata la pena di anni cinque di Galea.

Fin

307. *Si espone la* Prammatica *I. sotto il titolo de* contractibus.

Fin dall' ultimo del mese di Agosto del 1559. il Duca di Alcalà con suo Bando riparar volle tutti quei contratti usurarj, che si faceano con darsi robbe mobili, cavalli, gioje, liberanze, e nomi di debitori, e talvolta qualche stabile con poca quantità di denaro, dandosi prezzo a quelle, due volte più del giusto loro valore, con farsi le compre al dieci per cento con istrumenti, ed anche con obblighi *penes acta* senza sborsarsi alcuna quantità di denaro. Questa frode bene spesso praticavasi specialmente co' figli di famiglia; i quali obbligavansi pagar tai debiti dopo la morte de' loro Padri, quindi fu, che si ordinò, che simiglianti contratti restassero nulli *ipso jure*, ancorchè si facessero con privata scrittura, ed anche senza scrittura, con gastigarsi i contraenti come manifesti usurarj, dovendo incorrere i Notai, e i Mastrodatti la prima volta nella pena di once cento, e di dugento la seconda colla privazion dell' officio. Or comechè per frodare la mente di questo Bando erasi inventato di vendere mobili, gioje, e simiglianti cose a persone, che bisogno avean di denaro, dando loro tempo di pagarne il valore, e poi i compratori le rivendevano allo stesso venditore per minor prezzo, o ad altra persona, talchè per via indiretta ne nasceva lo stesso danno, come se si pagassero denari, e andava a galla l'usura per la dilazion del tempo; quindi fu, che il Cardinal Granvela con sua *Prammatica*, che comincia *Gli anni passati* pubblicata a' 28. Luglio del 1571., la quale è la I., che leggesi sotto il titolo *de Contractibus*, stimò non solo di confermare, ed ordinar l'osservanza di quanto dal Duca di Alcalà ritrovavasi disposto, ma altresì vi soggiunse, che esser dovesse concludente pruova della contravvenzione, quando le robbe si fossero date a persone, delle quali esse verisimilmente non avevan biso-

gno, o che ne avessero preso più di quello, che al loro uso fosse necessario.

308. *Comento su questa* Prammatica.

Questa *Prammatica* si vuol, che sia conforme alla disposizione del comune *diritto*, e con essa dichiarandosi nulli i contratti, anche il naturale obbligo si vuole estinto, onde niun' azione sperimentar lice contra gli obbligati, anzi compete la repitizione *per condictionem indebiti* di quello si fosse pagato. Si sostiene altresì, che non solo tai contraenti punir debbonsi con maggior pena de' semplici usurarj, ma che i Notai pecchino mortalmente, e che siano essi tenuti *in solidum* alla restituzione. Oltre ciò, se per ventura vendita si facesse di alcuna cosa a più caro prezzo del suo vero valore per darsi la dilazione di pagarlo in un certo determinato tempo, quando questo sia venuto, sempre il giusto prezzo dovrà pagarsi. (*a*)

309. *Contratti quali leciti, e quali illeciti.*

E' pertanto già risaputo, che per disposizione della Bolla di Pio V. del 1569. i contratti censuali far non si possono, se non quando siavi la numerazion del denaro, quantunque ne voglia far consistere il valore in oro, ed argento; che non fosse coniato, altrimenti rendesi nullo il contratto sì nell' uno, che nell' altro foro. Egli è anche vero, che tal Bolla non si voglia ricevuta nel Regno, e che osservar si debba quella di Nicola V., per cui basta la confessione di essersi ricevuto il denaro, o che taluno si confessi debitore per altra causa di quella somma per cui costituisce il censo (*b*). Ma ne' termini di questa *Prammatica* potrà vedersi quello, che ne ha scritto il *Reggente Capecelatro* (*c*), ove ragiona del quando

(a) *Rovit. in hanc Pragm.*
(b) *V. Maradei in Singul.* CX.
(c) *Cons.* 70. *lib.* 1. *&* *cons.* 125. *n.* 24.

do tai contratti siano illeciti, allorchè si fanno gl' istrumenti sotto colore di mutuo, ed in effetto si danno nomi di debitori inesiggibili, e 'l loro prezzo si converte in mutuo (*a*). Or questo vendere a maggior prezzo una cosa la quale rivendesi poi a molto minore chiamansi *Stocbos*, *Barocbos*, e bene spesso accadono tai contratti nelle Città mercantili, ove non mancano alcuni salariati addetti per condurre nelle Botteghe quei, che bisognosi sono di denaro per comprare stoffe, panni, e cose simili, e poi quelli stessi ne procurano la rivendita anche per altra mano, talchè ritorna la cosa comprata al primo venditore, onde quanta ne sia l' usura ognun lo comprende (*b*). Benvero cessa ogni dolo, ed ogni lesione, allorchè si vendessero fuori apprezzati dagli esperti eletti dalle parti, nel qual caso valido è l'istrumento, e può ben liquidarsi *via Ritus* (*c*).

310. *Si espone la* Prammatica *II. sotto lo stesso titolo.*

Altra *Prammatica* dello stesso Granvela si legge sotto lo stesso titolo, ed è la II.; la quale comincia *Siamo informati*. Pubblicata fu all' ultimo del mese di Ottobre del 1571., e con essa si ordinò, che i contratti, testamenti, e codicilli non potessero stipularsi, se non da' Notai, e Giudici a contratti, che fossero stati creati dal Re, eccettuandone quei Giudici, che fossero creati dalla Bagliva di Cosenza, dalla Città di Capra, e Donna Capra, e da qnella di Lecce, le quali per convenzione e solita osservanza pagavano una certa quantità all' officio del Gran Protonotario per poterli creare.

311. *Comento sulla divisata* Prammatica.

Con questa *Prammatica* vennero esclusi da tai stipole i Giudici annali eletti dalle Università, i quali per la

(a) *V. Thor. in comp. decis. par. 1. ver. Instrumentum usurarium.*
(b) *Constant. super hanc Pragm.*
(c) *V. Maradei in annot. ad Singul. CX.*

la *Costituzione Bajulos &c.* del Regno intervenir poteano. Erasi una volta dubitato, se in una stessa persona concorrer potesse l'uno, e l'altro carattere, cioè di Notajo e di Giudice a contratto, ma oggidì osservasi in Napoli, che possa taluno ritenere sì l'uno, che l'altro privilegio. Benvero si ammette la limitazione, che in caso di necessità possa il Notajo stipulare i testamenti senza l'intervento del Giudice a contratto, ma in questo caso non può consegnarne copia (*a*), e laddove in un luogo mancassero Notaj, celebrar si possono i contratti *sub sigillo curiæ* (*b*). Con questa *Prammatica* anche vien corretto il comun *diritto*, per cui permettesi fare il testamento avanti il Giudice senza neppure esservi testimoni, come scrive alcuno (*c*), quantunque dubbia ne resti l'opinione. Vien però limitata questa legge per dover procedere soltanto tra le persone laiche, tra le quali non posson celebrarsi contratti da Notaj Apostolici; e sebbene essi non vogliano nel Regno, prendono però il luogo della scrittura privata, come pruova *Maranta* (*d*). Quindi si ha, che stipulatosi un istrumento tra persone laiche da un Notajo Apostolico non può liquidarsi *via ritus* (*e*), ma sogliono ottener forza nelle cause Ecclesiastiche, come porta deciso *Afflitto* (*f*).

312. *Si espone la* Prammatica I. *sotto il titolo* de Contumacibus.

A' 6. Marzo del 1563. il Duca di Alcalà pubblicò in Napoli la *Prammatica* I., che leggesi sotto il titolo *de Contumacibus*, e comincia, *Per quanto la Maestà &c.* Era già stata questa pubblicata in Madrid dal Re Filippo

(a) *Vivius in dec.* 313.
(b) *V. Rov. in hanc Pragm. n.* 6.
(c) *Schurph. consf.* 77. *centur.* 1.
(d) *Cons.* 3.
(e) *Anna Sing.* 245. 246.
(f) *Dec.* 245. *n.* 2.

po II. dal dì 30. del mese di Ottobre dell'antecedente anno 1562., ed in essa fu ingiunto, che anche nel nostro Regno si fosse pubblicata. Fu dunque determinato, che niun delinquente dichiarato contumace, o bandito dal Regno, di qualunque qualità, che fosse stato avesse potuto star nella sua Corte, nè cinque leghe discosto senza licenza del Re, o del supremo Consiglio, che presso lui risedeva, e contravvenendo, fosse incorso nella pena della morte naturale, senza potersi da veruno nascondere, o ricettare sotto la pena di esser gravemente gastigato ad arbitrio del Re. Nel caso poi, che si fosse perdonato alcuno de' sudetti delitti, s'intendesse, quando non fosse venuto nella Corte, e tra le cinque leghe da essa distanti, talchè si riputasse nullo il perdono, se l'avesse ricevuto; e qualora si fosse contravvenuto a questa *Prammatica*, sarebbe gastigato nella stessa sua Corte, senza rimettersi nel luogo, ove si fosse commesso il delitto.

313. *Diverso comento fattone dal* Rovito, *e dal* Novario.

Questa *Prammatica* riceve un diverso comento dal *Rovito*, e dal *Novario*. Il primo molte cose scrive sul punto dell'esilio, ed in quanti modi intender si possa. Il secondo poi non poco si diffonde nel numerare fino a ventiquattro le pene, nelle quali incorre un contumace, nè accade quì mentovarle, potendosi presso l'Autore osservare da colui, che la notizia ne ricercasse.

314. *Si espone la* Prammatica *unica* De cultu Sacr. Euchar.præstando.

A' 20. Marzo del 1580. D. Giovanni Zunica pubblicò la *Prammatica unica*, che leggesi sotto il titolo *de Cultu Sacramento Eucharistiæ præstando*. Questa comincia *Benchè in questa &c.*, e con essa si ordina a qualunque persona, che incontrando per istrada il Santissimo Sacramento, tanto se vada a cavallo, come in Carrozza, dovesse andare a piedi accompagnandolo colla dovuta

vuta venerazione finchè non sia ritirato nella Chiesa.

315. *Comento del Costanzo, e del Novario.*

Se taluno desideri una breve istruzione teologica sopra il Sacramento dell' Eucaristia la ritroverà presso *Francesco di Costanzo*, perchè ragiona della sua istituzione, e de' suoi effetti. Il *Novario* però ne passa a materie più utili a sapersi in riguardo al Foro, poichè ne dice, che la riverenza dovuta al Sacramento produce parecchi privilegj giusta il sentimento de' *Dottori*, quantunque altri vi si oppongono. Vogliono perciò, che quello, il quale fuggisse a ricoverarsi presso il Sacerdote, che porta l' Eucaristia per la strada, dovesse godere la immunità istessa, come se nella Chiesa si fosse ricoverato, nè potrebbe estrarsene, se non ne' casi determinati. Lo stesso si vuole, quando il Sacerdote portasse il sacrato olio. Di più, se taluno inseguito dalla gente di Corte fuggisse nella Casa dell' infermo, ove ritrovasi il Sacerdote per comunicarlo, se ivi fosse arrestato anche prima di toccarlo, eziandio gode l'immunità, riputandosi, come se alla Chiesa fosse andato, perchè tale si ha quel luogo, ove in atto ritrovasi l'Eucaristia. Lo stesso avviene, se taluno si ricoverasse tra quella gente, che per via l'accompagna, perchè questa insieme col Sacerdote rappresentano la vera Chiesa, e son tutte queste opinioni specialmente adottate dal *Diana* nelle sue risoluzioni morali. Vero è però per contrario, che se taluno alcun delitto commettesse in quel tempo, che passa il Sacramento, com maggior pena fa d' uopo punirlo per la praticata irreverenza, comechè se tanto far conviene qualora alcun delitto si commette nel luogo, ove risiede il Principe temporale, vieppiù ne avanza la ragione del gastigo la presenza del Dio Sacramentato. Queste intanto sono le pie riflessioni fatte da' nostri Comentatori, delle quali non ne lascia andare

re a voto il *Maradei* il suo *Singolare* CXIII.

316. *Si espone la* Prammatica *un. sotto il titolo* de Ecclesiasticis Personis.

Il Cardinal di Granvela pieno sempre di zelo per la giustizia cercò nel tempo, che governava il Regno di togliere uno inconveniente, che praticavasi allora nel fare la scelta di Persone Ecclesiastiche per amministrare le rendite de'Laici, onde poi nel dover dare i conti cercavano esse valersi del privilegio del Foro, e fuggivano dalla giudicatura de'Magistrati Laicali. Sembrò questo uno abuso, che richiedeva riparo, onde con una sua *Prammatica*, che unica si legge sotto il titolo *de Ecclesiasticis Personis* pubblicata a'28. Giugno del 1571. fu inteso a toglierlo. Ella comincia *Per legge tanto Divina*, e colla medesima ordinò, che da allora in avanti nel Regno non potesse amministrarsi alcun officio di giustizia tanto nelle Terre demaniali, che Baronali da Persone Ecclesiastiche religiose, e non sottoposte alla Real giurisdizione, avvegnachè fossero Cavalieri Gerosolimitani. Di più, che tanto nella nostra Città, che nelle suddivisate Terre nelle cose temporali non dipendenti dall'Ecclesiastiche non dovessero quelle eleggersi, nominarsi, o deputarsi per l'amministrazione del Pubblico, acciò chiunque fosse stato eletto, comechè stava sottoposto al gastigo Regio, avvertiva a ben esercitare il suo impiego, vietandosi pertanto a'Baroni il fare tai scelte sotto la pena di ducati dieci mila, ed anche altra corporale arbitraria.

317. *Motivo da farsi questa* Prammatica.

Il motivo, che diede la spinta al Granvela per dar fuora questa *Prammatica* potrà leggersi presso il Presidente *de Franchis* (a), ed in un *Singolare* di *Anna* (b) si esamina, se la legge abbia luogo, quando l'officio si concedesse da alcun Prelato, che pos-

(a) *Dec.* 479. *post n.* 4.
(b) 460.

fedesse feudi con Vassalli nel nostro Regno. In questo caso sempre servir si dovrà di un Officiale laico, come specialmente è in costume farsi nella Francia per quei Arcivescovi, Vescovi, ed Abbati, che godono della temporal giurisdizione (a). Non ha però dubbio, che l'unico objetto fosse stato, perchè gli Ecclesiastici punir non si possono dal Giudice secolare per tai delitti, se alcun fallo commettono: Ed è questa una legge appoggiata su di un simile divieto, che leggesi nella *Costituzione Clerici* dell'Imperador Federico, e su di un Capitolo del Regno, *Ut cum nihil*, oltre il comun *diritto*, che lo sostiene (b), ed è comune l'opinione, che i Cherici solo ascritti agli ordini minori son puniti dal Giudice Laico, se delitto commettessero (c). Anzi se taluno eletto sia Officiale, quando sia Cherico, ancorchè rinuncj al Chericato dopo preso il possesso, può esserne rimosso.

318. *Quali limitazioni riceva.*

Ne vengono eccettuati da questa *Prammatica* i Vicerè, e i Consiglieri (d). Ed in effetto fu ella promulgata da un Cardinale, mentre esercitava il governo di Napoli, e con esso mentovar si possono il Cardinal Pompeo Colonna, Bartolommeo della Cueva, Francesco Pacecco, il Cardinal Borgia, e Zapata; e si vide governato altresì il Portogallo dal Cardinale Alberto Austriaco figlio di Massimiliano II., e nipote dello stesso Filippo II., e dal Cardinale D. Ascanio Colonna. Così di pari eccettuati ne vengono tutti quegli officj, che non hanno alcuna giurisdizione loro attaccata, come sarebbe nelle de-

(a) *V. Novar. in hanc Pragm. n.* 10.
(b) *V. Covarruv. pract. qu. cap.* 33. *n.* 6.
(c) *V.* Come presso *Maradei* nel *Singol.* CXXII., e nell'osservazione su questo *Singolare*.
(d) *Fontanel. dec.* 190.

deputazioni ordinarie della Città (*a*). E dubbio nasce, se vi siano compresi i Governatori di Monti de'luoghi pii, i quali da persone secolari nella nostra Città son governati, come va esaminando *Giulio Capone* (*b*).

319. *Altre opinioni di Dottori mentovati dal* Costanzo.

Molti *Dottori* poi mentovati dal *Costanzo* nel suo comento han sostenuto, che i Cherici addetti alla mercatura per quanto si appartiene al negozio, e gli Studenti per quanto riguarda a materie appartenenti allo studio, far debbano uso del *diritto* comune de' Laici; talche se taluno divenisse Cherico dopo aver terminato il suo offizio, dee rispondere avanti al primo Giudice Laico, come fu deciso dal Tribunal della Camera contra uno Scrivano di porzione, ed un provveditore delle Galee, i quali divenuti Cherici, si disse, che ivi dar dovessero i conti de'loro uffizj non ostante la dimandata remissione al novello acquistato Foro. E sebbene altrimenti opini il *Regg. de Marinis* (*c*) nel credere, che il privilegio del Chericato non sia personale, ma conceduto all'intero collegio ecclesiastico, non di meno accorda, che il Cherico possa esser convenuto avanti il Giudice laico per la reddizion de' conti; ma fattasi da questi la dichiarazion del debito, andar poi si debba al Giudice Ecclesiastico per ottenerne la soddisfazione, come da *Escobar* anche si crede ragionevole (*d*).

320. *Si esamina avanti qual Giudice dar debba i conti il Chierico Tutore.*

Sarebbe da osservarsi quello, che ha scritto *Capecelatro* (*e*) in contrario di quanto si legge nella *dec.* 20. di *Rovito*, in cui il S. Consiglio stimò, che il Cherico

 avesse

(a) *V. Tappiam dec.* 10.
(b) *Discept.* 397. *cap.* 3. *disc. for. to.* 5. *V. Marad, in annot. ad Singul.* CXXII.
(c) *Resol.* 53. *lib.* 2.
(d) *De Ratiocin. cap.* 7.
(e) *Consult.* 103. *lib.* 2.

avesse dovuto portare il conto dell' amministrata tutela innanzi a quel Giudice, dalla cui mano ricevette il lucro poichè sembra una specie di riconvenzione, trattandosi in quel caso di una tutela legittima permessa dal Canonico *diritto*, onde perciò si stimò rimettersi il Cherico al Giudice Ecclesiastico, ancora in quanto a' beni (*a*). Ma non è così per quel Cherico, che si avesse indossata una tutela non legittima, ma affettata a sol fine di lucrare, nel qual caso non potrà dire aver esercitato un offizio permesso, ma soltanto non vietato. Da ciò dunque si deduce, che se per esempio un Cherico fosse stato scelto per amministratore di qualche Monte eretto per la collocazione delle donzelle, perchè questa specie di amministrazione non è legittima, ma piuttosto lucrosa, perciò non può godere del Foro Ecclesiastico, perchè il Monte non dicesi Ecclesiastico, ma profano, sempre che non sia stato eretto coll'autorità del Vescovo. Così lo stesso dicesi per le Confraternità, e per li Collegj, i quali riconoscono il Giudice secolare in tutte le loro cause tanto attive, che passive, come a lungo ne scrive *Casaro* in una delle sue *questioni peregrine* (*b*).

321. *Si esamina lo stesso articolo.*

All'incontro ritrovasi disputato presso *Marta* (*c*), se un Cherico perda il privilegio del Foro, allorchè dopo una ricevuta ammonizione non lasci l'amministrazione di qualche officio, o che pure ne avesse un sinodal divieto, onde credesi, che taluno pretendendola, tacitamente vi rinuncj con sottomettersi al Giudice ordinario del luogo, come avviene per lo feudo, che il Cherico avesse

(a) *V. da Marin. resol.* 177. *n.* 8. *lib.* 2.
(b) *Casar. quaest.* 18.
(c) *De jurisdict. casu* 127.

avesse ricevuto dalla mano di un Laico, si rende egli sottoposto alla giurisdizione del Giudice Laico; quindi cammina bene l'argomento anche per l'officio. Pertanto ne avvisa *Tassone* (a) il caso di Giulio Genovino eletto del Popolo, e Giudice della Vicaria criminale, che fu citato *ad foriudicandum* in tempo de'rumori avvenuti sotto il governo del Duca di Ossuna, poichè nulla ostante le sue Bolle del Chericato, fu contro di lui pubblicata la sentenza della forgiudica dal Collaterale a' 28. Settembre del 1620. a relazione del Consigl. Scipione Rovito, vieppiù perchè non era preparato a prendere gli ordini maggiori. Oltre di che è ben risaputo, che i Cherici perdono il privilegio del Foro in certe specie di delitti, come di assassinio, e simiglianti. Con questa occasione entra il *Costanzo* a mentovare il disposto dal Tridentino Concilio intorno alla reddizion de' conti da darsi a' Vescovi dagli amministratori degli Ospedali, e delle Confraternità Laicali, ma su questo punto ora non accade più parlarne, perchè tutto resta supito col novello Concordato passato nel 1741. tra il Re Cattolico col defunto Pontefice Benedetto XIV., che dileguò tutte le controversie surte su tal particolare, che per più tempo tennero impiegate le penne di tanti valenti Uomini.

322. *Gli Ambasciatori non sono compresi in questa* Prammatica.

Si vuole anche, che questa *Prammatica* non comprenda i Legati, o siano gli Ambasciatori, che s'inviano al Re, e col fatto si vide Paolo di Arezzo incaricato dalla nostra Città di andare al Re Filippo II. in tempo che temeasi potersi quì introdurre il S.Officio, come se ne ragionò nel precedente *Tomo* (b). All'incontro si vuole, che possa aver luogo in riguardo a'Forestieri per non

esser

(a) *De antepb. verf.* 9. *obser.* 3. *n.* 17. *pag.* 430.
(b) *Lib. XXVII.* §. 436. *pag.* 341.

essere ammessi ad esercitare offizj nel nostro Regno, ma su questo punto a sufficienza si è ragionato, quando delle grazie richieste, ed accordate si è fatto parola.

323. *Si espone la* Prammatica *II. sotto il titolo* de Eleæmosina non petenda.

Correva in quel tempo un abuso, che i Giudici della Vicaria Civile spedivano continuamente patenti di chieder l'elemosina tanto a' Regnicoli, come a' forestieri col pretesto di redimere i loro parenti dalle mani degl' infedeli, o per opere pie di alcune Chiese; quindi stimò il Conte di Miranda di toglierlo colla *Prammatica* II. sotto il titolo *de Eleæmosina non petenda*, che pubblicolla a' 9. Maggio del 1589., la quale comincia *Habbiamo inteso &c.* Intanto ordinò, che per l'avvenire mai più spedire, e conceder si dovessero tai licenze per qualunque causa, e che per tutto il Regno così si eseguisse.

324. *Abbaglio preso dal* Rovito *nel comento di questa* Prammatica.

Su questo proposito ne chiamerebbe a fare una dissertazione quello, che scrive *Rovito* su questa *Prammatica*, dicendo, che se qualche luogo si sottoponesse all' interdetto, onde cessasse il servizio divino, in questo caso anche l'elemosine cessar debbono, e colui, il quale fu causa dell'interdetto è tenuto a rifare tutto il danno sofferto da' Religiosi mendicanti, e per l'altre opere pie. Per altro avrebbe dovuto istruirne a qual Tribunale avrebbe dovuto costui convenirsi, in quanta somma avrebbe dovuto condannarsi, come avrebbono vissuto tai Religiosi durante l'interdetto, e'l tempo della lite, e finalmente, qual' espediente avrebbe dovuto prendersi, se colui, che cagionò tal male povero, ed impotente fosse stato nel rifare tutto il sofferto danno. A dir vero quell' Uomo si degno risparmiar si potea nello spacciar questo sentimento. Come per contrario utile è l'altra questione, che si fa ad esaminare, cioè se la prestazion dell' elemosina sia di tal natura, che sottoporre si possa a

pre-

prescrizione, onde possa procedersi con interdetto contra colui, che se ne astenesse di farla contro del solito. Quì mentova la lite promossa dall'Università della Terra di Padula, in vigor del rimedio de'Capitoli del Regno contra il Monastero di S. Lorenzo ivi vicino de'Padri Certosini. Per la prima si legge compilato il *cons.* 146. del *Reggente de Ponte*, e per lo secondo scrisse *Gio: Domenico Tassone* allora anche celebre Avvocato, ma s'ignora, qual fine avesse avuto la disputa. Questo punto però, quando seriamente rifletter si voglia, non sa comprendersi, come in un atto facoltativo camminar vi possa la prescrizione, a differenza di quando taluno per obbligo ingiuntogli sia tenuto a qualche prestazione. Il far l'elemosina, sicome è un consiglio datoci nel Vangelo, onde ogni Cristiano tenuto è ad eseguirlo, è poi volontario in quanto alle persone, cui dar si debba, e per la somma da somministrarsi; poichè la propria coscienza, a riguardo del potere, guidar ne potrà la condotta. Per contrario se taluno mancar voglia a tale obbligo, purchè prescritto non gli sia con testamento, o in altra somigliante guisa, nel Foro, che sarà il penitenziale potrà esser giudicato. Se però taluno su questo proposito voglia ben guidarsi, consultar potrà quello, che ne scrive il celebre *Muratori* nel suo trattato della carità Cristiana.

325. *Divario tra i Laici, e gli Ecclesiastici nel dover fare l'elemosina.*

Quì poi si pone una differenza tra'Laici, e gli Ecclesiastici, poichè si vuole, che i primi non son tenuti alla ricerca de' poveri. Per contrario i secondi, e specialmente i Vescovi debbono essi aver questa cura, come annessa al lor carattere; ma poichè il superfluo è tenuto ognuno a dispensare a'poveri, difficil cosa è che taluno facendo i suoi conti, rinvenga questo avanzo per impiegarlo in tale opera. Nè manca chi sostiene, che

se

se in qualche giorno festivo sia stato solito dispensarsi la candela a' Laici, rendesi poi necessaria questa prestazione, che nella sua origine fu volontaria (*a*). Da questa ragione è derivata la lagnanza de' poverelli della nostra Città, i quali per legato fatto ricever dovendo l'elemosina da'Padri Certosini nella Chiesa di S. Maria Incoronata in Napoli, nè hanno essi trasferita la distribuzione sopra il Monte di S. Martino, ove con sommo loro incomodo portar debbonsi per riceverla (*b*).

326. *Si espone la* Prammatica *II. sotto il tit.* de emptione, & venditione.

A' 22. Agosto del 1559. il Duca di Alcalà pubblicò la *Prammatica* II., che leggesi sotto il titolo *de emptione & venditione*, la quale comincia *Intendendosi da molte parti*. Con essa dichiaransi nulle, illecite, e feneratizie tutte quelle compre, di grano, orzo, vino, olio, seta, zaffarano, canape, e lino, che soleano farsi per prezzo tenue prima di farsene la ricolta, perchè davasi il denaro avanti del tempo. Si vollero perciò disobbligati i venditori a dare le robbe vendute con restituire però il denaro, e pagar l' interesse al dieci per cento per quel tempo, che l' avessero tenuto, e coloro, che faceano tai contratti incorrevano nella pena di ducati mille, ed altra arbitraria, ed i Notaj, che gli stipulavano nella pena di once cento per la prima volta, e per la seconda, oltre questa pena, anche la perdita dell' Officio.

327. *Concorda colla XVIII. sotto il titolo* de Annona.

Su questa *Prammatica* potrebbe dirsi poggiata la XVIII. sotto il titolo *de annona* pubblicata dal Conte Miranda a'30. Giugno del 1595., di cui già se ne fè la sposizione; (*c*) e quanto sì l'una, che l'altra siano state necessarie a farsi, con larga penna lo dimostra *Francesco di*

(a) *V. Constant. in hanc Pragm. n. 3.*
(b) *V. Tasson. de anteph. vers. 11. obser. 2.*
(c) §. 132. *pag.* 155.

di Costanzo, che ne passa a ragionare de' monopolj, su de'quali tutti i Principi han tenuto particolare occhio per evitarli, poichè da essi non picciol danno ne risente lo Stato, allorchè pochi uniti compran le merci per farne poi più caro il prezzo.

328. *Si espone la* Prammatica *III. sotto lo stesso titolo.*

Colla *Prammatica* seguente cioè la III., che comincia *Habbiamo ricevuto* pubblicata dallo stesso Vicerè a' 10. Luglio del 1564. si ordinò, che non potessero comprarsi animali di veruna sorte, se quello, che vendevali non portasse la bolletta de'Deputati del luogo, donde veniva, i quali attestassero, che suo era l'animale, della fama, e qualità del venditore, e del numero, e segni degli animali, che vendevansi sotto la pena al venditore di perdere il prezzo, e di once venticinque, dovendo i Deputati spedir tai bullette senza riceverne premio alcuno.

329. *Altri ordini dati colla stessa* Prammatica.

Si ordinò poi col II. §. all'Udienza della Provincia di Principato citra, che avesse fatto l' Archivio, in cui si fossero riposti tutti i Processi, e le Scritture. E col §. III. finalmente si ordinò, che tutte le Udienze in ogni sei mesi avessero dovuto comunicar tra loro le note di tutti i contumaci, da mandarsi poi alla Vicaria in ogni quattro mesi. Questa poi da sei in sei mesi avrebbe inviata la nota de'suoi contumaci, acciò potessero arrestarsi, e quando alcun delitto avessero commesso, si fosse proceduto a quanto si conveniva per giustizia; e qualora non avessero meritato pena di morte per quei delitti commessi nella lor giurisdizione, e degni fossero di altra pena, o pure di esser liberati, dovessero tenersi carcerati con darne avviso, per ordinarsi ciò, che si conveniva; col non doversi liberare intanto carcerato alcuno, se prima non si fossero riconosciute le note de'con-

tumaci dell'altre Udienze, e ritrovandosi notato, dovesse arrestarsi con darsene avviso.

330. *Cautele da osservarsi da' Forestieri nel comprare gli animali.*

Per effetto dunque di questa *Prammatica* vietato viene a'forestieri di comperare animali senza esservi pruova della qualità de'venditori, e del marco degli animali; e se mai nascesse disputa tra due, che avessero il medesimo segno sulle cose controverse, dovranno aggiudicarsi al possessore; e se quelle si possedessero da un terzo, dovranno dividersi tra'contendenti giusta le dottrine allegate da *Filippo Maradei* nel suo *Singolare* CXXVII.

331. *Si espone la* Prammatica *IV. sotto lo stesso titolo.*

Essendo Filippo II. in Madrid diede fuora una *Prammatica* a' *6.* Novembre del 1565. per doversi pubblicare in Napoli, come fu eseguito dal Duca di Alcalà all'ultimo dello stesso mese. Ella è la IV. sotto lo stesso titolo, e comincia *Quoniam per Regiam &c.*, con cui si ordinò, che le liberanze ricevute dalla Regia Corte da qualunque persona a niuno potessero vendersi, dare, o cedere per qualunque titolo sia per dote, per parte di essa, per collocazione delle proprie figlie, sorelle, o altre persone, che volessero beneficarsi con esse, men che quando si dassero, o cedessero alle Chiese, Ospedali, o altri luoghi pii, o che si fossero date fino al tempo della *Prammatica* in soddisfazion di dote senza aversi altri beni come soddisfarla; e qualora si contravvenisse, quei che avrebbono accettate le donazioni fatte, doveano restar privati del credito, e le liberanze di niun vigore senza poterle pretendere dalla Regia Corte.

331. *Questioni esaminate per occasion di questa* Prammatica.

Questa *Prammatica*, come avverte *Cafaro* in una delle sue questioni (a) non è più in uso, anzi fa mestieri distinguere le liberanze fatte dalla Regia Corte in soddisfazione degli stipendj di coloro, che addetti sono al di loro

(a) *Quaest.* 9. §. 2. *n.* 17.

loro servizio, da quelle, che si fanno a' Creditori istrumentarj della medesima, a'quali il Re ha giurato restituire il denaro ricevuto a mutuo. Così anche divario cade, quando taluno avesse venduto, o ceduto porzione del suo credito, perchè per la rimanente somma ritenuta non ha luogo la legge per perdersi il credito. All' incontro non si stima doveroso il vendersi le polizze di tali esazioni per minor somma di quella, che portano, come praticar sogliono i bisognosi di denaro per la difficoltà, che s'incontrano nell'esser pagati. Eziandio al cessionario non conviene di esercitar altr' azione, men che per la somma, la quale veramente avesse sborsata al cedente, nel cui beneficio restar dovrà il rimanente del suo credito, su di che attendesi la disposizione de'risaputi *testi* nelle leggi *ab Anastasio*, & *per diversas Cod. mandati*. Vero è però, che distinguesi da'*Dottori*, quando il credito sia di una spedita esazione, da quello, che soffre pericolo, e incomodo nel riscuotersi, perchè in questo secondo caso ben si permette vendersi per minor prezzo. Altresì divario cade tra'l cedere il nome del debitore, e cedere le azioni contro del medesimo (*a*), non lasciando di sostener *Graziano* (*b*), che sempre possa il cessionario opporre la ingiustizia della ricevuta cessione, come seguita per tenue prezzo.

333. *Comento del* Costanzo.

Su questa *Prammatica* non lascia di avvertire il *Costanzo* nel suo comento, che nel Tribunale della revisione, qualora apparisca essersi spedita liberanza, o mandato di pagamento di qualche somma dovuta dalla

Kk 2 Regia

(a) *V. Gizz. ad Capyc. latro in observ.* 188. *n.* 11. *Salgad. in labor. credit. p.* 1. *c.* 27. *n.* 80. *Rovit. cons.* 75. *n.* 7. *lib.* 1.
(b) *In discep.* 826.

Regia Corte, se mancassero gl'istrumenti, co'quali dovesse giustificarsi il credito, si fa decreto, con cui si ordina all' Offiziale, o a' suoi fidejussori, che tra quel termine, che sarà in arbitrio del Giudice, si producessero gl'istrumenti per tal giustificazione, e mancando di farlo si commina la spedizione della significatoria, avendosi per vero, come se il mandato si fosse dato contra l'ordine del Re; e quando non si dimostri, che questo siavi stato, si ordina all' Offiziale, che dia conto, e giustifichi, perchè tra breve tempo non debba esser significato, come diffusamente ne scrive il *Carlevalio* (a). Se poi taluno saper volesse, quante e quali siano i privilegj della dote, osservar potrà il *Novario* nel comento fatto su questa *Prammatica*, e prende motivo di ragionarne, perchè in essa la dote si nomina, cioè di non potersi cedere, e dare le liberanze in soddisfazion della medesima, avendo praticato lo stesso *Filippo Maradei* nel suo *Singolare* CXXVIII.

334. *Si espone la* Prammatica *V. sotto lo stesso titolo.*

Lo stesso Duca Alcalà a' 14. Ottobre del 1569. pubblicò la *Prammatica* V., che leggesi sotto il medesimo titolo, e comincia: *Essendo a nostra notizia*. Questa riguarda la vendita de'grani, perchè fossero netti e buoni senza esser mescolati con quelli di cattiva qualità, imponendosi pena a contravventori di perdere il grano, e di anni trè di relegazione, se fosse nobile, e per l'ignobile di trè anni di galea con darsene il quarto a colui, che rivelasse il delitto. Potrà vedersi su questa *Prammatica* il *Singolare* CXXIX. di *Filippo Maradei*, e l'annotazione su di esso fatta.

335. *Si espone la* Prammatica *VI. sotto lo stesso titolo.*

D. Pietro di Giron a' 24. Dicembre del 1583. pubblicò la *Prammatica* VI., che comincia *Havendo noi avute*,

(a) *De judic. lib. 1. disp. 6. tit. 3.*

re, con cui vietò il comprarsi la carne di porco, o altra che fosse, e le robbe commestibili dentro le Regie Castella, ed Arsenale, senza neppure ammettersi la scusa di averla avuta dagli Officiali, e da' Soldati, sotto la pena arbitraria. Su questo proposito vien disputato, se i Baroni possano in pregiudizio de' loro Vassalli ordinare, che alcuni, e non altri possano tenere il macello, e la bottega di vendere altri commestibili, ma è da osservarsi, se ne abbiano particolar privilegio, o la consuetudine a lor favore (*a*).

336.
Si espone la Prammatica *VII. sotto lo stesso titolo.*

Il medesimo Vicerè pubblicò la seguente *Prammatica* VII. all'ultimo di Gennajo del seguente anno 1584., che comincia *Per parte de' magnifici Eletti*. Con essa volle darsi riparo alla frode, che commettevano i Mercanti, comechè minorata era l' *assisa*, essi aveano nascosto l'olio, onde ve n' era penuria, poichè questo vendevasi contro l'assisa dentro il Castello Nuovo, e dentro le Carceri della Vicaria, e dell'Almirante. Quindi vietossi l'immettere ivi l'olio per farlo poi vendere a persone a grosso, o a minuto, la quali fossero fuora di detti luoghi, sotto la pena di perder l' olio, ed altra corporale arbitraria, senza ammettersi la scusa, che fosse stato donato dagli Officiali, da' Soldati, o da altri.

337.
Si espone la Prammatica *VIII. sotto lo stesso titolo.*

All'ultimo del mese di Luglio del 1586., anche il D. Pietro Giron pubblicò la seguente *Prammatica* VIII., che comincia *Occorrendo molte volte*. Con essa vietossi a qualunque Ministro, e qualunque Subalterno della Regia Camera di poter comprare pubblicamente, o secretamente, quanto da quel Tribunale vendevasi *sub hasta*

sotto

(a) *V. Mastril. de Magistrat. tit.* 18. *lib.* 4 *num.* 37. *ad* 55. *Capibl. de Baron. in pragm.* 1. *n.* 165. *Revert. in dec.* 309. *in de Marinis lib.* 2.

fotto la irremiffibile pena della perdita de'refpettivi offizj, e della nullità delle compre. Quefta *Prammatica* può meritare anche la fua efecuzione per le compre, che fi faceffero da taluni in quei luoghi, ove efercitano giurifdizione, giufta quello, che fu difpofto dalla *Coftituzione* del Regno *Communiter*, e folamente fe ne vogliono eccettuati quegli Offiziali, che foffero perpetui (a).

338. *Si efpone la* Prammatica *IX. fotto lo fteffo titolo.*

Finalmente lo fteffo Giron all' ultimo del mefe di Agofto pubblicò la *Prammatica* IX., che comincia *Effendo ftato per Prammatica*, ordinando con effa, che i cojari, merciari, venditori di lacci e fpille, ed altre perfone non poteffero vender veleni fotto la pena a contravventori contenuta in una *Prammatica* di D. Giovanni Zunica de' 14. Luglio 1581., con cui fi dà la norma da offervarfi per tal vendita, che foltanto permetteafi agli Speziali tanto manuali, che di medicina.

339. *Si efpone la* Prammatica *X. fotto lo fteffo titolo.*

Agli 11. del mefe di Agofto del 1589. pubblicata fu la *Prammatica* X. dal Conte di Miranda, che comincia *Effendo noi informati*. Con effa volle darfi riparo a' difordini, che nafcevano dalla vendita, che faceano gli Acumolefi de' loro particolari Territorj a quei di Norcia, onde venivano a confonderfi i confini, e ne derivavano continue liti. Se ne vietò quindi ogni contrattazione fenza efferfene ottenuto prima licenza *in fcriptis*, con doverfi efponere la qualità, e la quantità del territorio, fuoi confini, e la perfona, cui vendeafi fotto la pena di perderfi la robba venduta, reftando incorporata al Regio Fifco.

340. *Si efpone la* Prammatica *XI. fotto lo fteffo titolo.*

Il fuccennato D. Pietro Giron a' 21. Maggio del 1588. pubblicato avea una *Prammatica*, che quando aveffe incontrato la forte di effere offervata, molto follievo rice-

(a) *V. Maradei in Singul. CXXXI.*, *&* *annotat. in eod.*

ricevuto ne avrebbe la Città nel saperſi i Ladri con iſcovrirſi i furti. Meriterebbe queſta eſſere allogata ſotto il titolo *de furtis*, e non già in queſto, che cade ora ſotto la penna. Quello, che ordinò il Giron era non altro, ſe non che l'eſecuzione di un Bando, che precedentemente avea pubblicato il Duca di Oſſuna, ma comechè queſto non fu con eſattezza eſeguito, come neppure incontrò felice ſorte la oſſervanza, che ne inculcò ſuſſeguentemente il Giron, ſtimò il Conte di Olivares di ridurre in una *Prammatica*, ch'è l'XI. tutti i precedenti ordini dati, ordinandone una inviolabile eſecuzione. Ella comincia *Gli anni paſſati*, e pubblicata fu a' 14. Ottobre del 1589., e comechè contiene più §§., perciò ne darò di ciaſcuno una ſuccinta notizia.

341. *Cautela, che praticar doveano i compratori delle robbe.*

Si vuole col primo, che tutti quei, i quali ſono impiegati a comprare, e vendere, ancorchè non aveſſero bottega, nulla comprar poteſſero, o conſervare ſe dato gli ſi foſſe ſenza ſaper prima il vero nome, la patria, e 'l luogo, ove abitava colui, che conſegnava la robba, e farne notamento per darne poi minuto conto, ſenza valerſi di ſcuſa veruna. Di più la robba ricevuta per compra fattane o per conſervarla non poteſſe disfarſi, barattare, ritingere, rivoltare, o mutarſi in altra guiſa per lo ſpazio di giorni dieci, da che fu ricevuta con doverſi tener eſpoſta al pubblico nella ſua bottega, o in quella di qualche altro, ſe non aveſſe la propria, acciò poſſa eſſer da tutti veduta, ſotto la pena di anni dieci di galea, ed eſſendo donna ſotto la pena di fruſta, e di dieci anni di eſilio fuor del Regno. E qualora ſi teneſſe celata, e ſi ritroveranno quei, che la venderono, o diedero a conſervare, ſi aveſſero come convinti di aver comprato robba rubbata, con procederſi alla ſuccennata pena.

Col

de' Baroni, ed osservarsi, se i ladri avessero tai segni per eseguirsi contro di loro tutto il di sopra disposto.

347. *I ladri condannati, e poi concordati dopo le ore due della notte non potessero andar per la Città.*

Finalmente si ordinò col §. VII., che tutti coloro, i quali erano stati condannati, o si condannerebbono per furto a qualunque pena temporale, o alla frustra, o che si fossero concordati per questa causa, non potessero camminar per la Città, e suoi Borghi di notte tempo dopo la due ore, e contravvenendo, *ipso facto* fossero incorsi nella pena di anni dieci di galea da eseguirsi *incontinenti*, senza ammettersi scusa veruna.

348. *Distinzioni svegliate da' Forensi su questa* Prammatica.

Ecco una legge, che eseguita colla sua esattezza, estirperebbe i ladri, come ne fu la sua mente, nè occorre a me dirne la sua inosservanza, perchè è a tutti nota. Ma tanto questa, come ogni altra perderà ogni suo vigore, quando attaccar si voglia taluno a tutte quelle sottili distinzioni, che han saputo risvegliare i Criminalisti, le quali dubbioso rendono poi l'animo del Giudice nel determinarsi. Già dicesi, che per aver luogo questa *Prammatica* vi bisogni la scienza del compratore, e del ricettatore, o conservatore del ladro, e della robba rubata; or comechè questa scienza si vuole, che consista nell'animo, eccola già divenuta di difficile pruova, onde alle presunzioni del *Menochio* fa mestieri di ricorrere. Una di esse è, quando per basso prezzo siasi comprata la robba, poichè ciò fa credere, che sia stata rubata. Non manca chi scrive, che il ricettatore, se nulla partecipa, e'l Compratore abbia pagato il giusto prezzo, non debbono stimarsi come ladri, perchè dato si è l'ajuto dopo essersi consumato il delitto; di sortechè i compratori della robba rubata colla qualità della frattura, e del sacrilegio non meritano punirsi colla pena ordinaria per lo Capitolo del Regno *Ad hoc* stabilita. Non provandosi la scienza nel compratore dovrà

 darsi

darsi la tortura al ricettatore per aversi la notizia del ladro, specialmente quando per vil prezzo siasi fatta la vendita, o pur quando fosse stato solito nascondere le robbe rubate.

349. *Presunzioni, che possono esser contrarie al compratore, e al conservatore della robba rubata.*

Una clandestina compra fatta induce anche la pruova del seguito furto, ed esclude l'ignoranza, o la semplicità, che allegar potrebbe il Compratore, ma questi è lungi da ogni delitto, qualora addita l'autore del furto; onde solo rimane a discettarsi, se basti, che i compratori, e i ricettatori della robba rubata abbiano avuta una presunta scienza della medesima, acciò possano esser puniti colla pena meritata da'ladri, quindi bastevol si crede la cattiva qualità, e fama di colui, che tiene nascosta la robba colle altre congetture, dalle quali la scienza si presume (*a*). All' incontro quando taluno tenesse la robba rubata presso di se senza nasconderla, non riputasi ricettatore, perchè manca l'animo di celarla; come se anche fosse portata nella sua Casa per conservarsi, ma senza sua scienza, specialmente, quando non concorresse in lui la cattiva fama.

350. *Quando il congiunto del ladro incorre nella pena della* Prammatica.

Per quanto poi tocca al II. §. di questa *Prammatica* è anche a sapersi, che il congiunto per incorrere nella pena in essa determinata fa d'uopo, che col ladro riceva anche il furto nella sua Casa, comechè presumesi di averne partecipato; per contrario, se il solo ladro, o'l solo furto ricettasse; credesi non sottoposto alla pena de'recettatori (*b*). Per contrario non si vuol sottoposto alla pena di questa *Prammatica* colui, che ricettasse il ribelle, che fosse suo congiunto, perchè in questo caso sembra, che non sia compagno nel delitto, o che avesse

(a) *V. Constant. in hanc Pragm. n.* 5.
(b) *Ibid. n.* 8.

se avuto animo di commetterlo, ma che solamente l'abbia accolto per praticare un atto di carità, come se ne parlerà avendosi per mano la *Prammatica* V. sotto il titolo *de receptat. delinqu.*

351. *Il bollo con ferro infocato sulle spalle, come praticato presso i Romani.*

Per quanto tocca al bollo da segnarsi sulle spalle del ladro col ferro infocato, come disponesi nel §. VI. della *Prammatica*, e che questa marca basti per condannarsi colui, che inquisito fosse di furto, potrà osservarsi il *Regg. de Ponte* (*a*). Egli rapporta il furto, che faceasi del denaro, che riponeasi de'devoti nel Ceppo vicino la porta della Chiesa per elemosina, ed in modo da non potersi scovrire. Egli vuole, che questa norma siasi presa dalle leggi Romane allegando le parole del *testo* della *l. quod si nolit* §. *qui mancipia ff. de ædil. edict.*, ma questo praticavasi per potersi discernere la differente nazione de' servi, che compravansi, poichè dice il Giureconsulto. *Præsumptio enim, & quosdam servos bonos esse, quia nationis sunt non infamatæ, quosdam malos videri, quia, & nationes sunt, quæ magis infamis est*; soggiugnendo poi il *Costanzo* (*b*): *prout Siculi habentur in Regno nostro, quorum opera, industria, & calliditate fere quæcumque furta committuntur, ut observat Tiraqu. de leg. Connub. Glos. 1. p. 7. l. 7. Crus. de judic. p. 1. c. 23. & p. 3. c. 2. n. 168. ubi nationis cujuscumque vitia, & defectus sigillatim aperit.*

352. *Lode de' Ministri Siciliani.*

Se il vero abbian detto i succennati Autori in riguardo a' Siciliani potrà rilevarsi dall' ultimo furto d'ingente somma seguito nel passato anno nel Banco dello Spirito Santo, per cui avrebbe dovuto tenersi presente quello ne ha scritto il *Gotofredo* nel suo picciolo trattato *de fa-*

Ll 2

(a) *In dec.* 14. *n.* 8.
(b) *Loc. cit. n.* 10.

famosis latronibus investigandis, che lasciarà una perpetua memoria fin dove giugner possa la scaltrezza di questa nazione., comechè in quello rincontro fè ella conoscere più che mai quel gran talento, di cui dotata fu dalla natura. Questo impiegato poi in altra scienza, e specialmente nella legale, ne ha dato a noi la sorte di avere i migliori Ministri nel nostro Foro, ove tuttavia la loro integrità, e la dottrina se n'esperimenta.

353. *Presso l' altre nazioni è in costume mercarsi i ladri.*

Del rimanente lo stesso *Crusio* (a) ne assicura, che presso tutte le nazioni dell' Europa son segnati *candenti ferro equino* i ladri, acciò per l'avvenire sian conosciuti. Ma oggidì è ito fuor di moda presso di noi questo gastigo; come anche ne divisa *Gio: Battista Toro* (b). Benvero ne fa sapere il *Novario* di aver egli veduto essersi eseguito nella Terra di Pisticcio in persona di uno chiamato *Tanubio*, il quale dopo esser stato battuto, restò anche segnato; quantunque soggiunga poi, che non fosse più frequente questa pena nella Vicaria, e nelle Regie Udienze, la quale è da credersi, che a tempo della *Prammatica* si fosse inviolabilmente praticata con profitto non poco dello Stato.

354. *Esempio di cosa giudicata dall' Udienza di Bari.*

Intanto di buon grado tralascio tutte l'altre riflessioni fatte dagli Autori intorno alla condanna di tal rea gente, quando si rinvenisse segnata, e non entro di proposito a rivangare tutte l'altre dispute maneggiate da' Criminalisti intorno alla meritata pena per la reiteragrazion del furto, perchè succintamente potranno leggersi presso il *Costanzo* nel comento, che fa su questa *Prammatica*, nè credo esser del mio istituto il rapportarle, bastandomi di averle accennate. Sol però meraviglia mi resta,

(a) *De indic. p. 1. c. 23. n. 120.*
(b) *In 3. par. compend. verb. pœna debita fol. 166.*

resta, perchè una volta giudicato si fosse dalla Regia Udienza di Bari, che non dovesse punirsi colla pena della *Prammatica* una Concubina, la quale serbava presso di se la robba furata dal suo amasio, confessando di averla da quello ricevuta, poichè restò assoluta, e 'l ladro condannato alle forche (*a*). Sarà per ventura stato il motivo, perchè avea quella manifestato l' autore del furto, così dimostrando non averci parte, ma non pertanto meritava uscirne a così buon mercato.

355. *Si espone la* Prammatica *I. sotto il tit.* de Excubiis.

Sotto il titolo *de Excubiis* leggonsi due sole *Prammatiche* di D. Pietro Giron. La prima di esse, che comincia *Convenendo provedere*, fu pubblicata a' 3. Settembre del 1583., e contiene diversi §§. indiritti a tener quieta la Città specialmente in tempo di notte, onde col

§. I. Si ordinò, che chiunque avesse, o avrebbe licenza di portare armi difensive, o offensive, se ne potesse servire durante il tempo di un' ora di notte, e finchè fossero terminati i tocchi della campana di S. Lorenzo.

Dicesi nel II. §., che terminati detti tocchi della Campana, quei che faceano uso delle licenze, avessero potuto portare le armi con condizione, che andassero con torce accese, o con lanterne con candele in esse accese.

Col III. §. si vuole, che anche tutto ciò osservandosi, tai persone non potessero portare rotelle, brocchieri, piombate, o altre armi vietate dalle Regie *Prammatiche*.

Col IV. §. si ordina, che i trasgressori incorressero nella pena corporale, o pecuniaria, che sarebbe stata arbitraria secondo la qualità delle persone.

Si

(a) *V. Novar. in hanc Pragm.*

Si vuole finalmente col V. §., che quelle persone, le quali avessero la licenza di portare armi, incorrendo in una delle cose predette, con maggior rigore contra esse proceder si dovesse.

356. *Si espone la* Prammatica *II. sotto lo stesso titolo.*

Colla II. *Prammatica*, che pubblicò poi agli 11. Maggio del 1585., la quale comincia *Di continuo si è andato considerando*, mentova un simile Bando del Duca di Alcalà per tener quieta la Città in tempo di notte, onde rinnova gli antecedenti ordini già dati, con eccettuarne i Cavalieri delle Piazze, ed i Capitani di esse, per essersi loro incaricato di guardar nella notte le loro Ottine, e le Porte della Città, onde in questo tempo poteano restare armati.

357. *Comento fatto dal* Laganario.

Da queste *Prammatiche* prende occasione *Gio. Laganario* di ragionare della custodia praticata in tempo della vetusta Roma da' Triumviri notturni per dar riparo agl' incendj, che di notte tempo avvenir solevano, la qual cura, ei dice, che ora prendono gli abitatori del nostro Quartiere della *Conciaria*, quando sian chiamati a tal' uopo. Vuole anche, che a questa cura sia succeduto l' officio di Mastro giurato nel Regno, che sceglie si da' Baroni, e dalle Università, e così di mano in mano passa a far parola de' Capitani a guerra soliti a deputarsi da' Baroni, ed anche da alcune Università, tra le quali nomina quella di Maratea. Quando poi contesa nascesse tra 'l Barone, e l' Università intorno alla pertinenza di questa scelta, addita i *Dottori*, che hanno scritto su questo punto (a). Anzi presso de' medesimi si disamina se i *Dottori*, e gli Avvocati sian tenuti a far que-ste

(a) *Franc. Ripa in tract. de remed. ad conserv. ubertat. n. 184. cum sequ. Nec non Guid. Pap. dec. 631. n. 34. cum sequ. Borrel. de Magistr. edict. cap. 11. n. 8. lib. 4. de Ponte de pot. Pror. tit. de regal. imposit. n. 63.*

ste guardie, e spezialmente in tempo di peste, e a soggiacere alle spese, e collette imposte in questa occasione.

358. *Comento fattone dal Costanzo.*

Se poi queste *Prammatiche* obbligano i Cherici, le donne, e i forestieri, si ritrova esaminato presso il *Costanzo*, e quando questi ultimi per effetto dell'ignoranza non incorrano nella pena. Altresì ragionasi intorno a quell'obbligo, cui possono esser tenuti i Vassalli intorno alla custodia delle loro Terre, con toccarne una speciale ispezione al Mastro giurato, o Camerlengo per esser quella eseguita a dovere. Ma per quanto si appartiene alla nostra Città veniva scusato dalla pena colui, che ritrovavasi in tal distanza a segno, che ascoltar non poteva il tocco della Campana, o che pure sordo fosse per natura, o per accidente, come divisa il *Novario*, e 'l *Gizzarelli* nella *dec.* 44.

359. *Si espone la Prammatica VI. sotto il tit.* de Extractione animalium.

Seguono le *Prammatiche* sotto il titolo *de Extractione seu asportatione animal.*, e se ne contano XIV. sotto il regnare di Filippo II. Trè di esse furono del Duca di Alcalà, cioè la VI., la VII., e la VIII. La VI. comincia *Perchè a nostra notizia*, e fu pubblicata a' 29. Luglio del 1560. con cui si vieta il vendere animali porcini a'forestieri, a'quali non potessero prestare il lor nome i Regnicoli sotto la pena di ducati mille, e di perdere il bestiame, ed altra arbitraria maggiore.

360. *Limitazioni fatte dal Rovito.*

Scipione Rovito alcune limitazioni avverte nella sua rubrica su questo titolo additando, in quai, casi incorrer non si possa nelle comminate pene; ma su queste *Prammatiche* legger si potranno diversi *Singolari* di *Filippo Maradei*, de' quali si ragionerà dopo averle tutte rapportate.

361. *Si espone la Prammatica VII. sotto lo stesso titolo.*

Colla *Prammatica* VII., che comincia *Havendoci fatto intendere* pubblicata a'17. Giugno del 1562. si vieta

ta l'estrazione de'lini, che ricolgonsi ne'distretti, o Casali della nostra Città sì per mare, che per terra per portargli altrove a vendere o lavorare, per doversi quì eseguire; e lo stesso si ordina per l'altre Terre, e luoghi del Regno, sotto la pena della perdita de'lini, e di cinquanta once, ed altra arbitraria, dandosi la quarta parte della pena pecuniaria all'accusatore.

362. *Il distretto della nostra Città per quanto si estenda.*

Quì si nota, che il distretto della nostra Città comprenda, e si estenda fin'a quaranta miglia, giusta la *decis.* rapportata da *Puteo* (a). Ma crede il *Novario* nel suo comento, che il forestiere non soggiaccia alla pena dello Statuto comprando tai cose vietate nella Città, e potrà ritenerle finchè gli sia restituito il prezzo, allegando il *testo* nella *l.* 1. *Cod. Non licere habitatori &c.*, e nella *l. si non sortem §. si centum ff. de Condict. indebiti*.

363. *Si espone la Prammatica VIII. sotto lo stesso titolo.*

Fin da' 18. Maggio del 1548. erasi fatto bando dal Vicerè D. Pietro di Toledo, con cui vietavasi sotto rigorose pene l'estrazione dal Regno dalla parte di Abruzzo di cavalli, polledri, e giumente di razza. Poi questo stesso divieto lo fè il Duca di Alcalà con altro bando de'12. Dicembre del 1561. in riguardo alla Provincia di Terra di Lavoro assegnando per termine il fiume Garigliano; ma perchè si avvide, che poco conto faceasi delle comminate pene, stimò questo Vicerè di pubblicar la *Prammatica* VIII. a' 19. Ottobre del 1566., che comincia *In tempo dell'Illustre D. Pietro di Toledo*. In esso, dopo aver trascritti i succennati Bandi, di nuovo vietò l'estrazione di detti animali senza licenza *in scriptis* sotto la pena a quello, che l'avrebbe ordinata essendo nobile di duc. 10. mila, e di relegazione perpetua in qualche Isola da dichiararsi, e non potendo pagar detta som-

(a) *Lib.* 3. *dec.* 24.

ſomma incorrea nella pena della deportazione anche nell'Iſola come ſopra, e ſe ignobile foſſe ſtato nella pena di galea in vita, cui ſoggiacer doveano quelli, che li conducevano, tanto ſe foſſero ſtati preſi *in flagranti*, come ſe altrimenti ſi foſſe verificata l'eſtrazione; e qualora di queſta ne foſſero ſtati conſapevoli gli Offiziali, e l'aveſsero permeſsa ſenza la licenza, doveano incorrere nella pena della morte naturale, reſtando gli animali intercetti. Per quei Baroni, i quali aveſsero tenute razze ne'loro feudi vicine a' confini del Regno, ſi ordinò, che tra venti giorni aveſsero dovuto inviar nota nel Tribunal della Regia Camera colla diſtinzione de' peli, e marchi di tutti quei cavalli, polledri, e giumente, che tenevano; e quando non l'aveſsero mandata, o che foſse ſtata difettuoſa per averne maggiore, o minor quantità, doveano incorrere nelle ſteſse pene, come ne aveſſero fatta l'eſtrazione fuori del Regno, ſe pure non ſi foſse fatto coſtare con teſtimonio degno di fede di eſser quelli morti con eſibirſene le coja dello ſteſso pelo, e marco, o che ſi foſsero eſtratti con licenza, lo che in ogni anno continuar doveaſi.

364. *Si eſpone la* Prammatica *IX. ſotto lo ſteſſo titolo.*

La ſeguente *Prammatica* IX., che comincia *Benchè per Bandi* non meriterebbe eſsere allogata ſotto il titolo *de extractione animalium*, perchè pubblicolla il Cardinal Granvela a'27. Giugno del 1571. per impedire l'eſtrazion de'grani, che dal Regno faceaſi per la parte di Abruzzo, onde determinò la pena di anni cinque di galea, ed anche maggiore, ſe portavanſi in contrabbando con perderſi gli animali, che li conducevano, ed eſsendo nobili i padroni de' grani, ſoggiacer doveano a dieci anni di relegazione. Si privilegiò la pruova poi potendo eſſer convinto il traſgreſsore da'teſtimoni ſingolari, incaricandoſi a tutti gli Offiziali, e Tribunali l'oſservanza di

tai ordini con prenderne informazione, e trasmetterla per determinarsi quello, che convenisse, senza pregiudizio di tutti gli altri precedenti dati prima di questa *Prammatica* contro di tai trasgressori.

365. *Spieghe e limitazioni date a questa* Prammatica.

Ecco quali sono le spieghe, e le limitazioni, che riceve questa *Prammatica*. Credesi, che non vi soggiacciano i forestieri, che cacciano fuora quel grano, che ricolsero ne'loro territorj, che aveano nel Regno, come porta giudicato *Tesauro* nella *dec.* 152., benchè lui avesse giusto motivo di non approvarla. All'incontro *Francesco di Marc.* fa questa distinzione con dire, o il divieto dell'estrazione si è drizzato al frumento, perchè non si tirasse fuora dal Regno, ed in questo caso vi son compresi anche i forestieri, se per contrario drizzato si fosse alle persone con dirsi, che niuno possa estrarre il frumento, vi son compresi solo gli abitanti, e non i forestieri. Si vuole anche, che sotto questo divieto vi si comprenda al pari la farina, e'l pane (a), e che vietata l'estrazion de'legnami, eziandio quella delle navi si sottintenda (b).

366. *Speltra, orzo, e legumi non soggetti al bando.*

All'incontro la speltra, l'orzo, e i legumi voglionsi liberi dal Bando, e potrà osservarsi quello ne scrive *Anna* nell'*allegazione* 94. Ma per quanto si attiene alla pena de'trasgressori, e al privilegio della pruova si ritrovano gli Autori rapportati presso il *Novario*. Quindi credesi, che se taluno colto sia nel viaggio vicino a'confini del territorio, o nel porto, ove prossime fossero le Navi a far vela, quando una buona fama non vi concorresse, si riputerebbe, come già seguita l'estrazione (c).

La

(a) *V. Guid. Pap. dec.* 373. *Franc. Marc. dec.* 240. *Mastrill. dec.* 139.
(b) *V. Boer. dec.* 177.
(c) *V. Grivell. dec. dolan.* 81.

La *Prammatica* XI. sotto lo stesso titolo pubblicolla eziandio il Cardinal Granvela a'9. Marzo del 1574., e comincia *Negli anni passati*. Osservando egli la poca osservanza, che ricevea la precedente, alterò con questa la pena a'contravventori, cioè di anni dieci di galea per gl'ignobili, e per gli Nobili di relegazione in vita, ed altra maggiore ad arbitrio, replicandosi lo stesso, che prima erasi detto.

367. *Si espone la* Prammatica *XI. sotto lo stesso titolo.*

La XII. fu pubblicata dal Marchese di Mondejar a'16. Febbrajo del 1577., e comincia *Essendo venuto a nostra notizia*. Con essa si vieta l' estrazione di grano, orzo, e qualsivoglia legume fuora del Regno senza espressa licenza sotto la pena di anni cinque di galéa, anche per li marinai de' Vascelli, e loro Padroni, oltre l' arbitraria. I Vascelli si dichiarano *ipso jure* decaduti in beneficio della Regia Corte. Le persone, che facessero seguire l'estrazione si sottopongono a cinque anni di relegazione, ed altra pena arbitraria. Facendosi quella colla scienza de'Baroni, dovean questi incorrere alla pena di ducati quattro mila, oltre le anzidette. Facendosi coll'ajuto degli Offiziali Regj, e de' Baroni dovessero quelli esser privati degli offizj, oltre la pena arbitraria. Colui, che rivelava l'estrazione, aver dovea la quarta parte delle pene pecuniarie. Il Bando dovea osservarsi per tutto il Regno, men che nelle Provincie de' due Abruzzi, per li quali era stato provveduto con altre *Prammatiche*. Finalmente dovea intendersi già commesso il delitto col solo seguito caricamento sulle Navi, perchè altro non rimanea a farsi.

368. *Si espone la* Prammatica *XII. sotto lo stesso titolo.*

Segue la *Prammatica* XIII. pubblicata da D. Giovanni Zunica a'10. Novembre del 1779., che comincia *Essendosi negli anni passati*. Questa nella sua prima parte non fa altro, se non che vietare anche per mare l'estra-

369. *Si espone la* Prammatica *XIII. sotto lo stesso titolo.*

l'estrazione de'cavalli, polledri, e giumente sotto le pene spiegate nell' anzidetta VIII. *Prammatica*, e si soggiungono gli stessi ordini, che nella medesima eransi dati per quei, che avessero razze di tai animali di là del fiume Garigliano, come anche di Pescara; volendosi incorsi nella pena di anni dieci di galea gli Scaffari, i Guardiani, ed Offiziali residenti in quelle parti, se permettessero una somigliante estrazione.

370. *Comento del* Costanzo.

Questa *Prammatica* viene solo comentata dal *Costanzo*, che si fa a dimostrare, che la colpa di quei, che conducono i cavalli, non dee pregiudicare a' Padroni di essi, volendo, che in materia di contrabbandi debba anche il Giudice informarsi di quello, che sia solito praticarsi, e che la tolleranza del superiore ne sembri una specie di permesso, o sia dispensa del dato ordine.

371. *Si espone la* Prammatica *XIV. sotto lo stesso titolo*.

Lo stesso Vicerè pubblicò eziandio agli 11. Luglio del 1582. la seguente *Prammatica* XIV., che comincia *Ancorchè per Prammatiche &c.* Questa riguarda la estrazione della moneta d'argento, ch' era venuta e veniva da Spagna, trasportandosi altrove, e specialmente nel Regno di Sicilia. Viene perciò espressamente vietata con ricadere alla Regia Corte tutta quella, che fosse estratta in contrabbando, ancorchè non si ritrovassero i contrabbandieri *in crimine flagranti*, restando nel lor vigore tutti gli altri precedenti bandi emanati su tal particolare, e le pene in essi determinate.

372. *Quali testimonj non siano idonei per la pruova del delitto*.

Su questa *Prammatica* si va dicendo, che per costare del contrabbando vi bisogni una piena pruova di testimonj, che non siano rifiutati dalla legge, onde nasce il dubbio, se idonei siano quei, che in quell'atto stan servendo la Corte ritrovandosi ne'confini per la custodia de' passi. Credesi perciò, che non debba prestarsi loro una piena fede, onde possa condannarsi il delinquente, e perciò

ciò si è praticato ammettersi una tollerabile composizione col Fisco attenta la qualità del luogo, e delle persone, come ne avvisa il *Novario*.

373. *Se espone la* Prammatica *XV. sotto lo stesso titolo.*

L' estrazione del salnitro, zolfo, e polvere altresì fu vietata colla *Prammatica* XV. pubblicata da D. Pietro Giron a' 5. Febbrajo del 1583., che comincia *Ancorchè si ritrovi proibito*. Per li nobili viene stabilita la pena di anni diece di relegazione, e per gl'ignobili di anni dieci di galea, ed altra arbitraria.

374. *Si espone la* Prammatica *XVI. sotto lo stesso titolo.*

Poi a'31. Marzo del seguente anno 1584. pubblicò la *Prammatica* XVI., che comincia *Essendosi negli anni passati*, e con essa aumentò la pena per quei, ch'estraessero le monete di argento, o argento in massa in qualunque quantità si fosse senza ottenersene prima espressa licenza; e ciò sotto la pena della morte naturale non solo per gli estraenti, ma anche per li mandanti, o che l'avessero procurata, con ricader tutto alla Regia Corte, men che il quinto, che dar doveasi al denunciante.

375. *Si espone la* Prammatica *XVII. sotto lo stesso titolo.*

Il Conte di Miranda in appresso con altra sua *Prammatica* de' 12. Marzo del 1588., che è la XVII., e comincia *Ancorchè si trovi*, confermò la suddivisata XV. intorno al divieto dell' estrazion della polvere sotto la pena di perderla, oltre la corporale, con darsene la quinta parte al denunciante di quella, che si fosse venduta o comprata per estrarsi.

376. *Si espone la* Prammatica *XVIII. sotto lo stesso titolo.*

Lo stesso Vicerè a'31. Luglio del 1593. pubblicò la XVIII. *Prammatica*, che comincia *Se bene la raccolta*, attenente anche all'estrazion de' grani dalla Provincia di Terra di Lavoro per fuora il Regno sotto la pena di relegazione in vita per lo nobile, e della galea in vita per l' ignobile, ed altra arbitraria da estendersi anche alla morte naturale, oltre la perdita del grano, degli animali, e de' Vascelli; dandosi questo interamente all' ac-

accusatore; e quando non fosse in tanta quantità, che non ascendesse insieme cogli animali, o Vascelli al valore di ducati cento, la Corte avrebbe supplito del suo fino a ducati duecento, dovendo incorrere in queste pene non solo quei, nel cui nome l'estrazion si facesse, ma altresì i Vetturali, servienti, padroni di Vascelli, complici, e fautori dell'estrazione.

377. *Si espone la* Prammatica *XIX. sotto lo stesso titolo.*

Ei è a credersi, che in quel tempo di gran moneta abbondar dovea la nostra Città, comechè tanto rigorosamente se ne vietava l'estrazione, o che pure dir si potrebbe, che bene spesso ne uscisse dal Regno, onde evitar se ne cercava una maggior scarsezza. Imperciocchè nulla ostante i succennati rigorosi ordini tuttavia tal controbanno commetteasi a segno, che il Conte di Olivares colla *Prammatica* XIX. pubblicata a' 23. Marzo del 1596., che comincia *Essendo stati informati* ripetè il divieto non solo per l'estrazion della moneta d'argento, ma anche per quella d'oro, intendendosi ella seguita subito che si fosse imbarcata per estrarsi, e per sapersi il delinquente indultavasi *sub fide, & verbo Regio* ognuno de' complici, e fautori, purchè non fosse il principale, quando il rivelasse prima, che la moneta uscise fuora dal Regno, ed oltre l'indulto avrebbe avuto anche la metà di qualunque somma si fosse ritrovata in controbanno.

378. *Si espone la* Prammatica *XX. sotto lo stesso titolo.*

Finalmente lo stesso Vicerè a' 27. Novembre del 1597. colla *Prammatica* XX., che comincia *Sebbene per gl'Illustri nostri Predecessori*, dopo aver mentovato tutti i precedenti Bandi emanati per evitarsi l'estrazion de' grani, comechè avea osservato, che poco o nulla erasi profittato, quantunque rigorose fossero state le comminate pene, stimò di ordinare, che i contravventori soggiacessero alla pena della morte naturale, e alla perdita de' grani, degli animali, e de' Vascelli,

ſcelli, co'quali ſi eſtraſſero, con darſene una terza parte all' accuſatore, un altra terza parte a' Miniſtri eſecutori de'controbanni, e'l rimanente alla Regia Corte; dichiarandoſi, che nella pena della morte naturale v'incorrevan non ſolo coloro nel cui nome eraſi fatta l'eſtrazione, ma altresì i Vetturali, ſervi, famigli, padroni de' Vaſcelli, e altri complici e fautori, cui foſſe nota l'eſtrazione.

379. *Altre* Prammatiche, *che ſono ſotto lo ſteſſo titolo*.

Sotto queſto titolo *de extractione, ſeu aſportatione animalium* ſieguono l'altre *Prammatiche* nientemeno, che fino al numero di LI.; ma perchè pubblicaronſi in tempo de'Vicerè, che governarono il noſtro Regno dopo la morte di Filippo II., perciò a ſuo tempo ne ſarà ragionato. E pur baſtava di far una legge, con cui ſi foſſe ordinato, che tutte le precedenti ſi foſſero oſſervate. Ma per quanti Bandi pubblicati ſi foſſero, giugneva a tal ſegno l'umana malizia, che niun conto di eſſi tenendoſi, ſempre più gl'iſteſſi delitti commetteanſi, quantunque ſe ne foſſe anche privilegiata la pruova.

380. *Comento fattone dal* Maradei *ne' ſuoi* Singolari.

Or su queſte *Prammatiche* legger ſi potranno diverſi *Singolari* di *Filippo Maradei*. Egli nel CXXXVI. ragiona dell'eſtrazion dell'oro e dell'argento, e vi accoppia quella de' cavalli, e delle armi, che ſi faceva per darſi a' nemici; la quale vietata viene non ſolo dal comune *diritto*, ma eziandio dal Canonico. Nel ſeguente limita la *Prammatica* per quei vaſi di argento, che taluno portaſſe per ſuo comodo nel viaggio, purchè dalle congetture ne ſia lungi la frode, come una volta fu deciſo dal Tribunal della Camera. Nel CXXXVIII. vuole, che la licenza di eſtrarſi l'argento dovea ſottoſcriverſi dal Vicerè, da'Reggenti di Cancellaria, o almeno da uno di eſſi; e va dicendo, come eſſi abbiano il voto deciſivo, men che negli affari di guerra, in cui aveano il conſulti-

sultivo. Nel CXXXIX. esamina, che trattandosi del distretto della nostra Città s'intende tutto il territorio, essendo la proprietà della parola *distretto* molto più larga, perchè comprende le Terre, e i Castelli separati, e 'l territorio tutto ciò, che tra le Terre si contiene. Nel *Singolare* CLX. ne avvisa, che l'estrazion degli animali viene anche proibita dal *Capitolo* 75. del Regno *Item contra extrahentes grassiam*, qual divieto si ritrova altresì nel comun *diritto* (a). Che sotto l'estrazion del grano venga anche compresa la farina lo dimostra nel *Singolare* CXLI. Nel seguente promuove il dubbio, se le persone Ecclesiastiche sian comprese nello *Statuto*, potendosi costare con legittime pruove, se l'estraente non sia ritrovato *in fraganti*; potendo bastar quelle, che si ricevono da' custodi de' passi, che prendono l'intercetto, come va dicendo nel CXLIII. All'incontro scrive il contrario *Francesco Maradei* nella sua annotazione, poichè vuole, che non giovi la convizion de' testimonj, sempre che non sia ritrovato *in flagranti* colui, che portava la cosa vietata. Rapporta intanto le varie opinioni su questo punto, e mentova la *Prammatica* de' 13. Agosto del 1596. del Duca di Medinaceli, che ordinò bastar per la pruova del delitto la deposizion del denunciante unita con quella di un testimonio d'intera fede, o pure gl'indizj approvati dalla legge, quantunque non costi del corpo del delitto; soggiugnendo, che praticata non sia la pena della morte ordinata nelle *Prammatiche*, ma l'estraordinaria di relegazione, o di galea, per esser comminata la prima per dar terrore, non che per eseguirsi.

381. *Si espone la* Prammatica I. *sotto il tit.* de exulibus.

Molte *Prammatiche* abbiamo sotto il seguente titolo *de Exulibus*, e le tre prime pubblicate furono dal Duca

(a) *L. jubemus Cod. de curs. publ.*

Duca di Alcalà a'26. Febbrajo a'27. Marzo, e a'15. Settembre dello stesso anno 1563. Lunga è la prima, che comincia *Essendo pervenuto a nostra notizia*. Erano in quel tempo piene di malviventi le due Provincie di Principato citra e Basilicata, e spesso avvenivano omicidj, furti di strada pubblica, ricatti, e rapivansi le donne, tantochè erasi interrotto il commercio de' Mercanti, e di ogni altro, che negoziava nel Regno; quindi uopo fu, che questa rigorosissima *Prammatica* si promulgasse per accorrere a quei tanti inconvenienti, che di continuo turbavano la pubblica pace. Si ordinò adunque, che tutti quei delinquenti, che andassero rubando per la campagna in compagnia di fuorasciti, e facendo altri delitti, dovessero fra dieci giorni presentarsi avanti il Tribunale, dal quale citati furono, e poi riputati contumaci. Dopo questo tempo se non fossero comparsi, si trattassero come forgiudicati, di sortecchè potessero essere impunemente offesi, ed anche gastigati, come disponesi dalla *Costituzione* del Regno per quei, che dopo esser passato l'anno della contumacia, sono stati forgiudicati con sentenza; con potergli ognuno uccidere senza incorrere in pena veruna.

382. *Ordini rigorosi per la estirpazion de' delinquenti.*

Si ordina col II. §., che quel forgiudicato, o delinquente, purchè fosse abitante nelle succennate Provincie per cinque anni fino al giorno della pubblicazione di questa *Prammatica*, quando avesse ucciso, o consegnato in mano della Corte un altro forgiudicato, o delinquente, che avea commesso delitto capace della pena della morte naturale, restar dovea assoluto dalla forgiudica, e dalla contumacia, perdonandosegli ogni delitto: E se quello, il quale fosse ammazzato, o consegnato in mano della Corte non meritasse pena di morte naturale, ma quella della galea, o di deportazione,

ed andasse per la campagna in compagnia di forasciti, poco, o di molto sarà perdonato di quei delitti, per gli quali era inquisito o contumace, purchè per cinque anni avesse di continuo abitato in dette Provincie. Se poi tale altro senza esser contumace o delinquente avesse ucciso o consegnato alla Regia Corte un di quei, che in appresso si leggono eccettuati, o altri forgiudicati, avrebbe avuto ducati cento di premio, e quando non fosse stato forgiudicato, o uno di quelli eccettuati, ma solamente forascito, ne avrebbe ricevuto ducati cinquanta da pagarsegli subito da' Regj Percettori di dette Provincie, eccettuandosi da questo beneficio i notabili delinquenti, che di sotto si notano, che solo goder lo poteano, quando si fossero tra loro uccisi, o dati alla Corte vivi o morti.

383. *Si notano quei delitti, i quali vengono eccettuati.*

Col §. III. si notano gli eccettuati, e di nuovo si dice, che dovessero essere esclusi dal cennato premio tutti quei notabilissimi scellerati delinquenti, che vengono descritti nel seguente §. IV., in cui si vogliono esclusi tutti i rei di lesa Maestà divina ed umana, e di falsa moneta, quei carcerati fuggiti dalla Vicaria, quei che avessero offeso, o resistito a' Governatori, e a' Ministri, che avessero mancato nell'esercizio del loro officio, o che fossero stati colpevoli di aver tirata la schioppettata ad Achille de i Monti nella strada pubblica di Napoli, talche essendo uccisi, o presi, e consegnati alla Corte, si sarebbe goduto il premio; ed all'incontro essi uccidendo, o prendendo altro ancorchè forgiudicato, o de' suddetti eccettuati o esclusi, non avessero potuto godere delle cennate grazie.

284. *Diligenza da praticarsi nelle Terre Baronali avendosi notizia de' fuorasciti.*

Si ordina in oltre col §. V., che tutti quei Offiziali delle Terre Baronali e demaniali subito, che nella loro giurisdizione si fosse commesso alcun delitto, o che avef-

aveſſero notizia, che vi foſſero fuoraſciti, doveſſero convocare gli abitanti a ſuono di Campana per prendere le armi e perſeguitargli, o prendergli, e gli Eletti e Sindaci doveſſero mandarne ſollecito avviſo a quei delle Terre convicine, perchè faceſſero lo ſteſſo, come praticar doveano nel riceverne la notizia; e quegli Offiziali e Sindaci, che aveſſero contravvenuto, doveſſero ſoggiacere alla pena di ducati mille da eſeguirſi su de'loro beni, e non delle Univerſità, e ad altra pena maggiore, anche corporale arbitraria ſeconda la qualità delle perſone, e le diverſe circoſtanze de'caſi, con ſoddisfare nella ſteſſa guiſa i danni, che cagionato aveſſero i fuoraſciti.

385. *Si danno altri provvedimenti per la loro eſtirpazione.*

Nel VI. §. finalmente ſi ordinò, che riguardo a' ricettatori, e fautori di tai delinquenti ſi foſſero eſeguite le pene contenute nelle precedenti *Prammatiche*, ed in quelle ſtabilite dal comune *diritto*, ed altra corporale arbitraria. In oltre, che dichiarando tai delinquenti in tempo della tortura coloro, che l'aveano aſſicurati, favoriti, o avviſati, doveſſe averſi per pieniſſima pruova, quantunque deponeſſero di atti ſingolari, e diverſi. Di più, che i parenti di tutti coloro, che furono eccettuati, tanto di quelli, che furono eſcluſi in tutto, come di quei, che non poteano goder grazie, men che ne'ſopracennati caſi, aveſſero dovuto allontanarſi per trenta miglia dalle dette Provincie fra'l termine di otto giorni ſotto la pena di ducati mille, ed altra corporale arbitraria, dovendoſi per tai Parenti intendere i Padri, figliuoli, fratelli carnali, conſobrini, zii carnali, nipoti carnali, ſoceri, generi, e cognati, madre, moglie, ſorelle carnali, nipoti, cognate, zie carnali, ſocere, e nuore. Benvero ſi ſoggiunſe, che queſto Bando foſſe ſtato nel ſuo vigore per lo ſpazio di ſei meſi dopo il giorno della ſua

Nn 2 pub-

pubblicazione, qual termine ſcorſo, rimaneſſe di niun vigore.

386. *Limitazioni fatte dal* Rovito.

Or su queſta *Prammatica*, e per le altre compreſe ſotto lo ſteſso titolo molte e diverſe limitazioni vi ſi leggono nella Rubrica fatta dal *Roviro* su del medeſimo. In primo luogo non dà per coſa indubitata, che a cagion del pubblico utile poſsa impunemente ucciderſi il forgiudicato, talchè ei vuole, che l'uccisore incorra nel peccato mortale. Si fa naſcere anche il dubbio, ſe taluno poteſse godere del beneficio del Bando, quando prima della ſua pubblicazione aveſse tenuto preſo di ſe il delinquente già preſo, e poi lo preſentaſse alla Regia Corte dopo di quella. Se eſsendoſi preſo debba ſubito preſentarſi, o per giorni cuſtodirlo in qualche privato carcere. Se ſia compreſo nel Bando quel delinquente, che prima di promulgarſi ſi foſse fatto religioſo, ſenza però aver profeſsato. Se punir ſi debba colui, che ucciſe taluno, che lo credeva bandito. Se poſsa ammazzarſi con arme vietate. Se impunemente ſi poſsa ammazzare, mentre è nella Chieſa, o pure fuora del territorio di quello, che tale dichiarollo, come dal S. C. fu condannato Giovanni Gamboa *in Inſulam per decennium*, perchè ammazzò un bandito nella Città di Benevento ſottopoſta allora all'Appoſtolica Sede. Se poſsa ucciderſi quando vivo è giunto in mano di colui, che ne andava in traccia.

387. *Si riſolvono altri dubbj dipendenti dalla* Prammatica.

Or comechè colla *Prammatica* ſi diſpone, che ſi rimette la pena della forgiudica, e degli altri delitti, per gli quali fu dichiarato contumace a quello, che ucciseſse, o preſentaſse alla Corte il bandito, naſceva dubbio, ſe rimeſſi anche erano gli altri delitti, per gli quali non era ſtato dichiarato contumace, e dovette ſpiegarſi con altra *Prammatica* del Duca di Oſsuna del 1611.

per

per comprenderfi tutti i delitti. Se poi taluno ne aveſ-ſe commeſso diverfi, de' quali uno era degli eccettuati, ed avendo fatto il fervizio ordinato dalle *Prammatiche* aveſse cercato l'indulto per quelli non eccettuati, con offerire di ftare a quello fi farebbe giudicato per l' eccettuato, fi difficultava, fe poteſse eſsere inteſo, o pure doveſse eſserne eſcluſo anche per gli delitti non eccettuati riguardo a quello non eccettuato. E per quei, che ne doveſsero rimanere eſclufi per l' offeſa fatta a qualche Miniſtro, ciò dovea intenderfi, anche fe quella foſse feguita dopo eſser terminato l'officio, e dato il Sindicato, fempreché foſse feguita per motivo derivato dall' officio, che prima eraſi eſercitato, a differenza di quando fi foſſe fatta l'offeſa in tempo, che eſercitavaſi l'officio, ma *non intuitu officii*.

388. *Si additano quei, che doveano eſſere eſcluſi dall' indulto.*

All' incontro nella *Prammatica* V. fotto queſto titolo, di cui ragionaraſſi tra non guari, vengono eſclufi dall' indulto coloro, che commetteſſero alcun facrilegio, onde difficultavaſi, fe queſto avvenga col commetterſi nella Porta della Chieſa o dell'Oratorio privato, o pure fuori di eſsa, ma in perſona di un Sacerdote. Oltre ciò in un capo della ſteſsa *Prammatica* viene ſtabilito, che fe un bandito, il quale non foſse capo de' delinquenti uccideſse un altro bandito, che foſse capo di eſſi, non ſolo avrebbe l'indulto per fe, ma per due altri eſuli, che nominaſsé. Naſce poi il dubbio, fe il femplice bandito uccideſse un altro femplice bandito, che avrà creduto eſser uno de' Capi, e su queſta credenza aveſse nominato i due eſuli; comechè tal nomina non potrebbe recarſi ad effetto per entrambi, dovrà eſeguirſi in favor di quello, che fu il primo nominato, oſſervandoſi l'ordine della ſcrittura. Quindi anche fi avverte, che per aver effetto l'indulto, uopo era, che il delitto foſſe

com-

commesso prima della pubblicazion del Bando, come dichiarossi nella *Prammatica* V, sotto lo stesso titolo; ma se fosse commesso nelle Provincie, è da osservarsi quello ne scrive il *Pres. de Franchis* nella *dec.* 360. per sapersi, qual pubblicazione attender si debba, se quella fatta in Napoli, come Metropoli del Regno, o quella fatta nella Provincia, in cui si commettè il delitto, con avvertirsi eziandio, che se la famiglia armata abbia preso il bandito, non a questa deesi il premio promesso dalla *Prammatica*, ma a quello Offiziale, che ne ordinò la cattura.

389. *Lo sfratto de' consanguinei comprendea anche le donne.*

In quanto si appartiene allo sfratto de' consanguinei de' banditi per trenta miglia distante dalla Provincia, nasceva dubbio, se per le femmine anche dovesse praticarsi; ma questo fu tolto colla *Prammatica* XI. sotto lo stesso titolo del Conte di Olivares, di cui si ragionerà tra poco, per essersi in essa espressamente dichiarato esser comprese le donne, che passato avessero l'età di anni quattordici, ed espressamente si fè menzione delle mogli de' banditi, continuando la loro pena, durante la costoro vita, comechè essendo morti, tutti ritornar poteano alla loro Patria. All'incontro perchè per la *Prammatica* VI. s'interpreta la precedente per non comprendersi sotto la pena della forgiudica quei contumaci, e banditi, che non vagano per la Campagna commettendo delitti in compagnia di altri delinquenti, poi con altra *Prammatica* fu provveduto, che ritrovandosi in Campagna fuori della via pubblica quattro persone armate a guisa di esiliati, correndo la fama, che per tali si riputino, quantunque non costi di aver commesso alcun delitto, bastava quell'atto per incorrere nella pena della morte naturale. Ma di queste *Prammatiche* se ne farà parola seguendosi il loro ordine.

Non

Non di picciol momento è altresì l'altra questione, che si promuove, cioè, se il bandito, il quale occide l'altro bandito, possa cedere in altrui beneficio quell'indulto, che egli goderebbe per effetto della *Prammatica*. Il *Rovito* adduce molte ragioni per l'affermativa o per la negativa sentenza, e comechè sono esse a suo sentimento di ugual peso, perciò lascia irresoluto il dubbio rimettendo all'altrui perizia l'indagar quella verità, che ei rinvenir non seppe. Intanto scrivendo egli su questo titolo raccolse tutte quelle questioni, che nascer possono anche a riguardo delle seguenti *Prammatiche*, onde non sarà stato fuor di proposito di unitamente rammentarle, perchè gioveranno per dar lume a quello, che sarà per scriversi; vieppiù, che gli altri comentatori, quasichè le stesse cose ripeterono.

390. *Si dubita se il bandito possa cedere l'indulto ad altro bandito.*

La *Prammatica* II., che comincia *Essendo a nostra notizia pervenuti*, anche fu pubblicata a' 27. Marzo dello stesso anno 1563. dal Duca di Alcalà. Ordinò con essa, che chiunque si fosse, il quale prendesse Uomini, o donne dalle proprie case, massarie, o altri luoghi portando loro in qualche bosco, o altrove per ricattargli, o per trarne remissione per forza, e tutti quei, che avessero inviato gente a cercar denaro ad alcuni con minacciarli di far loro danno nella persona, o ne' beni, se l'avessero negato, fossero puniti di morte naturale.

391. *Si espone la* Prammatica II. *sotto lo stesso titolo.*

Per quanto si attiene alle remissioni non ha dubbio, che volontarie esser debbono, e di niun polso si riputano, se timore, o minaccia vi fosse preceduta; anzi giudicò la Rota Romana, che dell'istesso effetto sian quelle, che si fanno a riflesso delle replicate preghiere de' Superiori (a). Ma riguardo a tai scorritori di Campagna,

392. *Le remissioni, come debbon farsi, e qual difesa convenga a' forgiudicati.*

(a) *Rota in Cremon. tesoiss. contr.* 1590. *coram Emin. Card. Plato. V. Nov. in hanc Prag.*

pagna, i quali per molti indizj sottoporre si possono alla tortura osservar conviene le *dec.* 60. *e* 80. di *Muta*. Se però essi non si accompagnano co' forgiudicati, ma con questi stassero nascosti ne' luoghi abitati, non diconsi forgiudicati. Anzi scrive *Campana* (*a*), che per ministero della leggè si conviene la difesa a'forgiudicati, che vagano per la Campagna, talche se si fossero arrestati, il Giudice dovrebbe dare il termine per provare, perchè non dovessero condannarsi come forgiudicati, onde sono abilitati a dimostrare, che per essi non concorrono i requisiti del Bando; e nulla provando, potranno condannarsi. All'incontro sostiene acerrimamente *Calà* (*b*), che la sentenza della forgiudica dovesse eseguirsi con preceder soltanto la monizione per dirsi, perchè non debba mandarsi in esecuzione senza altro termine, e repetizione di testimonj; benchè non manca chi adotti altra opinione, come potrà leggersi nel *Singolare* CXLIV. di *Filippo Maradei*, e nell' annotazione fattavi da *Francesco* suo figlio.

393. *Si espone la* Prammatica III. *sotto lo stesso titolo*.

Or comechè si vide, che queste due precedenti *Prammatiche* avean partorito qualche effetto per la estirpazion de'banditi, de'quali abbondavano le due cennate Provincie, stimò il Duca di Alcalà di pubblicarne un altra a' 15. Settembre dello stesso anno 1563., ch'è la III., la quale comincia *A' mesi passati*. Con essa pensò di prorogare fino a nuovo ordine quel termine de' sei mesi prescritto nella prima, soggiugnendosi, che i Giurati destinati dalle Città, e Terre per inseguire i forgiudicati potessero uscire per venti miglia dalle loro giurisdizioni, con pagarsegli il promesso premio, quando avess-

(*a*) *De forejud. resol.* 37.
(*b*) *In tract. de praem. M. C. Vic. cap.* 33.

avefsero adempiuto a quanto erafi ordinato nel Bando. Si volle finalmente confermata la riforma del Capitolo, che conteneva l' efclufion dalle grazie di coloro, che avefsero reftituito, o in qualche modo offefo i Miniftri di giuftizia.

394. *La parola* beneplacito *fi riferifce alla dignità, e non al Giudice.*

L'efserfi detto nella *Prammatica*, che il Bando fofse duraturo *A noftro beneplacito*, dà occafione di avvertirfi, che quefto rimane eftinto colla morte di colui, che lo prefcrive, ma non così avviene, qualora fi tratta del pubblico utile (*a*), o pure quando fi riferifse alla dignità, e all' officio; quindi rapportafi giudicato dalla noftra Curia Arcivefcovile, che relegato taluno *ad beneplacitum* del Giudice, fe coftui morifse, tuttavia continuarebbe la pena, fe non vi fofse la licenza del fuo fuccefsore, o della Curia (*b*), perchè quel *beneplacito* nel dubbio intendefi, che abbia rapporto alla dignità e non alla perfona, onde vale molto l'ofservare, con quai parole fiafi efpresfo, talchè le congetture fogliono efser di pefo per poterfi determinare il dubbio. Su di che va notando il *Novario* la differenza, che cade tra'l *placet Regiæ Majeftati*, e'l dirfi *placet ad beneplacitum Regiæ Majeftatis*.

395. *La claufola* ad beneplacitum *importa condizione.*

Parimenti fi nota, che la claufola *ad beneplacitum* importi condizione (*c*), a fegno che fe un Giudice ponga uno a bando a fua volontà, non dicefi bandito, fe non quando l' avefse dichiarato, cioè fe voglia, che lo fia. E fi vuole su quefto propofito, che le conceffioni fatte *ad beneplacitum* non pofsono rivocarfi fenza caufa, fpecialmente, quando fofsero feguite a riflefso de'preftati

Oo fer-

(a) *V. Caret. dec.* 18.
(b) *Ricc. in dec. Cur. Archiep. Neap.* 51. *par.* 2.
(c) *V. Magon. dec. Florent.* 49. *Cacher. in dec.* 111.

servizj (*a*). Quindi è, che un Officiale creato dal Principe *ad beneplacitum*, diceſi perpetuo (*b*). Nè vi è mancato chi abbia ſoſtenuto, che la conceſſione fatta *ad beneplacitum* tuttavia continui dopo la morte del concedente, e ſpecialmente ne'Magiſtrati creati dal Principe, che non conoſce Superiore (*c*), talchè volendo egli rivocarla, fa meſtieri, che ſpecialmente lo dichiari, altrimenti non baſta una general rivoca.

396. Pratica dello ſtato Eccleſiaſtico intorno a' violentatori delle remiſſioni.

E ritornando alla gravezza del delitto, che ſi commette nel violentar le remiſſioni degli offeſi, ſpecialmente per mezzo di minaccie, ei è a ſaperſi, che nello Stato Eccleſiaſtico vien punito, come di leſa Maeſtà in vigor di due Bolle d' Innocenzo VIII. e di Paolo II., e comechè queſte voleanſi, che luogo aveſſero per la ſola Città, ſtimò Clemente VII. eſtenderle per tutto lo Stato, e furon poi confermate da'Pontefici Paolo IV., e V., come ne avviſa il *Bajardo* (*d*). E quando attender ſi vogliono le ſeguenti *Prammatiche* XXV., XXVI., e XXVII. ſotto queſto iſteſſo titolo, contra tai delinquenti può procederſi alla ſentenza della forgiudica ſenza attenderſi, che l'anno ſia terminato, e baſta, che attentato ſiaſi il delitto, quantunque non conſumato, potendoſi pruovare con trè teſtimonj anche ſingolari, i quali deponeſſero di atti diverſi, ancorchè foſſero banditi; qual pruova fu anche poi più privilegiata, volendoſi colla *Prammatica* VI. *de receptator. malefact.*, che due banditi baſtaſſero (*e*).

Fi-

(a) *V. Capyc. dec.* 116. 121., & 123. *Anna alleg.* 118.
(b) *L. Juriſperitus & ibi D. ff. de excuſ. Tutor.*
(c) *Boer. dec.* 149. *Thoming. dec.* 29.
(d) *Ad Clar. qu.* 59. *n.* 51.
(e) *V. Philip. Maradei in Sing. CLIV.*

397. *Riflessioni del* Maradei *sulle cennate* Prammatiche.

Filippo Maradei va notando più cose sul *Singolare* CXLV. di *Francesco* suo Padre intorno a queste *Prammatiche*, e ragionando della II., la vuol confermata dalla X., e dalla XXVII. sotto lo stesso titolo, promulgate dal Conte di Ognatte, colle quali fu stabilito, che la pena della morte avesse avuto anche luogo contro quei, che s'interponevano per ottener le remissioni con violenza, ancorchè non si fossero ricevute. E cogli §§. 19., e 20. dell'altra *Prammatica* XXX. ordinavasi, che altresì fosse punito colla pena di morte l'atto prossimo del recatto attentato tanto in Campagna, che ne' luoghi abitati. Soggiugne però, che praticar non si debba il rigor di queste leggi in un tempo, che non grassassero ne' boschi i banditi, perchè dettaronsi esse, quando gran copia ve n'era, e facea d'uopo darsi rigido riparo a quei danni, che faceano. Di fatto allega diverse decisioni presso *Toro* (a), che corrispondono a questa interpetrata indulgenza, e disapprova la determinazione riferita dal Consigliere *di Rosa* (b), che a sua relazione seguì nella Regia Udienza della Provincia di Capitanata nell'essersi condannati a morte cinque Pastori per aver trattenuto un Sacerdote a fin di ricattarlo, il quale poi colla fuga campò dalle loro mani; ed in vigor delle loro confessioni fatte in una Corte Baronale non ratificate nel Tribunale dell'Udienza soggiacerono alla forca col dirsi, che quelle fossero valide, perchè trattavasi di ricatto, e di grassatori di pubbliche strade, onde quella avendo prevenuto nel carcerargli secondo il disposto dalla *Prammatica* V. *ubi de delicto*; perciò potea prender cognizione del de-

(a) *In voto* 16., *& in comp. decis. par.* 3. *sect.* 2. *verb. mandans alicui*.

(b) *In prax. decret. M. C. V. cap.* 5. *n.* 22. *p.* 1.

delitto. Ma il *Maradei* cerca dimostrare, che la sentenza non fosse stata ragionevole per non estendersi il senso della *Prammatica* in quel caso del Sacerdote arrestato, e che la Corte Baronale proceder non potea; adducendone i motivi; anzi soggiugne, che altrove (*a*) scriva l' istesso *Rosa* ricedendo da quello, che prima avea già dato alla luce, con dire, che la confession de' rei si fosse poi ricevuta dalla Regia Udienza, *Curia pro Tribunali sedente*, e che un sol Pastore si fosse condannato a morte; e gli altri alla galea. Finalmente avverte, che la disposizion della *Prammatica* debba limitarsi per colui, il quale avesse incusso il timore al suo debitore per mezzo della persona, che inviò per chiedere il suo credito, la cui soddisfazione non avea potuto ottenere dal Giudice con chiedere, che costretto si fosse a pagarlo, come attesta *Angiolo Scialoja* di essersi giudicato (*b*).

398. *Si rapportano gli altri Singolari del Maradei.*

Si appartengono anche a queste *Prammatiche* gli altri *Singolari* di *Filippo Maradei*, e cominciando dal CXLVI., si fa egli a dimostrare, che per legge comune conviene dare l'indulto a' forgiudicati, che uccidessero i loro simili, essendo ciò espediente praticarsi per lo bene della Repubblica; anzi pone il divario, che nasce dalla *Prammatica* del Duca di Ossuna, cioè, che il Capo de' banditi non può ammettersi all'indulto, men che quando un altro Capo ne uccida, bastando all' incontro al forgiudicato, che ammazzi un altro suo pari. Soggiugne benvero *Francesco Maradei* nell' annotazione, che fa su questo *Singolare*, che la pena della forgiudica, e del Bando ordinata dalla *Costituzione* del Regno *pœnam eorum* di rimettersi a quel forgiudicato, che un altro ne uc-

(a) *In praxi crim. decret. dist. 2. de fori militar. except. n. 19. ad 23*
(b) *In praxi forjudic. cap. 10. n. 17. versic. & cum mihi.*

uccideſſe, debba intenderſi per la pena della contumacia, e non del delitto, benchè il contrario rilevar ſi poſſa dal §. *e per haverſi con maggior brevità* della *Prammatica* XVII. ſotto queſto medeſimo titolo. Quindi in ſimiglianti caſi, quando avvenga diſputarſi ſulla qualità de' ſervizj fatti, è ſolito darſi termine ſulla eccezione dell'indulto; e quando l'indulto è promeſſo ſotto la condizione di ponerſi per vero il delitto, non giova al reo, ſe non quando colla ſua opera provato ſia il delitto con indizj baſtevoli per la tortura. Su queſto propoſito non laſcia di farſi altra queſtione ſul vederſi, ſe impunemente uccider ſi poſſa il ſorgiudicato fuora di quel territorio di quel Giudice, da cui fu condannato, e potranno oſſervarſi tutti gli Autori, che ſcriſſero su tal punto, come ritrovanſi allegati dal *Maradei*.

399. Si eſpone la Prammatica IV. ſotto lo ſteſſo titolo.

Queſte furono le tre *Prammatiche* fatte dal Duca di Alcalà; ma ſuccedutogli al governo del Regno il Cardinal Granvela, comechè nel Mercoledì Santo in Napoli, e nel Giovedì Santo in Gaeta accadero due omicidj in due perſone in tempo, che uſcivano dalla Chieſa, non poco ſi deſtò il zelo di quel Porporato nel voler puniti i delitti, che commetteanſi ne' giorni di Settimana ſanta, di Paſqua, ed in altri dedicati all'onor di Dio, onde a' 10. Aprile del 1572. pubblicò la *Prammatica* IV., che comincia *Non ſenza gran diſpiacere*, ordinando, che tai delinquenti arreſtati ſul fatto, o mentre fuggiſſero, ſenza altro ritardo, nello ſteſſo giorno doveſſero coſtituirſi, con celeramente procedere ne' giorni ſeguenti a tutti gli atti neceſſarj per condannargli alla meritata pena, e che doveſſe così procederſi non ſolo ne' caſi futuri, ma ben anche in quei, che allora eran pendenti.

Av-

400. *Qual comento ne faccia il* Costanzo.

Avverte bene il *Costanzo*, che questa *Prammatica* allogar doveasi sotto il titolo *de feriis*, e va poi mentovando quello, che per le *leggi* del *Codice*, e di *Giustiniano* si fosse determinato contra coloro, che ingiuria recassero a'Sacerdoti, mentre nella Chiesa applicati erano al divin culto, e a'sacri misterj, rimanendo questi disturbati. Và pertanto distinguendo le ingiurie verbali dalle altre, che consistessero nel fatto, e reca quai pene siansi praticate in questi differenti casi. Passa anche a ragionare delle pene, che meritano i delitti, che cagionaron tumulto, e quando sia questo accidentalmente avvenuto. Così anche stima non doversi punire la turbazione de'divini officj, se per qualche repentino impeto ingiuria si fosse fatta nella Chiesa ad alcun Chierico senza animo premeditato, e finalmente poche cose dice sulla seguente *Prammatica* VII., di cui tra poco ragioneraffi, stimando, che dovesse ponersi sotto il titolo *de persequ. malefact.*

401. *Si espone la* Prammatica *V. sotto lo stesso titolo.*

Più Paragrafi poi contiene la seguente *Prammatica* V. pubblicata da D. Pietro di Giron a' 22. Luglio del 1583., la quale comincia *Essendo pervenuto a nostra notizia*. Come leggesi nel suo Proemio non erano le sole Provincie di Basilicata, e Principato infestate da' scorritori di Campagna e banditi, ma tutte, come attaccate da questo contagio, soggiacevano alle stesse peripezie. Nelle proprie Case ammazzavasi la gente, e nelle pubbliche strade. Frequenti erano i ratti violenti delle donne, e i ricatti, de'quali talvolta non contenti, anche molti eran dopo ammazzati. I Procacci nelle pubbliche strade eran trattenuti, ed i viandanti sicuri non erano nel loro cammino, quasi che beffa si facessero delle comminate pene. Non vi era Città, o Terra, che non si querelasse de' continui eccessi, che avvenivano di continuo

nuo

nuo, onde quel Vicerè stimò di ordinare con questa *Prammatica*, che come forgiudicati si riputassero tutti quei contumaci, fuorasciti, e delinquenti, i quali frà dieci giorni dal dì della sua pubblicazione dopo esser stati citati non comparissero avanti quel Tribunale, che citogli, senza attendersi il disposto dalle *Costituzioni* del Regno per doversi aspettare il circolo dell' anno, onde doveano aversi come dichiarati forgiudicati con diffinitiva sentenza *vere & non ficte*, dandosi a ciascuno la libertà di ammazzargli impunemente, con godere le grazie, ed i premj ne'casi, e colle condizioni, e limitazioni seguenti.

402. *Restava indultato quel Capo de' Fuorasciti, che ammazzava un altro a lui simile.*

Dicesi nel §. II., che sarà indultato quel Capo de' Fuorasciti, se ammazzasse un'altro Capo a lui simile, o lo consegnerà vivo o morto in mano della Corte.

Nel §. III. fino al X., ch'è l'ultimo varie determinazioni si leggono, le quali poco o nulla son diverse dalle precedenti intorno al godimento dell'indulto, e di proposito si tralascia il mentovarle per isfuggir la repetizione. Solo è da notarsi, che nel §. VI. si accresce oltre l'indulto, il premio di ducati cinquecento a quei che avessero consegnato vivi o morti alla Corte alcuni celebri Fuorasciti, tra' quali vi si nota quel *Benedetto Mancone*, le cui famose gesta motivo anche diedero al *Tuano* di farne memoria nella sua Storia: e finalmente nel IX. si vogliono eccettuati quei, che avessero commesso delitti nella Città, e suo distretto; di lesa Maestà divina, ed umana, di falsa moneta, di aver fatto resistenza, o fatto oltraggio a' Ministri di giustizia, che avessero mancato nel loro officio, o che nel vizio nefando o sacrilego fossero caduti.

403. *Si pongono alcune eccezioni per non godersi l' indulto.*

404. *Si espone la* Prammatica *VI. sotto lo stesso titolo.*

Questa *Prammatica*, come fu detto, pubblicossi dal Giron a'22. Luglio del 1585., ma dopo de'recenti provvedi-

vedimenti dati, a' 4. del ſeguente Ottobre ne pubblicò un'altra, ed è la VI., la quale comincia *A noi è ſtato preſentato memoriale*. Con eſſa provveder volle ad una Supplica datagli dalla noſtra Città, la quale dimandò ſpiegarſi la precedente, con dirſi, che in eſſa non s'intendeſſero compreſi quei fuoraſciti, i quali non andavano, nè ſarebbono andati per la campagna in comitiva d: altri, come in effetto ſpiegoſſi a tenore della fatta richieſta.

405. *Si eſpone la* Prammatica *VII. ſotto lo ſteſſo titolo*.

Reggendo poi l'Appoſtolica Sede il Pontefice Siſto V., della cui indole ſevera ſe ne fa parola nel precedente *Tomo*, inchinato egli per ſua natura alla perſecuzione de'malviventi, comechè ingombrato ne veniva allora lo Stato Eccleſiaſtico da quei, che vi sboccavano dal noſtro Regno, perciò a' 28. Luglio del 1585. diede fuora un lungo *Breve*, che tutto vien traſcritto nella ſeguente *Prammatica* VII., che pubblicò lo ſteſſo D.Pietro Giron a'16. del ſeguente meſe di Agoſto dello ſteſſo anno 1585. Quella comincia *Havendo ſua Santità &c.*, e nel ſuo proemio additaſi, come quel ſavio Pontefice aveſſe conoſciuto il danno, che ſcaturiva dalla fonte degli accordati ſalvicondotti a quei, che rifuggiavanſi nello Stato Eccleſiaſtico, onde va dicendo nel ſuo Breve, *cogitans ei malo nullum aptius reperiri poſſe remedium, quam ſi vicini Principes in id concordi animo conſentirent, & pro ſua quiſque parte provideret*. Ordinò pertanto a tutti i ſuoi Miniſtri, e ſpecialmente al Governatore di Benevento, che ſcacciati aveſſero tutti quei delinquenti che uſcivano dal noſtro Regno, anzichè, potendoſi, ſi foſſero arreſtati, e conſegnati al Vicerè, e ſuoi Miniſtri ad ogni loro richieſta, rivocando tutti i dati ſalvocondotti. Volle anche, che i ſuoi Sudditi, ſe alcun delitto aveſſero commeſſo nel noſtro Regno, ſi foſſero gaſtigati da'

da'Ministri di costà, come se nel Romano territorio l'avessero commesso, desiderando eziandio, che così avessero praticato gli Offiziali del Vicerè, se gli avessero arrestati tra' confini dello Stato Ecclesiastico per lo spazio di dieci miglia nelle Terre non murate.

406. *Si rapporta il contenuto nel Breve di Sisto V.*

Passò anche a dire nello stesso *Breve*, che tanto nel Regno, come nel suo temporal dominio, se gli Ecclesiastici sì Secolari, che Regolari, anche costituiti in dignità avessero ricettato tai delinquenti, o nascosti nelle loro Chiese, Monasterj, Celle, o altri luoghi, concedeva la facoltà agli Offiziali Regj di entrare ivi, *ipsosque bannitos, & delinquentes inde extrahere, & si opus fuerit, ipsas etiam Personas Ecclesiasticas, & Religiosas capere*, consegnandole alle carceri Ecclesiastiche, esaminandole più coll'intervento degli Ordinarj de'luoghi, o de' Vicarj, permettendosi a'loro Superiori anche torturarle, se lo meritassero a cagion degl' indizj, e della gravità del fatto, con procedere alle ulteriori pene senza tema d' incorrere in veruna censura. Vietò eziandio di ricevere nello Stato Ecclesiastico, o darsi salvo condotto a quei, che fossero scacciati dal nostro Regno, anzi dovessero prendersi e consegnarsi a'Ministri Regj, e laddove fossero accolti, o ajuto, consiglio, e favore loro si recasse da taluni, dovessero punirsi costoro colle stesse pene comminate contro i ricettatori de'banditi dello Stato Ecclesiastico. Conchiude finalmente, che spinto erasi a tutto ciò ordinare, perchè il nostro Vicerè per mezzo del suo Ministro in Roma avea promesso, che lo stesso avrebbe procurato eseguirsi nel nostro Regno. E di fatto quanto ordinò Sisto V. col suo *Breve*, altrettanto si disse del Vicerè nella sua *Prammatica*, a riguardo al territorio Pontificio, e credette non essergli necessario di entrare nel punto del tolto asilo delle Chiese, per-

chè il Papa prudentemente senza dar luogo a tanto esame, che ora praticasi col novello Concordato del 1741. ravvisò, che comodo dasse a'delinquenti di rifuggiarsi, onde ne derivava la frequenza de'delitti.

407. *Si espone la* Prammatica *VIII. sotto lo stesso titolo.*

Nulla ostante però i tanti rigorosi ordini tuttavia seguivano i ricatti prendendosi le persone ne'Luoghi abitati, e conducendola tra le Montagne, ivi le componevano con gran somma di denaro, che portar doveasi da'loro parenti, minacciando la vita a quei, che avean nelle mani. Si vide perciò l'istesso Giron nel seguente anno 1586. a' 21. Gennajo costretto a promulgare la *Prammatica* VIII., che comincia *Ancorchè si siano per li tempi passati*. Con essa tre rigorosi ordini volle dare per accorrere a quel continuo inconveniente, che nel Regno soffrivasi. Disse in primo luogo, che chiunque avesse commesso alcun ricatto, immediatamente si reputasse qual contumace e forgiudicato, con potersi prendere vivo o morto, nulla ostante la *Costituzione* del Regno, che comincia *Grandis utilitas*, con cui si dispone, che passar dovesse il termine di un anno per potersi taluno forgiudicare. Volle anche, che colui, il quale avesse ucciso alcuno di tai delinquenti trà quindici giorni dopo aver commesso il delitto, meritasse il premio di ducati cento da pagarsi da' beni del delinquente, procedendosi perciò alla confiscazione di ogni stabile, che possedesse. In fine ordinò, che i di loro parenti fino al quarto grado inclusive, men che le figliuole, e li figliuoli di quattordici anni non compiuti, come altresì le vecchie sessagenarie, frà otto giorni decorrendi dal giorno del commesso ricatto, dar dovessero in mano della Corte o vivi o morti tai delinquenti, e non facendolo, doveano sfrattare da' luoghi, ove abitavano, e da tutta la Provincia.

Ognun

408.
Si espone la Prammatica IX. *sotto lo stesso titolo*.

Ognun crederebbe, che al rimbombo di tanti severissimi Bandi le Campagne monde rimaste fossero da Uomini sì scellerati, e pur s'inganna a partito, comechè in vece di estinguersi tai delinquenti vieppiù crebbero a dismisura. Così per appunto dicesi nel proemio della seguente *Prammatica* IX., che obbligato fu a promulgare il Conte di Miranda a' 21. Marzo del 1592. Questa comincia *Essendo aumentato tanto il numero de' fuorasciti*, e componesi di più Paragrafi, i quali presso a poco vanno a ripetere l'istesse pene, e quegl' indulti medesimi, che nelle precedenti *Prammatiche* erano stabiliti. Di tai fuorasciti se ne nominano poi trentuno nel §. V., che volevansi esclusi dalle grazie, e premj promessi, dicendosi, che allora potessero godergli, quando l'uno l'altro ammazzasse, o vivo o morto lo consegnasse alla Regia Corte, e finalmente nel §. VII. in tutto vengono esclusi i celebri Marco Sciarra, Cicco Castiglia, alias Pacchiarotto, e Battistella di Montemilone, de'quali fu ragionato nel precedente *Tomo* (a), poichè il loro nome si rendette sì famoso, che meritò essere anche celebrato dalle penne forastiere.

409.
Si espone la Prammatica X. *sotto lo stesso titolo*.

Ma per quanto severe state fossero le pene, e rigorosi i dati ordini, neppure cessavano i ricatti nelle pubbliche strade, e ne' luoghi abitati. Comechè osservò il Conte di Olivares derivare il male dall'ajuto, che recavasi da' Parenti, i quali soccorrevano i delinquenti, ovunque essi si nascondessero, perciò a' 19. Marzo del 1596. stimò di pubblicare la *Prammatica* X., che comincia, *Havendo dal principio del nostro governo*, per dar pronto riparo a sì fatto inconveniente. Quindi fu,

Pp 2 che

(a) *Lib.* XXVII. §. 156. *pag.* 126. & §. 379. *pag.* 302. & §. 384. *pag.* 305.

che oltre i provvedimenti di sopra accennati per lo sfratto de'parenti, si aggiunse, che questi fino al quarto grado fossero obbligati con proprio denaro pagare la roba, e la quantità ricattata, con vendersi le loro facoltà, come de'loro fautori ed aderenti a lume di candela, quando non potessero essi altrimenti pagare; e laddove per alcun timore, che si avesse di tai fuorasciti non si ritrovasse compratore, fossero tenute le Università comprarsi quei stabili, o altro, che fosse nel loro tenimento, a quel giusto prezzo, che sarebbesi dato. Determinò anche, che i fratelli carnali, e i figli di tai delinquenti non avessero potuto godere o esercitare alcun officio nelle loro Patrie, o altrove, con soffrire all'incontro ogni qualunque peso si fosse imposto, potendo esservi abilitati però, quando si fossero cooperati a far, che vivi o morti si dassero alla Regia Corte i delinquenti. Stabilì finalmente, che incorressero nella pena della morte naturale coloro, che avessero portato imbasciate, lettere, biglietti, polize, e denaro per conto de' ricatti, o pure nella pena di relegazione in vita per gli nobili, e di galea in vita per gl'ignobili.

410. *Quali limitazioni possa ricever questa* Prammatica.

Su questa *Prammatica* avvertir conviene, che non potrà esser molestato dal Fisco colui, che per violenza, o per timore incussogli dasse il ricatto al bandito, perchè necessaria, e non volontaria dicesi quella prestazione. Si può in questo proposito osservare il *Singolare* CXLVII. del *Maradei*, che rapporta due casi, ne' quali il Collaterale non avea riputato rei quei congionti, che liberarono il ricattato dal pericolo della vita, con soddisfare la somma dimandata, essendosi avuto sempre per vero, che un giusto timore scusi dalla pena colui, che ricettasse, o prestasse vitto e da bere a' banditi, specialmente se ciò avvenisse ne' territorj aperti, come ritro-

vasi

vasi esaminato da *Francesco Maradei* nella sua annotazione sul detto *Singolare*, ove vuole anche per iscusata ogni accidental conversazione, che si avesse con banditi, ed anche se si portasse loro lettere senza sapersene il contenuto.

E per quanto si *appartiene* alle citazioni *ad informandum* da spedirsi coll' abbreviazione de' quattro giorni, acciò non comparendo, s' intendessero forgiudicati, deve ciò eseguirsi, allorchè il delitto sia pienamente provato; perciocchè sebbene per procedersi alla forgiudica bastino gl' indizj alla tortura, nondimeno può sostenersi questa opinione, quando procedesi ordinariamente, per avere il reo dopo la citazione il tempo di un anno per poter deliberare a dover comparire. Quando poi fossero presi vivi dopo la forgiudica, subito, che sian riconosciuti, condannar si possono alla morte senzachè sian citati a dire, perchè non dovessero riputarsi veri forgiudicati (*a*).

411. *Come eseguir debba la citazione* ad informandum.

Promulgò poi il Conte di Olivares due altre *Prammatiche*, cioè l' XI. a 10. Marzo del 1597., che comincia *I mesi, & anni passati*, e la XII. nel seguente mese di Giugno, che comincia *Havendo veduto per isperienza*. Nella XI. quasi le cose istesse si ripetono per quei, che facean ricatti, ma coll' altra fu inteso a riparare l'altro danno, che faceasi da' fuoriisciti, i quali per evitare, che i loro parenti non soggiacessero a pagare i ricatti, in vece di prender le persone, ammazzavano gli animali, ed incendiavano le vettovaglie ricolte, acciò ognuno per isfuggir questo male, che duplicato era, di buon grado avesse dato la somma, che chiedevasi.

412. *Si espone la* Prammatica *XI. sotto lo stesso titolo.*

(a) *V. Novar. in hanc Pragm. Viv. dec.* 439. *Capibl. pract.qu.est.cap.* 52. *n.*15. *tom.*2. *sup. Pragm.*8. *de Baron.*

devasi. Quindi si ordinò, che soggiacesse alle stesse suddivisate pene chiunque avesse ucciso gli animali, o incendiato le spiche ammassate ad ogetto di componere i Padroni; talchè i loro parenti fino al quarto grado, fautori, e aderenti doveano essere anche obbligati a pagare con proprio denaro tutto il sofferto danno. Tai delinquenti però, sebbene dalla *Prammatica* si vogliano forgiudicati; pur si è creduto, che preceder vi dovesse la loro citazione, e non comparendo tra quattro giorni, eran da dichiararsi forgiudicati, avendosi per vero, che non ostante lo *Statuto*, eziandio vi si richieda la sentenza declaratoria del Giudice innanzi che la pena si esegua (*a*).

413. *Frodi solite a praticarsi per isfuggir il rigor delle leggi.*

Or dunque quando rifletter vogliansi le rammentate *leggi*, come quelle, le quali si esporranno in appresso si ravvisa, che appena esse sbucciate, tosto machinata era la frode, per cui cercavasi di non cadere nelle comminate pene. Così appunto si rendette vero a tempo de' Romani, i quali avendo fatto leggi in favor di quei, che avean figliuoli, e contrarie a coloro, che n' eran privi, cercarono essi di frodarne la mente mercè l' adozione, che ne faceano, e dopo avere ottenuto le bramate Magistrature, l'emancipavano. Per questo adoprato inganno gran rumore ne surse nel Senato, poichè colle finte adozioni cercavasi andar del pari colle fatiche e disagi, che soffrivano i veri Padri nel sostenere il peso de' figli: quindi fu fatta una legge, con cui dichiarossi di verun profitto la simolata adozione per ottener gli uffizj. *Ne simulata adoptio in ulla parte muneris publici juvaret*; come ne dice *Tacito* (*b*).

In-

(a) *V. Marad. in Sing. CXLVIII. nec non Rovit. super hanc Pragm.*
(b) *Lib.* 15. *pag.* 112. V. Scipione Ammirato sopra Tac. *lib.* 15. *disc.* 2.

Intanto terminate già sono le *Prammatiche* sotto il titolo *de exulibus*, che pubblicate furono in tempo del governo di Filippo II., riserbando la sposizion delle altre, che sieguono sotto il governo di Filippo III. A questo titolo siegue quello *de Falsis*, sotto di cui sei *Prammatiche* abbiamo, cominciando dalla IV., che pubblicata fu al 1. Luglio del 1556. dal Duca d' Alba. Questa comincia *Quoniam falsorum testium*. Rigidissima fu questa legge perchè vuol punito colla pena della morte chiunque nelle cause criminali difendesse i rei con falsi testimonj, o che cooperasse nelle loro false deposizioni. Nelle cause civili poi volle troncata la mano a coloro, che un tal delitto commettessero.

414. *Si espone la* Prammatica *IV. sotto il titolo* De Falsis.

Si vuol pertanto da' *Comentatori*, che con pena di morte anche punir si debba colui, che falsamente depose, ancorchè il reo non fosse stato condannato a pena capitale, o che fosse assoluto. Quindi si fa questione, se per questa *Prammatica* s'intenda tolta la pena stabilita nella *Prammatica I.* di perdersi la causa da colui, che producesse testimonj falsi, ed affirmativamente si opina, perchè la pena maggiore cessar faccia la minore. Ma su questo proposito potrà leggersi il *Laganario* nella sua addizione fatta su questo comento del *Rovito*. Notasi eziandio, che il testimonio potrà punirsi colla pena di falso, sempre che fosse stato corrotto con denaro, quantunque il vero avesse deposto. Altre questioni anche si toccano, cioè, se il Giudice della causa, o quello dell' esame punir debba i testimonj falsi, e se dal Giudice Ecclesiastico punir si possa il testimonio laico, che innanzi a lui depose il falso; e così per contrario il testimonio Ecclesiastico dal Giudice laico. Se commessa la falsità avanti il Giudice Delegato possa questa prenderne cognizione, e punirla colla pena ordinaria. Se i te-

415. *Questioni proposte dal* Rovito *per questa* Prammatica.

testimonj falsi nella tortura possono interrogarsi de' mandanti, e se contra di essi facciano indizio, o pruova. Se non il principale, ma un terzo produca il testimonio falso, soggiaccia alla pena di questa *Prammatica*, e se anche la meriti colui, il quale il vero non disse nella prima deposizione, ma nella seconda. Che avrebbe a dirsi, quando il testimonio disse il vero, assegnando però una falsa causa della sua scienza.

416. *Limitazioni fatte sulla stessa* Prammatica.

Queste son tutte le dispute, che vengon fuora dalla fucina de' nostri Forensi, che ha raccolto il *Rovito* nel suo comento, ma passa egli poi a recarne le limitazioni, che han dato i medesimi a questa legge. Ne sarebbe una se il testimonio avesse deposto il falso in una inquisizione nulla, o invalida; ma non è così, se quella sola deposizione fosse nulla, per essere a quel testimonio vietato dalla legge il poter deponere, poichè in questo caso, quando falsa sia la sua deposizione, sebbene niente suffraga, non lascia pertanto di esser punito di falso. Si limita anche, se di persona rustica sia la deposizione, e se si fosse deposto il falso ignorandosi le principali circostanze del negozio, benchè potrebbe in questo caso punirsi con pena estraordinaria; e finalmente non procede per quei testimonj prodotti dalla parte querelante in una causa criminale.

417. *Massima, che regge nelle cause civili.*

Per contrario nelle cause civili regge la massima, che per verità si riputi quello, che nelle criminali passa per semplice sospetto (*a*), e servirà per toglier la fede alle contrarie pruove, ma non già per punirsi criminalmente di falso; e quantunque la sentenza si profferisca contraria alle deposizione de' testimonj, non per questo meritano questi il titolo di falsi. Ed in fatti non

(a) *Farinac. de falsit. & simulat. qu.*152. *p.*1.*n.*10. *Franchis dec.*180.

non vi ſarebbe cauſa, in cui ſi faccia eſame per non dirſi falſi i teſtimonj di una o dell'altro litigante, quando la ſentenza ſi proferiſce in favor di uno di eſſi.

418. *Limitazioni rapportate dal Rovito intorno alle falſe deposizioni de' teſtimonj.*

Riguardo alla pena di troncarſi la mano a' teſtimonj, che depoſero il falſo nelle cauſe civili, ſe queſta legge foſſe in voga pronte e preparate eſſer dovrebbono ſempre le taglienti ſcure per lo gaſtigo di queſto delitto troppo ovvio nel Foro; ma credeſi, che il Giudice poſſa per qualche cauſa minorarla. Se poi avvenga, che un teſtimonio dopo aver depoſto in favore di colui, che lo produſſe, diceſse in punto di morte di aver depoſto il falſo, ſi difficulta, ſe queſta confeſſione poſsa recar pregiudizio. Ma ſi ſtima, che per tenerſene conto vi ſia biſogno del giuramento, della pubblicata autorità del Giudice, e della preſenza di teſtimonj con citarſi la Parte, a differenza della criminalità ad effetto di punirſi di falſo colui, che lo produſse. Intanto ſecondo la comune ſcuola de' *Dottori* ſi vuole, che laddove la commeſſa falſità ſia tale, che poſsa nuocere, punir ſi debba, avvegnachè non aveſse avuto il ſuo effetto. Ben vero anche ſi ſtima limitata queſta maſſima, quando ſia ſcoverta la falſità, dapoichè il fabbro aveſse fatto quanto potea, perchè ſi aveſse il ſuo effetto.

419. *Limitazione fatte dal* Novario.

Oltre quelle limitazioni rapportate su queſta legge dal *Rovito*, dopo averne ripetuto alcune il *Novario*, altre ne ſoggiugne. Ne ſarebbe una, quando il falſario verun emolumento ne abbia riportato, o quando la falſità commeſsa non abbia recato verun danno, o che recar non lo poteſse. Così anche ſe cadeſse in coſe non ſoſtanziali o non foſse conchiudentemente provata. Dipoi diverſi altri dubbj ſi promuovono, cioè ſe punir ſi debbono i teſtimonj da ciaſcuna delle Parti prodotti, che infra loro contrarj foſsero. Se falſo teſtimonio di-

casi quello, che ricevette il denaro, volendosi, che tanto il testimonio falso, come colui, che l' ha corrotto sian tenuti civilmente al danno. Si ha anche per vero, che non possa procedersi contro colui, che produce un istrumento falso, se prima non siasi proceduto contro il Notajo vivente, il quale commette falsità, se con dolo stipola con persone a lui ignote, o con testimonj non conosciuti, e così di mano in mano molte altre questioni si rammentano rapportate da *Fabro* (*a*), che per brevità si tralasciano. Del rimanente se debba, e come punirsi colui, che consiglia la falsità; e quando su di essa cader si possa transazione, vien già da altri Dottori esaminato (*b*).

420. *Come debban punirsi i testimonj, che depongono il falso.*

Se poi si trattasse di testimonj, che il falso avessero deposto ne' giudizj criminali, secondo la comune opinione de' *Dottori* rapportati dal *Maradei* (*c*), e per le allegate decisioni, punir si debbono coll' ultimo supplizio, men che quando non fosse seguita la condanna de' rei, poicchè allora praticar si dovrà la pena estraordinaria (*d*). Ben vero vien disputato, se con pena di falso debba punirsi colui, che come principale depose il delitto, e come testimonio rispetto agli altri, e poi nella tortura data, *ad convalidandum* avesse negato quello, che ritrovavasi scritto, ed il Reggente *Sanfelice* (*e*) risponde per la pena estraordinaria. Ma per quello, che si appartiene alla seduzione de' testimonj, perchè deponessero il falso, si è questa una presunzione, che cade solo in persona nobile, e di qualità, non meritando luo-

(a) *V. Fabrum in def.*13. *Cod. de falsis.*
(b) *V. Garzia dec.*91. & *Grammat. dec.*43.
(c) *In Singul.* CLIII.
(d) *Capyc. latr. in dec.*172. *lib.* 2.
(e) *in dec.*231. *lib.*2.

luogo per altri di bassa condizione (*a*).

421. *Si espone la Prammatica V. sotto lo stesso titolo.*

Siegue la *Prammatica* V. pubblicata dal Duca di Alcalà a' 22. Ottobre del 1567., che comincia *Perchè è tanto frequentato*, e questa vuole, che incorrano nella pena di morte quei, che portassero polize false a i Banchi, bastando di averle presentate, quantunque non avessero tirato il denaro.

422. *Come si puniscono le falsità delle polize de' Banchi.*

Si vuol pertanto questo delitto a guisa di ogni altro, che stimasi atroce, in cui si vuol punito l'effetto, sebbene l'effetto non sia seguito (*b*). Vero è però, che il Banco pagando, torna in suo danno il pagamento (*c*) a differenza di quando la poliza sia vera, e falsa la girata, perchè in questo caso non il Banco, ma il Padrone perde il denaro, come porta deciso il Reg. *Salernitano* dal Collaterale (*d*). Altresì vien punito con pena di falso colui, che esibisce al Banco la poliza vera, ma vi muta poi il suo nome, con voler ricevere il denaro in nome altrui; ma comechè secondo la dottrina di *Farinaccio* (*e*) si opina arbitraria la pena del falso, perciò tal delitto è stato punito con pena esulare, giusta quello ne scrive il cennato *Sanfelice* (*f*). Per la pruova poi del delitto credesi, che basti la deposizione del principale, e la comparazion del carattere, quantunque questo non si creda sufficiente nelle materie criminali, comechè sospetta, e molto pericolosa vien riputata la comparazion delle lettere, giusta l' avvertimento, che ne

(a) *V. Prat. in respon. fisc.* 23. *n.*91.
(b) *V. Ann. Robert. rer. judicat. cap.* 6.
(c) *V. Franch. dec.* 304. *Reg. Rov. dec.*13. *n.*23.
(d) *Dec.* 46.
(e) *De falsitate & simulat. qu.* 150. *par.* 5.
(f) *Dec.* 58. *V. Marad. in Sing.CLIV.*

reca il *Testo*, ove dice (a): *Quando literarum dissimilitudinem sapè quidem tempus facit; non enim ita quis scribit juvenis, & robustus ac senes, & forte tremens; sæpe autem, & languor hoc facit, & quidem hoc dicimus, quando calami, & atramenti immutatio similitudinis per omnia aufert puritatem.*

423. *Si espone la* Prammatica *VI. sotto lo stesso titolo.*

Il Marchese di Mondejar pubblicò a' 28. Settembre del 1576. la *Prammatica* VI., che comincia: *Considerando, quanto sia dannoso*. Questa riguarda il riparo, che dar si volle alla vendita della Manna falsa. All' incontro la seguente *Prammatica* VII. pubblicata da D. Pietro di Giron nel 1587. che comincia *Item essa fedelissima Città* contiene una grazia, chiestagli dalla Città, e Baronaggio (a) per gastigarsi coloro, i quali dimandavano la soddisfazione del debito già pagato, quindi con essa imposta fu la pena di relegazione di anni tre per gli nobili, e per anni tre di galea per gl' ignobili, purchè fossero essi i principali, co' quali erasi contratto il debito.

424. *Limitazione datane dal* Novario.

Per altro merita questa pena colui, che si riceve il debito già soddisfatto, e non quando solamente lo dimanda senza essergli stato pagato. Così anche ne viene scusato l'erede del Creditore ignorando per ventura, che fu quello già soddisfatto, e perciò cessa il dolo, ma si vuol tutto riparato, quando nella richiesta fattasi vi fosse la clausola *salvo jure superflui*, o pure l' altra *omni meliori modo*, come ne ragiona il *Novario*.

425. *Si espone la* Prammatica *VIII. sotto lo stesso titolo.*

Molto rigorosa fu poi la *Prammatica* VIII. pubblicata dal Conte di Olivares a' 23. Settembre del 1597., che comincia *Gli anni passati*: imperciocchè si ordinò con

(a) *In auth. de instrum. caut. & fid. collat.6.*
(b) Esposta nel precedente Libro nel §.80. *pag.*33.

con essa, che per verificarsi la falsità delle polize, bastasse la sola deposizione del principale, sotto il cui nome quelle si fossero fatte per tirare il denaro dal Banco, facendosi la comparazione del di lui vero carattere. Si vuol perciò, che incorreranno nella pena di morte non solo quelli, che le presenteranno, ancorchè non ricevessero il denaro, ma altresì chiunque l'avesse scritte, dettate, consegnate ad altri per presentarle, o che in alcuna guisa avessero avuto parte nel concerto della falsità.

426. *Comento fatto su questa* Prammatica.

Qui avverte il Presidente *de Franchis* (*a*), che al Principale, che dovrà riconoscer la poliza, gli si deve far vedere quella intera per leggerne il tenore, e non già la sua sola soscrizione; essendo molto pericoloso un tale atto sul riflesso di quello ne avvertisce il disopra trascritto *Testo* (*b*). Ed è da notarsi il caso rapportato dal Reg. *Sanfelice* (*c*), che credè non compreso il caso in questa *Prammatica*, cioè che vera fosse stata la poliza, ma quel pagamento, che far si dovea a Tizio vero padrone del denaro, avesse procurato tirarlo altra persona con servirsi di quel nome; e quantunque non si fosse consumato l' atto per la scoverta falsità, fu condannato il delinquente dalla Vicaria delegata, all'esilio per tre anni, sebbene il Fisco avesse preteso per lo stesso tempo la pena della galea, perchè se avesse ricevuto il denaro, avrebbe commesso un delitto capitale di furto, onde dovea con maggior pena esser punito. All' incontro ignorando taluno la falsità della poliza, quando ne sia scoverta la falsità, gli basterà di evitar la pena col solo additare la persona, che a lui la diede, senza neppure dirne

(a) *in dec.* 304.
(b) *V. Novar. in hanc Pragm.*
(c) *in dec.* 58.

dirne il nome, o cognome; e questo ha luogo specialmente, quando la persona sia di buon nome, comechè la di lei buona qualità rimuove ogni sospetto di falsità. E giugne a tanto questa buona opinione, a segno che vogliono i *Dottori* allegati dal *Laganario* nella sua addizione sopra *Rovito*, che debbasi prestar fede ad una scrittura, che da quella si producesse, quantunque non sia autentica. Se però voglia taluno altri lumi ricevere per questa *Prammatica*, potrà rintracciargli nel *Costanzo* nel comento fattone, e qualche cosa anche ne scrive il *Maradei* nel suo *Singolare* CLV.

427. *Si espone la* Prammatica *IX. sotto lo stesso titolo.*

Dopo questa *Prammatica* surse dubbio, se la stessa pena meritassero quei, che presentassero ne' Banchi i bollettini falsi, onde lo stesso Conte di Olivares nel seguente anno 1598. a' 22 Settembre pubblicò la *Prammatica* IX., che anche comincia *Gli anni passati*, e dichiarò con essa, che nella stessa pena di morte naturale incorressero quei, che tal delitto commettessero.

428. *Si espongono le* Prammatiche *sotto il titolo* de Feriis.

Successivamente ne viene il titolo *de Feriis*, e sotto di esso non vi si leggono se non che quattro *Prammatiche*. La I. pubblicata fu da D. Pietro di Toledo a' 20. Giugno del 1534., e tralascioffi di parlarsene nel precedente *Tomo*, perchè non contiene altro, che il permesso dato da quel Vicere di mandar fuora dalle carceri nella metà del mese di Luglio i carcerati colla pleggiaria di soddisfare i loro debiti, o di ritornare in esse tra certo tempo, poichè dopo quel mese copia vi era d' infermità, onde trattandosi di debiti civili, doveroso sembrava quel sollievo. Poi la *Prammatica* II., che comincia *Perchè i giorni passati* fu pubblicata a' 25. Aprile del 1556. dal Duca di Alba, in cui va dicendo, che sebbene poco tempo prima erasi moderato il Calendario delle feste, gran lagnanza se n' era fatta dagli Avvocati

vocati e Procuratori, con dire, che mancava loro il tempo per attendere alla difesa delle Cause de' loro Clienti, e di pari a' Ministri di potervisi applicare, onde avea stimato di aggiugnere altre feste a quelle per avanti stabilite. Quali esse si fossero potranno leggersi nella stessa *Prammatica*, divise già per tutti i mesi dell'anno, e sono nel numero di quarantatre. Di queste però ve ne sono cinque nel mese di Ottobre, e tre fino a' 18. Novembre, che cominciano ora i Tribunali dopo le ferie autunnali in vigor della novella *Costituzione* del 1738. Le prime furono l'Angiolo Custode, S. Francesco Borgia, S. Maria della Vittoria, S. Teresa, e S. Pietro di Alcantara. Furon l'altre S. Carlo Boromeo, il beato allora, e poi S. Andrea di Avellino, e S. Diego. In quel tempo cominciavano le ferie a' 14. Luglio, e terminavano a' 4. Ottobre, e dicevansi *Feriæ messium*, & *vindemiarum*, ma ora sotto altra rubrica meritarebbono descriversi. Indi il Conte di Miranda a' 14. Maggio del 1587. pubblicò la *Prammatica* III., che comincia *A nostra notizia è pervenuto*, e con essa ordinò, che da allora innanzi non potesse farsi altra proroga di ferie senza sua licenza scritta, e che le pleggerie da darsi da' carcerati per essere abilitati in tempo delle ferie, si fossero prese da persone idonee, le quali non si ritrovassero carcerate per debiti; nè condannati a morte. Finalmente la *Prammatica* IV. altro non contiene, che il biglietto del Vicerè, che ordinava osservarsi la festa di S. Diego.

429. *Quali atti permetton farsi ne' giorni feriati.*

Non han mancato i *Dottori* (a) di ragionare intorno l'osservanza di queste ferie, ma di quelle, che comincia-

(a) *Anna Sing.* 192. *Maranta in 6. par. princ. sui spec. in act.* 10. *membr.* 11. *n.* 29. *Caravit. rit.*208. *Gizzar. dec.*61.

minciarono a' 15. Luglio, onde è inutile il rammentare nella presente polizia del foro, quello, che essi ne dissero. Tutti però vogliono, che validi siano quegli atti, che si fanno col consenso delle Parti litiganti. Vengono pertanto notati parecchi casi, ne' quali il Giudice può procedere anche nel tempo delle ferie, come sarebbe per causa di alimenti presenti, e futuri, e non già per gli passati. Così anche se questi si dovessero per ultima volontà, o per *diritto* di natura, ma non già in forza di alcun contratto. E quel consenso però, che si darebbe dalle Parti, si vuole, che non possa recar pregiudizio agli accessorj del giudizio, come sarebbe a' Giudici, e a' testimonj, comechè costrigner non si possono ad intervenire, quando anche ottenuta si fosse la decretazione di potersi procedere *feriis non obstantibus* (a). La difficoltà poi s'incontra intorno all'esecuzione, la quale non si vuol permessa ne' giorni festivi, anzi impunemente può resistersi all'esecutore, come porta deciso *Tesauro* (b), e ne scrive *Caravita* (c) per quello osservasi nel nostro Regno. E per quanto tocca alle citazioni, sono esse di niun vigore se fatte fossero nel giorno festivo. Vero è però, che ne' casi di necessità, o che *periculum esset in mora*, in questo rincontro si lascia da parte questa indulgenza delle ferie, la quale introdotta e prescritta solamente da' Principi per comodo degli uomini, e per utile dello Stato, non conviene, che torni a loro danno.

430. *Ne' gravi delitti permettesi procedere ne' giorni feriati.*

Non recherà pertanto alcuno scandalo, se nello stesso giorno di Pasqua si procedesse contra qualche insigne

(a) *Thesaur. in dec.* 39.
(b) *Dec.* 95.
(c) *Carav. in rit.* 172. *n.* 4.

ſigne ladrone, ſe i teſtimonj ſi aſcoltaſsero, e ſi eſeguiſſe anche la lor ſentenza, ſpecialmente, ſe imminente pericolo vi foſse di ricordarſene l' eſecuzione (*a*), come con più larga penna ne ragiona *Filippo Maradei* nel ſuo *Singolare* CLVI.

431. Altro comento fatto su questa Prammatica.

Per quanto ſi attiene alla diſpenſa delle ferie, queſta, come ne avviſa *Prato* (*b*), non ſi richiede nel Tribunale della Regia Camera, ma ciò era in tempo, che non ſi godeva delle ferie autunnali. Lo ſteſso avviene per le cauſe ſommarie, quando dar ſi doveſse alcun Tutore o Curatore, quando ſi trattaſse di alimenti, di ponere alcuno in poſseſso, e in tanti altri caſi, come può leggerſi preſso *Scaccia* (*c*), il *Coſtanzo*, e 'l *Novario* nel loro comento su queſta *Prammatica*. Ma proſeguendolo egli ſulla III. promuove queſto articolo, cioè ſe taluno, il quale ſi foſse obbligato di ritornar nelle carceri dopo terminate le ferie, poſsa opponere l'ingiuſtizia della ſua carcerazione, e ſe per effetto del ſuo obbligo, e data mallevaria s'intenda approvata la ſua carcerazione, ed approvato il ſuo debito, ſpecialmente quando nell' obbligo fatto non ſiaſi appoſta la clauſola *citra præjudicium nullitatis capturæ*. Si ſoſtiene intanto, che tutti gli atti preceduti non inducono l' accettazion del debito, e che la ſuccennata clauſola s' intenda, come appoſta; anzi, quando anche aveſse pagato il debito, neppure s'intende approvato, perchè può dirſi ſoddisfatto per lo timor delle carceri. Oltre ciò il *Cancerio* (*d*) rapporta deciſo, che ſe

Rr il

(a) *L.Provinciarum C.de feriis. V. Bobadilla in ſua polit. lib.2. cap.* 27. *n.*212. *Theſaur. in dec.*39. & 95.

(b) *Obſerv.* 47. *n.* 112.

(c) *De judic. cap.* 5. *lib.* 2.

(d) *Var. reſol. cap.* 20. *de juriſdict. omn. judic. n.* 170. & *de offic. Judic. Tabell. cap.* 12. *n.* 105. *V. Gizzar. dec.* 14. *in fin.* & *Caccialup. in tract. de debit. ſuſp.* & *fugit. qu.* 15. *n.* 4.

il Giudice abbia posto nelle carceri alcuno *juris ordine non servato*, sia tenuto al Sindicato, nulla ostante, che il carcerato ne fosse uscito coll'obbligo *de redeundo ad carceres*; e ne adduce la ragione col dire, che da quell'atto derivato dal timore delle carceri, non si desume approvata la indoverosa carcerazione sofferta. Si avverte finalmente, che se un debitore rendesi inabile a pagare per colpa del suo creditore, che negligenza, o dilazione avesse praticato in riscuotere il suo credito, in questo caso liberato rimane il suo fedejussore (*b*).

432. *Quando il mallevadore resti dissobbligato.*

Si vuole anche non tenuto il mallevadore, se si fosse obbligato per liberar dalle carceri il debitore, colla condizione, che tra certo tempo si fossero riveduti i di lui conti, qual cosa non curò poi il Creditore di far eseguire. E dietro questo dubbio un altro se ne promuove, cioè se per ventura Tizio si fosse obbligato solamente per la somma di ducati mille, quando, che il debito era in duc. 2000., ed all' incontro il Creditore avea in suo potere tanti stabili del suo debitore, che valessero ducati mille; quindi sarebbe da vedersi, se quelli ceder dovessero in soddisfazione della somma pleggiata, o pure del rimanente debito; ma con ragione addotte in una decisione della *Rota Romana* si dimostra, che i stabili col lor valore liberavano il fedejussore; come osservar si potrà presso lo stesso *Costanzo* (*a*).

433. *Quando permettesi l'abolizion del carcerato, che non abbia mallevadore.*

Se poi avvenga, che povero fosse il carcerato a segno che inabilitato sia a ritrovare il mallevadore, in tal rincontro non convien, che si muoja, ma si ammette alla giuratoria cauzione di ritornar alle carceri ter-

(a) *V. Altim. ad Rovit. dec.* 43. *n.* 11. *Constant. in hanc Pragm. n.* 9. *&* 10. *& sequ.*
(b) *Sup. hanc Pragm. n.* 17.

terminate, che fossero le ferie. Ne sono però eccettuate le cause criminali, i debitori sospetti di fuga, quei, che fossero rissosi, di cattivi costumi, e di pessima fama, onde possa temersi, che la loro libertà torni nell' altrui danno. E quando riguardar si voglia la scelta di questo mallevadore, idoneo riputasi quello, che per tale si stima, e all'arbitrio del Giudice se ne rimette il giudizio, come lo nota il *Novario* sull' autorità degli allegati *Dottori*.

434. *Si ragiona della diversa qualità delle ferie.*

Per conchiudere adunque la sposizione su queste *Prammatiche*, è da tenersi presente la diversa specie delle ferie. Alcune diconsi solenni, e queste son quelle, le quali son dedicate all'onore dell'onnipotente Dio, della Santissima Vergine, e de'Santi, siccome da tempo in tempo istituite furono da'Pontefici, e da'Concilj. Tutto ciò, che intende la Chiesa intorno all'osservanza di queste Feste; potrà rilevarsi da quello ne scrive *Gio: Battista Thiers* nel suo trattato *de Festorum dierum imminutione* nel *Cap.* II. Dell' antica istituzione del giorno della Domenica succeduta al Sabato secondo il culto giudaico ne ragiona nel *Cap.* IV. Nel V. passa poi a rammentare le feste istituite dagli Appostoli, cioè della Pasqua, della Pentecoste, e dell'Ascensione, dimostrando nel VI. perchè mentre durò la vita di Cristo Signor nostro, e degli Appostoli non si ritrovi istituita alcuna festa. Il gran Costantino poi nel principio del IV. secolo, allorchè la Chiesa cominciò a ricever la sua pace, ordinò con editto a'suoi Prefetti di far osservare a' Popoli gentili, che gli eran soggetti, il giorno di Domenica, e le feste de' Martiri, ed altre simili, come narra *Eusebio* (a) nella vita di questo Imperadore.

(a) *Lib. 4. de vita Constant. cap. 23.*

la venuta del Salvatore nel Mondo, e se questa festa fosse stata il settimo giorno del mese o della settimana, e che l' osservanza del Sabato, o del settimo giorno fosse cominciato presso i Giudei. Quando voglia taluno appieno istruirsi di questa antica erudizione, ivi ne resterà soddisfatto. Ecco dunque come antica sia la determinazion delle Ferie, e come i Principi abbiano avuto particolar cura di stabilirle: nè su questo punto ha creduto la Chiesa doverci prendere alcuna briga, poichè ha ravvisato, che a' Principi si appartenga lo stabilire, quanto convenga per lo perfetto regolamento dello Stato, senza punto interrompersi il divino servizio, anzi che questo vieppiù si adempie coll'amministrazion della giustizia. E camminandosi su questi saldi principj, ognuno scorgerà, come laide siano quelle dispute fatte da alcuni nostri Forensi, se agli Avvocati convenisse di applicarsi ne' giorni feriati alla difesa de' loro Clienti, quasichè ponendogli nel rango di ogni altro vile artiere, miseramente ignorando il principale obbietto, per cui furon le feste istituite dalla Chiesa.

437. *Feste accresciute da' Concilj, e da' Pontefici.*

Nel progresso poi de' tempi, cominciando specialmente dal Secolo VI. in avanti, i Concilj si presero la cura di stabilire altre Feste, le quali prima non osservavansi. Così anche praticarono i Pontefici, e l' Imperator Greco Emmanuele Conneno, seguir volendo le vestigia de' predecessori Cristiani Imperatori, anche volle egli fissare altri giorni festivi, giusta il rapporto, che ne reca il Costantinopolitano Patriarca *Fozio* (a). Eziandio qual Guigone Quinto Prior Generale de' Certosini, il cui nome tanto famoso si è reso in varie Scritture date alla luce per la nota causa di S. Stefano del Bosco, anche

(a) *In nomo Canone, tit. 7. Cap. 1.*

che egli fè lo stesso, riguardo a' suoi Religiosi, prescrivendo alcune solennità, nelle quali potessero quelli bere del vino, che in altri giorni era loro vietato, come se ne divisa dal *Tritemio* (a).

438. *Copia de' giorni feriali condannata dagli Autori.*

Quindi fu, che da mano in mano crebbero a tal segno i giorni feriati, che cagionandosene una scandalosa inosservanza, per non eseguirsi quel fine, cui fu diretta la loro istituzione, giunsero fin' anco gli Eretici a querelarsene, nè mancano degli autori, che ne han condannato la loro copia (*b*). E anche noto, che la stessa querela ne avesse avanzata Errico IV. col Pontefice Clemente VIII., e con esso tutta la Francia, senza che recato avesse verun dispiacere la richiesta fattane, per diminuirsene il numero, come in effetto fu eseguito in alcuni Concilj Provinciali, ed anche da'Vescovi nelle particolari loro Diocesi, i quali ben possono far uso di questa lor giurisdizione, quandochè espediente lo ravvisano. Quindi degno di lode semprepiù dovrà decorarsi il defonto Pontefice Benedetto XIV., il quale ad esempio de'suoi Predecessori, come specialmente furono Paolo III. ed Urbano VIII. diminuì il numero delle Feste, nelle quali volle però obbligati i Fedeli di assistere al divin Sagrificio, con poter impiegare tutte le altre ore del giorno nell'esercizio de' loro mestieri, la cui mancanza non poco danno cagionava allo Stato, senza trarne alcun beneficio il culto divino.

439. *Opinione del* Tomasini *intorno all'istituzione, e diminuzione delle Feste.*

Questo argomento, che alla sfuggita da me è toccato, per non sempre trattenere il Lettore applicato nelle Forensi dispute, è stato anche ben maneggiato dal celebre Padre dell'Oratorio *Lodovico Tomasini* nel suo trattato

(a) *In lib. de script. Eccles.*
(b) *V. Thiers. de Festor. dier. imminut. Cap.* 30.

tato della Celebrazion delle Feste (a), facendosi egli a dimostrare, come si appartenga a'Vescovi, a'Pontefici, ed a'Concilj l'istituzion delle Feste, e come gl'Imperatori ne abbiano pubblicato le loro *Costituzioni*, riguardo al loro numero. Non difficulta egli, che gli Abati, ed i Monasterj possano stabilire a loro medesimi alcune Feste, ed alcuni particolari Officj, ma questo culto non può rendersi pubblico, senza il consenso de'Vescovi, come con molte pruove lo dimostra.

440. *Qual sia la facoltà de'Vescovi su questo punto.*

Che i Vescovi abbian la libertà d'istituir le Feste particolari, oltre le già ricevute, non lo pone egli in dubbio, anzi fa vedere, che l'istesso *Graziano* l'accordi: e ne divisa, che come il Pontefice ciò praticar possa nella Chiesa Universale, così anche al Vescovo gli si permette nella sua Diocesi, senza che consenso se ne riceva dal Popolo. Mentova finalmente parecchi Concilj, ed ordini Sinodali, ne'quali diminuito fu il numero delle Feste, che allora celebravansi, come furon quelle di S. Vincenzo, della Conversion di S. Paolo nel mese di Gennajo, della Visitazion della Vergine, di S. Pietro in Vinculis, della Trasfigurazione, di S. Luca, di S.Catterina, de'SS. Innocenti, e della terza Festa di Pasqua, e di Pentecoste, e rammenta finalmente le istanze fatte dal Cardinale d'Ossat presso il Pontefice Clemente VIII. in nome del Re Errico IV. di Francia, per diminuirsi il numero delle Feste, il quale tratteneva i Popoli per non travagliare, onde mancava la coltura de'terreni. Ma il Pontefice Urbano VIII. nel 1642. con sua Bolla eseguì ciò, che desiderato erasi, che ordinato si fosse da Clemente VIII. Questo ne basterà intanto per una brieve notizia, che possa darsi su questo punto, poichè se ta-

(a) *Thomasin. trait. divers. tom. 2. Chap.* 10.

taluno voglia esserne più appieno istrutto, potrà ricorrere al *de Saintes*, il quale ne ha fatto un picciolo trattato (a); come altresì a *Rodolfo Ospiniano* per apprendere altre erudizioni, comechè scrisse *de Festis Judæorum, & Ethnicorum*, a larga penna ragionando dell'origine, progresso, cerimonie, e Riti delle Feste, che osservavansi presso i Giudei, i Greci, ed i Romani, scrivendo anche passa a quelle de'Turchi, e degl'Indiani.

441. *Si additano le feste* solenni tempestive, *e* repentine.

Intanto su questi principj può camminarsi nel farsi idea di quello, che le nostre *Prammatiche* hanno stabilito intorno alle Ferie, con distinguersene la loro qualità, secondo la quale può ben conoscersi, quali atti giuridici posson permettersi, specialmente in quelle, che chiamansi *solenni*, che sarebbono della prima specie. Quando poi queste ponganfi da parte, vengono l'altre, che chiamansi *temporanee*, o pur *tempestive*, e son propriamente quelle, le quali furono ordinate per sollievo, e per comodo di raccogliere le messi. E finalmente la terza loro specie è di quelle, che chiamansi *repentine*, le quali sogliónsi a lor piacere ordinar da' Principi ne'loro dominj, come rilevasi dal *Codice* nella *l. An illo*, sotto questo titolo *de Feriis*. Oltre ciò su questo punto anche se ne ritrova da *Cesare Calà* dato alla luce un'espresso trattato *de Feriis solemnibus, repentinis & indictis*. E legger si potranno due *decisioni* rapportate dal *Tesauro*, cioè la 29., in cui si esamina, se essendosi rinunciato alle ferie, sia di nocumento questa rinuncia a' testimonj per potersi loro, malgrado costrignere a deponere, e la 95., in cui vagliasi, se far si possa l'esecuzione in tempo di quelle ferie, le quali non osservansi dal Clero, e dal.

(a) *Sur le pouvoir des Eveques pour la diminution ou augumentation des Festes*.

dal popolo, quantunque ordinate *in honorem Dei*, come sarebbono i giorni della settimana santa, onde con questa occasione prende per mano questo argomento. Sicchè avendosi sotto l'occhio le suddivisate tre specie di Ferie, e qual ne fosse stata la loro origine, e 'l principal fine d'istituirle, discerner ben si potrà, come convenga ad un prudente Giudice il regolar la sua condotta nell'amministrar la giustizia, semprechè da una espressa legge vietato non gli fosse; giacchè non dalla Chiesa, ma dal Principe ravvisa la sua autorità frenata.

442. *Si passa alla sposizion delle* Prammatiche *sotto il titolo* de Feudis.

Dopo aver preso alcun riposo datoci da' giorni feriati, continuar conviene la sposizione delle *Prammatiche* contenute ne' seguenti Titoli. Ne viene intanto per mano quella *de Feudis*, e nel precedente *Tomo* VI. molte se n'esposero, che promulgaronsi sotto il governo dell'Imperador Carlo V. cominciando dalla IV. (*a*), oltre la II., di cui si ragionò nel *Tomo* V. (*b*) promulgata in tempo del Re Ferdinando. Quando delle leggi feudali appieno scriver si dovesse, si entrarebbe nella briga di farne espresso trattato, che da altre dotte, ed erudite penne è stato disimpegnato. Non ha dubbio, che cagionarono esse beni, e mali infiniti col darsi a diverse persone diversi generi di signorie sopra una cosa medesima, e sopra le stesse persone. Un dotto Autore (*c*) paragona perciò la feudal materia ad una antica quercia, che s'innalza, di cui l'occhio da lontano le sue foglia ne vede, ed avvicinandosi ne osserva il tronco, ma non può ravvisarne le radici senza prima zapparne la terra, che le tiene nascoste.

Ss Sen-

(a) *Lib. XXVI.* §. 63. *pag.* 362.
(b) *Lib. XXIII.* §. 29. *pag.* 253.
(c) *Montesquieu de l'esprit des Lois* To.3. *Liv.* XXX. *chap.* 1. *pag.* 291.

443. *Materia feudale regolata con particolar disciplina.*

Senza dunque ricorrere a quei rimotissimi tempi, ne' quali i Popoli sboccati dalla Germania conquistarono il Romano Impero, ne basta ora di aver presente quella particolar disciplina del nostro Regno, sotto di cui regolata è la successione feudale, e'l modo, come tramandar si possa tra certi designati confini delle persone, che aspirar vi possono. Ricevette quella una continuata alterazione per effetto delle grazie concedute da' Principi, che governarono il nostro Regno, senza pertanto restar estinta la loro facoltà in concederne delle altre, per esserne essi i diretti Padroni. Con tal divisa adunque ferono tutte quelle leggi che prendon di mira tutti quei contratti, che ben anche da lungi toccar possono l'obbligo di un corpo feudale, onde tutto si è voluto riserbato, e sottoposto ad un particolare assenso, che per insita necessità chieder deesi, e particolarmente accordarsi, poichè altrimenti di niun vigore quelli riputansi.

444. *Si espone la* Prammatica *XIX. sotto il titolo* de Feudis.

Questo per appunto fu l'obbietto, per cui promulgossi la *Prammatica* XIX. a' 23. Agosto del 1572. dal Cardinal Granvela, che comincia *Per parte del M. Pietro Antonio Albertino*. Si ordina in essa, che in qualunque modo si acquistassero i Feudi, dovessero i Baroni tra un anno dal dì della spedizione del Regio assenso sopra l'acquisto fatto, spedirsi *in forma cancelleriæ* le lettere di assicurazione de' Vassalli, e per mezzo di esso prestare l'omaggio, e'l giuramento di fedeltà al Commessario deputato a riceverlo. Dissimpegnava allora questo carico il cennato Albertino, e lagnossi con sua supplica, che diede al Vicerè, che trascuravasi da' Baroni di adempiere a questa parte, onde non poco pregiudizio faceasi a questo offizio, talchè ridotto nel solo nome, niun beneficio ne avrebbe rilevato la Regia Corte, quando si fosse esposto venale. Quindi colla stessa *Prammatica* si ven-

venne a stabilire la somma, che riscuoter doveasi dal Commessario, volendosi, che fosse di ducati tre per ogni mille, i quali si fossero pagati in rapporto del prezzo del feudo, o che ne fosse stato il suo valore, osservandosi questa regola fino alla somma di ducati 30. mila. Quando questa si fosse poi ecceduta, si fossero sempre pagati ducati novanta, volendosi, che due terze parti ne ricadessero in beneficio del Commessario, e in beneficio del Notajo il rimanente, con soggiacere i controventori alla pena di ducati mille da applicarsi due terzi alla Regia Corte, e l' altro terzo al Commessario, e al Notajo.

445. *Qual effetto produca il giuramento del ligio omaggio.*

Coloro, che danno il giuramento del ligio omaggio son tenuti a serbar la fedeltà a quel Principe, cui la giurarono. Potrebbe taluno esser vassallo di due Padroni per diversi feudi, che possedesse, ma s'intende sempre eccettuata la fedeltà dovuta a quel Principe superiore, e come scrive il *Novario*; *si esset Vassallus non ligius, duos Dominos habere posset, si esset ligius, esse intelligitur ligius unius, & Vassallus alterius*, allegando due *decis.* di *Guidone Papa*, cioè la 310., e la 311.. Questo giuramento può darsi anche per mezzo del Procuratore, ed è il suo effetto, che tutti i beni sì feudali, che burgensatici di colui, che prestollo siano sotto la giurisdizione di colui, che lo ricevette, senza potersi più sciogliere dalla dilui soggezione. Il Balio, e'l Tutore potran darlo in nome del pupillo, e si vuole, che quel feudatario, il quale non è ligio, nè suddito per sua origine o domicilio, non sia compreso nel delitto di lesa Maestà (a).

446. *Pratica da tenersi nel darsi questo giuramento.*

Egli è però da avvertirsi, che il tempo di un anno prescritto in questa *Prammatica* per impetrar le lettere

(a) *V. Capyc. dec. 162. & Novar. in hanc pragm.*

tere dell'afficurazion de' vaſsalli ritrovaſi ampliato, dandoſi la dilazione di un anno dal giorno dello ſcorſo biennio, come largamente ſe ne ragiona nella *Prammatica* III. ſotto il titolo *de fide memorial.*. In ſecondo luogo ei è a ſaperſi, che far ſi debbono tre iſtrumenti, uno de'quali conſegnar deeſi alla Parte, preſso il Commeſsario dee rimaner l'altro, e 'l terzo dovrà regiſtrarſi ne' Quinternioni della Regia Camera, qual ſolennità ſe mancaſse, riputaſi riſoluto l'aſsenſo, e per conſeguente non paſsa nel feudatario il dominio del feudo (a). Su queſto punto ſi rapportano le ſolite queſtioni ſuſcitate da'noſtri forenſi, come può vederſi preſso il *Coſtanzo*, che la cura ſi prende nel rivangare, quanto operi la preſtazion di queſto ligio omaggio, il cui giuramento non vien ſupplito da ogni altra ſolennità, che praticata ſi foſse; e così ne paſsa poi a tutte quelle altre diſpute, che ſogliono svegliarſi in queſto rincontro.

447. *Si eſpone la* Prammatica *XX. ſotto lo ſteſso titolo.*

La *Prammatica* XX., che comincià *Molte volte occorre* fu pubblicata a'18. Luglio del 1579. dal Marcheſe di Mondejar. Ordinò egli, che dal giorno della ſua pubblicazione tra lo ſpazio di quattro meſi ſi foſsero regiſtrate ne'Quinternioni della Regia Camera tutte le rifiute de' feudi, che fino allora eranſi fatte, e che per l'avvenire tra quindici giorni foſse ſeguito tal regiſtro, e mancandoſi, quelle reſtavano di niun vigore, onde intendevaſi, che vi ſi ſuccedeſse in qualità di erede, e non già per titolo di rifiuta.

448. *Diſputa fatta per queſta* Prammatica.

Quando avvenga, che ſul contratto della rifiuta ſiaſi impetrato l'aſsenſo, il quale poi tra'quindeci giorni ſi foſse regiſtrato ne' Quinternioni, ſi ſtima limitata la *Pram-*

(a) *V. Conſtant. in hanc Pragm. Marcian. diſp.* 3. *n.* 35. *Roſa in conſult.* 23. *n.* 86.

Prammatica in questo caso (*a*). Una questione però si è svegliata, cioè, se la medesima anche proceda nella donazione fatta a contemplazione di alcun matrimonio, qual clausola necessaria era a spiegarsi, altrimenti dubitar si potrebbe, se il difetto della registrazione rendesse l'atto nullo. Oltre ciò opina *Rovito*, che non basti consegnarsi al Conservator de' Quinternioni l'istrumento della rifuta, perchè la registrasse tra quindeci giorni, ma fa mestieri, ch' effettivamente ne siegua la registrazione, la quale per malizia, per incuria, o per collusione trascurar si potrebbe (*b*).

449. *La rifuta, quando valida o invalida si riputi.*

La rifuta, che si fosse fatta in testamento non è compresa in questa *Prammatica*, allorchè di là a pochi giorni morto si fosse il rifutante (*c*), e valida altresì si stima, allorchè cessasse la causa finale, per cui fu fatta la legge, o che pure si fosse adempiuta *per æquipollens* (*d*). Questa opinione però non si ammette dal Reggente de *Ponte* (*e*). Del rimanente il feudo può rifutarsi *invito Domino*, giusta quello ne scrive *Minsingero* (*f*), il quale stima, che la rifuta del feudo in primo luogo far si debba al suo Padrone, ed essendo quello nuovo, si pregiudica a' discendenti; e laddove antico fosse o paterno, nuocerebbe la rifuta a' figli, e agli agnati finchè vive il refutante; comechè dopo la di lui morte di nuovo a quelli si devolverebbe. Finalmente vietato non è di rifutare il feudo antico all' agnato prossimiore, che di-

(a) *Vid. Novar. & de Franchis dec. 663.*
(b) *V. C. A. de Luca de assensu qu. 89. n. 5. Amat. cons. 69. n. 5. Mele ad Gizzar. dec. 3. n. 16. Const. in banc prag. n. 5. & sequ.*
(c) *V. Galeot. contr. 6. n. 27. to. 2.*
(d) *Franch. dec. cit.*
(e) *Cons. 5. n. 45.*
(f) *Observ. 65. cent. 5. & obser. 23. cent. 6.*

discendente fosse del primo acquirente, perchè in questo caso non gli si può negare l'investitura, giacchè permettesi la rifuta a pro di coloro, che invitati sono alla successione; quindi è, che il feudo nuovo non può rifutarsi all'agnato senza consenso del Padrone, e a lui ritornerebbe, quando si facesse, perchè avrebbesi, come alienazione, per essersi rifutato in persona, la quale non avea il diritto di succedere.

450. *In quanti, e quali casi regger possono le rifute de' Feudi.*

Regolarmente però se si morisse il rifutatario gli succede lo stesso rifutante, esclusi i Collaterali (a), ma esser dovrà semplice e non condizionata, perchè abbia il suo effetto (b). E quando si facesse dal Padre al suo terzogenito, ma col consenso del primo, che sarebbe l'immediato successore, anche regge, nulla ostante, che morto il Padre succeder voglia il primo col non aver ragione del dato consenso senza regio assenso, come rapporta *Anna* (c) di essere stato deciso. All'incontro sebbene la rifuta far si possa all'agnato senza altro consenso del Padrone, dovrà questo intendersi se dato siasi il possesso al rifutatario; quindi è, che se un Padre donasse irrevocabilmente tra' vivi il feudo al figlio, semprechè costui non ne riceva il possesso, quantunque precario, la donazione non si sostiene. Così ne scrive il Reggente de *Ponte* (d), anzi rapporta deciso essersi dichiarata nulla la rifuta fatta dal Padre al figlio colla riserva di alcune ragioni, o colla condizione di non poterci contrar debiti, tantopiù se priva fosse di assenso. All'incontro la rifuta del feudo fatta colla clausola *ex nunc pro tunc*, & *e contra sequuta morte*, ha il suo vigore sem-

(a) *V. Franch. dec.* 4.
(b) *ib. dec.* 591.
(c) *in rubr. de vas. decrep. atat. n.* 261. *ad* 291.
(d) *Cons.* 69. *vol.* 1. & *cons.* 12. *vol.* 2.

semprechè ne sia passato il dominio, e 'l possesso presso il rifutatario, sebbene se ne fosse voluto differito l'effetto dopo la morte, come porta deciso *Anna* (a). E così parimenti reggerà quella rifuta fatta *per verbum refuto*, *&* *cedo*, se per essa siasi ricevuto il possesso, tuttochè contenesse riservata alcuna quantità di denaro, la quale si fosse dopo ceduta, perchè quando non vaglia per una conferma della prima rifuta, equivale ad una nuova, che si fosse fatta, come anche scrive *Anna* essere stato deciso dalla Regia Camera (b).

451. *Qual si fosse il contratto libellario.*

Praticavasi un tempo il contratto, che diceasi libellario, che consisteva nel dare a fitto la metà del feudo per un certo stabilito prezzo da rinovarsi in uno convenuto tempo, ma permetteasi, quando si fosse fatto in beneficio dell' immediato successore, comechè era altrimenti vietato dalle *Costituzioni* di *Lotario*, e di *Federico* (c). In questo caso riputavasi, come una semplice rifuta, in cui non avea luogo la Costituzione, *Constit. Divæ Memoriæ*, quandochè non vi si fossero aggiunti altri patti, che ne avessero alterata la sua natura (d). Egli è però da avvertirsi, che la rifuta registrar deesi tra' quindici giorni dal rifutante, ed attesta il *Costanzo*, che per adempiersi questa solennità, sia contenta la Regia Camera, se si ritrovi cucita la copia del privilegio dell' assenso, o dell' istrumento della rifuta ne' Quinternioni, come ne ha scritto *Gizzarello* (e). Quando poi gustar si volessero tutte l' altre quistioni, che insorger possono sulla necessità della registrazione della rifuta, ed in

(a) *Cons.* 131.
(b) *in alleg.* 97.
(c) *Cap.* 1. §. *fin. quæ sit prima causa benef. amitt.*
(d) *V. Rosa in consult.* 59.
(e) *In alleg.* 108. *n.*29. *apud de Marin.*

in quai casi dir si possa adempiuta *per æquipollens*, lo che avviene, quando effetto ebbe la mente della legge, osservar le potrà toccate dal *Costanzo* nel comento di questa *Prammatica*, non essendo del mio istituto di andarle tutte rivangando.

452. *Si espone la* Prammatica *XXI. sotto lo stesso titolo.*

Dal medesimo Vicerè Marchese di Mondejar pubblicata fu a 5. Settembre del 1597. la *Prammatica* XXI., che comincia *I mesi passati*, in cui enunciando i ricevuti ordini dal suo Re, ne prescrive l'esecuzione. Con essi fu vietato a' Vicerè di conceder gli assensi sopra tutti i contratti feudali, come prima praticavasi, ma si volle, che nella loro spedizione vi si fosse apposta la clausola *exceptis feudis titulatis*. Questa *Prammatica* fu poi rivocata colla XXVI., la quale contiene una grazia a tal effetto ricevuta dalla Città nel Cap.7. del 1586., come tra non guari sarà esposto.

453. *Si espone la* Prammatica *XXII. sotto lo stesso titolo.*

Siegue la *Prammatica* XXII., che comincia *Primieramente*, e questa contiene la grazia accordata alla nostra Città, che ne' feudi nuovi comprati da' particolari se ne prorogasse la successione in beneficio de' loro fratelli, e sorelle. Questo Capitolo fu conceduto nel general Parlamento del 1568. riguardo a' feudi nuovi, poichè nulla il Re innovar volle rispetto agli antichi. Intorno poi alla differenza del feudo nuovo dall'antico, e quando questo possa giudicarsi nuovo, a riflesso di qualche novella qualità aggiuntavi nell' investitura, onde poi pretender si possa esclusa dalla successione la nipote *ex fratre*, potrà osservarsi quello ne scrive il *Novario* nel suo comento.

454. *Si espone la* Prammatica *XXIII. sotto lo stesso titolo.*

La *Prammatica* XXIII., che comincia *Universis & singulis* fu pubblicata a' 12. Luglio del 1585. da D. Pietro Girosi, il quale con essa tre cose prescrisse. La prima, che si fosse dovuto spedir l' assenso sulle aggiudi-

dicazioni de' feudi, che da qualunque Tribunale si facessero in beneficio de' Creditori, acciò notizia si avesse del feudatario, altrimenti nulla rendeasi l' aggiudicazione. La seconda, che il tempo stabilito per gli compratori de' feudi per ispedirsi le lettere dell' assicurazion de' Vassalli, e di dare il giuramento di fedeltà, non dovesse correre dal giorno della data del memoriale dello stesso assenso *per verbum fiat in forma*, ma dopo il biennio conceduto a spedirsi l' assenso *in forma Regiæ Cancellariæ*, senza intanto ritardarsi l' esazion de' diritti dell' officio dell' assicurazion de' Vassalli. La terza finalmente, che quanto dovea adempiersi dopo il Regio assenso, quando si fosse trascurato, onde se ne fosse fatto ricorso al Re per ottener la dispensa *non obstante lapsu termini*, tal dispensa avesse dovuto aver luogo restando le cose nello stesso stato, e senza pregiudizio dell' altrui ragione, e del Regio Fisco, con doversi inserir la dispensa di carattere de' Regj Scrivani della Cancellaria sul dorso del privilegio.

455. *Ponderazioni fatte dal* Novario *su questa* Prammatica.

Su questa *Prammatica* fa molte ponderazioni il *Novario*, che dice egli essersi toccate da' decisionanti. La I. di doversi dare il giuramento di fedeltà dal Vassallo, che riceve il feudo dal Padrone, cui gli si promette quanto si registra nel *cap.* 1. *de nov. form. fidelit.*, cioè *incolume*, *tutum*, *honestum*, *utile*, *facile*, *& possibile* (a). La seconda, che l' abitator del luogo sia tenuto a prestar questo giuramento (b). La terza, che la femmina capace di avere il feudo, deve prestar questo giuramento, o il suo marito quando l' abbia, che presterà il servizio per la moglie dovuto (c). La quarta, se il feu-

Tt do

(a) *V. Afflict. in dec.* 265. (b) *Guid. Pap. in dec. Delphin.* 307.
(c) *Mastrill. in dec. sic.* 50.

do si possedesse da qualche Città, il suo Sindaco sarà tenuto a prestar questo giuramento. Notasi poi, che questo prestar deesi dal Barone, men che quando sia assente, ed in questo caso ammettesi il Procuratore con ispecial mandato. Ed è a sapersi, che nel nostro Regno non possono i Baroni ricevere il giuramento da' loro Vassalli senza ottenerne licenza dal Re, altrimenti perdono, quanto essi posseggono di stabili, e di mobili per effetto della Costituzione *Comites & Barones*, come ne divisa *Afflitto* (a). Se poi avvenga, che per lo feudo, che si possiede, si pagasse qualche annuo censo in denaro, vettovaglia o cosa simile, non prestasi il giuramento di fedeltà, poichè risente piuttosto la natura enfiteotica, che feudale (b). Ma quantunque non diasi il giuramento, nè si riceva l'investitura, evitasi la sua caducità (c). Si vuole intanto, che si presuma prestato per addietro, se recente ne mancasse la notizia.

456. *Altre questioni per effetto della stessa* Prammatica.

Del *Novario* ne ho scelto le questioni meno ovvie, che nascono sulla disposizione di questa *Prammatica*, ma non lasciano di farsene altre di maggior peso. Conciossiachè prima di pubblicarsi permetteasi l'aggiudicazione del feudo senza assenso, quando però si fosse ritrovato ipotecato al creditore con assenso, poichè allora stimavasi, che la di lui persona già fosse stata approvata dal Padrone; ma dopo questa *Prammatica* si mutò l'opinione, avendosi avuto per vero, che cangiamento faceasi da persona a persona su di una cosa, il cui commercio era vietato, onde al Giudice non permetteasi di ordinarlo per lo pregiudizio, che recavasi al Fisco. Or quan-

(a) *In dec.* 265.
(b) *Ib. in dec.* 129.
(c) *Surd. in dec.* 221.

quando avvenga una vendita del feudo *ſub haſta*, quantunque dicaſi neceſſaria, nullo ſarebbe l' aſſenſo, che ſi foſſe impetrato dopo la morte del debitore; perciocchè ſebbene dalle Parti non ſia eſpreſſamente rivocato, ſi ha però come tacitamente rivocato dalla legge, onde fa meſtieri, che dagli eredi del debitore ſi ratifichi il tutto con un nuovo contratto, e su di queſto poi l'aſſenſo dovrà cadere. Così porta deciſo il *Preſidente de Franchis* (a), ma queſta opinione non è ſtata approvata da altri Scrittori (b) per le ragioni da eſſi allegate, come leggonſi preſſo il *Coſtanzo* (c). Egli a lungo eſamina queſto articolo, rivangando anche le precedenti queſtioni, con promuoverne un altra, cioè ſe venduta una Baronia, la quale comprendeſſe diverſi feudi, a ciaſcun de' quali dato ſi foſſe il loro prezzo, ſe uno, o più contratti dovesſero ſtimarſi, per doverſi regolar la ſomma del diritto da pagarſi al Commesſario del ligio omaggio in vigor della *Prammatica*; ma dopo aver ponderato, quanto per legge dir ſi potrebbe per l' una, e per l'altra opinione, conchiude la ſua nel dire, che unico ſia il contratto, quantunque con esſo più feudi ſi vendano, onde un ſolo diritto pagar ſi debba.

457. Prammatiche *fatte in eſecuzione delle ottenute grazie*.

L'altre *Prammatiche*, che ſeguono, contengono le *grazie* concedute a richieſta della noſtra Città intorno alla materia feudale, come ſe ne ragionò nel precedente *Tomo*. Or comechè queſte han dato, e daran ſempre nel Foro motivo di continue diſpute, ſpecialmente per quelle, che riguardano alla ſucceſſion de' Feudi, per-

(a) *In dec. 620.*
(b) *De Ponte de pot. Pror. tit. 6. §. 1. n. 21. Merl. lib. 2. controv. 81. num. 19.*
(c) *Sup. hanc Pragm. n. 4. & 5.*

perciò non dispiacerà a Tironi di averne un epilogo di quanto fu con esse stabilito.

458. *Si espone la* Prammatica *XXIV. sotto lo stesso titolo.*

Ecco, che la *Prammatica* XXIV., che comincia *Item similmente* contiene la grazia conceduta nel Parlamento del 1586. Questa ebbe la mira nel volere, che l'assenso del Capitolo conceduto dagli antecessori Regnanti, riguardo all' obbligo de' beni feudali sì in beneficio del marito per la consecuzione delle doti, come delle donne per la restituzione, ed assicurazione di esse, antefati, e loro interusurj per gli matrimonj, che contraevansi tra persone, delle quali almeno ne fosse una Napoletana, comechè quello erasi dato, *quoad expressa tantum relative* alla forma e clausole contenute negl' istrumenti, perciò si desiderava ordinarsi, che l' ipoteca de' beni feudali ricadesse in beneficio di tutti quei, a' quali far doveasi il pagamento, e la' restituzion delle doti, mutuo, e loro interusurj. All' incontro rispondette il Re: *Placet, citra tamen præjudicium Regiæ Curiæ, quandocumque, & quomodocumque dicta feuda ei devolvantur.*

Adunque in queste ultime parole consiste tutta la *Prammatica*, appoggiata però sulla suddivisata Supplica data dal Baronaggio. Per quanto poi si attiene a questo assenso del Capitolo, ed alle chiose fattevi da' Comentatori, già ne fu ragionato nel precedente *Tomo* V., quando fu esposta la *Prammatica* II. del Re Ferdinando sotto il titolo *de Feudis* (*a*), ed altrove (*b*).

459. *Si espone la* Prammatica *XXV. sotto lo stesso titolo.*

La *Prammatica* XXV. contiene un altra grazia fatta per una supplica data dalla Città, che leggesi nel *Cap. 6.* del Parlamento dello stesso anno 1586. In essa fu ri-

(a) *Lib. XXIII.* §. 29. *pag.* 253.
(b) *To. 6. lib. XXV.* §. 89. *pag.* 210.

ricordata al Re la grazia accordata, che ne'feudi nuovi, che si sarebbono comprati da particolari persone, vi potessero succedere i fratelli, e le sorelle colla clausola; *dummodo tempore emptionis non habeant filios*, *nec descendentes*. Comechè il Re avea ordinato, che questa clausola si fosse tolta da quei contratti, che faceansi colla Regia Corte, perciò dimostrossi, che la medesima s' intendesse anche tolta da' contratti, che si sarebbon fatti con particolari persone, con restare abilitati alla successione i fratelli, e sorelle carnali, e loro figliuoli *utriusque sexus* nipoti dell'acquirente, osservandosi tra loro la prerogativa del sesso, e dell'età.

460. *Vita e milizia, come debba prestarsi a' secondogeniti ne'feudi nuovi.*

Riguardo a questi feudi nuovi, su di essi pagar deesi la vita e milizia a' secondogeniti del primo acquirente, come anche avviene per gli feudi antichi per effetto della *Costituzione* del Regno *Comitibus*, e del Capitolo *Alienationis actus* (*a*). Vero è però, che ne'feudi nuovi in elezione è del secondogenito il prendersi in una volta la parte del prezzo de'feudi comprati, o pure la vita e milizia, la quale consiste in una prestazione in denaro, che darà il primogenito durante la vita del secondogenito, la quale sarà liquidata, avendosi riguardo a' frutti del feudo, e al numero de'figli, dovendo precapire il primogenito la metà del frutto, che riputasi *tanquam es alienum* per lo servizio, che prestar egli dee al Padrone, e 'l rimanente si partisce trà gli altri figli, computandosi tra essi il primogenito (*b*). Deesi pertanto aver ragione de'frutti, che ricoglievansi in tempo della morte del Padre comune, compresivi i corpi reintegrati dopo

(a) *Minadous in repet. Const. in aliquibus in ver. de success. n.* 30.
(b) *Afflict. in l. Imperialem §. praeterea Ducatus n.* 19. *de prih. feud. alien. per Feder.*

dopo di quella (a); benvero questa prestazione non passa agli eredi de' secondogeniti, per estinguersi colla loro vita.

461. *Controversie essaminate intorno la prestazione della vita, e milizia.*

Si è controvertito, se tra questi frutti vi si comprendono i proventi delle giurisdizioni; e sebbene si distinguono i frutti della giurisdizione civile dalla criminale (b), si considera, che la loro incertezza non impedisce l' istessa prestazione della vita e milizia; quando anche nulla si esigesse; come scrive *Minadoi* (c), dovendosi far quella in tre terzi, e non già quando i frutti si ricolgono giusta la decisione del S. C. rapportata da Gio: Angiolo *Pisanelli* (d). Tal peso comincia a soffrirlo il feudatario primogenito subito, che succede per la morte avvenuta del Padre, o se ne sia rifutatoria (e), e'l secondogenito rimane liberato da ogni peso di adoa, o di altro servizio, che dal primogenito dovrà prestarsi. Se poi vi bisogna una special rinuncia, come si richiede per la legittima, vien disputato dal *Pref. de Franchis* (f), benchè inclini poi per la parte affirmativa (g); come altresì si esamina se questa vita e milizia succede in luogo della legittima, o piuttosto degli alimenti (h), e se debbasi nella successione della linea transversale (i); ma non mancasi di sostenere, che un figlio ingrato ne possa esser diseredato, come per la legittima avviene (k).

La

(a) *Franchis dec. 61.*
(b) *Afflict. loc. cit. n. 68.*
(c) *In dec. 10.*
(d) *Ad Napodan. in Consuet.*
(e) *Anna alleg. 13.*
(f) *in dec. 525. n. 21.*
(g) *in dec. 20. n. 67.*
(h) *Fab. de Anna conf. 6.*
(i) *Marta de jurisd. par. 4. cas. 23. n. 20.*
(k) *Camil. Saler. ad Napod. in cons. in omnibus fol. 226.*

La vita e milizia si vuole però più privilegiata, che la legittima, poichè non assiste l'azion ipotecaria, men che quando vi fosse un legato paterno per certa quantità in luogo di legittima, poichè in questo caso non solo compete l'ipoteca per la quantità legata, ma anche per lo supplemento; ma ove trattasi di vita e milizia, compete l'ipoteca su del feudo per la disposizione del Testo *in cap. Alienationis actus*, che abbiamo tra'*Capitoli* del Regno (*a*). Oltre ciò questa devesi al secondogenito, ancorchè il Padre avesse disposto di qualche feudo in di lui beneficio, perchè questo con quella non si compensa, men che quando si fosse espressamente dichiarato (*b*), e laddove il secondogenito si morisse con figli, dovrassi a costoro finchè sopravivrà il Padre (*c*); non lasciando di disputarsi, se le figlie femmine faccian parte nella liquidazione delle vita e milizia (*d*).

462. *Questione esaminata dal* Rovito, *che chiamala nobilissima*.

Molto si distende poi *Scipione Rovito* nel suo comento nell'esame di una questione, che chiama *nobilissima*, cioè se il secondogenito eligendo la parte del prezzo del feudo nuovo, possa pretenderla, e spettargli *jure collationis*, o pure *jure hæreditatis*; ma dopo averne molto scritto su questo articolo, spiega la sua opinione per la seconda parte nel *n.* 55., volendo però, che vi s'intenda compreso quel prezzo, che impiegato fu nella compra nel feudo che si reputa, come incorporato nel paterno patrimonio, perciocchè ogni altro incremento, che poi avesse ricevuto dopo la compra fattane si consolida col suo corpo, ed acquista una feudal natura, onde al primogenito ricade, senza nulla potervisi pretendere

(a) *V. Doct. alleg. a Rovit. in com. in hanc Prag. n.*14. *& sequ.*
(b) *Afflict. dec.* 188.
(c) *Franchis dec.* 542.
(d) *Capic. in decis. ult. in fin. Minad. cons.* 2.

dere da'secondogeniti. E parlandosi dell'incremento intendesi di quello, che sia intrinseco, perchè quando fosse manofatto nel di lui suolo, ed incorporato dal primo acquirente, cederebbe in beneficio del primogenito, e'l secondogenito è tenuto alla parte del prezzo impiegatovi (*a*).

463. *Come debbasi il paraggio alle femmine su de'feudi.*

Queste ed altre questioni occorrono rispetto alle ragioni, che convengonsi a'figli maschi su de' feudi paterni, poichè non torna in dubbio, che alle figlie femmine spetti il paraggio tanto su de' beni burgensatici, che feudali paterni per la *Costit. in aliquibus*, e suole quello liquidarsi talvolta fino alla virile (*b*), con esperimentarsi l'azione personale contro del fratello, e costrignerlo alla vendita del feudo (*c*), come ritrovasi disputato presso *Scipione Rovito*. Benvero trascrive egli una sua allegazione per una causa, in cui questo punto trattavasi, e porta deciso a relazione del *Conf. de Ponte* coll'intervento del Presid. *Vincenzo de Franchis*, che il paraggio si fosse soddisfatto sopra i frutti del feudo per la concorrente somma da liquidarsi, però per quella rata, che competer potesse sopra la rendita di quello, avendosi riguardo a tutto il patrimonio paterno.

464. *Si disputa, se la vita e milizia sia in luogo della legittima o degli alimenti.*

Varie intanto sono state le opinioni intorno a questa vita e milizia, poichè vollero alcuni, che si riputasse in luogo della legittima, come scrissero *Guidone Papa* (*d*), *Boerio* (*e*), e *Capicio* (*f*). Credettero altri, che quella

(a) *Reg. de Ponte cons.* 11. *n.* 8. & 9. *Schrader. de feud. par.* 29. *sect.* 2. *per tot.*
(b) *Grammat. dec.* 101.
(c) *V. Andr. & Afflict. in dict. constitut. & in dec.* 162.
(d) *Dec. Sen.Gratianopol.* 476., & 487.
(e) *Dec.* 204.
(f) *Dec.* 2.

quella cedesse in luogo degli alimenti, e si terminasse colla vita del secondogenito giusta le decisioni rapportate da *Afflitto* (a), e da *Baldo* (b). Nè vi mancò chi dicesse, che sia qual porzione del Feudo, e che su di esso annesso siavi questo peso, come leggesi presso il Presid. *de Franchis* (c), e *Minadoi* (d). Si vuole pertanto, che quella dovesse consistere nella terza parte, che si sarebbe ricevuta *ab intestato*, cioè la terza parte di quella parte intestata (e).

Or posto ciò, che debbasi la vita e milizia dal primogenito successore ne' Feudi al secondogenito, e agli altri fratelli, eccochè il *Novario* ne propone nientemeno, che undici ampliazioni, le quali presso del medesimo legger si possono, se a tale uopo sia alcun chiamato, aggiugnendovi poi due limitazioni. Si porta poi deciso (f), che se si fosse una volta soddisfatta per effetto della paterna successione, altra non se ne debba per la fraterna. Quando occorre liquidarsi (g), le donne non fanno parte veruna, nè si diminuisce per lo pagamento dell'adoa da farsi, o per legato, che fatto si fosse al secondogenito (h); e quantunque si dimandi molto tempo dopo la morte del feudatario, dovrà sempre liquidarsi secondo il tempo della di lui morte (i).

465. *Ampliazioni, e limitazioni fatte da* Novario.

Già esposta fu la *Prammatica* XXI., con cui Filippo II. vietò a' Vicerè di accordar gli assensi per le vendite,

466. *Si espone la* Prammatica *XVI. sotto lo stesso titolo.*

Vv

(a) *Dec.* 252.
(b) *Dec.* 141.
(c) *Dec.* 61.
(d) *Dec.* 10.
(e) *Franchis in dec.* 61.
(f) *Anna conf.* 61.
(g) *Reg. Tapia dec.* 44. *n.* 6.
(h) *Afflict. dec.* 252.
(i) *Franchis dec.* 61. *de Ponte conf.* 89. *vol.* 1.

dite, e per l'ipoteche de'feudi titolati per mezzo di due sue lettere segnate a'5. Luglio del 1578., e a'30. dello stesso mese del seguente anno 1579. Da ciò prese motivo la Città di chiedere nel 1586. la grazia, che potessero i Vicerè spedire tali assensi almeno per l'obbligo de' feudi titolati, dicendo nella supplica, che non poco incomodo si sarebbe sofferto, se per ottenergli si fosse dovuto ricorrere al Re, talchè fintanto non si fossero ottenuti, erano in pericolo di risolversi i contratti per effetto delle *Costituzioni* del Regno. Il Re venne ad accordar la grazia, che si contiene nella *Prammatica* XXVI., che comincia *Item dicta fidelissima Città*, ma colla condizione, che dopo essersi ipotecati i feudi titolati in forza degli assensi de' suoi Vicerè, non potessero poi vendersi senza ottener prima il suo reale assenso.

467. *Si espone la* Prammatica *XXVII. sotto lo stesso titolo.*

La *Prammatica* XXVII., che comincia *Item perchè* contiene un altra grazia accordata nel 1586. a richiesta della nostra Città. Espose ella nella supplica data, che ne' contratti di vendita di beni burgensatici, o di promessa di pagamenti, soleansi dal venditore, o dal debitore obbligare i beni feudali in caso dell' evizione con prestarvisi l' assenso. All' incontro accordavasi questo da' Vicerè, e dal Collaterale colla clausola *Pro se, & heredibus ex corpore*; quindi ne nasceva, che se per ventura fosse morto il compratore, o il creditore senza legittimi successori *in feudo*, non avrebbe potuto l' erede estraneo, cui passava la roba burgensatica, o il credito, esercitar l'ipoteca su de'beni feudali del venditore, o del debitore, perchè non era egli erede *ex corpore*, onde restava estinta in tal guisa la promessa ipoteca colla suddivisata clausola. Per evitarsi dunque questo inconveniente dimandossi, che per gli assensi già dati colla cennata clausola, s' intendessero estesi, anche per gli eredi estra-

estranei, e per gli altri da interponersi per l'avvenire si fosse praticata la clausola: *Pro se, & hæredibus, & successoribus quibuscumque*. Ma perchè questa grazia tornar potea in danno del Real patrimonio, perciò stabilir poteasi, che gli eredi estranei non avessero potuto nel caso dell'evizione aver ricorso su di alcun feudo posseduto dalla Regia Corte, o da altro, cui la medesima l'avesse venduto con promessa di evizione.

468. *Con qual limitazione si accorda dal Re la grazia richiesta.*

La risposta del Re si fu, che nulla innovar volea per gli assensi fino allora spediti, ma per quei da spedirsi si contentava di deferire alla supplica data, escludendone benvero i feudi devoluti o da devolversi alla Regia Corte, o posseduti da feudatario, che non avesse avuto successore *in feudo*, come altresì i feudi, per gli quali essa Regia Corte avesse promesso l' evizione, per cui niun danno potesse riceverne, onde volea, che in questi casi dovesse interpetrarsi, e dichiararsi essersi spediti gli assensi *Pro hæredibus ex corpore*, nulla ostante la clausola apposta *Pro hæredibus, & successoribus quibuscumque*.

469. *Questione esaminata per effetto di questa* Prammatica.

Si vede perciò in campo una questione nel Foro, cioè, se l'azioni ipotecarie, che rappresentavansi sul Feudo stimar si potessero allodiali, o pur feudali, onde si permettesse alienarle, e cederle con atto trà vivi senza assenso, con succedervi gli eredi anche estranei per testamento, o *ab intestato*. Questo articolo viene largamente esaminato dal *Costanzo* nel comento della suddivisata *Prammatica*, e sebbene la massima ricevuta sia, che l'azione ipotecaria *super feudo* non possa cedersi senza nuovo assenso, la vuol però limitata laddove nella cessione fattane siavi apposta la clausola, che il cedente costituisca il cessionario, qual suo Procuratore *in rem propriam*, nel qual caso sebbene il cessionario per lo difetto dell'

assenso non acquisti l'azioni utili, ma come Procuratore del cedente, e nel di lui nome acquista le dirette, e così fa uso dell'assenso, e dell'anteriorità del cedente per esigere il credito cedutogli, come da'*Dottori* ne vien divisato (*a*).

470. *Si espone la* Prammatica *XXVIII. sotto lo stesso titolo.*

Segue la *Prammatica* XXVIII., che comincia *Item perchè*, e contiene questa un altra grazia, di cui si ragiona per non frodar la Storia delle nostre leggi, comechè presentemente è in tutto inutile per la novella polizia introdotta nel nostro Regno. Ei è però a sapersi, che in una *Prammatica* promulgata dall'Imperador Carlo V. nel 1531. tra'capi in essa contenuti, ve n'era uno, con cui vietavasi a'Vicerè di prestare l'assenso allorchè i beni feudali pervenir potessero alle Chiese, Monasterj, ed Università, quindi fu, che sebbene libero si fosse prestato l'assenso sopra l'ipoteca de' beni feudali in loro favore, vi si apponeva una clausola con dirsi, che se per esecuzione de' patti apposti nell' istrumento, e nell' ipoteca si fosse dovuto alienare la roba feudale, si fosse venduta a persone abili, ed in questa occasione diceasi, che l' assenso non fosse duraturo, che per anni quindici. Or comechè dopo il corso di questo tempo avvenir potea, che per negligenza de'Governatori delle Chiese o altri luoghi pii si lasciasse di spedire la nuova proroga del Regio assenso, onde potean quelli perdere il loro credito, oltre la spesa, che vi occorreva nell' impetrar questa proroga, perciò dimandossi per grazia speciale, che per l'avvenire tali assensi si fossero spediti perpetui, e così dovessero intendersi tutti gli altri, che ritrovavansi spediti col termine de'quindici anni, poichè in

(a) *De Marin. resol.* 61. *lib.* 2. *Grizz. ad C. Latro observ.* 43. *n.* 8. *J. Rosa cons.* 19. *n.* 18.

in tal guisa provveduto era all'interesse della Regia Corte, per non poter pervenire il feudo in mano della Chiesa, ma solo potea vendersi a persone abili, per le quali non vi bisognava la restrizione de' quindici anni. Il Re aderì a questa supplica, la quale insieme colla ricevuta risposta forma la *Prammatica.*

471. *Si espone la* Prammatica *XXIX. sotto lo stesso titolo.*

Item perchè comincia la *Prammatica* XXIX., la quale contiene un' altra grazia ottenuta dalla nostra Città nel 1589. dal Re Filippo II. Già prima erasi accordato, che sebbene nell'investitura vi fosse la clausola *Pro se, & hæredibus ex corpore*, potessero nientedimeno succedere i fratelli, le sorelle e i loro figliuoli *utriusque sexus*; e quantunque in questa grazia secondo la più comune opinione de' *Dottori* vi s'intendessero compresi i fratelli, e sorelle consanguinei *tantum*, & uterine *tantum*, e i loro figliuoli *utriusque sexus*, siccome dalla *Costituzione* del Regno erasi anche particolarmente disposto, nondimeno dall'Avvocato fiscale del Real patrimonio in alcune cause si era preteso, che la grazia non avesse compreso i fratelli, e sorelle uterine; onde si dimandò, che il Re su questo dubbio insurto avesse spiegato la sua mente con dichiarare anche comprese nella grazia i fratelli, e sorelle sì consanguinei, che uterini, e i loro figliuoli *utriusque sexus* legittimi e naturali, *sexus & ætatis prærogativa servata*, nulla ostante la pretensione dell'Avvocato fiscale. Benignamente rispose il Re a tal supplica datagli, ed ecco formatone la *Prammatica*.

472. *A qual fine è diretta la presente Istoria.*

Or comechè il principale obbietto di scrivere questa Istoria egli si è di giovare quei, che cominciano ad applicarsi al Foro, non dispiacerà, che presenti loro alcune nozioni, che troppo conte sono a coloro, i quali versati nella feudal disciplina non l'ignorano, onde isfuggir vorrei al possibile la loro critica, come se d' inutili notizie empier volessi le carte. Pre-

473. *La clausola* pro hæredibus *come debba intendersi.*

Premetto adunque, che la semplice clausola *pro hæredibus* larghissima è per effetto del Romano *diritto*, onde il nome di *erede* verificasi anche in quello, che fu istituito *in re certa*, o per quei beni, che non sono del corpo dell' eredità; ma quando facciasi menzione di alcuna eredità, la quale non può trasmettersi a persona estranea, allora sotto il nome di erede, intendesi per lo solo figlio maschio, il quale capace è di quella successione. Quindi se taluno investito fosse di alcun feudo *pro se, & hæredibus suis*, per questi sono intesi i maschi, e perciò parlandosi di feudi, la parola *sine hæredibus*, significa lo stesso, che *sine masculis* (a).

474. *Come la clausola* pro legitimis hæredibus.

La clausola poi *pro legitimis hæredibus*, comprende gli eredi, i quali vengono *ab intestato*, e non già chiamati per testamento, onde per essa si son chiamati gli eredi del sangue, e non gli estranei alla succession del Feudo, il quale perciò giudicasi ereditario da alcuni *Dottori*, e da altri *ex pacto, & providentia*, qual contraria opinione stimarono altri conciliarla con chiamarlo feudo misto, cioè parte ereditario, e parte *ex pacto & providentia* (b).

475. *Come la clausola* pro te & filiis.

La clausola *pro te, & filiis* apposta nell'investitura cagiona una limitazione, ed opera, come se ciascuno fosse stato particolarmente chiamato, a segno che non può l'uno pregiudicare all'altro, che ha il *diritto* di succedere, per avere avuto limitato il dominio per lo tempo della sua vita, e questa mancando, comechè resta estinta, e risoluta ogni sua ragione, ne passa questa a discendenti, come invitati *ex propria persona*, osservandosi

(a) *Novar. in hanc Pragm. n. 1.*

(b) *Afflict. dec. 140. 195. & 290. Capyc. dec. 199. Magon. in dec. Flor. 54. Cacher. dec. 161. Surd. dec. 322. Mastrill. dec. 56.*

dosi l'ordine del sangue, e la prossimità del grado. Quindi si vuole, che conceduta una enfiteosi colla clausola *pro se, & filiis*, comprendonsi non solo i figli nati, ma anche i nascituri (a). In questo caso potrà un Padre assegnarla a quel figlio, che siagli in grado, escludendone gli altri (b), nè può recar loro pregiudizio nella successione per effetto di qualche transazione (c); talchè se egli la vendesse, è da credersi, che alieni la sua ragione, ma non quella de' figli (d).

476. *Come la clausola* pro se, & suis.

La clausola *pro se, & suis* fa presumere il feudo *ex pacto & providentia*, benchè regolarmente nel nostro Regno vogliasi ereditario, onde colui, il quale dicesi *de suis* si vuole, che riceva il Feudo non già dal Padre, o da altro, che l'avesse acquistato, ma da quello, che ne diede l'investitura (e). Se poi vi si fosse aggiunto *& hæredibus suis*, allora vi son compresi tutti i discendenti *in infinitum* con ordine successivo, e chiamati *ex propria persona*, non già *jure trasmissionis*; ed aggiugnendovisi, *& successoribus suis*, la successione si restrigne a soli discendenti trattandosi di eredità, che passar non può agli eredi estranei.

477. *Come la clausola* pro te, & cui dederis.

Se poi si leggesse data l'investitura del feudo colla clausola *pro te, & cui dederis*, questa opera, che anche un estraneo invitar si possa alla successione, potendosi vendere, ed in ogni altra guisa alienare, per supponersene dato il consenso dal Padrone in tempo della prima concessione fattane. E lo stesso si dirà, se si fosse detto *pro te, & successoribus quibuscumque*, o pure, & *qui-*

(a) *Gama dec. lusit.* 233.
(b) *Surd. dec.* 209.
(c) *Gratian. dec.* 65. *Cabed. dec.* 154.
(d) *Surd. dec.* 172. *Cabed. dec.* 134. *p.* 1.
(e) *Afflict. dec.* 40. 193. & 295.

quibus dederis, o veramente *pro te & habentibus causam a te*, e finalmente, *transferentes omnem actionem utilem, & directam*, essendo queste clausole equipollenti alla prima, le quali rendono il Feudo di libera disposizione, al pari di un corpo burgensatico (*a*).

478. *Quando succeder possa il legitimato per* subsequens matrimonium.

Anche avvertir conviene, che appostasi la clausola *pro legitimis successoribus, & ex legitimo matrimonio natis*, sarà capace di successione il legitimato *per subsequens matrimonium*. E sebbene gli spurj, i naturali, ed illegitimi non succedano nel Feudo, vien però riparato questo lor difetto da una espressa legitimazione, che dal Principe si facesse, purchè però non vi fossero i figli legittimi, e naturali, i quali preferiti sono a'legittimati (*b*).

479. *In quale specie di Feudi abbia luogo la* Prammatica.

Or posta da parte la notizia delle succennate clausole, e del diverso effetto, che producono, ei è a sapersi, che la riferita *Prammatica*, come scrivesi dal *Costanzo*, non ha luogo in ogni feudo nuovo conceduto colla clausola *ex corpore*, ma soltanto in quei, che si sarebbono venduti dalla Regia Corte, e da'particolari per effetto delle precedenti grazie concedute colla *Prammatica* XVIII.. Oltre ciò chiamati vengono i fratelli uterini alla succession del Feudo, allorchè mancano i consanguinei; giacchè ne'feudi antichi esclusi ne sono i consanguinei, e gli uterini, i quali non fossero congionti per la linea, donde derivò il feudo, attenta l'investitura *pro se, & haeredibus ex corpore*. Ma questa opinione *Marciano* il giovine (*c*), fu impegnato a sostenerla contra

(a) *Minsyng. observ.* 42. *cent.* 2. *Boer. dec.* 12.
(b) *Boer. decis.* 123. & 124. *Guid. Pap. decis.* 482. *Afflict. decis.* 194.
(c) *In exerc. fisc.* 9.

tro quello, che ne avea scritto il *Marciano* suo Padre (a), il quale provò largamente la successione degli uterini, e de' consanguinei per effetto delle grazie dell' anno 1622., delle quali si parlerà a suo tempo; poichè con esse fu permessa una loro indifferente successione tanto ne'feudi antichi, come ne'nuovi tanto se l'investitura si fosse ottenuta semplicemente *pro hæredibus*, che *pro hæredibus ex corpore*. Questo articolo però è stato sempre disputato intorno il doversi escludere il fratello sia consanguineo, o uterino, quando non discendesse dallo stipite, da cui pervenne il feudo antico. Così avvenne nel 1690. nel Collateral Consiglio altercandosi la successione del Principato di Stigliano colla Duchessa di Medinasidonia sorella consanguinea non dipendente dal lato del feudo: e nella causa della devoluzione della Terra di Lauria ne fu escluso Scipione del Doce, come nipote *ex sorore uterina* ultima defonta; onde si è creduto, che il fratello uterino non congionto per la linea donde il feudo dipende, sia escluso dal Patruo, o dall' amita discendente dal primo acquirente del feudo, come rapporta il *Reg. de Marinis* (b) essersi giudicato nel 1659. dal S. C. nella causa della successione del feudo di S.Donato, potendosi anche vedere quello ne ha scritto sullo stesso proposito *Francesco Maradei* nell' annotazione sul *Singolare* CLXXIV. di *Filippo* suo Padre.

480. *Altra questione per la successione del feudo nuovo.*

Questione è poi nata, se al possessore del feudo nuovo fosse stato superstite un fratello uterino prima nato, ed un consangnineo nato appresso, qual mai de'due preferir si dovesse. Ma in favor del consanguineo ne sostenne la ragione il Pref. *Orsini* nel suo trattato *de success.*

 feud.

(a) *Disp.* 89. & 90.
(b) *Lib.* 1. *resol.* 126. *n.* 16.

feud. (*a*), giusta quello ne scrive il *Maradei* nel *Singol.* CLXXIV.

481. *Si espone la* Prammatica *XXX. sotto lo stesso titolo.*

Altra grazia ottenne la nostra Città nel 1591., la quale si contiene nella *Prammatica* XXX., che comincia *Item si supplica*. Con essa si accorda la conferma di tutti gli assensi dati per addietro da' Vicerè, ancorchè fossero stati contro la forma della *Prammatica* de'nove Capi, con restar ratificate tutte le alienazioni, e concessioni fatte da essi in vigor del mandato loro dato dal Re, supplendone *ex certa scientia* ogni difetto.

482. *Si espone la* Prammatica *XXXI. sotto lo stesso titolo.*

Segue la *Prammatica* XXXI., che anche comincia *Item si supplica*, e questa contiene un'altra grazia ottenuta dalla Città nel 1593., perchè restassero confermati, e ratificati tutti gli assensi dati da'Vicerè alle alienazioni fatte a tutta passata o col patto di retrovendere, dove però non vi fosse stata lite di Città, Terre, ed annue entrate, sopra pagamenti fiscali, Dogane, e Gabelle, e di qualsivogliano altri beni del Real patrimonio, supplendosi ogni difetto *ex certa scientia*, acciò i Compratori e cessionarj non avessero avuto altra molestia sopra i ricevuti assensi.

483. *Si espone la* Prammatica *XXXI. sotto lo stesso titolo.*

Nel 1595. altra grazia ottenne la Città, che si contiene nella seguente *Prammatica* XXXII., che comincia *Item perchè*, e con essa confirmaronsi gli assensi prestati da' Vicerè sopra le alienazioni colla clausola *dummodò venditor habeat successorem in feudo*.

484. *Si espone la* Prammatica *XXXIII. sotto lo stesso titolo.*

Finalmente nello stesso anno riportò altra grazia di sommo rilievo, che si contiene nella *Prammatica* XXXIII., che comincia *Item questa fedelissima Città*. Con essa riparato venne il danno, che risentivano le famiglie de' Feudatarj, nel dover succedere le donne, le quali portavano.

(a) *Par. 2. qu. 2. art. 4. fol. 53.*

tavano i feudi co'loro matrimonj nelle famiglie forastiere, onde dimandossi, che i feudatarj anche de'feudi non quaternati avessero potuto tanto con atto trà vivi, come per ultima volontà disponere de'feudi in beneficio di quel maschio delle loro famiglie, il quale in tempo della disposizione sarebbe succeduto, se non vi fosse stata la femmina in grado più prossimo, cui si sarebbe data la convenevol dote sopra gli stessi feudi, o usarle altro atto di gratitudine, se fosse maritata, sopra le quali disposizioni da allora si fosse inteso prestato il Regio assenso; dichiarandosi, che con esse restavano i feudi, come antichi, ereditarj, senza pertanto prorogarsi la successione più di quello, che permetteasi dalle *Costituzioni*, *Capitoli* del Regno, e grazie concedute; poichè in tal guisa niun danno riportavane il Real patrimonio, e neppure le donne, giacchè poteansi gravare del feudatario *usque ad valorem feudi*. Il Re però limitò la grazia *quoad feuda hæreditaria*.

485. *Difficile*, e *lungo comento che merita questa* Prammatica.

Scrive il *Costanzo* nel principio del suo comento: *Hanc pragmaticam verbis editam ambiguis*, *Novarius*, & *Rovitus sine commento*, *imo potius sub silentio reliquerint*, *vel quia interpretari tanti erat ponderis*, *ut integrum librum perficere oporteret*. Al pari a me convien di dire, e quando colla più possibile brevità rammentar volessi, quanto anche di proposito ne hanno scritto i nostri Forensi, abbandonar dovrei la Storia delle nostre leggi con obbliare il mio istituto, perchè un *Tomo* intero, non che un libro si consumarebbe per ponere in parata tutte le insurte dispute, le diverse opinioni, e le tante decisio- fatte da'Tribunali per occasion di questa *Prammatica*. Se ne potrà intanto leggere il comento fattone dal *Costanzo*, da cui ciascuno potrà trarne quei lumi, che gli serviran di scorta, per entrar poi nel vasto pelago delle fo-

 rensi

renſi queſtioni, ove quando non faccia naufragio col confonderſi, prender potrà miglior concetto del ſuo talento. Se però taluno campar voglia da queſto periglio, mentre ſi fa ad eſaminare le noſtre *leggi* municipali appartenenti alla materia feudale, vopo gli è, che non perda di mira l'origine de' feudi con conſultarne il *Beſoldo* (a), il *Febure* (b), ed *Arnaldo Corvino* (c), perchè giovaranno a riſchiarare molte controverſie, le quali di facile vanno a ceſſare con quelle notizie, che da tai Autori ſi ricevono.

486. *Si eſpone la* Prammatica *VI e V. ſotto il titolo* de Fide memorialium.

Dopo il titolo *de Feudis* ſiegue quello *de Fide Memorialium*, ſotto di cui due *Prammatiche* ſi leggono appartenenti alla noſtra epoca. Una ſi è la IV., che comincia *Come ſapete*, e queſta pubblicolla D. Giovanni di Zunica a'.23. Aprile del 1580., con cui ordinoſſi, che niuno foſſe ammeſſo alla conceduta grazia, ſenza preſentare prima gli ordini ſottoſcritti dal Vicerè, accompagnati da tutte l' altre ſolennità, e con apporviſi il Regio ſuggello, quali circoſtanze, quando non foſſero adempiute, non poteſſe goderſi della grazia. La *Prammatica* VI. fu poi pubblicata dal Conte di Miranda a'9. Febbrajo del 1594., la quale comincia *Intendiamo*, e con eſſa ordinoſſi di non poterſi ricevere da'Maſtrodatti, e Scrivani del S.C. i memoriali decretati, quando in eſſi non vi ſi leggono la giornata della loro ſpedizione, che far doveaſi dal Segretario del Regno, o da'Scrivani di mandamento.

487. *Si eſpone la* Prammatica *II. ſotto il titolo* de Furtis.

Il Duca di Alcalà a'2. Settembre del 1569. pubblicò la *Prammatica* II. ſotto il titolo *de furtis*. Queſta comin-

(a) *De Feudorum orig. tract. varii.*
(b) *Traitè des Fiefs.*
(c) *Jus feudale.*

mincia *Per quanto ſi è veduto*, e fu indiritta per evitare i continui furti, che faceanſi da quei, i quali per eſſer minori di età non ſoggiacevano alle dovute pene, onde fu ordinato, che tutti i minori di anni dodici in ſopra, che aveſſero commeſſo furti nella Città, e ſuoi Borghi per la prima volta foſſero puniti colla fruſta, per la ſeconda colla fruſtra, e con troncarſi loro tutte due l'orecchie, e per la terza volta quantunque non aveſſero anni dieceotto, accordavaſi alla Vicaria l'arbitrio di punirgli colla pena ordinaria non oſtante la minore età. Vero è però ſi volle, che queſta legge non doveſſe oſſervarſi fuori della Città, e ſuoi Borghi.

488. *Comento fatto su questa* Prammatica.

Intorno al reiterato furto han creduto i *Dottori* poterſi venire alla pena della morte, perchè la frequenza del delitto merita accreſcimento di pena, e queſta frequenza ſi verifica quando il terzo furto ſi commette (*a*); anzi credeſi, che un furto di ſommo valore uguagliaſi a i tre, che ſi commetteſſero di minor qualità (*b*). Quando poi il ladro confeſſaſſe altri furti minori, nè coſtaſſe della minore età, nè degl'indizj degli altri, ritrovaſi preſſo *Grammatico* (*c*), il come debba punirſi. Se però un ladro rubaſſe tre coſe in una ſola volta, per un furto dovrà condannarſi (*d*), nè ſi evita la pena colla reſtituzione, che ſi faceſſe (*e*), come ſcrivono gli Autori allegati dal *Novario*. Come però regolar ſi debbano i Giudici nel punire quei, che ſono di età minori, potrà leggerſi preſſo il *Coſtanzo*, che più eſempj adduce

(a) *Grivel. dec. Senat. Dolan.* 94. *Boer. dec.* 219.
(b) *Boer. dec* 173. *n.* 5. *Caball. reſol. crim. caſu* 19. *Gizzar. dec.* 13. *Franchis dec.* 315.
(c) *Dec.* 48.
(d) *Viv. dec.* 352. *n.* 9.
(e) *Ib. dec.* 146.

duce delle cose giudicate, scrivendo non praticarsi più il troncarsi l'orecchie, e sebbene questa pena si fosse cambiata con quella di segnarsi sugli omeri col ferro infocato, anche questa più non osservavasi.

489. *Si espone la* Prammatica *III. sotto lo stesso titolo.*

Colla *Prammatica* III., che comincia *Essendo in questa fedelissima Città*, pubblicata da D. Giovanni Zunica a'20. Giugno del 1581. fu determinato, che tre delinquenti confessando in tortura i loro complici, ancorchè deponessero di atti diversi, e singolari nell'essere stati complici, partecipi, e compagni ne'seguiti furti, dovessero costoro intendersi legittimamente convinti, potendosi per conseguente condannare a tutte le pene stabilite contro tai delinquenti; spiegandosi però, che questo intendeasi per tutti quei, che in appresso si sarebbono carcerati.

490. *Comento solamente fattone dal* Costanzo.

Intorno alla pratica da tenersi per la condanna di tai delinquenti, e per le pruove, che ricavar si possono dalle loro deposizioni nelle differenti torture, alle quali soggiacessero, potrà osservarsi quello, che ne ha scritto il *Costanzo* nel suo Comento, mentovando parecchi casi avvenuti, e le giudicature indi praticate per diverse specie di furti, poichè niun'altro Comentatore si ha preso questa briga.

491. *Si espone la* Prammatica *IV. sotto lo stesso titolo.*

Siegue la *Prammatica* IV. sotto lo stesso titolo, la quale comincia *Siamo stati informati*. Fu questa pubblicata dal Conte di Olivares a' 25. Gennajo del 1597. contra di coloro, i quali ardivano pelare le code de'Cavalli, vendendone poi i peli, onde contra costoro comminata fu la pena di anni tre di galea, o della frustra riserbata ad arbitrio.

492. *Si espone la* Prammatica *II. sotto il tit. de* Guidaticis.

Sotto il titolo *de guidaticis* una sola *Prammatica* leggesi, ed è la II., che comincia *Essendo pervenuto*, la quale fu pubblicata da D. Pietro Giron a'10. Giugno del

del 1583.. In esfa fu determinato non poterfi afficurar perfona veruna, la quale prometteffe dare in poter della Regia Corte alcun delinquente, o per altro fervigio, fenza licenza del Vicerè, e precedente relazione del Collaterale, intendendofi rivocate tutte le afficurazioni fatte.

493. Comento fatto su questa Prammatica.

In occafion di quefta *Prammatica* legger fi potrebbe quello, che lungamente ne ha fcritto *Scipione Rovito* comentando la I., che pubblicata fu a' 27. Gennajo del 1484. dal Re Ferdinando, e rapporta una feguita decifione su di tal punto, con efaminare, quanto conviene su quefta materia. Si è per tanto ftabilita la mafsima, che il folo Principe può afficurare, e non già qualunque Giudice, il quale potrà prenderfi una tal licenza per altri delitti, col citare il delinquente, acciò poffa comparire per difenderfi, o per farfi qualche atto di confronto, o di ricognizione in faccia del reo. Così anche i Baroni non han quefta giurifdizione di concedere il guidatico a' loro Vaffalli delinquenti, fenza precedere la remiffion della Parte: Vero è però, che fe il guidatico foffe nullo per difetto di colui, che lo concede, il reo dovrà ponerfi nella primiera libertà, perchè non refti ingannato, purchè la nullità non dipenda da qualche praticato inganno, onde dal *Coftanzo* fi mentovano molti cafi, ne' quali i guidati furono ripofti nel primo loro ftato, men che quando non aveffero offervato le condizioni, fotto le quali fu il guidatico accordato, come fe per efempio fi foffe detto di non accoftare alla Padria propria, o al luogo della Parte offefa, e cofe fimili. E' laddove avveniffe, che pendente il guidatico alcun delitto commetteffe, in quefto cafo merita effer punito non folo del nuovo, ma ben anche di tutti gli antecedenti, purchè però non foffe delitto impro-

provisamente avvenuto, e senza premeditazione. Quindi è, che l' eccezion del guidatico diversa è da quella dell'indulto, la quale pone termine alla lite, e può opponersi fin al tempo della sentenza, come per contrario quella del guidatico dovrà opporsi prima della contestazion della lite, altrimenti vi s'intende rinunciato. Quindi quando il guidato fosse esaminato sul commesso delitto, dovrà rispondere volersi servire dell' eccezion del guidatico, altrimenti si pregiudica, benchè quello altro non sia, che una grazia sospensiva del delitto per un certo tempo, senza che quello restasse estinto, giacchè altro non si fa, che sospendersi la pena, che meritava. Queste sono le riflessioni rapportate dal *Costanzo*, poichè il *Novario* altro non fa, se non che dimostrare quanto operi la pubblica fede nell'assicurarsi taluno col guidatico accordatogli. Il di più appartenente a tal punto potrà leggersi nel *Singolare* CLXXXI., CLXXXII., e CLXXXIII. di *Filippo Maradei*, e nelle annotazioni su di essi fatta, ove merce di ogni sorte si ritrova raccolta per la difesa delle cause di questa natura.

494. *Si espone la* Prammatica *III. e IV. sotto il tit.* de Impressione librorum.

Sotto il titolo *de impressione librorum* due *Prammatiche* si leggono, cioè la III., e la IV.. La III, che comincia *Essendo pervenuto* fu pubblicata da D. Pietro Giron a'20. Marzo del 1586., e la IV., che comincia *Essendo stati informati*, fu pubblicata dal Conte di Olivares a' 31. Agosto del 1598.. Con essa fu ordinato, che nel Regno niuno ivi abitante avesse potuto far dare alle stampe dentro, o fuora di eso alcuna Opera, senza licenza *in scriptis* ottenuta dal Vicerè, e prima, che di suo ordine si fosse riveduta, sotto la pena di anni due di relegazione al Nobile, e di anni due di galea all' ignobile. Si soggiugne poi nell'altra *Prammatica* il divieto di potersi tenere in Casa la Stamperia senza li-

licenza *in scriptis*, sotto pena di anni tre di galea.

Su questa materia altri ordini furono dati colle seguenti *Prammatiche*, delle quali non porta ora l'occasione di parlarne, per essersi pubblicate ne' tempi posteriori. Altri provvedimenti a tale uopo furon dati, per evitarsi quegl' inconvenienti, che nascer poteano dalla facilità di stampare, poichè facilmente insinuar si poteano sentimenti, che ferissero la buona morale, o che libri fossero in pregiudizio dello Stato. E di fatto questa cura non solo se l'han presa i Principi Secolari, ma altresì gli Ecclesiastici, comechè stimò anche il Pontefice Lione X. di farlo stabilire nella X. Sessione del Concilio Lateranense, tenuto sotto il suo Ponteficato. Le parole di questo decreto, che fu il terzo son rapportate dal *Maradei* nel *Singolare* CXCII., ma con errore lo dice dettato nella sessione XI., ed osserva *Francesco Maradei* nell'annotazione, che fa al seguente *Singolare*, che i Librari, o sian Mercanti di Libri debbono preferirsi a tutti gli altri per la nobiltà della loro professione, quando avvenga, nel sedere, come si rileva dagli Autori, che allega. In somma fu ordinato di non potersi imprimere alcun libro, tanto in Roma, che altrove, senza prima esaminarsi dal Vicario di Sua Santità, o dal Maestro del Sagro Palazzo in Roma, e nelle altre Città dal Vescovo, o da qualche Dottore, dal medesimo deputato (a). onde poi emanata fu la sua Bolla, che comincia *Inter sollecitudinem*. Egli è vero però, che con tal determinazione non è vietato a' Principi di far dare alle stampe ne'loro dominj quelle Opere, e quelle Scritture, che loro tornasse in grado, poichè sceveri sono di tal soggezione, e perchè egualmente loro preme, che nelle stampe

495. Altri provvedimenti dati su tal punto dalla Potestà Ecclesiastica, che Secolare.

(a) *Fleury hist. Eccles. To.28. liv. 124. §.43. in ann.1515. par. 357.*

pe non sdrucciolasse alcun sentimento, che contrario fosse alla Religione, o alla disciplina della Chiesa, di cui essi son protettori, perciò permettono, che nell' imprimersi le nuove Opere debba anche richiedersi l'approvazione degli Ordinarj de' luoghi, come tuttavia è in costume di farsi. Ed ora più, che mai con somma gelosia vien praticato questo rigore a segno, che si è anche esteso fino anche alle scritture Forensi, delle quali col novello Real Dispaccio ne vien vietata l' impressione, senza che prima sian rivedute da' Commessarj delle Cause, con darsi poi da essi il permesso di poterle imprimere, acciocchè nello scrivere, lungi da ogni passione, e da ogni maledicenza, si raggirasse la Scrittura su di quanto conviene per la difesa della Causa.

496. *Si espone la* Prammatica *II. sotto il tit.* de Injuriis.

Sotto il titolo *de injuriis* leggonsi due *Prammatiche* pubblicate dal Duca di Alcalà, e dal Conte di Miranda, e sono la II., e la III. La II. comincia *Essendo venuto*, e porta la data de' 19. Settembre del 1596. Questa oltre il rinovare il Bando fatto da D. Pietro di Toledo de' 6. Luglio del 1549., con cui comminò la pena di anni dieci di galea per gl' ignobili, e di anni diece di deportazione per gli Nobili, che di giorno o di notte scagliassero pietre, o sporcassero con colori le mura, le porte, o le finestre dell'altrui Case (ingiuria solita a praticarsi in quei tempi), si avanzò la pena *usque ad mortem naturalem inclusive*.

497. *Qual comento avesse ricevuto.*

Il *Novario* vuole scusato da questa pena colui, che commettesse questo eccesso, ove l'avesse egli prima sofferto, al pari che non si vuol punito l'autore del libello famoso, quando da altro ne fosse stato provocato; onde la pena deve rimettersi all' arbitrio del Giudice. Potrà leggersi su questo punto l'annotazione di *Francesco Maradei* sul *Singolare* CXCVI. di suo Padre. Le donne, che

che slanciassero pietre si vogliono anche limitate dalla suddetta pena, e premiati coloro, che ne additassero i delinquenti; ma questa ha luogo nella Città, e suoi Borghi. E per quello, che si attiene alla pena meritata dalle donne, lungamente se ne ritrova scritto nell'annotazione sul *Singolare* CXCVII., poichè allega l'esempio di essersi ordinato, *quod carcer cederet in pœnam, & quod de convicinio exfractetur*. Sotto questo istesso delitto vi comprende il *Costanzo* anche quello della *Ciambellaria*, cioè di cantare le disoneste canzoni sotto le finestre delle Vedove, che si rimaritavano, poichè lo volle il *Toledo* rigorosamente punito, come altrove nel corso di questa Istoria ne fu ragionato (a).

498. *Si espone la* Prammatica *III. sotto lo stesso titolo.*

La *Prammatica* III., che comincia *Agli anni passati* pubblicossi a' 15. Maggio del 1590., e contiene la rinovazione di un Bando fatto dal Cardinal Granvela a' 14. Giugno del 1575., con cui vietossi sotto la pena di quattro tratti di corda agl'ignobili, ed arbitraria per gli Nobili di far baje, o dire ingiurie, quando andavasi in barca per la costiera di Posilipo a quei, che stavano a divertirsi, come altresì il potere nuotare ignudo, dovendolo far con calzonetti per osservarsi la dovuta modestia, ove potessero esser veduti.

499. *Si espone la* Prammatica *II. sotto il tit.* de Instrumentorum liquidatione.

Sotto il titolo *de Instrumentorum liquidatione* abbiamo la Grazia conceduta alla Città nel 1583., che compone la *Prammatica* II., che comincia *Item essa fedelissima Città*. La richiesta fatta si ridusse nel non doversi interponere decreti, e darsi salvaguardie a debitori, personali, o reali, nè impedirsi l' incuse delle obbliganze, o liquidazione d'istrumenti, ancorchè pendesse la lite nel S. C., o in altro Tribunale anche in grado di appellazione

(a) *To. V. lib. XXV. §. 355. pag. 324.*

zione di alcuna ſentenza favorevole ricevuta da' Creditori concorrenti, con rivocarſi tutte le ſalvaguardie fatte; dovendo ciò praticarſi mentre pendente foſſe la lite tra i Creditori concorrenti alla dilazione quinquennale, o altra maggiore, o minore che foſſe, da darſi a' debitori.

500. *Qual comento abbia ricevuto.*

Quando una lite dir ſi poſſa cominciata, pendente, o terminata, ſi eſamina dal *Novario*; e comechè bene ſpeſſo nel Foro agitanſi ſimiglianti controverſie, giova ſapere in qual magazino poſſa talun provvederſi delle armi offenſive, e defenſive. Il *Coſtanzo* poi qualche coſa ſcrive intorno alla giuriſdizione, che privativamente gode la Vicaria per la liquidazion degl'iſtrumenti, a ſegno che le cauſe di queſta natura giammai poſſono conoſcerſi dalle Corti Baronali per qualunque privilegio godeſſero i Baroni, come rilevaſi dalle avvenute deciſioni, che rapporta ſeguite su queſto punto, e potrà leggerſi il *Singolare* CXCIX. del *Maradei* coll' annotazione su di eſſo fattavi.

501. *Pratica da tenerſi per la liquidazion degl'iſtrumenti.*

Per quanto poi ſi attiene alla liquidazione degl' iſtrumenti, qual pratica debba tenerſi, al modo d'impedirla, all'eccezioni, che poſſono produrſi, all'effetto del giuramento *de facie ad faciem*, ed al di più, che accade contravertirſi in queſta occaſione, potrà oſſervarſi quello ne ha ſcritto il *Rovito* nella ſua *Rubrica* ſu queſto titolo *de iſtrumentorum liquidatione*: All' incontro la pratica, che ſu queſto punto ne reca *Filippo Maradei* nel ſuo ſingolare CC. ſi è, che la liquidazione dell'iſtrumento non può impedirſi col preſentarſi le ſcritture dal reo contra la citazione *ſuper tenore inſtrumenti*, ſe non lo faccia *in Curia pro Tribunali ſedente*, come anche praticar deve il Creditore, quando abbia impegno di provar liquido il preſentato iſtrumento. Vero è, che queſto punto

to tocca il disposto nella *Prammatica* IV. sotto questo medesimo titolo. Ma quantunque questa formalità sembri, che risente del farisaico, pure impegnò il meritevolissimo Avvocato D. Ippolito Porcinari (Avo del presente D. Ippolito, che dopo la gloriosa esercitata avocheria seguendo in tutto le paterne vestigia ha meritate per ora ascendere nella sua fresca età al grado di Consigliere) di produrre ventiquattro capi di nullità contra un decreto della Vicaria, con cui condannato avea il suo cliente il Duca di Laurito D. Oronzo Monforte alla solita pena in una causa di liquidazion d'istrumento, richiesta da D. Diomede Carafa, ed ebbe il piacere, che ricevute fossero le nullità prima della pubblicazion del decreto, nulla ostante l'acerrima contraddizione, che ricevette dal Fiscale, e da'Mastrodatti di non essersi mai così praticato, essendo stato sempre solito di descriversi prima la pena, come dicesi *in libro inferni*. Se taluno curioso sia di leggere le proposte nullità, le ritroverà trascritte nell'annotazione sul cennato *singolare*.

Del rimanente, come se ne scrive nel seguente *Sing. CCI.* liquidato, che sia l'istrumento, non può sentirsi il debitore, nè quando fosse nelle carceri, nè quando avesse fatto alcun deposito condizionato, ma solo allorchè pagato abbia tutto il debito insieme colle spese fatte dal creditore per la reassunzione dell'istrumento, come porta deciso *Gizzarelli* nella *dec. 62.* meno che quando apparisca dagli atti una notoria nullità seguita nella liquidazione, perchè quella non viene ributtata dallo statuto, onde vale ad impedire l'esecuzione anche di tre uniformi sentenze, come scrivono gli allegati *Dottori*, e nell'annotazione su questo *singolare* se ne adduce l'esempio delle prodotte nullità in cotal rincontro.

Pre-

502. *Pratica da tenersi in vigor della novella* costituzione *del* 1738.

Presentemente però dovrà tenersi presente da Giudici, quanto fu disposto nella recente Real Costituzione del 1738. nel suo §. V. ove parlasi della G. C. della Vicaria, ed ivi cominciandosi dal §.IV. si rinovano tutte le determinazioni fatte nella *Pammatica* VIII. sotto questo istesso titolo, che comincia *Tra gli altri Capitoli*, e comechè questa contiene molti §§., e pubblicata fu a' 21. Gennajo del 1632. dal Conte de Monterey, perciò a suo tempo sarà esposta, quantunque già accennato siasi, quanto dal *Maradei* si è scritto in rapporto a questa *Prammatica* VIII., giovando anche le date notizie per quello, che ora continuerà a dirsi esponendosi le seguenti.

503. *Si espone la* Prammatica III. *sotto lo stesso titolo*.

In tempo di D. Pietro Giron nel 1585. colla *Prammatica* III., che anche comincia. *Item esse fedelissima Città* si diede corso ad un altra grazia, ch'erasi dimandata nel doversi ordinare, che laddove il debitore opponesse non esser liquido l'istrumento, o che non potesse liquidarsi a tenore del *Rito*, non dovesse questa eccezione proponersi sul S. C. con impedirsi intanto la liquidazione, o l'esecuzione dell' istrumento, se prima non si fosse depositata la somma dovuta, o pure, che si fosse posto nelle carceri, poichè quel pretendersi di dar mallevaria, era lo stesso, che accordargli una salvaguardia, e tutto riduceasi a calunniose dilazioni in danno del creditore. Fu risposto a questa richiesta *servetur Ritus M. C. Vicariæ*, che sarebbe il 166., e che non essendosi fatta tra quindici giorni la relazione nel S. C., la Vicaria avesse proceduto avanti, nulla ostante tal relazione da farsi.

504. *Si espone la* Prammatica *IV. sotto lo stesso titolo*.

La *Prammatica* IV., che comincia *Cum nuper* fu pubblicata dal Conte di Miranda a' 14. Aprile del 1587. Con essa fu vietato di potersi ricevere scritture, istrumento, o deposito per impedire la liquidazion dell'istrumen-

mento, men che nella sola Vicaria, con presentarsi dal personalmente citato a comparire, senza prodursi nel S. C., il quale dovesse riconoscere la giustizia della liquidazione dagli stessi atti; e laddove il reo citato non fosse comparso, ma poi *de sero* si fosse presentato al Giudice, in questo caso facendone istanza l'attore, si fosse ricevuta la scrittura, l'istrumento, o qualche deposito, ma non già in altro luogo, o in altro tempo. Si vollero poi osservati i *Riti* della Vicaria appartenenti alle presentazioni degli istrumenti, aggiugnendovi, che le citazioni *super tenore instrumentorum* non potessero spedirsi da verun Subalterno, e specialmente fuora la Città di Napoli, se prima non siasi presentato l'istrumento nella Curia, con essersi poi veduto, e letto da uno de' Giudici.

505. *Articoli esaminati da' Comentatori.*

Tralascio quello, che ne ha scritto il *Rovito* nel suo comento su questa *Prammatica*, come altresì il *Novario*, per non esservi cosa peculiare da notarsi. All' incontro presso il *Costanzo* potranno osservarsi trattati questi articoli, cioè se possa liquidarsi l'istrumento *via ritus*, contra colui, che disse avere avuto il solo nome nel contratto. Se possa liquidarsi l'istrumento della vendita del Feudo fatta senza assenso. Se possa liquidarsi dal venditore prima di adempiere intieramente quello, che ha promesso al Compratore, se possa liquidarsi contro qualche Tutore o Curatore di un pupillo, giacchè questo divenuto maggiore non può liquidarlo, perchè non intervenne con esso il giuramento *de facie ad faciem*. Se finalmente possa liquidarsi contro quel debitore, il quale avesse il denajo depositato in alcun Banco, ma per ordine ricevuto dee spenderlo a poco a poco. Ne lascia di notare, che il creditore volendo liquidare l'istrumento *via ritus* possa farlo, quando sia reassunto da altra

ma-

mano, senza esserſene ricevuto il permeſso dal Notajo, e ſe ne convenga la liquidazione al legatario in nome del ſuo debitore.

506. *La parola* guarentigia, *qual ſignificato abbia.*

Dar biſogna finalmente alcuna notizia del ſignificato della parola *guarentigia*, che leggeſi negl'iſtrumenti, onde detti ſono guarentigiati. La voce *Guarentigia* è ella barbara di ſua natura dipendendo dalla voce *guarantare*, o vero *guarentizare* praticata preſso i Longobardi, quanto è dire voler corroborato, e confermato, quanto nell'iſtrumento ſi è promeſso, a ſegnochè poi altro non richiede la ſola eſecuzione. Se più ſi deſideraſse ſaperne, potrà leggerſi la *dec.* 26. di *Teſauro*, e quello, che ſu queſta parola ne ha ſcritto *Polidoro Ripa* nell' *oſſervaz.* 354. poichè non conviene a me di dirne altro.

507. *Si eſpongono la* Prammatica *V. e VI. ſotto lo ſteſſo titolo.*

Breviſſima è poi la *Prammatica* V., come eziandio la VI. perchè altro non contengono ſe non gli ordini dati dal Vicerè, cioè, che paſſati i quindici giorni, non oſtante la ſupplica di *verbum faciat* ſi eſeguano le pene, e che i depoſiti non ſi riceveſſero *niſi Curia pro Tribunali ſedente*.

508. *Si eſpone la* Prammatica *III. ſotto il titolo* de juriſdictionibus non turbandis.

Già nel precedente *Tomo* (a) mentovoſſi, quale zelo aveſſe dimoſtrato per la Real giuriſdizione il Duca di Alcalà, e queſto ſempre più ſi rileva da una ſua *Prammatica*, che comincia *Per lettere*, & *informatione*, la quale pubblicolla a' 20. Dicembre del 1566. ed è la III., che leggeſi ſotto il *tit. de juriſdictionibus invicem non turbandis*. Era ſtato egli informato dalla Regia Udienza di Salerno, che quella Curia Arciveſcovile avea proceduto a citare i Laici ſotto preteſto di uſure, ed anche prendeva informazione contro un laico per cagion di beſtemmia, avendolo citato a comparire per dire,

(a) *Lib.* 27. §. 434. *pag.* 340.

re, perchè non era incorso nella scomunica. Di più avea preteso, che alcune donne, come poco oneste, le quali abitavano dalla parte di dietro la Chiesa di S.Matteo fossero da quel luogo sloggiate fra tre giorni sotto pena di scomunica, e comechè non aveano ubbidito all'editto, l'avea scomunicate. Oltre ciò avea preso informazione con citare alcuni laici a rispondere, perchè non fossero scomunicati a cagion di alcune parole avute co' Preti di quella Curia, ed essendo quelli comparsi, erano stati composti con dare una torcia di cera ciascun di essi. Sembrandogli intanto strano un sì fatto procedere, stimò di scrivere all'Arcivescovo di Salerno, che tutte queste cause si fossero rimesse alla cognizione della Regia Udienza, vieppiù, perchè così avea praticato per esse l'Arcivescovo Seripando, e questa insinuazione forma la promulgata *Prammatica*.

508. *Dispute giurisdizionali avvenute su tal punto.*

Riguardo a questo punto, che toccarebbe i casi misti, se ne ragionò altrove (a), e si rapportò, quante fosse dibattuto in Roma nel 1578. sotto il Pontefice Gregorio XIII., e come restasse determinato. Nè dee recar meraviglia, quello che scrive *Sanfelice* (b) essersi osservato, cioè che il Giudice Ecclesiastico avesse proceduto contro i Laici per bestemmie ereticali, delle quali il sole Inquisitore se ne pretendeva Giudice competente, come avvenne per un Attuario di Vicaria, il quale per questo delitto, di ordine del Duca d'Alba allora Vicerè, fu consegnato alla Corte Arcivescovile; perciocchè il Duca di Alcalà a suo tempo cercò di riparare ogni pregiudizio, che da' suoi predecessori recato erasi alla Real giurisdizione. Nè mancò chi da questa

(a) *To. VII.* §. 454. *pag.* 352.
(b) *Dec.* 232. *par.* 2.

Prammatica avesse preso occasione di esaminare, se il Chierico possa esser convenuto avanti il Giudice laico, se lite avesse su di quei beni, che dalle di lui mani avesse ricevuto, e specialmente se ne additasse il possesso in esecuzion della *l. fin. C. de edic. D. Adr. tollendo*, ma questa questione da più *Dottori* (a) fu trattata, nè sembra analoga colla legge esposta. Potrà anche leggersi il *singolare CCVIII.* del *Maradei*, e l'annotazione fattaci, la quale per altro si raggira sul divieto ingiunto a' Vescovi di costrignere i Laici per la soddisfazione de' legati pii, come un tempo praticavasi, quando reggeva il risaputo Tribunale della fabbrica; perchè per quanto si attiene a precedenti *singolari* CCVI., e CCVII., in essi colle loro annotazioni trattasi delle giurisdizionali controversie de' Baroni, delle quali se ne prende motivo di ragionare dalle due precedenti pubblicate *Prammatiche*.

509. *Si espone la* Prammatica *sotto il tit.* de Jurisdict. Mag. Jur. tempore nundin.

Unica è la *Prammatica*, che leggesi sotto il titolo *de jurisdictione magistri jurati tempore nundinarum*, la quale comincia *Siamo stati informati*, e pubblicata fu da D. Giovanni Zunica a' 19. Gennajo del 1589. Comechè nel tempo, che duravano le Fiere franche in Terra di Lavoro i Mastrigiurati in vigor de' loro privilegj si abusavano della lor giurisdizione nel procedere tanto nelle cause civili, che criminali, perciò volendosi riparare a' scandali, che nascevano nell'amministrazion della giustizia, si ordinò, che esercitando essi la giurisdizion criminale, non potessero far sentenza nelle cause criminali senza il voto del Giudice ordinario del luogo, e nella costui mancanza, col voto del Governatore; e quando non

(a) *Rovit. dec. 44. Larrea dec. Senat. Granatens. 6. Novar. super hanc Pragm.*

non fosse Dottore, col voto del Giudice ordinario della Terra più vicina, e altrimenti facendosi, nulle si riputassero le loro sentenze, senza pregiudicarsi le ragioni, che avea il Regio Fisco contro il Mastrogiurato quando senza aver titolo esercitava la criminal giurisdizione.

510. Concorda la Prammatica X. sotto il tit. de Officio Judicis.

Lo stesso fu anche disposto nel §. 85. della *Prammatica* volgarmente detta degli 89. Capi, la quale è la X. sotto il *tit. de Offic. Judicis*; quindi è, che il Mastrogiurato nelle cause criminali in tempo delle Fiere deve essere assistito dall' Assessore, come Giudice ordinario, e sarà quello, che in atto stà esercitando l'assessorato, o l'offizio di Giudicato nelle prime cause, men che quando per privilegio del luogo altrimenti dovesse osservarsi, poichè in questo caso il Mastrogiurato, quantunque fosse dottore, si sceglie egli il Consultore, avendosi per vero, che in quella occasione esercita un altro officio, e non quello di Dottore, come avvenne nella Terra di Somma per quanto ne rapporta il *Maradei* nel *singolare* CCV., e si scrive da *Toro* (a). Lo stesso praticar deesi nelle Città Regie, ove sogliono eservi due Ufficiali Dottori, cioè il Luogotenente, e 'l Giudice.

511. Pratica de' giudizj, che si fanno nelle Fiere.

In questi giudizj le citazioni si fanno *per horas*, purchè non siano reali, cioè sopra di beni stabili, su de' quali si fosse dimandata l' assistenza, o la revindicazione, perchè non posson spedirsi da Mastrogiurati, come avverte il *Novario* (b), il quale però vuole, che *per horas* possa procedersi alla liquidazione dell' istrumento *via ritus* col condursi il debitore avanti il Mastrogiurato per essere interrogato *super tenore instrumenti*,

Zz 2 ma

(a) *In* 1. *par. compend. in verb. Magistri Jurati fol.* 328. *col.* 2.
(b) *Qu. for. cap.* 31. *n.* 6. *par.* 2.

ma quando queste cause restassero indecise nelle Fiere, passano poi al Tribunale del Giudice ordinario dello stesso luogo, ove procedesi non già coll'ordine giudiziario, ma col sommario, come praticavasi nel tempo della Fiera (a).

512. *Si espone la* Prammatica unica *sotto il titolo* de Legatis piis.

Unica è anche la *Prammatica* promulgata a'2. Dicembre del 1572. dal Cardinal Granvela, che leggesi sotto il titolo *de legatis piis*. Questa comincia *Per parte de i Governatori*. Fu ella fatta a richiesta degli Ospedali, ed altri Luoghi pii della nostra Città, i quali lagnaronsi, che frodati erano di tutti quei pii legati lasciati loro da' Testatori, i quali non soddisfaceansi dagli eredi, perchè ne mancava la notizia; quindi fu ordinato a tutti i Notai, e a' Conservatori delle loro scritture, i quali erano tanto nella Città, che nel Regno, che fra'l termine di un mese dal giorno della pubblicazion della *Prammatica* avessero dovuto dar notizia di tutte le disposizioni fatte a lor beneficio. Si ordinò parimenti, che anche data si fosse una particolar nota di tutte quelle cose, che conferivano al lor vantaggio tra lo spazio di quindici giorni dopo l'apertura de' testamenti, e de' codicilli, acciò restassero adempiute le disposizioni de' defonti, e potesse ricuperarsi quanto in esse conteneasi. Finalmente fu comminata la pena di cinquanta once contro i trasgressori, e di questa il terzo ne avrebbe avuto l'accusatore, il terzo quel luogo pio, cui faceasi la rivela, e'l rimanente alla Regia Corte.

513. Rovito, e'l Costanzo, *come comentaron questa* Prammatica.

Il *Rovito*, e molto più il *Costanzo* han comentato questa *Prammatica*, ma collo spirito del Tribunale della Rev. Fabrica, che allora era in piedi, ed il primo esa-

(a) *Camill. Borrel. de Reg. Cath. praest. cap. 36. num. 44. Marad. in observ. ad sing. CCV.*

esamina due articoli, cioè se soddisfar dovendosi un legato pio da un erede, sian tenuti a contribuirvi i coeredi, e se non fatto l'inventario debban soddisfarsi i legati pii *ultra vires hæreditarias*. Onde cessato essendo questo Tribunale, mancate anche sono con esso tutte quelle dispute, che per effetto del medesimo pullulavava. Il *Laganario* però nella sua addizione su questo comento del *Rovito* ne passa all'esame di altri articoli, o sian questioni, che nascer sogliono intorno alle disposizioni, o sian legati fatti alle donzelle per doversi maritare, o monacare, e dimostra come se ne rendan capaci riguardo al diverso stato, che abbracciano, anzi addita la cautela da tenersi ne' testamenti, acciò su tal punto resti spenta ogni controversia.

514. *Altro comento del* Novario.

Se poi gli Ospedali dir si possono luoghi pii, e quando acquistino un tal nome, onde godino l'immunità, come tutte l'altre Chiese, viene esaminato dal *Novario*, che anche sulle Confraternite si distende, per quanto tocca al doversi visitare da' Vescovi, purchè sottoposte non siano alla Real giurisdizione.

515. *Si espone la* Prammatica *I. sotto il tit.* de literis cambii.

Sotto il governo del Duca di Alcalà fu creduta necessaria la *Prammatica* I., che abbiamo sotto il titolo *de literis Cambii*, giacchè innanzi di questo tempo non v'ha legge municipale appartenente a questo punto. Ella comincia *Nuper pro parte*, e promulgata fu a' 14. Maggio del 1565. in occasione di una Capitolazione, che far vollero i Consoli della Nazione Genovese, e Fiorentina co'Negozianti della Piazza di Napoli; quindi adunati essi nel Monastero di S. Domenico, stabilirono di consenso i seguenti Capitoli, che formano i Paragrafi della *Prammatica*.

516. *In qual giorno pagar si dovessero le lettere di cambio.*

I. Che tutte le lettere di Cambio dentro e fuori Regno, le quali maturavano il Martedì per pagarsi il Mer-

Mercordì, si fossero pagate nello stesso Martedì, quando maturata era la cambiale, senza aversi riguardo, che *dies termini non computetur in termino*.

516. *Quando convenisse trasferirsi il pagamento.*

II. Se alcuna cambiale maturasse il Mercordì per pagarsi il Giovedì, acciò non si cagionasse difficoltà nel negozio con istabilirsi due sorti di pagamenti, in questo caso permetteasi di trasferire il pagamento nel Martedì seguente, senza concedersi la protesta, se non quando fosse passato tutto il giorno del Martedì.

517. *Il denaro dato a cambio, quando avesse dovuto pagarsi.*

III. Che i danari dati a cambio nel Venerdì, e Sabato si fossero pagati per tutto il seguente Martedì, acciò in questo giorno interamente si fosse tutto riscosso e pagato.

Dopo essere stati sottoscritti questi Capitoli a' 11. Marzo del 1562., seguì un altra adunanza, e si stabirono i seguenti.

518. *Chi accettar dovesse le lettere di cambio.*

I. Che tutte le lettere di cambio si fossero dovute accettare per mano del principale, cui eran dirette, o della persona legittima, che avea la potestà di obbligarlo, dichiarando il loro nome, e'l giorno dell'accettazione, la quale avesse dovuto avere la pronta esecuzione, che sarà ricercata, ed ottenuta da'Superiori.

519. *Cautela per quei, che avean dato il denaro nel caso della protesta.*

II. Che tutte le lettere di cambio, se ritornassero protestate senza essere state accettate, e pagate dalle persone legittime, subito quelli, che l'han fatte con riceversi il danaro, dovessero assicurare colui, da chi lo riceverono, e non facendolo col non pagarsi al tempo del protesto, dovessero soggiacere alla parata esecuzione.

520. *Si conferma la potestà a' Consoli d'eseguire il convenuto.*

III. Finalmente si conferma e si ratifica la potestà conceduta a'Consoli nel procurare l'esecuzione di quanto sopra erasi stabilito. Questi Capitoli portan la data de' 28. dello stesso mese di Marzo, e tai stabilimenti come sopra seguiti, dopo essersene fatta relazione nel Collateral

teral Conſiglio dal Reggente Patigno deſtinato a tale vopo dal Vicerè, reſtarono confermati, ordinandoſene l'eſecuzione, la quale forma l'eſpoſta *Prammatica*.

Intanto ſcrive il *Rovito*, che nel Regno ricevuta ſiaſi l'opinione, che per effetto della ſeguita accettazione della lettera di Cambio, nulla oſtante, che reſti obbligato l'accettante, come fidejuſſore, anche lo ſcrivente non reſti ſciolto, finchè le cambiali non ſianſi ſoddisfatte; anzi ciò ha luogo, ſebbene l'accettante abbia cominciato a pagare il debito. Avverte però nel tempo iſteſſo non eſſer mancati degli altri, i quali han ſoſtenuto, che ceſſi il rigore di queſta *Prammatica* contra lo ſcrivente, e che ſolo proceda contra l'accettante, il quale non abbia ſoddisfatto il debito, benchè non approvi egli queſto ſentimento per uno aſſurdo, che ne naſcerebbe, per cui la legge ſi renderebbe fruſtatoria. Comechè tai lettere potrebbono eſſere accettate fuor di Regno, ivi la *Prammatica* non avrebbe luogo contra un accettante foreſtiere, onde ſempre contra lo ſcrivente deve eſeguirſi, come con altre ragioni le dimoſtra.

521. *Lo ſcrivente reſta tenuto anche dopo l' accettazione.*

Promuoveſi anche l'altra queſtione, la quale ſovente è avvenuta: Cioè ſe Tizio dimorante in Roma ricevuto avendo il danaro, ne aveſſe ordinato con lettere di Cambio in beneficio di Mevio il pagamento, e Sempronio, ch'era in Napoli, figurandoſi, che coſtui l'aveſſe accettata, ma innanzi di maturare il tempo del pagamento aveſſe avuto notizia, che il Tizio mandante foſſe morto in Roma, ſi diſputava, ſe per eſſerſi eſtinto il mandato, foſſe tenuto a ſoddisfare la ſomma cambiata per effetto della ſeguita accettazione, come lo ſteſſo ſarebbe, ſe aveſſe ricevuto avviſo, che decotto ſia il mandante. Queſto caſo è ſtato diſputato da' *Dottori*, ed han molti ſoſtenuto, che per la morte del mandan-

522. *Altra queſtione eſaminata.*

te estinto siasi il mandato, e che il mandatario non ostante la sua accettazione sia scusato dal pagamento, e quando avesse pagato, non potrebbe ripetere da'di lui eredi la somma pagata. Ma diversamente si porta deciso del *Presidente de Franchis* (a) nel caso del mandante decotto; e la ragione sembra manifesta, perchè l'accettazione opera, che non più il mandante, ma il mandatario resti il debitore in forza della seguita accettazione, onde nulla importa, che dopo o prima di questa morto, o decotto fosse il mandante.

523. *Se le lettere di cambio partoriscono l'ipoteca contro lo scrivente.*

Per vedersi poi se le lettere di cambio partoriscono l'ipoteca contro lo scrivente, vi furono autori, che trattaron questo punto (b). E non senza causa scrive lo stesso *Rovito*, che si fossero praticate più lettere di Cambio della stessa quantità, forma, e tenore col nome di seconda, e di terza, acciò dispersane una, l'altra presentar si potesse; perciocchè nulla operano quelle, che chiamansi *di avviso*. Se poi questo *diritto* esecutivo, che concede la *Prammatica* possa esercitarsi dal cessionario, ritrovasi spiegato dalla Ruota di Genova (c).

524. *Cambio secco, come differisca dal reale.*

In questo rincontro il *Laganario* viene a spiegare il divario, che cade tra'l cambio reale, e quello, che dicesi secco. Il primo si è quando effettivamente il cambiante si riceve il danaro, che poi fa pagare in quel luogo, ove lo desidera colui, che ce lo diede. All'incontro il cambio secco altro non è, che una finzione, poichè quella distanza del luogo necessaria per la verità del cambio si converte nella distanza del tempo, comechè il danaro ricevuto a cambio si restituisce nello stesso

(a) *Dec.* 303. *Surd. cons.* 528.
(b) *Bursat. cons.* 39. *n.* 37. *Surd. cons.* 499. *n.* 2.
(c) *Dec.* 10.

ſo luogo, ma col lucro, e queſto propriamente chiamaſi mutuo con uſura, che riprovato viene dalla nota Bolla di Pio V.. Ma queſta è una materia troppo ſcritta, e riſaputa, e trattati particolari ſe ne ritrovano dati alla luce, ove ognuno ritrovar potrà, quanto faccia al ſuo biſogno, conſultando il *Du Puy de arte litterarum cambii* il *Lionardo Duardo*, e *Scaccia* (*a*), oltre quello, che concordemente ne ſcriſsero ne'loro comenti il *Coſtanzo*, e'l *Novario*. Anzi il primo inſegna la norma da tenerſi per la verificazione di tai lettere di cambio, quando foſsero negate, ed il danaro non foſse pagato per Banco, come nel Regno non può eſeguirſi, onde baſtano i teſtimonj, che deponeſsero *habere notam manum* nel termine da darſi. Su di che potrà oſservarſi l' annotazione fatta da *Franceſco Maradei* ſul *Singolare* CCXII., e CCXIII. di Filippo ſuo Padre, ove ragiona su queſte controverſie in materia di cambj, le quali ovvie ſono, e di propoſito le laſcio nella penna.

525. *Eccezioni da opponerſi contro le lettere di cambio.*

All'incontro l'eſecuzione delle lettere di cambio non può impedirſi da qualunque ſiaſi eccezione, ma intendeſi di quelle, che riguardano l'ordine, e la forma del giudizio, il quale eſser dee piuchè ſpedito. Non pertanto laſciano di eſservene alcune, come ſarebbe quella della *non numèrata pecunia*, giuſta l'atteſtato di *Gàito* (*b*): ed altresì ſcriveſi, che ſe colui, il quale ha preſentato le lettere di cambio al Mercante aveſse nel dorſo delle medeſime confeſsato di eſsere ſtato ſoddisfatto del cambio, ſe poi in un legittimo tempo ſi querelaſse, che ciò non ſia ſtato vero, ma che l'abbia detto per la ſperan-

(a) *In tract. de cambiis. Du Puy.*
(b) *De credit. cap. 2. tit. 7. n. 2494.*

za di tirarsi il danaro, non resta pregiudicato dalla sua confessione (*a*).

526. *Come avesse-ro avuto ori gine le lettere di cambio.*

Tornerà però in grado del lettore la notizia dell' origine delle lettere di cambio, come ne la somministra un dotto *Autore* del nostro secolo (*b*). Ei scrive, che i Giudei divenuti ricchi per le loro esazioni venivano oppressi da' Principi, qual cosa mentre consolava i Popoli, niun sollievo a questi recava. Quello, che si praticò in Inghilterra, potrà darne l'idea di ciò, che avveniva negli altri Paesi. Il Re Giovanni (*c*) avea fatto imprigionare i Giudei per prendersi i loro beni, e pochi ve ne restarono, che almeno non avessero avuto schiacciato qualche occhio, e in tal guisa quel Re facea la giustizia. Un di loro, cui in ciascun giorno gli si furono strappati sette denti, diede diece mila marche di argento per serbarsi l'ottavo. Errico III. tirò da Aronne Giudeo di York quattordici mila marche di argento, e diece mila per la Regina. In questo tempo faceasi con violenza quello, che oggidì si pratica in Polonia con qualche misura. I Re non potendo sporcarsi le mani nella borza de'loro sudditi a cagion de'loro privilegj, mettevano alla tortura i Giudei, comechè li riguardavano per non Cittadini.

Dopo s' introdusse un costume di confiscare tutti i beni di coloro, che abbracciavano il Cristianesimo, e ve n'è la notizia per effetto della legge (*d*), con cui restò derogato. Fu quello appoggiato su di troppo frivole ragioni, poichè diceasi, che così voleansi provare a segno, che

(a) *Doct. alleg. in singul. CCXIII. Philipp. Maradei.*
(b) *Montesquieu de l'esprit des loix to.2. liv. XXI. Chap. XX. pag.* 308.
(c) *Slowey, in his surve of London, liv. III. pag.* 34.
(d) Editto fatto a *Baville* a'4. Aprile del 1392.

che nulla vi restasse di schiavitù del demonio. Ma egli era visibile, che questa confiscazione era una specie di *diritto* di ammortizazione per lo Principe, o per gli Signori, delle tasse, che essi prendeansi da' Giudei, i quali ne restavano poi privati, ancorchè avessero abbracciato il Cristianesimo.

527. *Quando cominciarono le lettere di Cambio.*

Ecco come poi dal seno di queste vessazioni, e della disperazione sorger si vide il commercio; comechè i Giudei in tal guisa proscritti ritrovarono per ogni dove il mezzo di salvare i loro effetti. Ritiraronsi eglino sbanditi in diversi Paesi, ove pensarono aver fissato il loro domicilio sul pensiere, che se alcun Principe volesse di loro disfarsi, almeno sarebbe in sicuro il loro argento. Quindi fu, che inventarono le lettere di cambio, e per questo commercio ritrovarono il modo di sottrarsi dalla violenza, e mantenersi in ogni parte; onde il negoziante non avea se non che beni invisibili, che poteano inviarsi, ove gli tornasse in grado, senza che lasciassero alcuna traccia del loro cammino. Di fatto sotto Filippo Augusto, e sotto Filippo il Lungo, i Giudei scacciati dalla Francia, rifuggiaronsi nella Lombardia, ove dimorando, diedero a'negozianti, forestieri e a viaggiatori lettere segrete sopra quelli, a' quali avean confidato i loro effetti in Francia, che tosto furon soddisfatte.

528. *Altre Prammatiche dopo pubblicate.*

Per questa materia appartenente al Cambio sieguono le altre *Prammatiche* fino al numero di dieci, nelle quali altri provvedimenti furon dati, come convenivasi in un punto così delicato, su di cui il commercio si regge, onde bisogna, che tutta la buona fede, ed una infinita puntualità sia praticata, su di che il Magistrato in ogni ben regolata Repubblica con esattezza deve essere applicato; ma comechè furon pubblicate ne' tempi

posteriori a quello, in cui si scrive, perciò appresso ne sarà ragionato.

Rimane ora ad esponersi la serie non picciola dell' altre *Prammatiche* promulgate sotto il Regno di Filippo II., le quali cominciano dal titolo *de Locato, & condu-cto*, e terminano a quello *de Zingaris*, ma perchè di molto sarebbe cresciuta la mole di questo VIII. *Tomo*, perciò si è stimato continuarne la Storia nel seguente, che tuttavia sta sotto il Torchio, per uscir presto alla luce.

IL FINE.

IN-

INDICE

DELLE COSE PIU' NOTABILI CONTENUTE IN QUESTO OTTAVO TOMO.

A

tempo

Com-

D

G

I

L

Pa-

Pre-

Pram-